Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 134

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie

18/03/2018 - 16:51

Indice

1. DDL S. 134 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 134 . . . 5
1.2.2. Relazione 134 e 642-A . . . 7
1.3. Trattazione in Commissione . . . 10
1.3.1. Sedute . . . 11
1.3.2. Resoconti sommari . . . 13
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 14
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) del 21/05/2013 . . . 15
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 7 (pom.) del 22/05/2013 . . . 19
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 04/06/2013 . . . 23
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) dell'11/06/2013 . . . 36
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 12 (pom.) del 12/06/2013 . . . 47
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom.) del 25/06/2013 . . . 54
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom.) del 17/07/2013 . . . 59
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) del 18/07/2013 . . . 67
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 24/07/2013 . . . 91
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014 . . . 105
1.4. Trattazione in consultiva . . . 114
1.4.1. Sedute . . . 115
1.4.2. Resoconti sommari . . . 116
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 117
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2013 . . . 118
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 120
1.5.1. Sedute . . . 121
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 122
1.5.2.1. Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2013 . . . 123
1.5.2.2. Seduta n. 82 (ant.) del 30/07/2013 . . . 176
1.5.2.3. Seduta n. 83 (pom.) del 30/07/2013 . . . 332
1.5.2.4. Seduta n. 85 (pom.) del 31/07/2013 . . . 505
1.5.2.5. Seduta n. 89 (ant.) del 06/08/2013 . . . 631

1. DDL S. 134 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 134
XVII Legislatura

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie
Titolo breve: *Proroga della riforma della geografia giudiziaria*

Iter
30 luglio 2013: in stato di relazione
Successione delle letture parlamentari

S.134	**in stato di relazione**

Iniziativa Parlamentare
Lucio Malan (PdL)
Cofirmatari
Andrea Olivero (SCpI) (ritira firma in data 24 luglio 2013)
Maria Elisabetta Alberti Casellati (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Laura Bottici (M5S) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Francesco Bruni (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Giacomo Caliendo (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Rosaria Capacchione (PD) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Paola De Pin (M5S) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Antonio De Poli (SCpI) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Maurizio Gasparri (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Vincenzo Gibiino (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Bruno Mancuso (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Donella Mattesini (PD) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Alfredo Messina (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Pippo Pagano (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Giorgio Pagliari (PD) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Giovanni Piccoli (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Maria Rizzotti (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Salvatore Sciascia (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Lucio Tarquinio (PdL) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
Salvatore Torrisi (PdL) (aggiunge firma in data 21 maggio 2013)

Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.

Classificazione TESEO

UFFICI GIUDIZIARI , PROROGA DI TERMINI

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), TRIBUNALI (Art.1), CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE (Art.1), ISTITUZIONE DI SEDI E UFFICI GIUDIZIARI (Art.1), COMPETENZA PER TERRITORIO (Art.1), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.1), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giuseppe Lumia** (PD) (dato conto della nomina il 21 maggio 2013) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giuseppe Lumia** (PD) nominato nella seduta pom. n. 29 del 24 luglio 2013 (proposto testo unificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Annunciata la relazione il 30 luglio 2013; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 luglio 2013.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 14 maggio 2013.
Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 134

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 134

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALAN** , **ALBERTI CASELLATI** , **BOTTICI** , **BRUNI** , **CALIENDO** , **CAPACCHIONE** , **DE PIN** , **DE POLI** , **GASPARRI** , **GIBIINO** , **MANCUSO** , **MATTESINI** , **MESSINA** , **OLIVERO** , **PAGANO** , **PAGLIARI** , **PICCOLI** , **RIZZOTTI** , **SCIASCIA** e **TARQUINIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie

Onorevoli Senatori. -- Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, conseguente alla delega al governo -- contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 -- per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari presenta gravi problemi di conformità alla delega stessa.

Innanzitutto, la delega prevede di ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri «oggettivi e omogenei». In molti casi i criteri adottati sono stati proprio l'opposto: sono state soppresse sedi molto più grandi, sotto ogni parametro, di decine di altre che invece sono state mantenute. Alcune regioni sono state particolarmente penalizzate, altre particolarmente salvaguardate. In alcuni casi il criterio enunciato è stato quello degli abitanti, in altri quello della superficie, in altri ancora quello del numero dei procedimenti, o quello del numero dei magistrati (con il paradosso che certe sedi pagano con la soppressione l'efficienza dei propri magistrati). Il ministro, nel rendere conto alle commissioni competenti di queste anomalie, è addirittura arrivato a spiegare il mantenimento di una sede nella stessa provincia rispetto ad un'altra che ha maggiore territorio, più abitanti, e sta in una città più grande sulla scorta del minore numero di comuni del territorio di quest'ultima. Il fatto che tale parametro sia stato usato solo in questo caso, è di per sé sufficiente ad evidenziare la mancanza di omogeneità.

Altro aspetto problematico è quello dei tribunali metropolitani. Infatti, non solo nella citata legge delega alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1, ma anche nel decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la razionalizzazione, ovvero l'alleggerimento, del carico dei tribunali metropolitani è un elemento importantissimo. Questo criterio non è stato sempre seguito e in un caso si è addirittura riversato su uno dei tribunali metropolitani l'intero circondario di un altro tribunale, tra i più grandi della regione, oltre a numerose sedi distaccate.

È significativo sia già stata sollevata la questione di costituzionalità riguardo alla soppressione di molte sedi, sulla prevalente base del mancato rispetto dei criteri posti dalla delega.

Molto problematico è l'aspetto della riduzione di spesa pubblica che avrebbe dovuto derivare dalla razionalizzazione delle sedi giudiziarie, aspetto decisivo per introdurre la norma di delega in un decreto-legge per «la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo». Il governo che ha approvato il decreto legislativo ha previsto un risparmio di 81 milioni in tre anni, cifra peraltro molto bassa. Ma tale cifra è stata ottenuta sommando esclusivamente le minori spese, senza tener conto di quelle che

verranno aumentate: le spese per l'adeguamento delle sedi accorpanti, in molti casi oggi del tutto inadeguate, e spesso insufficienti anche se ristrutturate, le spese per il trasferimento del personale, quelle che dovranno sostenere le pubbliche amministrazioni per le trasferte del proprio personale in sedi più lontane e spesso meno accessibili, e altre ancora. Il fatto che poi non si sia, neppure per accenno, considerato i maggiori costi di tempo e di viaggio che graveranno sui cittadini è indice di un concetto stato-centrico di società.

È anche importante notare che il Governo non abbia tenuto in alcun conto i pareri, equilibrati e articolati, e quasi identici fra loro, espressi a larghissima maggioranza dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Pertanto, questo disegno di legge propone che gli effetti del decreto legislativo n. 155 del 2012 siano rinviati di dodici mesi, in modo da permettere al nuovo governo e al nuovo Parlamento di ridefinire in modo razionale e conforme alla delega, la razionalizzazione delle sedi giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 la parola: «dodici» è sostituita con la parola: «ventiquattro».

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono sospesi fino al 31 dicembre 2013.

1.2.2. Relazione 134 e 642-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Nn. 134 e 642-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore LUMIA)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 2013

SUI
DISEGNI DI LEGGE

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie (n. 134)

d'iniziativa dei senatori **MALAN** , **ALBERTI CASELLATI** , **BOTTICI** , **BRUNI** , **CALIENDO** , **CAPACCHIONE** , **DE PIN** , **DE POLI** , **GASPARRI** , **GIBIINO** , **MANCUSO** , **MATTESINI** , **MESSINA** , **PAGANO** , **PAGLIARI** , **PICCOLI** , **RIZZOTTI** , **SCIASCIA** , **TARQUINIO** e **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie (n. 642)

d'iniziativa dei senatori **CASSON** , **LUMIA** , **CAPACCHIONE** , **CIRINNÀ** , **FILIPPIN** , **FILIPPI** , **GINETTI** , **LO MORO** , **LO GIUDICE** , **MANCONI** , **SAGGESE** , **PUPPATO** , **Mauro MARINO** , **VATTUONE** , **SANTINI** , **ALBANO** , **CALEO** , **SONEGO** , **FORNARO** , **ZANONI** , **PADUA** , **BORIOLI** , **SCALIA** , **MOSCARDELLI** , **SOLLO** , **SPILABOTTE** , **MANASSERO** e **ORRÙ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Onorevoli Senatori. -- Il testo proposto dalla Commissione, recante proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nasce dall'unificazione dei disegni di legge n. 134, del senatore Malan e di altri senatori, e 642, del senatore Casson e di altri senatori.

Il testo dispone la proroga di ulteriori dodici mesi del termine di un anno entro il quale, a norma dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012, acquistano efficacia le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Viene altresì sospesa fino al 31 dicembre 2013 la disposizione di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, relativa alla redazione delle nuove piante organiche.

La razionalizzazione della cosiddetta «geografia giudiziaria» costituisce in realtà una questione dibattuta da decenni, dal momento che il modello fino ad oggi in vigore appare superato e irrazionale per molte ragioni; l'attuale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, infatti è in gran parte mutuata dagli ordinamenti preunitari e appare in primo luogo non del tutto omogenea fra le diverse parti del Paese, e ciò in ragione dei differenti criteri organizzativo-amministrativi adottati dai diversi Governi prima dell'unificazione del Paese.

La permanenza di un modello organizzativo che affonda le sue radici nella prima metà dell'Ottocento,

inoltre, da un lato non tiene conto del fatto che il radicale mutamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione avvenuto negli ultimi 150 anni ha di fatto completamente cambiato il significato stesso delle nozioni di centro e periferia e, dall'altro, ignora necessariamente le notevoli modificazioni intervenute sulla distribuzione della popolazione nel territorio, a causa dei fenomeni dell'inurbamento e della migrazione interna.

Va poi tenuto conto della tendenza sia in diritto civile che in diritto penale a costituire sezioni specializzate, che richiedono evidentemente tribunali dotati di una certa consistenza, mentre la disciplina delle incompatibilità in materia di procedura penale -- si pensi per esempio a quella fra giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare -- ha rappresentato un problema progressivamente sempre più importante per i tribunali di minori dimensioni.

Per quanto dunque questi problemi siano avvertiti da molto tempo e siano stati oggetto di dibattito fra gli operatori, va osservato che l'elemento che ha determinato finalmente un'accelerazione nel senso di una razionalizzazione organica della geografia giudiziaria è stato l'esigenza di operare anche in questo settore azioni di *spending review* e pertanto, con la legge n. 148 del 2011, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 138 del 2011, recante interventi in materia di bilancio, è stata approvata la delega al Governo a riformare le circoscrizioni giudiziarie.

Purtroppo va osservato che gli schemi, sia del decreto legislativo sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, sia di quello sulla riduzione degli uffici dei giudici di pace, presentati al Parlamento nell'estate del 2012 si sono rivelati per più versi discutibili, e sotto diversi profili ai limiti della delega, dando luogo alla formulazione di pareri fortemente critici sia da parte della Commissione giustizia del Senato che dell'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Fra le critiche principali vanno ricordate l'abolizione generalizzata dell'istituto delle sezioni distaccate, sulle quali pure la delega conteneva princìpi direttivi ben più articolati, abolizione operata senza riguardo né al fatto che talune di queste sezioni hanno attività paragonabili a quelli di un tribunale di dimensioni medio-grandi -- sicché sarebbe stato più corretto mantenerle in vita, magari come nuovi tribunali, anche attraverso il ricorso ad accorpamenti -- né del fatto che alcune di esse servono zone particolarmente disagiate, come le isole minori, né infine della circostanza che alcune di esse rappresentano un presidio anche simbolico dell'autorità dello Stato in zone a forte presenza della criminalità organizzata, che possono essere considerate come dei veri e propri posti di frontiera.

Un'altra critica che veniva sollevata riguardava l'impossibilità per alcune sedi accorpanti di gestire personale e carichi di lavoro di rilevante entità, mentre in qualche altro caso la soppressione di un tribunale poteva determinare gravi diseconomie, ad esempio nella materia, che come è noto costituisce uno dei costi principali della giustizia, delle traduzioni dei detenuti.

Purtroppo il Governo tenne conto in misura minima delle valutazioni delle due Commissioni parlamentari, procedendo dunque all'emanazione di un decreto legislativo che ha suscitato vive perplessità negli operatori.

Lo scopo della proroga proposta è quindi quello di evitare che il nuovo sistema vada a regime il prossimo settembre, in modo da lasciare il tempo per un intervento correttivo che non tradisca però lo spirito della riforma, realizzato in via legislativa primaria dal Parlamento, ovvero dal Governo stesso, attraverso l'emanazione di decreti integrativi e correttivi che la stessa legge delega gli consente di adottare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

In verità la Commissione, che pure aveva adottato il testo unificato proposto dai relatori e aveva presentato gli emendamenti già alla fine di maggio, ha atteso per la chiusura dell'esame in sede referente fino al 24 luglio 2013, nella speranza che il Governo, come pure si era dichiarato disposto a fare, mettesse allo studio e presentasse al Parlamento per il parere opportuni schemi di decreti correttivi.

Poiché però ciò non è finora avvenuto, appare opportuno disporre la proroga in modo da consentire interventi diretti a modificare il decreto legislativo n. 155 del 2012, anche attraverso la via ordinaria.

Lumia, *relatore*

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

11 giugno 2013

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, volta a sospendere l'applicazione di disposizioni, dovrebbe essere più propriamente riformulata come differimento di termini.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Art. 1.

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2013.

DISEGNO DI LEGGE N. 134

D'iniziativa dei senatori Malan ed altri

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 la parola: «dodici» è sostituita con la parola: «ventiquattro».

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono sospesi fino al 31 dicembre 2013.

DISEGNO DI LEGGE N. 642

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2013.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 134
XVII Legislatura

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie
Titolo breve: *Proroga della riforma della geografia giudiziaria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 6 (pom.) 21 maggio 2013	Congiunzione di S.642
N. 7 (pom.) 22 maggio 2013	Adottato testo base T.U. del relatore. (allegato testo al resoconto di seduta) Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 maggio 2013 alle ore 14:00
N. 9 (pom.) 4 giugno 2013	(Il Presidente dà lettura di appunto trasmesso dal ministro Cancellieri)
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 11 (pom.) 11 giugno 2013	Discusso congiuntamente: S.642 Sull'esame dei ddl

N. 12 (pom.) 12 giugno 2013	Sull'esame dei ddl
N. 16 (pom.) 25 giugno 2013	
N. 25 (pom.) 17 luglio 2013	Sull'esame dei ddl
N. 26 (pom.) 18 luglio 2013	Sull'esame dei ddl
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 29 (pom.) 24 luglio 2013	Discusso congiuntamente: S.642 Esito: **concluso l'esame** proposto testo unificato
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 77 (pom.) 14 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S.642

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) del 21/05/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013
6ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte che, conformemente a quanto stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta nella giornata di ieri e accedendo ad una esplicita richiesta del Presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del parlamento, saranno tolti dall'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge nn. 111 e 113. Tali provvedimenti vertono infatti su materie oggetto anche della proposta di legge n. 331, inserita nel calendario dei lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati e per la quale è stata richiesta l'attivazione della procedura d'urgenza.

Comunica poi che il prossimo 20 giugno avrà luogo a Bruxelles un incontro interparlamentare sulle tematiche della giustizia. Nel far presente di non poter prendere personalmente parte a tali lavori, invita la Commissione ad individuare, nel rispetto degli equilibri fra i vari Gruppi parlamentari, un referente. Sottolinea in proposito, come, tenuto conto della ricorrenza periodica di tali incontri e dell'esigenza di assicurare una certa continuità nella partecipazione, sia opportuno designare due o tre componenti della Commissione per tali incombenze.

Conclude avvertendo che sono stati avviati contatti con la Presidenza della Commissione affari costituzionali per l'avvio dell'esame dei disegni di legge in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, già assegnati alle Commissioni riunite.

Accedendo ad una richiesta del senatore LUMIA, rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione sulla proposta di indagine conoscitiva sul sistema carcerario.

IN SEDE REFERENTE

(134) ***MALAN ed altri. - Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie***

(642) ***CASSON ed altri. - Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LUMIA (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali, identici nel testo (entrambi infatti si compongono di un articolo unico che dispone la proroga di un anno del termine entro il quale, a norma dell'articolo 11 acquistano efficacia le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle circoscrizioni giudiziarie sospendendo altresì fino al 31 dicembre di quest'anno le disposizioni di cui all'articolo 5) differiscono però, almeno in parte, per le motivazioni addotte dalle relazioni illustrative dei presentatori, ciò che testimonia l'estrema complessità della problematica in questione.

La razionalizzazione della cosiddetta "geografia giudiziaria" costituisce in realtà una questione dibattuta ormai da moltissimi anni, dal momento che il modello fino ad oggi in vigore appare superato e irrazionale per molte ragioni: rileva infatti che l'attuale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, in gran parte mutuata dagli ordinamenti preunitari, appare in primo luogo non del tutto omogenea tra le diverse parti del Paese in ragione dei criteri organizzativo-amministrativi adottati dai differenti governi prima dell'unificazione del Paese, e che non tiene poi conto, da un lato, del fatto che il radicale mutamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione avvenuto negli ultimi 150 anni ha di fatto radicalmente cambiato il significato stesso delle nozioni di centro e di periferia e, dall'altro, delle notevoli modificazioni intervenute nella distribuzione della popolazione sul territorio a causa dei fenomeni dell'inurbamento e della migrazione interna.

In ogni caso negli ultimi anni l'irrazionalità dell'attuale modello si è manifestata in modo crescente.

L'occasione di procedere finalmente ad una organica razionalizzazione della geografia giudiziaria è stata offerta dalla legge n. 148 del 2011.

Nel dare conto dell'*iter* parlamentare d'esame della legge delega e dei relativi schemi di decreto legislativo si sofferma in particolare sui rilievi formulati nei pareri resi dalla Commissione giustizia del Senato.

Nel merito la riforma si presta, nelle modalità con le quali è stata attuata, a diverse criticità. In primo luogo segnala una completa pretermissione nel criterio di delega concernente la salvaguardia delle sedi giudiziarie situate in territori con elevata criminalità organizzata, sia con riferimento ai tribunali che alle sezioni distaccate. Analogamente disattesi sono stati i criteri che imponevano al legislatore delegato di tenere conto nella ridefinizione della geografia giudiziaria delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori. Dopo aver svolto alcune considerazioni sul mancato rispetto del criterio di delega che imponeva la previa rideterminazione delle piante organiche si sofferma sulla revisione della geografia degli uffici giudiziari del giudice di pace e sulla facoltà riconosciuta ai comuni di garantire la soppravvivenza anche delle sedi sopprimende.

Nel merito dei disegni di legge ritiene che l'approvazione di una proroga non possa costituire in alcun modo un segnale sbagliato per il paese, non trattandosi in nessun caso di una contro-riforma.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ritiene che le pur condivisibili argomentazioni addotte dal relatore debbano essere contemperate con quanto affermato nel corso dell'audizione del Ministro della giustizia. Il Guardasigilli ha infatti espressamente deplorato ogni tentativo di differimento dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, in quanto tale iniziativa rischierebbe di essere mal interpretata e di generare un negativo effetto di disorientamento nei cittadini.

Tali ragioni inducono a riflettere sull'opportunità di prevedere un termine più breve di differimento: una proroga dell'entrata in vigore a sei mesi invece che ad un anno può costituire una soluzione in grado di bilanciare le esigenze dei territori con le posizioni dell'esecutivo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea come la proposta di differimento dell'entrata in vigore non celi in alcun modo una valutazione negativa sulle finalità generali della riforma della geografia giudiziaria. Tale riforma, seppure in linea di principio condivisibile, mostra tuttavia diverse criticità. Relativamente ai provvedimenti in titolo ritiene che la Commissione debba procedere alla rapida approvazione degli stessi con la contestuale votazione eventualmente anche nel corso dell'esame in Assemblea, di un ordine del giorno recante la puntuale indicazione delle criticità ravvisabili nel decreto legislativo n. 155 del 2012.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva come la presenza in Commissione del presidente Palma, ministro della giustizia ai tempi della approvazione della legge delega, rappresenti la più alta garanzia nella applicazione ed interpretazione dei principi della delega. Relativamente al merito dei disegni di legge ritiene insufficiente una proroga di soli sei mesi come sollecitato dal senatore Albertini. Qualora la Commissione decidesse di intervenire su tale termini potrebbe considerarsi al massimo congruo un termini di nove mesi.

Il senatore TORRISI (*PdL*) è favorevole alla proroga delle norme del decreto legislativo n. 155 del 2012, condividendo nel merito anche i rilievi critici svolti dal relatore. Egli ritiene che i decreti legislativi adottati dall'esecutivi in attuazione della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011 ne abbiano in parte "tradito" i principi e criteri direttivi. Al riguardo segnala come essi siano proprio per tale ragione al vaglio della Corte costituzionale. Nella riforma delegata non si può non ravvisare un evidente elemento di contraddizione: il consentire ai comuni di assicurare la sopravvivenza di sedi sopprimende di uffici del giudice di pace contrasta evidentemente con le esigenze di razionalizzazione sottese alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Per quanto concerne poi l'impatto in termini finanziari della riforma osserva come dai dati attualmente acquisiti emerga l'irrisorietà dei risparmi di spesa derivanti dall'intervento legislativo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene necessaria una proroga annuale delle norme del decreto legislativo n. 155 di riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. Esprime quindi un giudizio critico sul merito stesso della riforma della geografia giudiziaria, la quale si è ispirata più logiche di contenimento dei costi che alla tutela dei cittadini e alla garanzia del loro diritto di accesso alla giustizia. La soppressione di alcune sedi giudiziarie è stata peraltro percepita dai cittadini come l'ennesimo inaccettabile arretramento dello Stato dai territori. Oltre a dubitare della fondatezza dell'assunto per il quale dalla riforma deriverebbero significativi risparmi di spesa osserva come l'efficienza di ogni intervento legislativo debba essere valutata non solo in termini finanziari ma anche nel rispetto dei diritti dei cittadini ed in particolare del diritto alla giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 7 (pom.) del 22/05/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013
7ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema carcerario

Il presidente PALMA dà brevemente conto delle proposte dei Capigruppo in ordine alla formulazione degli obiettivi dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario.

Dopo un dibattito cui partecipano i senatori LUMIA (*PD*), CALIENDO (*PdL*), CIRINNA' (*PD*), MANCONI (*PD*), GINETTI (*PD*), BUCCARELLA (*M5S*), CASSON (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), BARANI (*GAL*) e SUSTA (*SCpI*), il presidente PALMA propone di rinviare alla prossima settimana la definizione degli obiettivi invitando i rappresentanti del Gruppi parlamentari a redigere una proposta articolata e condivisa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà inoltre comunicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con particolare riferimento all'iscrizione dell'ordine del giorno per la settimana prossima del disegno di legge n.110, in materia di modifiche al sistema sanzionatorio.

Il Presidente comunica infine di aver designato il senatore Albertini quale Presidente della Sottocommissione permanente per i pareri.

IN SEDE REFERENTE

(134) ***MALAN ed altri. - Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie***

(642) ***CASSON ed altri. - Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) invita la Commissione a riflettere sull'impatto della proroga disposta dai disegni di legge in titolo sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia, tenuto conto che in alcuni territori si sta già procedendo ai trasferimenti di personale previsti dalla riforma. Al fine di evitare o comunque circoscrivere tali disservizi ritiene necessario che la Commissione approvi quanto prima i provvedimenti di proroga.

La senatrice GINETTI (*PD*) osserva come i disegni di legge in titolo mirino unicamente a prorogare l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria senza volerne in alcun modo contestare l'opportunità. Ciò significa che nelle aree territoriali nelle quali è stato già possibile dare attuazione alla riforma non sia necessario obbligatoriamente "tornare indietro"

Il senatore FALANGA (*PdL*) si rammarica di non essere potuto intervenire nel corso dell'audizione del Ministro per poter riferire personalmente al Guardasigilli le criticità e le difficoltà applicative che la riforma della geografia giudiziaria sta ponendo. Nel sottolineare l'esigenza di un urgente intervento in materia, evidenzia come l'organismo unitario dell'avvocatura i prossimi 29 e 30 maggio abbia indetto l'astensione dalle udienze sia civili che penali. Tale circostanza non può esimere l'Esecutivo e il Parlamento quanto meno dall'ascoltare le ragioni sottese all'opposizione alla riforma. Pur considerando in linea generale flebili le motivazioni di presunta illegittimità degli schemi di decreto legislativo, ritiene che la riforma in esame mostri una sostanziale miopia da parte del legislatore statale nei confronti delle singole situazioni territoriali. Si sofferma poi sui criteri indicati nella legge delega, alcuni dei quali, pur in astratto condivisibili, calati nelle singole realtà locali finiscono per determinare situazioni pregiudizievoli. In particolare ritiene che applicare il mero criterio della distanza lineare in termini chilometrici fra sedi accorpanti e sedi accorpate si riveli fallace nella parte in cui non tiene conto anche dei fattori geografici logistici ed infrastrutturali dei territori nei quali sono siti le sedi. Il

legislatore poi non sembra aver adeguatamente considerato le effettive condizioni delle sedi di tribunale accorpanti, molto spesso inadeguate ad accogliere un ulteriore carico di lavoro proprio in ragione di difficoltà logistiche.

Gli interventi sulla geografia giudiziaria realizzati negli ultimi venti anni sembrano mostrare un atteggiamento sostanzialmente schizofrenico del legislatore, il quale dapprima ha proceduto alla soppressione delle preture con un accentramento degli uffici giudiziari, successivamente ha dato seguito alla costituzione di sezioni distaccate ed infine ne ha disposto la soppressione all'accorpamento. Nella valutazione dei carichi giudiziari delle varie sedi il legislatore avrebbe dovuto tenere conto anche della qualità dei procedimenti e della eventuale incidenza di giudizi connessi alla criminalità organizzata. Per quanto concerne poi i promessi risparmi di spesa dopo avere espresso il proprio stupore per la scarsa consistenza di tali risparmi, osserva come in tali calcoli siano stati trascurati i costi necessari per la concreta realizzazione della riforma.

Il fatto che lo stesso Ministro abbia ammesso la presenza di talune criticità dovrebbe indurre la Commissione ad insistere per una proroga la quale peraltro non andrebbe in alcun modo ad inficiare in termini più complessivi la riforma . nel merito del disegno di legge n. 134 esprime talune perplessità sul comma 2 dell'articolo 1 nella parte in cui interviene sul termine entro il quale il Consiglio superiore della magistratura deve ottemperare.

Il senatore BARANI (*GAL*) nel condividere i rilievi del senatore Falanga e quelli del relatore Lumia con riguardo alla questione dei giudici di pace e della possibilità per i comuni di salvaguardarne ala sussistenza sollecita la fissazione di un breve termine per la presentazione degli emendamenti e una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si domanda se non sia opportuno avviare un'indagine conoscitiva sulle questioni afferenti la geografia giudiziaria.

Il presidente PALMA ricorda brevemente alla Commissione l'iter d'esame della riforma della geografia giudiziaria a partire dall'approvazione della legge delega del 2011.

Il sottosegretario BERRETTA nel sottolineare come la posizione del Ministero sia stata già esplicitata alla Commissione nel corso dell'audizione del Ministro, ritiene che un ulteriore confronto potrà comunque avere luogo nel corso della prosecuzione delle comunicazioni.

Il relatore LUMIA (*PD*) interviene in sede di replica dando brevemente conto della trattazione in sede parlamentare degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega e soffermandosi sulla natura del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 134. Osserva concludendo come dal dibattito emerga una sostanziale convergenza sull'opportunità di un differimento dell'entrata in vigore della riforma senza che ciò costituisca un tentativo di inficiarne l'impianto complessivo.

Propone quindi di adottare per il proseguo dei lavori un testo unificato, tenuto conto della sostanziale identità di contenuto dei provvedimenti in titolo

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il presidente PALMA propone di fissare per martedì 28 maggio alle ore 14 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore.

La Commissione, nell'adottare il testo unificato proposto dal relatore, conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA avverte che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
N. 134, 642

NT
IL RELATORE
"Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie".

Art. 1.

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2013.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 04/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2013
9ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PALMA, considerando che la seduta pomeridiana dell'Assemblea di oggi non avrà più luogo, propone di anticipare ad oggi al termine della seduta pomeridiana della Commissione la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato per domani 5 giugno 2013 alle ore 20,15.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sul sistema carcerario

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente PALMA dà lettura di una proposta di programma dell'indagine conoscitiva sulla questione carceraria, elaborata alla luce del dibattito svoltosi in Commissione (*allegato al resoconto della seduta odierna*). In proposito sollecita una riflessione sull'opportunità di fissare un termine per la conclusione dei lavori dell'indagine, tenuto conto che, nel caso di mancata conclusione, si renderebbe necessaria l'ulteriore incombenza della richiesta di proroga al Presidente del Senato. In merito alla acquisizione della documentazione elaborata nel corso delle passate attività conoscitive, invita a valutare la possibilità di optare per una formulazione più generica ed onnicomprensiva. Conclude sottolineando l'esigenza che nel corso dell'indagine la Commissione valuti anche gli effetti del decreto-legge cosiddetto "porte girevoli" sul fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che il tema del mancato superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari debba essere integrato anche con il riferimento all'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 2013, come recentemente convertito in legge. Sottolinea poi l'esigenza di integrare il rilievo sulle condizioni delle madri detenute con la precisazione dell'età dei bambini con esse reclusi.

Il presidente PALMA ritiene che la valutazione circa l'idoneità del sistema penitenziario italiano ai fini dello svolgimento delle attività dirette alla rieducazione e alla risocializzazione dei condannati, con particolare riferimento alla possibilità e alle condizioni del lavoro dei detenuti, nonché alle attività dirette alla loro istruzione e formazione e alle possibilità di accesso al diritto allo studio, debba essere effettuata tenendo conto anche delle effettive disponibilità finanziarie.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) si sofferma sul primo tema dell'indagine conoscitiva ritenendo che si debba fare riferimento non solo alle censure mosse al sistema carcerario italiano in sede europea, in quanto criticità sono state ravvisate anche a livello nazionale. Relativamente al tema delle madri detenute, ritiene pleonastica la precisazione dell'età anagrafica dei bambini, in quanto il riferimento testuale alle "detenute madri" implica l'età inferiore a tre anni dei minori.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) non condivide la considerazione del presidente Palma in ordine alla soppressione del richiamo al termine ultimo di conclusione dell'indagine conoscitiva, in quanto ciò rischierebbe di determinare un procrastinamento *sine die* dei lavori su un tema così urgente e per il quale l'attività conoscitiva è prodromica ad eventuali interventi legislativi.

Dopo che il PRESIDENTE ha sottolineato come dietro il proprio suggerimento non vi fosse in alcun modo un interesse dilatorio, il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) ritiene che si debba fare riferimento con riguardo alle attività economiche svolte in carcere anche alle tipologie produttive.

Il senatore LUMIA (*PD)*condivide la richiesta da ultimo formulata dal collega Buemi con riguardo all'esigenza di specificare le attività lavorativa intra-carcerarie. Pur considerando legittima la preoccupazione del Presidente circa l'opportunità di prevedere un termine ultimo per la conclusione dell'indagine conoscitiva, ritiene che sei mesi possano consentire alla Commissione di affrontare in modo adeguato tutti i temi previsti nel programma.

Il senatore BARANI (*GAL*) condivide pienamente l'invito presidenziale a valutare l'opportunità di omettere il termine di conclusione dei lavori dell'indagine, in quanto, come nell'*ars medica*, non sempre è possibile *a priori* valutare l'entità dei problemi e i tempi necessari ad affrontarli.

Il PRESIDENTE avverte che la proposta di programma si deve considerare riformulata nel senso emerso nel dibattito.

La Commissione conviene quindi di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della indagine conoscitiva sulla questione carceraria nei termini indicati nel programma.

IN SEDE CONSULTIVA

(720) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri; Spadoni ed altri; Migliore ed altri; Bergamini ed altri e Giorgia Meloni

(243) ***FINOCCHIARO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011***

(641) ***DE PETRIS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011***

(729) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore CASSON (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori sottolineando come il tenore delle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul avrebbe richiesto il coinvolgimento in sede referente della Commissione giustizia.

Il presidente PALMA osserva come trattandosi di disegni di legge di mera ratifica la competenza in sede referente non possa che essere della Commissione esteri. Una diversa valutazione poteva essere prospettata nel caso in cui nelle proposte fossero state inserite anche disposizioni di adattamento e quindi di modifica nel merito della disciplina penale o processuale nazionale.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo osservando preliminarmente come con la Convenzione di Istanbul, l'Italia si avvii ad attuare una strategia complessiva di prevenzione e protezione, prima ancora che di repressione, della violenza - in tutte le sue declinazioni - contro le donne. Si tratta di un atto che va nella direzione dell'applicazione integrale dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui impone alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Ostacoli che ancora sussistono, aggravati da talune condizioni di povertà, di emarginazione o di retriva credenza religiosa, ma comunque presenti in tutte le classi

sociali e culturali. Ribadire il principio costituzionale dell'uguaglianza potrebbe apparire superfluo e pleonastico ma non si può sottacere la relativamente recente abrogazione del delitto d'onore, che fino al 1981 giustificava l'omicidio commesso in ambito domestico; o il vulnus grave contro la persona e non contro l'onore riconosciuto appena 17 anni fa con la modifica della legge sulla violenza sessuale. Rileva quindi come la cronaca consegni, ormai con drammatica quotidianità, ripetuti omicidi di giovani donne e atti di violenza e di coercizione nei confronti di quante, portatrici di altri modelli culturali e religiosi, si vedono precludere dai familiari la libertà di scegliere il marito, l'abbigliamento, il lavoro. Sottolinea poi come le condotte sanzionate dalla Convenzione di Istanbul siano, in realtà, già in gran parte previste dal nostro codice penale. A suo parere la questione della violenza contro le donne, e di conseguenza contro i loro figli minori, non può essere affrontata solo con gli strumenti della tutela penale bensì affrontandone la dimensione culturale, così come sottolineato all'articolo 12: "Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza". In linea con quanto già richiesto, in sede di ratifica, dalla Camera dei Deputati, ritiene indispensabile disegnare un percorso legislativo che renda efficaci gli interventi previsti dalla Convenzione, facendo proprie anche le raccomandazioni dell'Onu in merito al femminicidio e alle condizioni di vita delle donne e delle bambine disabili, di origini rom e sinti, immigrate. Non va sottaciuta la loro particolarissima condizione di donne doppiamente emarginate. In proposito segnala come, nei tre Centri di identificazione e espulsione italiani che hanno un'area femminile, vi sia una presenza consistente di potenziali vittime di tratta a scopo di prostituzione. Lamenta poi il mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva europea 136/2011 contro la tratta, pur essendo il paese con il maggior numero di vittime (quasi 30.000 le persone trafficate, per il 90 per cento donne straniere). Passando al merito dei disegni di legge osserva come comuni a tutti i provvedimenti citati siano le consuete disposizioni degli atti legislativi di autorizzazione alla ratifica: l?autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Istanbul, l?ordine di esecuzione e la clausola di entrata in vigore. Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contabilità pubblica i disegni di legge n. 720 e 243 prevedono anche una disposizione recante la clausola di neutralità finanziaria per chiarire che l?attuazione della Convenzione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. L?iniziativa di legge n. 729 inoltre, differentemente dagli altri provvedimenti, individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della Convenzione. Si tratta di provvedimenti di mera ratifica della Convenzione. Tale soluzione, se, da un lato, è vero, che comporta la immediata validità nell'ordinamento nazionale degli obblighi scaturenti dal Trattato, dall'altro, però, non essendo accompagnata da concrete misure di adattamento della legislazione vigente rischia di rivelarsi insufficiente a contrastare i fenomeni di violenza ai danni delle donne. L'ampio ambito oggettivo della Convenzione richiede, a suo parere, infatti, sia interventi sulla legislazione vigente sia, l'introduzione di misure "operative" (quali la promozione di campagne informative, l'eventuale istituzione di osservatori). In proposito segnala come l'esigenza di contrastare più incisivamente il drammatico fenomeno della violenza contro le donne abbia indotto il legislatore nazionale ad intervenire, parallelamente alla ratifica della Convenzione, con la presentazione di puntuali iniziative legislative, fra le quali ricorda il disegno di legge n. 724 (Puglisi ed altri) recante per l'appunto "Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio".

Dà quindi del contenuto della Convenzione soffermandosi in particolare sulle disposizioni di cui ai Capi V e dal Capo VI in quanto relativi a profili di competenza della Commissione.

Il Capo V della Convenzione, rubricato "Diritto sostanziale", negli articoli da 29 a 48, individua le misure che gli Stati devono adottare per garantire il pieno rispetto dell'accordo internazionale. Si tratta di interventi, prevalentemente di natura penale e processuale penale, per garantire la repressione di ogni forma di violenza e il sostegno alle vittime.

Nell'illustrare gli articoli 29 e 30, rispettivamente sui procedimenti e le vie di ricorso in materia civile e

sui risarcimenti, rileva che attualmente il nostro ordinamento non prevede fondi nazionalicui attingere in caso di inadempimento dell'obbligo di risarcimento dei danni da parte dell'autore di uno dei reati previsti dalla Convenzione. Dopo aver illustrato l'articolo 31, il quale mira ad assicurare che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l'autorità prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori, si sofferma sulle disposizioni in materia di matrimonio forzato dando conto della disciplina civilistica e penalistica nazionale sul tema.

Dopo aver dato conto dell'attuazione a livello della legislazione nazionale degli obblighi sanzionatori nei confronti della violenza psicologica e fisica, illustra l'articolo 34 della Convenzione alla luce della introduzione nel nostro ordinamento del delitto di atti persecutori. Affronta quindi ampiamente le previsioni relative al reato di violenza sessuale e al delitto di mutilazioni genitali femminili. Si sofferma poi sull'articolo 39 della Convenzione, il quale interviene su due distinte fattispecie penali: l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata. Nel dare conto dell'articolo 40, il quale impone agli Stati contraenti di adottare misure per impedire ogni forma di molestia sessuale sia fisica che verbale, osserva come nel nostro ordinamento le molestie sessuali di natura fisica siano punite dal codice penale a titolo di violenza sessuale; mentre per quelle di natura verbale non esista una specifica disciplina potendo essere attualmente punite ai sensi dell'articolo 660, a titolo di molestia o disturbo alle persone. Dopo aver illustrato l'articolo 41, relativo al favoreggiamento e alla complicità intenzionale, dà conto dell'articolo 42, il quale intende escludere che ragioni di tipo culturale (costumi, religioni, tradizioni) possano giustificare gli atti di violenza elencati nella convenzione.

Passa poi ad illustrare le disposizioni di cui al capitolo VI della Convenzione, le quali disciplinano gli aspetti processuali penali connessi ai reati di violenza ed individuano le misure che gli Stati devono adottare per garantire il pieno rispetto dell'accordo internazionale. Si tratta di interventi sulle indagini penali, dell'adozione di misure cautelari e di sicurezza, di acquisizione di prove e di assistenza alle vittime.

Si sofferma dapprima sugli articoli 51, 52 e 53, i quali impongono agliStati di adottare misure legislative o di altro tipodi protezione della vittima di ogni forma di violenza.

Dopo aver illustrato l'articolo 54, il quale ha la finalità di proteggere la vittima delle violenze, escludendo che i suoi antecedenti sessuali e la sua condotta possano essere genericamente richiamati in qualsiasi procedimento civile o penale, riferisce sull'articolo 56, il quale interviene in materia di misure di protezione.L'articolo 55 della Convenzione, poi, richiede la perseguibilità d'ufficio dei reati di violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto e sterilizzazione forzati. Conclude soffermandosi sugli articoli 57 e 58 rispettivamente in materia di gratuito patrocinio e di prescrizione.

Infine sottolinea come la ricognizione della normativa nazionale in relazione alle singole disposizioni della Convenzione mostri la assoluta adeguatezza della nostra legislazione. A suo parere quindi, per arginare i drammatici fenomeni del femminicidio più che interventi di carattere legislativo appaiono necessarie misure incidenti sul piano della prevenzione e culturale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) dopo aver espresso apprezzamento per la completezza della relazione testé svolta, condivide la considerazione della relatrice circa la sostanziale congruità della nostra legislazione in tema di contrasto del femminicidio. Invita poi a valutare l'opportunità di inserire nel parere un riferimento all'esigenza di prevedere in sede di ratifica una autorità di coordinamento, la quale, peraltro, è individuato nel ministero degli interni dall'articolo 3 del disegno di legge n. 729.

Il senatore LUMIA (*PD)* condivide le considerazioni della relatrice ritenendo che la ratifica della Convenzione di Istanbul possa rappresentare solo il primo passo di un più complesso percorso

per contrastare le varie forme di violenza contro le donne a livello nazionale. Nel sollecitare la tempestiva espressione di un parere favorevole sul testo dei disegni di legge di ratifica, invita la presidenza ad inserire quanto prima all'ordine del giorno le proposte legislative in materia di femminicidio, fra cui l'atto senato n. 724.

Dopo una breve puntualizzazione del senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) esprime, anche a nome del proprio gruppo, piena condivisione sul merito dei disegni di legge e sulla esigenza di procedere alla rapida ratifica della Convenzione di Istanbul.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sollecita l'avvio dell'esame dei disegni di legge volti a contrastare il fenomeno del femminicidio. Lamenta poi la gravità delle condotte di violenza ai danni delle donne soprattutto quando esse sono perpetrate da parte di uno Stato. In proposito osserva come la recente consegna da parte dell'Italia allo Stato Kazako di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente Abkyazov, insieme alla figlia di sei anni, esponga la donna al rischio di trattamenti disumani e pertanto non può non essere ricompresa fra le gravi forme di violenza.

Il presidente PALMA ritiene che la vicenda di cronaca da ultimo ricordata dal senatore Giarrusso debba essere più correttamente oggetto di un'apposita interrogazione.

Il senatore BARANI (*GAL*) si sofferma dapprima sulle disposizioni della Convenzione in materia di aborto lamentando la difficoltà per le donne di trovare a livello nazionale medici disposti a praticarlo. Analoghe perplessità proprio per la difficoltà di delimitare il limite fra la liceità e l'illiceità desta la Convenzione nella parte in cui impone agli Stati membri di sanzionare forme di violenza anche psicologica e verbale.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ritiene che mere modifiche legislative non siano sufficienti a contrastare i fenomeni del femminicidio, essendo necessario a suo parere una vera e propria rivoluzione culturale.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) auspica la rapida ratifica della Convenzione di Istanbul sollecitando nel contempo l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 724 in materia di femminicidio.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

La seduta sospesa alle ore 15,15 è ripresa alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(134) ***MALAN ed altri. - Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie***

(642) ***CASSON ed altri. - Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente PALMA dà lettura del seguente appunto trasmessogli dal ministro Cancellieri con una breve lettera di accompagnamento:

"Il 13 settembre 2013 è prevista l'entrata un vigore della nuova carta giudiziaria disegnata dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 7.9.2012, attuativi della legge delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 148 del 2011.

Si tratta di un'opera imponente essendo stati soppressi 949 uffici sui 2.003 esistenti.

Ma è anche un'opera essenziale per il recupero dell'efficienza e della qualità della giurisdizione, nonché del contenimento della spesa a regime (risparmio stimato circa 80 milioni di euro annuì).

La riforma è costruita su tre pilastri fondamentali:

1) soppressione e conseguente accorpamento ad altri uffici limitrofi di 31 tribunali e relative procure;

2) soppressione con accorpamento ai rispettivi tribunali di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;

3) soppressione con accorpamento ai rispettivi uffici circondariali di 667 uffici del giudice di pace.

Per gli uffici del giudice di pace va ricordato che si è stimato necessario mantenere presso le isole minori gli esistenti uffici del Giudice di Pace non circondariali, nella considerazione che in tali luoghi si registra una particolare difficoltà di accesso al sistema giustizia. Pertanto si è optato per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Portoferraio, Pantelleria, La Maddalena, Ischia, Capri, Lipari e Procida, m modo da attenuare le conseguenze della disposta soppressione delle sedi distaccate di tribunale presenti in alcune di queste isole.

Ciò premesso, il complesso sforzo organizzativo e logistico per l'avvio della riforma, che coinvolge i Comuni interessati (tenuti per legge a reperire locali idonei alla svolgimento dell'attività presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei rispettivi territori comunali), gli uffici giudiziari accorpati ed accorpanti, il ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura è ad oggi in fase talmente avanzata da rendere davvero disastroso un generalizzato differimento dell'entrata in vigore della riforma stessa.

Va peraltro ricordato che la stessa legge delega (art. 1 quinto comma) prevede che il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. ".

Sicché nella sostanza l'entrata in vigore, in tutto o in parte, della riforma non preclude in alcun modo successivi aggiustamenti.

Detto questo, nell'ipotesi che si voglia disporre un differimento tout court della riforma si consideri, anzitutto, che:

a) sono già state approvate le nuove piante organiche del personale amministrativo e di magistratura conseguenti all'attuazione delle riforma;

b) il Consiglio Superiore della Magistratura dall'approvazione dei decreti attuativi -della riforma (settembre 2012) non ha più coperto i vuoti di organico presso gli uffici soppressi, neppure con i

magistrati vincitori di concorso (tutti assegnati alle nuove sedi post-riforma), né ha più coperto i posti c.d. direttivi e semi-direttivi;

e) molti magistrati in servizio presso le sedi soppresse hanno già chiesto ed ottenuto il trasferimento ad altra sede senza, come già detto, essere rimpiazzati, con il progressivo e, ormai, pressoché irreversibile, svuotamento degli uffici soppressi;

d) analogamente per il personale amministrativo sono in pieno svolgimento le procedure per la mobilità volontaria dei dipendenti che attualmente prestano servizio presso gli uffici soppressi.

Si consideri, inoltre, che la legge (art. 9 d.lgs 115/2012) prevede che le udienze per i processi attualmente pendenti presso gli uffici soppressi la cui trattazione è fissata in epoca successiva al 13.9.2013 devono tenersi pressi gli uffici accorpanti. Sicché, al momento la gran parte della cause pervenute nelle sedi soppresse sono già fissate (con tutti gli adempimenti di rito: fissazioni di udienze, citazioni e/o rinvii a giudizio, etc.) presso le nuove sedi accorpanti, con le intuibili gravissime conseguenze di uno stop impasto a meno di tre mesi dall'entrata in vigore della riforma. Il pericolo concreto e quello di creare il caos in tutti gli uffici giudiziari con questioni di competenza, trasloco materiale dei fascicoli, aggravio inevitabile dei già lunghi tempi di giudizio e spreco di risorse economiche. Sono naturalmente correlati a quanto indicato rischi di prescrizione relativamente ai processi penali, oltre che di responsabilità dello Stato per la violazione dei termini di ragionevole durata dei processi derivanti dai noti vincoli internazionali. Saranno necessari migliaia di avvisi e notificazioni relativamente a udienze di processi già fissati davanti agli uffici accorpanti.

Va, inoltre, ricordato che, grazie alle vigenti disposizioni ordinamentali, alle conseguenti istruzioni ministeriali (circolari, direttive, etc.) ed alle delibere del C.S.M. già da tempo varate, le sezioni distaccate sono in gran parte svuotate delle loro attribuzioni giurisdizionali, -con un opera di progressivo accentramento presso l'ufficio accorpante (finalizzata ad assicurare il 13.9.2013 un sereno avvio della riforma) che renderebbe assai problematico ogni tentativo di ripristinare la situazione preesistente. Peraltro, proprio le dimensioni imponenti dell'intervento sulle sezioni distaccate (conia previsione della loro totale soppressione, dovuta alla constatazione che tale modulo organizzativo, introdotto nel 1998, si è dimostrato fonte di particolare inefficienza) renderebbe particolarmente arduo un differimento anche minimo dell'entrata in vigore della riforma.

Senza dire che occorre porsi anche il problema della copertura finanziaria del disposto differimento visto che buona parte degli attesi risparmi di spesa hanno già determinato vistosi tagli alle dotazioni del Ministero della Giustizia e considerati gli ulteriori costi, attualmente non coperti, per il ripristino della situazione preesistente (connessi, ad es., alle nuove notifiche delle udienze già fissate).

Quanto agli uffici del Giudice di Pace, un differimento della riforma sarebbe, poi, davvero incomprensibile.

Infatti la legge prevede per l'ente locale interessato che ne faccia richiesta (facendosi carico dei costi e del personale necessario) il mantenimento dell'ufficio del giudice di Pace e sona già numerose (circa 200) le istanze in tal senso già pervenute ed istruite. Dunque, sì finirebbe per bloccare o differire una riforma che per questo verso, sembra aver riscosso un buon successo anche irr termini di concordata razionalizzazione del servizio, se è vero che molti sono i comuni già sedi di uffici del Giudice di Pace che (come la legge consente) hanno razionalizzato le risorse, consorziandosi tra loro e richiedendo l'accorpamento ed il mantenimento a loro spese di un solo ufficio del Giudice di Pace a servizio dei rispettivi territori. Bloccare anche questa parte della riforma apparirebbe davvero paradossale.

Oltre alle conseguenze d'ordine logistico e organizzativo che rischiano di assestare un colpo mortale al sistema giudiziario italiano in un momento di peculiare delicatezza va, ricordato, sul piano internazionale, che tra le raccomandazioni UE conseguenti alla chiusura della procedura d'infrazione in questi giorni agli onori delle cronache vi è un importante riferimento alla necessità di implementare la riforma della geografia giudiziaria.

Si consideri, infine, che l'attuale situazione dell'organico amministrativo (ormai sotto le 37.000 unità, con oltre 7.000 vacanze) non consente in ogni caso di mantenere in vita, con un livello minimale di

efficienza, sia gli 887 uffici minori soppressi che i31 tribunali con relative procure senza che il Governo si assuma la responsabilità di un reclutamento straordinario che possa interrompere da subito gli effetti negativi del protrarsi del blocco delle assunzioni e del *turn over*(e davvero, si ripete, non si vede dove al momento possano recuperarsi le necessarie risorse finanziarie). "

Osserva che per quanto nell'appunto, che egli ha ritenuto opportuno condividere con la Commissione, si esprimano una serie di valutazioni molto nette sugli effetti che si asserisce possa determinare la proroga del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sulla riforma della geografia giudiziaria, tuttavia esso non può essere considerato equivalente ad un parere dell'Esecutivo sui provvedimenti in titolo, e pertanto chiede ai rappresentanti del Governo di pronunciarsi in merito.

Il sottosegretario BERRETTA osserva che - come già anticipato dal ministro Cancellieri, sia nel corso della sua audizione sia nel recente incontro con la Commissione giustizia della Camera dei deputati - l'interesse primario del Governo è quello di garantire la rapida realizzazione di una riforma che si propone di razionalizzare e migliorare il servizio giustizia nell'interesse di tutta la società italiana; sulla capacità di condurre in porto tale riforma si gioca del resto la credibilità del nostro paese a livello europeo. Tuttavia, il Ministro ha assicurato la più ampia disponibilità ad un confronto con il Parlamento e con le categorie interessate in modo da poter apportare miglioramenti alla riforma utilizzando lo strumento dei decreti correttivi previsto dalla delega legislativa.

Il presidente PALMA ritiene che dall'intervento del Sottosegretario risulti evidente una sostanziale contrarietà del Governo al proseguimento della discussione del disegno di legge di proroga, un fatto questo che richiede senza dubbio una presa di posizione da parte dei Gruppi parlamentari, in particolare della maggioranza.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) manifesta viva contrarietà per il fatto che la linea del Governo sui tempi e i modi della riforma della geografia giudiziaria appaia dettata da un appunto degli uffici, appunto la cui qualità appare alquanto modesta.

Basti pensare al fatto che in esso si raccomanda con molto vigore di non accettare un rinvio della riorganizzazione degli uffici del giudice di pace che, in realtà, non è in alcun modo oggetto dei disegni di legge all'esame della Commissione.

In realtà l'appunto sostiene una tesi intimamente contraddittoria: da un lato cioè si afferma che un rallentamento nell'andata a regime del nuovo ordinamento delle circoscrizioni giudiziarie provocherebbe danni irreparabili e nuovi costi in quanto lo smantellamento degli uffici da sopprimere è ormai già avviato, dall'altro lato si adombra la possibilità che il Governo ritorni parzialmente sui propri passi attraverso decreti correttivi da emanare nel biennio successivo alla pubblicazione del decreto legislativo, la possibilità cioè che vengano ripristinati uffici già soppressi e abbandonati, con costi sicuramente maggiori.

Egli ritiene particolarmente grave il fatto che si mostri di non comprendere come l'intento unanime di questa Commissione non sia certamente quello di affossare la riforma: si pensi al fatto che nel parere espresso dalla Commissione giustizia non si sosteneva certo la necessità di salvare tutti i 37 tribunali che lo schema proponeva di sopprimere, ma solo 9, e che allo stesso modo, a fronte del completo abbandono dell'istituto della sezione distaccata proposto dallo schema e successivamente confermato dal decreto legislativo, la Commissione chiedeva di conservare, sulla base di motivazioni oggettive, appena 35 sezioni distaccate sulle 220 esistenti.

Il senatore Caliendo ritiene quindi che la strada migliore sia quella di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo in modo che la Commissione possa svolgere una riflessione sul parere a suo tempo espresso sullo schema di decreto legislativo e proporre al Governo una serie di modifiche del decreto legislativo n. 155 che, se accolte dall'Esecutivo potrebbero essere immediatamente approvate facendo

ricorso allo strumento del decreto correttivo.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha auspicato che il Governo si esprima in maniera chiara sulla possibilità di una proroga, anche di tempi più contenuti rispetto a quelli indicati dai disegni di legge, il senatore SUSTA (*SCpI*) condivide l'esigenza manifestata dal Sottosegretario di portare rapidamente a compimento la riforma approvata con il decreto legislativo n. 155 e pertanto si esprime negativamente in merito alla proroga proposta dal disegno di legge.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), a nome del suo Gruppo, nell'osservare che la proroga dell'entrata in vigore di una riforma che ha bisogno di profonde modifiche era stata condivisa da tutti i Gruppi, e che lo stesso Gruppo di Scelta Civica per l'Italia, per bocca del senatore Albertini, si era limitato a proporre di ridurre tale proroga da un anno a nove mesi, ritiene che non vi sia motivo per sospendere l'esame del provvedimento in titolo, e pertanto propone di proseguire con l'illustrazione e la votazione degli emendamenti.

Dopo un intervento del senatore BARANI (*GAL*), che condivide la proposta del senatore Caliendo, il senatore LUMIA (*PD*) propone di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo e di chiedere al Ministro di essere presente in Commissione la prossima settimana per confrontarsi sulla possibilità di modifiche del decreto legislativo n. 155.

Si associano alla proposta del senatore Caliendo, i senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), MALAN (*PdL*) e TORRISI (*PdL*) il quale ribadisce le proprie perplessità su una riforma che, se attuata senza modifiche, finirebbe per distruggere la giustizia di prossimità, a tutto danno dei diritti dei cittadini meno abbienti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritiene, a norme del suo Gruppo, che l'esame del disegno di legge debba proseguire nella seduta di oggi in modo da consentirne una rapida approvazione.

Dopo un intervento del senatore FALANGA (*PdL*), che esprime vivissime perplessità sulla praticabilità della proposta del senatore Caliendo, a termini di Regolamento, osservando che una riflessione comune sul parere espresso nella scorsa legislatura può avvenire solo in una sede meramente politica, il senatore ALBERTINI (*SCpI*) precisa che la proposta di ridurre la durata della proroga prevista dal disegno di legge, da lui a suo tempo avanzata, intendeva essere una mediazione tra le posizioni di gran parte dei Gruppi rappresentati in Commissione e quelle del Governo, che la sua parte politica condivide. Egli pertanto ritiene che sarebbe preferibile non prorogare l'entrata in vigore della riforma e assicurarne anzi una rapida attuazione.

Il presidente PALMA, condividendo le osservazioni del senatore Falanga in merito alla proposta del senatore Caliendo, preso atto dell'ora avanzata, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dando così anche tempo alle forze politiche, in particolare di maggioranza, di sondare la disponibilità del Governo a immediati correttivi del decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Obiettivi proposti dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario

L'indagine conoscitiva sul sistema carcerario dovrà essere conclusa entro la fine di novembre del 2013; dopo aver preso preliminarmente cognizione dei risultati delle indagini conoscitive svolte nelle istituzioni parlamentari e dalle organizzazioni non governative, l'indagine conoscitiva, acquisiti i dati generali sulla popolazione carceraria e sulla sua composizione sotto diversi profili di genere, nazionalità, rapporto fra detenuti condannati definitivamente e detenuti in custodia cautelare, con particolare riferimento, per i primi, alla durata della pena e, per i secondi, ai dati statistici sugli esiti dei procedimenti penali che li riguardano, dovrà approfondire i seguenti temi:

1) condizioni generali degli istituti in rapporto al benessere dei detenuti e dei lavoratori, con particolare riguardo ai profili che hanno determinato le censure al sistema carcerario italiano in sede europea;
2) effetti prodotti dal complesso dei provvedimenti adottati al fine di ridurre la tensione demografica sul sistema carcerario;
3) idoneità del sistema penitenziario italiano ai fini dello svolgimento delle attività dirette alla rieducazione e alla risocializzazione dei condannati, con particolare riferimento alla possibilità e alle condizioni del lavoro dei detenuti, nonché alle attività dirette alla loro istruzione e formazione e alle possibilità di accesso al diritto allo studio;
4) effetti sul sistema penitenziario dell'attuazione della nuova normativa sulla sanità carceraria, con particolare riguardo alla ricognizione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche, infettive e da gravi malattie invalidanti, nonché dei detenuti tossicodipendenti. Ricognizione degli istituti penitenziari dotati di centri clinici, infermeria ed assistenza sanitaria h 24;
5) le ragioni che hanno determinato il mancato superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 22 novembre 2011, n. 211, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
6) condizioni specifiche del sistema delle carceri minorili, anche in relazione alle dinamiche recenti della popolazione reclusa;
7) condizioni delle madri detenute con bambini, tenendo conto delle sperimentazioni avviate;
8) condizioni del regime di detenzione ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario al fine di valutarne le effettive condizioni di sicurezza, nel rispetto del benessere dei detenuti e del personale di custodia;
9) valutazione della concreta possibilità, in relazione alle strutture esistenti e alle risorse finanziarie e umane disponibili, di avviare un processo di differenziazione delle modalità e delle condizioni della reclusione in relazione al giudizio sulla pericolosità dei condannati, con una verifica della realizzazione del piano carceri e delle ipotesi di chiusura di piccoli istituti, al fine di evitare una pianificazione incoerente con tale strategia. Verifica delle ragioni del mancato utilizzo del braccialetto elettronico;
10) valutazione dell'adeguatezza numerica delle diverse categorie di personale che operano negli istituti di pena e della possibilità di migliorare l'efficienza delle modalità di assegnazione e gestione;
11) modalità e costi delle traduzioni dei detenuti.

L'indagine conoscitiva si articolerà in un programma di audizioni, nell'acquisizione di documenti e in un limitato numero di sopralluoghi.

Obiettivi approvati dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario

L'indagine conoscitiva sul sistema carcerario dovrà essere conclusa entro la fine di novembre del 2013; dopo aver preso preliminarmente cognizione dei risultati delle indagini conoscitive svolte nelle istituzioni parlamentari e dalle organizzazioni non governative e di ogni altro elemento di conoscenza, l'indagine conoscitiva, acquisiti i dati generali sulla popolazione carceraria e sulla sua composizione sotto diversi profili di genere, nazionalità, rapporto fra detenuti condannati definitivamente e detenuti in custodia cautelare, con particolare riferimento, per i primi, alla durata della pena e, per i secondi, ai dati statistici sugli esiti dei procedimenti penali che li riguardano, dovrà approfondire i seguenti temi:
12) condizioni generali degli istituti in rapporto al benessere dei detenuti e dei lavoratori, con particolare riguardo ai profili che hanno determinato le censure al sistema carcerario italiano anche in sede europea;
13) effetti prodotti dal complesso dei provvedimenti adottati al fine di ridurre la tensione demografica sul sistema carcerario;
14) idoneità del sistema penitenziario italiano, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai fini dello svolgimento delle attività dirette alla rieducazione e alla risocializzazione dei condannati, con particolare riferimento alla possibilità e alle condizioni del lavoro dei detenuti e alle tipologie produttive, nonché alle attività dirette alla loro istruzione e formazione e alle possibilità di accesso al diritto allo studio;
15) effetti sul sistema penitenziario dell'attuazione della nuova normativa sulla sanità carceraria, con particolare riguardo alla ricognizione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche, infettive e da gravi malattie invalidanti, nonché dei detenuti tossicodipendenti. Ricognizione degli istituti penitenziari dotati di centri clinici, infermeria ed assistenza sanitaria h 24;
16) le ragioni che hanno determinato il mancato superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 22 novembre 2011, n. 211, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
17) condizioni specifiche del sistema delle carceri minorili, anche in relazione alle dinamiche recenti della popolazione reclusa;
18) condizioni delle detenute madri, tenendo conto delle esperienze avviate;
19) condizioni del regime di detenzione ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario al fine di valutarne le effettive condizioni di sicurezza, nel rispetto del benessere dei detenuti e del personale di custodia;
20) valutazione della concreta possibilità, in relazione alle strutture esistenti e alle risorse finanziarie e umane disponibili, di avviare un processo di differenziazione delle modalità e delle condizioni della reclusione in relazione al giudizio sulla pericolosità dei condannati, con una verifica della realizzazione del piano carceri e delle ipotesi di chiusura di piccoli istituti, al fine di evitare una pianificazione incoerente con tale strategia. Verifica delle ragioni del mancato utilizzo del braccialetto elettronico;
21) valutazione dell'adeguatezza numerica delle diverse categorie di personale che operano negli istituti di pena e della possibilità di migliorare l'efficienza delle modalità di assegnazione e gestione;
22) modalità e costi delle traduzioni dei detenuti.

L'indagine conoscitiva si articolerà in un programma di audizioni, nell'acquisizione di documenti e in un limitato numero di sopralluoghi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 720, 243, 641 E 729

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Si invita peraltro la Commissione competente a valutare l'opportunità di integrare il testo, in

relazione a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione, con una disposizione diretta a individuare l'autorità nazionale che l'Italia designa quale responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della Convenzione stessa.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) dell'11/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013
11ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CASSON dà conto di una corrispondenza intercorsa tra il presidente Palma e la presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, Donatella Ferranti.

Lo scorso 6 giugno, infatti, il presidente Palma, facendo seguito agli orientamenti emersi nell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi e successivamente in Commissione, aveva segnalato alla presidente Ferranti l'opportunità di una riflessione sull'*iter* dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso - che sono iscritti al nutrito ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera dei deputati - in quanto materia trattata anche all'interno del più ampio disegno di legge n. 19 sulla corruzione, di iniziativa del senatore Grasso, che è all'ordine del giorno di questa Commissione.

Parimenti si segnalava la possibilità di sovrapposizione tra il disegno di legge in materia di nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 110, in materia di disciplina del sistema sanzionatorio, iscritto all'ordine del giorno di questa Commissione.

Poiché la presidente Ferranti aveva risposto di non ravvisare elementi che rendessero necessaria una sospensione o un rallentamento dei provvedimenti all'esame della Commissione giustizia, il presidente Palma le ha manifestato con una ulteriore missiva la necessità di un adeguato coordinamento tra le due Commissioni al fine di evitare fenomeni di concorrenza di iniziative legislative e di valorizzare le sinergie offerte dal bicameralismo per migliorare l'efficienza del lavoro parlamentare, comunicandole i disegni di legge per i quali questa Commissione ha già iniziato o si

appresta ad iniziare l'esame.

I senatori BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), LUMIA (*PD*) e CALIENDO (*PdL*) intervengono condividendo l'opportunità di assicurare un maggior coordinamento tra le Commissioni omologhe dei due rami del Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

(194) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***
(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice FILIPPIN(*PD*), illustra il disegno di legge in titolo, che prende le mosse da una ormai annosa questione circa la frammentazione delle competenze civili tra il giudice ordinario, il giudice tutelare e il tribunale dei minorenni e di famiglia in materia civile.

Tale problematica, nelle ultime legislature, è stata oggetto di un confronto in sede parlamentare, da ultimo nella scorsa legislatura quando la Commissione giustizia mise all'ordine del giorno una serie di disegni di legge congiunti, il cui esame peraltro fu quasi subito interrotto dalla anticipata conclusione della legislatura.

Tali iniziative legislative testimoniavano l'esistenza di diversi indirizzi in materia.

Alcune di esse - in particolare il disegno di legge n. 2252, Serafini ed altri e il disegno di legge n. 2441, Garavaglia ed altri - seguivano la strada di allargare la competenza del tribunale dei minorenni all'intera materia delle relazioni famigliari.

I disegni di legge nn. 3040 e 3323, entrambi di iniziativa della senatrice Alberti Casellati ed di altri senatori, nonché il disegno di legge n. 3266, Allegrini ed altri, e n. 3276, Pedica ed altri, avevano invece come obiettivo l'istituzione di sezioni specializzate in materia di minori, persone e famiglia presso i tribunali. Il disegno di legge n. 2844, di iniziativa del senatore Cardiello, poi, proponeva addirittura la soppressione del tribunale dei minorenni, trasferendone anche le competenze penali alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.

La scelta fra queste diverse alternative non è evidentemente di poco conto, laddove si considerino le peculiari caratteristiche del tribunale dei minorenni che, come è noto, è un organo a composizione mista, nel quale accanto ai magistrati ordinari siedono i cosiddetti giudici esperti che hanno una formazione non giuridica.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione giustizia adottò quale testo base il disegno di legge n. 3323, che appare sostanzialmente identico al disegno di legge n. 194 in esame di cui condivide la prima firmataria.

L'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso i tribunali e le Corti d'appello, prevedendo la consueta procedura del parere delle Commissioni parlamentare competenti sugli schemi di decreto, e conferendo al Governo la possibilità di adottare con la stessa procedura disposizioni correttive e integrative entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi.

I principi e i criteri direttivi della delega sono precisati all'articolo 2, nel quale si dispone in primo luogo l'istituzione di una sezione specializzata in materia di persone di famiglia presso ogni tribunale e presso ogni Corte d'appello. In tale criterio direttivo - evidentemente in considerazione della possibilità che i decreti legislativi possano entrare in vigore prima che abbiano acquistato effetto le nuove disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie recate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 - si prevede esplicitamente che l'istituzione delle sezioni specializzate debba tenere conto della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

La lettera b) reca invece i criteri direttivi sulla competenza per materia, stabilendo che alle nuove sezioni siano trasferite le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona, attualmente attribuite al tribunale dei minorenni, al giudice ordinario e ai tribunali ordinari. Restano quindi ai tribunali dei minorenni le competenze in materia penale.

Le lettere c), d) e) ed f), sono tutte relative alla composizione delle nuove sezioni, in quanto stabiliscono che esse siano formate esclusivamente da giudici togati, scelti a preferenza fra quelli che abbiano avuto esperienza almeno biennale nelle cause oggetto della competenza delle nuove sezioni ovvero presso il tribunale dei minorenni, e che tali giudici debbano essere incaricati esclusivamente della trattazione degli affari oggetto della specifica competenza della sezione specializzata, mentre presso le procure della Repubblica deve essere istituito un gruppo di lavoro specializzato nelle competenze anzidette.

A tale ultima finalità la lettera g) prescrive che i decreti legislativi individuino le modalità con cui tali gruppi di lavoro specializzati possono avvalersi dell'opera di collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica, e in particolare dei servizi sociali, del servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli istituti specialistici e degli istituti dipendenti o convenzionati con il Ministero della giustizia.

Mentre la lettera h) prevede che la Scuola superiore della magistratura curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti alle sezioni specializzate, la lettera i) prevede che i decreti legislativi istituiscano presso una commissione specializzata composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia nominati dal Ministro della giustizia su segnalazione dei presidenti delle sezioni specializzate stesse e previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con il compito di assistere le sezioni specializzati nel compimento di accertamenti tecnici. La norma precisa che i compiti delle commissioni tecniche consultive sono svolte nelle forme previste nella consulenza tecnica di ufficio nel processo civile, con esclusione di qualunque partecipazione con il processo decisionale.

Le lettere l) ed m) disciplinano le qualifiche richieste alle componenti commissioni tecniche e la natura giuridica del servizio da loro prestato.

L'articolo 3 stabilisce poi principi e criteri direttivi che i decreti legislativi, nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa dell'unione europea, dovranno seguire in materia di uniformazione e nella razionalizzazione nei procedimenti di materia di famiglia, di minori e di stato e capacità della persona.

In particolare la lettera a) richiama il rispetto del principio del contraddittorio; della rappresentanza processuale delle parti anche se minori o incapaci; della difesa tecnica; dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti non provvisori a contenuto decisionale; della adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; dell'ascolto, anche immediato, del minore che abbia compiuto 12 anni o di età inferiore ma con capacità di discernimento, nei casi in cui vi sia controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione e in ogni altro caso ciò nel suo preminente interesse.

Con la previsione degli ultimi due criteri si intende dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della convezione europea sull'esercizio dei diritti sui fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonchè dall'articolo 13 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, all'articolo 24, comma 1 della

carta dei diritti fondamentali della Unione europea, e soprattutto dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1989, tutte dirette ad attribuire ai minori una progressiva autonomia nell'esercizio dei diritti che li riguardano, e il corrispondente dovere degli organi giurisdizionali di ascoltare il parere del minore che è a tutti gli effetti parte processuale.

Questi principi del resto già hanno trovato attuazione nella giurisprudenza di legittimità si vedano in particolare le sentenze della Cassazione civile n. 13173 del 2005, n. 13761 del 2007 e n. 23238 del 2009 e nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 1 del 16-30 gennaio 2002 ha ritenuto che, alla luce dell'articolo 12 della predetta convenzione ONU, l'articolo 336 del codice civile vada interpretato nel senso di considerare il minore a tutti gli effetti parte nel procedimento, con la conseguente necessità di istaurare il contraddittorio nei suoi confronti.

La lettera b), poi, prevede che i decreti legislativi stabiliscano i criteri della competenza territoriale, mentre la lettera c) prevede che le nuove sezioni siedano in composizione collegiale, tranne per gli affari attualmente attribuiti al giudice tutelare.

la lettera d), stabilisce l'obbligatorietà dell'interno del pubblico ministero in tutti procedimenti di competenza delle sezioni specializzate e la sua competenza a promuovere procedimenti a tutela dei minori e soggetti incapaci.

La lettera e) prevede il potere per il giudice di svolgere d'ufficio tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti nei procedimenti riguardanti minori o incapaci.

Si dispone altresì che i decreti legislativi disciplinano in modo uniforme in materia di separazione di separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio e affidamento e mantenimento di figli minori di persone non unite in matrimonio.

Si dispone inoltre che per i procedimenti di natura non contenziosa la difesa tecnica sia necessaria solo in fase di reclamo.

Qualora il reclamo stesso avvenga nei confronti di provvedimenti non provvisori adottati dalla sezione specializzata in composizione monocratica, tale reclamo - appellabile dinanzi alla componete sezione di appello - sarà di competenza della sezione del tribunale in composizione collegiale.

Le lettere i), l), m), infine, prevedono rispettivamente i casi di applicabilità di procedimento sommario di cognizione, quelli nei quali è consentita l'adozione dei provvedimenti di urgenza, e l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibilità con i ritenuti legislativi.

Il senatore CARDIELLO (*PdL*) fa presente che è in via di assegnazione il disegno di legge n. 595, a sua firma. Tale iniziativa, riprendendo quanto previsto dal disegno di legge n. 2844 - che, come ricordato dalla relatrice, egli stesso aveva presentato nella scorsa legislatura - propone la soppressione dei tribunali minorili. Egli pertanto chiede che prima di proseguire nell'esame si attenda la sua assegnazione al fine di congiungerlo al disegno di legge n. 194.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge sulla materia da parte del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(547) ***CALIENDO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire***

(Esame e rinvio)

Il relatore TORRISI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

In proposito ricorda come fra gli strumenti di tutela apprestati vi sia l'obbligo per il costruttore di rilasciare non solo una fideiussione, ma anche una polizza assicurativa indennitaria decennale. Il relatore, nel segnalare come tali previsioni, siano state ampiamente disattese, con un'evidente pregiudizio per gli acquirenti, sottolinea come il disegno di legge miri proprio ad eliminare tali distorsioni sul piano applicativo.

Passando al merito del disegno di legge si sofferma dapprima sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, il quale introduce nel decreto legislativo una nuova disposizione, l'articolo 4-*bis*. Tale norma, fatta salva comunque la facoltà per l'acquirente di chiedere la nullità del contratto, impone al notaio rogante di verificare, in sede di stipula, il rilascio della fideiussione. In caso di mancato rilascio, il notaio è tenuto a procedere alla stipula dovendo però segnalare l'inadempimento al Comune in cui si trova ubicato l'immobile ai fini della successiva sanzione da parte dell'organo amministrativo comunale. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è quantificata nel cinque per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. I proventi delle sanzioni sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

Dopo aver illustrato la lettera b) del comma 1, la quale stabilisce che l'acquirente non possa rinunciare alle tutele previste dalla normativa di cui al decreto legislativo citato, sanzionando con la nullità ogni clausola contraria, dà conto della lettera c).

Tale letteramodifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, estendendone l'ambito soggettivo di applicazione. Tale articolo, ricorda il relatore, prevede che qualora l?immobile sia stato consegnato all?acquirente e da questi adibito a casa principale per sé od un proprio parente in primo grado, all?acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell?acquisto dell?immobile al prezzo definitivo raggiunto nell?incanto anche in esito alle eventuali offerte. La norma, nella formulazione vigente, delimita quindi l?ambito di applicazione, sotto il profilo soggettivo, alla utilizzazione dell?immobile da parte dell?acquirente stesso ovvero di un di lui parente entro il primo grado e cioè ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del codice civile ai figli, con esclusione, quindi, di germani ed in particolare del convivente, ma soprattutto del coniuge. Tale previsione ha mostrato, fra le altre, in caso di separazione dei coniugi, una certa discrasia con le norme a tutela dei minori e specificamente con l?articolo 155 del codice civile che prevede l?assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei minori. Nel caso in cui infatti la casa coniugale risulti oggetto di preliminare, rientrante nelle ipotesi ex articolo 9 il coniuge proprietario non affidatario, per consentire all?altro coniuge separato di detenere l?immobile per abitazione, si trova costretto a rinunciare ad espletare il diritto di prelazione *de quo*. Il disegno di legge, alla lettera c), ovviando anche a tale inconveniente applicativo, estende il diritto di prelazione, oltre al compratore e ai parenti di primo grado, anche al coniuge.

Conclude illustrando la lettera d)**,** la quale modifica l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 122. Tale articolo esclude dall?azione revocatoria fallimentare "gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento degli immobili da costruire nei quali l?acquirente si impegni a stabilire entro 12 mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi la residenza propria o dei suoi parenti od affini entro il terzo grado se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare". L'intervento legislativo, strettamente collegato alla modifica apportata all'articolo 9, include tra le persone che - oltre al promissario acquirente - possono impegnarsi a fissare la residenza, anche il coniuge.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad alcune audizioni informali, in particolare a quella delle organizzazioni rappresentative degli operatori nel corso delle intermediazioni immobiliari.

Concorda il senatore FALANGA(*PdL*), il quale, pur concordando con le finalità del disegno di legge, invita i colleghi ad un esame quanto mai accurato, che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte, dal momento che il testo così come formulato presenta profili di limitazione dell'autonomia negoziale delle parti che destano alcune preoccupazioni.

Egli sottolinea inoltre la necessità di valutare con estrema prudenza l'introduzione di oneri per gli imprenditori che potrebbero ulteriormente scoraggiare l'industria edilizia, che in questa fase di crisi può rappresentare un volano per la ripresa. Egli ritiene pertanto auspicabile allargare al massimo la platea delle audizioni informali richieste dal senatore Buemi.

Il senatore CALIENDO(*PdL*), con riferimento all'intervento del senatore Falanga, fa presente che già oggi la vigente normativa richiede l'accensione di fideiussioni a tutela degli acquirenti di case da costruire, e il disegno di legge da lui presentato ha semplicemente l'intento di assicurare l'effettività di tale disposizione.

Intervenendo in discussione generale, il senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), concorda con le osservazioni del senatore Caliendo, sottolineando come in questa fase di crisi economica sia particolarmente necessario tutelare i cittadini che acquistano immobili sulla carta dal rischio di perdere i loro anticipi a causa del fallimento delle imprese costruttrici.

Il senatore BUCCARELLA(*M5S*), nel concordare con il senatore Caliendo, rileva l'opportunità di sentire non solo i rappresentanti degli intermediari e quelli dei costruttori ma anche e soprattutto soggetti quali i rappresentanti dei consumatori o quelli dei soci delle cooperative fallite, che siano portatori delle istanze degli acquirenti, cioè di coloro che in questo momento costituiscono la parte più debole e meno tutelata.

Il presidente CASSON, invita i componenti della Commissione a far conoscere alla Presidenza entro la prossima settimana quali siano i soggetti dei quali richiedono l'audizione informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) ***CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile***

(Esame e rinvio)

La relatrice STEFANI (*LN-Aut*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si propone, attraverso il ricorso all'istituto della delega legislativa, di riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici. In proposito rileva come tale normativa non sia mai stata oggetto di modifica dal 1942 ad oggi, nonostante l?entrata in vigore della Costituzione e le trasformazioni sociali ed economiche, nonché scientifiche e tecnologiche, intervenute da allora fino ai giorni nostri.

Dopo aver preliminarmente sottolineato come la proposta di legge in esame riproduca il contenuto del

disegno di legge elaborato nel 2007 dalla Commissione ministeriale sui beni pubblici, presieduta dal professor Rodotà, passa ad illustrare il contenuto dell'unico articolo del provvedimento.

Si sofferma sul comma 1**,** il quale prevede un termine di dieci mesi per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile nonché di altre norme strettamente connesse.

Dopo aver dato conto della procedura per l'adozione e la modifica dei suddetti decreti, stabilita dai commi da 4 a 6, riferisce sul comma 2. Tale disposizione reca una previsione riguardante i rapporti tra le nuove norme e le altre disposizioni sui beni pubblici, a tenore della quale sia le norme della legge delega che quelle delegate "possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o concernenti singoli tipi di beni". Al riguardo esprime talune perplessità nella parte in cui tale disposizione attribuisce ad una legge ordinaria una forza passiva atipica o di resistenza alla abrogazione e alla modificazione superiore a quella che sarebbe la loro posizione formale nella gerarchia delle fonti.

Dà conto poi ampiamente del comma 3 dell'articolo 1, il quale detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Tra le novità di maggior rilievo figura innanzitutto la revisione della formulazione dell?articolo 810 del codice civile finalizzata a qualificare come beni, tanto pubblici quanto privati, le cose non soltanto materiali ma anche immateriali.

Sottolinea quindi come il disegno di legge preveda l'introduzione della categoria dei "beni comuni", cioè di quei beni a consumo esauribile, i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all?esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future.

La novità più importante della riforma, rileva, poi, la relatrice, è la sostituzione delle vecchie categorie del demanio e del patrimonio indisponibile, con tre nuove categorie di "beni pubblici", fondate sulla natura e sulla funzione dei beni stessi.

Si prevede, in particolare, l'eliminazione del demanio e la creazione di un?unica macrocategoria di "beni pubblici", all'interno della quale sono raggruppate *ex novo* le diverse specie di beni in base ai loro caratteri e alle loro funzionalità, al fine di selezionare quali beni devono restare necessariamente nella proprietà pubblica e quali, invece, sono suscettibili di appartenere anche a soggetti privati ferma restando la loro destinazione collettiva o amministrativa, in accoglimento di una nuova nozione oggettiva di bene pubblico. Allo smantellamento della categoria del demanio segue l'introduzione della categoria dei "beni ad appartenenza pubblica necessaria", corrispondente a beni indispensabili per l?esercizio di funzioni necessariamente statali, come quelle attinenti alla sicurezza e all?ordine pubblico, e a beni pubblici che costituiscono monopoli naturali. In proposito osserva come di tali beni sia disposta la non privatizzabilità, oltre che ovviamente la non usucapibilità.

L?altra categoria di beni pubblici all'interno della quale sono riallocati i beni in precedenza appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile è quella dei beni pubblici sociali, come le case dell?edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili e le reti locali di pubblico servizio, che possono essere alienati anche a soggetti privati, ferme restando la loro destinazione pubblica e la loro tutela pubblicistica, funzionali al soddisfacimento di determinati diritti civili e sociali delle persone. Tali beni sono inusucapibili e sono soggetti a un vincolo reale di destinazione pur se privatizzati, salvo che gli enti pubblici competenti, a certe condizioni, non rimuovano il medesimo vincolo con un provvedimento espresso.

Sottolinea poi come il disegno di legge disponga, inoltre, la sostituzione dell?attuale categoria dei beni patrimoniali disponibili con quella residuale dei "beni pubblici fruttiferi", che non hanno vincoli di destinazione e che sono gestibili e, sia pure a certe condizioni, alienabili dai soggetti pubblici attraverso ordinari strumenti di diritto privato. L?alienazione di questi beni è consentita, in particolare, "solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell?utilizzo pubblico dello specifico bene

e l?impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici"; e, comunque, "i corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente".

Conclude rilevando come la delega rechi la definizione di una serie di parametri generali di economicità ed efficienza per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico, con peculiare riguardo all?entità dei corrispettivi e alle procedure da seguire per concedere le utilizzazioni dei beni ai soggetti privati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), dopo essersi soffermato sui trattati internazionali in vigore in materia di tortura e in particolare sulla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa ed esecutiva dall'Italia con la legge 3 novembre 1989, n. 498, si riserva di intervenire puntualmente nel merito dei disegni di legge in titolo, quando saranno assegnati i disegni di legge n. 10 del senatore Manconi e n. 601 della senatrice Bertuzzi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) preannuncia la prossima presentazione da parte del suo Gruppo di un disegno di legge su analoga materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) esprime vivo disappunto per l'incomprensibile decisione della maggioranza di sospendere l'esame dei disegni di legge che prorogano l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di geografia giudiziaria.

Non si comprende il motivo per cui un disegno di legge la cui opportunità è condivisa pressoché dalla totalità della Commissione debba essere insabbiato in attesa di un'improbabile iniziativa del Governo

per la correzione del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Concorda la senatrice STEFANI(*LN-Aut*), la quale rileva che la proroga dell'ormai prossimo termine dell'entrata in vigore del decreto legislativo appare indispensabile se si vuole intervenire efficacemente per evitare irreparabili danni al tessuto sociale e produttivo del nostro Paese.

In proposito ella fa presente che, se è vero che l'oggetto dei disegni di legge in questione è la proroga del termine di entrata in vigore dei nuovi circondari dei tribunali, tuttavia ella ha presentato emendamenti che estendono tali effetti sospensivi anche al decreto legislativo n. 156 della stessa data, che riduce drasticamente la presenza sul territorio degli uffici del giudice di pace.

Il relatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), pur comprendendo, le ragioni dei colleghi che lo hanno preceduto - e del resto egli ricorda di essere stato nella scorsa legislatura tra gli autori di un parere molto critico della Commissione giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria - ritiene che la decisione della Commissione di non procedere nella discussione del disegno di legge prima di avere avuto un confronto con il Governo sulla possibilità di procedere ad un'immediata correzione del decreto legislativo apra la possibilità di una strada più proficua, e del resto sarebbe assurdo immaginare che la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo opponga un atteggiamento di rifiuto a una disponibilità manifestata dal Ministro.

Concorda il senatore CALIENDO(*PdL*).

Egli osserva come le dichiarazioni del Ministro, in particolare alla Camera, e l'appunto degli uffici da lei trasmesso al presidente Palma, testimonino una sostanziale non conoscenza delle reali problematiche della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Un confronto aperto e senza pregiudizi con il Parlamento può consentire all'Esecutivo di avere una visione più chiara della situazione tale da metterlo in grado da risolvere le maggiori criticità del decreto legislativo n. 155, che sono poi quelle a suo tempo indicate dal parere della Commissione giustizia del Senato: si pensi alla questione della soppressione delle sezioni distaccate rispetto alla quale il parere non proponeva certamente un ritorno allo *status quo*, ma indicava una via - sostanzialmente il mantenimento delle sezioni distaccate che abbiano competenza su un territorio con oltre 100 mila abitanti e che abbiano sopravvenienze annue con almeno 4 mila affari giudiziari assegnati che avrebbe determinato il mantenimento in vita di circa trentacinque sezioni distaccate su oltre duecento.

Concorda il senatore ALBERTINI(*SCpI*).

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva che l'atteggiamento assunto dalla maggioranza appare più che altro un maldestro tentativo di eludere i nodi politici della questione.

In realtà ci si trova di fronte ad un Governo sordo alle indicazioni della sua stessa maggioranza, e che preferisce difendere le decisioni assunte da un Governo diverso, che aveva natura tecnica e non politica.

Egli pertanto ritiene inutile questa dilazione e sollecita i colleghi ad approvare rapidamente la proroga recata dai disegni di legge.

Concorda il senatore AIROLA(*M5S*), il quale sottolinea che il compito del Parlamento è prima di tutto quello di promuovere una soluzione della problematica delle circoscrizioni giudiziarie ispirata a razionalità e all'interesse dei cittadini, senza continuare a subire, come è avvenuto negli ultimi anni in tutti i campi, il continuo ricatto dell'emergenza o di presunti impegni assunti in sede europea.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) formula l'auspicio che il Governo acquisisca consapevolezza dell'impossibilità di dare corso alla riforma nei modi e nei tempi indicati dal decreto legislativo n. 155 e osserva che la necessità di dare attuazione alle disposizione da esso recate sta di fatto innescando in Campania, a fronte dell'inidoneità e talvolta dell'assoluta mancanza di strutture idonee nelle sedi accorpanti, un circolo vizioso che sta determinando la progressiva paralisi del servizio giustizia.

Il senatore BARANI(*GAL*), nel sottolineare il suo giudizio fortemente negativo sulla riforma nel suo complesso, concorda con le preoccupazioni espresse dalla senatrice Capacchione, e tuttavia mette in guardia i colleghi circa l'effettiva utilità di ritardare i disegni di legge di proroga in mancanza di qualsiasi segnale che testimoni un'effettiva volontà del Governo di modificare il decreto legislativo n. 155.

Del resto, i tempi per un intervento normativo, anche mediante decreto legislativo, prima dell'entrata in vigore della riforma, sono ormai strettissimi, e sarebbe pertanto a suo parere meglio prendere atto della circostanza che qualunque serio tentativo di modificare il decreto legislativo n. 155 passa per il differimento del suo termine dell'entrata in vigore.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che sia necessario il massimo sforzo per perseguire la strada più rapida ed efficace per contemperare le esigenze di razionalizzazione del sistema che ispirano la riforma - contro la cui necessità, egli ricorda, non si è espresso nessun componente della Commissione - con quelle della tutela della giustizia di prossimità, che certamente è un'esigenza conforme ai valori di partecipazione dei cittadini e di tutela dei diritti che informano la nostra Costituzione.

Egli propone quindi che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in particolare di maggioranza, elaborino un ordine del giorno che impegni il Governo ad una puntuale serie di interventi correttivi del decreto legislativo n. 155. L'eventuale indisponibilità del Governo ad accogliere tale atto di indirizzo e a dargli seguito determinerebbe la necessità di proseguire l'*iter* dei disegni di legge di proroga.

Il senatore CARDIELLO (*PdL*) si associa alle considerazioni già formulate dalla senatrice Capacchione sul rischio di paralisi della giustizia in Campania, sottolineando in particolare l'assoluta irrazionalità - che ha determinato ricorsi al Tribunale amministrativo regionale contro la riassegnazione degli affari - della soppressione del Tribunale di Sala Consilina e del suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro, con la conseguente incoerenza tra la regione e il distretto di corte d'appello di appartenenza.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ricorda che nel corso dell'audizione del Ministro egli stesso aveva fatto presente come qualsiasi tentativo di ridurre i tempi della giustizia, specialmente civile, fosse destinato all'insuccesso se non avesse privilegiato, rispetto a interventi sulla procedura o di altro genere, interventi di tipo ordinamentale.

Sicuramente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie ha questa caratteristica, ma è fortemente dubbio che, come testimoniato dalle denunce dei colleghi Capacchione e Cardiello, la forma in cui è stata adottata serva allo scopo.

Egli ritiene che sia necessaria una chiara assunzione di responsabilità politica da parte del Ministro, che se sceglie di ignorare le proteste del territorio, che non sono certamente ispirate ad una logica grettamente campanilistica, ma alla necessità di salvaguardare un minimo di funzionalità del sistema, dovrà poi accettarne le conseguenze.

Egli esprime anche perplessità sulla proposta del senatore Lumia di attribuire ai presidenti di Gruppo il compito di elaborare un ordine del giorno diretto a indicare al Ministro gli interventi correttivi più urgenti.

Un simile modo di procedere reca in sé il rischio che siano privilegiati gli interessi territoriali di cui si fanno portatori alcuni senatori che si trovano in una posizione oggettivamente più forte, laddove

sarebbe invece necessario, previa la proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo, che il Parlamento avesse modo di discutere e approvare una modifica della riforma ispirata a criteri che garantiscano la razionalità complessiva del sistema.

Il presidente CASSON rileva che al momento non è prevista una sede formale di confronto con il Governo sulla questione dell'adozione di eventuali decreti correttivi.

Egli ritiene quindi opportuno perseguire la strada indicata dal senatore Lumia dell'elaborazione di un ordine del giorno da parte dei Capigruppo, sul quale dare corso a un confronto con il Governo.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 12 (pom.) del 12/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2013
12ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013***
(588) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013***
(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

Interviene la relatrice CIRINNA' (*PD*) .
La legge n. 234 del 2012, nel modificare le norme che disciplinano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la cosiddetta legge comunitaria con due nuovi strumenti normativi, vale a dire la cosiddetta legge di delegazione europea, ovvero la legge che attribuisce al governo una delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, nonché la cosiddetta legge europea, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Quest'anno i due disegni di legge presentati dal Governo relativi a tali strumenti normativi si caratterizzano per il fatto di contenere anche disposizioni recate dai disegni di legge della scorsa

legislatura atto Senato n. 3129 e atto Senato n. 3510, che avevano come oggetto la legge comunitaria per il 2011 e 2012, entrambi approvati alla Camera dei deputati, e il cui esame si è poi arrestato in Senato, in particolare a causa del complesso dibattito sull'emendamento introdotto dall'altro ramo del parlamento al disegno di legge comunitaria relativo alla modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

Il disegno di legge n. 587, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, si compone di 9 articoli, il primo dei quali, nel delegare il governo ad emanare i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive - rispetto alle quali l'Italia è in colpevole ritardo - stabilisce che quelle di cui all'allegato B, nonché quelle di cui all'allegato A quando comportano sanzioni penali, siano adottate con una procedura che prevede l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi.

Le più importanti di queste direttive, dal punto di vista del parere della Commissione giustizia, sono la direttiva 2009/101/CE, che codifica la materia delle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, con particolare riguardo alla pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti, alla validità degli obblighi della società e alla ipotesi di nullità della società. La direttiva non prevede un termine di recepimento, e pertanto deve essere recepita entro il dodicesimo mese dall'entrata in vigore della legge;

la direttiva 2009/102/CE, che codifica il sistema delle garanzie nel caso di società a responsabilità limitata in cui vi sia un solo socio, o per riunione di tutte le quote in capo ad unico socio in cui, ovvero perché vi è una persona giuridica, socio unico della società. Anche per questa direttiva non è previsto un termine di recepimento;

la direttiva 2010/64/UE che, in attuazione dell'articolo 6 della Conferenza europea dei diritti umani, così come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, assicura un'assistenza linguistica adeguata e gratuita agli imputati o agli indagati di lingua diversa da quella italiana, tale che essi possano esercitare pienamente il diritto alla difesa; la direttiva. Il termine di recepimento è stabilito al 27 ottobre 2013;

la direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI recepita dall'Italia con la legge n. 228 del 2003 (misure contro la tratta delle persone), riordina complessivamente la materia della tratta di essere umani. L'articolo 601 del codice penale italiano da ultimo modificato dalla predetta legge n. 228 del 2003, infatti, definisce il reato di tratta delle persone come quello di colui che induce o costringe una persona a entrare o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, ovvero a trasferirsi al suo interno "... mediante inganno ... violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di altra situazione di necessità ...". Orbene, la direttiva precisa la nozione di "posizione di vulnerabilità", determinata da una situazione in cui la vittima non ha altra scelta effettiva e accettabile se non quella di cedere all'abuso. E altresì più puntualmente definita la nozione di sfruttamento, che deve riguardare lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. La direttiva che all'articolo 3 prevede la punizione con pene effettive, proporzionate e dissuasive delle condotte che si configurano come istigazione, favoreggiamento, concorso o tentativo rispetto al reato di tratta, prevede che quest'ultimo sia punito dagli Stati membri con una sanzione che nel massimo non può essere inferiore a 5 anni, ovvero a 10 se il reato sia stato commesso nei confronti di persona particolarmente vulnerabile, e in particolare nei confronti di un minore, ovvero se sia stato commesso nell'ambito di un'attività criminale organizzata, ovvero ricorrendo a violenze gravi o in modo da mettere in pericolo la vita della vittima o di causarle grave pregiudizio. Di particolare interesse è la disposizione che invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire la non perseguibilità dei reati che le vittime della tratta siano costrette a commettere in conseguenza degli atti di coercizione cui sono assoggettate. Si segnalano anche le disposizioni di cui agli articoli n. 11 e n. 12 della direttiva in materia di assistenza o sostegno alle vittime di tratta di essere umani che, come è noto, sono in gran parte ispirate alla legislazione italiana

in materia e, soprattutto, all'articolo n. 18 del testo unico sulla condizione dello straniero;

la direttiva 2011/77/UE che interviene sulla durata di protezione del diritto di autore e di alcuni diritti connessi, estendendone in particolare la protezione da 50 a 70 anni, e dovrà essere recepito nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 1° novembre del 2012; la direttiva 2001/83/UE armonizza le disposizione relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori e di conseguire un equilibrio tra un adeguato livello di tutela di questi ultimi e la competitività delle imprese. La materia era in precedenza disciplinata da 4 diverse direttive, sicché la nuova direttiva si propone di disciplinare la materia con maggiore organicità. Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 13 dicembre 2013 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dal 13 giugno dell'anno successivo;

la direttiva 2011/93/UE che definisce norme minime - peraltro già "coperte" dalla legislazione italiana - per una serie di reati in materia di sfruttamento sessuale dei minori e pornografia infantile, e stabilisce che gli Stati membri debbano modificare le norme sulla giurisdizione al fine di colpire gli autori di reato originari dell'Unione anche quando il reato è compiuto fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto turismo sessuale, nonché ad adottare misure dirette a assistere, sostenere e proteggere le vittime. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 18 dicembre 2013;

la direttiva 2011/99/UE che è diretta a consentire all'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro che abbia adottato una misura diretta a proteggere una persona da atti di rilevanza penale tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, di mettere un ordine di protezione europeo che consenta ad analoga autorità di altro Stato membro di proteggere la vittima anche all'interno di quest'ultimo in conformità al diritto nazionale dello stato di emissione. Gli Stati membri dovranno modificare il diritto interno in modo da conformarsi alla direttiva entro l'11 gennaio 2015. Si ricorda che tale strumento è conforme a quanto auspicato dalla 14ª Commissione permanente del Senato con una risoluzione approvata il 31 marzo 2010;

la direttiva 2012/13/UE che intende rafforzare i diritti processuali degli indagati o degli imputati in procedimenti penali nei Paesi aderenti all'Unione sotto il profilo del diritto ad una completa informazione, del diritto all'assistenza legale anche gratuita, del diritto all'accesso agli atti di indagine, del diritto all'assistenza da parte autorità consolari o altre persone, del diritto all'assistenza medica d'urgenza e, infine, del diritto a conoscere in anticipo i limiti di tempo della privazione della libertà personale consentita prima di essere condotti davanti ad un'autorità giudiziaria. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 2 giugno 2014, ed essa appare conforme a una risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente del Senato il 20 ottobre 2010;

la direttiva 2012/28/UE che interviene a disciplinare l'utilizzazione da parte di biblioteche, istituti di istruzione, i musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, ed emittenti di servizio pubblico per l'utilizzazione di opera di cui risulti ignoto o non rintracciabile l'autore (c.d. opere orfane) al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico. Il termine ultimo per il recepimento della direttiva è il 29 ottobre 2014.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 587 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di atti normativi dell'Unione europea.

Si tratta di una delega conferita ai sensi dell'articolo 33 della predetta legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo e alle politiche dell'Unione europea.

Tale norma prevede che il Governo sia autorizzato a scegliere, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati ovvero come illeciti amministrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, che consentono:

l'introduzione di nuove fattispecie contravvenzionali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, limitatamente a condotte in cui siano lesi o esposti in pericolo interessi costituzionalmente

protetti e per le quali la sanzione non superi, in via alternativa o congiunta, l'ammenda fino a 150 mila euro o l'arresto fino a 3 anni, in luogo delle quali dovranno poter essere irrogate sanzioni alternative quali l'obbligo di permanenza domiciliare, il divieto di accesso a determinati luoghi o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;

l'introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi per le violazioni che ledano beni giuridici diversi da quelli costituzionalmente protetti;

l'introduzione infine di sanzioni amministrative accessorie dirette ad assicurare l'osservanza ovvero, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, sanzioni patrimoniali quali la confisca delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato nel rispetto dei diritti dei terzi.

In proposito ella preannuncia che intende intervenire sul punto in 14a Commissione e in Assemblea sulla necessità di sanzionare adeguatamente la violazione delle disposizioni penali europee in materia di vivisezione.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 588, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, novella una serie di disposizioni legislative.

Tra quelle di maggiore interesse per la Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 6 che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 96 del 2001 in materia di società tra avvocati al fine di superare le contestazioni mosse all'Italia per il fatto che tale disposizione consente agli avvocati stabiliti nel nostro Paese provenienti da altri Stati membri di partecipare a società tra altri avvocati, solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato. Tale previsione è stata ritenuta contraria ai diritti dell'Unione europea in quanto limita la possibilità per gli avvocati comunitari di stabilirsi in Italia utilizzando il loro titolo professionale di origine.

L'articolo 26, poi, modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4679, in particolare nei confronti del mancato recepimento dell'ordinamento italiano degli articoli n. 3 e n. 6 della direttiva 20054/35/CE che stabiliscono un regime di responsabilità oggettiva per il danno ambientale causato da talune attività professionali ritenute rischiose, riservando alle altre un regime di responsabilità per dolo o colpa, nonché la violazione degli articoli 1 e 7 dell'allegato II della predetta direttiva in conseguenza della previsione di strumenti di risarcimento per equivalente pecuniario o patrimoniale in luogo dell'individuazione di misure di riparazione primaria, complementare o compensativa.

Si segnala poi l'articolo 34, che modifica l'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale. Anche qui, la novella legislativa è diretta a definire una procedura di infrazione avviata in quanto l'articolo 239 sospende per un periodo transitorio di tredici anni la protezione del diritto d'autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente al 19 aprile 2001. Il periodo transitorio è pertanto ridotto a 5 anni.

Il disegno di legge reca poi numerose disposizioni che coinvolgono la Commissione giustizia in quanto recanti sanzioni.

Tra queste, in particolare, si segnalano l'articolo 15 che modifica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, concernente l'attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole. Infatti le disposizioni attualmente previste sono state criticate in sede europea sotto il profilo della proporzionalità, dell'effettività e della dissuasività, in quanto un gran numero di allevatori italiani ha preferito non adeguarsi alle disposizioni recate dal suddetto decreto legislativo in ordine alle caratteristiche delle gabbie, ritenendo meno oneroso esporsi al pagamento delle relative sanzioni.

Analoghe considerazioni, del resto, valgono perle violazioni delle disposizioni sul trasporto dei cavalli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CASSON (*PD*) il quale rileva che il disegno di legge in titolo prende le mosse dalla circostanza, rilevata dal Presidente della Repubblica nel suo intervento al *plenum* del Consiglio superiore della magistratura il 15 febbraio 2012 che il decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, nell'introdurre una tipizzazione delle infrazioni disciplinari dei magistrati, aveva lasciato privo di sanzioni il comportamento del giudice che risulti in palese contrasto con i doveri di imparzialità, terzietà e indipendenza.

Si tratta, come è noto, di una questione che è venuta in rilievo in relazione all'archiviazione disposta dal *plenum* del C.S.M. del procedimento contro il giudice Clementina Forleo; in quell'occasione il C.S.M. ha ribadito, anche facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale, che il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero, che appartiene ai magistrati come a tutti gli altri cittadini, deve essere però esercitato in conformità al rispetto di quei principi di imparzialità e di indipendenza che devono caratterizzare la funzione giurisdizionale.

Pertanto l'articolo 1 del disegno di legge in titolo modifica l'articolo 3, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 109 del 2006, nel senso di aggiungere tra l'elencazione degli illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni due nuove fattispecie, e cioè quella contrassegnata dalla lettera i-*bis)* - consistente nel "rendere dichiarazioni che per il contesto sociale, politico o istituzionale in cui sono rese rivelano l'assenza dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità richieste per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali" - nonché quella contrassegnata dalla lettera i-*ter*), consistente "ogni altro comportamento idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza, nel contesto sociale o nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni".

Tale ultima disposizione rappresenta sicuramente la norma più controversa fra quelle recate dal disegno di legge in titolo, e in effetti sostituisce quella che era la vecchia lettera l) del predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 109 - che sanzionava "ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza" - e che fu abrogata dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269 proprio in quanto si ritenne che la condotta ivi descritta fosse eccessivamente generica.

Il relatore ritiene che invece non potrà non esservi una generale condivisione sull'articolo 2 che intende conferire una formulazione inequivoca all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 in materia di guarentigie della magistratura, così come modificato dall'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 109 del 2006, che nella vigente formulazione non appare idoneo a discriminare con chiarezza l'ipotesi del trasferimento disciplinare da quella del trasferimento amministrativo.

Infine il relatore si sofferma sull'articolo 3. Tale norma, a causa di una lettura del tutto errata e incompetente che ne è stata fatta su alcuni media, ha dato luogo a polemiche completamente ingiustificate; in realtà si tratta di una disposizione che afferisce ai procedimenti per trasferimento dei magistrati, e che è appunto conseguente all'eventuale approvazione della disposizione di cui all'articolo 2.

Il presidente PALMA, in qualità di presentatore del disegno di legge in esame, ringrazia il senatore Casson per la sua relazione che, al di là delle valutazioni nel merito del provvedimento che saranno oggetto di confronto in Commissione, ne ha dato una descrizione assolutamente corrispondente alla realtà delle disposizioni in esso contenute, chiarendo una volta di più l'assoluta infondatezza delle notizie di stampa che ravvisavano in tali disposizioni una inesistente idoneità a rallentare i processi nei confronti del presidente Berlusconi, ovvero a danneggiare in qualunque modo i magistrati impegnati in tali procedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA dà conto del fatto che sono stati assegnati alla Commissione due disegni di legge, l'atto Senato n. 686, primo firmatario il senatore Casson, concernente modifiche al reato di associazione di tipo mafioso, e l'atto Senato n. 580 primo firmatario il senatore Falanga, in materia di razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi, sulla cui calendarizzazione non appena fossero stati assegnati aveva già concordato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Egli pertanto annuncia che saranno iscritti all'ordine del giorno della prossima settimana.

Parimenti verrà iscritto all'ordine del giorno affinché il suo esame sia congiunto a quello del disegno di legge n. 303, il disegno di legge n. 658, di iniziativa della senatrice Stefani, in materia di istituzione di un fondo per le vittime dei reati.

Il Presidente ricorda poi che nella seduta di ieri il senatore Casson, che lo aveva sostituito alla Presidenza aveva dato gentilmente conto alla Commissione della corrispondenza da lui intercorsa con la presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, Donatella Ferranti, in merito al problema della concorrenza di iniziative legislative.

A tale proposito egli chiede alla Commissione se non sia il caso di investire la Presidenza del Senato in merito al problema che, per effetto delle iniziative assunte dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, si sia determinata una situazione di fatto alquanto anomala, dal momento che si è venuta a creare una sorta di ripartizione per materia, in cui la Camera dei deputati ha l'iniziativa pressoché sull'intera materia penale, mentre a questa Commissione rimane quella sulle questioni di diritto civile.

Dopo un intervento del senatore LUMIA(*PD*), il quale osserva che un coinvolgimento della Presidenza del Senato appare opportuno anche al fine di evitare che vi sia una sorta di improduttiva rincorsa delle due Commissioni, e del senatore GIARRUSSO(*M5S*), la Commissione conviene sull'opportunità di sottoporre la questione al Presidente del Senato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il presidente PALMA fa presente che nelle ultime ore si è manifestata una concreta apertura del Governo sulla possibilità di introdurre correttivi al decreto legislativo n. 155 del 2012 .

Egli fa presente ai colleghi che in sede di confronto con il Ministro essi dovranno essere in grado di proporre interventi di portata limitata e adeguatamente motivati, se si vuole avere qualche speranza di ottenere una effettiva disponibilità del Governo a migliorare il testo.

Il senatore LUMIA(*PD*), nel concordare con il Presidente, auspica che i componenti della Commissione possano trovare un accordo su una proposta che riassuma in gran parte le indicazioni recate dal parere reso da questa Commissione sullo schema di decreto legislativo a suo tempo presentato dal Governo, anche se certamente tale testo deve essere considerato un punto di partenza sul quale dovranno poter esprimere il loro punto di vista e dare il loro apporto anche quei colleghi che nella scorsa legislatura non erano componenti del Senato ovvero non lo erano in questa Commissione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ribadisce la sua contrarietà alla decisione della Commissione di sospendere l'esame dei disegni di legge che prorogavano la data di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.

In proposito egli manifesta il suo più vivo disappunto per l'impropria invasione di campo da parte del Presidente della Repubblica che - senza oltretutto alcuna giustificazione nel merito, dal momento che tutti i componenti di questa Commissione hanno convenuto sulla necessità di una razionalizzazione della rete degli uffici giudiziari - ha accusato questa Commissione di un inesistente ostruzionismo nei confronti dell'andata a regime della riforma, ostruzionismo che sarebbe determinato da asserite e infondate motivazioni campanilistiche.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente PALMA, in relazione alla necessità di organizzare l'*iter* dei disegni di legge di cui è stata svolta la relazione e di quelli che saranno incardinati nel corso della prossima settimana, convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi a conclusione della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani, giovedì 13 giugno.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom.) del 25/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2013
16ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON(*PD*), nell'auspicare un sollecito avvio della discussone generale sul disegno di legge da lui presentato in materia di disciplina dei beni pubblici, rileva l'opportunità che il ministro Cancellieri, in concomitanza agli impegni assunti con la Commissione in occasione della sua audizione sulle linee generali del suo dicastero, dia risposta, scritta o orale, alle questioni che le erano state poste.

Fa poi presente la necessità che il ministro venga in Commissione per pronunciarsi sulle modifiche che è disposta ad apportare alla riforma della geografia giudiziaria attraverso lo strumento dei decreti correttivi e integrativi previsto dalla legge delega.

Concordano il senatore BUCCARELLA(*M5S*), il quale rileva che in mancanza di risposte da parte del ministro appare necessario riprendere rapidamente l'esame dei disegni di legge che dispongono la proroga del termine per la piena entrata in vigore del decreto-legge n. 155 del 2012, e i senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) e CALIENDO(*PdL*).

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVII, n. 1) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012***
(*Doc.* LXXXVII-bis, n. 1) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013***
(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la senatrice Cirinnà aveva svolto la relazione, e che era stata aperta la discussione generale.

Dopo un intervento del senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), il quale rileva la necessità di un impegno del Parlamento per l'attuazione dei programmi esposti nella relazione del Governo, il senatore BARANI (*GAL*) svolge alcune precisazioni in ordine al suo intervento in discussione generale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario BERRETTA chiede un rinvio a domani al fine di consentire al Governo di rispondere ad alcune questioni che erano state poste nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(114) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione.
Dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice GINETTI (*PD*) esprime apprezzamento per gli scopi del disegno di legge, che si

propone di intervenire su una situazione, quale quella del sovraffollamento dei carceri, che ha ormai assunto i caratteri di una vera e propria emergenza. Esprime peraltro dubbi sull'idoneità di molte delle norme recate dalla proposta legislativa ad intervenire efficacemente sulla situazione carceraria, anche perché non sembrano tenere conto della riduzione di sedi carcerarie periferiche con la conseguente eliminazione di molte delle strutture necessarie al funzionamento delle disposizioni in materia di fermo ed arresto recate dagli articoli 1 e 2.

Parimenti, l'aumentato ricorso alla detenzione domiciliare recato dall'articolo 3, pur apprezzabile, avrebbe bisogno per la sua riuscita di interventi di carattere strutturale.

Nell'esprimere poi un orientamento sostanzialmente favorevole alle norme recate dall'articolo 5 in materia di dismissione di beni immobili del ministero della giustizia e realizzazione di nuovi penitenziari, fa però presente come questa richieda un'attenta riflessione al fine di evitare che la nuova normativa possa essere piegata a favorire interessi speculativi.

Il senatore BARANI (*GAL*) esprime vivo consenso all'iniziativa legislativa, osservando come la riduzione della tensione detentiva non risponda unicamente a generiche finalità di carattere umanitario e sociale, ma sia diretta a mettere fine ad uno stato di vera e propria emergenza sanitaria, che vede una crescente diffusione tra la popolazione detenuta dei contagi da epatite B e C e un numero costante di nuovi arruolamenti fra i contagiati da HIV.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) esprime vive perplessità per il fatto che la Commissione abbia deciso di intervenire già normativamente su una questione in ordine alla quale la Commissione stessa aveva deciso di acquisire prima elementi di conoscenza attraverso un'apposita indagine.

Egli inoltre non condivide l'approccio emergenziale su un problema che andrebbe affrontato nelle sue cause strutturali e sull'ennesimo ricorso ad una figura commissariale come quella disciplinata dall'articolo 4.

Il presidente PALMA fa presente che la norma in questione interviene sulla disciplina di una figura che è già esistente da ormai 4 anni.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con le osservazioni del senatore Cappelletti, osservando che le gestioni commissariali in Italia hanno sempre favorito lo sviluppo di pratiche clientelari e corruttive e osserva che, oltretutto, nel settore vi è una evidente incoerenza fra il ruolo esercitato dal commissario e quello del dipartimento di amministrazione penitenziaria.

Egli osserva poi che il disegno di legge sembra muoversi in una direzione non compatibile con la riforma della geografia giudiziaria messa in campo dall'Esecutivo con il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Il sottosegretario BERRETTA ritiene inaccettabili le espressioni utilizzate dal senatore Giarrusso nei confronti di una persona di estrema qualità professionale come il commissario straordinario per l'emergenza carceraria.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) precisa che le sue critiche erano dirette all'istituzione e non a chi la ricopre.

Il senatore LUMIA (*PD*) concorda con la necessità segnalata da alcuni dei colleghi che lo hanno preceduto di inserire l'esame del disegno di legge in titolo all'interno di una valutazione più vasta degli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza carceraria, a partire dal decreto-legge di prossima presentazione da parte del Governo.

Le disposizioni recate dal disegno di legge in titolo, in particolare quella di cui all'articolo 1, che modifica il codice di procedura penale in materia di arresto e di fermo, secondo criteri che sono chiaramente diretti a privilegiare un contenimento dei trasferimenti degli arrestati e dei fermati, dimostra quanto sia urgente, come egli ha in più sedi sottolineato, la necessità di un confronto con il Governo sulle ventilate chiusure di un gran numero di piccole e medie strutture dislocate sul territorio.

Il senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), nel rilevare come il sovraffollamento delle carceri e la fatiscenza delle strutture rappresentino, piuttosto che un'emergenza, un vero e proprio dato storico, concorda con l'idea di un approccio più ampio, che deve partire da una riflessione sugli elementi del sistema processuale penale italiano che hanno contribuito a determinare questo storico problema, come ad esempio la tendenza a utilizzare la custodia cautelare come un vero e proprio strumento di indagine.

Il senatore CALIENDO(*PdL*), pur apprezzando molte delle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che queste possano trasformarsi più utilmente in emendamenti migliorativi del testo piuttosto che in un'incomprensibile critica all'opportunità di un'iniziativa legislativa, che in realtà ben può procedere in parallelo con l'esame delle disposizioni che saranno recate dal decreto-legge del Governo e che non sembra toccheranno questioni qualificanti del disegno di legge in titolo, come quella dell'utilizzazione del patrimonio carcerario esistente - in gran parte degradato ma con notevoli potenzialità dovute alla collocazione e alla qualità storico-artistica degli immobili - per il recupero di risorse da destinare all'apprestamento di moderne case di pena.

Dopo un intervento della senatrice CIRINNA' (*PD*) che concorda con la necessità rappresentata dal senatore Lumia di una preventiva verifica degli indirizzi di politica carceraria del Governo, e in particolare della ventilata chiusura di molte piccole strutture che rischia di danneggiare proprio quelle esperienze virtuose all'interno delle quali si riesce a perseguire il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) esprime vivo apprezzamento per le finalità del disegno di legge in titolo, sottolineando come di fronte al dramma umano rappresentato dalla fatiscenza e dall'affollamento delle carceri il Parlamento non possa e non debba restare inerte.

Pur ritenendo dunque che il disegno di legge n. 114 presenti profili che vanno attentamente discussi e approfonditi, auspica un rapido *iter* del provvedimento in Commissione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che l'incoerenza rilevata dal senatore Giarrusso in un sistema in cui le competenze del commissario si sovrappongono a quelle del dipartimento degli affari penitenziari, si estende, fino a diventare una vera e propria schizofrenia alle modalità di intervento legislativo che vedono l'avvio dell'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, seguito da interventi di urgenza del Governo, in una perenne rincorsa tra Esecutivo e legislativo.

La senatrice PADUA (*PD*) illustra ai colleghi i rischi che determinerebbe l'annunciata chiusura del penitenziario di Modica, una struttura che ospita 76 detenuti fattivamente impegnati in un programma di lavoro e di educazione che potrebbe essere portato ad esempio a tutto il sistema carcerario.

Il senatore CARDIELLO (*PdL*) esprime vivo apprezzamento per l'iniziativa legislativa, che affronta un problema, quello del sovraffollamento carcerario, probabilmente incomprensibile nella sua effettiva gravità per chi non ne abbia diretta cognizione per motivi professionali.

Egli rileva che l'intervento proposto dall'articolo 3, che porta da 18 a 24 mesi la pena o il suo periodo residuale che può essere scontato presso il domicilio, consentirà di portare all'interno del Parlamento il dibattito attualmente in corso fra gli operatori del diritto circa l'opportunità di elevare ulteriormente il

periodo scontabile a domicilio portandolo, secondo quanto da taluni proposto, fino a 4 o a 6 anni.

Egli osserva peraltro che per garantire l'efficacia di questa disposizione sarebbe opportuna, come egli si propone di fare con apposito emendamento, una semplificazione della procedura per l'applicazione della misura.

Il senatore FALANGA (*PdL*) contesta l'opportunità del termine "schizofrenia" usato dal senatore Buccarella per indicare quella che è invece una fisiologica e del tutto corretta concorrenza di iniziativa legislativa fra il Governo e i membri del Parlamento.

Ciò naturalmente non vuol dire che nel corso dell'esame alla Commissione non sarà richiesta un'attenta valutazione della congruità fra gli interventi previsti con il disegno di legge in titolo e quelli recati dal decreto-legge.

Concorda la senatrice STEFANI(*LN-Aut*), la quale, pur esprimendo vivo apprezzamento per il disegno di legge in titolo, invita i colleghi ad una riflessione circa il fatto che la soluzione del problema dell'affollamento carcerario non può prescindere da una revisione del sistema delle sanzioni.

Il presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo brevi repliche del relatore ALBERTINI (*SCpI*) e del rappresentante del GOVERNO che si riservano di entrare più approfonditamente nel merito in sede di esame degli emendamenti, il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori TORRISI (*PdL*) e CASSON(*PD*), fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 4 luglio 2013.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della settimana in corso della Commissione giustizia sarà integrato con l'esame del calendario dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom.) del 17/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013
25ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(896) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri senatori che intendono intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervengono in sede di replica il relatore D'ASCOLA(*PdL*), che riepiloga brevemente i punti controversi del decreto-legge emersi dalla discussione, e il sottosegretario BERRETTA, che preannuncia la presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti diretti a superare dubbi interpretativi e a realizzare un miglior coordinamento del testo.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato per

le ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che lo scorso 4 giugno la Commissione ha sospeso l'esame dei disegni di legge congiunti nn. 134 e 642, in materia di proroga del termine per l'acquisto dell'efficacia delle principali disposizioni recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, e ciò in quanto il Governo si era impegnato ad attivare immediatamente, dopo un confronto con i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera dei deputati, la procedura per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi previsti dalla legge delega, in modo da introdurre elementi di maggiore equilibrio nella riforma.

Purtroppo, nonostante i ripetuti incontri effettuati e le promesse del Governo di presentare in una bozza di decreto correttivo entro un termine che è stato via via prorogato, fino ad essere da ultimo fissato per la data di ieri, non vi è alcuna traccia della volontà dell'Esecutivo di dar seguito ai suoi impegni, e pertanto egli ritiene che la Commissione si dovrebbe sentire libera di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 134 e n. 642 per i quali, egli ricorda, era già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda il senatore CASSON(*PD*).

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ricorda che il suo Gruppo aveva manifestato disponibilità all'interlocuzione con il Governo chiesta dalle altre forze politiche al fine di valutare la possibilità di introdurre elementi correttivi alla riforma della geografia giudiziaria.

Poiché però da tali confronti non è emerso nulla di concreto, la sua parte politica ritiene che sia preminente l'esigenza di mandare a regime la razionalizzazione del sistema dei tribunali, e pertanto assumerà una posizione contraria alla richiesta di proroga.

Concordano sulla necessità di concludere rapidamente l'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642 i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e STEFANI(*LN-Aut*), che ricordano come le rispettive forze politiche fossero contrarie fin dall'inizio alla sospensione dell'*iter* dei disegni di legge, e BUEMI.

IN SEDE REFERENTE

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(Esame del disegno di legge n. 113, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111)

Riferisce il senatore CASSON (*PD*) il quale ricorda come il sistema italiano del processo in contumacia ha determinato numerose condanne del nostro paese da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'evidente violazione del diritto alla difesa che esso determina.

Il disegno di legge in titolo propone quindi una serie di modifiche al codice penale, stabilendo in particolare attraverso il nuovo articolo 420-*bis* del codice di procedura penale che la citazione a giudizio nel processo penale debba essere notificata direttamente all'imputato.

Quando alla prima udienza il giudice verifica che ciò non è avvenuto dispone la rinnovazione della citazione e rinvia l'udienza.

Qualora anche in tal modo fosse impossibile notificare personalmente la citazione, il giudice sospende il dibattimento.

Il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione sono trasmessi alla polizia giudiziaria e annotati nel casellario, in modo da poter notificare la citazione all'imputato allorquando sia rintracciato dalle forze di polizia o coinvolto in altro processo.

Il processo può comunque svolgersi in assenza dell'imputato quando questi abbia nominato un difensore di fiducia ovvero sia stato arrestato o sottoposto a misura cautelare o quando, in qualunque altro modo, emerga la prova che egli è a conoscenza del procedimento e che ha posto in essere atti diretti a evitare che gli possa essere consegnata la citazione.

Si tratta come si vede di un disegno di legge che presenta numerosi punti di convergenza con le disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili recati dal disegno di legge n. 925, approvato dalla Camera dei deputati, e ritiene pertanto opportuno proporne la congiunzione.

Il presidente PALMA concorda facendo presente che, a conclusione della discussione generale, sarà sicuramente adottato quale testo base il disegno di legge n. 925, sia in quanto già approvato dalla Camera dei deputati, sia in quanto esso riunisce sia le disposizioni recate dal disegno di legge n. 113, sia quelle in materia di sospensione della condanna con messa alla prova recata dal disegno di legge n. 111.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 113 a quella dei disegni di legge nn. 925 e 113.

La Commissione conviene.

(114) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA fa presente che numerosi degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 114 saranno con tutta probabilità presentati anche al testo del decreto-legge n. 78, la cui conversione in legge è oggetto dell'atto Senato n. 896.

Egli propone pertanto di accantonare l'esame del disegno di legge n. 114, valutandone il proseguimento successivamente all'approvazione del disegno di legge di conversione.

La Commissione concorda.

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti.

Su richiesta del relatore e del Governo rinvia alla seduta di domani l'espressione del parere e la votazione sugli emendamenti stessi.

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***

(Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) chiede un rinvio di una settimana dell'esame del provvedimento al fine di valutare la possibilità di una convergenza su un emendamento diretto a stabilire un ordine di priorità nell'esecuzione dei provvedimenti di demolizione dei fabbricati abusivi.

Rispondendo ad una domanda del senatore CALIENDO(*PdL*), il presidente PALMA fa presente che diverse procure della Repubblica dei distretti di Napoli e di Salerno hanno risposto alla sua richiesta di conoscere se avessero adottato protocolli per stabilire le priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Per quanto riguarda in particolare le procure del distretto di Napoli, le procure della Repubblica di Nola e di Santa Maria Capua Vetere hanno fatto presente di aver redatto documenti di questo genere, anzi la procura di Santa Maria ha anche stipulato a questo proposito un protocollo di intesa con il prefetto di Caserta.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, invece, ha dichiarato nel suo ufficio non esiste un

documento formale di questo tipo, anche se in via di fatto si seguono dei criteri diretti ad escludere dalla demolizione le abitazioni occupate da famiglie che non avrebbero altrimenti dove andare.

Tutte le procure circondariali, peraltro, hanno preso le distanze dalla posizione della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli che ha sostenuto l'adozione di un criterio cronologico.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che il suo Gruppo è favorevole ad un provvedimento normativo che stabilisca criteri di priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Sarebbe invece contrario a qualsiasi tentativo di aprire la strada ad una sanatoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il senatore D'ASCOLA(*PdL*), nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole al disegno di legge, ritiene però necessario affrontare la problematica della depenalizzazione con maggiore radicalità, portando alle sue logiche conseguenze quella che fu l'impostazione ispiratrice della legge n. 689 del 1981, che introdusse nel nostro ordinamento la nozione di illecito amministrativo punitivo.

In realtà in questi anni vi è stata la tendenza a considerare la sanzione amministrativa come un'ipotesi residuale, e che rappresenta una sanzione in qualche modo meno efficace di quella penale.

E' invece necessario comprendere che la sanzione penale va riservata esclusivamente ai reati che determinano la lesione di beni giuridici rilevanti, mentre tutte le infrazioni di non grande gravità andrebbero considerate alla stregua di illeciti amministrativi e sottratte al processo penale, e ciò non esclusivamente per motivi di deflazione dell'attività giudiziaria, ma anche perché per questo tipo di violazioni la sanzione amministrativa è di fatto ben più efficace.

Infatti, come è comune esperienza, sanzionare un comportamento deviante di scarsa entità con una pena, magari detentiva, determina il più delle volte un meccanismo in cui il magistrato, conscio di non poter infliggere la reclusione ad un soggetto che ha commesso azioni sicuramente illegali, ma che non offendono beni giuridici primari e non suscitano grave riprovazione nella collettività, finisce per far decorrere la prescrizione, laddove la sanzione amministrativa - che oltretutto non deve essere necessariamente pecuniaria, ma può consistere anche in sanzioni specifiche spesso molto più afflittive per il violatore, si pensi alla sospensione dell'attività per il ristoratore che abbia violato disposizioni di polizia alimentare - sarebbe stata regolarmente inflitta.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri iscritti in discussione generale e che il relatore e il Governo rinunciano alla replica, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di venerdì 26 luglio.

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente PALMA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) formula in primo luogo una riserva di carattere generale sull'impostazione del disegno di legge n. 19, in quanto appare ispirato ad una logica panpenalistica che andrebbe invece superata in favore di una prospettiva multifattoriale delle attività di contrasto alla corruzione.

Esprime poi perplessità sull'opportunità di intervenire più volte a breve distanza di tempo sulle stesse materie, sia perché ciò trasmette l'impressione di un sistema giuridico instabile, che muta ad ogni cambio di maggioranza parlamentare, sia soprattutto perché il rispetto della legalità da parte dei cittadini presuppone una sedimentazione delle norme nella coscienza collettiva che solo l'esperienza della loro applicazione può consentire.

Modificare due volte una disposizione nel giro di pochi mesi determina anche l'impossibilità di valutare la reale efficacia delle norme introdotte.

Se ciò è vero, ad esempio, per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, ancor più grave è il caso della concussione, dove gli interventi normativi proposti nel disegno di legge determinerebbero un ritorno alla situazione *quo ante,* che pure da oltre 10 anni l'Italia si era inutilmente impegnata in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a modificare.

Per anni infatti l'Italia è stata accusata di non cooperare efficacemente al contrasto alla corruzione e alla difesa della concorrenza in sede internazionale, in quanto, in particolare per fatti avvenuti in quei paesi in via di sviluppo dove è più diffusa la corruzione, gli imprenditori italiani si appellavano al fatto di non poter essere puniti secondo la legge nazionale in quanto concussi.

L'oratore si sofferma poi sulle modifiche apportata agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

In proposito, pur condividendo la necessità di rivedere in parte la disciplina introdotta con la riforma del 2002 in tema di false comunicazioni sociali, egli ritiene che tale novella avesse avuto anche profili condivisibili, nella parte in cui impediva la persecuzione di inesattezze di poco conto e tali da non violare alcun bene giuridico importante.

Il senatore Caliendo conclude facendo presente che le sue considerazioni non devono essere interpretate come un rifiuto di ulteriori interventi normativi rispetto a quello approvato dal Parlamento alla fine della XVI legislatura: in proposito egli ricorda come al tempo della cosiddetta operazione "mani pulite" tutti i magistrati degli uffici giudiziari di Milano, lui stesso compreso, che furono coinvolti in tale vicenda convenivano sulla necessità di agire contro la corruzione prima di tutto in via di prevenzione.

Dal momento che la legge n. 190 del 2012 è sì intervenuta in materia, in particolare attraverso le nuove funzioni attribuite alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ma senza che fino ad ora sembrino aver prodotto risultati concreti, e pertanto tale questione meriterebbe un attento approfondimento.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) fa presente che sono stati assegnati alla Commissione una serie di

disegni di legge di iniziativa della sua parte politica il sui esame andrebbe congiunto a quello del disegno di legge n. 19.

Pertanto, pur essendo già iscritto a parlare in discussione generale, chiede di poterlo fare dopo che il senatore D'Ascola avrà integrato la propria relazione anche con i nuovi disegni di legge.

Poiché diversi senatori, già iscritti a parlare in discussione generale risultano assenti o chiedono di rinviare il proprio intervento, il presidente PALMA fa presente che, svolte le integrazioni della relazione, i senatori che hanno chiesto di rinviare il loro intervento dovranno comunque farlo la prossima settimana in modo da chiudere entro la fine di quest'ultima la discussione generale, e di fissare un termine per gli emendamenti, dal momento che egli non è in alcun modo disponibile a ritardare l'esame di un provvedimento così importante.

(197) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il senatore BARANI(*GAL*), riallacciandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione generale sui disegni di legge in materia di matrimoni egalitari, sottolinea l'esigenza di dare un'efficace risposta a un bisogno di tutela giuridica di relazioni e forme di convivenza diverse dalla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, che sono oggi ignorate dal diritto sebbene sempre più diffuse nella società.

In proposito egli si sofferma sul disegno di legge n. 314 da lui presentato, che intende affrontare nel suo complesso il fenomeno della convivenza stabile fra persone adulte.

Si tratta di una realtà composita in cui, accanto alle coppie dello stesso genere o di genere diverso legate da relazioni a carattere affettivo e sessuale vi sono coppie legate da rapporti di parentela o amicizia la cui convivenza è determinata esclusivamente da esigenze di solidarietà e di mutuo aiuto.

Il disegno di legge intende inquadrare giuridicamente i diritti e i doveri derivanti da queste convivenze sotto diversi profili.

In particolare, nella sua lunga esperienza di medico egli ha potuto constatare quanto sia doloroso il fatto che il convivente non abbia titolo ad assistere il proprio compagno in caso di ricovero ospedaliero, e che venga escluso dalle decisioni in materia di salute, o da quelle relative alla donazione degli organi e alle celebrazioni funerarie in caso di morte.

Parimenti, il disegno di legge intende garantire, in caso di morte di uno dei conviventi che sia proprietario della casa dove la convivenza si svolgeva, il diritto di abitazione per il compagno superstite.

Deve essere però chiaro che dalla convivenza non nascono solo diritti ma anche obblighi. In particolare la mancanza di tutela giuridica del convivente economicamente più debole determina una totale soggezione di quest'ultimo alla volontà dell'altro, che può lasciarlo privo di mezzi, abbandonandolo per un'altra persona.

Il suo disegno di legge pertanto istituisce un obbligo di prestazione degli alimenti a carico del convivente economicamente più forte, per un periodo di tempo proporzionato alla durata della convivenza stessa.

Egli non si nasconde che anche un disegno di legge come questo - che non introduce nuovi istituti giuridici a carattere pattizio, né tantomeno l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali - dovrà comunque fare i conti con il peso della chiesa cattolica nella vita pubblica italiana, ed è stata questa consapevolezza che lo ha indotto a non presentare un disegno di legge sul matrimonio egalitario, cui pure egli non è contrario; tuttavia ritiene che - come dimostrano le parole pronunciate già nel 2000 dal cardinale Carlo Maria Martini circa la possibilità di prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio - anche all'interno della chiesa vi sia oggi un forte spirito di rinnovamento che potrebbe determinare una maggiore disponibilità anche da parte dei cattolici.

In ogni caso, pur auspicando che in un prossimo futuro l'istituto del matrimonio egalitario possa essere introdotto anche in Italia, egli fa presente che il semplice riconoscimento di rilevanza giuridica alla convivenza risolverebbe in maniera soddisfacente i problemi della grandissima parte delle coppie non sposate oggi presenti in Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PALMA convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) del 18/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2013
26ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il senatore CASSON (*PD*) ricorda come nella seduta di ieri sia stato evidenziato che il Ministro della giustizia non ha dato seguito all'impegno di avviare la procedura per l'emanazione di un decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia delle circoscrizioni giudiziarie. Egli chiede pertanto al sottosegretario Berretta di dare chiarimenti in materia, ritenendo che in caso contrario la Commissione debba riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642, che dispongono una proroga del termine di entrata in vigore delle principali disposizioni del decreto legislativo suddetto.

Si associano i senatori CALIENDO(*PdL*), BUCCARELLA(*M5S*), STEFANI(*LN-Aut*), DE CRISTOFARO(*Misto-SEL*), BARANI (*GAL*) e BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il presidente PALMA ritiene che a fine seduta il Sottosegretario possa fornire i chiarimenti richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(896) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché i presentatori rinunciano ad illustrarli, avverte che si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) annuncia parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Il parere è invece favorevole all'emendamento 1.5 del senatore Barani, purché modificato nel senso di sostituire il limite di 6 anni ivi previsto con quello di 5 anni.

E' invece contrario agli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mentre favorevole all'emendamento 1.10.

Il parere è quindi contrario agli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre è favorevole all'emendamento 1.18 del senatore Buemi se riformulato nel senso di inserire dopo la parola: "assicurare" l'altra: "comunque".

Il parere è poi contrario all'emendamento 1.19, mentre è favorevole all'emendamento 1.20, primo firmatario il senatore Caliendo.

Il relatore esprime quindi parere contrario agli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, mentre è favorevole all'emendamento 1.38.

Il parere è poi contrario agli emendamenti 1.200 e 1.39, mentre è favorevole all'emendamento 1.52, la cui approvazione precluderebbe quella degli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.44, 1.45, 1.53, 1.54 e 1.55, sui quali pertanto il suo parere è contrario.

Il parere è invece favorevole all'emendamento 1.56, mentre è contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il relatore esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.3, purchè riformulato sostituendo la parola "devono" con l'altra "possono", e 2.4, purchè riformulato sopprimendo le modifiche di cui al numero 2), mentre è contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8, purchè riformulato con la soppressione delle lettere b), c) e d), mentre è contrario all'emendamento 2.9.

Invita poi il senatore Barani a trasformare l'emendamento 2.10 in un ordine del giorno, mentre si esprime in senso favorevole agli emendamenti 2.11 e 2.12.

É poi contrario all'emendamento 2.13, mentre è favorevole agli identici emendamenti 2.14 e 2.15.

Esprime poi parere contrario all'emendamento 2.16.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.17 del Governo, sugli identici emendamenti 2.18 e 2.19,

sugli identici emendamenti 2.20 e 2.21 e sugli identici emendamenti 2.22 e 2.23, mentre è contrario sull'emendamento 2.24.

Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2, soppressivi dell'articolo 3, e conseguentemente parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.0.1.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, mentre è favorevole sull'emendamento 4.100 del Governo, nonchè all'emendamento 4.7.

Esprime poi parere contrario all'emendamento 4.8, mentre è favorevole all'emendamento 4.9.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.10, mentre è favorevole agli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.0.1 e 5.1.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri espressi dal relatore con eccezione per gli emendamenti 1.20, 1.38, 1.52, 1.56, 2.4, 2.11 e 2.12, 2.14 e 2.15, 2.18 e 2.19, 2.20 e 2.21, 2.22 e 2.23, 3.1 e 3.2, 4.7, 4.11 e 4.12, sui quali il parere è contario, nonché per l'emendamento 4.8, sul quale il parere è favorevole.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,50.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.1.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), l'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BARANI(*GAL*), gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore BARANI (*GAL*) accoglie la proposta di riformulazione del relatore per l'emendamento 1.5 che, posto ai voti, è approvato.

L'oratore ritira poi gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mentre l'emendamento 1.10, dopo dichiarazione di voto contraria del senatore CALIENDO (*PdL*) e favorevole del senatore BARANI(*GAL*), posto ai voti, non è approvato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre l'emendamento 1.18, dopo che il senatore BUEMI lo ha riformulato nel senso proposto dal relatore, posto ai voti, è approvato.

É quindi respinto l'emendamento 1.19, mentre l'emendamento 1.20, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*PdL*) e del senatore CASSON(*PD*) - il quale tiene a precisare che l'approvazione dell'emendamento non ha alcun effetto sul termine attualmente previsto dal Codice di procedura penale un caso di arresto o di fermo - posto ai voti, è approvato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 1.28 è decaduto.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira quindi l'emendamento 1.29.

Dopo che la senatrice GINETTI (*PD*) ha fornito alcune precisazioni in ordine all'emendamento 1.30 da lei presentato, il relatore la invita a ritirarlo in modo da studiarne una migliore formulazione per l'Assemblea.
La presentatrice accoglie l'invito e lo ritira.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira gli emendamenti 1.31 e 1.32.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 1.33, 1.34,1.35, 1.36 e 1.37.

L'emendamento 1.38, posto ai voti, è approvato.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) invita la senatrice Ginetti a ritirare l'emendamento 1.200, ritenendo che anche questo debba essere oggetto di una riflessione più attenta.

La presentatrice accoglie l'invito e ritira l'emendamento.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.39.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

L'emendamento 1.52, posto ai voti, è approvato. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.44, 1.45, 1.53, 1.54 e 1.55.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.56 del senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il sottosegretario BERRETTA ribadisce la sua contrarietà, rilevando che tale emendamento rischia di produrre effetti irrazionali, e invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) insiste per la votazione, rilevando che l'emendamento è diretto a produrre rilevanti risparmi, dal momento che è diretto a limitare al minimo le traduzioni degli arrestati e dei fermati per le udienze di convalida nonché quelle delle persone sottoposte a detenzione a qualsiasi titolo per gli interrogatori.

Dopo un breve dibattito a cui partecipano il senatore CASSON (*PD*) e il presidente PALMA, l'emendamento è accantonato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Dopo che i presentatori hanno accolto le riformulazioni proposte dal relatore sono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4, nei testi riformulati dai presentatori secondo le indicazione del relatore.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 2.8 nel testo riformulato secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 2.9 e l'emendamento 2.10, riservandosi di trasformare quest'ultimo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

Gi identici emendamenti 2.11 e 2.12, posti ai voti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPPELLETTI(*M5S*), sono approvati.

Il senatore ZIZZA (*PdL*) ritira l'emendamento 2.13.

Gli identici emendamenti 2.14 e 2.15, posti ai voti, sono approvati.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 2.16.

L'emendamento 2.17, posto ai voti, è approvato. Sono altresì approvati gli emendamenti 2.18 e 2.19.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.20 e 2.21.

Il senatore CALIENDO(*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole, spiega che questi emendamenti così come altri approvati in precedenza hanno l'intento di sopprimere modifiche introdotte dal decreto-legge alla concessione di diversi benefici, in questo caso ai permessi premio e la semilibertà, a condannati cui è stata applicata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, i quali non sono esclusi dai benefici stessi - tranne che nel caso della sospensione dell'esecuzione - ma vi sono ammessi a condizione più rigorose di quelle previste per gli altri soggetti.

Il senatore CASSON (*PD*) preannuncia il voto contrario della sua parte politica, che pure ha votata a favore degli altri emendamenti che ripristinavano disposizioni più restrittive nei confronti dei soggetti cui è stata applicata la recidiva *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale.
Approvare però anche questo emendamento e il prossimo vorrebbe dire svuotare di contenuto disposizioni del decreto-legge che intendono realizzare un importante effetto deflattivo sull'affollamento delle carceri.

La senatrice GINETTI(*PD*), intervenendo in dissenso al Gruppo, annuncia che non parteciperà al voto. Le condivisibili affermazioni del senatore Casson in ordine agli emendamenti in votazione avrebbero dovuto essere tenute presenti, a suo parere, anche nella votazione degli emendamenti precedenti.

Gli identici emendamenti, posti ai voti, sono respinti.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*PdL*) e contraria del senatore LUMIA(*PD*), sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.22 e 2.23.

L'emendamento 2.24, stante l'assenza dei presentatori, è decaduto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda di essere stato tra i fautori dell'inserimento nell'articolo 73 del Testo unico sulle tossicodipendenze del comma 5-*bis* che ha consentito di evitare di infliggere la reclusione ai tossicodipendenti e agli assuntori che avessero compiuto violazioni di lieve entità delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l'irrogazione della sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità.
Il comma 5-*ter* introdotto a tale disposizione dall'articolo 3, operando un'estensione generica di tale beneficio ad un numero indeterminato di tali reati, rischia di fare dei tossicodipendenti o addirittura degli assuntori di sostanze psicotrope una sorta di categoria protetta dalla certezza della pena.

Dopo un intervento del sottosegretario BERRETTA, il quale ribadisce che con tale disposizione il Governo ha voluto inserire una norma a favore della risocializzazione dei tossicodipendenti, gli identici emendamenti, posti ai voti, non sono approvati.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, riservandosi a valutarne la ripresentazione per l'Assemblea.

L'emendamento 3.0.1, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 4.100, posto ai voti, è approvato.

E' invece respinto l'emendamento 4.7, mentre l'emendamento 4.8 è approvato.

E'altresì approvato l'emendamento 4.9.

L'emendamento 4.10, posto ai voti, è respinto.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 4.11, riservandosi di valutarne la ripresentazione in Assemblea.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 4.12, che si propone di sopprimere il comma 7 dell'articolo 4 che consente al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie di utilizzare una dotazione organica di ulteriori quindici unità di personale ripartite tra varie qualifiche, comprese quelle dirigenziali, secondo una pianta organica da lui stabilita pressoché arbitrariamente. L'ultimo periodo di tale comma, poi, consente altresì al commissario di stipulare contratti a tempo determinato.

Il sottosegretario BERRETTA fa presente che l'Ufficio del commissario, che entra adesso nella parte più importante della sua attività può funzionare solo servendosi di dotazioni organiche più adeguate.

Concorda il senatore CASSON(*PD*).

Su invito del relatore, i senatori BUCCARELLA(*M5S*), CAPPELLETTI (*M5S*) e GIARRUSSO (*M5S*) ritirano l'emendamento, nonché il successivo emendamento 4.13 , riservandosi di valutarne la ripresentazione in Assemblea.

Gli emendamenti 4.01 e 5.1, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

Il senatore CALIENDO(*PdL*), dopo un breve dibattito cui partecipano il senatore CASSON (*PD*) e il presidente PALMA, ritira l'emendamento 1.56 precedentemente accantonato.

La Commissione conferisce mandato al relatore D'Ascola a riferire in Assemblea, autorizzandolo, altresì, a richiedere di svolgere al relazione orale.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il sottosegretario BERRETTA si riserva di rappresentare al Ministro della giustizia la richiesta dei Gruppi di conoscere le intenzioni del Governo circa l'emanazione di decreti correttivi del decreto legislativo n. 155 del 2012.

I rappresentanti dei Gruppi, ad eccezione di Scelta Civica per l'Italia, si pronunciano a favore di una ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642 nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 896
Art. 1

1.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.

1.2
BUEMI
Al comma 1), alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* l'articolo 275-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 275-*bis* (*Particolari modalità di controllo*)? Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

1.3

BARANI

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2* La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per le previsioni di cui all'articolo 275, comma 3"».

1.4

BARANI

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3"».

1.5

BARANI

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.5 (testo 2)

BARANI

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.6

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita, oltre che la possibilità di assistere, una volta la settimana, a funzioni di natura religiosa presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando la pena, nonché di partecipare ad eventi di natura familiare fino al quarto grado di parentela per il tempo strettamente necessario"».

1.7

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis* Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere-di due ore al giorno di libera uscita, oltre che la possibilità di assistere, una volta a settimana, a funzioni di natura religiosa presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando la pena"».

1.8

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis.* Il giudice stabilisce il luogo degli arresti

domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita"».

1.9

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "purché in maniera discreta e nel numero massimo di cinque volte al mese"».

1.10

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) al comma 5-*bis*, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre"».

1.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo la parola:* «assicurare»*, inserire le seguenti:* «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 575, 589, comma 2, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo la parola:* «assicurare»*, inserire le seguenti:* «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis* e 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numeri 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo la parola:* «assicurare»*, inserire le seguenti:* «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 589, comma 2, 612-*bis*, terzo comma, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo la parola:* «assicurare»*, inserire le seguenti:* «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, del codice penale la detenzione è quella della

custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo la parola:* «assicurare»*, inserire le seguenti:* «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-*bis*, 612-*bis*, terzo comma e 624-*bis*, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo la parola:* «assicurare»*, inserire le seguenti:* «in ogni caso».

1.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo la parola:* «assicurare»*, inserire la seguente:* «sempre».

1.18

BUEMI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», dopo le parole:* «da assicurare le»*, inserire la seguente:* «prioritarie».

1.18 (testo 2)

BUEMI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «*da assicurare*», sostituire la parola : "*le*" con le seguenti: «*comunque le prioritarie*».*

1.19

BARANI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «1*-bis*», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che di norma deve corrispondere alla residenza o al domicilio».

1.20

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale", sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"».

1.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso «4*-bis*», dopo le parole:* «indicati dal comma 5»*, inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556; 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2 comma 1, 3, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso «4*-bis*», dopo le parole:* «indicati dal comma 5»*, inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-*bis*,283, 289, 304, 336, 337,343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-*bis*, 414, 423-*bis*, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-*bis*, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, 538-*bis*, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8 comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.23

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso «4*-bis*», dopo le parole:* «indicati dal comma 5»*, inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto-Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso «4*-bis*», dopo le parole:* «indicati dal comma 5»*, inserire il seguente periodo:*

«423-*bis*, 572, secondo comma, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso «4*-bis*», dopo le parole:* «indicati dal comma 5»*, inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso «4*-bis*», dopo le parole:* «indicati dal comma 5»*, inserire il seguente periodo:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter* e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*,numero 1, capoverso «4*-bis*», dopo le parole:* «liberazione anticipata»*, inserire le seguenti:* «nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.28

FALANGA

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), sostituire le parole:* «senza ritardo»*, con le seguenti:* «entro tre giorni».

1.29

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni, cinque anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sette anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni deve essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza vi si provvede d'ufficio e che qualora la stessa risulti invece inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato"».

1.30

GINETTI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6 (*ex* comma 7) e 8 (*ex* comma 9) ne sospende l'esecuzione e lo comunica al Tribunale di sorveglianza che, valutata la condotta e della pericolosità sociale del condannato, concede una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

1.31

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono sostituite dalle seguenti "a cinque anni"».

1.32

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono sostituite dalle seguenti "a quattro anni"».

1.33

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» *con le seguenti* «due anni e mezzo».

1.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» *con le seguenti* «due anni e 9 mesi».

1.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» *con le seguenti* «tre anni».

1.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» *con le seguenti* «tre anni e nove mesi».

1.37

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2),sostituire le parole «quattro anni» *con le seguenti* «tre anni e mezzo».

1.38

CALIENDO, BARANI, CARDIELLO, TORRISI

Al comma 1, lettera b)*, nel numero 2), sopprimere le parole:* «, comma 1,».

1.200

GINETTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) il comma 7 è soppresso. *»*

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) i commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* sono soppressi. »

1.39

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) nel comma 7, le parole "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte"».

1.52

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b),sostituire il numero 3 con il seguente*:* «3. Al comma 9 è apportata la seguente modificazione: alla lettera a) dopo le parole 423-*bis*, sono inserite le seguenti parole " 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma"».

1.40

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, nella lettera *a)*, dopo le parole:"del medesimo codice,", sono inserite le seguenti:

" se non nei casi in cui il residuo di pena sia pari o inferiore a due anni e"».

1.41

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, le lettere *b)* e *c)*, sono soppresse».

1.42

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, la lettera *b)*, è soppressa».

1.43

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 9, la lettera *c)*, è soppressa».

1.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), nella lettera* a*) sostituire le parole:* «572, secondo comma» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-*bis*, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-*bis*, 414, 423-*bis*, 429, primo comma, 431, primo comma, 431, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-*bis*, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre , l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a*), sostituire le parole:* «572, secondo comma»*, fino alla fine del periodo, con le seguenti:*

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-*bis*, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-*bis*, 414, 423-*bis*, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-*bis*, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.48

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a*), sostituire le parole:* «572, secondo comma»*, fino alla fine del periodo con le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.49

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a*), sostituire le parole:* «572, secondo comma»*, fino alla fine del periodo con le seguenti:* «423-*bis*, 572, secondo comma, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.50

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a*), sostituire le parole da:* «572, secondo comma» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 600-*bis, comma 2, 600-ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 423-*bis* e 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, 583-*bis*, 575, 589 comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.51

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a*), sostituire le parole da:* «572, secondo comma» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis, comma 2, 600-ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter)* e 11-*quater)*, del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.44

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b)*, nel numero 3), sostituire le parole:* «572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale» *con le seguenti:* «423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale».

1.45

MANCUSO, SCOMA, CARIDI, AIELLO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera b)*, nel numero 3), sostituire le parole:* «572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo

comma, del codice penale» *con le seguenti:* «423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale».

1.53
CIRINNÀ, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, lettera b), *nel numero 3), sostituire le parole:* «572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale» *con le seguenti:* «423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale».

1.54
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, COTTI
Al comma 1, lettera b), *nel numero 3), sostituire le parole:* «572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale» *con le seguenti:* «423-*bis*, 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale».

1.55
LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI
Al comma 1, lettera b), *nel numero 3), dopo le parole:* «e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale» *aggiungere le seguenti:* ««fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.56
CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c)* l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto). ? 1.* Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449, comma 1, e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé».

Art. 2

2.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.

2.2
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3
BARANI
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 21, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. I detenuti e gli internati di norma devono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."».

2.3 (testo 2)
BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 21, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."».

2.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «4-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «sociale e di volontariato.» sono inserite le seguenti: «Sono esclusi dalle previsioni del presente comma detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste».

2) dopo le parole: «modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» è inserito il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi e assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito».

2.4 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «4-*ter*», *dopo le parole: «*sociale e di volontariato.*» inserire le seguenti: «*Sono esclusi dalle previsioni del presente comma detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste*».*

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* comma 4-*ter*, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all'articolo 58-*quater*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* comma 4-*ter*, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1».

2.7

BARANI

Al comma l, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 30-*ter*, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola "venti" è sostituita dalla seguente "trenta" e la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "cento"».

2.8

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 30-*ter* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, dopo l'espiazione di almeno un sesto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre

sette anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno sette anni"».

2.8 (testo 2)

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 30-*ter* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione dei permessi è ammessa nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; ».

2.9

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «due» è sostituita dalla seguente «un»».

2.10

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*- bis. Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

"Art. 31-*bis*. Qualsiasi delle autorità competenti disponga o consenta l'espiazione della pena detentiva presso istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni di cui al Capo III della presente legge, oppure che per inidoneità strutturali e igienico sanitarie non consentano l'effettiva riabilitazione e rieducazione del condannato o lo esponga, per le medesime cause, a contrarre affezioni psico-fisiche o malattie infettivo diffusive, è punita ai sensi dell'articolo 608 del codice penale e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro"».

2.11

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

2.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

2.13

MANCUSO, SCOMA, CARIDI, LIUZZI, AIELLO, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* al comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* persona che ha riportato una sola condanna e che non ha carichi pendenti".».

2.14

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

2.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

2.16

BARANI

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* Dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

"1.1-*ter*. La detenzione domiciliare è disposta, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 allorché l'istituto penitenziario presso il quale il condannato deve scontare la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, risulti sovraffollato, fatiscente o comunque non conforme alle norme di legge vigenti. Una volta iniziata la detenzione domiciliare non può essere revocata se non a causa dell'inosservanza delle disposizioni di legge da parte del detenuto".».

2.17

Il Governo

Al comma 1, lettera b), *numero 3), capoverso* «1-*quater*» *all'ultimo periodo le parole*: «comma 4-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 4».

2.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 4)*.

2.19

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 4)*.

2.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.21

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.23

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.24

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis) all'articolo 58-*quater*, nel comma 5, le parole: "delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti" sono sostituite dalle seguenti: "delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti";

d-ter) all'articolo 69-*bis* apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è soppresso;

2) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso";

3) il comma 5 è soppresso».

Art. 3

3.1

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

3.3

CASSON, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni», *inserire le seguenti:*

«il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto e la pena della reclusione da un mese ad un'anno e della multa fino a 2000 euro nel caso la detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a),* numero 6),"».

3.4

CASSON, PEGORER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 94 del Testo unico e successive modificazioni le parole: "Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", sono soppresse.

1-*ter.* I commi 5 e 6-*ter* dell'articolo 94 del Testo unico, e successive modificazioni, sono soppressi.

1-*quater.* Il comma 6-*ter* dell'articolo 94 del Testo unico, e successive modificazioni, è soppresso».

3.5

CASSON, PEGORER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcoldipendente."».

3.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo **,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 4 comma 3-*bis* della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e di ventiquattro mesi per i detenuti che non ne hanno beneficiato".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti che non ne hanno beneficiato.".

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui alla presente legge sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti altresì i termini e le modalità di fruizione delle agevolazioni e degli sgravi contributivi al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa previsto dall'articolo 6, comma 1, tenuto anche conto della durata temporale dei predetti benefici. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 93, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4

4.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

4.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie*). ? *1.* Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali a finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni».

4.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 del Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente».

4.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre e» *e la parola:* «altresì».

4.5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1 , lettera c)*, sostituire le parole:* «realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi», *con le seguenti:* «adeguamento funzionale degli istituti penitenziari e la realizzazione di alloggi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «al fine della realizzazione di», *con le seguenti:* «al fine della destinazione a».

4.6

SCIBONA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.100

Il Governo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«1. alla lettera d)*, dopo la parola:* "permuta", *inserire le seguenti:* ", costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi";

2. alla lettera *e)*, dopo la parola: «permuta», inserire le seguenti: ", alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi"».

4.7

BORIOLI, MATTEOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, CERVELLINI, GIBIINO, MAURIZIO ROSSI, FILIPPI, MARGIOTTA, PAGNONCELLI, ARACRI, FLORIS, CARDINALI, RANUCCI, SONEGO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In sede di prima applicazione, il Commissario straordinario del Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013».

4.8

CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013».

4.9

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie provvede quindi ad individuare le nuove strutture penitenziarie da realizzare, preferendo soluzioni conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3-*ter*. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

3-*quater*. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione o dismissione. A tal fine, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e dismissioni sono effettuate direttamente dal Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle entrate o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal

Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) si comunica al Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di sessanta giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con provvedimento del Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministro della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

3-*quinques*. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai commi 3 e 4, lettera *e)*, sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

3-*sexies*. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo».

4.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 4 sostituire la parola: «annualmente» *con la seguente:* «semestralmente».

4.11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 6 sostituire le parole: «agli articoli 49» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «all'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

4.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere il comma 7.

4.13

SCIBONA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

4.0.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il personale dell'amministrazione penitenziaria, le cui competenze professionali volgono peculiarmente all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è escluso dalla riduzione di cui al comma 1 del citato decreto.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2013 mediante l'attuazione della seguente disposizione: "a decorrere dal 1º settembre 2013 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 agosto 2013, sono stabilite le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo:";

b) quanto a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Art. 5

5.1

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le entrate derivanti dagli atti dispositivi dei beni immobili attualmente adibiti ad istituti penitenziari effettuati a norma del comma 1, lettera *d)* dell'articolo 4, sono versate alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e sono destinate alla copertura degli oneri necessari per la ristrutturazione di istituti penitenziari già esistenti, per la riconversione di beni immobili da adibire ad istituti penitenziari e per la conclusione di contratti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture penitenziarie».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 24/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2013
29ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 , del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(864) ***Rita GHEDINI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 864 e congiunzione con

l'esame del disegno di legge n. 957. Esame del disegno di legge n . 957 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA comunica che i presentatori hanno ritirato il disegno di legge n. 864, e che pertanto questo sarà disgiunto dalla discussione.

E' invece stato assegnato il disegno di legge n. 957, del senatore Lumia ed altri, di cui egli propone la congiunzione.

La Commissione concorda.

Il presidente PALMA comunica che i senatori Casson e Lumia gli hanno formalmente richiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il Presidente osserva che l'assegnazione in sede deliberante era stata conferita sul presupposto che la grandissima maggioranza del Senato convenisse sull'idea di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche.

Nel momento in cui si chiede la riapertura del termine di emendamenti con l'intenzione evidentemente di rimettere in discussione il testo sulla base peraltro di criticità che in discussione generale sono state condivise da più parti, egli ritiene che non possa essere esclusa la possibilità che, nei termini previsti dall'articolo 35 del Regolamento venga decisa la remissione all'Assemblea e dunque l'esame in Commissione in sede referente.

Egli invita pertanto i Capigruppo a valutare l'opportunità della proposta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti per il prossimo martedì.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che nel corso della discussione generale il suo Gruppo, come pure gli altri Gruppi di maggioranza, il Gruppo del Movimento 5 Stelle e il rappresentante del Gruppo Misto SEL, avevano espresso forti perplessità sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur accedendo all'idea di approvarlo comunque, in modo da onorare un impegno assunto con i cittadini a modificare rapidamente la formulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale in modo da renderla più aderente agli effettivi meccanismi del reato di scambio elettorale politico mafioso in modo da consentire l'effettivo perseguimento del reato stesso.

Ad una più attenta riflessione si è però ritenuto che non si dovesse abdicare al ruolo di legislatori per rinunciare a modificare quelle parti del testo approvato dalla Camera dei deputati che apparivano peggiorative del testo attualmente vigente.

A suo parere però tale scelta, soprattutto se vi è un consenso di tutte le forze politiche sulla possibilità di migliorare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non implica necessariamente l'abbandono della sede deliberante, nella quale possono essere approvate le modifiche migliorative necessarie, consentendo alla Camera dei deputati, magari anch'essa attraverso la procedura in Commissione in sede legislativa, di approvarlo definitivamente prima dell'estate.

La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXII, n. 10) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*), preso atto delle perplessità emerse nella discussione generale di ieri, dà lettura dei un parere favorevole, nel quale si raccomanda però di circoscrivere con precisione l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, in modo da evitare sovrapposizioni con la Commissione antimafia.

Lo schema di parere, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente PALMA prende atto che i presentatori danno per illustrati i loro emendamenti.

Il relatore CALIENDO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.100 con il quale egli intende dare seguito ad una mediazione in sede politica raggiunta intorno al problema dell'esecuzione degli abbattimenti di immobili abusivi derivante da una condanna penale - questione che costituisce l'oggetto del disegno di legge n. 580 - attraverso una strada diversa da quella proposta dal disegno di legge, e cioè attraverso l'individuazione di criteri di priorità per l'esecuzione di demolizioni.

In questo senso erano stati presentati due emendamenti, uno dalla senatrice Capacchione e da altri senatori, e l'altro dal presentatore del disegno di legge, il senatore Falanga, entrambi però presentanti alcune criticità, anche sotto il profilo della loro collocazione sistematica.

L'emendamento da lui presentato intende quindi sostanzialmente unificarli, inserendo un articolo 44-*bis* nel codice edilizio, recante la rubrica "Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione", che impone al pubblico ministero di eseguire le procedure di demolizione esposte con sentenza di condanna osservando alcuni criteri di priorità.

In particolare, si ritiene di dare la priorità assoluta agli immobili, anche abitati o utilizzati, che costituiscano un pericolo accertato per la pubblica e privata incolumità, seguiti da quelli in corso di costruzione, da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, da quelli nella disponibilità di soggetti condannati per crimini di mafia o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabile, da quelli di rilevante impatto ambientale o costruiti in aree demaniali o sottoposti a vincolo ambientale e paesaggistico, idrogeologico o archeologico, da quelli facenti parte di complessi turistici o oggetto di lottizzazione abusiva, da quelli non stabilmente abitati, da quelli adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale, da quelli abitati da soggetti che dispongano di altra soluzione abitativa e infine da quelli rimanenti, eccettuati gli immobili abitati la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altre soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 114

Il presidente PALMA ricorda che la Commissione ha concluso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in relazione al disegno di legge n. 114, recante misure per il contrasto della tensione detentiva.

La Commissione aveva però deciso di accantonarne l'esame, in attesa dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, al quale erano stati presentati emendamenti analoghi a quelli che riguardavano il disegno di legge n. 114, in particolare, in tema di poteri del commissario straordinario del Governo in materia di valorizzazioni e dismissioni degli immobili della proprietà carceraria e di permute di immobili di nuova costruzione.

Tale emendamento ha incontrato difficoltà in ordine alle compatibilità di bilanci che indubbiamente si ripresenterebbero per il disegno di legge n. 114, cosicché su questa materia appare più opportuno intervenire in sede di sessione di bilancio.

Egli propone dunque di non proseguire con l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(134) ***MALAN ed altri. - Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie***

(642) ***CASSON ed altri. - Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta del 22 maggio la Commissione aveva adottato un testo unificato e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 28 dello stesso mese.

Successivamente la Commissione non ha proceduto con l'esame degli emendamenti stessi a fronte di un impegno del Governo a valutare, attraverso confronti informali con gli esponenti in particolare della maggioranza, la possibilità di emanare decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 155 del 2012 - che, egli ricorda, il Governo è autorizzato dalla legge delega ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso - in modo da correggere gli aspetti più controversi del riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, peraltro a suo tempo rilevati dai pareri delle competenti Commissioni parlamentari che il Governo pro tempore non aveva tenuto conto.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione, avendo preso atto del fatto che oltre un mese e mezzo è inutilmente trascorso senza che il Governo presentasse proposte concrete, ha deciso di riprendere l'esame laddove esso era stato interrotto.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che ha carattere meramente tecnico, in quanto diretto a una formulazione più chiara del testo riformulato, nonché l'emendamento Tit.1 che modifica il testo di conseguenza.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento aggiuntivo 1.0.7, che intende ampliare il termine entro il quale, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, i comuni del mandamento interessato possono consorziarsi per il mantenimento di un ufficio di giudice di pace soppresso.

Il relatore LUMIA (*PD*) nel sottolineare la necessità di approvare il testo unificato dei disegni di legge in titolo prima della data di definitiva entrata in vigore delle principali disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, invita tutti i colleghi a ritirare gli emendamenti, esprimendo parere favorevole solo su quelli di carattere strettamente relazionale presentati dal senatore Casson.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti nonché sul testo unificato, invitando la Commissione a scegliere invece la strada di una interlocuzione con il Governo diretta ad individuare qualche spazio di correzione e miglioramento del decreto legislativo n. 155 del 2012, e a favorire la sua definitiva entrata a regime.

Il presidente PALMA invita i colleghi a rinviare la votazione degli emendamenti e del testo unificato al prossimo martedì, al fine di dare la possibilità al Governo di presentare proposte alternative per migliorare la riforma della geografia giudiziaria prima della sua definitiva entrata in vigore.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene inutile aspettare ancora, e rileva di essersi sentito preso in giro dal Governo, che per settimane ha promesso la presentazione di un decreto correttivo di cui non vi è

traccia.

Concorda il senatore GIARRUSSO (*M5S*).

Il senatore CALIENDO (*PdL*) propone di passare alla votazione degli emendamenti e di rinviare a martedì il voto finale.

Concorda il presidente PALMA su quanto detto dal senatore Caliendo e, scusandosi con la Commissione, lascia la seduta per improrogabili impegni personali.

Assume la Presidenza il vice presidente CASSON

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Su invito del senatore CALIENDO (*PdL*), il senatore CASSON (*PD*) lo riformula, sopprimendo la lettera *b*).

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Poiché tutti gli altri emendamenti e ordini del giorno sono ritirati o decaduti per assenza del presentatore, l'emendamento Tit.1, posto ai voti, è approvato.

Il presidente CASSON ricorda che vi è una proposta di rinviare a martedì la votazione finale.

Si dichiara d'accordo con la proposta il senatore BARANI (*GAL*).

Il senatore CALIENDO (*PdL*) deplora l'atteggiamento del Governo, che nelle scorse settimane non ha fatto alcun concreto sforzo per trovare una soluzione alle numerose criticità che sono state riscontrate nella formulazione del decreto legislativo n. 155: il Governo ad esempio è stato inflessibile sulla totale soppressione delle sezioni distaccate, che non era ciò che aveva richiesto la legge delega, e ciò senza tenere conto che alcune di queste hanno un carico di lavoro molto superiore a quello di diversi tribunali non soppressi.

Allo stesso modo, non si è tenuto conto delle diseconomie gravissime che si determinano ogni qualvolta viene soppressa un tribunale allocato nei pressi di importanti strutture carcerarie, si pensi all'enorme aumento dei costi per le traduzioni dei detenuti - una delle voci più onerose in assoluto del bilancio della giustizia - come nel caso della soppressione del tribunale di Sanremo.

Non si è tenuto conto infine dell'impossibilità di talune sedi accorpanti di far fronte con le loro strutture alla allocazione degli operatori provenienti dalla sede accorpata.

Di fatto, quello che è stato immaginato e voluto per essere un provvedimento di risparmio, finirà per determinare spese perfino maggiori, e sarà una ben magra consolazione se queste non saranno a carico della giustizia ma di altri comparti del bilancio dello Stato.

Pur dunque accedendo all'idea di ritardare la votazione finale per consentire al Governo ancora uno spazio di confronto e di proposta, egli ritiene che si debba comunque procedere alla proroga, e preannuncia per il prossimo mese di settembre, se perdurerà l'inerzia del Governo che molto più rapidamente potrebbe agire in sede di decreto correttivo, la presentazione di un disegno di legge diretto a modificare la riforma.

Dopo un intervento della senatrice CIRINNA' (*PD*), che si dichiara favorevole a procedere immediatamente alla votazione finale, il senatore FALANGA (*PdL*) concorda con l'idea di rinviare a martedì l'approvazione finale. Egli osserva che l a proroga proposta dal disegno di legge non è fine a se stessa, ma a consentire una modifica del decreto legislativo n. 155, vuoi per via legislativa a seguito di iniziativa parlamentare, vuoi - e ciò sarebbe preferibile - attraverso un decreto correttivo del Governo.

Il rinvio di qualche giorno potrebbe consentire un'interlocuzione con l'Esecutivo e con le forze politiche, in modo che in Assemblea possa essere presentato un ordine del giorno unitario diretto a indirizzare il Governo sulle principali modifiche da adottare con decreto correttivo

Il senatore TORRISI (*PdL*), nel concordare con le osservazioni del senatore Caliendo, rileva che la riforma è stata realizzata senza tenere in alcun conto l'impatto sociale ed economico e i costi che essa produce sugli utenti del sistema giustizia. Proprio per questo egli ritiene che sia opportuno procedere immediatamente al voto.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con le valutazioni del senatore Caliendo e del senatore Torrisi in ordine agli enormi problemi che l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 155 rischia di creare, e proprio per ciò ritiene che la Commissione debba procedere all'approvazione del disegno di legge, pena il rischio che questa arrivi troppo tardi per impedire che vada a regime una riforma che il Governo ha dimostrato anche troppo chiaramente di non essere intenzionato a modificare con decreto correttivo, e che pertanto va corretta per iniziativa del Parlamento attraverso l'approvazione di una legge.

Concorda la senatrice STEFANI (*LN-Aut*).

Il relatore LUMIA (*PD*) rileva che il dibattito in Commissione ha messo in luce una sostanziale unità all'interno della maggioranza e con le forze di opposizione, che nel merito coinvolge anche in buona parte la Scelta Civica per l'Italia che pure ha ritenuto di dover dare la precedenza al rapporto con il Governo.

L'intera Commissione cioè ha mostrato nel corso del dibattito, e anche nelle interlocuzioni informali avute con il Governo, un comune intento di valorizzare il servizio giustizia anche attraverso una razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Nessuno cioè ha assunto un atteggiamento conservatore, di difesa di una geografia giudiziaria ereditata dall'Ottocento e nessuno in questa sede ha assunto posizioni di tipo campanilistico; anzi, è proprio l'attenzione eccessiva a interessi campanilistici che ha determinato le condizioni per l'emanazione di un decreto legislativo che non risolve ma aggrava i problemi del servizio giustizia.

Egli pertanto concorda con l'idea di passare subito alla votazione finale.

Il sottosegretario BERRETTA invita la Commissione a non approvare la proroga.

Egli ritiene infatti che vi siano spazi per una riflessione diretta all'adozione di decreti correttivi, anche se in proposito è in primo luogo necessario che i commissari chiariscano la loro posizione: non si può infatti da un lato sostenere che la riforma si appresti a sconvolgere il servizio giustizia come una sorta di calamità e dall'altro dire che si chiedono solo poche e limitate riforme.

La Commissione concorda quindi sulla proposta di passare immediatamente alla votazione finale e, di conseguenza, conferisce il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO XXII, N. 10

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, nella consapevolezza della rilevanza sociale dell'oggetto dell'inchiesta parlamentare proposta, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando però che l'oggetto dell'inchiesta parlamentare sia accuratamente precisato e circoscritto in maniera da evitare sovrapposizioni delle attività dell'istituenda Commissione con quella della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 580

Art. 1

1.1

LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

1.3

DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

1.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito l'articolo 44-*bis* "*Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione*".

1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per le condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

d) immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quellli aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione

irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 (immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia), e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero vincolo idrogeologico ovvero a vincolo archeologico;
f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, eccetera);
h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;
i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei famigliari che dispongano di altra soluzione abitativa;
j) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera che segue;
k) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei famigliari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.
2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e dell'ordine cronologico (della data di accertamento del reato).

1.5

CAPACCHIONE, CUOMO, SAGGESE, SOLLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 9 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dai seguenti:

"9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita qualora da accertamento di conformità di cui all'articolo 36 sia emerso che l'intervento oltre a non risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, risulti non conforme anche alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'accertamento di conformità.

9-*bis*. La demolizione non è ordinata qualora da accertamento di conformità sia risultato comprovato che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro il 31 marzo 2003 e non abbia comportato, così come disposto dall'articolo 32, comma 25, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni, un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi ovvero, qualora relativo a nuove costruzioni residenziali, non sia superiore a 750 metri cubi a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Sono fatti salvi qualora sussistenti, gli eventuali criteri e limiti volumetrici più restrittivi determinati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

9-*ter*. Nei casi di cui al comma 9-*bis* la demolizione è sempre ordinata ed eseguita qualora, pur nei limiti volumetrici ivi indicati, ricorrano le condizioni di esclusione di cui all'articolo 32, comma 27, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni nonché nei seguenti casi:

a) immobili che minacciano rovina e costituiscono, pertanto, un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali:

d) immobili che risultino nella disponibilità, ancorché non da essi realizzati, di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misura di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 qualsiasi

ne sia il valore o dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia nucleare, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

e) immobili non stabilmente abitati quali seconde case, case di vacanza, complessi turistici ed immobili singoli inseriti in villaggi turistici, o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;

f) gli edifici adibiti ad attività commerciali industriali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.6

FALANGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Tutti i soggetti istituzionali titolari a qualsiasi titolo delle competenze in ordine alla esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivamente realizzati, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispongono un piano degli abbattimenti da porre in essere nei dodici mesi successivi, ove sono individuati gli immobili da demolire secondo il seguente ordine di priorità:

1) immobili per i quali è stato accertato il pericolo di crollo;

2) immobili la cui titolarità è riconducibile anche in via mediata ad esponenti della criminalità organizzata;

3) immobili che ricadono in aree classificate ad elevato rischio dai piani di bacino per l'assetto idrogeologico;

4) immobili destinati ad utilizzi diversi da quello abitativo e nei quali non viene esercitata alcuna attività produttiva;

5) immobili che, indipendentemente dalla destinazione funzionale, non risultano ancora ultimati;

6) immobili per i quali la competente autorità amministrativa ha riscontrato un rilevante e comprovato impatto ambientale, anche sotto il profilo paesaggistico;

7) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;

8) immobili aventi destinazione residenziale, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongono di altra soluzione abitativa;

9) immobili aventi destinazione residenziale la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongono di altra soluzione abitativa.

Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole da "dispone la trasmissione" *fino alla fine, con le seguenti* "dispone che gli abbattimenti vengano eseguiti secondo le priorità indicate nell'articolo 1"».

1.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa, all'ordine di demolizione per il reato di cui all'articolo 44 impartito dal prefetto per effetto della sentenza di condanna, non sospende l'esecuzione della demolizione».

1.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. L'articolo 39, comma 16, della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera *m)* della legge 23 dicembre 1996, n. 602, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 dell'articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'ablazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva e, comunque, diversa da quella residenziale».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.1

LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

2.3

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.4

DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la parola: «trasmissione» *inserire le seguenti::* «a fini meramente informativi».

Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: «il quale ne prende atto senza possibilità alcuna di differire, sospendere o escludere l'ordine di demolizione».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 134, 642

G/134-642NT/1/2

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, presenta problemi di conformità alla delega stessa, ridefinendo l'assetto degli uffici giudiziari secondo criteri che, in molti casi, ben lungi dal tenere conto delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori nella ridefinizione della geografia giudiziaria, hanno penalizzato, a vantaggio invece di altre, alcune regioni sul territorio nazionale;

questo taglio indiscriminato e poco omogeneo, seppur in linea di principio del tutto condivisibile relativamente allo scopo, quello cioè di realizzare risparmi di spesa, comporta delle conseguenze non di poco conto in particolari territori, come quello della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove la geografia giudiziaria esistente è pensata per rispondere alle esigenze di chi vive in quei territori, con particolare riferimento alle condizioni climatiche e alla peculiarità dei territori montani che, in quanto definiti montani "*ex lege*", avrebbero dovuto essere in qualche modo tutelati o, quanto meno sentiti, prima che si ponesse in essere una qualsiasi forma di riorganizzazione o di accorpamento degli uffici ivi esistenti;

il combinato disposto dei decreti di delega relativi agli uffici giudiziari e ai giudici di pace prevede la soppressione di ben nove degli uffici attualmente esistenti, di cui quattro sezioni distaccate del tribunale di Bolzano (Bressanone, Brunico, Merano e Silandro), e il conseguente accorpamento

all'ufficio di Bolzano, non essendo così chiaro come dall'attuazione delle deleghe in questione, soprattutto in quanto basate sull'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, potrà sicuramente derivare un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari;

con particolare riferimento alle competenze della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di giudici di pace, è la regione stessa a poter chiedere il mantenimento degli uffici eventualmente oggetto di soppressione facendosi carico delle relative spese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le norme di attuazione dello statuto di autonomia;

anche il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, relativamente agli uffici del giudice di pace prevede, all'articolo 3, comma 2 che, gli enti locali interessati possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi;

la peculiarità normativa del Distretto di Corte d'Appello di Trento e di Bolzano concernente il sistema del Libro Fondiario comporta che ogni ufficio sia, di fatto, competente alla conservazione dei Libri fondiari degli immobili situati nella rispettiva circoscrizione per cui sopprimere gli uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Bolzano, così come per Trento, significherebbe concentrare presso il tribunale centrale tutto il lavoro che le sedi distaccate svolgevano anche come giudici tavolari;
l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dispone che quando sussistano specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi:-

impegna il Governo
ad estendere la facoltà delle regioni e delle province autonome, già prevista con riferimento agli uffici del giudice di pace dal decreto legislativo n. 267 del 1992 di attuazione dello statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, per gli enti locali, dal decreto legislativo n. 156 del 2012, di poter chiedere il mantenimento, facendosi carico delle relative spese, di taluni uffici giudiziari oggetto di soppressione o accorpamento, salvaguardando comunque il principio generale di razionalizzazione della spesa, nell'ambito di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, anche utilizzando gli immobili di proprietà dello stato o dei comuni adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, ai sensi dell'articolo 8 sopra richiamato, per il tempo necessario e anche oltre il limite massimo previsto di cinque anni.

Art. 1

1.1
CASSON
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole "dodici" *con le seguenti* "dodici mesi" *e* le parole "ventiquattro" *con le seguenti* "ventiquattro mesi";
sostituire il comma 2 con il seguente: " I termini di cui all'articolo 5, commi 4 e 8, del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 sono differiti al 31 dicembre 2013.".

1.1 (testo 2)

CASSON

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole "dodici" *con le seguenti* "dodici mesi" *e* le parole "ventiquattro" *con le seguenti* "ventiquattro mesi".

1.2

SUSTA, ALBERTINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni*:*

Al comma 1 sostituire la parola: "ventiquattro" *con la seguente:* "diciotto":

Al comma 2 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" *con le seguenti:* "fino al 30 giugno 2013.

1.3

FALANGA

*Al comma 1 sostituire la parola: "*ventiquattro*" con la seguente: "*trenta*".*

1.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" *con le seguenti:* "fino al 13 settembre 2014":

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:: "2-*bis.* Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti anche a domanda, sono rassegnati d'ufficio al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza".

1.5

ANITORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" *con le seguenti:* "fino al 13 settembre 2014":

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:: "2-*bis.* Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti possono ottenere, a richiesta, la rassegnazione al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza".

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, ANITORI

*Al comma 2 sostituire le parole: "*fino al 31 dicembre 2013*" con le seguenti: "*fino al 13 settembre 2014":

1.0.7

STEFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156)

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, le parola: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

Tit.1

CASSON

Sostituire il titolo con il seguente: " Proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero".

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642;. 580 (demolizione di opere abusive); nn.110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corruttele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruttela e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorsi in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruttela non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) ***PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
- e della petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolatodi misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 134
XVII Legislatura

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie
Titolo breve: *Proroga della riforma della geografia giudiziaria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 8 (pom.) 11 giugno 2013 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.642 Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** **Nota**: (sul testo unificato) Esito: Non ostativo **su emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013
8ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14.

(589) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno***
(Parere alle Commissioni 3a e 8a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(134) ***MALAN ed altri. - Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7***

settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie

(642) ***CASSON ed altri. - Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie***

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, volta a sospendere l'applicazione di disposizioni, dovrebbe essere più propriamente riformulata come differimento di termini.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche (n. 12)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 134
XVII Legislatura

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie
Titolo breve: *Proroga della riforma della geografia giudiziaria*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 46 (ant.) 20 giugno 2013	**Dibattito connesso** *Sulla riorganizzazione delle sedi giudiziarie in Campania*
N. 82 (ant.) 30 luglio 2013	**Dibattito connesso** *Per la calendarizzazione del ddl*
N. 83 (pom.) 30 luglio 2013	**Dibattito connesso** *Per la calendarizzazione del ddl*
N. 85 (pom.) 31 luglio 2013	**Dibattito connesso** *Per la calendarizzazione del ddl*
N. 89 (ant.) 6 agosto 2013	**Dibattito connesso** *Per la calendarizzazione del ddl*

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

46a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2013
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, in merito al verbale, dovrebbe essere apportata una modifica. Ieri, durante la votazione della mozione n. 56, presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori, abbiamo chiaramente richiesto il voto elettronico, che è stato negato; ragion per cui vorrei cortesemente che venisse verbalizzato in questa formalità. Successivamente, a seguito di tale episodio, il Movimento 5 Stelle ha abbandonato l'Aula; quindi, vorrei che anche questo venisse messo a verbale.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue osservazioni.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere a quanto detto dal collega che durante quella votazione c'erano mani alzate per richiedere la votazione elettronica che sono state confuse con voti favorevoli. Aggiungo che nella stessa votazione non si è chiesto chi fossero gli astenuti; quindi, a mio parere, quella votazione sarebbe da invalidare, e chiedo che questa mia osservazione resti a verbale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, anche se ieri erano già state chiarite diverse questioni al

riguardo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche noi chiediamo di inserire nel verbale che ieri abbiamo chiesto in maniera evidente la votazione elettronica. Non ci ha convinto - mi permetta, Presidente - il rimando del Presidente di turno alla disattenzione dei senatori Segretari. Pensiamo ci debba essere l'attenzione anche del Presidente nel momento in cui dei senatori alzano la mano. Magari lo faremo in maniera più evidente senza saltellare per non combinare guai, ma comunque cercheremo di farci notare.

PRESIDENTE. Come è stato detto ieri, ribadisco che la Presidenza aveva potuto verificare che era stata avanzata richiesta di voto elettronico solo dopo l'indizione della votazione, avvenuta per alzata di mano, della mozione n. 56. Solo in quella specifica circostanza non si è potuto procedere attraverso lo scrutinio simultaneo perché era già in corso la votazione.

Comunque sia, registriamo le osservazioni che sono state fatte e confermiamo che i senatori Segretari e chi presiede l'Assemblea prestano la massima attenzione possibile per rilevare eventuali richieste di votazione elettronica e che non vi è stato e non vi è alcun intento di critica nei confronti di nessuno, laddove, per mera accidentalità, possa sfuggire una qualche indicazione da parte dei senatori. La perfezione non è di questo mondo; cercheremo tutti insieme di migliorare la nostra attività.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, essendo la prima votazione diamo tempo ai senatori di recarsi a prendere le tessere. Prego coloro che devono ancora raggiungere la propria postazione di farlo con immediatezza.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

COLUCCI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLUCCI *(PdL)*. Signor Presidente, desidero segnalare la mancata registrazione della mia presenza.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti il processo verbale, integrato dalle osservazioni che sono state avanzate.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,41)*.

Discussione delle mozioni nn. 37 e 71, sul corridoio ferroviario Adriatico (ore 9,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00037, presentata dal senatore Tomaselli e da altri senatori, e 1-00071, presentata dal senatore Compagnone e da altri senatori, sul corridoio ferroviario Adriatico.

Ha facoltà di parlare il senatore Tomaselli per illustrare la mozione n. 37.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, questa mozione, che porta la firma di diversi colleghi del Gruppo del Partito Democratico e di altri Gruppi, si ispira agli obiettivi della politica di coesione economica, sociale e territoriale fissati dalla Strategia di Lisbona, tra le cui priorità, voglio ricordare, rientra senza dubbio il potenziamento delle reti infrastrutturali.

Le politiche di coesione portate avanti dall'Unione europea, infatti, sono finalizzate soprattutto a creare omogeneità e integrazione tra territori, culture, tradizioni, storie e commerci, puntando proprio sull'integrazione della rete come attività di completamento. In particolare è necessario richiamare l'interesse che l'Europa ha manifestato più volte in questi ultimi anni verso l'estensione della rete di trasporto transeuropea, la cosiddetta TEN-T, per la quale l'Unione europea ha già previsto importanti risorse finanziarie per i prossimi anni.

Poco più di un anno fa, in Senato, l'8ª Commissione permanente ha approvato in proposito una risoluzione riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Quella risoluzione metteva in evidenza l'interesse nazionale del nostro Paese a stare pienamente dentro le scelte strategiche promosse dall'Unione europea. Tali proposte sono orientate in particolare alla realizzazione entro il 2050 di uno spazio unico europeo dei trasporti, basato su una rete di trasporto completa, interconnessa ed intermodale, che coinvolga le infrastrutture ferroviarie, marittime, aeree e viarie di tutti gli Stati membri, capace di contribuire al miglioramento della libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone all'interno degli Stati membri, tra di loro e con i Paesi confinanti.

Nella proposta comunitaria è previsto altresì un aumento delle risorse messe a disposizione per l'incentivazione e la realizzazione di tali reti. Nello specifico, queste reti avranno un'espansione progressiva in due fasi, la prima al 2020 e la seconda al 2050. Tra queste reti voglio richiamare i cosiddetti corridoi, oggetto della nostra mozione, ma anche di un analogo indirizzo assunto dal Senato circa un anno fa. Mi riferisco al corridoio Baltico-Adriatico che parte da Helsinki e si ferma, nelle previsioni attuali, a Ravenna, tagliando fuori una parte consistente del quadrante adriatico centromeridionale del nostro Paese.

In quella richiamata risoluzione, approvata in Senato, rilevammo, con larghissimo consenso, la necessità che un'attività istruttoria supplementare vedesse impegnato il Governo italiano nei confronti dell'Unione europea al fine di includere nella prosecuzione del corridoio Baltico-Adriatico, lungo la dorsale adriatica, l'intera direttrice Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, in quanto tale prosecuzione costituisce elemento centrale, tra l'altro per il sistema dei collegamenti all'interno della cosiddetta macroregione adriatico-ionica, ormai di prossima approvazione. Quest'ultima, su cui l'Unione europea ha molto insistito e investito negli ultimi anni, rappresenta una delle strategie interregionali aperte non sono agli Stati membri ma anche a quelli confinanti e vede un protagonismo attivo e particolarmente impegnato del nostro Paese e dell'intera dorsale adriatica.

Tale prolungamento è peraltro di fondamentale importanza anche alla luce del fatto che, nella nuova rete centrale dei corridoi, non è più previsto il famoso corridoio 8 Bari-Varna, ormai in qualche modo

accantonato, che svolgeva un ruolo strategico di collegamento tra l'Italia, e quindi la stessa Europa, e le regioni balcaniche.

Proprio nella prospettiva dell'approvazione di questa importante strategia, la macroregione adriatico-ionica, e al fine di rendere l'Italia il baricentro dei traffici commerciali tra l'Oriente e l'Occidente, nonché tra i Paesi del Nord Europa e le nuove economie che si affacciano sul Mediterraneo, sollecitiamo ancora una volta il Governo italiano, anche con questo nuovo atto d'indirizzo, ad un impegno esplicito e puntuale diretto alla promozione e al sostegno, in sede europea, del prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico lungo la dorsale richiamata. È chiaro infatti che tale macroregione è un capitolo decisivo per l'integrazione transnazionale, nonché per la crescita e lo sviluppo economico dell'intero nostro Paese, che potrà favorire anche lo stesso processo di adesione all'Unione europea dei Paesi dell'area dei Balcani.

In tale prospettiva risulta fondamentale che l'intera Europa, quindi, guardi con attenzione e scelte coerenti sia ai Balcani che all'intera area del Mediterraneo, e qui trova centralità la prospettiva, che è l'oggetto della nostra mozione, di un potenziamento infrastrutturale della dorsale adriatica, a cominciare dalla sua linea ferroviaria. Ecco perché in questa strategia e in questo contesto europeo, ma con lo sguardo rivolto al Mediterraneo e ai Balcani, riteniamo imprescindibile progettare, promuovere, individuare risorse e progetti volti all'ammodernamento della nostra rete ferroviaria e allo sviluppo di connessioni infrastrutturali, in particolare appunto lungo la dorsale adriatica, oggi oggettivamente penalizzata rispetto ad altre direttrici.

Assume carattere d'urgenza, quindi, un impegno del Governo, che noi qui vogliamo sollecitare, a garantire un'adeguata programmazione in favore dei progetti indirizzati all'ammodernamento di tale linea ferroviaria, con particolare riferimento alla direttrice Milano-Lecce, dal Friuli, ed all'interconnessione all'altezza dell'Emilia-Romagna, alla luce ormai della prossima definizione tra l'altro della programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

Più che all'alta velocità, di cui comprendiamo non solo la difficile sostenibilità finanziaria, infrastrutturale e progettuale, anche dai tempi non brevi, puntiamo oggettivamente al potenziamento della cosiddetta linea di alta capacità lungo la dorsale adriatica; un progetto d'investimento e d'ammodernamento che potrebbe rappresentare un impulso determinante a quella circolazione delle merci, delle persone e dei servizi e a quell'integrazione tra regioni sostanzialmente confinanti di cui abbiamo parlato finora.

La dorsale adriatica, quindi, risulta centrale proprio per i limiti che oggi presenta ma anche per le potenzialità che manifesta, perché coinvolge regioni che vanno dal Friuli-Venezia Giulia, passando per il Veneto, l'Emilia-Romagna, fino alla Puglia. Tra l'altro nei giorni scorsi proprio tutti i presidenti di Regione, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, hanno manifestato concordemente l'interesse a partecipare (altro punto su cui invitiamo il Governo ad un'iniziativa, a mettere in piedi una sorta di coordinamento tra il Governo, le Regioni di cui parliamo e le Ferrovie dello Stato), in sede di realizzazione di studi di fattibilità e di conseguenti atti progettuali, e anche nell'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e in capo alle Regioni, che in tempi ragionevoli e con risorse sostenibili possano portare all'ammodernamento e a conseguire il risultato di cui oggi qui parliamo.

In tale prospettiva, quindi, la concertazione promossa nelle ultime settimane va colta positivamente, e su questo intendiamo affidare l'impegno decisivo al Governo, ed in particolare al Ministero competente, perché svolga questa funzione di coordinamento. Si tratta di una sfida che fa dell'ammodernamento infrastrutturale di una parte così decisiva del nostro Paese un'occasione di profonda integrazione dell'Italia e dell'Europa proiettandole verso il Mediterraneo e con una postazione assolutamente decisiva verso il nuovo mondo che avanza dall'area dei Balcani. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Compagnone per illustrare la mozione n. 71.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, la mozione in esame muove da una serie di valutazioni che desidero ricordare.

Essa considera che la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha approvato il regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e prende atto che il corridoio 1 Baltico-Adriatico risulta lungo oltre 3.000 chilometri, con un'estensione che va da Helsinki a Bologna, Ravenna e Ancona, attraverso i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna-Ancona, di navigazione interna e tramite l'utilizzo di autostrade del mare.

Si valuta altresì che in particolare Bari, nonostante sia stata promossa di recente città metropolitana, non è inserita nell'elenco dei nodi urbani centrali, mentre la stessa dorsale adriatica non è inserita nella rete TEN-T, visto che il corridoio Baltico-Adriatico si ferma ad Ancona, ricordando che i corridoi TEN-T sono soprattutto ferroviari e sono finalizzati al potenziamento dell'intermodalità, si estendono attraverso 19 regioni in 5 Stati membri, connettono più di 40 milioni di abitanti, collegano importanti nodi tra porti del mar Baltico e dell'Adriatico e connettono l'Europa con i mercati dell'Asia.

Nella mozione si stima che il corridoio 5 Helsinki-La Valletta, prevalentemente ferroviario ad alta velocità e alta capacità, si snoda da nord a sud attraverso il territorio di 6 Paesi dell'Unione europea, comprendendo la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, la Germania, l'Austria e l'Italia e che il suo tracciato è stato disegnato sulla base dei precedenti progetti prioritari - ricordiamo il TEN-T 1 (Berlino-Palermo), il TEN-T 11 (Øresund *bridge*) e così via - includendo anche collegamenti del tipo autostrade del mare tra la Sicilia e Malta. Peraltro, lo sviluppo del corridoio Helsinki-La Valletta si basa in particolar modo sulla realizzazione di due infrastrutture fondamentali, che sono il collegamento attraverso lo stretto di Fehmarn nel mar Baltico tra la Germania e la Danimarca e il *tunnel* di base del Brennero, tra l'Italia e l'Austria.

Per quanto riguarda l'Italia si segnalano le opportunità correlate alla realizzazione di questo progetto, connesse sia alla possibilità di unire tramite collegamento ferroviario veloce due grandi regioni europee dal punto di vista della produzione industriale, ovvero la pianura padana e la Baviera, sia allo sviluppo della rete Nord-Sud nazionale. Infatti, il corridoio Helsinki-La Valletta, nel suo tracciato meridionale, si fonda sulla centralità dell'asse ferroviario ad alta velocità in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo. Tuttavia, solo alcune di queste tratte risultano ad oggi completate (per esempio il collegamento Bologna-Napoli).

Va inoltre considerato che non solo la Puglia e l'Italia perderebbero una grande opportunità, ma l'intera Europa commetterebbe un grave errore. Infatti, le ragioni a difesa del proseguimento del corridoio 1 Baltico-Adriatico sino alla Puglia sono, oltre che di natura economica e di trasporto, essenzialmente geopolitiche, considerato che oggi l'Unione europea, che ha accolto i Paesi dell'Est Europa, dovrebbe guardare con maggiore attenzione al Mediterraneo e all'Africa come futuri bacini di sviluppo economico e commerciale, tenendo in grande considerazione due prossimi scenari, ai quali sta lavorando da tempo e che, come è stato ricordato, riguarderanno la creazione di una macroregione ionico-adriatica e l'adesione o preadesione alla Unione europea di tutte le Nazioni dell'area balcanica.

L'Europa ha già sviluppato sistemi di integrazione regionale basati su una visione di area vasta infranazionale: basti pensare alle macroregioni del Baltico e del Danubio.

Il processo di aggregazione di una macroregione ionico-adriatica che comprenda, oltre a tutte le Regioni rivierasche italiane, anche la Slovenia, la Croazia, il Montenegro, l'Albania e la Grecia, è già avviato. Ugualmente, va avanti il processo di allargamento dell'Unione, con la Croazia che si appresta a diventare il 28° Stato dell'Unione e la Serbia, pronta all'adesione. Seguiranno l'Albania, il Montenegro, la Bosnia e la Macedonia.

Per tutte queste ragioni appare incomprensibile il fatto che il corridoio 1, scendendo dal Baltico, si fermi ad Ancona e non prosegua invece per Bari e Brindisi. Così restando, l'Unione europea contraddirebbe uno dei capisaldi del programma di sviluppo della TEN-T, ovvero l'interconnessione delle reti.

L'importanza del Mediterraneo nello scenario del commercio internazionale è dimostrata anche dalla crescita del traffico di *container* attraverso il canale di Suez. Ricordo che tra il 2000 e il 2011 si sono toccati i 7.178 passaggi complessivi (Nord-Sud e viceversa), con un aumento del 55,7 per cento delle navi transitate rispetto al 2000.

Rilevato che, per quanto riguarda la Sicilia, mancano collegamenti di alta velocità e alta capacità, che pure rientrerebbero a pieno titolo nella programmazione pluriennale delle risorse da impiegare per la costruzione del corridoio 5 (Helsinki-La Valletta), che rappresenta il nodo più meridionale della rete dell'intera area del bacino del Mediterraneo ed assolve all'importantissima funzione di raccordare aree periferiche del continente europeo, e rilevato altresì che il corridoio 5 è considerato di assoluta rilevanza per il sistema Paese, ne consegue che esso dovrà comportare necessariamente la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, poiché, se così non fosse, lo stesso corridoio europeo non avrebbe senso. Sarebbe infatti poco comprensibile, se non addirittura illogico, immaginare il corridoio Helsinki-La Valletta, che prevede la sezione ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, nonché la sezione Messina-Palermo, non specificando come collegare la Calabria alla Sicilia. Ci si chiede, infatti, come si potrebbe realizzare la tanto invocata multimodalità senza colmare questa cesura di percorso rappresentata dal braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia e su cui dovrebbero correre i treni veloci.

Giova a questo punto ricordare come il progetto del ponte sullo Stretto, che correrebbe su una distanza di circa 3 chilometri tra i due piloni principali, collegherebbe oltre 5 milioni di abitanti al resto dell'Europa con influenze sicuramente positive ed enormi sullo sviluppo del Sud dell'Italia. Basti pensare che: Palermo soddisfa i requisiti di città «nodo» in quanto la sua area metropolitana supera il milione di abitanti; i collegamenti più diretti con l'isola di Malta avvengono attraverso i porti della Sicilia (Pozzallo, Catania, Augusta, Palermo); per dare realizzazione alla parte meridionale del progetto prioritario europeo con specifico riferimento alla rete ferroviaria, sono stati già sostenuti dall'Italia ingenti investimenti. Infatti, la nuova rete di trasporto europeo, comprendendo il corridoio Helsinki-Sicilia-Malta, si sviluppa anche nel territorio siciliano secondo la direttrice Messina-Catania-Enna-Palermo per consentire di servire i principali nodi urbani dell'isola e di migliorare i collegamenti ferroviari con i porti di Catania, Augusta e Palermo.

Posto che finora per il ponte sullo Stretto di Messina sono stati già spesi per il progetto e il mantenimento della società Stretto di Messina 383 milioni di euro, la mancata realizzazione del ponte porterebbe al pagamento di penali stimate sino ad ulteriori 700 milioni di euro. Si ricorda, quindi, che a fronte del costo complessivo dell'opera realizzata di circa 6 miliardi di euro, lo Stato spenderebbe oltre un miliardo; cioè spenderebbe tanto quanto costa un'opera, senza tuttavia realizzarla.

Rilevato che alla Sicilia, che conta una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, deve essere garantito lo stesso grado di libertà di collegamento al continente concesso ad altri Paesi europei, non si può non citare, per esempio, il progetto «ponte sull'Øresund» che collega stabilmente la Danimarca alla Svezia. Questo ponte, cofinanziato dall'Unione europea, è più lungo di quello previsto sullo Stretto di Messina (misura infatti 7,8 chilometri), e collega appena 3,5 milioni di abitanti dell'area di Copenaghen-Malmö, a fronte dei 5 milioni di siciliani che il ponte sullo Stretto collegherebbe (senza contare la popolazione proveniente dai Paesi nordafricani che passerebbe da questo corridoio).

Il ponte sull'Øresund è stato realizzato ed inaugurato il 1° giugno del 2000, mentre il ponte sullo Stretto di Messina sconta ritardi impressionanti e colpevoli. Ma, invero, le ragioni che spingono a ritornare con più forza sulla necessità della realizzazione del ponte stesso sono le medesime ragioni che hanno spinto i danesi e gli svedesi a costruire quello sull'Øresund, e cioè la necessità che le attività commerciali non soffrano più i lunghi tempi di attraversamento dello stretto e che finalmente, grazie al potenziamento infrastrutturale, Regioni come la Sicilia e la Calabria possano avere l'opportunità di ridurre drasticamente il *gap* di sviluppo che le separa dalle Regioni più ricche d'Italia. Quindi, se è stato possibile realizzare questo ponte tra la Danimarca e la Svezia, non si vede perché non è possibile realizzarne uno analogo tra la Sicilia e la Calabria.

Proponiamo pertanto di impegnare il Governo ad avviare una forte azione al fine di estendere fino a Bari e Brindisi il corridoio 1 che, così come progettato, lascia isolata larga parte del Sud e non tiene conto dei futuri sviluppi della politica europea verso il Mediterraneo.

Proponiamo altresì di impegnarlo ad intraprendere una forte azione in sede europea per fare in modo che il corridoio 5 sia compreso nella programmazione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020,

anche per il collegamento previsto fino a Palermo, con risorse che portino ad opere cantierabili e ricomprendano la realizzazione del ponte sullo Stretto.

Infine, proponiamo di impegnare il Governo ad indirizzare una forte azione per coinvolgere anche le istituzioni europee in una valutazione sui benefici che porterebbe la definitiva realizzazione del ponte sullo Stretto per i collegamenti dei Paesi del Mediterraneo con il Nord Europa.

Cosa vuol dire «ponte»? A quale esigenza risponde? Risponde in primo luogo all'esigenza del lavoro, di cui tanto parliamo: lavoro per il Sud. Poi a quella dello sviluppo economico: non ci può essere sviluppo economico in una Regione se non ci sono le comunicazioni. Questo lo capiscono tutti. Non ci può essere sviluppo né per l'agricoltura né per il turismo, le due leve fondamentali per lo sviluppo del Sud. Infine, la coesione sociale. Si parla tanto di coesione sociale, ma quale coesione sociale più grande vi è rispetto a quella che dovrebbe esservi tra il Sud e il Nord? Quale coesione sociale può essere più importante rispetto a quella fra gli stessi cittadini dell'Italia? *(Applausi dai Gruppi GAL e SCpI)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, già stampato e distribuito, che il senatore Razzi ha chiesto di illustrare. Ne ha facoltà.

RAZZI *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo in ordine al corridoio ferroviario adriatico per l'ammodernamento della linea Pescara-Roma.

La velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico costituisce opera strategica ed impegnativa per il Governo italiano. In questo contesto deve essere assicurata un'adeguata modernizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. Non è infatti neanche pensabile che i due corridoi ferroviari (tirrenico e adriatico) siano ammodernati e velocizzati mentre il possibile ammodernamento degli stessi corridoi abbia tempi di percorrenza (oltre cinque ore) assolutamente inadeguati e penalizzanti per i viaggiatori.

L'ammodernamento della ferrovia Pescara-Roma costituisce, altresì, opera strategica per il turismo e lo sviluppo economico dell'intero Abruzzo, nonché opera oramai ineludibile per la drastica riduzione del fenomeno di congestione del traffico veicolare a Roma.

Tutto ciò premesso, l'ordine del giorno G1 è diretto a impegnare il Governo, e in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a procedere in via prioritaria a realizzare le opere di adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei far notare che, in previsione di una rapida approvazione da parte dell'Unione europea della creazione della macroregione adriatico-ionica, nella seduta del 18 gennaio 2012 la Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato ha posto l'accento sulla necessità di svolgere un'ulteriore istruttoria a livello europeo affinché nell'ambito dell'attività di definizione dei tracciati che si andranno a realizzare entro il 2020 sia compresa la direttrice Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce quale prosecuzione del corridoio Baltico-Adriatico, una richiesta che ha acquisito ulteriore forza politica grazie all'approvazione all'unanimità da parte di quest'Aula l'11 gennaio 2012 di una mozione che ha invitato l'Unione europea ad approvare in tempi rapidi la creazione della macroregione adriatico-ionica.

La nostra posizione è però del tutto antitetica alla motivazione ispiratrice della mozione in oggetto. Infatti, il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico non deve essere inteso come atto che trasformi l'Italia in una piattaforma di interscambio per i traffici commerciali tra Oriente e Occidente, in quanto ciò sarebbe distruttivo del tessuto territoriale a causa dell'enorme impatto che avrebbe la realizzazione delle strutture necessarie al completamento delle piattaforme logistiche. È prioritario invece che la dorsale adriatica rientri nel progetto Trans-european rail network, in quanto l'Italia necessita di un collegamento efficiente sia in termini interni che in termini di interconnessione con le reti europee, inserendosi nel quadro di un più ampio collegamento tra il mare del Nord e il mare Adriatico.

Facciamo notare a quest'Assemblea, colleghi, che la dorsale adriatica presenta attualmente notevoli

criticità, che si intrecciano e vanno oltre la programmazione finanziaria europea 2014-2020. Tali criticità richiedono una disamina complessiva anche dei collegamenti ferroviari regionali e interregionali, nella ferma convinzione che non possono esistere città ed utenti di serie A e di serie B. Su questo versante il ritardo è notevolissimo rispetto all'offerta prevista lungo la direttrice centrale Napoli?Roma?Bologna?Milano.

Il prolungamento del corridoio Baltico va visto quindi non nell'ottica di creare una nuova linea alta velocità?alta capacità o di convertire a costi esorbitanti la linea attuale in un'alta velocità?alta capacità, ma piuttosto nell'ottica di equiparare l'offerta ferroviaria a quella della linea tirrenica, in termini sia di costi per l'utenza che di rapidità nei collegamenti. È questa l'iniquità che occorre mettere a fuoco, Presidente, per migliorare l'offerta dei servizi di trasporto regionali e interregionali. Inoltre, lungo la direttrice adriatica sono assenti i treni regionali veloci, e ciò obbliga i cittadini ad acquistare solo il servizio più costoso. Se poi aggiungiamo il fatto che spesso i treni Intercity, che percorrono la direttrice adriatica, viaggiano a velocità più bassa di quella dei regionali veloci, i danni subiti dai cittadini sono evidentissimi.

A soffrire di questa situazione sono soprattutto le Regioni come le Marche, il Molise e in particolar modo l'Abruzzo, penalizzato a tal punto - tengo a sottolineare - che le città rasentano l'isolamento. A titolo puramente esemplificativo cito Pescara che, sebbene rappresenti un riferimento commerciale, è trascurata dalla Rete ferroviaria italiana (RFI) riguardo i collegamenti da e per la città, in totale violazione del contratto di servizio. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Ha esaurito il tempo a sua disposizione. Ci sono altri colleghi del suo Gruppo iscritti a parlare, quindi la invito a concludere.

BLUNDO *(M5S)*. Va bene, Presidente. È quindi necessario ragionare ed elaborare una strategia complessiva di rilancio del trasporto nelle maggiori città italiane, in un'ottica regionale e interregionale che tenga conto dei territori senza trascurare località di pregio ambientale, storico e artistico, anche ai fini di un sano turismo culturale, autentica risorsa e vero petrolio del Paese.*(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Amati. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto di poter aggiungere la firma alla mozione n. 37.

Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la mozione oggi in discussione in quest'Aula affronta una tematica di fondamentale importanza per il nostro Paese, per la posizione che occupa in Europa e per la sua ubicazione strategica, che lo rende un ponte naturale tra il mondo occidentale e quello orientale.

Questo atto si prefigge essenzialmente due finalità. La prima è quella di indirizzare l'azione del Governo, con un preciso impegno a fare in modo che in sede europea venga maturata la profonda convinzione che il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico (corridoio 1), lungo la dorsale adriatica e fino alla Puglia, rappresenti un elemento strategico tra i diversi poli produttivi e le aree portuali dell'Adriatico. Così, non solo si potrà rendere più forte il nostro Paese, migliorando i collegamenti economici e sociali interni tra Nord e Sud, ma soprattutto assicurare che l'Italia possa diventare punto nevralgico dei traffici commerciali verso il Mediterraneo e anello di congiunzione tra i Paesi del Nord Europa e le nuove economie che si affacciano sul Mediterraneo.

La seconda finalità è quella di impegnare il Governo a garantire un'adeguata programmazione in favore di progetti indirizzati all'ammodernamento della linea ferroviaria della dorsale adriatica, con particolare riferimento alla direttrice Milano-Lecce, proprio in considerazione della programmazione delle risorse dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 nel quadro delle grandi reti transeuropee.

In effetti, estrema è l'importanza della realizzazione di una linea ad alta capacità sull'intera dorsale adriatica. Del resto, tale esigenza è stata ancor prima avvertita da tutte le realtà locali che insistono sull'Adriatico e che nel corso degli ultimi mesi hanno intrapreso, tramite i Presidenti delle Regioni, una vera e propria battaglia a sostegno della realizzazione di un'adeguata ed efficiente rete ferroviaria ad alta velocità, in grado di rispecchiare quelli che sono i parametri ed i requisiti stessi che l'Unione

europea richiede per il trasporto ferroviario nell'ambito dei grandi progetti infrastrutturali.

Come dimostra la programmazione finanziaria pluriennale 2014-2020, l'Unione europea ha individuato di prioritario interesse l'estensione delle reti di trasporto transeuropee, disponendo una dotazione di ben 50 miliardi di euro per la realizzazione, entro il 2050, di uno spazio unico europeo dei trasporti, basato su una rete di trasporto completa, interconnessa ed intermodale, che coinvolga le infrastrutture ferroviarie, marittime, aeree e viarie di tutti gli Stati membri, capace di contribuire al miglioramento della libera circolazione di merci, servizi e persone.

L'Italia, se vuole, deve avere un ruolo all'interno di questo spazio europeo, senza rimanerne ai margini, e deve fare il possibile per rafforzare la sua posizione attraverso progetti concreti, come il potenziamento dell'infrastrutturazione della dorsale adriatico-ionica attraverso, appunto, la realizzazione della linea ad alta velocità.

Questo progetto si sposa in pieno con la strategia della macroregione adriatico-ionica, sostenuta, ricordo, anche qui in Senato nella precedente legislatura con l'approvazione di diverse mozioni *bipartisan*.

Da diversi anni, infatti, sono state avviate in ambito europeo le cosiddette strategie macroregionali che hanno già visto l'approvazione di due macroregioni, quella baltica e quella danubiana, quali strumenti innovativi per le politiche di coesione e cooperazione territoriale tra Stati e Regioni ai fini del conseguimento di obiettivi comuni di sviluppo.

Le strategie macroregionali possono diventare uno strumento molto importante per dare concretezza all'obiettivo di coesione territoriale promosso dal Trattato di Lisbona e per rafforzare i processi di adesione all'Unione europea dei Paesi candidati o potenzialmente candidati.

Anche l'Italia è ormai prossima, con l'approvazione della strategia adriatico-ionica, prevista entro la fine dell'anno prossimo, a candidarsi con un nuovo ruolo propulsivo per questo intervento. L'efficienza delle infrastrutture del nostro Paese è una precondizione affinché l'Italia sia in grado di veicolare i traffici commerciali, non solo nell'ambito dei confini nazionali, ma anche all'esterno, diventando una vera piattaforma logistica del quadrante adriatico-ionico, in grado di collegare il nostro Paese e l'Europa con le nuove economie emergenti.

Vorrei ricordare che la strategia della macroregione adriatico-ionica ha avuto come sua principale sostenitrice proprio la Regione Marche, con il suo presidente Spacca, che è stato relatore del primo documento sull'iniziativa adriatico-ionica, approvato nel 2011 dal Comitato delle Regioni a Bruxelles.

In conclusione, per il nostro Paese, in prospettiva dell'approvazione della macroregione adriatico-ionica, appare dunque indispensabile procedere alla realizzazione di una rete ad alta velocità sull'intera dorsale adriatica. Del resto, anche l'Europa, già nel corso dell'approvazione della strategia macroregionale danubiana, aveva sottolineato l'importanza di un'efficiente rete infrastrutturale e la necessità di garantire lo sviluppo di connessioni infrastrutturali tra le macroregioni esistenti. Infatti, solo attraverso collegamenti più efficienti con le Regioni del Sud, l'Italia può pensare di riuscire a spostare verso il basso il baricentro dello sviluppo europeo ed evitare che l'area Adriatico-Mediterraneo ne sia esclusa. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, le mozioni che sono state presentate manifestano, al di là ovviamente di contenuti di merito assai diversi, un comune elemento difficoltà: come Parlamento, in questa fase assolutamente delicata del nostro Paese, siamo chiamati ad assumere forti responsabilità, a dare una visione di insieme sulle prospettive strategiche della mobilità che significano condizioni di vita e di trasporto per i cittadini e le merci all'interno del nostro Paese, sulle direttive principali dell'Europa e verso l'Est e il Sud-Est.

Alla vigilia, anche e soprattutto, dell'annunciato decreto del Governo denominato "del fare" noi ci aspettavamo che si impiantasse una strategia intorno a centri precisi, con il criterio e con l'aggiunta, determinata dalla crisi nazionale, internazionale e globale (che è un particolare fondamentale), di poter mettere subito a frutto (secondo la filosofia del decreto del fare) opere senza più la divisione tra grandi

e piccole opere, con la caratteristica, però, di essere queste cantierizzabili.

Nelle mozioni però - e in alcune in maniera particolare - non vedo né questa filosofia né questa prospettiva, perché non c'è un ragionamento organico. Peraltro, su questo punto il Senato, con la Commissione competente, ha preso un impegno con il ministro Lupi a svolgere una discussione per individuare alcuni temi centrali che dovranno caratterizzare le politiche del nostro Paese, innanzitutto sulla rete dei trasporti su ferro, ovviamente, ma non solo. Lo faccia, dunque, il Senato, e il Parlamento tutto, in maniera organica, per avere una visione d'insieme e di indirizzo. In caso contrario avremo opere nel merito tutte assolutamente condivisibili, ma che non fanno un insieme, non fanno una politica in grado di far fronte alle macroscopiche contraddizioni che, dentro la filosofia dell'alta velocità, abbiamo cominciato a pagare e rischiamo, paradossalmente, di continuare a pagare anche in futuro.

Il Paese, infatti, ha bisogno di più trasporto ferroviario regionale, di più servizi interregionali, di investimenti tecnologici sulla rete esistente, perché si possono velocizzare le linee esistenti, aumentare la capacità delle infrastrutture, cantierizzare e creare anche lavoro e sviluppo: immediato, buono e di qualità.

Tutti sanno che sulle linee ad alta velocità non passa un solo carro merci, e non possono passare neanche i treni del trasporto locale. Ne è esempio quanto accaduto tra Orte e Roma, con i treni pendolari dell'Umbria e della Toscana, e con quelli provenienti da Viterbo.

Le Regioni della dorsale adriatica hanno bisogno prioritariamente di collegamenti trasversali, come la Bari-Napoli, la trasversale di Campobasso, la Pescara-Roma, la Orte-Ancona, il triangolo Ravenna-Ferrara-Rovigo: lo sviluppo del Paese dipende anche e soprattutto da questo. Dobbiamo interrompere la mitologia delle grandi opere: occorrono e sono utili, ovviamente, ma occorrono e sono utili opere mirate alla modernizzazione, al recupero e all'innovazione tecnologica.

Pensiamo invece a quello che viene proposto nelle mozioni: con la linea ad alta velocità del Tirreno centrale si va da Roma a Milano in tre ore, impiegando praticamente lo stesso tempo necessario per andare da Cassino a Roma. Ciò non solo non va bene, ma determina per l'appunto scelte che, con le scarsissime risorse che abbiamo, dobbiamo sapere di avere la responsabilità di compiere.

Allora, abbiamo davvero un'occasione: se riusciamo a mettere il piano dei trasporti che ci ha illustrato il ministro Lupi all'interno di un ragionamento che ha queste priorità e, quando il Senato e la Commissione competente avranno adeguate informazioni, e non solo quelle reperibili attraverso le sintesi giornalistiche, ad intrecciarlo con le finalità del decreto del fare, credo che a noi spetteranno il dovere e la responsabilità di riuscire a fare le scelte che vengono annunciate, spostando le somme che oggi sono bloccate, magari per l'alta velocità, su opere che possono essere cantierizzate, che abbiano il ferro come elemento dominante e che prevedano collegamenti trasversali, sia per il traffico pendolare sia per il trasporto delle merci.

Credo dunque che in questa fase lo spirito con cui a mio avviso l'Assemblea dovrebbe affrontare questo tema non sia tanto quello di mettere delle bandierine, molte delle quali - figuriamoci - di per sé assolutamente dovute, importanti, rispettabili e rispondenti a necessità, bensì assumersi la responsabilità di una prospettiva organica e armonica, che tenga in considerazione, come elementi fondamentali, il comparto locale e la possibilità di realizzare le opere che si individuano.

Vediamo dunque se si può compiere questo sforzo - che non c'è stato all'inizio, con le mozioni autonomamente e legittimamente presentate ? e se possiamo farlo anche in quest'Aula, per ragionare intorno ad un indirizzo che vada in questo senso. Ripeto: non bisogna mettere delle bandierine, ma dare un indirizzo su cui il Parlamento possa lavorare e che il Governo possa tradurre in atti da approvare.

Dunque, concludendo, mi permetto di dire che, leggendo il dispositivo della mozione firmata dal senatore Compagnone e da altri senatori, rivediamo alcune opere non solo di dubbia (nel merito), ma di assoluta impossibilità. Davvero per troppi anni sono state sperperate risorse intorno a taluni progetti e proposte, come il ponte sullo Stretto di Messina, che gridano veramente vendetta in merito alla

capacità di questa Assemblea e di questo Parlamento di riuscire a mettere insieme progetti e proposte armoniche e fattibili, nell'attuale situazione di grande crisi, non solo economica e finanziaria, ma di sviluppo, di lavoro e soprattutto di lavoro di qualità. Cerchiamo dunque, veramente, di assumerci la responsabilità e di dare un taglio a questa cultura, pericolosa per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, è noto che l'Unione europea ha identificato tra le priorità infrastrutturali il corridoio ferroviario adriatico che dal Nord-Est attraversa il Veneto, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia e la Calabria per arrivare, con il ponte sullo Stretto, in Sicilia. Ricordo che si ha sviluppo economico solamente nelle zone dotate di infrastrutture.

Ma è ancora più vero che, oltre il corridoio adriatico, l'Unione europea ha identificato anche il corridoio tirrenico, la cosiddetta Tibre (Tirreno-Brennero), perché l'Italia è bagnata da due mari. Bene ha fatto, quindi, il senatore Razzi a dire che bisognerà collegare Pescara e Roma o Grosseto e Fano. Queste priorità sono uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico e l'integrazione degli Stati membri.

Anche il progetto del corridoio 5, quindi unitamente al completamento dei collegamenti infrastrutturali internazionali, come il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese e il Terzo valico, assegna un ruolo centrale all'Italia e qualifica la nostra penisola quale piattaforma logistica europea protesa tra il bacino del Mediterraneo all'80 per cento e verso l'Est al 20 per cento. Devo comunque ancora capire che cosa ci azzecchiamo noi con il Baltico.

Ciò detto, dopo questa la mozione sacrosanta, importante e necessaria presentata dal senatore Compagnone e da altri senatori, con la quale si sollecita un corridoio ferroviario adriatico completo fino alla Sicilia, come ho detto poc'anzi, rivolgendomi al collega senatore Caleo, che è stato sindaco di Sarzana, aggiungo che è necessario completare anche il corridoio Tibre e presentare quindi una mozione per il completamento della Verona, Mantova, Parma, La Spezia, Sarzana, Roma, Napoli e Reggio Calabria, che si unisce all'adriatica, per arrivare entrambe, tramite il ponte sullo Stretto, a Palermo, a Catania, in sostanza in Sicilia.

Ecco perché è necessario avere il collegamento tra i due mari e arrivare, con le verticali, a quel ponte che, ovviamente è il punto di riferimento di queste due importanti direttrici. Come ho già detto, infatti, senza infrastrutture non si può fare sviluppo.

La nostra mozione, ben illustrata dal collega Compagnone, è quindi propedeutica alla presentazione della prossima di uguale importanza relativa alla Tibre, la direttrice tirrenica.

Concludo l'intervento con una annotazione. La politica infrastrutturale ferroviaria soprattutto, ma ovviamente anche quella autostradale, è davvero importante. È impensabile che la A12 finisca a Rosignano Solvay per riprendere a Civitavecchia. Tutte le strade portano a Roma: non è vero. Non si può bloccare tutto perché altrimenti l'usignolo canterino non nidifica più in quelle zone; mi sembra questa una scusante davvero assurda. Dobbiamo farlo noi colleghi, lo deve fare il Governo e non il *deus ex machina* delle ferrovie, l'ingegner Moretti, che deve ricordarsi che è molto più importante l'interesse dell'Italia dei suoi *desiderata*, che spesso non coincidono con i nostri interessi di italiani e dell'Italia in senso infrastrutturale.

Mi auguro che questa mozione sia propedeutica alla prossima che vede il corridoio tirrenico complementare a quello adriatico per arrivare entrambi sul ponte e, quindi, in Sicilia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, siamo ben consapevoli dell'importanza straordinaria che rivestono i corridoi di collegamento per l'Unione europea e per il nostro Paese, essenziali all'interno del sistema di mobilità in quanto potranno evitare l'emarginazione e la marginalizzazione di alcuni mercati dell'Est Europa che nei prossimi anni vivranno uno sviluppo importante, in cui noi crediamo.

Se oggi dobbiamo fare i cosiddetti conti della serva per la crisi economica che non ci consente di

investire in infrastrutture logistiche, che pure sarebbero urgenti, abbiamo comunque il dovere, in quanto legislatori, di lavorare in una prospettiva finanziaria fino al 2020 e in quella trasportistica almeno fino al 2030, se non fino al 2050, data in cui la rete globale dei corridoi transeuropei di merci e passeggeri dovrebbe essere completata.

L'obiettivo finale è ambizioso e consiste nella piena copertura del territorio dell'Unione europea e nell'accessibilità a tutte le regioni, anche se tale obiettivo oggi appare più faticoso da raggiungere in una Europa, tutta, che deve fare i conti con la crisi più profonda della sua storia, e probabilmente della storia in generale.

Non è dunque oggi in discussione, credo, da parte di chiunque abbia a cuore le sorti delle nostre economie la centralità del corridoio Baltico-Adriatico, che è uno dei dieci corridoi di prioritaria importanza per l'Unione europea e cruciale per lo sviluppo del trasporto merci sulla direttrice Nord-Sud dell'Europa Centrale, visto che collega i porti dell'alto Adriatico all'area danubiana. Questo anche perché - e mi si passi in questa sede così istituzionalmente qualificata un *Cicero pro domo sua* - il tracciato identificato dalla Commissione europea assicurava che il collegamento tra le regioni del Nord Europa e i porti dell'Adriatico passasse attraverso il territorio italiano, a servizio di quell'*hub* portuale rappresentato dai porti adriatici.

Siamo consapevoli di quale grande opportunità rappresenterebbe l'estensione del corridoio Adriatico-Baltico a tutta la dorsale adriatica, recuperando la progettualità persa negli anni scorsi. Sappiamo bene che il porto di Ancona e l'interporto delle Marche sono stati già inseriti nella rete principale e in quella complementare dell'Unione europea, segno che si riconosce a questo territorio un ruolo importante nel complesso del sistema del trasporto e della logistica europea e che sui binari di questa zona possono transitare treni e *container* di tutte le dimensioni.

Ciò che oggi solleva qualche legittima perplessità e suscita questa discussione, semmai, è l'uso, la destinazione delle risorse disponibili in questo momento, che potrebbero semmai convergere su infrastrutture fattibili, cantierate, evitando così di lasciare in giro per l'Europa dei corridoi incompiuti, dei magnifici tracciati sulla carta e nelle mappe teoriche della geopolitica economica, che nella realtà finirebbero tranciati dalla mancanza di risorse da investire per il loro completamento e per la loro attivazione concreta.

Fermo restando che il mio Gruppo intende favorire tutto ciò che supporta il tessuto industriale, alimenta gli scambi economici e rafforza la nostra competitività, creando così anche nuove opportunità di sviluppo e di conseguente occupazione, le politiche di rigore impongono necessariamente una certa misura negli interventi.

Per concludere, colleghi, auspico che vi sia un opportuno controllo sulla gestione delle risorse, catalizzando l'attenzione sull'importanza di non disperdere le già scarse risorse, facendo in maniera di completare innanzitutto quelle che abbiamo già in cantiere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Onghia. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA *(SCpI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, devo necessariamente dichiarare il mio conflitto di interessi riguardo l'argomento in questione: le carenze infrastrutturali e l'arretratezza dei sistemi ferroviari che collegano il Sud d'Italia al Nord e all'Europa, in particolare sul versante adriatico, sono un problema che io, come cittadina del Sud, testo ogni giorno.

Mi chiedo spesso come sia possibile riempire i programmi elettorali di politiche per il Mezzogiorno e poi, nel concreto, ignorare che i cittadini delle Regioni meridionali debbono sobbarcarsi di viaggi della speranza per raggiungere il Nord del nostro Paese e che soprattutto le merci debbono soffrire in fatto di competitività. Merci che dal Nord vanno al Sud, perché i più grandi produttori sono di solito al Nord e i più grandi consumatori sono al Sud; e merci che dal Sud vanno al Nord, poiché non forniamo alle nostre imprese le infrastrutture necessarie per giocare con i *competitor* internazionali.

Inglobare ognuna delle nostre Regioni in un discorso unico, che prevede di badare agli interessi del nostro Paese, è importantissimo. Questo è l'unico modo in cui possiamo intendere la nostra azione

politica. In questo caso il nostro lavoro deve andare in direzione di una reale coesione territoriale e di un concreto sostegno alla crescita e alla competitività di tutti i nostri cittadini e di tutte le nostre imprese: grandi e piccole, del Nord e del Sud.

Osserviamo i dati sulla politica trasportistica italiana, da sempre orientata a favorire il trasporto stradale rispetto a quello intermodale e ferroviario. Nonostante l'orografia del nostro Paese favorisca il trasporto via treno o via nave, attese le lunghe distanze di percorrenza, la quota di trasporto ferroviario nel nostro Paese non supera il 4 per cento. Preme ricordare che la media europea è al 12,5 per cento; la Germania è al 15,6 per cento, la Svizzera al 67,5 per cento. Siamo decisamente indietro, e finora non ci siamo curati troppo degli obiettivi fissati dall'Unione europea sullo spostamento modale. Il Libro bianco fissa, infatti, al 30 per cento entro il 2030 ed al 50 per cento entro il 2050 la quota di merci che dovranno andare per ferrovia. Ma l'Europa ha fatto di più: ha creato un nuovo strumento, denominato «Meccanismo per collegare l'Europa», nell'ambito della programmazione finanziaria pluriennale 2014-2020. Tale strumento dispone di una dotazione di 50 miliardi di euro per il periodo in questione, di cui 31 miliardi specificamente destinati ad investimenti in infrastrutture ammissibili nell'ambito del fondo di coesione.

L'Unione europea mira alla realizzazione, entro il 2050, di uno spazio unico europeo dei trasporti, basato su una rete completa, interconnessa ed intermodale, che coinvolga le infrastrutture ferroviarie, marittime, aeree e viarie di tutti gli Stati membri. E quale luogo migliore del Mediterraneo e delle terre italiane che su di esso si affacciano, occupandone il cuore, è più favorevole per garantire questa interconnessione?

Sembriamo ignorare la mole di circa mezzo miliardo di persone, di 21 Stati diversi, che abitano le sponde europee, asiatiche e africane del Mediterraneo. Dobbiamo ricordare a tal proposito le grandi potenzialità di crescita che i Paesi dell'intero bacino avranno nei prossimi decenni; quindi, sta a noi creare le condizioni per essere attori e non, come purtroppo spesso avviene, solo inermi spettatori.

Capite cosa può significare velocizzare il transito delle merci, ad esempio, verso il porto di Taranto? Possibile che ad oggi il porto di Taranto, ma anche quello di Gioia Tauro, siano serviti da zero treni in entrata e zero treni in uscita?

Bene, tra i progetti previsti dal piano europeo è già stata inserita la tratta ad alta velocità Bari-Napoli, nell'ambito del corridoio 5 Helsinki-La Valletta: un apporto importante, ma insufficiente se isolato. Sento, quindi, di dover sposare appieno la risoluzione n. 125 approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 dalla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, con la quale si è espresso parere favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea, la quale chiede un supplemento all'istruttoria europea che preveda di comprendere nelle attività di verifica, che si andranno a realizzare entro il 2020, anche la prosecuzione del corridoio Baltico-Adriatico e quindi della tratta Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce.

Tale collegamento è indispensabile per rendere competitivo ogni territorio della macroregione adriatico-ionica. Sono qui a fornire elementi di riflessione sugli interventi necessari: adeguare il modulo treno ai 700 metri rispetto ai 530 attuali (a parità di capacità l'attrazione di quantitativo di vagoni trasportabili dei nostri treni e convogli è inferiore del 25 per cento); adeguare le sagome ferroviarie ai profili europei di C60 e P400, in modo da poter trasportare *container*, le casse mobili e i semirimorchi di grandi dimensioni, come accade già negli altri Paesi (questo consentirà anche di valorizzare i porti *hub* del Sud d'Italia, quali Taranto e Gioia Tauro); realizzare il raddoppio della linea Termoli-Lesina, oggi anacronisticamente ancora a binario singolo.

Non si dica che il trasporto intermodale deturpa il Paese: quello su camion, quello su gomma crea inquinamento e comporta maggiori possibilità di incidenti.

Un'altra riflessione mi sembra opportuna e necessaria per evitare ciò che di solito accade nei grandi progetti italiani, ed è quella di avere dei tempi certi, magari pochi mesi, per definire il progetto, condividerlo con i vari enti, associazioni, territori e quindi avviare un percorso nuovo dove non si devono creare ogni giorno eccezioni e blocchi che finiscono per divenire un costo per l'intera

collettività. Siamo obbligati a non creare altri cantieri improduttivi, che imbruttiscono ed impoveriscono il Paese. Dobbiamo vigilare affinché ci sia efficienza anche negli appalti con garanzie circa il rispetto dei tempi, la qualità delle opere ed anche la certezza dei costi finali.

Dobbiamo lavorare per rendere il Sud d'Italia una piattaforma logistica che faccia da crocevia per il Mediterraneo; oggi molte delle nostre merci arrivano sul porto di Rotterdam e questo impoverisce il nostro Paese facendolo diventare soltanto un territorio attraversato in maniera passiva. È un obbligo che abbiamo nei confronti della natura, che ci ha piazzati in una posizione favorevole come poche. Per l'*Export* la situazione che viviamo è molto penalizzante. È un dovere nei confronti dei cittadini meridionali, stanchi di promesse e soluzioni parziali e insufficienti, come i finanziamenti a pioggia.

Inoltre, considerata la bellezza dei luoghi in questione, dobbiamo prevedere di agire nel rispetto dell'impatto ambientale e del rumore dei futuri interventi. Con cura e attenzione abbiamo davvero l'opportunità di realizzare una grande opera, di unire questo Paese, di fare in modo che i cittadini si sentano identici, con le stesse possibilità in Italia e in Europa, perché questa è la sfida che abbiamo nei prossimi anni: far diventare questo Paese parte integrante dell'Europa. *(Applausi dal Gruppo SCpI e della senatrice Puppato).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, intervengo brevemente sulle votande mozioni per esplicitare la posizione del Movimento 5 Stelle. La situazione economica e lavorativa, non certamente rosea, di questi ultimi anni dovrebbe far riflettere il Governo e i colleghi su quali siano le priorità dei cittadini. Troppo spesso si confonde necessità di lavoro e servizi alla cittadinanza con investimenti faraonici che nulla hanno a che fare con i bisogni della popolazione. C'è lavoro e lavoro, diciamo in Val di Susa, e quello che arricchisce le multinazionali e devasta il territorio è un lavoro temporaneo, per poca manodopera, che non risolleva l'economia, né dà sostentamento ai cittadini.

Troppo spesso si parla di sindrome NIMBY quando non si hanno dati per certificare l'incertificabile, quando si vorrebbe far passare per progresso ed investimento ciò che i tecnici terzi definiscono vecchio ed antieconomico. Non a caso sono io a parlare oggi, perché non si può sostenere che sia disastrosa una scelta in casa propria e poi, come spesso accade, sostenerne la fattibilità a casa d'altri. E di contro, non si può cercare la realizzazione di infrastrutture nei propri territori per ingraziarsi *lobby* o magari il mercato elettorale e infondere false speranze di opportunità lavorative.

I cittadini italiani non necessitano di grandi opere ferroviarie, di collegamenti ad alta velocità: i cittadini italiani vorrebbero solo arrivare a destinazione, magari in orario. Sempre più spesso vengono chiuse linee ferroviarie esistenti, si massacra il trasporto pubblico locale (troppo utile ed economico per l'utenza per essere preso in considerazione dalla politica?), mentre si continua a vaneggiare di nuove linee che contribuiranno ad affossare i bilanci dello Stato e che servono forse per una piccola *élite* di cittadini. Non esistono linee ferroviarie ad alta velocità con bilanci in attivo; non esistono neanche preventivi di spesa rispettati in questo genere di operazione. I dati, signori, dicono chiaramente che queste sono imprese fallimentari: portano distruzione e bancarotta piuttosto che innovazione e lavoro. Spesso questi dati vengono migliorati per rendere più appetibile un'operazione insulsa. Per le linee ferroviarie ad alta velocità si ricorre spesso al termine promiscuo TAC, ma non esiste una linea promiscua di alta velocità passeggeri e merci, perché non è compatibile tecnicamente; prova ne è che dal lato francese della Torino-Lione, appena oltre il tunnel di base, i tracciati vengono divisi in alta velocità passeggeri e tracciato merci. Quindi, non continuate a prenderci in giro! Non è possibile e non si farà mai. Non è questo che chiedono i cittadini: i cittadini chiedono servizi economici ed efficienti, chiedono ristrutturazione dell'esistente piuttosto che la realizzazione di nuove cattedrali nel deserto. Questo non è progresso! Addirittura nella mozione n. 71 del senatore Compagnone viene riesumato il fantasma del ponte sullo Stretto. Pensavamo di esserci liberati di questa insensata idea; non vorremmo sempre tornare a parlare di queste idee per mere ragioni elettorali. Basta! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e della senatrice D'Onghia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(PdL)*. Signor Presidente, è alla libera circolazione delle idee, che viaggiano con le persone, con le merci e con le tecnologie dell'informazione, che devono essere indirizzati gli sforzi e le azioni positive di cui deve farsi carico questa XVII legislatura. Avere un orizzonte, darsi una stella polare è compito delle più avvedute classi dirigenti, cui è demandato anche il ruolo trainante di coinvolgere, in termini democratici, il corpo sociale del Paese.

Il miglioramento dei trasporti ferroviari lungo la dorsale adriatica è uno dei temi fondanti della programmazione economico-finanziaria del prossimo decennio, come pure lo è l'accorciamento delle distanze Nord-Sud della penisola, orientato a favorire un processo di inclusione nella parte meridionale del Paese alle Regioni del centro-settentrione.

Insomma, è tempo di dare ampia adesione alle istanze legittime di modernità, di contemporaneità delle popolazioni meridionali, sgravandole dal peso dei ritardi di sviluppo, dalle lentezze storiche, dall'apatia e dalla rassegnazione: atteggiamenti questi, signori senatori, che hanno colmato e colmano tutt'oggi ampie pagine di letteratura e di costume, di narrativa e saggistica, spesso con accenti di presa in giro e derisione, in qualche occasione motivati, viste le manifeste colpe dei protagonisti.

Pensiamo dunque ai giovani, alle tante donne e uomini che oggi, come purtroppo ieri, per ragioni di lavoro o di studio sono costretti e sono stati costretti a vivere le distanze ferroviarie come incubo. Non lasciamo alla rassegnazione tali generazioni; affranchiamole dal disagio fisico e psicologico degli addii, liberandole dall'urgente necessità di emigrare a caro prezzo abbandonando gli affetti, gli interessi legittimi e le prospettive di vita.

Quanto lungimirante è stata la visione dei legislatori e delle classi dirigenti *post* unitarie nel pensare, legiferare, pianificare la realizzazione, nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi anni del XX secolo, delle grandi infrastrutture del Paese. Pensiamo all'epopea straordinaria dell'Autostrada del Sole, ma anche alla statale 16, quella che corre lungo la dorsale adriatica (il chilometro zero è posto a Padova, il chilometro mille è posto ad Otranto). Pensiamo alla ferrovia Bologna-Otranto: ha accorciato le distanze e messo gli italiani in grado di chiamarsi tali e di sentirsi uniti.

Si dice che non c'è sostenibilità economica. Si dice che non c'è domanda sufficiente. Ma non si dice, signori senatori, che la domanda può essere sostenuta da un'adeguata offerta infrastrutturale e che la sostenibilità economica potrà trovare adeguato soddisfacimento, implementando inevitabilmente i grandi flussi turistici che dal Nord dell'Europa potranno riversarsi nel Mezzogiorno, nell'ambito di un auspicabile sforzo di ammodernamento del Paese che passi attraverso l'impiego di nuove tecnologie della comunicazione, la formazione del capitale umano, la dotazione infrastrutturale e la intermodalità dei mezzi di trasporto.

I musei, le pinacoteche, i fascinosi centri storici, le rovine archeologiche e gli straordinari litorali del Sud possono quindi rappresentare l'offerta e stimolare la domanda.

Anche l'occupazione se ne avvantaggerà e i giovani, con le loro lauree e i loro diplomi, potranno trovare impiego, anche l'autoimpiego, perché a questo corale sforzo sociale potranno partecipare le migliori energie del Sud, i più bei talenti d'Italia.

Aderendo a questa mozione e a quella successiva mettiamo il Sud nella condizione di non stare a contemplare il proprio ombelico, come una nobiltà decaduta che vede allungarsi le ombre dei magnogreci, dei bizantini e dei normanno-svevi. Diamo quindi dignità a questo passato remoto riscattando il passato recente e soprattutto il nostro presente, l'inverno del nostro scontento.

Signori senatori, non abbiamo osato, forse non abbiamo voluto osare, nel pensare in grande. L'invito quindi è ad implementare ogni azione volta al soddisfacimento della domanda di partecipazione: coinvolgiamo le scuole, il sistema dell'istruzione, il mondo dell'imprenditoria e quello delle professioni.

Alla politica si chiede, in questo processo, di dare corpo e sostanza alla domanda di partecipazione, favorendo nel Paese il dibattito sociale, con il coinvolgimento degli *stakeholder* e del mondo dell'informazione. A tale proposito, signor Presidente, devo lodare la pregevole iniziativa assunta dal maggiore, per vetustà e per *readership*, quotidiano regionale, la «Gazzetta del Mezzogiorno», che

prima ha intervistato i presidenti e gli amministratori delle Regioni rivierasche adriatiche, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, e poi li ha riuniti in uno straordinario *workshop* svoltosi recentemente a Bari.

L'alta velocità, l'alta capacità, come pure il ponte sullo Stretto prima si realizzano e meglio sarà, per noi, per i nostri figli e per il futuro delle nostre generazioni. *(Applausi dai Gruppi PdL e SCpI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonego. Ne ha facoltà.

SONEGO *(PD)*. Signor Presidente, egregi colleghi, desidero innanzitutto esprimere un sentimento di gratitudine nei confronti del senatore Tomaselli per aver assunto l'iniziativa di proporre all'Assemblea il dibattito odierno; lo stesso ringraziamento va anche, ovviamente, ai promotori delle iniziative analoghe.

Il progetto del corridoio Adriatico-Baltico, si affaccia alla ribalta nel 2006, proponendo inizialmente la connessione ferroviaria, moderna ed efficiente, fra la città di Danzica ed il Porto di Trieste. L'iniziativa fu assunta dalle autorità della città anseatica. Rammento questo episodio per ricollegarmi ad un'epoca precedente in cui la connessione tra il Mar Baltico e Trieste si basava su ragioni drammatiche e di natura diversa; ricordo il discorso di Winston Churchill a Fulton nel 1948, quando citò Stettino e Trieste come la linea ideale e materiale che faceva discendere su tutta l'Europa la cortina di ferro. Oggi, grazie alla pace e all'integrazione europea, siamo in un contesto diverso e su quella linea ideale e materiale costruiamo prospettive e politiche di integrazione, crescita economica, di pace e di cooperazione.

Quel progetto Danzica-Trieste ha fatto strada nella programmazione comunitaria, e anche in quella del nostro Paese, ed oggi le iniziative parlamentari, di cui il senatore Tomaselli è il *front runner*, propongono l'estensione di quella politica fino alla punta dello Stivale.

È un'iniziativa benemerita, e mi soffermo su alcune ragioni fondamentali per le quali la proposta di mozione che ci accingiamo a votare, insieme agli altri documenti, va sostenuta con molta convinzione.

La prima ragione è la seguente: la politica infrastrutturale che viene indicata serve a costituire il fattor comune di tutta la portualità adriatica italiana, ma - attenzione - serve a costituire il fattore comune ferroviario trasportistico plurimodale anche della portualità dall'altra sponda dell'Adriatico. La seconda ragione concerne il fatto che la proposta di cui parliamo serve a organizzare una moderna politica di trasferimento modale. Non dobbiamo dimenticare che l'intasamento delle autostrade anche sulla dorsale adriatica potrà essere sostituito, in un futuro abbastanza prossimo, da un'intelligente e moderna politica dei trasporti ferroviari politica che viene indicata nella mozione.

La terza ragione riguarda, come richiamato del tutto opportunamente da altri colleghi, la connessione tra l'argomento infrastrutturale di cui parliamo oggi e la politica importantissima, anche dal punto di vista delle relazioni internazionali, che sta dentro il contesto istituzionale, politico ed economico della cosiddetta iniziativa adriatico-ionica.

L'ultimo punto concerne anch'esso una straordinaria questione di politica internazionale e di pacificazione dell'Europa, intesa in senso allargato; mi riferisco, in sostanza, alla questione di una migliore stabilizzazione dei Balcani. La politica infrastrutturale di cui parliamo è un contributo essenziale alla pacificazione e alla stabilizzazione di quella parte del continente europeo.

Per tutte queste ragioni, l'iniziativa del senatore Tomaselli e le iniziative analoghe di altri colleghi vanno sostenute con molta convinzione e dopo il voto di oggi andranno ulteriormente sostenute nella fase attuativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

ESPOSITO Giuseppe *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Giuseppe *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei chiedere, a nome del mio Gruppo, un rinvio delle dichiarazioni di voto e della votazione finale sulle mozioni alla prossima settimana, al fine di evitare che su un argomento così importante si verifichi una divisione dell'Aula.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, concordiamo sulla richiesta di rinvio, auspicando un approfondimento della questione.

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche il mio Gruppo è d'accordo sulla richiesta di rinvio avanzata a nome del Gruppo del Popolo della Libertà.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, al contrario dei colleghi che mi hanno preceduto, noi rigettiamo questa richiesta perché riteniamo che si tratti di questioni ben diverse.

Noi abbiamo una valutazione politica sul tutto. Reputiamo che questioni afferenti in particolare il ponte sullo Stretto non possano essere ricollegate al TAV, all'alta velocità sull'Adriatico e a tutta una serie di interventi indicati nella mozione n. 37.

Per cui, in coerenza e nel rispetto dei lavori di quest'Aula e poiché per la settimana prossima sono calendarizzati provvedimenti di altra natura che ci impegneranno parecchio, vorremmo che sulle mozioni oggi in esame si arrivasse il più presto possibile ad un voto, così come era stato stabilito. I cittadini, infatti, hanno diritto di sapere che cosa noi si faccia e che cosa noi si trami, soprattutto, forse, per ragioni di carattere elettoralistico. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

GIANNINI *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI *(SCpI)*. Signor Presidente, il Gruppo Scelta Civica per l'Italia aderisce alla proposta di rinvio della discussione delle mozioni avanzata dal Gruppo PdL.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, ovviamente anche noi aderiamo alla proposta di rinvio, anche perché, come dice un famoso detto, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.

L'argomento al nostro esame non riguarda solo il ponte sullo Stretto ma implica anche la direttrice adriatica, cui magari aggiungiamo anche quella tirrenica, opere che, se menzionate, completerebbero una mozione avente come oggetto l'eventuale sviluppo economico del Paese, possibile anche grazie alle infrastrutture sul territorio.

Pertanto, ripeto, anche il Gruppo GAL aderisce alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Colleghi, sulla proposta di rinvio della discussione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, secondo periodo del Regolamento, non essendosi registrato il consenso unanime dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea è tenuta a pronunciarsi con un voto per alzata di mano.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere, se è possibile, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. In questo caso, senatore, il Regolamento prevede una votazione per alzata di mano.

SANTANGELO *(M5S)*. La ringrazio comunque.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione delle mozioni, avanzata dal senatore Giuseppe Esposito.

È approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

BENCINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione non ha funzionato.

RUVOLO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(PdL)*. Anch'io, signor Presidente, segnalo lo stesso mancato funzionamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

A questo punto, sospendo la seduta in attesa della riunione della Conferenza dei Capigruppo che deciderà anche in ordine alle modalità di prosecuzione della discussione delle mozioni oggi all'ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,22).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto della comunicazione del Presidente relativa all'inserimento nel calendario, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, dell'esame del decreto-legge in materia di emergenza ambientale, ove modificato dalla Camera dei deputati.

Pertanto, nella seduta pomeridiana di lunedì 24, che avrà inizio alle ore 16,30, si prevede l'esame del provvedimento, che proseguirà, ove necessario, nella seduta di martedì 25.

La Conferenza dei Capigruppo inoltre ha approvato, a maggioranza, modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Nella stessa seduta antimeridiana di martedì 25, ove possibile, si concluderà l'esame delle mozioni sul corridoio Adriatico.

Resta confermato per il pomeriggio di martedì il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Nella mattinata di mercoledì 26 giugno saranno discusse le mozioni sulle politiche di contrasto al fenomeno della povertà e sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico.

Il pomeriggio di mercoledì sarà riservato ai lavori delle Commissioni.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 27 giugno, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sulla situazione politica in Turchia. I Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno.

Nella seduta pomeridiana, alle ore 16, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare risponderà a interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Il decreto-legge in materia di efficienza energetica e misure fiscali, già inserito nel calendario dei lavori per la prossima settimana, sarà discusso a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 2 luglio.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti in calendario per la settimana dal 2 al 4 luglio.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposta di modifica

Giovedì	20	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Lunedì	24	giugno	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 576-B - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti *(Approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 25 giugno)* - Seguito mozioni sul corridoio ferroviario Adriatico - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 ***(martedì, ore 16)***
Martedì	25	"	ant.	h. 9,30-15	
Martedì	25	giugno	pom.	h. 16	
Mercoledì	26	giugno	ant.	h. 9,30-13,30	- Mozione n. 34, Lepri, su politiche di contrasto al fenomeno della povertà - Mozione n. 39, Castaldi, sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico
Giovedì	27	giugno	ant.	h. 9,30	- Informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione politica in Turchia
Giovedì	27	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare

Il pomeriggio di mercoledì 26 giugno sarà riservato ai lavori delle Commissioni.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 576-B (Decreto-legge emergenze ambientali e altre misure urgenti) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 783 (Decreto-legge in materia di efficienza energetica e misure fiscali) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 27 giugno.

Martedì	2	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 783 - Decreto-legge n. 63, in materia di efficienza energetica e misure fiscali *(Presentato al Senato - scade il 4 agosto)* - Disegno di legge n. 587 - Legge di delegazione europea 2013 *(Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 588 - Legge europea 2013 *(Voto finale con la presenza del numero legale)* - *Doc*. LXXXVII-*bis*, n. 1 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-13.30	
Giovedì	4	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 587 e 588 (Legge di delegazione europea 2013 e Legge europea 2013) saranno stabiliti in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 576-B
(Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui :	
PD	35'
PdL	31'
M5S	22'
SCpI	14'
LN-Aut	13'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI	12'
GAL	12'
Misto	11'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013

(2 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2, di cui :	
PD	28'
PdL	25'
M5S	18'
SCpI	11'
LN-Aut	11'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI	9'
GAL	9'
Misto	9'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 783 (Decreto-legge n. 63, efficienza energetica e misure fiscali)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
GAL		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta dei disegni di legge n. 587 (Legge di delegazione europea 2013), 588 (Legge europea 2013) e del *Doc*. LXXXVII-*bis* (Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	2 h.	19'
PdL	2 h.	03'

M5S	1 h.	27'
SCpI		57'
LN-Aut		53'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		47'
GAL		47'
Misto		46'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori a maggioranza e non all'unanimità.
Il Gruppo Misto-SEL ha espresso un voto contrario sulla proposta di calendario dei lavori, nella fattispecie per la parte relativa alla seduta antimeridiana di mercoledì 26 giugno. Infatti, è da molto tempo che io personalmente, a nome del mio Gruppo e di altri parlamentari sottoscrittori chiedo ripetutamente in quasi tutte le riunioni della Capigruppo l'inserimento nel calendario dei lavori della discussione della mozione 1-00008 sul programma di realizzazione degli aerei F-35. Per l'ennesima volta, anche nella riunione di oggi si è preferito inserire la discussione di altre mozioni presentate molto più tardi rispetto alla mozione sugli F-35 *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Evidentemente perché forse non si vuole affrontare la questione. Né è valida la giustificazione che la prossima settimana è prevista la discussione di tale argomento nell'altro ramo del Parlamento.
Vorrei far notare a quest'Aula (e quindi chiedo la modifica del calendario dei lavori, con l'inserimento della discussione di questa mozione per mercoledì prossimo) che sarebbe incredibile, nel momento in cui lo stesso presidente degli Stati Uniti Obama annuncia di fatto la revisione completa del programma relativo agli F-35, che il Senato della Repubblica in un modo o in un altro evitasse di affrontare la discussione sulla mozione e di assumersi quindi la responsabilità su questo argomento.
Chiedo pertanto che l'Assemblea si pronunci sull'inserimento di questo tema all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di mercoledì. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.
MINEO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MINEO *(PD)*. Signora Presidente, credo sia importante accogliere questa proposta, perché la questione degli F-35 è stata molto discussa in campagna elettorale. Ritengo che i parlamentari abbiano autonomia di mandato e non debbano fare tutto ciò che è stato discusso in campagna elettorale, però non riuscire neanche a discutere, non dico nei primi 100 giorni di legislatura (dato che questo termine sta ormai per trascorrere), ma in tempi rapidi di questo argomento mi sembra un errore e un'omissione grave da parte del Senato.
Sono quindi assolutamente favorevole, e pertanto voterò a favore dell'inserimento di questa mozione nel calendario dei lavori.
ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà per il mantenimento del calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, in cui semplicemente è indicata la priorità di alcune mozioni che alla maggioranza dei Capigruppo sono apparse più urgenti. Non si è voluto escludere alcun argomento, ma questa priorità è stata condivisa dal Partito Democratico nella Conferenza dei Capigruppo, e pertanto confermiamo il calendario.
COMPAGNA *(GAL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA *(GAL)*. Signora Presidente, il nostro Gruppo si riconosce nella proposta originaria di calendario, perché effettivamente all'indomani di vertici internazionali così importanti, così densi di novità di schieramento, è bene che la discussione della mozione perorata dalla collega De Petris possa

avvenire in tempi e modi congrui, alla presenza del Governo. In questo momento, ci è sembrata prioritaria la valutazione sulla situazione in Turchia, su cui ci sarà un'informativa giovedì mattina prossimo con il Ministro degli affari esteri, per cui abbiamo pensato che si possa aspettare una settimana. Di qui il voto contrario del nostro Gruppo sulla proposta di modifica del calendario.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Adesso, senatore, la guardo sempre ogni volta che dobbiamo procedere ad una votazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. È gentilissima, Presidente. Chiedo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. A termini di Regolamento, la votazione è per alzata di mano. Tuttavia, se vuole, può chiedere la verifica del numero legale.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo allora la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sulla proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Passiamo ora agli interventi di fine seduta. Inviterei i colleghi che intendono lasciare l'Aula a defluire.

Sulla Giornata mondiale del rifugiato

LO GIUDICE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Gentile Presidente, senatrici e senatori, oggi, 20 giugno, si celebra in tutto il mondo la Giornata del rifugiato.

Secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel 2012 il numero di rifugiati e sfollati ha raggiunto livelli mai visti negli ultimi 18 anni. Le migrazioni forzate, registrate nel 2012, riguardano 45 milioni di esseri umani: 15,5 milioni di rifugiati, 937.000 richiedenti asilo e 28,8 milioni di sfollati all'interno del Paese di appartenenza. I minori costituiscono il 46 per cento di tutti i rifugiati.

Ogni quattro secondi una persona nel mondo diventa rifugiato o sfollato.

Le guerre sono la causa prima di questo esodo che si rinnova ogni anno. Il 55 per cento di tutti i rifugiati proviene da soli cinque Paesi coinvolti in conflitti: Afghanistan, Somalia, Iraq, Siria e Sudan.

Sono numeri allarmanti che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres, indicano non solo una sofferenza individuale, ma anche le difficoltà della comunità internazionale nel prevenire conflitti e promuovere soluzioni tempestive per una loro ricomposizione.

In Italia, nel 2012, sono state presentate 17.352 domande di asilo - con un calo di quasi il 50 per cento rispetto al 2011 - ma i rifugiati in Italia, alla fine del 2012, erano 64.779, una cifra che pone il nostro Paese solo al settimo posto in Europa, dopo sei Paesi (Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Austria) che da soli accolgono il 90 per cento dei rifugiati in Europa.

Il messaggio lanciato quest'anno dall'Alto Commissariato è: «In un minuto una famiglia può perdere tutto. A te basta un minuto per dare loro una nuova possibilità».

Mohamed Guled era un giovane somalo di 30 anni. Uno di quei 45 milioni in fuga. Uno dei 64.000 che hanno scelto l'Italia o vi ci sono trovati. Giovedì della scorsa settimana si è lanciato dal terzo piano del palazzo in cui viveva dopo essere stato allontanato dal campo profughi della Croce Rossa di Pisa con 500 euro in tasca, senza i farmaci dei quali aveva bisogno per contrastare la sua depressione, né la possibilità di andare in Svezia, dove avrebbe voluto recarsi. A Mohamed è bastato un minuto per risolvere la sua angoscia nel modo più drastico.

L'Unione europea ha appena adottato un accordo sulla riforma del sistema europeo di asilo che prevede, tra l'altro, maggiori garanzie per le categorie vulnerabili e il superamento di quanto previsto dalla Convenzione di Dublino in materia di trattenimento dei richiedenti asilo nel Paese di primo approdo. Queste norme avrebbero consentito a Guled di avere i suoi farmaci, la realizzazione del suo progetto migratorio e, probabilmente, di conservare la vita. Molti Mohamed Guled si trovano nel nostro Paese senza un sostegno.

È il paradosso italiano, denunciato qualche mese fa anche dal «New York Times» e dalla nostra Laura Boldrini, allora nella sua veste di portavoce dell'Alto Commissariato. L'Italia funziona nel riconoscimento del diritto d'asilo. Il Paese concede lo *status* di rifugiato al 40-50 per cento di chi ne fa richiesta, ma quello che garantisce ai rifugiati è molto poco: non un lavoro, non un alloggio, non l'apprendimento dell'italiano né l'assistenza sanitaria. E molti di loro così sono spinti in situazioni al limite della legalità. Facciamo in modo che su questo tema, che rappresenta un impegno inderogabile nella tutela dei diritti del nostro Paese sul piano internazionale l'Italia trovi il modo di fare sul serio la propria parte. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Airola)*.

Sulla trattativa tra il Governo afghano e i talebani

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo appreso da notizie di stampa che oggi dovrebbero iniziare a Doha, nel Qatar, le trattative fra i talebani afghani e il Governo di Karzai, che è da noi appoggiato insieme agli altri alleati.

Dovremmo salutare questa come una buona notizia. Questo aprirebbe una grande speranza per una Nazione martoriata da tanti anni di guerra civile, e che ha coinvolto tristemente la nostra Nazione, con ben 53 soldati caduti e numerosissimi feriti, alcuni gravemente. Ricordo qui Luca Barisonzi, di Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, che è completamente immobilizzato.

Purtroppo, questa notizia è stata da noi appresa esclusivamente dalla stampa, nonostante il fatto che mercoledì della settimana scorsa ci sia stata un'audizione congiunta dei ministri Mauro e Bonino. Ci preme quindi sapere quali siano le ragioni di questa mancata informativa al Parlamento. Il nostro timore è che la diplomazia italiana non fosse stata informata preventivamente dai nostri alleati statunitensi sui contatti preparatori di questo appuntamento di Doha.

Vorremmo una smentita - speriamo - in tal senso da parte del Governo. Se infatti così non fosse mi domando perché, per tale importante annuncio, l'Italia non sia stata coinvolta, né in alcun modo citata. Siamo forse degli alleati di serie B? Siamo solo disponibili a portare truppe ma non abbiamo nessun diritto ad essere informati quando le cose volgono al meglio?

Infine, ulteriore questione è quale ruolo avrà l'Italia in questa trattativa. Sul sito Internet della Farnesina nulla viene riportato in tale senso. La notizia è totalmente ignorata. Aggiungo che sul «Wall

Street Journal» di oggi si legge che Karzai addirittura stia anche rimettendo in discussione questa trattativa faticosamente iniziata.

In futuro come verremo informati? Solo dalla stampa? Mi sembra un grave segno di disattenzione verso il Parlamento, di cui il Governo pure ha più volte segnalato la centralità. Preannuncio che su questo tema presenterò un'interrogazione parlamentare al Ministro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulle modalità adottate dal M5S per l'espulsione di parlamentari eletti nelle proprie liste

MINEO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signora Presidente, sarò breve: da sempre, da quando ero ragazzo, ho imparato a rispettare il Parlamento e ho imparato anche che sarebbe bello che in Parlamento ci si rispettasse. Perciò, quando prendo la parola per occuparmi di una cosa che riguarda un altro Gruppo parlamentare, lo faccio con ritegno e non senza averci riflettuto a lungo. Tuttavia, desidero dire due parole ai colleghi del Movimento 5 Stelle che, secondo tutti gli osservatori politici, ha vinto le elezioni dello scorso febbraio e dunque ha attirato su di sé tutti i riflettori.

Rispetto il travaglio del Movimento 5 Stelle: non è facile crescere così rapidamente, affrontare responsabilità nuove, rispondere a un'attenzione dei *media*, ovviamente esasperata dalla novità che nella politica italiana, d'un colpo, si è venuta a creare. Con lo stesso rispetto dico però ai colleghi, a voi senatori del Movimento 5 Stelle, che non mi convince l'uso che state facendo della Rete.

L'esclusione di un esponente del Gruppo è un processo doloroso, su cui si può essere d'accordo o meno, ma quando si chiede e si ottiene il «giudizio di Dio» in Rete, cari colleghi, credo che si rischi di operare un linciaggio. Lo dico molto francamente: i processi dell'Inquisizione avevano bisogno della folla. Era indispensabile che una folla, che non mangiava pane e viveva di invidia, accompagnasse il condannato. In altri tempi, durante la Rivoluzione francese, c'erano le famose *tricoteuses*, che facevano la maglia sotto la ghigliottina.

È l'aspetto mediatico che mi preoccupa: non mi permetterei mai di intervenire su un fatto interno. Se posso dare un consiglio - ma lo dico a tutti, anche ai colleghi degli altri Gruppi - in Rete dovremmo introdurre il dubbio, dovremmo forse suggerire che è meglio non dare giudizi sulle persone. È molto importante accettare la democrazia nel suo complesso. Ci sono regole formali: in genere in democrazia non si fa votare pubblicamente su una persona, ma si vota su un problema, pubblicamente, perché pubblico deve essere il rapporto tra l'eletto e l'elettore. Ma sui giudizi che riguardano persone, chiamare al voto 13.000 persone - o quante che siano - rappresenta un passo verso un tipo di democrazia che non è il nostro. Allora mi permetto di dire, esprimendo nuovamente il pieno rispetto per il vostro dibattito e avendo detto che avete avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione del nostro amato Paese (vedremo poi a cosa porterà questa trasformazione): non così, in Rete, perché anche questa è una questione di democrazia. *(Applausi dei senatori Cirinnà e Liuzzi)*

SANTANGELO *(M5S)*. Guarda il PD!

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo brevemente su quanto detto dal senatore Mineo, per il quale nutro una grande simpatia, permettendomi di segnalare che oggi su «il Fatto Quotidiano», nell'articolo di Marco Travaglio, si possono leggere tutti i nomi dei politici che nel corso degli anni sono stati espulsi dai vari partiti. Tra gli altri troviamo quelli espulsi dal Partito Socialista di Nencini, che ieri si scandalizzava tanto per quello che abbiamo fatto noi, però non si è scandalizzato, per esempio, per le espulsioni di Codignola, Bassanini, Enriques Agnoletti, Veltri e altri.

La lista completa di tutti i politici espulsi dal Partito Democratico si trova, invece, su un *blog* del sito «ilcannocchiale.it»dove troviamo anche intere liste di amministratori cacciati perché contrari alla realizzazione della TAV. Scorrendo oltre si leggono nomi ben noti cacciati dal PdL con il motto che

recita: «Che fai, mi cacci?».

Concludo dicendo che il *Web* è semplicemente un mezzo, vizi e virtù dell'essere umano rimangono gli stessi da sempre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulla riorganizzazione delle sedi giudiziarie in Campania

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signora Presidente, intervengo perché ieri la prima sezione del TAR Campania ha sospeso un provvedimento che riguarda la chiusura delle sedi distaccate dei tribunali, annullando, o meglio sospendendo, il provvedimento emesso dal Presidente del tribunale di Napoli, in ottemperanza al decreto legislativo n. 155 del 2012 riguardante la cosiddetta geografia giudiziaria. Mi limiterò molto brevemente a farle una domanda e a farla ai colleghi presenti in Aula, anche se attraverso questo modo un po' barocco in cui si trattano gli interventi di fine seduta: sarebbe meglio cambiare il Regolamento e farli ad inizio seduta, in modo che se ne avrebbe la conoscenza e l'attenzione da parte di tutta l'Assemblea del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Credo che da questo punto di vista ci sia una sorta di intestardimento da parte del Governo, che continua tenacemente a non voler accogliere l'idea che molti parlamentari, nella Commissione giustizia sia della Camera sia del Senato, stanno proponendo di traslare di un anno l'attuazione di questo provvedimento, per dare tempo, nella nuova legislatura, al nuovo Parlamento e quindi all'Assemblea del Senato e della Camera dei deputati, con i nuovi parlamentari, di interloquire per rivedere la geografia giudiziaria.

In quest'Assemblea e anche alla Camera dei deputati ci sono moltissimi professionisti che fanno gli avvocati e moltissimi magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali. Non sono pochi e mi rivolgo al collega Casson. Aggiungo che il ritorno nei ruoli della magistratura è sempre in un certo senso tormentato, per cui diventa un argomento nei confronti del quale dovremo svolgere una ulteriore riflessione.

Probabilmente sarebbe il caso di rivedere questo tema che riguarda la geografia giudiziaria. In molti territori del nostro Paese, in particolare in quelli del Sud, eliminare un presidio di legalità, e quindi chiudere una sezione distaccata di un tribunale, rappresenta un duro colpo che va a colpire quella collettività e non solamente interessi professionali o corporativi.

Spero e credo che quest'Assemblea e lei stessa, Presidente, che ha svolto nell'ambito della sua carriera istituzionale funzioni di governo, sappiate interpretare l'idea di restituire centralità al Paese e al Parlamento attraverso un ridisegno della geografia giudiziaria che tenga conto anche di alcune storture. Non è bello che un burocrate con un tratto di penna utilizzi una cartina geografica e faccia sconfinare magari il tribunale di Sala Consilina in Basilicata, a Lagronegro, non accorgendosi che si tratta di due località appartenenti a due Regioni diverse.

Ritengo che la centralità del Parlamento vada salvaguardata e spero che tanti colleghi, con la pacatezza e l'idea di costruire un nuovo percorso della geografia giudiziaria, possano evitare che siano i tribunali amministrativi a dover correggere gravi storture legislative che caparbiamente i Ministri non intendono correggere.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, sulla questione degli interventi di fine seduta occorrerà fare una riflessione perché, se riguardano temi di politica legislativa o di indirizzo politico in generale di grande rilievo, dovrebbero ovviamente essere inseriti all'ordine del giorno di una seduta in altra forma.

Il tema da lei posto e anche altri temi già affrontati meriterebbero l'intervento di altri colleghi. Mi rendo conto che si tratta di una costrizione, ma forse l'intervento di fine seduta ha una finalità un po' diversa.

Sulla crisi della Vinyls di Porto Torres

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Gentile Presidente, gentili colleghi, presento all'attenzione di quest'Aula il caso dell'azienda Vinyls, stabilimento di Porto Torres. Tutto è fermo da anni e gli operai da due giorni hanno abbandonato il presidio. Tra circa una settimana, il 27 giugno, il commissariamento si trasformerà in fallimento dell'azienda.

Ieri, una delegazione di circa cinquanta persone, tra lavoratori e rappresentanti sindacali, è stata ricevuta dal sindaco di Porto Torres. Al primo cittadino è stato ribadito che le sostanze rimaste stoccate negli impianti, fermi ormai da anni, sono pericolose: contengono il dicloroetano, cancerogeno e infiammabile, gas che si impiega per produrre le plastiche. All'interno degli impianti Vinyls sono rimaste incustodite non meno di 600 tonnellate di VCM, gas liquefatto che serviva nella produzione delle plastiche.

Il sindaco di Porto Torres aveva già attenzionato il prefetto sulla grave situazione di questa azienda, allertando i Vigili del fuoco e informando il Governo della grave situazione, chiedendo delucidazioni su come si dovrà agire quando l'azienda verrà dichiarata definitivamente fallita.

La grave situazione che vogliamo descrivere, signora Presidente, è data dal fatto che mancherà la vigilanza, perché gli operai non ricevono lo stipendio da febbraio e perché questa fabbrica - una delle tante - verrà dichiarata fallita.

Ieri i cassintegrati si sono presentati in procura per autodenunciarsi e per segnalare il disinteresse degli enti che dovrebbero garantire la sicurezza. *(Segni di commozione da parte della senatrice Serra. Applausi dai Gruppi M5S e PD e del senatore De Cristoforo)*.

Mi scusi, Presidente, per la commozione.

PRESIDENTE. Senatrice Serra, capisco la sua grande partecipazione.

SERRA *(M5S)*. Mentre questa tragedia ambientale, sociale ed economica viene consumata, porto all'attenzione un altro intollerabile abominio nei confronti dei cittadini e lavoratori sardi: quello relativo all'Alcoa. Questa mattina i lavoratori di Alcoa e di tutto il settore degli appalti hanno occupato simbolicamente l'assessorato al lavoro della Regione Sardegna.

In questi mesi ci sono centinaia di lavoratori che stanno ricevendo con mesi e mesi di ritardo le indennità previste dagli ammortizzatori sociali e altrettanti lavoratori rimarranno senza alcuna copertura a partire dal 1° luglio.

Lo Stato ha il compito di studiare soluzioni e far sentire ai lavoratori e alle loro famiglie... *(Segni di commozione da parte della senatrice Serra)* ...non dico un'immediata soluzione, ma almeno una presa d'atto d'impegno e fattibilità per soluzioni che possono essere attuate.

Preannuncio che intendiamo preparare un'interrogazione per il Ministro interessato.

Mi scuso ancora per la commozione. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e del senatore De Cristofaro)*.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, mi associo all'appello della senatrice Serra che è stato molto toccante.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di segnalare la drammaticità della situazione e l'urgenza di un intervento del Governo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,52)*.

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sul corridoio ferroviario adriatico

(1-00037**)** (14 maggio 2013)

TOMASELLI, FABBRI, SANGALLI, ESPOSITO Stefano, PEZZOPANE, PUGLISI, PEGORER, GRANAIOLA, D'AMBROSIO LETTIERI, NENCINI, SONEGO, D'ADDA, LATORRE, GHEDINI Rita, VERDUCCI, MORGONI, RUTA, COLLINA, BERTUZZI, VACCARI, PAGLIARI, CHIAVAROLI, AMATI (*). - Il Senato,

premesso che:

nell'ambito della programmazione finanziaria pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione europea ha annunciato, tra le sue proposte di regolamenti per collegare l'Europa, la creazione di un nuovo strumento a livello europeo per finanziare le infrastrutture prioritarie per l'Unione europea (UE) in diversi settori, tra i quali quello dei trasporti;

in particolare, questo nuovo strumento, denominato "Meccanismo per collegare l'Europa", sosterrà le infrastrutture aventi una dimensione europea e a livello del mercato unico, indirizzando il sostegno della UE alle reti prioritarie che devono essere realizzate entro il 2020 e per le quali si giustifica maggiormente un'iniziativa a livello europeo;

tale strumento disporrà di una dotazione di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, di cui saranno assegnati al settore dei trasporti 31,7 miliardi, 10 miliardi dei quali specificamente destinati ad investimenti in infrastrutture collegati ai trasporti ammissibili nell'ambito del fondo di coesione. Assieme al Meccanismo per collegare l'Europa, sono stabilite le priorità per il finanziamento europeo delle infrastrutture di trasporto;

tra i richiamati regolamenti per collegare l'Europa, la "proposta di regolamento del Parlamento europeo e Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti", al punto 3.3, precisa che "lo sviluppo coordinato di una rete transeuropea dei trasporti per sostenere i flussi di traffico all'interno del mercato unico europeo e la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Europa esige che vengano prese iniziative a livello dell'Unione europea, in quanto esse non possono essere prese individualmente dai singoli Stati membri. Ciò è particolarmente vero per le tratte transfrontaliere";

tale proposta è orientata alla realizzazione, entro il 2050, di uno spazio unico europeo dei trasporti, basato su una rete di trasporto completa, interconnessa ed intermodale, che coinvolge le infrastrutture ferroviarie, marittime, aeree e viarie di tutti gli Stati membri, capace di contribuire al miglioramento della libera circolazione di merci, servizi e persone sia all'interno degli stessi Stati membri, sia tra di loro, sia con i Paesi confinanti, favorendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale;

nella proposta è previsto un aumento delle risorse europee per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti Ten-T, nonché un aumento delle quote di cofinanziamento variabile dal 20 al 40 per cento a seconda che si tratti di progetti di interesse comune, legati alla rete centrale o transfrontalieri della rete prioritaria;

tra i progetti restano confermati come prioritari quelli già avviati, quali la tratta Torino-Lione, Brennero, Trieste-Divaca, nell'ambito del corridoio 3 Mediterraneo; viene inoltre introdotta la tratta Bari-Napoli nell'ambito del corridoio 5 Helsinki-La Valletta;

con particolare riferimento al trasporto ferroviario gli organi europei hanno previsto requisiti specifici. In particolare è fatto obbligo agli Stati membri di garantire che l'infrastruttura ferroviaria sia conforme alle norme europee in materia di interoperabilità, scartamento, elettrificazione, linee percorse da treni merci convenzionali, prestando particolare attenzione all'impatto del rumore causato dal trasporto ferroviario;

nella seduta del 18 gennaio 2012 della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato è stata approvata la risoluzione, Doc. XVIII, n. 125, con la quale si è espresso parere favorevole alla richiamata "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (n. COM (2011) 650 definitivo)", osservando tuttavia, tra l'altro, che in previsione "di una rapida approvazione, da parte dell'Unione europea, della macroregione adriatico-ionica, sollecitata dalle mozioni recentemente approvate all'unanimità dal Senato" nella seduta dell'11 gennaio 2012, "si ritiene opportuno un supplemento di istruttoria svolta a livello di Unione europea sulla metodologia applicata per la definizione dei tracciati affinché, nelle attività di verifica che si andranno a realizzare entro il 2020, la prosecuzione del corridoio Baltico-Adriatico (n. 1) lungo la dorsale adriatica comprenda la direttrice Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, in quanto tale prosecuzione costituisce elemento centrale per il sistema dei collegamenti all'interno della Macroregione e per il successo della stessa. Essa è di fondamentale importanza anche alla luce del fatto che nella nuova rete centrale non è più previsto il vecchio corridoio n. 8 Bari-Varna, che svolgeva un ruolo strategico nel collegamento tra le regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo e le regioni balcaniche";

la realizzazione della linea alta velocità/alta capacità sull'intera dorsale adriatica è indubbiamente riconducibile alla strategia della macroregione adriatico-ionica, la quale rappresenta senz'altro un'opportunità per il nostro Paese di prendere parte a quel grande processo di coesione europeo già avviato con successo in Europa con l'approvazione delle strategie macroregionali del Danubio e del Baltico, quali strumenti innovativi per le politiche di coesione e cooperazione territoriale tra Stati e Regioni ai fini del conseguimento di obiettivi comuni di sviluppo;

il prolungamento del corridoio baltico-adriatico (n. 1) ha un'importanza strategica per l'Italia perché consentirebbe un collegamento, ad elevati *standard* di qualità, tra il mare del Nord ed il mare Adriatico, favorendo altresì il collegamento tra i diversi distretti produttivi e le aree portuali dell'Adriatico, in modo da incentivare le attività logistiche a sostegno della produzione e dell'*export*, intercettando le aree a forte sviluppo dell'Est e del Nord-Est Europa, facendo del Mediterraneo e dell'Italia una grande piattaforma logistica e il baricentro dei traffici commerciali tra l'Oriente e l'Occidente;

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 13/14 dicembre 2012, il Consiglio ha individuato il 2014 come termine entro il quale dovrà essere presentata, a cura della Commissione, la nuova strategia UE per la regione adriatica e ionica, rinviando alle conclusioni dello stesso Consiglio di giugno 2011 ove si invitavano gli Stati membri a proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle future strategie macroregionali, in particolare per la regione adriatica e ionica;

nella stesse conclusioni, il Consiglio, approvando la strategia macroregionale danubiana, ha invitato la Commissione europea a garantire lo sviluppo di connessioni infrastrutturali tra le macroregioni esistenti e quelle in via di definizione;

considerato che:

la dorsale adriatica risulta carente di un'adeguata infrastrutturazione che supporti la linea ad alta velocità/alta capacità, diversamente da altre regioni, soprattutto del Nord, servite invece da collegamenti ferroviari veloci ed efficienti;

la mobilità su ferro risulta essenziale non solo per garantire un servizio ai passeggeri e un celere trasporto di merci, ma soprattutto quale strumento di coesione territoriale crescita e competitività;

l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria lungo la direttrice Milano-Lecce risulta indispensabile per il rilancio di una zona ad alto potenziale economico, anche in vista della prossima strategia macroregionale, oltre che necessario per colmare il *gap* tra le regioni del litorale adriatico sprovviste della linea ad alta velocità/alta capacità e quelle che invece ne beneficiano, in modo da garantire le stesse opportunità, in termini di crescita e competitività, a tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

1) in prospettiva dell'approvazione della macroregione adriatico-ionica, ad assumere ogni

iniziativa in sede europea per promuovere il prolungamento del corridoio baltico-adriatico (n. 1) lungo la direttrice Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, che costituisce un elemento strategico tra i diversi poli produttivi e le aree portuali dell'Adriatico, capace di rendere l'Italia il baricentro dei traffici commerciali tra l'Oriente e l'Occidente, nonché fra i Paesi del Nord Europa e le nuove economie che si affacciano sul Mediterraneo;

2) ad individuare le misure necessarie a garantire un'adeguata programmazione in favore di progetti indirizzati all'ammodernamento della linea ferroviaria della dorsale adriatica, con particolare riferimento alla direttrice Milano-Lecce, in considerazione della programmazione delle risorse dell'UE per il periodo 2014-2020 nel quadro delle grandi reti transeuropee, nonché in vista della prossima approvazione della strategia macroregionale adriatico-ionica.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(1-00071**)** (18 giugno 2013)

COMPAGNONE, FERRARA Mario, BARANI, BILARDI, BIANCONI, COMPAGNA, MAURO Giovanni, NACCARATO, SCAVONE. - Il Senato,

considerato che la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato il regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

preso atto che il corridoio n. 1 Baltico-Adriatico risulta lungo oltre 3.000 chilometri con]un'estensione che va da Helsinki a Bologna, Ravenna e Ancona, attraverso i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna-Ancona, di navigazione interna e tramite l'utilizzo di autostrade del mare. Raccoglie al suo interno i progetti prioritari 27 (asse ferroviario "rail Baltica" da Varsavia ad Helsinki), 23 (asse ferroviario da Gdansk a Vienna), 25 (asse stradale da Gdansk a Vienna) e utilizza in parte il corridoio n. 3 (Mediterraneo, da Venezia a Trieste);

valutato in particolare che Bari, nonostante sia stata promossa di recente città metropolitana, non è inserita nell'elenco dei nodi urbani centrali, mentre la stessa dorsale adriatica non è inserita nella rete Ten-t, Trans-european transport network, visto che il corridoio Baltico-Adriatico si ferma ad Ancona;

ricordato che i corridoi Ten-t sono soprattutto ferroviari e sono finalizzati al potenziamento dell'intermodalità, si estendono attraverso 19 regioni in 5 Stati membri, connettono più di 40 milioni di abitanti, collegano importanti nodi fra porti del mar Baltico e dell'Adriatico, connettono l'Europa con i mercati emergenti dell'Asia;

stimato che il corridoio n. 5 Helsinki-La Valletta, prevalentemente ferroviario ad AV/AC, si snoda da nord a sud attraverso il territorio di 6 Paesi dell'Unione europea: Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Austria, Italia. Il suo tracciato è stato disegnato sulla base dei precedenti progetti prioritari Ten-t 1 (Berlino-Palermo), 11 (Oresund bridge), 12 (Nordic triangle railway/road axis) e 20 (Railway axis Fehmarn belt), ampliando il percorso del Berlino-Palermo verso il meridione, includendo anche collegamenti del tipo autostrade del mare tra la Sicilia e Malta;

posto che lo sviluppo del corridoio Helsinki-La Valletta si basa in particolar modo sulla realizzazione di due infrastrutture fondamentali: il collegamento attraverso lo stretto di Fehmarm nel mar Baltico tra la Germania e la Danimarca e il *tunnel* di base del Brennero, tra Italia e Austria. Per quanto riguarda l'Italia si segnalano le opportunità correlate alla realizzazione di questo progetto, connesse sia alla possibilità di unire tramite collegamento ferroviario veloce due delle principali regioni Europee dal punto di vista della produzione industriale, ovvero la pianura Padana e la Baviera, sia allo sviluppo della rete nord-sud nazionale. Infatti il corridoio Helsinki-La Valletta, nel suo tracciato meridionale, si fonda sulla centralità dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo. Solo alcune di queste tratte risultano ad oggi completate (ad esempio il collegamento ad AV/AC Bologna-Napoli);

stimato inoltre che non solo la Puglia e l'Italia perderebbe una grande opportunità, ma l'intera Europa commetterebbe un grave errore. Le ragioni a difesa del proseguimento del corridoio n. 1 Baltico-Adriatico sino alla Puglia sono, oltre che di natura economica e di trasporto, essenzialmente

geo-politiche;

considerato che dopo l'unificazione della Germania, oggi l'Unione europea, che ha accolto i Paesi dell'est Europa, dovrebbe guardare con maggiore attenzione al Mediterraneo e all'Africa come futuri bacini di sviluppo economico e commerciale, tenendo in grande considerazione due prossimi scenari, ai quali sta lavorando da tempo, e che riguarderanno la creazione di una macroregione jonico-adriatica e l'adesione o pre-adesione alla UE di tutte le nazioni dell'area balcanica. L'Europa ha già sviluppato sistemi di integrazione regionale basati su una visione di area vasta infranazionale. Basti pensare alle macroregioni del Baltico e del Danubio. Il processo di aggregazione di una macroregione jonico-adriatica che comprenda, oltre a tutte le regioni rivierasche italiane, anche la Slovenia, la Croazia, il Montenegro, l'Albania e la Grecia, è già avviato. Ugualmente va avanti il processo di allargamento dell'Unione, con la Croazia, che si appresta a diventare il 28° Stato dell'Unione e la Serbia pronta per l'adesione. Seguono tutti gli altri, Albania, Montenegro, Bosnia, Macedonia;

per queste ragioni appare incomprensibile il fatto che il corridoio n. 1, scendendo dal Baltico, si fermi ad Ancona e non prosegua per Bari-Brindisi. Così restando, l'Unione europea contraddirebbe uno dei capisaldi del programma di sviluppo delle Ten-T, ovvero l'interconnessione delle reti;

l'importanza del Mediterraneo nello scenario del commercio internazionale è dimostrata anche dalla crescita del traffico di *container* attraverso il canale di Suez tra il 2000 ed il 2011, anno in cui hanno si sono toccati i 7.178 passaggi complessivi (nord-sud e viceversa), con un aumento del 55,7 per cento delle navi transitate rispetto al 2000 (il *record* di transiti è stato raggiunto nel 2008 con 8.156 navi porta *container*);

rilevato che, per quanto riguarda la Sicilia, mancano collegamenti AV/AC, che pure rientrerebbe a pieno titolo nella programmazione pluriennale delle risorse da impiegare per la costruzione del corridoio n. 5 (Helsinki-La Valletta), che rappresenta il nodo più meridionale della rete dell'intera area del bacino del Mediterraneo ed assolve l'importantissima funzione di raccordare aree periferiche del continente europeo;

rilevato che il corridoio n. 5 è considerato di assoluta rilevanza per il sistema Paese, ne consegue che esso dovrà comportare necessariamente la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, poiché, se così non fosse, lo stesso corridoio europeo non avrebbe senso. Infatti sarebbe poco comprensibile, se non illogico, immaginare il corridoio Helsinki-La Valletta, che prevede la sezione ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, nonché la sezione Messina-Palermo, non specificando come collegare la Calabria alla Sicilia. Ci si chiede, infatti, come si potrebbe realizzare la tanto invocata multimodalità senza colmare questa cesura di percorso rappresentata dal braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia e su cui dovrebbero correre i treni veloci;

giova, a questo punto ricordare come il progetto del ponte sullo stretto che correrebbe su una distanza pari a 3,33 chilometri tra i due piloni principali, collegherebbe oltre 5 milioni di abitanti al resto dell'Europa con influenze positive enormi sullo sviluppo del Sud dell'Italia. Basti pensare che: a) Palermo soddisfa i requisiti di città "nodo" in quanto la sua area metropolitana supera il milione di abitanti; b) i collegamenti più diretti con l'isola di Malta avvengono attraverso i porti della Sicilia (Pozzallo, Catania, Augusta, Palermo); c) per dare realizzazione alla parte meridionale del progetto prioritario europeo (PP1) con specifico riferimento alla rete ferroviaria, sono stati già sostenuti dall'Italia ingenti investimenti; d) infatti, la nuova rete di trasporto europeo, comprendendo il corridoio Helsinki-Sicilia-Malta, si sviluppa anche nel territorio siciliano secondo la direttrice Messina-Catania-Enna-Palermo per consentire di servire i principali nodi urbani dell'isola e di migliorare i collegamenti ferroviari con i porti di Catania, Augusta e Palermo;

posto che sinora per il ponte sullo stretto di Messina sono stati già spesi per il progetto e il mantenimento della società ponte 383 milioni di euro, la mancata realizzazione del ponte porterebbe al pagamento di penali stimate sino ad ulteriori 700 milioni di euro. Si ricorda che il costo dell'opera realizzata sarebbe di circa 6,1 miliardi di euro a valori correnti;

valutato che la mancata realizzazione del ponte comporterebbe quindi una perdita che ha un valore economico pari a quello di un'infrastruttura realizzata, ma senza usufruire di alcuna

infrastruttura;

rilevato che alla Sicilia, che conta una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, deve essere garantito lo stesso "grado di libertà" di collegamento al continente concesso ad altri Paesi europei; e qui non si può non citare ad esempio il progetto "ponte sull'Oresund" che collega stabilmente la Danimarca alla Svezia, ponte cofinanziato dall'Unione europea, ponte più lungo di quello previsto sullo Stretto (misura infatti 7.8 chilometri), che collega 3,5 milioni di abitanti dell'area di Copenaghen-Malmo, a fronte dei 5 milioni di siciliani che il ponte sullo stretto collegherebbe (senza contare la popolazione proveniente dai Paesi nordafricani). Il ponte sull'Oresund che è stato realizzato ed inaugurato il 1° giugno 2000, mentre il ponte sullo stretto di Messina sconta ritardi impressionanti ed è ancora oggi terreno di reiterati scontri fra le parti politiche. Ma, invero, le ragioni che spingono a ritornare con più forza sulla necessità della realizzazione del ponte stesso sono le medesime ragioni che hanno spinto i danesi e gli svedesi a costruire quello sull'Oresund, e cioè la necessità che le attività commerciali non soffrano più i lunghi tempi di attraversamento dello Stretto e che finalmente, grazie al potenziamento infrastrutturale, regioni come la Sicilia e la Calabria possano avere l'opportunità di ridurre drasticamente il *gap* di sviluppo che le separa dalle regioni più ricche d'Italia. Quindi, se realizzare un'infrastruttura dalle dimensioni eccezionali come il ponte sull'Oresund è stato possibile per la Danimarca e la Svezia, non si vede perché non debba essere possibile per la Sicilia e la Calabria. Con l'aggravante che Ferrovie dello Stato, in nome della sostenibilità dei costi, taglia i treni a lunga percorrenza sud-nord, con il risultato che si corre il rischio che il corridoio n. 5 nominalmente ci sia, ma manchino ponte sullo stretto, i binari e i treni AV/AC,

impegna il Governo:

1) ad avviare una forte azione al fine di estendere sino a Bari-Brindisi il corridoio n. 1, che così come progettato lascia isolata larga parte del Sud e non tiene conto dei futuri sviluppi della politica della UE verso il Mediterraneo. Un errore che, se corretto oggi, eviterebbe all'Europa di perdere altre *chances* nel Mediterraneo e di fare domani, in ritardo e con maggiori costi, quanto molto opportunamente si potrebbe fare oggi;

2) ad intraprendere una forte azione in sede europea per fare in modo che il corridoio n. 5 sia compreso nella programmazione della UE per gli anni 2014-2020, anche per il collegamento previsto sino a Palermo, con risorse che portino ad opere cantierabili e ricomprendano la realizzazione del ponte sullo stretto;

3) ad indirizzare una forte azione per coinvolgere anche le istituzioni europee in una valutazione sui benefici che porterebbe la definitiva realizzazione del ponte sullo stretto per i collegamenti attraverso la Sicilia dei Paesi del Mediterraneo, da e per il nord Europa.

ORDINE DEL GIORNO

G1

RAZZI (*)

Il Senato,

premesso che:

la velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico costituisce opera strategica ed impegnativa per il Governo italiano;

che in questo contesto deve essere assicurata un'adeguata modernizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. Non è infatti neanche pensabile che i due corridoi ferroviari (tirrenico ed adriatico) siano ammodernati e velocizzati mentre il possibile ammodernamento degli stessi corridoi abbia tempi di percorrenza (oltre cinque ore) assolutamente inadeguati e penalizzanti per i viaggiatori;

l'ammodernamento della ferrovia Pescara-Roma costituisce, altresì, opera strategica per il turismo e lo sviluppo economico dell'intero Abbruzzo nonché opera oramai ineludibile per la drastica riduzione del fenomeno di congestione del traffico veicolare a Roma;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a procedere, in via prioritaria, a realizzare le opere di adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-

Roma.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Colucci e le senatrici Pelino e Chiavaroli .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Astorre, Bignami, Bubbico, Capacchione, Cardinali, Ciampi, Cuomo, De Poli, Di Giorgi, Esposito Stefano, Fabbri, Formigoni, Guerra, Lumia, Manconi, Micheloni, Moronese, Nugnes, Pinotti, Pizzetti, Sangalli, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Crimi e D'Ascola, per partecipare a un incontro interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Girotto Gianni Pietro, Petrocelli Vito Rosario, Castaldi Gianluca, Santangelo Maurizio, Orellana Luis Alberto, Bulgarelli Elisa

Proroga del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (844)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Chiti Vannino, Gasparri Maurizio, Amati Silvana, Compagna Luigi, Fasano Enzo, Gentile Antonio, Naccarato Paolo

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (845)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Airola Alberto, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (846)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Cappelletti Enrico, Airola Alberto, Buccarella Maurizio, Giarrusso Mario Michele

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (847)

(presentato in data 19/6/2013);

Senatori Buccarella Maurizio, Airola Alberto, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele

Disposizioni in materia di traffico di influenze illecite (848)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Buccarella Maurizio, Airola Alberto, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (849)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Giarrusso Mario Michele, Airola Alberto, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico

Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo (850)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Giarrusso Mario Michele, Airola Alberto, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (851)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Fattori Elena, Romani Maurizio, Montevecchi Michela, Marton Bruno, Bulgarelli Elisa, Mussini Maria, Martelli Carlo, Catalfo Nunzia, Santangelo Maurizio, Scibona Marco, Molinari Francesco, Paglini Sara, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Taverna Paola, Nugnes Paola, Casaletto Monica, Castaldi Gianluca, Puglia Sergio, Morra Nicola

Istituzione della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività commerciale di erboristeria (852)

(presentato in data 19/6/2013);

senatori Mucchetti Massimo, Zanda Luigi, Fedeli Valeria, Martini Claudio, Chiti Vannino, Gotor Miguel, Mirabelli Franco, Migliavacca Maurizio, Tomaselli Salvatore, Tonini Giorgio, Tocci Walter,

Guerrieri Paleotti Paolo, Del Barba Mauro, Collina Stefano, Di Giorgi Rosa Maria, Corsini Paolo, Zanoni Magda Angela, Lo Moro Doris, Tronti Mario, Pizzetti Luciano, Marino Mauro Maria, Dirindin Nerina, Fattorini Emma, Pagliari Giorgio, Ghedini Rita

Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare e abrogazione dell'articolo 10 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (853)

(presentato in data 20/6/2013).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puglisi e Nencini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00075 della senatrice Fabbri ed altri.

Mozioni

ORELLANA, BLUNDO, CAPPELLETTI, SERRA, FATTORI, BULGARELLI, GAETTI, MOLINARI, DE PIETRO, CASALETTO, MARTON, DE PIN, MANGILI, FUCKSIA, ROMANI Maurizio, BATTISTA, VACCIANO, CATALFO, TAVERNA, PAGLINI, MONTEVECCHI, BENCINI, PEPE, GIARRUSSO, MORRA, CAMPANELLA, COTTI, BOTTICI, GIROTTO, BOCCHINO, PETROCELLI - Il Senato,

premesso che:

MSD Italia Srl è la consociata italiana di Merck & Co. ed è presente in Italia dal 1956 con un ciclo integrato di attività di ricerca, produttive e commerciali con un fatturato di circa 800 milioni di euro e 1.700 dipendenti, un quarto dei quali impiegati in attività di produzione, oggi ai primi posti del mercato farmaceutico nazionale e internazionale;

sul proprio sito *web* MSD Italia dichiara: "L'Italia riveste una grande importanza strategica: oltre alla sede di Roma, abbiamo avviato un intenso programma di investimenti in attività produttive. Il nostro sito di Pavia è tra i più tecnologicamente avanzati al mondo e soddisfa il bisogno di farmaci di molti mercati a livello mondiale";

sul proprio sito l'azienda dichiara: "Contribuiamo alla crescita economica e occupazionale di diverse aziende italiane […] Vogliamo creare valore facendo rete di imprese e massimizzando i punti di forza delle singole eccellenze italiane". Inoltre dichiara: "Vantiamo un'occupazione altamente qualificata, il 64% possiede una laurea, e una significativa presenza femminile";

dal 1961, a Pavia vi è uno stabilimento Merck che impiega attualmente circa 270 lavoratori;

considerato che:

l'azienda in data 13 giugno 2013 ha comunicato ai dipendenti la volontà di chiudere o vendere lo stabilimento pavese entro il 31 dicembre 2014;

nel confronto del 14 giugno 2013 con le istituzioni locali, i dirigenti dello stabilimento Merck hanno comunicato che la decisione dell'azienda di chiudere o vendere lo stabilimento produttivo di Pavia rientra in un progetto di riorganizzazione a livello globale;

nel 2009 la fusione fra MSD e Schering-Plough ha provocato un eccesso di stabilimenti e la conseguente riorganizzazione mondiale. In Italia questa fusione ha provocato la cessione dello stabilimento di Comazzo (Lodi) ad un'altra azienda;

lo stabilimento di Pavia produce un farmaco (Januvia) anti-diabetico che rappresenta una fetta significativa del fatturato di tutto il gruppo farmaceutico a livello mondiale superando nel 2012 la ragguardevole cifra di oltre 4 miliardi di dollari statunitensi;

il farmaco Januvia ha un brevetto in scadenza tra il 2018 e il 2020 (dipendendo la scadenza dalla rispettiva nazione di riferimento). La produzione di Januvia avveniva dapprima solo a Pavia, poi è iniziata la produzione anche in Inghilterra come *backup* di quella pavese. Più recentemente una parte del processo produttivo di Januvia è stata trasferita in un impianto Merck a Singapore. Ciononostante, presso lo stabilimento di Pavia l'azienda ha fatto significativi investimenti negli ultimi anni;

recentemente in India l'Alta Corte di giustizia di Delhi ha negato alla Merck & Co. la richiesta di bloccare la vendita del generico degli antidiabetici Januvia (sitagliptin) e Janumet (sitagliptin e

metformina) da parte dell'azienda indiana Glenmark (tali generici sono chiamati Zita e Zita-Met). Questa sentenza potrebbe aver influito sulla decisione di Merck, per molti sorprendente, di chiudere lo stabilimento di Pavia;
come rivendicato dagli stessi dirigenti aziendali, lo stabilimento Merck di Pavia è uno dei gioielli del *network* Merck, all'avanguardia per processi produttivi, innovazione, tecnologie, professionalità. Ha 270 dipendenti e, tenendo conto dell'indotto, dà lavoro a 400 cittadini;
se molto Merck ha dato a Pavia e all'Italia, questo è stato un rapporto reciproco. Nello stabilimento Merck lavorano professionalità che si sono formate nel sistema educativo italiano, i brevetti e gli altri diritti proprietari sono tutelati dalle leggi e dalle istituzioni italiane, la commercializzazione interna ed all'estero dei farmaci prodotti si avvale della rete infrastrutturale e logistica italiana. Lo stabilimento Merck, per oltre 50 anni, ha beneficiato di beni e servizi del mercato pubblico e privato italiano, così come ha beneficiato dell'accesso al mercato farmaceutico italiano;
dopo che l'azienda ha annunciato di voler chiudere il proprio sito produttivo pavese entro dicembre 2014, l'azienda stessa ha chiesto di aprire un tavolo di contrattazione a livello nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico per discutere il futuro dei 270 lavoratori dello stabilimento citato;
nel confronto del 14 giugno, già citato, i dirigenti locali della MSD Italia Srl hanno dichiarato la loro volontà di ricercare un acquirente per lo stabilimento pavese, ipotizzando anche la possibilità di lasciare la produzione di Januvia *in loco* stipulando un apposito contratto di commercializzazione con il futuro acquirente, garantendogli accesso al *network* distributivo e commerciale Merck,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi per quanto di competenza affinché la dirigenza della casa madre di MSD Italia Srl, ovvero Merck & Co., proceda alla revoca della decisione di chiudere l'impianto pavese, decisione che appare incomprensibile e ingiustificabile in quanto tale stabilimento è altamente produttivo;
2) in subordine, a porre in essere tutte le azioni necessarie di propria competenza al fine di trovare acquirenti privati, che garantiscano la propria disponibilità a stipulare un apposito accordo con il Ministero dello sviluppo economico, il quale preveda pesanti penali in caso di violazione del medesimo, nonché un piano industriale della durata minima di 5 anni che mantenga gli attuali livelli produttivi e occupazionali;
3) in ulteriore subordine, entro 180 giorni dall'eventuale approvazione della presente mozione, ad elaborare le opportune misure al fine di pervenire all'acquisizione dell'impianto Merck di Pavia da parte dello Stato ed alla elaborazione di un piano industriale volto a garantire gli attuali livelli produttivi e occupazionali.
(1-00077)
PUPPATO, TONINI, ZANDA, MARTINI, LEPRI, MATURANI, FEDELI, GHEDINI Rita, PEGORER, CORSINI, MICHELONI - Il Senato,
premesso che:
a partire dal 31 maggio 2013, quando una manifestazione di protesta contro la ristrutturazione del Gezi Park di Istanbul è stata contrastata dalla polizia con l'uso della forza, si sono sviluppate in diverse città turche iniziative di contestazione delle politiche governative, teatri di scontri violenti tra dimostranti e forze dell'ordine;
il Governo di Ankara ha mostrato una reazione ambivalente ed ha alternato segnali di apertura con gravi e crescenti azioni di repressione, evidenziando l'indisponibilità a farsi carico del disagio espresso dai manifestanti al costo della rottura del patto democratico con i cittadini;
il 7 giugno, ad Istanbul, in occasione della Conferenza sulle relazioni Unione europea-Turchia, il commissario europeo per l'allargamento, Stefan Fule, ha espresso forte preoccupazione per le violenze subite dai manifestanti, condannando l'uso eccessivo della forza da parte della polizia e ricordando che il dovere dei Paesi che vogliono entrare nell'Unione europea è quello di aspirare ai più alti *standard* possibili di democrazia che includono la libertà di opinione, la libertà di pacifiche assemblee e la libertà dei *media* di riferire su quello che succede quando succede. Stefan Fule ha chiesto alla Turchia di non rinunciare ai valori di libertà e democrazia assicurando che da parte sua l'Unione europea non

rinuncerà all'ingresso della Turchia;
il 12 giugno, informando la Camera dei deputati sugli sviluppi della situazione in Turchia, il Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, ha ricordato quanto sia necessario favorire convintamente la prospettiva di adesione della Turchia all'Unione europea sostenendone il processo di democratizzazione, la capacità di associare alla vitalità economica un rispetto inequivoco dei principi democratici;
il disegno di integrazione europea non consente, tuttavia, di tollerare la palese violazione dei diritti umani che è dimostrata dagli accadimenti drammatici che si susseguono nel territorio turco, realizzata mediante le prove di forza della polizia, gli arresti ingiustificati degli avvocati che difendono i manifestanti e dei medici che li soccorrono, le sanzioni inflitte agli organi di informazione che hanno trasmesso in diretta le contestazioni;
il grave bilancio di morti, di feriti, di scontri di piazza non pare impressionare il primo ministro Erdogan, che, con il suo comportamento, sembra incitare una repressione senza scrupoli, finanche, come informano fonti giornalistiche, ammettendo l'utilizzo di un liquido urticante, lo "Jenik" che brucia la pelle e procura cecità (si veda, ad esempio, "La Presse" del 16 giugno 2013);
nei giorni in cui il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, è sconcertante apprendere, dalle denunce di Amnesty International, che nelle caserme turche sarebbero avvenute violenze sessuali per punire le giovani manifestanti fermate dalla polizia;
considerato che:
gli avvenimenti di queste settimane evidenziano una cesura netta tra il comportamento del Governo in carica e la credibilità con cui, nel 2010, mediante il *referendum* costituzionale, la Turchia si predispose all'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea, avviando un percorso di riforme democratiche;
le istanze dei manifestanti si contrappongono ad una visione autoritaria dello sviluppo economico e sociale del Paese che intende affermarsi contro le libertà fondamentali di espressione, di assemblea, di associazione, di informazione;
l'ingresso della Turchia dentro uno spazio europeo di valori democratici comuni, di giustizia e di sicurezza può essere perseguito soltanto ove le istanze di libertà, di pluralismo, di riformismo civile, che quel Paese ha saputo e può ancora esprimere, divengano una reale leva di cambiamento e di pacificazione sociale,
impegna il Governo:
1) a porre in essere ogni necessaria iniziativa diplomatica nei confronti del Governo turco perché ponga termine alla propria azione repressiva e avvii un dialogo stabile con le espressioni di dissenso sociale e politico maturate attraverso le manifestazioni di protesta;
2) a sollecitare l'assunzione di una posizione comune dell'Unione europea che riaffermi verso la Turchia i vincoli democratici necessari al mantenimento delle relazioni economiche attuali e alla prospettiva dell'adesione di quel Paese;
3) a chiedere un impegno delle istituzioni europee e dei loro Alti rappresentanti perché il Governo turco ristabilisca nel proprio Paese il pieno rispetto dei diritti umani e civili, a partire dalla liberazione di tutti coloro che sono stati fermati, detenuti o comunque segnalati a causa della partecipazione o del sostegno dato alle manifestazioni di piazza;
4) a verificare e a tenere aggiornato il Parlamento in ordine alla dimensione e agli esiti dei fatti gravi di violenza compiuti sui manifestanti, anche mediante l'uso di gas urticanti o abusi sessuali sulle donne, così come denunciati da organismi internazionali o di informazione.
(1-00078)
Interpellanze
ORRU', PADUA, BIANCO, PAGLIARI, ALBANO, MARINO Mauro Maria, MOSCARDELLI, CIRINNA', SANGALLI, LUMIA, MATTESINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
con la legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, il Governo è stato delegato alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attua la delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Repubblica. Il decreto fissa in 12 mesi il termine decorso il quale diventano effettivi i "tagli" degli uffici giudiziari ordinari, nonché le disposizioni relative alle ricadute (di natura organizzativa) di soppressioni e accorpamenti degli uffici nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria. L'effettiva efficacia della riforma è, dunque, fissata al 13 settembre 2013;

attualmente in provincia di Trapani vi sono due tribunali: il tribunale di Trapani, cui fa capo la sezione distaccata di Alcamo; il tribunale di Marsala, cui fanno capo le sezioni distaccate di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Partanna;

le due sedi centrali di Trapani e Marsala distano meno di 30 chilometri tra loro, sono ben collegate sia dalla ferrovia che da una strada a scorrimento veloce;

nel circondario di Marsala rientrano i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi e Vita;

la sede centrale del tribunale di Marsala è posizionata nella parte a nord del circondario e dista parecchi chilometri dai comuni più a sud (esattamente 22 chilometri da Mazara del Vallo, 10 da Petrosino, 36 chilometri da Campobello di Mazara, 42 da Castelvetrano, 58 da Partanna, 50 da Santa Ninfa, 48 chilometri da Gibellina, 80 da Salaparuta e Poggioreale, 38 da Salemi e Vita);

la parte a sud del circondario, la valle del Belice, è collegata con Marsala dalla strada statale 115, che attraversa diverse contrade marsalesi e risulta pericolosa;

centro naturale del circondario, dunque, equidistante da tutti gli altri centri, risulta essere Castelvetrano;

per quanto riguarda gli abitanti, Marsala ne ha 77.784, Mazara del Vallo 50.377, Petrosino 7.330, Campobello di Mazara 11.270, Castelvetrano 30.158, Partanna 11.379, Santa Ninfa 5.087, Gibellina 4.677, Salaparuta 1.835, Poggioreale 1.715, Salemi 11.578, Vita 2.167;

i carichi di lavoro, al 31 maggio 2012, per il settore civile, ammontano a 2.476 affari presso la sede centrale di Marsala (esclusi i fallimenti, le esecuzioni immobiliari ed il contenzioso di lavoro, facenti capo alla sede centrale, poiché solo a Marsala si trovano le sezioni fallimentare, lavoro ed esecuzioni immobiliari), a 804 presso la sezione di Mazara del Vallo, a 1.031 presso la Sezione di Castelvetrano ed a 390 presso la sezione di Partanna;

per quanto riguarda il penale monocratico, sempre al 31 maggio 2012, a Marsala risultano pendenti 744 procedimenti, a Mazara del Vallo 879, a Castelvetrano 564, a Partanna 166;

il Comune di Castelvetrano possiede diversi edifici, realizzati su aree confiscate ad appartenenti ad associazioni mafiose, ove sarebbe possibile allocare, senza alcun dispendio di risorse economiche, sia gli uffici del tribunale che della procura della Repubblica;

Castelvetrano, inoltre, è sede di compagnia dei Carabinieri, sede di tenenza della Guardia di finanza, sede di commissariato di pubblica sicurezza, sede di ufficio delle entrate e nel suo territorio si trova anche un moderno carcere;

il territorio della valle del Belice, ed in particolare di Castelvetrano, è tristemente famoso per fenomeni di criminalità organizzata, "Cosa nostra" *in primis*. Diverse operazioni di polizia giudiziaria, con numerosi arresti, mirate alla lotta del fenomeno mafioso, sono state condotte negli ultimi anni, assicurando alla giustizia diversi appartenenti al sodalizio di Cosa nostra o suoi fiancheggiatori. Inoltre, alcuni processi istruiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo sono attualmente in corso. Assai numerosi sono stati negli ultimi anni anche i procedimenti di prevenzione, con diverse misura di confisca di patrimoni di provenienza illecita, mirati a far terra bruciata attorno al latitante numero uno in Italia, Matteo Messina Denaro;

risulta quindi evidente che il territorio della valle del Belice, ed *in primis* di Castelvetrano, merita certamente particolare attenzione da parte dello Stato, e privare lo stesso di un importante ufficio giudiziario quale il tribunale (o sezione distaccata di tribunale) sarebbe un grave errore strategico da parte dello Stato e rappresenterebbe, agli occhi del cittadino, un arretramento della legalità ed un

allontanamento dei poteri delle istituzioni;
rispetto all'originario schema di decreto, il decreto legislativo n. 155 del 2012 mantiene alcuni presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata. Mentre il testo iniziale prevedeva, infatti, la soppressione di 37 tribunali e relative procure della Repubblica, il decreto legislativo ne sopprime 31, mantenendo in servizio 6 tribunali di cui due in Sicilia: Caltagirone e Sciacca;
accorpando le sezioni distaccate di Castelvetrano e Partanna (ricomprendendo, allo stato, i comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, ma eventualmente anche Mazara del Vallo, Salemi e Vita), si creerebbe un importante polo giudiziario, comprendente anche l'ufficio del giudice di pace, che il Comune di Castelvetrano si è impegnato a mantenere anche con proprie risorse, con un rilevante bacino di utenza (oltre 70.000 abitanti senza considerare Mazara del Vallo, Salemi e Vita, oltre 140.000 con queste ultime) ed un carico di lavoro pari, se non superiore, all'attuale sede centrale;
di contro, accentrando le 3 sezioni distaccate di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Partanna alla sede centrale di Marsala ben difficilmente potranno essere raggiunti obiettivi di risparmio di spesa; infatti i locali delle 3 sedi distaccate sono comunali, la sede centrale, anche con l'inaugurazione dei nuovi locali in corso di costruzione, ben difficilmente potrà ospitare tutto il contenzioso confluito dal circondario e si troverebbe costretta ad affittare ulteriori locali con enormi aumenti di spesa per l'utenza (sia in termini di aumenti di costi delle controversie per spese legali, sia in termini di incrementi di spese per raggiungere Marsala dai comuni più lontani) oltre al disagio nascente dai necessari spostamenti di utenti (testimoni, imputati, parti lese, parti del giudizio) in termini di tempo e mezzi pubblici di comunicazione, ad oggi inadeguati;
i sindaci di Castelvetrano e di Mazara del Vallo, insieme all'ordine degli avvocati di Marsala e di 20 avvocati hanno presentato in data 28 marzo 2013 ricorso al TAR contro il decreto n. 26 del 28 febbraio 2013, del Presidente del tribunale di Marsala relativo all'adozione delle immediate misure organizzative, anticipatorie della prevista revisione della cosiddetta geografia giudiziaria, limitatamente alle sezioni distaccate di Castelvetrano e Mazara del Vallo, che avrebbe causato, tra l'altro, un danno considerevole al territorio ed alla cittadinanza derivato dall'anticipazione del trasferimento degli affari civili e penali dalle due sezioni distaccate alla sede centrale del tribunale di Marsala,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno escludere la sezione distaccata di Castelvetrano dall'elenco delle sezioni distaccate dei tribunali da sopprimere ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e, in considerazione della presenza di alta infiltrazione di criminalità organizzata nel territorio, riconosciuta dal medesimo decreto legislativo come oggettiva motivazione per mantenere effettivi i tribunali di Caltagirone e Sciacca, non ritenga opportuno reinserire la sezione distaccata di Castelvetrano tra le sezioni da mantenere in attività.
(2-00041)

Interrogazioni

SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, DONNO, GAETTI, MORRA, VACCIANO, SIMEONI, MANGILI, BATTISTA, CAPPELLETTI, PAGLINI, LUCIDI, MOLINARI, AIROLA, PUGLIA, BLUNDO, PEPE, TAVERNA, MARTELLI, BULGARELLI, CASALETTO, DE PIETRO, CASTALDI, MARTON - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di stabilire e garantire un piano di assunzioni finalizzato alla graduale stabilizzazione del personale docente, istituì le graduatorie a esaurimento (GaE) in cui avrebbero trovato posto le categorie di abilitati e abilitandi, impedendo tuttavia l'inserimento di nuovi aspiranti dopo l'ultimo aggiornamento previsto per il biennio 2007-2009;
ciononostante, già dal 2007, e ancora fra il 2008 e il 2010, il Ministero ha continuato ad attivare, con identiche modalità, percorsi abilitanti direttamente proporzionali al fabbisogno di personale docente nelle scuole statali: a giudizio degli interroganti grazie al controverso articolo 14, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,

n. 14 (cosiddetto milleproroghe 2011), è stata istituita una fascia aggiuntiva nelle graduatorie a esaurimento che però ha restrittivamente ridotto l'accesso alle stesse per gli abilitati entro il mese di marzo 2012, ovvero per coloro che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2010/2011;
come sovente accade nel nostro Paese, un trampolino di lancio (ciò che in sintesi doveva costituire principio fondante di un nuovo sistema di reclutamento) si è tramutato in un'area di parcheggio, in un'ennesima riserva per gli esclusi. L'aver affrontato la situazione normativa e gli esiti che ne sono derivati in termini restrittivi e anodini, privilegiando, a giudizio degli interroganti, "la mossa del cavallo" rispetto a una più sostanziale e necessaria linearità e consequenzialità, ha avuto come risultanza il procrastinarsi di un problema che si è così ripresentato da una Legislatura all'altra senza trovare adeguata soluzione;
considerato che:
l'esclusione dei docenti dalle GaE è stata sancita a titolo definitivo dal decreto ministeriale del 12 maggio 2011, n. 44;
l'inserimento in tali graduatorie costituisce di fatto *conditio sine qua non* per lavorare nella scuola, costituendo l'unico canale per reclutare il personale docente, sia attraverso l'immissione in ruolo sia per le supplenze annuali, là dove siano state esaurite le graduatorie di merito;
a circa 10.000 docenti, formatisi nel precedente sistema di formazione e reclutamento e dopo aver frequentato un corso quadriennale di studi espressamente finalizzato all'inserimento in tali graduatorie ad esaurimento, è stato impedito di potervi accedere,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con opportune iniziative di carattere normativo al fine di superare una situazione d'iniqua e palese disparità che colpisce, del resto, un numero non eccessivamente cospicuo di docenti.
(3-00156)
SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, CATALFO, DONNO, GAETTI, MORRA, VACCIANO, SIMEONI, MANGILI, BATTISTA, LUCIDI, MOLINARI, SCIBONA, AIROLA, PUGLIA, PEPE, TAVERNA, MARTELLI, BULGARELLI, CASALETTO, CASTALDI, MARTON - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in data 25 marzo 2013 il Ministro in indirizzo ha firmato 3 provvedimenti ministeriali recanti disposizioni in materia di formazione iniziale degli insegnanti;
nella fattispecie si tratta di un primo decreto avente per oggetto «Istituzione dei percorsi speciali abilitanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni», che ha affiancato al percorso abilitante ordinario detto tirocinio formativo attivo (TFA) ordinario percorsi abilitanti riservati a docenti precari con particolari requisiti di servizio detti TFA speciali, come misura transitoria limitata a 3 annualità (2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015); a questo sono seguiti i 2 altri decreti che disciplinano l'attivazione del TFA speciale, la procedura concorsuale e l'attribuzione del relativo punteggio;
tuttavia, il decreto del 25 marzo 2013 a giudizio degli interroganti (si veda, sullo stesso tema, l'interrogazione presentata alla Camera 5-00233) palesa una sostanziale differenza di indirizzo rispetto allo schema di decreto ministeriale rettificativo e integrativo del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249: essendovi contraddizione tra l'articolo 4, comma 1, punto *c)*, n. 1-*quater* («L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso») e la tabella 11-*bis* come modifiche dall'allegato A al decreto del 25 marzo 2013. Tale provvedimento, infatti, introduce un *test* che, sebbene venga definito qual prova «non selettiva», introduce una sostanziale modifica alla tabella 11-*bis*, al fine di poter meglio scaglionare in tre anni il contingente degli aventi diritto (sulla base, cioè, di un determinato punteggio), stravolgendo pertanto la legge stessa e gli intenti che vi sottostavano, tanto da renderla fortemente selettiva e penalizzante;
inoltre il decreto, con ogni evidenza, a giudizio degli interroganti, non ha preso nella minima considerazione le indicazioni e le osservazioni formulate dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati il 6 febbraio 2013 (all'atto del Governo n. 535) secondo le quali, ai fini del calcolo dei giorni necessari per accedere ai TFA speciali, si sarebbe dovuto considerare anche l'anno scolastico

in corso, disattendendo pertanto le attese e le speranze di migliaia di docenti che per pochi mesi o, addirittura, per pochissimi giorni si vedrebbero privati della possibilità di accedere alla configurazione "speciale" del TFA stesso;
come peraltro già rilevato in alcuni atti di sindacato ispettivo già presentati (rispettivamente: interrogazione Senato 4-00053; interrogazioni Camera 5-00233, già citata, e 5-00324) si rischia di innescare, per una categoria che negli ultimi anni ha visto vieppiù aumentare la propria condizione di instabilità e precariato, innumerevoli ricorsi ai tribunali regionali amministrativi che finirebbero per gravare ulteriormente su categorie di lavoratori già variamente penalizzate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con sollecitudine per garantire e regolare in modo equo l'accesso ai TFA speciali, senza ledere la dignità e la professionalità dei docenti che hanno già ampiamente dimostrato di avere le competenze necessarie;
se intenda cercare una concreta soluzione per i docenti che risultano al momento esclusi dal percorso riservato intervenendo affinché venga accolto quanto formulato dalla VII Commissione permanente della Camera, e che pertanto l'anno scolastico in corso sia considerato ai fini del calcolo necessario per accedere ai TFA speciali;
se abbia intenzione di porre l'attenzione sul sistema di reclutamento dei docenti, a giudizio degli interroganti irrazionale e dispersivo, attualmente in vigore, assumendo una posizione di ascolto e mediazione nei confronti di quelle categorie di lavoratori minate da un'insistita condizione di precarietà.
(3-00157)
FEDELI, MARCUCCI, DI GIORGI, LANZILLOTTA, BONFRISCO, DE PIETRO, PETRAGLIA, GHEDINI Rita, DE PETRIS, AMATI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
il Parlamento è stato chiamato a ratificare ed eseguire la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;
con un crescendo sempre più drammatico si registrano innumerevoli casi di femmicidi e femminicidi, i cui numeri non sono più tollerabili;
tra le diverse azioni da adottare per contrastare tali fenomeni, prioritaria è quella volta a prevenire discriminazioni e sessismi prima che degenerino in meccanismi patologici di violenze nei confronti delle donne;
tale azione, per la sua specifica valenza, è da svolgersi in campo educativo attraverso interventi non estemporanei o generici, ma da programmare all'interno del sistema scolastico, sulla scia di quanto avviene già a livello europeo;
considerato che:
tutti i Paesi europei hanno predisposto in campo educativo e scolastico strumenti di sensibilizzazione e di lotta contro gli stereotipi. In particolare, già con il quarto Programma d'azione (1996-2000) la politica europea delle pari opportunità si era integrata in tutti i settori e nelle azioni dell'Unione e degli Stati membri, ivi compresa l'azione educativa che si svolge nella scuola, pur nel rispetto delle peculiarità e tradizioni dei singoli Stati membri;
la Comunità europea, con l'obiettivo strategico B4, «Formazione a una cultura della differenza di genere», ha stabilito la necessità «di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere»;
in tale prospettiva si collocano azioni europee e nazionali relative al settore educativo che devono procedere in due direzioni specifiche: la prima, fissare tra gli obiettivi nazionali dell'insegnamento e delle linee generali dei curricoli scolastici la cultura della parità di genere e il superamento degli stereotipi; la seconda, l'intervento sui libri di testo, riconosciuti in tutte le sedi internazionali come un'area particolarmente sensibile per le politiche delle pari opportunità;

rilevato che:
il Governo, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1997, n. 116) recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini», già ha posto tra gli obiettivi prioritari volti a promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne «la formazione a una cultura della differenza di genere» ed ha individuato tra le azioni specifiche di tale obiettivo l'aggiornamento dei materiali didattici;
in quel contesto si colloca il progetto Polite (Pari opportunità nei libri di testo) che, nel 1999, ha visto l'AIE, Associazione italiana editori, impegnata a darsi un codice di autoregolamentazione volto a garantire che nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici vi fosse attenzione allo sviluppo dell'identità di genere e alla rimozione degli stereotipi, come fattore decisivo nell'ambito dell'educazione complessiva dei soggetti in formazione;
tuttavia, il codice Polite, elaborato, scritto e approvato da quella *partnership,* non è mai stato recepito come norma specifica da valere *erga omnes* e tuttora è stata vanificata la pur lodevole e necessaria iniziativa;
di recente, attraverso una petizione pubblica, alla quale hanno aderito più di 12.000 persone, è stato chiesto, analogamente a quanto avviene in quasi tutti i Paesi membri dell'Unione europea, l'adozione di provvedimenti da introdursi in ambito scolastico volti a perseguire la cultura del rispetto e della consapevolezza delle identità di genere e, in particolare, l'adozione del codice Polite con l'introduzione di azioni specifiche da attuarsi in campo scolastico-educativo attraverso metodologie e contenuti volti alla diffusione di una cultura rispettosa delle identità di genere e alla rimozione degli stereotipi sessisti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le sue valutazioni in merito;
se e come intenda procedere, attraverso le strutture preposte del proprio Dicastero, al fine di introdurre la cultura del rispetto e della consapevolezza delle identità di genere e il superamento degli stereotipi sessisti tra gli obiettivi nazionali dell'insegnamento e nelle linee generali dei curricoli scolastici;
se non ritenga che sia necessario ed urgente agire affinché i libri di testo in ambito scolastico rispettino le indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione Polite (esplicitate operativamente nei due *vademecum* allegati al codice), attraverso una dichiarazione di adesione al medesimo.
(3-00158)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
AIELLO, D'AMBROSIO LETTIERI, ROMANO, GENTILE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
le visite fiscali, prevalentemente dei lavoratori assenti per malattia del settore privato, sono effettuate da medici incaricati dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) sia su disposizione d'ufficio che su richiesta dei datori di lavoro;
il rapporto di lavoro tra i medici fiscali e l'INPS, è svolto in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983;
i richiamati medici hanno con l'Istituto un rapporto fiduciario essendo inseriti in liste speciali;
il decreto ministeriale dell'8 maggio 2008 ha cristallizzato la consistenza numerica dei sanitari inseriti nella lista alla data del 31 dicembre 2007 in attesa della modifica del quadro normativo che avrebbe consentito una diversa tipologia di rapporto di lavoro superando quella di tipo fiduciario;
in occasione della conversione del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", il Governo si è impegnato ad adottare le iniziative necessarie per l'adeguamento del quadro normativo dei medici fiscali INPS per dare certezza ai medici già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007, trasformando le liste speciali in liste speciali ad esaurimento nelle quali confermare i medici già iscritti alla data del 31 dicembre 2007;
premesso altresì che, a quanto risulta agli interroganti:
nelle more degli interventi legislativi programmati, con provvedimento del 29 aprile 2013, l'INPS ha

sospeso, a partire dal 1° maggio, le richieste delle visite mediche di controllo disposte d'ufficio nel settore privato lasciando in essere solo quelle a richiesta dei datori di lavoro;
in conseguenza del provvedimento di sospensione, è venuto meno il rapporto di collaborazione professionale intercorrente tra l'INPS e circa 1.400 medici, con un'età media di circa 50 anni, che svolgono questa attività in maniera prevalente da circa venti anni;
i medici *de qua,* che, lo si ribadisce, svolgono l'attività per conto dell'INPS da oltre vent'anni, avrebbero, ed hanno, com'è ovvio, enormi difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro (stante anche l'età) e non godrebbero, per la natura del rapporto intercorso con l'INPS (di collaborazione fiduciaria), nemmeno degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge per le altre categorie di lavoratori;
la sospensione, disposta per ridurre la spesa pubblica in materia di sanità, avrà come paradossale conseguenza quella di aumentare la spesa per l'indennità di malattia vanificando, così, il sacrificio professionale dei medici *de qua*,
si chiede, pertanto, di sapere se il Governo intenda promuovere, per quanto di competenza, la revoca immediata del provvedimento di sospensione dell'INPS, e quali misure intenda adottare per rispettare gli impegni assunti e risolvere, così, l'annosa ed improcrastinabile questione dei medici fiscali dell'INPS.
(4-00390)
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
la signora Alma Shalabayeva, moglie di Mukhtar Ablyazov, uomo d'affari, oppositore e rifugiato politico kazako, ricercato in patria per presunte truffe ed associazione criminale, è stata rimpatriata forzatamente sabato 1° giugno 2013 da Roma, dove risiedeva dal 2012, ed imbarcata all'aeroporto di Ciampino su un aereo, appositamente arrivato dal Kazakistan, per essere riportata in patria;
nel provvedimento di espulsione è stata coinvolta anche la figlia minorenne, bambina di 6 anni, della coppia;
una cinquantina di agenti della Digos, armi in pugno, avrebbero partecipato alla ricerca della signora e di suo marito e, non avendo individuato il signor Mukhtar, le autorità italiane avrebbero prelevato la signora Shalabayeva, nonostante l'intervento dei suoi avvocati;
Alma Shalabayeva, pur non avendo commesso alcun illecito, potrebbe essere ora esposta all'elevatissimo rischio di trattamenti inumani e violazioni dei suoi diritti, analoghi a quelli cui fu sottoposto il marito nel 2003, quando si opponeva al regime di Nursultan Nazarbayev e già denunciati da Amnesty International;
in Kazakistan non verrebbero rispettati i fondamenti democratici e sarebbero costantemente violati i diritti umani, dato che emerge con chiarezza dall'ultimo rapporto di Amnesty International dove si evidenzia che le pratiche di tortura e le sevizie subite dagli oppositori kazaki sono regolarmente perpetuate nei confronti degli oppositori e dissidenti da parte delle forze di polizia e di sicurezza;
considerato che:
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'art. 19, comma 1, dispone: "In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione";
l'art. 19, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 26 settembre 2000 stabilisce che è vietato allontanare, espellere o estradare uno straniero "verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti";
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre precisato che il rischio di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione può provenire sia dalle autorità dello Stato

di destinazione, sia da privati che operano nello Stato senza che l'autorità possa proteggere il soggetto, che da situazioni oggettive;
la legge n. 498 del 3 novembre 1988 rende esecutiva in Italia la convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1984, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
si chiede di sapere:
quali azioni urgenti i Ministri in indirizzo intendano attuare al fine di accertare le motivazioni per cui è stato possibile procedere ad un'espulsione verso uno Stato in cui a quanto risulta agli interroganti verrebbe praticata la tortura nei confronti degli oppositori politici, in palese violazione del testo unico di cui al decreto legislativo n. 296 del 1998 secondo cui nessuno può essere respinto od espulso verso un Paese in cui sia esposto al rischio di persecuzioni;
se non ritengano che sia stato altresì violato, come agli interroganti appare, l'art. 19 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di procedere alla verifica della corretta applicazione delle procedure previste in tali circostanze, considerando che né alla signora Shalabayeva, né alla sua bambina, sarebbe stata data la possibilità di rivolgersi ad un giudice per verificare la legittimità dell'espulsione;
quali siano i motivi per cui sarebbe stato possibile coinvolgere un minorenne nel provvedimento di espulsione.
(4-00391)
D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO, IURLARO, LIUZZI, AIELLO - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'Inps aveva sospeso dal 1° maggio 2013 le visite fiscali d'ufficio;
i medici che, come liberi professionisti in regime di convenzione con l'Inps da oltre 20 anni, circa 1.400 distribuiti sull'intero territorio nazionale, effettuavano dette visite d'ufficio, in conseguenza, per effetto della citata drastica sospensione, rischiavano di rimanere senza lavoro;
successivamente, dopo le proteste delle associazioni di detti medici, nei giorni scorsi, l'Inps, in un comunicato stampa, ha confermato che le visite fiscali, in conseguenza del taglio delle risorse cui è stato sottoposto l'istituto dalle ultime leggi di spesa, non saranno sospese ma ridotte in quantità (circa 100.000 visite per il 2013) e saranno più mirate;
premesso, inoltre, che, a quanto risulta all'interrogante:
le visite fiscali d'ufficio hanno fin qui costituito il 75 per cento del totale delle visite fiscali effettuate;
secondo i dati diffusi dall'Inps, nel 2012 le visite fiscali eseguite d'ufficio sono state 900.000, per una spesa complessiva a carico dell'Istituto di previdenza di circa 50 milioni di euro, mentre quelle richieste dai datori di lavoro ammontano a 300.000 e sono pagate dalle aziende;
secondo i dati Inps, l'esito delle visite fiscali disposte d'ufficio ha portato a una riduzione della prognosi nel 9 per cento del totale delle visite eseguite;
premesso, infine, che, a quanto risulta all'interrogante:
i medici fiscali, che hanno svolto la loro attività per anni, hanno oggettive difficoltà di reinserimento in un ambito lavorativo diverso dall'attuale in quanto si tratta per la maggior parte di persone già alla soglia dei cinquant'anni e che, a causa delle diverse incompatibilità, non hanno potuto svolgere altre attività né hanno potuto frequentare le scuole di specializzazione *post* laurea;
detti medici sono tutti professionisti con elevate competenze;
la scelta dell'Inps di sospendere prima e ridurre poi le visite fiscali d'ufficio per le malattie dei lavoratori, lasciando in essere solo quelle a richiesta dei datori di lavoro, sarebbe scaturita esclusivamente dalla necessità di far fronte alla riduzione della spesa;
tale decisione, tuttavia, potrebbe comportare che, in assenza di adeguati controlli, si verifichi un aumento delle assenze per malattia con conseguente aggravio della spesa per le indennità di malattia;
rilevato che sarebbe auspicabile che le visite fiscali fossero razionalizzate al fine di trovare un'adeguata convergenza fra le esigenze di risparmio della spesa, l'esigenza di porre in essere le verifiche

necessarie e la salvaguardia delle aspettative di coloro che rischiano di rimanere senza lavoro,
l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, riguardo alla prospettata riduzione del numero di visite fiscali per l'anno 2013 e se detta riduzione risulti essere stata ripartita su base regionale e attraverso quali criteri;
se ritengano che il citato numero di 100.000 visite fiscali previste per il 2013 sia congruo;
se e in quali modi intendano attivarsi al fine di individuare le soluzioni più idonee ad assicurare, pur nell'ottica del necessario risparmio della spesa, la prosecuzione di un numero accettabile di visite fiscali disposte d'ufficio e la conseguente tutela dei medici incaricati, valutando anche l'opportunità di aprire un tavolo di confronto con le parti al fine di ricercare ogni soluzione valida e alternativa a quella individuata dall'Inps.
(4-00392)
BUEMI, NENCINI, ZELLER, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
come si evince da notizie di stampa, il 16 giugno 2013, in un grande capannone alla periferia sud di Milano si è tenuto un raduno filonazista (si veda "Il Corriere della sera" Milano del 16 giugno 2013);
i partecipanti al raduno erano rappresentati da giovani con teste rasate, tatuaggi con teschi e pugnale che richiamano la simbologia dei "Totenkopf", teste di morto delle SS, magliette con l'insegna "Europa Patria Est" per i ragazzi, pantaloni in mimetica e *t-shirt* con croci celtiche per le ragazze. Pare siano arrivati da tutta Europa per questo *rave* dell'estrema destra il cui ricavato, secondo il volantino diffuso dagli organizzatori, dovrebbe pagare le spese processuali dei camerati di Azione Skinhead;
intorno al capannone, oltre ai mezzi di polizia e carabinieri che vigilavano per evitare incidenti, c'erano auto provenienti dalla Germania, Austria, Repubblica Ceca e Spagna: infatti, all'evento filonazista erano attese duemila persone;
il sindaco di Milano ha espresso dura condanna al raduno che ha riproposto l'inaccettabile presenza di una manifestazione di chiaro stampo neonazista, questa volta maggiormente grave e inquietante data la sua annunciata dimensione internazionale (si veda l'articolo citato);
un altro maxi raduno naziskin si era tenuto il 20 aprile e, in quell'occasione, il Consiglio comunale di Varese aveva chiesto una maggiore attenzione al fenomeno skinhead, attraverso una proposta di delibera che impegna il comune a introdurre accorgimenti per evitare che in futuro si possano ripetere manifestazioni di apologia del passato regime di stampo anche razzista;
l'Osservatorio democratico sulle nuove destre spiega che Varese è una provincia nata con il Ventennio e basa su questo fatto la sua identità. Fin dal suo passato, infatti, è protagonista di episodi legati alla destra storica, dal covo di Casciago alla bomba di piazzale Maspero. Insomma, secondo l'Osservatorio si tratta di un'identità di destra radicata nella storia, che ha creato basi solide in una collettività oggi abbastanza indifferente agli estremismi, che così possono avere una propagazione diffusa: un esempio lampante è la tifoseria del calcio, radicalmente schierata a destra;
in questo momento Varese, con la Comunità militante dei Dodici Raggi, è il laboratorio politico dell'estrema destra più interessante di tutto il palcoscenico nazionale. C'è Forza Nuova, c'è Casapound, c'è tutto e a differenza di altre realtà qui riescono a dialogare;
agli episodi citati altri e altri ancora se ne possono aggiungere, come quello del 2006 nel piccolo paese di Duno, dove alle elezioni amministrative si presentò la lista del Movimento nazionalsocialista dei lavoratori. Il 20 aprile dell'anno successivo, a Buguggiate, una ventina di persone si trovarono per festeggiare il compleanno di Hitler e da qualche anno, il 29 luglio, sui muri di alcuni comuni della provincia compaiono manifesti di auguri al Duce, firmati dal gruppo Varese Ardita;
purtroppo, non solo a Varese e a Milano ma anche in diverse altre parti d'Italia si assiste a simili manifestazioni, tutte volte all'apologia del passato regime e ad aggressioni di stampo neofascista e neonazista,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti rappresentati e quale valutazione esprima a

riguardo;
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per porre fine a tali adunate e/o manifestazioni che si configurano, ad avviso dell'interrogante, come una palese e inaccettabile apologia di fascismo, in aperta violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645, anche in considerazione degli evidenti rischi per l'ordine pubblico.
(4-00393)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:
l'Ales, Arte lavoro e servizi SpA, è una società *in house* del Ministero per i beni e le attività culturali (che ne detiene il 100 per cento del pacchetto azionario) che opera dall'anno 2000 in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale-archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico, archivistico e bibliotecario italiano, nonché di svolgimento di attività strumentali alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di tutela; inoltre promuove i beni culturali ed il *made in Italy* in ambito nazionale ed internazionale;
la Ales opera su tutto il territorio nazionale con 580 operatori (di cui il 50 per cento in Campania) che svolgono un'attività indispensabile per la tutela dei beni culturali e a tutela del turismo per garantire, gli altri servizi, l'apertura di siti importanti quali il palazzo reale di Napoli o gli scavi di Ostia;
ciò nonostante gli operatori Ales ex LSU, che già dal 1991 operavano all'interno del Ministero si ritrovano ad ogni scadenza della convenzione che hanno stipulato con la società Ales di fronte alla perenne incertezza della continuità e della garanzia del posto di lavoro, dopo 22 anni di precariato;
gli incontri già avvenuti presso il Ministero hanno garantito risorse finanziarie per il 2013, senza alcuna garanzia di continuità per il futuro, prospettando anzi la difficoltà, da parte dell'amministrazione, di mantenere il proprio impegno nella tutela del patrimonio a causa dei tagli previsti dalla *spending review*;
inoltre, negli stessi incontri ministeriali non si è parlato di prospettive produttive, volte a guadagnare quote di fatturato non derivato direttamente dai contratti di servizi ministeriali;
la mancanza di prospettiva produttiva ed occupazionale getta nello sconforto gli operatori che denunciano, tra l'altro, situazioni di sprechi e di cattiva gestione della società come gli alti stipendi dei dirigenti, l'uso di due sedi (a Napoli e a Roma) con affitti elevati mentre si potrebbe utilizzare una struttura appartenente al patrimonio del Ministero ed altre ancora, come l'uso improprio di risorse che potrebbero essere impiegate per mantenere in servizio il personale;
considerato che:
le linee programmatiche del Ministero indicano la cultura come bene comune e come diritto che deve essere protetto e potenziato, la cultura non solo come uno degli interessi pubblici essenziali, tutelato dalla Costituzione e dai trattati internazionali, ma anche l'oggetto di un insieme di diritti fondamentali del cittadino, della persona, delle formazioni sociali: il diritto di accesso al sistema della produzione culturale, il diritto alla più ampia fruizione di tutti i beni culturali, dei prodotti delle attività culturali;
tutto ciò implica uno straordinario impegno di risorse economiche e umane qualificate perché investire in cultura significa investire nella crescita economica e sociale del Paese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda dare risposte chiare ed univoche sul destino della società Ales SpA e sui suoi dipendenti;
se non ritenga di attivarsi al fine di garantire che i lavoratori ancora a tempo determinato siano assunti con contratto a tempo indeterminato e con la salvaguardia dei livelli retributivi e dell'anzianità pregressa;
se non ritenga opportuno garantire un progetto ministeriale e risorse certe che possa assicurare la continuità e la qualità dei servizi;
se intenda vigilare sui progetti e sulla gestione anche economica della società Ales che, oltre a disdire gli accordi siglati con le organizzazioni sindacali nel 2007, non ha ancora definito la personalità giuridica della società, se Ales SpA o Ales ente pubblico non economico;

per quale motivo per ricoprire il ruolo di direttore generale non si sia fatto ricorso ad una figura interna al Ministero, qualificata e a costo zero, e si sia preferito indire un avviso pubblico, con relativo costo, a quanto risulta all'interrogante, di 180.000 euro.
(4-00394)
STEFANI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
si apprende da notizie di stampa che secondo una rilevazione effettuata dal Ministero della giustizia, su dati del 2010, è stato evidenziato un numero a giudizio dell'interrogante risibile di condanne per il reato di "immigrazione clandestina", previsto dal "pacchetto sicurezza" di cui alla legge n. 94 del 2009;
tale analisi è stata condotta su dati relativi al 79 per cento dei fascicoli iscritti nel 2010 presso i tribunali italiani; da tale studio è emerso, pur nella sua incompletezza, che, ad un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, sono solo 12 le sentenze di condanna, mentre 18 sono le sentenze concluse con un patteggiamento;
il reato di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, introdotto dalla legge n. 94 del 2009 all'interno del decreto legislativo n. 286 del 1998 all'articolo 10-*bis*, è di competenza del giudice di pace;
tali dati non si conciliano con quelli invece del solo mandamento dell'ufficio del giudice di pace di Bologna, dove nell'anno 2009 (dal 4 agosto) risultavano iscritti 428 procedimenti per il reato di immigrazione illegale *ex* art. 10-*bis*, per un totale al 2013 di 1.508 procedimenti e per il reato di permanenza illegale *ex* art. 14, comma 5-*ter* e 5-*quater* del decreto legislativo n. 286 del 1998, in totale 781 procedimenti;
la rilevazione fatta dal Ministero non corrisponde assolutamente a quanto invece riportato dal *dossier* di documentazione (pubblicato sul sito della Camera dei deputati) a cura del Servizio Studi - Dipartimento istituzioni della Camera e risalente al luglio 2011;
in tale *dossier* si legge "le denunce per il reato di ingresso e soggiorno clandestino da agosto 2009 ad aprile 2011 sono state oltre 43.000; nello stesso periodo risultano denunciati per il reato di violazione e reiterata violazione dell'ordine di allontanamento del questore oltre 56.000 stranieri; le espulsioni sono state, dal 2008 al 2010, circa 60.000",
si chiede di sapere:
in quali mandamenti sia stata effettuata l'analisi riportata dalla stampa;
quanti siano i procedimenti iscritti dal 2009 per i reati di cui agli artt. 10-*bis* e 14, comma 5-*ter* e 5-*quater* del decreto legislativo n. 286 del 1998 nei diversi mandamenti e a livello nazionale;
quante siano le condanne distinte per mandamento e a livello nazionale;
quante siano le espulsioni effettuate;
se il Governo intenda istituire una commissione onde verificare l'effettiva e uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 286 del 1998.
(4-00395)
VACCARI, PIGNEDOLI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che la sostituzione degli *shopper* in polietilene con sacchetti biodegradabili è una misura di grande importanza ambientale, che intende eliminare tonnellate di plastica prodotte dalle borse "*shopper* monouso" e che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, dà un efficace apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e alla tutela del territorio;
considerato che:
in Italia dal 1° gennaio 2011 è vietata la produzione e la commercializzazione di buste (*shopper*) in plastica non "biodegradabile";
il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, all'art. 2, definisce i requisiti che deve avere un sacchetto per essere considerato "biodegradabile" e ha considerato fuori legge, e quindi da eliminare, tutte le vecchie buste di plastica;
al comma 2, ha disposto che, con decreto (di natura non regolamentare) da emanarsi entro il 31

dicembre 2012, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sarebbero state individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;
la commercializzazione di sacchetti per l'asporto diversi da quelli dallo spessore come indicato nel decreto-legge o non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 è consentita esclusivamente alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare;
in attuazione dell'art. 2, comma 2, è stato emanato il decreto ministeriale 18 marzo 2013, recante "Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2013;
l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale dispone che è "altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, e in materiali diversi dai polimeri";
il legislatore ha voluto cioè distinguere le borse prodotte con il materiale in estruso che utilizza come unità di misura tecnica il micron, dalle borse prodotte in tessuto con misurazione tecnica in grammi, indipendentemente dal materiale utilizzato;
considerato altresì che:
sul territorio nazionale operano alcune società che producono e importano borse riutilizzabili sia in poliammide che in fibre di poliestere; quest'ultimo materiale fa parte di una sottocategoria del poliammide ed al tatto non è possibile identificare quale sia l'uno o l'altro;
questo materiale non è stato elencato nel decreto ministeriale, sebbene si tratti di materiale molto resistente e duraturo nel tempo e utilizzato spesso per le borse riutilizzabili per il costo inferiore al poliammide;
rilevato che l'art. 3 del decreto ministeriale prevede che si debba dare informazione al consumatore sulle caratteristiche tecniche del prodotto, distinguendo il settore di destinazione ai fini della stessa vendita del sacchetto,
si chiede di sapere:
se, considerata la necessità di un chiarimento definitivo onde evitare che le aziende non incorrano in sanzioni, i Ministri in indirizzo non ritengano necessario chiarire, con tutte le misure e iniziative di propria competenza, l'esatto significato dell'espressione "in materiali diversi dai polimeri", contenuta nell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2013, e in particolare se si riferisca ai polimeri estrusi come il polietilene, ritenendo così di escludere dal divieto tutti i polimeri in fibra;
se non si ritenga altresì opportuno fare chiarezza sulle borse riutilizzabili, in modo da evitare che la grande distribuzione e i produttori incontrino difficoltà nell'interpretare, e quindi recepire, le disposizioni;
se, conseguentemente, non si ritenga utile procedere, nello specifico, alla sollecita emanazione di una circolare ministeriale che individui e diversifichi il divieto di commercializzazione delle borse costruite in estruso come il polietilene (*shopper*), favorendo piuttosto la commercializzazione di tutti i polimeri in fibra; questo tenendo anche conto del fatto che, data la prossimità della stagione estiva, sarebbe opportuno evitare che le aziende si trovino a organizzare la filiera produttiva con queste incertezze;
se, in base a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto ministeriale, ad una ditta che produce, importa e commercializza borse e che ha merce in *stock* nel magazzino, sia giusto richiedere l'inserzione di diciture *ad hoc* in base all'uso, a seconda cioè che la merce sia venduta ad esempio in un negozio di scarpe o in un negozio alimentare, dato che questo imporrebbe alla ditta la necessità di riconfezionare il prodotto per ogni tipologia di vendita, con costi elevati che peraltro spingerebbero il consumatore a non acquistare borse riutilizzabili;
se, infine, non si ritenga utile mettere in atto misure adeguate per allineare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei, dato che solo in Italia si è introdotto un metodo di misurazione in micron anche per le borse in tessuto, laddove è noto che le unità di misura per queste ultime sono valorizzate in grammi al metro quadrato.

(4-00396)

ROMANO, OLIVERO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il regolamento di cui al decreto 6 marzo 2006, n. 172, disciplina le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;

l'articolo 5, in particolare, specifica che la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione ha a disposizione 18 punti per la valutazione del *curriculum* degli studi universitari da attribuire secondo gli specifici criteri indicati;

al comma 1, lettera *b.3)* , dell'art. 5, nell'individuare, tra gli elementi utili ai fini della valutazione, le attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli atenei o strutture didattiche, si chiarisce che deve trattarsi di attività attinenti alla tipologia di specializzazione "svolte all'interno del percorso formativo del corso di laurea"; alla lettera *b.4)*, si fa riferimento a pubblicazioni a stampa, o lavori *in extenso*, e si prevede esclusivamente che deve trattarsi di lavori "che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione";

il comma 2 specifica ulteriormente che "non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche";

premesso altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

sulla base di tali indicazioni, negli anni passati, nei concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche, sono state valutate tutte le pubblicazioni accettate fino alla data del termine di presentazione dei titoli;

da quest'anno, alla luce della nota ministeriale prot. n. 2796 del 17 luglio 2012, alcune università hanno ritenuto di escludere dalla valutazione i titoli di cui alla lettera *b.4)* conseguiti successivamente al diploma di laurea (benché accettati entro i predetti termini), considerato che tale tipologia di lavori deve essere ricompresa all'interno del *curriculum* degli studi universitari;

tale interpretazione introdotta, come riporta la citata nota, proprio al fine di garantire condizioni uniformi per tutti i candidati, sta creando, di fatto, incertezze applicative e disparità di trattamento rispetto sia a coloro che, sulla base della medesima normativa ancora vigente, hanno sostenuto l'esame di ammissione e si sono visti riconosciuti un maggior punteggio per pubblicazioni accettate successivamente al diploma di laurea (comunque nei termini di presentazione dei titoli) sia a quanti, per i lavori sub *b.4),* non sono riusciti ad ottenere l'accettazione della pubblicazione su rivista scientifica entro il termine di conseguimento del diploma di laurea e comunque l'abbiano ottenuto entro i termini di scadenza di presentazione dei titoli previsti dal bando,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno fornire ulteriori elementi al fine di favorire maggiore chiarezza su una situazione che, alla luce delle criticità evidenziate in premessa, presenta incertezze applicative;

quali misure di competenza intenda adottare con urgenza al fine di garantire un'equa ed uniforme applicazione della disciplina in materia di valutazione dei titoli per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche, anche eventualmente prevedendo un intervento correttivo di precedenti atti interpretativi e consentendo conseguentemente i necessari adempimenti integrativi.

(4-00397)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che;

sabato 15 giugno 2013 la città di Vittoria (Ragusa) è stata teatro di un fatto delittuoso di straordinaria gravità, culminato nell'omicidio, compiuto con arma da fuoco all'interno della sede scolastica dell'istituto comprensivo "Pappalardo", affollato peraltro da centinaia di studenti intenti alle prove di esame, della professoressa Giovanna Nobile ad opera di un collaboratore della stessa istituzione scolastica, prontamente tratto in arresto subito dopo l'episodio criminoso;

tale tragico evento ha suscitato vivissima impressione e commozione nell'intera cittadinanza, e l'amministrazione comunale ha proclamato per la giornata di martedì 18 giugno il lutto cittadino;

anche l'assessore per l'istruzione del Comune, avvocato Piero Gurrieri, con propria nota prot. n.

217/U.R.P. del 17 giugno 2013 ai Ministri in indirizzo, ha formulato richieste e quesiti chiedendo la realizzazione di specifici adempimenti, l'apertura di un'indagine conoscitiva interna e un riconoscimento alla memoria della docente prematuramente e tragicamente scomparsa;
l'interrogante condivide, facendoli propri, tali richieste e quesiti, peraltro giustificati dalle ricostruzioni proposte in queste ore dai mezzi di informazione, che hanno consentito l'emergere di particolari di notevole importanza,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'interno sia a conoscenza di quale specifica istruttoria, e di quali analitiche motivazioni, siano alla base del fatto che gli organi periferici del Ministero hanno rilasciato, e per tanti anni rinnovato, all'omicida il porto o la detenzione di un'arma da fuoco;
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanti altri operatori scolastici, e in generale dipendenti pubblici, siano, allo stato, in possesso delle medesime autorizzazioni amministrative e se il giudizio discrezionale prodromico al loro rilascio e/o rinnovo sia sempre stato rigidamente ispirato dal possesso, in capo al richiedente, degli specifici presupposti legittimanti, prima tra tutte una concreta necessità di difesa personale;
quali cautele intendano apprestare, in prossimità dell'apertura dell'a.s. 2013/2014, per impedire l'ingresso di persone armate, che si tratti di dipendenti o ospiti occasionali, negli istituti scolastici e, in generale, nei luoghi pubblici frequentati da minori e da cittadini inermi, e se non ritengano opportune modifiche o integrazioni dell'ordinamento dirette a favorire un adeguato monitoraggio e un efficiente controllo, tramite anche strumenti elettronici;
se risulti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che l'omicida (come noto, collaboratore scolastico) fosse o meno solito recarsi sui luoghi di lavoro con un'arma da fuoco;
se risulti ai Ministri che soggetti presenti e operanti, a diverso titolo, all'interno della medesima istituzione scolastica fossero a conoscenza, laddove accertata, della circostanza di cui sopra, e se la stessa sia stata, in ipotesi, segnalata alle autorità scolastiche o di pubblica sicurezza;
se il Ministro dell'istruzione possa o meno dare atto dell'acquisizione, da parte degli organi dell'istituzione scolastica in questione, nel periodo precedente, di elementi di qualsiasi natura in merito alla personalità e alla condotta dell'omicida (sull'opportunità del cui trasferimento, secondo quanto riferito dalla stampa, sarebbe stata redatta in passato una petizione), anche con riguardo ai comportamenti minacciosi da lui posti in essere nei confronti della Nobile, secondo quanto riferito dai familiari di quest'ultima, e se tali elementi siano stati discussi dagli organi dell'istituzione scolastica;
se, in particolare, siano stati promossi e conclusi procedimenti disciplinari a carico dell'omicida e se gli siano state irrogate sanzioni disciplinari;
se sia a conoscenza del tenore dei giudizi medici espressi sull'omicida negli anni più recenti dagli organi medici chiamati periodicamente ad accertarne l'idoneità alle sue specifiche mansioni;
se possa dar conto delle motivazioni che hanno indotto gli organi dell'amministrazione scolastica a concedere all'omicida la permanenza in servizio oltre il limite di età, qualora ai fini della permanenza sia stato espresso un giudizio di natura discrezionale;
se e in quali termini e modalità i Ministri ritengano, come richiesto dall'assessore per l'istruzione del Comune di Vittoria, di disporre i richiesti accertamenti, le opportune operazioni di monitoraggio, la messa in opera di idonei strumenti anche elettronici di controllo, l'apertura dell'*iter* diretto alle misure di riforma dell'ordinamento ritenute necessarie e, infine, di disporre l'immediata apertura di una necessaria indagine conoscitiva interna;
se e in quali termini il Ministro dell'istruzione ritenga di attribuire un particolare riconoscimento alla memoria della docente Giovanna Nobile, come richiesto nella nota assessorile citata.
(4-00398)
CALEO, PAGLIARI, TONINI, VACCARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il corridoio Tirreno-Brennero (TI.BRE.) rappresenta una infrastruttura di collegamento, distribuzione delle merci e di mobilità delle persone che attraversa territori ed aree ad alto sviluppo economico, in

particolare porti ed interporti, connettendo il sistema portuale dell'alto Tirreno con la pianura Padana e con i mercati del nord Europa;
nel 1980 la Comunità europea ha incluso la linea ferroviaria "Pontremolese" nell'elenco delle strozzature infrastrutturali da eliminare;
la legge n. 67 del 1988 (art. 13, comma 6) ha indicato tra le priorità l'integrale completamento della stessa linea Pontremolese;
nel 1990 il piano nazionale dei trasporti ha previsto il collegamento verso nord del corridoio tirrenico per mezzo appunto della linea Pontremolese, mentre la legge n. 388 del 2000 (finanziaria per il 2001) ha disposto, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), la spesa di 4 miliardi di lire per l'anno 2002 e di 5 miliardi per il 2003 (art. 144, comma 12);
nel 1994 è stato sottoscritto tra il Ministero dei trasporti, la Regione Emilia-Romagna, Ferrovie dello Stato SpA e TAV SpA un accordo quadro che definiva, tra l'altro, un "Programma Direttore per il trasporto ferroviario nella Regione Emilia-Romagna" in cui, in particolare, era previsto il raddoppio della linea Pontremolese tra Solignano e Fornovo; invece nel contratto di programma FS 1994-2000 venivano finanziati solo alcuni interventi di potenziamento della linea, mentre la legge finanziaria per il 1996 (legge n. 550 del 1995) genericamente riservava «una quota non inferiore al 25 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali» (art. 4, comma 1, lettera *b)*);
nel 1995 è stato stipulato tra il Ministero dei trasporti, la Regione Toscana, Ferrovie dello Stato SpA e TAV SpA l'accordo quadro per il quadruplicamento veloce della tratta ferroviaria Bologna-Firenze, per lo sviluppo del trasporto ferroviario regionale e il trasporto merci su ferrovia. Inoltre il programma direttore per il trasporto ferroviario nella Regione Toscana, allegato all'accordo quadro del 27 luglio 1995, ha posto le basi per la riorganizzazione e lo sviluppo del servizio ferroviario di valenza regionale (SFR), caratterizzandone gli *standard* per l'intera rete regionale;
nel 2001 l'opera è stata inclusa nella delibera Cipe n. 121, nell'ambito del "corridoio plurimodale Tirreno-Brennero" e del contratto di programma 2001-2005. L'intervento è altresì compreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana;
nel 2002 è stata sottoscritta un'intesa generale quadro tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'interno e la Presidenza della Regione Liguria nella quale sono previste, tra l'altro, come opere di preminente interesse nazionale e regionale, i potenziamenti ed i raddoppi della linea Pontremolese, in quanto parte strategica del corridoio Tirreno-Brennero;
nel 2003 è stata sottoscritta un'intesa generale quadro tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per gli affari regionali e la Regione Toscana, nella quale è stabilito, tra l'altro, che il potenziamento del corridoio Tirreno-Brennero riveste carattere strategico sia a livello nazionale che regionale;
nello stesso 2003 RFI ha inviato al Ministero delle infrastrutture il progetto preliminare per il completamento del raddoppio della linea Pontremolese, nei tratti Parma-Osteriazza e Berceto-Chiesaccia, da approvare secondo la procedura prevista dal regolamento di attuazione della legge obiettivo n. 443 del 2001 e per un importo di 2.194 milioni di euro;
ancora nel 2003 è stata sottoscritta l'intesa generale quadro tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'ambiente, il Ministero per gli affari regionali e la Regione Emilia-Romagna, nella quale si individuano come segmenti del corridoio Tirreno-Brennero l'asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia e la tratta Parma-Suzzara-Poggiorusco-Ferrara;
nel 2004 è stato sottoscritto a Vienna, per la realizzazione del corridoio TEN 1, un accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di una galleria ferroviaria di base sull'asse del Brennero, mentre il 10 luglio 2007 è stato siglato un *memorandum* d'intesa, come primo passo sostanziale per la realizzazione e potenziamento del corridoio ferroviario del Brennero;
è stato altresì sottoscritto, tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Liguria, la Regione Toscana, RFI SpA, l'Autorità portuale di La Spezia e il Comitato consultivo

permanente per lo sviluppo integrativo delle Province di La Spezia, Massa-Carrara e Parma, l'accordo di programma per la realizzazione e la gestione del potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese e delle relative ulteriori opere a questa funzionalmente collegate;

nel 2009 i Ministri di Italia, Austria e Germania hanno sottoscritto un memorandum d'intesa per l'assunzione di specifici impegni finalizzati al potenziamento delle tratte ferroviarie di propria rispettiva competenza territoriale, con lo scopo di traslare almeno il 30 per cento del trasporto delle merci su rotaia;

nello stesso 2009 il Cipe ha approvato il progetto preliminare per il raddoppio dell'intera ferrovia pontremolese, per un importo pari a 2,3 miliardi di euro; ha altresì attivato 55 milioni di euro precedentemente stanziati per avviare la progettazione definitiva, oltre a stanziare 234 milioni di euro per il raddoppio del tratto Vicofertile-Parma;

nel 2012 il Cipe, in seguito alla dichiarazione di RFI di non immediata cantierabilità dell'opera, ha revocato il finanziamento di 234 milioni di euro per il raddoppio del tratto Vicofertile-Parma, destinando le risorse finanziarie ad altri interventi;

nello stesso 2012 le istituzioni locali interessate dalla realizzazione dell'opera hanno espresso forte preoccupazione per il definanziamento dell'opera stessa, dato che essa rientra tra gli interventi indispensabili al completamento del corridoio intermodale Tirreno-Brennero;

nel 2013 il porto de La Spezia è stato inserito nella rete Core ports TEN-T, cioè la rete degli scali strategici a livello europeo, quale nodo portuale collegato al corridoio prioritario Helsinki-La Valletta;

considerato che costituisce obiettivo condiviso l'adeguamento di un sistema infrastrutturale e logistico capace di integrare le 3 modalità: ferro, gomma e acqua, tale da avere i propri nodi principali nelle piattaforme logistiche, posizionate a Verona; sistema peraltro situato entro il più ampio e unitario sistema logistico territoriale formato da quadrante Europa e *terminal* di Isola della Scala (Verona), dall'interporto di Padova, dall'interporto Cepim di Parma, dal centro logistico intermodale di Melzo e dal porto di La Spezia;

convenuto che:

i rappresentanti delle istituzioni riaffermano con forza la validità strategica dell'opera e la sua rilevanza nazionale, in grado di favorire lo sviluppo di un sistema integrato di logistica e trasporti, con indubbi benefici sul piano economico e ambientale;

La Spezia è il sito della portualità italiana che utilizza più infrastrutture: il 30 per cento dei 1.245.000 Teus dei *container* (2° in Italia) è smistato via treno, con l'obiettivo del 50 per cento, sotto la spinta di pressanti esigenze di sviluppo razionale e di salvaguardia ambientale, conseguenza della crescita infrastrutturale del porto, determinata dalla realizzazione delle opere previste nel piano regolatore portuale, tali da portare nei prossimi anni a movimentare circa 2 milioni di Teus;

il traffico merci operato dal porto di La Spezia ha come destinazione finale il bacino Emilia-Romagna per il 26,5 per cento, ed il bacino Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il 70%;

preso atto dell'attività svolta dal tavolo interistituzionale coordinato dalla Provincia di Parma che ha visto la partecipazione, oltre che delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati, anche di soggetti operanti nei servizi logistici e altro nell'ambito del corridoio multimodale Tirreno-Brennero,

si chiede di sapere:

quale sia stato l'utilizzo dei fondi destinati alla progettazione del completamento della linea La Spezia - Parma e quali risultati abbia prodotto il loro impiego fino ad oggi;

quali provvedimenti ed atti concreti il Ministro in indirizzo intenda assumere per realizzare il completamento delle opere di raddoppio di una linea che rappresenta il naturale collegamento tra il porto de La Spezia e le regioni della pianura Padana e del centro-nord Italia ed è indispensabile allo sviluppo del traffico intermodale delle merci;

quali siano le modalità di utilizzazione delle ingenti risorse (circa un miliardo di euro) finora investite nell'opera;

se non intenda procedere affinché vengano, in via prioritaria, riallocati nel corso del 2013 i 234,6 milioni di euro già stanziati dai precedenti Governi, necessari per la realizzazione del primo sub-lotto

Parma-Vicofertile dell'intervento di raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese;
se non ritenga opportuno attivarsi affinché vengano riavviati i programmi di azione e gli interventi per l'adeguamento della rete infrastrutturale e se si ritengano adeguate le risorse finanziarie a tal fine destinate.
(4-00399)

SCILIPOTI - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:
per come ormai tristemente noto, le vicende economico-finanziarie globali coinvolgono i singoli Stati e inducono ad assumere posizioni di salvaguardia e tutela delle realtà locali da cui far emergere risorse utili per una sana e corretta evoluzione sociale accompagnata da uno sviluppo sostenibile;
in particolare, la Calabria, regione in secondo piano nello scenario nazionale, possiede numerosissime risorse, tra cui il famoso bergamotto, agrume con qualità esclusive mondiali, la cui coltura, se ben regolamentata, può da sola condurre il territorio di produzione (che si identifica nella fascia costiera che va da Villa San Giovanni a Monasterace) ad una migliore qualità di vita proprio perché basata sul lavoro tratto dalla risorsa locale, oltre a servire da volano per concorrere con dignità e onestà al miglioramento del prodotto interno lordo nazionale;
proprio in base al naturale carattere esclusivo della produzione, e in applicazione del titolo V della Costituzione, la legge n. 41 del 2002 della Regione Calabria è volta a tutelare e rilanciare il prodotto bergamotto e i suoi derivati e, con questo, a porre le basi per un riscatto dell'intero territorio (art. 14);
ciò è avvenuto con il rilancio del Consorzio dei produttori del bergamotto, storico ente pubblico che, per varie vicende, era stato in commissariamento per oltre 32 anni, nonché con l'indizione dell'assemblea, tenutasi nel settembre del 2011, di ben 348 produttori aderenti, con lo scopo di nominare il consiglio di amministrazione e organi collegati, quale il collegio sindacale, mentre la Regione e le espressioni sindacali maggiormente rappresentative avrebbero avuto il compito di nominare i propri rappresentati in seno al consiglio di amministrazione;
quest'ultimo, per perseguire i detti scopi, ha il compito di elaborare piani di sviluppo, avvalendosi, tra l'altro, di strutture di ricerca quali le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, centri regionali di ricerca, eccetera (art. 2 della citata legge);
il consiglio di amministrazione così nominato ha, poi, il compito di indire un'assemblea straordinaria dei produttori per l'approvazione del nuovo statuto regolante la vita interna del consorzio (art. 18), ma, a quanto risulta all'interrogante, a tale fondamentale appuntamento, si sarebbe, del tutto irragionevolmente, sostituito lo stesso consiglio di amministrazione che, per come informa la stessa Regione con delibera di Giunta n. 14 del 28 gennaio 2013, ha approvato lo statuto consortile in data 4 dicembre 2012;
il nuovo statuto, a giudizio dell'interrogante già frutto di plateale violazione di legge (art. 18 della legge regionale n. 41 del 2002 e art. 2607 del codice civile), prevede la convocazione dell'assemblea dei produttori (per la stragrande maggioranza coltivatori diretti) tramite *e-mail*, messaggi SMS o volantinaggio, così equiparando tali mezzi di comunicazione alla tradizionale convocazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a quanto risulta dalla clausola inserita nell'art. 14 del nuovo statuto che, a parere dell'interrogante, è evidentemente dettata in spregio al principio secondo cui tutti i soci devono essere messi nelle reali condizioni di partecipare e conferire il loro apporto immateriale attraverso il diritto di voto;
premesso altresì che, a quanto risulta all'interrogante:
le anomalie del sistema organizzato intorno al bergamotto non finiscono qui e si possono articolare come di seguito: a) sarebbe infatti pervenuta notizia secondo cui la Regione, nel bandire gli aiuti a sostegno degli investimenti nelle aziende ad indirizzo bergamotticolo, inserirebbe dei punteggi finalizzati a migliorare la posizione di chi, partecipante, conferisca o meno il prodotto ad un'organizzazione di produttori (OP) e, nel caso specifico, all'unica OP presente sul territorio, la Unionberg, così introducendo, a parere dell'interrogante, un plateale quanto irrazionale discrimine distorsivo del principio della libertà di commercio del proprio prodotto e, nel contempo, un innaturale quanto ingiusto vantaggio rivolto a favore di un ente privato che, a quel punto, si porrebbe come

ostacolo nei confronti di chi conferisse il proprio prodotto seguendo la regola del libero mercato; b) in base all'art. 11 della legge regionale n. 41 del 2002 il Consorzio è sottoposto alla vigilanza dell'assessorato regionale per l'agricoltura, ed è deduttivo osservare che la persona che incarna il potere di rappresentanza dell'organo controllato (in questo caso il presidente del consorzio) non dovrebbe far parte dell'organo controllore; nel caso del sistema organizzato intorno al bergamotto tuttavia tale anomalia viene a realizzarsi, giacché sarebbe proprio il legale rappresentante del consiglio di amministrazione del consorzio del bergamotto ad essere stato chiamato dalla Regione Calabria a far parte dell'organo di vigilanza, quest'ultimo deputato per legge a sollevare irregolarità che dovessero verificarsi all'interno dell'organismo controllato e, eventualmente, a chiedere le dimissioni o a sciogliere lo stesso consorzio, sicché appare chiaro che, allo stato, il Consorzio del bergamotto è privo del controllo previsto per legge; ci sono pertanto seri motivi per chiedere un intervento ispettivo volto ad accertare le anomalie illustrate e a porvi rimedio. Me ve ne sarebbe un'altra, non minore, che solleverebbe un ulteriore scandalo;

è noto che il Comune di Reggio di Calabria si fregia del marchio "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" (decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2008, n. 56, con cui è stato riconosciuto il consorzio di tutela, sempre rappresentato dalla persona che oggi ricopre la carica di presidente del consorzio, presidente della Unionberg, componente dell'organo di vigilanza). A giudizio dell'interrogante questa concentrazione di poteri, assolutamente innaturale e illegittima, dimostra perché l'intero comparto, benché, o forse perché, gestito con un ente pubblico che trova normale conferire più cariche alla stessa persona, si trovi nello stallo completo e senza alcuna speranza di potersi risollevare. È indicativo osservare come, per esempio, sia del tutto irrazionale e contro ogni legge di mercato il fatto che, come accade in questo caso, sia il frutto del noto agrume che i suoi derivati non siano quotati nel mercato ristretto locale (la Camera di commercio), così come mancano di quotazione nel mercato londinese, che pure registra ogni variazione di tutti i prodotti mondiali, mentre, al contrario, il prezzo dell'agrume viene letteralmente imposto dagli stessi acquirenti (il maggiore acquirente è la stessa OP Unionberg che orienta il prezzo e lo impone al mercato); impedendo ai produttori, soci del consorzio del bergamotto, di riunirsi in assemblea, ai sensi di quanto previsto dalla legge, si chiude ogni possibilità di dialogo o dialettica volta a meglio valorizzare il prodotto sotto ogni profilo, anche quello del suo reale prezzo. Solo sotto questo profilo viene da rilevare che oggi il frutto viene corrisposto al produttore al prezzo di 0,40 centesimi al chilo, che è molto simile al prezzo praticato per l'acquisto di altri agrumi, quali l'arancia o il limone, che, come è noto, si producono in tutto il mondo; allora non è dato comprendere in cosa si identifichi il concetto di unicità della produzione mondiale del bergamotto quando il valore di ritorno è equiparato a qualunque altro agrume reperibile in qualunque mercato mondiale;

per uscire da tali anomalie distorsive della sana concorrenza, è evidente che bisogna restituire la parola al mercato attraverso efficienti strutture, anche pubbliche, che riscoprano il ruolo della dialettica costruttiva, ognuna nell'ambito dell'ufficio assegnatole; viceversa, gli scopi dell'attuale sistema organizzato intorno al bergamotto non coincidono in nulla con quelli voluti dalla legge, volta a valorizzare l'intero comparto e, con questo, il lavoro, il paesaggio e la storia dell'intero territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, anche ai sensi dell'art. 2619 codice civile, al fine di porre rimedio allo stallo di mercato in atto, a parere dell'interrogante prodottosi a causa della normativa della Regione Calabria in materia di bergamotto;

quali misure di propria competenza intenda adottare volte a prevedere un tavolo di concertazione per stabilire i tempi e modi per la convocazione dei soci del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria in assemblea straordinaria affinché gli stessi possano esprimersi in merito allo statuto, a quanto risulta all'interrogante deliberato dal solo consiglio di amministrazione.

(4-00400)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00156 e 3-00157, della senatrice Serra ed altri, rispettivamente sull'inserimento degli insegnanti nelle graduatorie ad esaurimento e sull'accesso dei docenti ai «tirocini formativi attivi speciali».

1.5.2.2. Seduta n. 82 (ant.) del 30/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

82a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 84 del 31 luglio 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 luglio.*

Sul processo verbale

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Sui lavori delle Commissioni parlamentari

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi permetto una piccola riflessione guardando i colleghi che arrivavano quando è stata chiesta la verifica del numero legale. Conoscendo alcuni di loro, ho avuto l'impressione che arrivassero raggruppati per Commissione. Ritengo assolutamente lecito e normale che venga chiesta la verifica: però, a questo punto, credo che sarebbe utile sollecitare le Presidenze delle Commissioni in modo tale che queste riescano a finire i loro lavori in tempo per consentire ai colleghi di arrivare all'ora prevista per la seduta in Aula, altrimenti tutti i giorni alcuni colleghi, che sono certo stavano lavorando in Commissione, fanno la figura di quelli che arrivano più tardi. Il senatore Santangelo mi fa cenno di stringere e mi adeguo alla sua indicazione. Mi sembrava comunque una giusta precisazione. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Questa sollecitazione è già stata fatta ai Presidenti di Commissione. Cercheremo di affrettare la conclusione di questi lavori.

Richiamo al Regolamento

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo fare un richiamo al Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 76?*bis*, comma 1, del Regolamento non possono venire assegnati alle Commissioni permanenti i disegni di legge d'iniziativa governativa che comportino delle modifiche sulle spese ovvero diminuzioni di entrate e non siano corredati della nuova relazione tecnica: per quanto riguarda il decreto del fare c'è solo quella iniziale, quando il relativo disegno di legge di conversione è arrivato alla Camera. Al Senato avrebbero dovuto presentare di nuovo la relazione tecnica, e lei, nella funzione di Presidente del Senato, non avrebbe dovuto incardinare il disegno di legge nelle Commissioni finché non ci fosse stata la relazione tecnica, anche perché ci sono modifiche sostanziali e la relazione va aggiornata in modo che noi possiamo verificare che le coperture ci siano. Mi meraviglio che in 5a Commissione nessuno abbia detto nulla, vista l'esperienza di tutti quelli che sono qui da diverso tempo, mentre noi siamo gli ultimi arrivati. L'articolo 17, comma 8, della legge di

contabilità prevede, inoltre, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effettivi di finanza pubblica siano aggiornati. Vorremo quindi la sospensione dei lavori delle Commissioni riunite almeno finché il Governo non produrrà la relazione tecnica di questo disegno di legge, tra l'altro così importante. Chiediamo a lei, per la prossima volta, e anche al presidente Azzollini che di solito è molto preciso e preparato, di fare più attenzione a queste cose. Non è possibile incardinare un disegno di legge in queste condizioni. Mi meraviglio che siamo proprio a noi, che siamo arrivati per ultimi e siamo considerati inesperti, a sottolineare questa questione.

PRESIDENTE. Sarà la 5a Commissione a valutare questa situazione. Certamente ne prendiamo atto.

BULGARELLI *(M5S)*. Non può essere solo la 5a Commissione.

PRESIDENTE. Intanto la Commissione valuterà la situazione.

BULGARELLI *(M5S)*. Magari in tempi brevi.

PRESIDENTE. Certamente.

MOLINARI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, l'articolo 76-*bis* del Regolamento mi pare chiaro. È un compito che si deve assumere lei per intero; lei, con il suo Ufficio, doveva valutare la questione ed evitare di assegnare il provvedimento alle Commissioni permanenti perché manca la relazione tecnica, che è essenziale. Come lei mi insegnerà, quando manca un anello del procedimento, si inficia l'intero procedimento e qui stiamo trattando di qualcosa di molto più importante di un singolo procedimento.

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto di questo. Non possiamo ribadire lo stesso tema. Abbiamo preso atto; adesso controlleremo con gli Uffici e con la 5a Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(890) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*** *(Relazione orale)***(ore 9,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 890.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento 2.0.4, sul quale la relatrice ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUNERATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'articolo 3 di questo decreto-legge al comma 1 prevede risorse per finanziare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità dei giovani solo del Mezzogiorno. I successivi commi disciplinano l'estensione della sperimentazione della cosiddetta nuova carta acquisti del territorio solo nel Mezzogiorno. Mi chiedo come sia possibile che i Ministri di questo Governo riescano a fare un simile provvedimento che discrimina i cittadini del Nord. Forse succede perché ci sono pochi Ministri del Nord nella compagine governativa, e quei pochi sono sordi e non ascoltano le esigenze dei cittadini che nell'altra parte del Paese soffrono la crisi occupazionale.

I nostri emendamenti sono volti a sopprimere il riferimento al Mezzogiorno e a sostituirlo con le parole: «Macroregione Padano-Alpina». Vedremo quanti senatori del Nord voteranno i nostri

emendamenti: se non lo faranno, andranno a spiegarlo nel nostro territorio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si riferisce ad una diversa ripartizione di alcuni fondi tra varie tipologie di giovani. La modifica è a invarianza finanziaria (il totale è sempre lo stesso), ma abbiamo ritenuto di ridurre la cifra riferita ai giovani che non lavorano né frequentano corsi di istruzione o formazione nè stanno cercando lavoro (i cosiddetti NEET), gli scoraggiati (lettere *a*) e *b*), per destinarla ai giovani con maggiore autoimprenditorialità o imprenditorialità in genere. Si tratterebbe quindi di una diversa ripartizione delle risorse, ferma restando la cifra significativa di 26 milioni di euro destinata alla prima fattispecie dei giovani cosiddetti scoraggiati, premiando il merito dei giovani che si impegnano in forme di autoimprenditorialità. In sostanza, lo spirito di questo emendamento è quello di premiare quelli che si danno da fare e spero che venga approvato dall'Aula perché mi sembra di buon senso, pur essendo la categoria dei giovani scoraggiati degni di menzione e di intervento, sia pure con la metà delle risorse previste. La normativa prevede 56 milioni di euro su un totale di poco più di 100 milioni di euro, quindi la diversa ripartizione servirebbe a favorire i giovani più propensi a darsi da fare, quelli che hanno idea di autoimprenditorialità.

I pochi emendamenti che ho presentato agli articoli del decreto-legge, in particolare quelli riferiti all'articolo 9, sono riferiti proprio a questo tipo di giovani che magari hanno idee innovative, come *start up* e cose simili, anche se nel caso specifico l'emendamento 3.1 riguarda la ripartizione dei fondi.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.5 tende a innalzare da 29 a 32 anni il limite di età per le borse di tirocinio formativo a favore dei giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna delle attività di formazione previste dal comma 1 articolo 3, che prevede appunto misure aggiuntive per l'occupazione giovanile. Vengono destinati 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le borse di tirocinio formativo a favore di questi giovani.

Ebbene, data la situazione italiana e l'alto tasso di disoccupazione e le difficoltà che incontrano i giovani, quindi anche coloro i quali si trovano in età compresa tra i 29 e i 32 anni, per l'inserimento nel mondo del lavoro, si chiede di innalzare l'età, in virtù anche dell'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo sull'articolo 2.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, in base alla disciplina dell'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e al decreto interministeriale del 10 gennaio 2013, la carta acquisti (ex *social card*) è sperimentata tra le fasce di popolazione che versano in condizioni di maggiore bisogno entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro nei Comuni con più di 250.000 abitanti.

I commi dal 2 al 5 dell'articolo 3 dispongono un'estensione della sperimentazione della *social card* nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri Comuni delle Regioni del Mezzogiorno.

L'emendamento 3.211 è volto a superare possibili incertezze interpretative del testo specificando quali Regioni del Mezzogiorno si considerano, perché il termine Mezzogiorno è comunque troppo generico. Vogliamo, infatti, chiarire che nel Mezzogiorno sono ricompresi l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L'emendamento è stato presentato soprattutto perché nel testo del decreto-legge non sono previste misure specifiche per l'Abruzzo, e ciò in netta contraddizione con quanto la stessa presidente della Camera Boldrini ha rilevato sul territorio nell'ultima sua visita. Ci aspettavamo dal Governo maggior cura e maggiore riferimento rispetto ad una situazione drammatica che vede il tasso di disoccupazione in aumento del 200 per cento.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.0.200 (testo 2).

Tale emendamento introduce una serie di agevolazioni per le attività d'impresa avviate da imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti. È un modo per aiutare l'imprenditoria giovanile utilizzando i rifiuti, che in questo momento rappresentano un grande problema per il nostro Paese.

All'interno dell'emendamento vengono promosse attività ed azioni per il recupero del patrimonio immobiliare al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione

gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. È un modo per recuperare gli immobili italiani ed aiutare la creazione di impresa per far sì che gli immobili dei cittadini vengano utilizzati in modo proficuo. La gestione del patrimonio immobiliare italiano - lo dico ai colleghi del PdL - non va affidata a società private, ma ai cittadini che ne possono fare un buon uso e che possono iniziare a pensare a ricreare l'attività economica italiana. *(Applausi della senatrice Taverna)*.

Sull'esame in Commissione del disegno di legge n. 974

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signor Presidente, penso sia utile, per un secondo, riflettere sulla questione della relazione tecnica, che è stata posta qualche minuto fa e che veniva ritenuta dai colleghi - se non ho capito male, mi corregga, data la sua lunga esperienza giudiziaria - come una sorta di condizione di improcedibilità del provvedimento in Commissione (in assenza appunto della relazione tecnica). Non è così. Non lo è, perché l'articolo 76-*bis* del Regolamento si riferisce alle altre forme di iniziativa legislativa, ma non ai decreti-legge.

In secondo luogo, siamo nel caso di un provvedimento che aveva la relazione tecnica iniziale (quando è stato presentato al ramo del Parlamento che lo ha esaminato per primo) e che passa oggi al Senato. Siccome c'era questo problema di natura regolamentare, la legge n. 196 del 2009 (la legge di contabilità) - questo conferma che era necessario sopperire ad una carenza regolamentare e normativa sul problema della seconda Camera che esamina il provvedimento - all'articolo 17 ha previsto che ci sia una relazione tecnica cosiddetta di passaggio, cioè quando si passa dalla prima alla seconda lettura del provvedimento. Però la legge, in questo caso, di nuovo non ha posto come condizione di procedibilità l'assenza di relazione tecnica: non vi è nel Regolamento, né vi è nella legge.

Pertanto credo che ritenere che non si dovesse procedere all'incardinamento del provvedimento non sia esatto. Abbiamo fatto bene a cominciare ad esaminare il provvedimento, e non vi è una censura né di carattere normativo, né di carattere regolamentare. Questo, signor Presidente, - naturalmente lo dico a conforto della posizione della Presidenza del Senato - non ci esime dal chiedere, e anche con insistenza, la relazione tecnica, perché riteniamo che ci debba essere il massimo di visibilità della onerosità di tutte le norme, in particolare di quelle che sono state aggiunte durante l'esame presso la prima Camera. Lo stiamo facendo e la otterremo, naturalmente, in particolare prima dell'esame degli emendamenti (ovviamente è così). In questo senso, ci impegniamo con tutto il Senato, con i colleghi e ancor prima di tutto con lei, signor Presidente, perché le Commissioni riunite 1a e 5a abbiano la relazione tecnica di passaggio per poter verificare le eventuali onerosità e sottoporle a lei anche nella lettura prima dell'Aula.

Quindi, nessuna violazione è stata in alcun modo commessa; ma siamo impegnati, sul piano della sostanza, a far sì che la Presidenza del Senato e il Senato tutto abbiano piena cognizione dell'intero provvedimento e dei suoi caratteri di onerosità.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Interviene sullo stesso tema, penso. Rapidamente, per favore.

BULGARELLI *(M5S)*. Per tutto il tempo che mi serve.

PRESIDENTE. Prego.

BULGARELLI *(M5S)*. Grazie.

Ringrazio ovviamente il presidente Azzollini per le precisazioni e mi scuso, perché noi siamo appena arrivati e lei sicuramente è più esperto di noi. Volevo soltanto porre un altro quesito. Da quello che avevo capito io, la relazione tecnica, per quanto riguarda il passaggio tra i due rami del Parlamento, è

necessaria quando l'iniziativa del disegno di legge è del Governo, mentre se è di un parlamentare non lo è. E questa è una iniziativa governativa, non parlamentare. Quindi, la relazione tecnica serve nel passaggio tra i due rami del Parlamento.

Poi, se vuole, magari ne parliamo meglio; però la relazione tecnica è necessaria, prima di incardinare il tutto nelle Commissioni. Stiamo infatti passando da un ramo del Parlamento all'altro, e questo è un provvedimento di iniziativa governativa, un decreto-legge che viene convertito.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, mi sembra comunque che possiate discutere del tema in Commissione.

AZZOLLINI *(PdL)*. Naturalmente, signor Presidente.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo comunque di sospendere i lavori delle Commissioni riunite 1a e 5a fino a che non avremo chiarito questo punto importante, che mi sembra fondamentale.

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signor Presidente, io voglio supportare la non correttezza della richiesta di sospensione. Non si devono sospendere i lavori in attesa della relazione tecnica, anche se questo è un atto per il quale essa è richiesta.

Per essere precisi, il comma 8 dell'articolo 17 della legge di contabilità recita: «La relazione di cui ai commi 3 e 5» - quella tecnica - e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento».

Le condizioni di procedibilità non possono che essere espresse e puntuali, perché tipiche: non c'è la condizione di improcedibilità e, quindi, io sono contrario alla sospensione dei lavori per questa ragione. Viceversa, sono impegnato a ricevere al più presto la relazione tecnica per consentire ai Commissari di prenderne visione.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo alla presentazione della relazione tecnica.

Il sottosegretario Dell'Aringa è presente e ha preso conoscenza del problema, così come il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento De Camillis. Essi si faranno carico di accelerare al massimo la presentazione della relazione tecnica per consentire alle Commissioni riunite di esaminare il decreto del fare.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, io vorrei segnalare al presidente Azzollini, dal quale non abbiamo altro che da imparare, che l'articolo 76-*bis* del Regolamento tratta la questione della procedibilità.

Signor Presidente, lo diciamo solo ai fini di un chiarimento. Tra l'altro, segnaliamo che questo è il decreto all'esame di tutte le Commissioni in sede consultiva. È per questo che chiediamo chiarimenti qui in Aula, essendo sempre un provvedimento, lo ricordiamo, di iniziativa governativa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890 (ore 10,02)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, io volevo intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo 3, ma ho visto che siamo ancora in fase di voto di emendamento all'articolo 2. Mi riservo dunque di intervenire in seguito.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Poiché i restanti emendamenti si intendono illustrati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge in titolo.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sui due emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord. Se però devo attendere l'espressione dei pareri, aspetterò.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.1, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 3.206, 3.207, 3.5, 3.208, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212 e 3.213. Il parere invece è favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 (testo 2).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, i relatori si rimettono al Governo.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.1, 3.0.2, 3.0.200 (testo 2). Sull'emendamento del Governo 3.800 il parere è favorevole.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Catalfo ed altri senatori, il parere è favorevole a condizione che venga riformulato aggiungendo dopo le parole «impegna il Governo a valutare» le seguenti: «l'opportunità di porre in essere ogni attività». La parte restante del testo rimane identica.

Sull'ordine del giorno G3.101 presentato dal senatore Buemi e da altri senatori il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, non ho compreso se la riformulazione, che vorrei venisse ripetuta, riguarda il testo 2 dell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Sì, senatrice Catalfo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Senatrice Catalfo, la riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere ogni attività» per l'inserimento del reddito minimo garantito.

CATALFO *(M5S)*. Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti

3.200 e 3.201, presentati dalle senatrici Munerato e Bellot della Lega.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il testo provvede a dare risposta alle condizioni di povertà assoluta in cui si trova la popolazione del Mezzogiorno che, secondo i dati ISTAT, ha un'incidenza più che doppia rispetto al resto del Paese. Quindi ritengo che la loro richiesta vada contro gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Costituzione.

Infatti, l'articolo 1 prevede che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», quindi che si debba far di tutto per promuovere e sostenere il lavoro. All'articolo 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali...». All'articolo 3 è previsto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli» - e la povertà sicuramente è un ostacolo - «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...». Quindi siamo assolutamente in difformità rispetto a questo articolo.

L'articolo 4 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Quindi, chiaramente, nel momento in cui vi è una situazione di ristagno economico particolarmente rilevante come quella che è stata messa in evidenza dall'ISTAT, è compito della Repubblica rimuovere...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

NUGNES *(M5S)*. All'articolo 5 della Costituzione (mi riferisco in particolare all'emendamento 3.201, in cui si parla della Macroregione) si legge che: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo». La Repubblica è una e indivisibile.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

NUGNES *(M5S)*. Questo volevo ricordare ai colleghi.

PRESIDENTE. Grazie per la lettura della Costituzione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare la collega Nugnes perché ha voluto leggere la Costituzione. È evidente che la Costituzione per la collega vale solo per il Mezzogiorno, perché lei ha letto esattamente quello che c'è scritto, e le volevo ricordare che quello che c'è scritto vale per tutto il Paese, come ha letto lei. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Quindi, se lei fa delle diversità fra la povertà nel Mezzogiorno rispetto alla povertà nel resto del Paese, credo sia lei in errore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti della senatrice Nugnes).*

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso in quanto, ogni volta che si affronta la questione legata al lavoro, si tende sempre ad individuare il Mezzogiorno come area da sostenere perché individuata come area in difficoltà, quando sappiamo bene che è un'area che ha delle risorse enormi e potrebbe essere assolutamente parificata al Settentrione, quindi a tutta l'Italia.

Pertanto, dal mio punto di vista, è possibile sostenere l'emendamento 3.200 della Lega, con la soppressione nell'articolo, della specificità del Mezzogiorno, lasciando quindi che tutto l'articolato del decreto-legge intervenga in termini generali su tutto lo Stato, senza differenziazioni specifiche.

Sull'emendamento 3.201 invece no, ovviamente, in quanto esso sostituisce il Mezzogiorno con la Macroregione del Nord, quindi andrebbe ad invertire qualcosa per la quale appunto esprimevo il voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Richiamo al Regolamento

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, avevo ricordato già nella seduta di ieri per la verità che il voto in dissenso non può essere accompagnato da motivazione. Il senatore che dissenta rispetto al voto del proprio Gruppo si deve limitare ad esprimere il suo dissenso, la contrarietà, e non impegnare del tempo in quest'Aula per spiegare delle motivazioni che per il Regolamento non sono dovute.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, devo assolutamente rispondere, perché l'articolo 109, comma 2, seconda parte - invito ad andare a leggerlo - parla espressamente di "uguale facoltà" riferendosi ai dieci minuti. In teoria, per ogni dichiarazione in dissenso sarebbe riconosciuta la facoltà di esprimere le motivazioni per dieci minuti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. «Uguale facoltà» - si intendono le modalità di cui al periodo precedente - «è riconosciuta ai senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso».

Quello cui si riferisce il senatore Falanga è la dichiarazione di voto uguale a quella del Gruppo, che può essere fatta, espressamente, dicendo sì o no; in questo caso, però, per uguale facoltà si intende che prima di ogni votazione si può svolgere una dichiarazione di voto a nome del Gruppo per non più di dieci minuti.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, mi pare che la situazione sia abbastanza chiara. Vorrei avvisare il Gruppo Movimento 5 Stelle che il tempo contingentato è scaduto, quindi per ragioni di cortesia, quando la richiederete, vi darò la parola per un minuto, ma avete esaurito i tempi a vostra disposizione. Questo per il futuro.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento, per la dichiarazione di voto il tempo non è contingentato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per quella finale, non per quelle svolte durante l'esame degli articoli.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890 (ore 10,17)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, l'ho già chiesta io, ma va bene lo stesso.

PRESIDENTE. Senatore, mi sembra che non vi sia contrasto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire per specificare ai colleghi del Gruppo Lega Nord e Autonomie il mio voto contrario sull'emendamento 3.202. Uno dei princìpi del Movimento 5 Stelle è quello che nessuno deve rimanere indietro e quindi approvo pienamente quanto prevede la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Infatti, credo che l'azione del Piano di azione coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate soprattutto per il Mezzogiorno sia giusta e doverosa.

Pertanto, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 3.202, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, le chiederemmo un po' più di attenzione prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Anch'io desidero dichiarare il voto contrario sull'emendamento 3.202, presentato dal Gruppo Lega Nord e Autonomie in quanto non è ammissibile procedere con quanto espresso nel testo. Non lo consideriamo equo, giusto ed equanime.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, sta intervenendo in dissenso.

PETROCELLI *(M5S)*. Va bene. Sto intervenendo in dissenso.

PRESIDENTE. Allora, annunci il suo voto.

PETROCELLI *(M5S)*. Annuncio il voto in dissenso sull'emendamento 3.202.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, annuncio anch'io il voto contrario sull'emendamento in esame perché effettivamente non dà giustizia. *(Proteste dai Gruppi PD e PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, può annunciare solo il voto in dissenso.

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto in dissenso rispetto all'indicazione del Gruppo perché in effetti l'emendamento in esame va a toccare...

CARDINALI *(PD)*. Se non avete voglia di lavorare, andate via!

PRESIDENTE. Senatore Orellana, può solo dichiarare il dissenso perché è già stato illustrato.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo solo annunciare il mio voto in dissenso.

PRESIDENTE. D'accordo.

Invito dunque il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.202, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). *(Proteste dal Gruppo PdL)*.

Stiamo verificando i voti in dissenso.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, segnalo che il mio voto non era favorevole, ma di astensione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, voglio segnalare che il mio voto era favorevole e non di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Comunque, il voto registrato rimane.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, per mero blocco temporaneo del tendine del dito medio, nella precedente votazione ho espresso voto contrario, invece ero favorevole. *(Proteste dai Gruppi PdL e PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.203.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto contrario all'emendamento 3.203 a prima firma Munerato, perché ancora una volta, seppur di poco, si vanno a tagliare dei fondi per le infrastrutture e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaroanch'io il mio voto contrario all'emendamento 3.203. *(Proteste dai Gruppi PdL e PD)* Non posso farlo? Scusate, si è trattato di un errore. Sì, sono in dissenso.

PRESIDENTE. Lei può fare una dichiarazione di voto in dissenso, altrimenti non le do più la parola.

Non vorrei passare al richiamo formale.

PETROCELLI *(M5S)*. Mi perdoni, signor Presidente, è stato un *lapsus*. Intervengo per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Può fare solo un annuncio.

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ORELLANA *(M5S)*. Dichiaro il voto in dissenso dal mio Gruppo.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'ostruzionismo è una pratica nobilissima, ma non può scendere nella farsa, e lei deve garantire l'Aula che non scendiamo nella farsa, che continua dalla giornata di ieri. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e Pdl)*

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO PDL. Bravo!

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Penso sia dignitoso per ciascuno di noi osservare i tempi che lei correttamente dà, ma alla condizione che siano osservati dall'Aula intera.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, nel rispetto del Regolamento che c'è in quest'Aula, ai sensi dell'articolo 109, ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene. *(Applausi del senatore Puglia)*. L'ostruzionismo vero, quindi, è quello che questo Governo e questa maggioranza stanno facendo nei confronti di questi decreti, non consentendo di poterli modificare e di poter lavorare nemmeno nelle Commissioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ripeto: l'ostruzionismo vero è il vostro e non il nostro: noi ci atteniamo al Regolamento, che non è quello del Movimento 5 Stelle, ma quello del Senato. Dichiaro quindi il mio voto contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la sua lettura contraddice quello che vuole sostenere, perché vale nelle votazioni per alzata di mano; quando lei chiede la votazione con sistema elettronico, il discorso può non valere. Quindi scelga lei. *(Applausi dei senatori Liuzzi e Bruni)*.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Presidente, chiediamo la votazione elettronica a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.203, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.204.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.205. *(Il senatore Falanga alza la mano per chiedere la votazione a scrutinio simultaneo)*.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per svolgere brevemente la sua dichiarazione di voto.

MORONESE *(M5S)*. Sarò breve, signor Presidente.

L'articolo 3 del decreto?legge al nostro esame contiene «misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno», quindi non riesco a capire come la Lega Nord possa aver presentato l'emendamento 3.205, che mira a sopprimere la lettera *c)*, del comma 1, dell'articolo 3, che prevede borse di studio per i giovani fra i diciotto e i ventinove anni proprio del Mezzogiorno. Penso che ciò sia in contraddizione con quanto prevede e sancisce proprio l'articolo 3 del decreto?legge.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario all'emendamento 3.205.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che siamo in fase di votazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se non mi concede la facoltà di parlare rimarrò con il braccio alzato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei capire se, dal punto di vista regolamentare, la richiesta di voto elettronico può essere formalizzata senza alcuna richiesta verbale e quindi se, per prassi, da oggi può essere considerata valida una richiesta avanzata in questo modo o se invece il senatore Falanga debba fare una richiesta verbale, così come è scritto... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ha esaurito il suo tempo. Comunque abbiamo utilizzato questa prassi anche quando il voto elettronico veniva richiesto da lei *(Applausi dai Gruppi PDe PdL)* e quindi non mi pare assolutamente elegante ribaltare il giudizio su una prassi che è stata utilizzata dalla Presidenza anche in suo favore. Non mi pare elegante e non dico altro. È bastato infatti un segno da parte del richiedente, per accelerare la richiesta della procedura di voto elettronico, che oggi si svolge in modo così pieno di tensione. Non mi pare dunque che sia il caso. *(Il senatore Santangelo chiede ripetutamente la parola)*. Senatore Santangelo, i tempi sono contingentati e il tempo a vostra disposizione è scaduto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.205, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.206.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.206, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, fino alle parole: «e i 35 anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.206 e l'emendamento 3.207.

DI MAGGIO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(SCpI)*. Intervengo solo per fare un appello a lei personalmente. Siamo nell'Aula del Senato, ma sembra di essere a Odeon «dove tutto quanto fa spettacolo». Pertanto, le chiederei se gentilmente potesse avere un po' più di polso rispetto a tutte queste sollecitazioni che vengono fatte. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Guardi che il polso deve trovare il giusto equilibrio con la democrazia e, quindi, con la possibilità di dare la parola. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo lo lasci decidere a me. La ringrazio comunque per l'appello e cercherò di tenerne conto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi sento davvero disorientato, mi perdoni: non vuol essere una scortesia nei suoi confronti. Vorrei capire se per richiedere il voto elettronico basti un cenno che chiunque dei senatori può fare al Presidente in modo da snellire questa prassi antipatica, non soltanto per me. Non vorrei che vi fosse un'eccezione da parte sua nei miei confronti, anche perché non ve ne sarebbe motivo.

PRESIDENTE. Il motivo è solo quello di accelerare i lavori. Visto che ha fatto l'obiezione, le ho dato la parola per capire cosa chiedeva. Vorrà dire che rallenteremo i nostri lavori.

SANTANGELO *(M5S)*. Naturalmente, la stessa pratica deve essere applicata verso tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Vuole allora dire, per cortesia, perché ha chiesto la parola?

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 3.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.208.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, al fine di vedere registrati tutti i voti, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il fine ce lo può risparmiare. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.208, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.209 e 3.210 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.211.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo il voto nominale con scrutinio simultaneo, mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici. *(Applausi ironici dei senatori Fornaro e Di Giorgi)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.211, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.212 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.213.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, anche se è improcedibile vorrei che l'emendamento 3.210 venisse votato.

VOCI DAI BANCHI DEL PD. È superato.

BULGARELLI *(M5S)*. Lo so che è superato. C'era anche la senatrice Blundo che aveva chiesto di intervenire.

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 3.213.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, c'è una cosa molto grave... *(Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

PRESIDENTE. Sì?

BLUNDO *(M5S)*. Veramente, perché voi avete dovuto rivedere il testo con una relazione tecnica aggiuntiva e avete votato contro a quanto io chiedevo nell'emendamento e che poi vi ha portato a redigere la relazione tecnica di spiegazione di questo Mezzogiorno. Mi sembra quindi assurdo e, peraltro, signor Presidente, non mi ha dato nemmeno la parola prima della votazione. Questo è grave, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ripeto, siamo all'emendamento 3.213.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.213, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Catalfo se accetta la riformulazione proposta dal Governo

dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

CATALFO *(M5S)*. No, signor Presidente. Ne chiedo la votazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.200 (testo 2) sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUNERATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un'apposita struttura di missione per dare attuazione alla cosiddetta *Youth Guarantee.*

Gli emendamenti intendono precisare che tale nuova struttura, che opera in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, ma soltanto rimborsi di eventuali e documentate spese di missioni, visto che sarà coordinata dal segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale e sarà composta dal presidente dell'ISFOL, dal presidente di Italia Lavoro SpA, dal direttore generale dell'INPS e dai dirigenti generali dello stesso Ministero del lavoro; naturalmente trattasi di dirigenti già ben remunerati.

I nostri emendamenti prevedono, conseguentemente, la soppressione del comma 4 che pone la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della neostruttura: 40.000 euro per il 2013 e 100.000 euro per il 2014 e 2015 a carico del Fondo sociale per l'occupazione. In un periodo di forte crisi economica, con la necessità di reperire risorse per gli ammortizzatori in deroga e soprattutto per salvaguardare gli esodati, con l'obiettivo di risparmiare e contenere i costi della spesa pubblica è impensabile prevedere nuove strutture composte da burocrati dello Stato con importanti oneri e costi ulteriori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, prendiamo atto dell'impegno annunciato dal Governo riguardo la ristrutturazione, con investimento di risorse, dei servizi per l'impiego; ancora ieri il sottosegretario Dell'Aringa ci diceva che anche in merito alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» l'Italia è molto indietro sul tema dei servizi per l'impiego.

Prendo atto, quindi, dell'impegno annunciato dal Governo e ritiro pertanto l'emendamento 5.201 annunciando la presentazione di un ordine del giorno che va nel senso di una ristrutturazione complessiva dei servizi per l'impiego, anche in considerazione dell'attuazione che il Governo dovrà dare alla delega contenuta nella legge n. 92 del 2012, cosiddetta Fornero.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, il caso di Italia Lavoro SpA e dell'ISFOL è interessante in quanto si tratta di due strutture dedicate al servizio del mercato del lavoro, sulla cui efficienza e congruenza dei costi in termini di risultati e di efficacia degli interventi sono stati sollevati numerosi dubbi. Noi

chiediamo che questa sia l'occasione per mettere in modo rigoroso sotto controllo tale incongruenza. L'emendamento 5.202 mira a questo. Confido che tale intendimento sia condiviso dai relatori e dal Governo.

CATALFO *(M5S)*. Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Purtroppo, il tempo a sua disposizione è esaurito. Come sa, il tempo è contingentato.

Tuttavia, può intervenire brevemente, per trenta secondi.

CATALFO *(M5S)*. Brevemente, si.

In un'ottica di riaccreditamento dei servizi per l'impiego... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Continui pure, ma deve soltanto dire il contenuto.

CATALFO *(M5S)*. Lo sto facendo. Se non mi fa parlare, non ho neanche pronunciato una frase.

Dicevo che l'emendamento 5.1 viene proposto nell'ottica della riorganizzazione dei servizi per l'impiego (questione che il Movimento 5 Stelle sostiene qui in Aula e in Commissione da quattro mesi). Condividendo quanto affermato dal senatore Ichino, ricordo che ci sono servizi effettuati da società *in house*, quali Italia Lavoro, dei quali non si conoscono efficacia ed efficienza, non si capisce quindi per quale motivo questi servizi debbano essere effettuati, ancor prima delle valutazione degli stessi, proprio da quelle società.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.200 e 5.3.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.4.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.800/1, mentre sull'emendamento 5.800 (testo corretto) esprimo parere favorevole. In conseguenza dell'ultimo parere, signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 5.500 che risulterebbe assorbito.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 5.202 e 5.8 (testo 2)/200.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 5.8 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 5.203, 5.204, 5.205 e 5.206.

L'emendamento 5.500/1 è decaduto, perché ho ritirato l'emendamento 5.500.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno ci rimettiamo al Governo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti è conforme al parere dei relatori.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo accoglie l'ordine del giorno G5.100, a condizione che venga riformulato il testo, sostituendo nel dispositivo le parole: «di almeno un miliardo e 400 milioni di euro» con le altre: «in misura adeguata».

L'ordine del giorno G5.101, presentato dalla senatrice Catalfo, può essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100 proposta dal Governo?

GHEDINI Rita *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, è stato proposto l'accoglimento dell'ordine del giorno G5.101 come raccomandazione. È d'accordo?

CATALFO *(M5S)*. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.200 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.800/1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.800/1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.800 (testo corretto).

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.800 (testo corretto), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.201, che è stato trasformato in un ordine del giorno, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo è favorevole ma con la seguente riformulazione. Nel dispositivo al punto *a)*, invece di

«adoperarsi per esercitare la delega», suggerisco di inserire le parole: «a valutare l'opportunità di esercitare la delega».

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Parente, prima firmataria dell'ordine del giorno G5.201, se accetta tale riformulazione.

PARENTE *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. *(Proteste dai banchi del PdL).*

PALMA *(PdL)*. Ma se il suo Gruppo non ha parlato!

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, ne ho diritto.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, rispetto a quale dichiarazione di voto del suo Gruppo vuole intervenire in dissenso?

BLUNDO *(M5S)*. Rispetto al voto che il Gruppo farà su questo emendamento. *(Proteste dai banchi del PdL).*

PRESIDENTE. Ma è necessario che prima il suo Gruppo dichiari la sua intenzione di voto.

BLUNDO *(M5S)*. Benissimo, signor Presidente, è quello che chiedevamo.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 5.500 (testo corretto) è stato ritirato. Pertanto, gli emendamenti 5.500/1 e 5.500/1A sono decaduti.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.202 e il successivo, 5.8 (testo 2)/200, mentre preannunzio il mio intervento per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.203.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8 (testo 2).

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.203.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, chiedo che il Governo e i relatori riconsiderino il contenuto di questo emendamento, che rispecchia una considerazione su cui tutti sono concordi, e cioè che il nostro sistema della formazione professionale finanziata con denaro pubblico soffre di un grave difetto: la mancata rilevazione sistematica del tasso di coerenza tra formazione impartita e risultati occupazionali conseguiti. Tale rilevazione, relativamente facile sul piano operativo e poco costosa, può essere realizzata con estrema facilità utilizzando il personale di cui disponiamo. L'unico motivo per non rilevare questo dato è la volontà di non evidenziare situazioni di gravissima inefficienza e inefficacia dei corsi di formazione, sistematicamente finanziati con denaro pubblico proveniente in larga parte dall'Unione europea. L'emendamento mira soltanto ad impegnare su questo terreno la nuova struttura cui stiamo dando vita, naturalmente lasciando libera la stessa di organizzare, dimensionare e modellare come meglio crede questo tipo di rilevazione.

Chiedo che su questo punto vi sia una riflessione affinché non si arrivi a respingere l'emendamento per pura inerzia.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se vuole intervenire in merito alle considerazioni svolte dal senatore Ichino.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, pur considerando molto buona l'intenzione sottesa a questo emendamento - valutare l'efficacia e l'efficienza di tutti i corsi di formazione, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, quindi fare un'opera di valutazione a tappeto - non è affatto semplice arrivare nel modo proposto a risultati di qualche utilità in termini di efficacia ed efficienza, soprattutto con riferimento agli sbocchi occupazionali. Del resto non si fa in nessuna parte del mondo, dal momento che queste analisi

vengono realizzate essenzialmente a campione sulla base delle risorse disponibili.

Altra questione è presentare semplici tabelle che indichino gli sbocchi occupazionali per coloro che hanno seguito corsi di formazione professionale. Ciò è ben diverso dal realizzare valutazioni dell'efficacia e dell'efficienza che richiedono - lo ripeto ancora una volta - strumenti statistici approfonditi e sofisticati che, a loro volta, comportano un finanziamento consistente.

Ciò che si può trarre da questo emendamento è un ordine del giorno che inviti il Governo ad intensificare la propria attività di valutazione in generale dei corsi di formazione professionale, che non può arrivare senz'altro ad una valutazione valida per tutti i corsi effettuati. Per ottenere tale risultato, ripeto, occorrerebbero risorse ingenti che non vengono utilizzate in questa misura in nessuna parte al mondo. Il parere pertanto rimane contrario.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto su questo emendamento e sul successivo 5.205, presentato dal senatore Petraglia e da altri senatori, relativo alle modalità di rilevazione dei dati concernenti l'attività formativa che, com'è noto, è in capo alle Regioni. Tale attività viene sviluppata attraverso un contributo significativo delle dotazioni finanziarie di provenienza comunitaria ed è strettamente connessa ad una preventiva valutazione dei fabbisogni formativi, che però non viene mai fatta. Infatti la realtà - lo dico ai colleghi che stanno ponendo mano, in qualità di relatori e con responsabilità di maggioranza, ai provvedimenti che abbiamo in campo - è che a questo Paese manca l'idea dello sviluppo da realizzare, quindi la valutazione dei fabbisogni formativi non è possibile perché non sappiamo cosa dobbiamo produrre, come e dove lo dobbiamo produrre.

Aver lasciato tutto in mano al mercato significa non poter fare programmazione dal punto di vista della formazione, di quella professionale, di quella alta che serve a dare innovazione al nostro Paese.

Per questo voteremo a favore dell'emendamento 5.205 e direi anche dell'emendamento 5.203, in quanto serve comunque a mettere in campo un'analisi approfondita di questo settore, dei risultati che realizza, ma soprattutto delle coerenze che deve realizzare rispetto ad un'idea di sviluppo che purtroppo ancora manca a questo Paese. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*. *(La senatrice Catalfo chiede di intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, il tempo contingentato è terminato, mi dispiace. *(Le senatrici Catalfo e Blundo chiedono ripetutamente di intervenire. Commenti della senatrice Blundo)*.

Senatore Ichino, intende accettare la richiesta di trasformare l'emendamento 5.203 in un ordine del giorno?

ICHINO *(SCpI)*. No, signor Presidente.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, insistiamo sulla votazione dell'emendamento 5.203, facendo appello anche al Governo e alla maggioranza.

Credo sia molto grave che il Governo dichiari che ci vogliono risorse aggiuntive per fare un'attività di valutazione di politiche pubbliche che dovrebbe essere un'attività istituzionale. *(Applausi dai Gruppi SCpI e M5S e della senatrice Zanoni)*. Sulla partita della formazione professionale abbiamo speso miliardi di euro, ed affermare che non siamo in grado, se non aggiungendo risorse al funzionamento di istituzioni che in parte sono dedicate a questa missione, di svolgere un'attività preliminare per valutare l'utilizzo di ulteriori risorse, credo sia una dichiarazione di impotenza che non possiamo accettare.

Per questo motivo, auspico l'approvazione dell'emendamento 5.203. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, non

posso che ripetere quello che ho detto. Un emendamento di questo tipo prevede un'attività di valutazione per tutti i corsi di formazione professionale che assolutamente non può essere fatta con pochi dipendenti distaccati dai Centri per l'impiego, Italia Lavoro o dell'ISFOL.

Altra cosa invece - è stato detto anche ultimamente - è intensificare l'attività di valutazione degli effetti della formazione professionale. Questo sì, ma organizzarla per ciascuno dei corsi professionali è troppo ambizioso; è una norma che si può certamente scrivere, ma con il rischio che poi non possa essere attuata. Quindi, se si trasformasse tale proposta nel senso di una valutazione della formazione professionale, fatta con gli strumenti adeguati, penso che, una volta demandata al Ministero del lavoro e alle sue agenzie, questa potrebbe essere realizzabile.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, in tutti i Paesi del Centro e del Nord Europa ogni centro di formazione professionale, ogni facoltà universitaria pubblica il dato relativo agli sbocchi occupazionali di chi ha completato il corso o ha conseguito il diploma *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ciò consente a chi compie le proprie scelte di formazione di sapere qual è la probabilità, frequentando quel corso, di ottenere un'occupazione coerente con il suo contenuto. Questo, in realtà, potrebbe essere ottenuto semplicemente vincolando ogni struttura di formazione ad intervistare a tre mesi o a sei mesi dalla fine del corso il proprio diplomato. Abbiamo centinaia di collaboratori dell'ISFOL e di Italia Lavoro che possono essere utilizzati, ma anche migliaia di collocatori, di addetti ai centri per l'impiego. Se non cominciamo a svolgere quest'attività non arriveremo mai a svolgerla in modo compiuto.

Il Sottosegretario ritiene che questo progetto sia troppo ambizioso, ma se non cominciamo a proporci qualcosa di ambizioso nel mercato del lavoro, avremo sempre un mercato del lavoro in coda rispetto a tutte le graduatorie di efficienza sul piano europeo, ma ormai anche su quello mondiale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 5.203 per trovare una formulazione che possa soddisfare il Governo e il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Zanoni. Diversi senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle fanno cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. C'è la possibilità di dare la parola soltanto per dichiarazione di voto, perché i tempi a disposizione del Gruppo sono scaduti già da tempo.

L'emendamento 5.203 è pertanto accantonato; quindi, ne riprenderemo in seguito la discussione, così come quella dei connessi emendamenti 5.204 e 5.205, che verranno discussi quando verrà ripreso l'esame dell'emendamento accantonato 5.203. *(Diversi senatori del Gruppo M5S fanno cenno di voler intervenire).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.206.

CATALFO *(M5S)*. È assurdo!

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Proteste dal Gruppo M5S)*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.206, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sul Regolamento!

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.101 è accolto come raccomandazione.

L'emendamento 5.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CATALEO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 è stato presentato in Commissione e su di esso il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario. Ora il medesimo contenuto viene presentato dai relatori con l'emendamento 6.700. Vorrei quindi venisse spiegato per quale motivo un emendamento riceve parere contrario dal relatore e poi ne viene proposto uno identico dai relatori stessi.

Credo poi (ma non so quanto il Regolamento dica, perché su questo sono ignorante) che si debba dare la parola se si vuole fare una dichiarazione di voto su emendamenti identici: il mio emendamento 5.204 era infatti identico all'emendamento 5.203.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,13)**

SACCONI *(PdL)*. Signor Presidente, nell'emendamento 6.10 è contenuta l'ipotesi di avviare le esperienze, purtroppo ancora molto rare, di alternanza tra scuola e lavoro sin dal primo anno delle scuole superiori, e quindi anche dal quattordicesimo anno di età. Non si tratta di rapporto di lavoro, ma si tratta di esperienza in ambito lavorativo che concorre all'educazione della persona in quanto - appunto - il lavoro deve essere ritenuto parte del processo formativo.

Non si comprende il motivo per cui nel primo anno delle scuole superiori non possa già avviarsi ciò che purtroppo viene praticato ancora in misura molto contenuta, cioè l'interazione tra l'apprendimento teorico e l'esperienza pratica in contesto lavorativo.

BOCCHINO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.0.6 affronta il problema del precariato diffuso negli enti pubblici di ricerca. Tantissimi giovani ricercatori sono ormai penalizzati oltremodo dal blocco del *turnover,* che - lo ricordo - finora è stato derogabile solo nella misura del 20 per cento, percentuale innalzata soltanto al 50 per cento.

Inoltre, ricordo che nella seduta di ieri è stato votato l'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Russo, che purtroppo è stato riformulato su richiesta del Governo in modo molto blando. L'emendamento 6.0.6, invece, è volto ad affrontare la questione finalmente in modo preciso e dettagliato, prevedendo forme agevolate di assunzione dei giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Ciò è doveroso in un decreto che si propone di favorire l'occupazione, specie quella giovanile.

Pertanto, invito ancora una volta il Governo ed anche i senatori che hanno firmato l'ordine del giorno G2.100 a valutare con favore questo emendamento.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.5 abbiamo voluto riproporre in questa sede il tema della stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici. Si tratta di un tema vero che investe qualche migliaio di persone da anni in balìa dell'insicurezza e dell'incertezza e nei confronti della quali è stata dichiarata da più parti l'opportunità di una stabilizzazione, non solo ai fini di una migliore funzionalità degli istituti, ma anche ai fini di un risparmio economico vero e proprio.

L'altra volta con il Governo vi fu un *qui pro quo* perché la mia disponibilità di trasformare l'emendamento in ordine del giorno non fu compresa; oggi ribadisco questa disponibilità e quindi, nel caso in cui il Governo confermasse il parere contrario, chiederei di ritirare l'emendamento 6.0.5 e di

trasformarlo in un ordine del giorno con il quale ci si impegni ad affrontare il tema.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.201 non si vuole fare altro che ascoltare; in un certo senso, fa sì che i cosiddetti superprecari, cioè coloro che già da anni si trovano all'interno delle istituzioni scolastiche, utilizzati attraverso un'esternalizzazione del lavoro, vengano finalmente inglobati nell'organizzazione scolastica. Sono appunto servizi che normalmente la scuola già utilizza, per cui non sono attività, diciamo così, straordinarie, ma sono attività ormai ordinarie.

Pertanto, esprimiamo un voto favorevole a questo emendamento ed invitiamo l'Assemblea a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.700 e 6.1 che, se approvati, precludono i successivi emendamenti. In merito agli ordini del giorno, stavo poi verificando perché l'ordine del giorno G6.101 si trovasse a questo articolo e non all'articolo 11, in quanto l'argomento mi sembrava relativo a quello dell'articolo 11. In ogni caso, per quanto riguarda gli ordini del giorno ci rimettiamo al Governo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor presidente, ricordo che l'ordine del giorno G6.100 è improponibile. Sull'ordine del giorno G6.101 il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.700, identico all'emendamento 6.1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.700, presentato dai relatori, identico all'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

L'ordine del giorno G6.100 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.101 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.201 e 6.0.202 sono improcedibili.

L'emendamento 6.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, trovo che non approvare l'emendamento 7.13 sia un atto grave ed antidemocratico. Ora, io non pretendo che i lavoratori debbano essere ascoltati e capiti come meriterebbero, mi rendo conto, purtroppo, che gran parte di questa politica non ha voglia di farlo, ma che addirittura si voglia negare la possibilità ai lavoratori di votare sulle proprie condizioni tramite *referendum* e per giunta a costo zero è da considerarsi, a mio avviso, inaudito, per la serie: come continuare ad offendere l'intelligenza dei lavoratori.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare brevemente l'emendamento 7.202. Sappiamo che i contratti a termine hanno giustamente un limite temporale massimo di 36 mesi con lo stesso datore di lavoro, nell'arco di tutta la vita lavorativa. Ci sono alcuni lavoratori che purtroppo, una volta cessati i 36 mesi con un'azienda, non riescono a trovare altri lavori e ci sono persone, almeno nelle zone da cui provengo, che non trovano lavoro da più di 24 mesi: le aziende presso cui hanno lavorato in precedenza li vorrebbero nuovamente accogliere, ma non possono farlo.

Con l'emendamento 7.202 si vorrebbe dunque consentire, una volta che sono trascorsi 24 mesi dal contratto di lavoro... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 7.203.

Il comma 1 dell'articolo 7 contiene modifiche alla disciplina del contratto a termine. Il presente emendamento che sopprime il numero 1), della lettera *d)* di tale comma è finalizzato a prevedere la possibilità che i contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori iscritti alle liste di mobilità possano essere privi di causale e quindi derogare al principio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Sul punto, la giurisprudenza si è già espressa affermando che la fattispecie in questione deve essere ricondotta alla disciplina generale stabilita dal suddetto decreto legislativo, con la conseguenza che in difetto del collegamento causale anche il termine apposto ad un contratto stipulato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è nullo.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.204 mira a consentire l'utilizzazione del contratto di lavoro intermittente nel settore del turismo, in cui le esigenze che possono dar luogo a una legittima e utile attivazione di tale contratto sono abbastanza evidenti. Chiediamo dunque che il Governo e i relatori prendano attentamente in considerazione le ragioni sottese all'emendamento 7.204.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.16 riguarda il lavoro intermittente dello spettacolo dal vivo, del cinema e per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. Sono disponibile a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno di analogo contenuto.

SACCONI *(PdL)*. Signor Presidente, gli emendamenti 7.206 e 7.208 corrispondono alla stessa esigenza, ovvero quella di correlare la durata dei rapporti di lavoro con quella dei programmi di ricerca. La caratteristica rigida di alcuni rapporti di lavoro si pone infatti in contrasto con l'inesorabile limite temporale dei programmi di ricerca.

È necessario dunque consentire che in modo particolare i contratti a tempo determinato nel settore privato, così come accade nel settore pubblico ove essi possono arrivare a cinque anni, possano almeno raggiungere tale temporalità, in modo da correlarsi con il tempo limitato dei programmi di ricerca.

L'emendamento 7.208 si rivolge in modo particolare all'agevole continuazione di collaborazioni a progetto, ove il programma di ricerca sulla stessa materia o per materie affini abbia a proseguire.

Segnalo poi l'emendamento 7.209, contenente la nostra proposta relativa ad un uso più agevole dei buoni prepagati - o *voucher* - per la regolarizzazione di spezzoni lavorativi, in modo particolare in agricoltura. Le disposizioni della legge Fornero hanno irrigidito l'impiego dei buoni prepagati che, purtroppo, è ancora molto limitato. Non siamo, cioè, in presenza di una possibile patologia da inflazione dello strumento, che è in realtà impiegato soltanto in una parte del Paese: sotto la "linea gotica" sfuma, fino a sparire completamente. Dovremmo preoccuparci di quegli ambiti lavorativi, soprattutto nel settore agricolo, ove non vengono impiegati i buoni prepagati e non delle aree nelle quali lodevolmente hanno consentito di far emergere lavori irregolari.

Vorrei aggiungere, infine, la mia firma all'emendamento 7.232 e ricordare che nell'ambito dell'industria discografica tutti i cantanti sono associati in partecipazione e, d'altronde, questa si rivela essere la modalità più coerente con cui regolare il rapporto di lavoro tra l'artista e la casa discografica. Peccato che, non so se in omaggio a qualche rito esoterico, la legge Fornero abbia introdotto il limite di tre per le cosiddette associazioni in partecipazione, a prescindere dalla loro caratteristica genuina o meno. Nella mia cultura il tre non ha nessun significato; forse a Torino la cosa è diversa.

Chiedo davvero di superare questo limite, quanto meno nell'industria discografica. Sarebbe ridicolo se oggi un ispettore del lavoro entrasse in una di queste aziende e trasformasse *ope legis* Vasco Rossi in un lavoratore subordinato. Ma tant'è: questo accade quando le leggi vengono costruite in modo autistico, com'è accaduto alla legge Fornero. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DI MAGGIO *(SCpI)*. Signor Presidente, illustrerò solo l'emendamento 7.211.

L'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, modifica il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio. Il corrispettivo, infatti, non è più esclusivamente rimesso alla libera negoziazione delle parti in relazione al valore di mercato della prestazione, ma è legato ad un parametro orario di durata della prestazione stessa. In particolare, è previsto che una prestazione accessoria di durata di un'ora debba essere remunerata almeno con un *voucher*, attualmente del valore di dieci euro.

Questa previsione contrasta con i principi generali del nostro ordinamento secondo i quali il compenso per lo svolgimento di un'attività di lavoro non dipendente, come il lavoro accessorio, è legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione.

Inoltre, il valore nominale di un buono pari a dieci euro appare eccessivo per un'ora di lavoro rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per analoghe prestazioni rese dai lavoratori dipendenti e rischia di porre fuori mercato il lavoro accessorio in agricoltura.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 7.206 e 7.208.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.79 si inserisce, dopo il comma 4, la possibilità di rimediare a una stortura della passata legislatura. L'obiettivo che si propone l'emendamento è quello di intervenire sull'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, recuperando un principio di civiltà giuridica e superando l'orientamento dei precedenti interventi legislativi che hanno pensato di risolvere la crisi occupazionale ed economica aumentando la flessibilità in uscita ed erodendo le garanzie dei lavoratori.

Con questo emendamento proponiamo di ripristinare il testo originario dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in vigore prima dello stravolgimento della legge Fornero, la n. 92 del 2012. Riteniamo che la nozione giuridica secondo la quale nessuno può essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo debba essere al più presto pienamente ripristinata. La reintegrazione nel posto... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dei senatori Lucidi e Puglia)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Paglini. Il tempo a sua disposizione è scaduto.

MUNERATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNERATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-Autonomie chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.204.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,

7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.201, 7.13, 7.14, 7.17, 7.18, 7.23, 7.24, 7.26, 7.27, 7.29, 7.202, 7.203, 7.204, 7.34, 7.42, 7.43, 7.46, 7.53, 7.55, 7.205, 7.206, 7.58, 7.60, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 7.68, 7.76, 7.213, 7.78, 7.214, 7.215, 7.80 (testo 2) e 7.216.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.39, 7.45, 7.50, 7.51, 7.52, 7.208 e 7.70 e sull'ordine del giorno G7.16.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.81, 7.83, 7.219, 7.220, 7.88, 7.222, 7.95, 7.96, 7.97, 7.223, 7.102, 7.104, 7.105, 7.230, 7.224, 7.225, 7.226, 7.227, 7.228 e 7.111. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.116.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.123, 7.231 e 7.232. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.200.

Il parere è inoltre contrario sull'emendamento 7.800/1, mentre sull'emendamento 7.800 il Governo mi sembra voglia chiedere un accantonamento.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al parere dei relatori e chiede che l'emendamento 7.800 venga accantonato.

Quanto all'ordine del giorno G7.16, il Governo esprime parere favorevole ma a condizione che venga accolto un piccolo cambiamento nella formulazione che risulterebbe essere la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere».

PRESIDENTE. Senatore Verducci, accoglie la richiesta di riformulazione avanzata dal Governo?

VERDUCCI *(PD)*. Si, signor Presidente.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere all'emendamento 7.206 la firma mia e dei senatori Zeller, Laniece e Fravezzi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4, identico all'emendamento 7.5.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.800 e 7.800/1 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.8.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9, identico all'emendamento 7.10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.9, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11, identico all'emendamento 7.12.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.12, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.201, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi siamo in questa condizione (lo dico perché bisogna pur tenerne conto): va bene non avere atteggiamenti ostruzionistici (noi non ne abbiamo), ma siamo sottoposti ad uno *stress* da «normificio» che non ci consente neppure di ragionare su quello che stiamo votando. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani).*

Siamo stati investiti del decreto «del fare» ieri notte e dobbiamo presentare gli emendamenti entro le ore 20. Contemporaneamente siamo in Aula a votare un altro provvedimento con ritmi di questa natura. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN?Aut).*

Noi non abbiamo 110 o 120 senatori, come altri Gruppi, e dobbiamo comunque lavorare sullo stesso oggetto. Dobbiamo avere rispetto per le minoranze, consentendo loro di dire e di fare quello che devono dire e fare in rappresentanza dei cittadini che li hanno eletti. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut.)*

Io volevo intervenire sulla questione del *referendum*, perché il *referendum* non può essere citato o disposto solo quando fa comodo. O il *referendum* diventa una regola, per cui quando si tratta di contrattazione aziendale, territoriale, nazionale che riguarda i diritti dei lavoratori si fa il *referendum*, oppure ogni *referendum* che si fa è privo di ogni valore a giustificazione di una politica.

In questi anni - e la vicenda FIAT ne è stata una testimone - il *referendum*, utilizzato, anche strumentalmente, per escludere i lavoratori in violazione di norme costituzionali, è stato difeso dalle parti politiche di maggioranza. E - lo dico ai relatori - non è poi così grave sottoporre a *referendum* una decisione che riguarda il destino dei lavoratori. È un atto di democrazia e noi non dobbiamo dimenticare tutta la democrazia e tutta la cultura democratica di cui siamo espressione! *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici De Pin e Simeoni).*E, invece, ogni modifica che proponiamo non è accolta. E ogni attenzione che proponiamo non è accolta! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut.).*

PRESIDENTE. Senatore Uras, per quanto attiene ai lavori, più tardi si svolgerà una Conferenza dei Capigruppo. Comprendo la questione dei termini, e sarà appunto la Conferenza dei Capigruppo a valutarla.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'emendamento 7.13. *(Numerosi senatori del Gruppo M5S chiedono di apporre la firma all'emendamento 7.13).*

PRESIDENTE. Invito gli Uffici a prendere nota dei nominativi di tutti i senatori che hanno espresso la volontà di aggiungere la firma all'emendamento 7.13.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.17.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.17, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «*la lettera* b*)*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.17 e l'emendamento 7.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23, identico all'emendamento 7.24.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.23, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.24, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.27.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.27, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.30 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.202.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, lei è sempre gentilissimo, ma sappia che tutte le volte chiederò il voto elettronico, anche nel rispetto di colleghi che in maniera più timida hanno iniziato a chiederlo da oggi, dando la possibilità agli altri di farlo.

PRESIDENTE. Prenderanno coraggio col tempo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.202, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.203.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.203, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.32 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.204.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, questo emendamento riguarda la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente nel settore del turismo. Mi risulta che su questo emendamento ci sia un larghissimo consenso, non solo genericamente nell'Assemblea, ma specificamente all'interno della maggioranza.

Chiedo pertanto che il rappresentante del Governo e i relatori riconsiderino il parere contrario espresso in proposito.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.204 mi sembra che i relatori non diano segno di voler modificare il parere, che resta, ahimè, contrario.

RANUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, io voterò sicuramente come il mio Gruppo, ma credo che l'emendamento in esame sia molto importante per il settore del turismo e dei servizi di ristorazione.

Ricordo che se non ci fosse il lavoro intermittente non ci sarebbe lavoro in questi comparti, che tra l'altro - lo ricordo - non hanno magazzino: una camera di albergo o un tavolo di un ristorante non possono essere messi in magazzino, visto che, terminate le ventiquattro ore, è finito il prodotto. Il lavoro intermittente, quindi, permetterebbe di assumere più giovani, dando una mano alle imprese che in questo momento sono in grande difficoltà.

Confermo il mio voto conforme a quello del Gruppo, però credo sia importante che il Governo tenga in considerazione questo fondamentale comparto. *(Applausi dei senatori Buemi e Sangalli)*.

BOCCA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCA *(PdL)*. Signor Presidente, anch'io mi adeguerò all'orientamento del Gruppo, anche se per il settore del turismo sono d'accordo con quanto detto dai senatori Ichino e Ranucci.

L'emendamento 7.204 ha un'importanza notevole e quindi invito anch'io il rappresentante del Governo e i relatori a riconsiderare il parere su questo emendamento.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto a favore dell'emendamento in esame. Lavoro nel settore del turismo e quindi so benissimo che se non si consentono tali forme di assunzione in questo settore spesso si lavora in nero o non si viene assunti.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, provenendo da una zona interamente turistica devo constatare che l'emendamento in esame è di un'importanza fondamentale. Infatti, le assunzioni di tipo occasionale nel turismo seguono una tradizione e, se non vogliamo avere lavoro nero, in questo caso dobbiamo accettare assolutamente l'emendamento in votazione, che ci dà la possibilità, introducendo criteri di flessibilità, di essere in regola assumendo lavoratori che altrimenti non verrebbero assunti o verrebbero pagati in nero. *(Applausi del senatore Di Maggio)*.

SACCONI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(PdL)*. Signor Presidente, oltre ad aggiungere la mia firma all'emendamento 7.204, ne chiedo l'accantonamento per un esame più approfondito. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE))*.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, precedentemente per la dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo serviva la dichiarazione del voto di Gruppo. Poco fa invece è stata accolta una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo del senatore Cotti senza la dichiarazione di voto del Gruppo. Vorrei capire, quando posso...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Blundo, non risultava in dissenso. Ha parlato solo il senatore Cotti del suo Gruppo, quindi è stata la dichiarazione di un parlamentare per il suo Gruppo.

BLUNDO *(M5S)*. Una dichiarazione favorevole. Ma noi come facciamo a dichiarare...

PRESIDENTE. Quello che parla si ritiene che esprima un'opinione e poi gli altri possono dissentire. Non è che possiamo fare una verifica del pensiero; contano gli interventi. Lei è in dissenso?

BLUNDO *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Benissimo, ha avuto modo di poterlo dire.

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 7.204. Riprenderemo la questione più avanti.

BOCCA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCA *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.204.

PRESIDENTE. La presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 7.34 e 7.37 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.39.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.39, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.42.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.43.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.43, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.44 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.45.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.45, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.46.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciampolillo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.46, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.16 (testo 2) che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.50, identico agli emendamenti 7.51 e 7.52.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.50, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.51, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, e 7.52, presentato dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.53, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori. *(Proteste del senatore Giarrusso)*. Su questo emendamento nessuno ha chiesto chiaramente il voto elettronico: avete fatto i complimenti.

Non è approvato.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, forse lei ha commesso un errore nell'appello dei favorevoli e dei contrari. Io non ho capito bene come si è votato, quindi chiederei la controprova.

PRESIDENTE. Il risultato è largamente evidente, quindi la controprova non è necessaria.

L'emendamento 7.56 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.55, identico all'emendamento 7.205.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.55, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.205, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.206.

SACCONI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.206, in relazione al fatto che il Governo ha espresso parere favorevole sul successivo emendamento 7.208, che solo in parte soddisfa l'esigenza.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 7.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.208.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.208, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.58, identico all'emendamento 7.60.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.58, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.60, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.209 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 7.210.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 7.210 in ragione della sua connessione con l'emendamento 7.204, che è stato accantonato.

PRESIDENTE. La sua richiesta mi sembra ragionevole e credo che anche i relatori siano d'accordo. Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 7.210.

L'emendamento 7.211 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.212.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.212, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.68.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.68, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.70.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.70, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.72 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.76.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.76, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.213.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.213, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.78.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, esprimendo l'enorme soddisfazione nel sentire il senatore Falanga che chiede il voto elettronico, questa volta chiedo io la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Del resto, lei è anche il presentatore dell'emendamento e quindi ne ha particolare diritto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.78, presentato dai senatori Santangelo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.214.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare molto brevemente l'emendamento 7.214.

PRESIDENTE. Ora lei può fare solo una dichiarazione di voto perché non siamo in fase di illustrazione.

PUGLIA *(M5S)*. Sì, dichiaro il mio voto favorevole facendo anche una brevissima illustrazione.

L'emendamento in esame si riferisce soprattutto ai casi delle cooperative sociali che utilizzano detenuti all'interno delle carceri: quando finisce la detenzione, automaticamente termina anche il rapporto. Noi vogliamo evitare alle cooperative sociali di dover effettuare una serie di adempimenti perché l'interruzione del rapporto di lavoro non dipende né dalla loro volontà né da quella del lavoratore.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.214, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.77 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.215.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.215 è sostanzialmente identico all'emendamento 7.77 e quindi anch'esso è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.79 è improponibile.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo comunque la votazione dell'emendamento 7.79, perché vogliamo ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori! *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Comprendo l'importanza della materia, ma poiché l'emendamento in esame è improponibile non può essere posto comunque in votazione. Il tema troverà sicuramente occasioni per essere trattato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2), presentato dai senatori Santangelo e Bulgarelli, fino alle parole «di conciliazione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.80 (testo 2) e l'emendamento 7.216.

Gli emendamenti 7.217 e 7.218 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.81.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha chiesto per primo la parola il senatore Santangelo.

Prego, senatore Santangelo, ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Il collega Puglia, però, probabilmente si riferiva ad un emendamento precedente.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, le do la parola per ragioni di cortesia, ma su cosa chiede di intervenire?

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 7.216 a mia firma.

PRESIDENTE. Come ho detto, l'emendamento 7.216 è precluso dalla votazione dell'emendamento 7.80 (testo 2).

PUGLIA *(M5S)*. Non è possibile perché l'emendamento 7.216 è completamente diverso.

PRESIDENTE. Si è votata la prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2), il cui respingimento da parte dell'Aula preclude il successivo emendamento 7.216.

PUGLIA *(M5S)*. Ma perché? Qual è la motivazione?

PRESIDENTE. Risulta precluso dalla votazione che ho detto.

A questo punto, torniamo alla votazione dell'emendamento 7.81.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.81, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.83.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.83, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.219, 7.220, 7.88, 7.95 e 7.96 sono improcedibili.

Gli emendamenti 7.221 e 7.222 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.97.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.97, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.223 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.102, 7.104, 7.105 e 7.230 sono improcedibili.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, è stata dichiarata l'improcedibilità su questi emendamenti, ma votiamoli ugualmente.

PRESIDENTE. Lei può chiederlo, ai sensi del Regolamento, e si vota se c'è un numero di senatori che appoggia la sua richiesta.

PUGLIA *(M5S)*. Assolutamente, si, chiedo la votazione. Ma anche prima doveva essere votato il ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento 7.230, lei ed il suo Gruppo potete chiedere che sia messo ai voti.

PUGLIA *(M5S)*. Ma doveva essere posto in votazione anche l'emendamento sul ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori!

PRESIDENTE. Su quello non si può tornare: è stato dichiarato improponibile.

DE PIETRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(M5S)*. Signor Presidente, nelle ultime due votazioni ho votato a favore e invece è apparso voto contrario.

PRESIDENTE. Invito tutti a fare una verifica quando viene dichiarata chiusa la votazione.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.102 lei lo ha dichiarato improcedibile, però non mi risulta, perché è una questione totalmente burocratica che il Ministero si è assunto l'impegno di chiarire.

PRESIDENTE. Senatore Berger, c'è un parere della 5a Commissione e a quello ho fatto riferimento, ora glielo faremo avere, nel caso lei non abbia avuto modo di vederlo.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sulla dichiarazione di preclusione di un emendamento. Io non sono il presentatore dell'emendamento, io sono un senatore come tanti altri presenti in quest'Aula. *(Commenti del Gruppo PD)*. Come tutti; infatti, vi sto dando questa opportunità. *(Proteste dai Gruppi PD e PdL)*.

Colleghi, vi chiedo di farmi completare il discorso.

PRESIDENTE. La prego senatore Crimi, prosegua. Prego i colleghi di ascoltare.

CRIMI *(M5S)*. Quello che intendo è l'opportunità di avere chiarezza su quello che stiamo votando, su ciò che viene precluso e sui motivi. Sinceramente, non avendo conoscenza diretta dell'emendamento del collega Puglia e andandolo a leggere, noto che l'emendamento 7.216 è completamente diverso rispetto al precedente: dunque sentir dire che esso è precluso e vedere che si va avanti senza una motivazione credo che sia mortificante per tutti.

Oggi capita a noi, ma quanti emendamenti sono stati preclusi o dichiarati improcedibili senza uno straccio di motivazione, almeno minima? Questo sto chiedendo, e lo faccio a nome di tutti, e non solo mio e del nostro Gruppo. Lo chiedo a nome di tutti e per il rispetto di tutti. *(Applausi dal Gruppo*

M5S).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Crimi. Lei pone una questione che ha un suo fondamento. La prassi è che quando la 5ª Commissione, che esamina - come lei sa - gli emendamenti fornisce tale motivazione, se ne prende atto. Comunque ha posto una questione che eventualmente, nelle sedi competenti, potrà essere approfondita. Ricordo inoltre che, in caso di improcedibilità, un numero minimo di senatori può chiedere la votazione dell'emendamento: lei senatore Crimi deve tener conto anche di questa facoltà che è riservata all'Assemblea.

Ora siamo passati all'emendamento 7.230, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e di cui è stata chiesta la votazione.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.230, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.224 è improcedibile.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente l'emendamento 7.79 è stato dichiarato improcedibile e pertanto ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE Siamo passati all'esame dell'emendamento 7.224.

PUGLIA *(M5S)*. Lei è andato avanti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non possiamo tornare indietro. Siamo passati all'esame dell'emendamento 7.224, che è improcedibile. *(Proteste dei senatori Blundo e Puglia)*.

Gli emendamenti 7.225, 7.226 e 7.227 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.228, presentato dal senatore Puglia, è improcedibile. Se il numero prescritto di senatori ne chiede la votazione, può essere posto ai voti. *(Il senatore Puglia richiama l'attenzione della Presidenza)*. Senatore Puglia, chiede dunque la votazione di questo emendamento? In tal caso lo deve dire alla Presidenza: io non posso sapere cosa vuol dire la mano alzata.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 7.79.

PRESIDENTE. Può chiedere la votazione dell'emendamento 7.228. *(Proteste della senatrice Blundo)*. Ricordo inoltre che nella seduta di ieri l'emendamento a cui fa riferimento è stato dichiarato improponibile.

Siamo all'emendamento 7.228, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.228, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.111 è improcedibile.

L'emendamento 7.115 è stato ritirato.

Dobbiamo accantonare l'emendamento 7.116 delle Commissioni riunite perché è connesso agli accantonamenti precedenti. Quindi, l'emendamento 7.116 è accantonato: lo dico con lentezza affinché tutti ne possano prendere atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.123 e 7.232 sono improcedibili.

L'emendamento 7.231 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.200.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.200, presentato dalla senatrice Ghedini Rita.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.201 è ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 tende a sopprimere la società Italia Lavoro Spa e a fare in modo, nell'ottica della riorganizzazione dei servizi per l'impiego e per evitare la frammentazione di cui anche tutti i Gruppi parlamentari parlano, che gli stessi servizi per l'impiego siano efficaci ed efficienti. Al fine di valutare la congruenza di tutto quello ad oggi fatto ed effettuato da tale società, se ne chiede la soppressione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

La Presidenza, valutati gli ulteriori emendamenti ed ordini del giorno riferiti agli articoli da 8 a 10 del decreto-legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 9.213, 9.53, 9.0.1, 10.200 e 10.202, nonché gli ordini del giorno G9.108 e G9.109, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Lei va troppo veloce e non dà modo di capire cosa sta dicendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Adesso le faremo pervenire una copia del testo.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.500/1 e parere favorevole sull'emendamento 8.500 (testo corretto). L'emendamento 8.1 è invece stato ritirato.

Sull'emendamento 8.200 esprimo parere favorevole con una riformulazione. Proponiamo di aggiungere le parole «in particolare», prima delle parole che si intendono sostituire. Si leggerebbe quindi: «in particolare per far confluire i dati...». Se il senatore Ichino accetta la riformulazione, il parere dei relatori è favorevole.

ICHINO *(SCpI)*. Accetto la riformulazione dell'emendamento 8.200.

GATTI, *relatrice*. Sull'emendamento 8.0.1, esprimo infine parere contrario.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500/1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.500/1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per una correzione riguardo alla votazione dell'emendamento 8.500/1. Il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole anziché di astensione.

PRESIDENTE. Quindi, si è trattato di un errore collettivo? La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500 (testo corretto).

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.500 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). Tutti hanno votato secondo le intenzioni di Gruppo e singole?

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, ha dato troppo pochi secondi per votare.

PRESIDENTE. Non mi sembra; comunque qual era la sua intenzione?

COTTI *(M5S)*. Astenuto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, il Gruppo per bocca del senatore Santangelo ha dichiarato una cosa, io ho alzato la mano per dichiarare il mio dissenso, ma lei non me lo ha consentito.

PRESIDENTE. Adesso ce lo ha detto: lei è in dissenso. Come vede c'è sempre l'opportunità.

BLUNDO *(M5S)*. Ma lei me lo deve consentire al momento opportuno, altrimenti non state rispettando le minoranze.

PRESIDENTE. È giusto, del resto è anche raro che un Gruppo intero dichiari il modo con cui avrebbe voluto votare. Bisognerebbe chiederlo a ognuno. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200 (testo 2).

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.200 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). Tutti hanno avuto il tempo di votare?

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CATALFO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Catalfo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se si tratta di un errore di voto cercate di essere un po' più precisi.

Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta del senatore Uras. Stiamo facendo una maratona?

PRESIDENTE. Vedrà senatrice, ce ne sono state e ce ne saranno di più intense al Senato. Si abitui.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Senatrice Pagano, senatore Ichino, senatore Ceroni, senatrice Munerato, intendete illustrare gli emendamenti all'articolo 9? Senatrice Catalfo, intende illustrare?

CATALFO *(M5S)*. Un attimo.

PRESIDENTE. Stiamo attendendo. Non intende illustrare?

CATALFO *(M5S)*. Sì, intendo illustrare. Con calma.

PRESIDENTE. Non è che possiamo... Noi procediamo secondo la normale consuetudine.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, se ci dà il tempo di respirare e ascoltare... *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ma lei lo sa che dopo l'articolo 8 c'è l'articolo 9, non c'è bisogno di respirare per saperlo, e le annuncio che dopo il 9 ci sarà il 10.

CATALFO *(M5S)*. Ma è un Parlamento o una corsa contro il tempo?

PRESIDENTE. Prego, se vuole illustrare gli emendamenti lo faccia.

CATALFO *(M5S)*. Vorrei illustrare l'emendamento 9.16 che stabilisce che le maggiorazioni derivanti dalle sanzioni verranno destinate per il 30 per cento ai compiti di vigilanza e prevenzione delle direzioni territoriali del lavoro e per il 70 per cento al fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Se le aziende vengono sanzionate per questioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro quelle risorse devono servire per ripristinare la sicurezza e, quindi, devono tornare ai lavoratori.

PRESIDENTE. Invito i senatori che hanno presentato emendamenti ad essere attenti, perché se stiamo discutendo l'articolo 9 chi ha presentato emendamenti può immaginare che sia chiamato ad illustrarli.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti, intendo solo invitarla ad avere maggiore rispetto nei nostri confronti, perché lei potrà avere maggiore esperienza qua dentro ma questo non l'autorizza a non dare la parola alle minoranze. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, sia lei che tutto il banco della Presidenza dovete essere solerti e attenti quando chiediamo la parola, perché è un nostro diritto.

Lei è bravissimo e dopo l'articolo 9 ci sarà il 10, l'11 e il 12, ma questo non le consente di prendere in giro nessuno. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se ha avuto questa percezione me ne scuso. Non intendo prendere in giro nessuno.

Abbiamo atteso alcuni secondi affinché la senatrice trovasse il modo di illustrare gli emendamenti, e se vedrà la registrazione dei lavori d'Aula noterà che siamo rimasti almeno 15-20 secondi in attesa, paziente ed educata, che la senatrice trovasse gli emendamenti.

Dopo di che ognuno sa che ci sono degli emendamenti da illustrare e si organizza avendo le relative carte.

SANTANGELO *(M5S)*. In questo momento c'è anche la diretta televisiva; quindi, i cittadini

dall'esterno possono valutare e giudicare anche il suo di operato.

PRESIDENTE. Il mio operato è giudicato da tempo.

SANTANGELO *(M5S)*. La invito a gestire i lavori in un modo più normale e cortese. Noi del Movimento 5 Stelle...

PRESIDENTE. Ora lei sta impedendo ai senatori di illustrare gli emendamenti...

SANTANGELO *(M5S)*. ...siamo sicuramente più lenti di lei, però lei deve andare un attimino...

FUCKSIA *(M5S)*. Vorrei illustrare l'emendamento 9.14.

PRESIDENTE. Può intervenire per un minuto in deroga giacché i tempi a disposizione sono esauriti.

FUCKSIA *(M5S)*. Faccio presente che questo emendamento è volto a sottolineare due obiettivi molto cari al Movimento 5 Stelle. Il primo obiettivo è eliminare i conflitti di interesse, il secondo, ancor più importante (penso per tutti), avvantaggiare e dare sostegno alle piccole imprese.

Nel primo punto dell'emendamento si propone di dilazionare gli aumenti delle sanzioni riconducibili alle fattispecie di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994. Sottolineo infatti che dal 1° luglio 2013 è scattato per tutte le sanzioni un aumento del 9,6 per cento. È comprensibile, in questo momento di crisi delle aziende, cosa può rappresentare un aumento di quasi il 10 per cento delle sanzioni per le aziende. Quindi, propongo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le ho concesso un minuto in deroga ai tempi.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto di poter sottoscrivere l'emendamento 9.14.

Illustro poi l'emendamento 9.204, relativo al comma che intende distinguere, nel contratto di apprendistato professionalizzante, quello di diploma professionale. Il presente emendamento è finalizzato alla soppressione della disposizione che consente la trasformazione di questo contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante. Questo non è assolutamente corretto. Il periodo scolastico attiene alla fase di formazione scolastica - vi invito un attimo a riflettere - e non dovrebbe fare da cumulo con l'apprendistato; sono due cose differenti da rispettare.

SACCONI *(PdL)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 9.93, che riguarda il telelavoro, in Italia ben poco praticato. Lo Statuto dei lavoratori nel 1970 - e pensate alle tecnologie del tempo - ha disposto il divieto di qualsiasi tecnologia che comporti controllo a distanza. È una norma per molti aspetti obsoleta, evidentemente; è sufficiente avere un'auto aziendale con il satellitare incorporato per essere in una condizione di contrasto con la norma citata, oppure probabilmente anche avere solo un cellulare aziendale.

Qui si dice che, almeno per il 50 per cento, queste tecnologie di controllo a distanza devono poter essere limitate in modo da rendere compatibile il telelavoro, modalità che consente a molte persone di conciliare tempo di vita con tempo di lavoro, in modo particolare tempo di famiglia con tempo di lavoro. Mi auguro che, dopo oltre quarant'anni, sia possibile mettere in discussione l'articolo 4 di una legge del 1970, che comunemente chiamiamo Statuto dei lavoratori.

DI MAGGIO *(SCpI)*. Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti, ma vorrei chiedere semplicemente un chiarimento, al di là delle forme di ostruzionismo che abbiamo visto stamattina in Aula. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Sto cercando di spiegare una cosa.

Vorrei capire perché, avendo presentato degli emendamenti all'articolo 7 sui quali la Commissione ha espresso parere negativo, in sede di votazione è arrivato poi un parere di improcedibilità. Io credo che la Commissione sia informata preventivamente dell'improcedibilità. Siccome ho provveduto al ritiro, che è stato naturalmente ininfluente, vorrei capire come regolarmi per gli articoli a seguire.

PRESIDENTE. Era stato dato il parere contrario della 5ª Commissione, ma la relatrice non lo sapeva in quel momento; quindi si era espressa prescindendo da una cosa che non conosceva e non poteva valutare. La Presidenza, essendo invece a conoscenza, lo ha comunicato all'Aula e quindi anche alla relatrice.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, ho un po' di emendamenti da illustrare...

PRESIDENTE. Ha un minuto, senatore Orellana.

ORELLANA *(M5S)*. Cercherò di rimanere nel tempo.

PRESIDENTE. Deve.

ORELLANA *(M5S)*. Gli emendamenti 9.33, 9.34 e 9.35 sono a beneficio dei rifugiati, cioè delle persone che hanno diritto allo *status* di rifugiato. In particolare, l'emendamento 9.33 riguarda la formazione professionale che possono ricevere per una reintegro nella società.

A questo punto, per non dilungarmi nei tempi, illustro gli emendamenti 9.66 e 9.74, che sono riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, le *start up*. Gli emendamenti prevedono dei benefici economici, perché sappiamo che questa realtà sta crescendo molto in Italia. In pratica, si tratta dell'autoimprenditoria giovanile nel settore innovativo. Queste società hanno un alto tasso di mortalità, e il fatto stesso di dover pagare delle tasse camerali di 300 euro scoraggia questa attività, che invece dovrebbe essere accresciuta e favorita da parte del Governo e di tutti noi.

BONFRISCO *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.44 e 9.45.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.53.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, con l'emendamento 9.94 noi chiediamo di prevedere per le cooperative della piccola pesca una differenzazione rispetto a quanto proposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, poiché trattasi di una fattispecie molto particolare.

Immaginare di sottoporre le cooperative della piccola pesca allo stesso schema della contrattazione collettiva nazionale è una forzatura che mette molto spesso in difficoltà, e rispetto alla quale tutte le associazioni di categoria chiedono attenzione.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 9.203. Vorrei spiegare di cosa tratta, chiedendo al relatore e al Governo di prestare particolare attenzione.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 tende a dire che, laddove il contratto collettivo abbia escluso la responsabilità solidale tra appaltatore e committente, questa esclusione vale soltanto per la retribuzione ma non per la contribuzione previdenziale relativa a questa retribuzione. Questo significa che il committente verrebbe esonerato dalla solidarietà passiva con l'appaltatore soltanto per il debito retributivo ma non per il debito contributivo.

Questa è palesemente un'assurdità, perché laddove vi sia esenzione di responsabilità per il debito retributivo, logica vuole che l'esenzione valga anche per il debito contributivo. Chiedo pertanto che su questo punto non si commetta un atto di irrazionalità e illogicità che, oltretutto, complicherebbe notevolmente l'intero regime degli appalti. Si tratta soltanto di togliere questa aggiunta incongrua nel primo comma dell'articolo 9.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per apporre, anche se un po' in ritardo - ma la parola mi è stata data solo ora - la mia firma sull'emendamento 9.14. Questo emendamento è particolarmente importante in questa fase, perché incide fortemente sulle piccole e medie imprese e si presta ad evitare atteggiamenti vessatori da parte di coloro che effettuano i controlli. Infatti, essendoci una interessenza diretta nel sanzionare il soggetto sottoposto a controllo, è evidente che possa esservi anche il rischio di un atteggiamento eccessivo. Il blocco della sanzione fino al 2015 è comunque una sorta di deterrente per non aumentare il peso della vessazione.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.14 e associarmi a quanto detto poc'anzi dal senatore Buemi.

CAMPANELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA*(M5S)*. Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.14.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, volevo segnalare che sia a me che alla collega Elena Ferrara alla votazione 65, concernente l'emendamento 8.200 (testo 2), non ha funzionato la scheda.

PRESIDENTE. Potete segnalarlo direttamente agli Uffici, e l'effetto è analogo.

Colleghi, poiché mancano dieci minuti alla fine della seduta e alle ore 13 è convocato il Consiglio di Presidenza, al quale tutti i membri della Presidenza devono partecipare, rinvio l'espressione dei pareri e le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge alla seduta pomeridiana per dare tempo di svolgere gli interventi di fine seduta che ieri sera non sono stati svolti.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Pregherei coloro che devono prendere la parola di contenere gli interventi in due minuti, perché le richieste sono numerose e, come già detto, alle ore 13 è convocato il Consiglio di Presidenza al quale tutti i membri che ne fanno parte vorrebbero poter partecipare. *(Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: durante la verifica del numero legale sulla votazione del processo verbale il senatore Stefano non è riuscito a far registrare la presenza; sull'emendamento 2.0.4, il senatore Gualdani avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 3.200, la senatrice Padua avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 7.4, identico all'emendamento 7.5, la senatrice Lo Moro avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 7.13 la senatrice De Petris non è riuscita a votare; sull'emendamento 7.203 il senatore Pagliari avrebbe voluto votare contro; sulla prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2) il senatore Marin avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 8.200 (testo 2) i senatori Cuomo, Ferrara Elena e Cucca avrebbero voluto votare contro; sull'emendamento 8.0.1 il senatore Giovanni Mauro avrebbe voluto votare contro, la senatrice Nugnes avrebbe voluto votare a favore).*

Sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, distinti colleghi, alle ore 11 del mattino di sabato scorso, a Venezia, la nave da crociera "Carnival Sunshine", da 102.000 tonnellate, ha sfiorato la collisione con Riva dei Sette Martiri, stringendo verso la banchina un vaporetto pubblico.

Già il 7 maggio, al porto di Genova, abbiamo visto la nave "Jolly Nero" distruggere la torre di controllo, uccidendo 9 persone. Aveva una stazza di 40.000 tonnellate, meno della metà della "Carnival Sunshine", che avrebbe potuto schiacciare il vaporetto come un guscio di noce, con tutte le persone a bordo. «Quel vaporetto non doveva trovarsi lì» è stato commentato, ma è la "Carnival Sunshine" che non doveva trovarsi là.

Queste navi stazionano per lunghi periodi con ciminiere fumanti a ridosso del centro storico; salpano con migliaia di tonnellate di gasolio nei serbatoi; obbligano a collocare le paratie del Mose a doppia profondità, aumentando enormemente i costi e il flusso di marea che erode i fondali della laguna, ma soprattutto mettono a repentaglio un'intera città.

Dopo la tragedia della "Costa Concordia" all'isola del Giglio, i ministri Passera e Clini emanarono un decreto per vietare i transiti in zone sensibili. Per Venezia istituirono un divieto, che però fu subordinato e posticipato alla realizzazione di alternative. Ebbene, ad un anno e mezzo dal decreto non abbiamo ancora un progetto chiaro.

Il 12 giugno scorso ho depositato in merito l'interrogazione con carattere di urgenza 3-00127 e mentre attendo risposta accade questo allarmante episodio.

Appena due giorni prima, i ministri Lupi ed Orlando, il presidente della Regione Veneto e il sindaco di Venezia...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, ha esaurito il tempo a sua disposizione. Dovrebbe concludere l'intervento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Dovrei avere tre minuti.

PRESIDENTE. Ne aveva due. Avevo fatto presente inoltre che è convocato il Consiglio di Presidenza, al quale vorremmo partecipare anche noi.

ENDRIZZI *(M5S)*. In questa riunione sono stati valutati dei progetti che saranno visti solo ad ottobre. Ben venga se questo favorirà il venire alla luce degli scandali delle opere pubbliche in Veneto e Laguna di Venezia.

Abbiamo visto l'arresto di Piergiorgio Baita, presidente di Mantovani Spa, e Claudia Minutino, a suo tempo segretaria del governatore Galan. Ora quelli di Federico Sutto (ex segretario di Gianni De Michelis), Pio Savioli, e soprattutto Giovanni Mazzacurati, consiglieri ed ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico proprio per il Mose, un'opera da tre miliardi di euro.

Forse adesso sapremo perché per il Mose fu scelta la soluzione a paratie invertite di dubbia efficacia e meno collaudata, scartando le possibilità alternative o quanto meno il progetto meno oneroso e più collaudato. E magari comprenderemo perché, per risolvere il problema della grandi navi, la maggior parte dei progetti continua a mantenere le banchine di attracco in laguna, scavando enormi canali alternativi, costruendo nuove isole, con costi e impatti ambientali enormi, talora senza risolvere i problemi della navigazione interna.

Noi vogliamo soluzioni e vederci chiaro su queste vicende. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulle perquisizioni cui sono stati sottoposti alcuni attivisti No TAV

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, l'intero Gruppo Movimento 5 Stelle, dicendo no ad ogni violenza da ogni parte provenga, esprime solidarietà agli attivisti No TAV sottoposti a perquisizione delle loro abitazioni con l'infondata, esagerata e irragionevole accusa di attività eversiva collegata al terrorismo. Questa è un'accusa che non sta in piedi e di certo, se non fosse infondata, si esplicherebbe con arresti e provvedimenti detentivi immediati, non con perquisizioni e sequestri di semplici *personal computer* e telefonini.

Non siamo più di fronte allo Stato che difende se stesso, ma ad un utilizzo strumentale degli apparati statali, impiegati ad uso e consumo di pochi. E questi pochi sappiamo bene chi sono: una ristretta oligarchia infiltratasi nel nostro Stato che difende, con ogni mezzo e strumento, l'interesse economico che sta dietro al TAV.

Anche qui viene in mente il caso Shalabayeva, siamo nella stessa situazione: le nostre istituzioni schiave di altre forze, altre potenze, altri interessi. Saccheggiano le nostre risorse non per la costruzione di un'opera con finalità il bene del cittadino, ma per scomporre un enorme flusso di denaro in rivoli più piccoli che abbeverano nicchie di potere e malaffare. Si pensi ai 150.000 euro spesi in dieci mesi per la fornitura dell'acqua utilizzata dai bagni posizionati al cantiere o ai 175.000 euro spesi, sempre in dieci mesi, per la pulizia di 18 moduli *container* o, infine, all'affidamento dei lavori (per importi superiori a 150.000 euro) ad aziende prive dell'attestazione SOA, come invece è previsto dalla legge italiana.

Si pensi all'articolo 10 dell'Accordo italo-francese del gennaio 2012 (Diritto applicabile), che prevede la cessione di sovranità da parte dello Stato italiano in quanto tutti gli aspetti salienti della

realizzazione dell'opera saranno regolati dal diritto francese. In tal modo si potranno bypassare le regole previste dalla legislazione italiana antimafia (non presente nel diritto francese), le certificazioni obbligatorie per la partecipazione agli appalti e così via, alla faccia dei protocolli antimafia sottoscritti in pompa magna dalle parti interessate.

Se mai arriverà in quest'Aula il disegno di legge di ratifica dell'accordo bilaterale del gennaio 2012 e voi colleghi lo approverete, sarete complici di una di queste grandi truffe perpetrate... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sull'esigenza di un ruolo più attivo dell'Unione europea nelle politiche di accoglienza agli immigrati provenienti da Paesi extraeuropei. Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 134

PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'ennesimo episodio di morte che accade nel nostro mar Mediterraneo, presso le nostre coste. In particolare, faccio riferimento a ciò che è accaduto nei giorni scorsi in Sicilia, dove l'ennesimo sbarco di uomini, donne e piccoli che scappano da una situazione di miseria o da persecuzione politica sembra quasi non interrogarci più; sembra quasi che ci scivoli tutto addosso. Ancora una volta ci sono stati dei morti in questo mar Mediterraneo, che è stato culla di incontro, d'integrazione di culture diverse che nei millenni hanno lasciato tracce incredibilmente belle e ricche, testimoniando come ci si possa incontrare invece che perdere e non accogliere.

Vorrei quindi invitare l'Assemblea e la Presidenza a far sì che nel prossimo semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea si possa parlare di tutto questo, perché è un fenomeno che ci riguarda ogni giorno. Spesso i morti sono dimenticati come si fossero morti di serie B. È un problema drammatico, come se le nostre coscienze fossero quasi prese da un'anestesia incredibile, come se tutto il resto ce lo fossimo scordato, come se un Paese di grande civiltà come il nostro avesse rimosso tutto questo. Credo che in questo prossimo semestre il nostro Presidente e il Governo che sosteniamo debbano porre all'attenzione dell'Europa un maggiore interesse di tutti, perché non è un problema solo delle nostre coste e del nostro Paese, ma è un problema europeo, affinché si metta al centro l'accoglienza dell'altro.

Approfitto di questa occasione per pregarla, signor Presidente, di sollecitare la calendarizzazione del disegno di legge n. 134, approvato in Commissione giustizia la settimana scorsa in sede referente, che prevede la revisione della geografia giudiziaria del nostro Paese. Siccome c'è una scadenza il 13 settembre, se non lo calendarizziamo precocemente e velocemente tutto il lavoro prezioso che la Commissione ha fatto verrà perso. *(Applausi del senatore Caliendo)*.

PRESIDENTE. Ovviamente questa sua richiesta dovrà essere sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo.

Sulla nomina di componenti delle Delegazioni di Assemblee parlamentari

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per informare l'Assemblea e per conoscere le ragioni che hanno indotto Camera e Senato a ritardare, con un ritardo sospetto e pericoloso, l'insediamento delle delegazioni per le Assemblee parlamentari degli organi internazionali e delle Commissioni bicamerali. È un ritardo difficile da giustificare, perché in questo caso non si completa l'attività e il lavoro delle due Aule di Camera e Senato.

Essendo in previsione di una convocazione del Consiglio di Presidenza e conoscendo la sua sensibilità,

le chiedo, signor Presidente, di farsi portatore di questo indirizzo all'interno del Consiglio di Presidenza medesimo e, se fosse ritenuto opportuno, di informare chi le parla e l'Assemblea delle ragioni di questo ritardo e di come si intende provvedere.

PRESIDENTE. Le segnalo che alle ore 16 è convocata una Conferenza dei Capigruppo; è quella la sede più competente dove certamente porremo il problema.

Sull'installazione del sistema di comunicazioni satellitari MUOS a Niscemi

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, mi preme richiamare l'attenzione di quest'Assemblea sull'ennesimo scempio che si sta perpetrando ai danni del territorio siciliano e della popolazione di tutta la Regione Sicilia per mano della Marina militare statunitense e con il supino consenso del Governatore della Regione Sicilia e di questo attuale Governo.

L'ormai nota revoca della revoca emanata dal presidente Crocetta senza neanche consultare l'Assemblea regionale siciliana elimina qualsiasi impedimento al completamento dell'impianto di comunicazioni satellitari della Marina militare statunitense, conosciuto da tutti come MUOS (*Mobile user objective system*).

L'impianto, che sorge a ridosso dell'abitato di Niscemi in una zona densamente popolata e per di più all'interno di un'area naturale protetta (la Riserva regionale della sughereta), unica rimasta in tutta l'area del Mediterraneo, fa parte di un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza a scopo militare.

L'installazione militare statunitense insiste su un territorio già duramente provato dalla presenza ormai più che ventennale di un impianto di comunicazioni militare statunitense formato da ben 41 antenne e dalle esalazioni prodotte in oltre cinquant'anni di attività dal polo petrolchimico di Gela.

Come spesso accade in questi casi, la popolazione locale è stata tenuta per lungo tempo all'oscuro del progetto e non è stata fornita alcuna informazione sui possibili rischi sanitari legati alle emissioni elettromagnetiche di tali antenne. Soltanto la pressione dei comitati di cittadini preoccupati per la propria salute ha spinto gli amministratori locali a rivolgersi a tecnici esperti per ottenere un parere scientifico sulla pericolosità delle emissioni dell'impianto. Le conclusioni della relazione prodotta dai tecnici del Politecnico di Torino...*(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bertorotta, le concedo di concludere la frase.

BERTOROTTA *(M5S)*. Come dicevo, le conclusioni della relazione prodotta dai tecnici del Politecnico di Torino «evidenziano gravi rischi per la popolazione e per l'ambiente tali da impedirne la realizzazione in aree densamente popolate come quella adiacente la cittadina di Niscemi».

Non sono d'accordo con queste conclusioni, invece, gli esperti dell'Istituto superiore di sanità nella cui relazione, a volte lacunosa e superficiale, vengono riportati valori delle emissioni elettromagnetiche quasi sempre al di sotto della soglia massima consentita.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle esprime solidarietà nei confronti dei cittadini niscemesi e siciliani che con ogni mezzo si stanno battendo per impedire la realizzazione di questo impianto e si schiera accanto ai colleghi portavoce dell'Assemblea regionale siciliana ribadendo il suo impegno e la sua disponibilità... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Bertorotta, ma il tempo a sua disposizione è terminato e lei è andata anche oltre.

Sulla scomparsa del cardinale Ersilio Tonini

OLIVERO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVERO *(SCpI)*. Signor Presidente, anche se in un'Aula semivuota, credo sia doveroso quest'oggi ricordare che, proprio mentre era in corso la seduta, si sono svolti a Ravenna i funerali del cardinale Ersilio Tonini, novantanovenne, arcivescovo emerito di Ravenna, giornalista, scrittore, filosofo, uomo colto e uomo di dialogo.

Io, come tanti, sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di conoscere, di confrontarmi, di ascoltare e di farmi ascoltare da una persona che amava - appunto - l'incontro. Pertanto, ho potuto apprezzare la sua umiltà, la sua determinazione e la sua disponibilità, sempre, al confronto, caratteristiche che lo hanno reso una persona importante, un punto di riferimento per tanti cittadini italiani, credenti e non credenti, che hanno visto in lui una persona seria che non soltanto proponeva le sue idee, ma che anche testimoniava coerentemente i suoi valori.

Quest'oggi è stato ricordato come «pacificatore provocante e riconciliatore coraggioso». Credo che noi tutti in quest'Aula, credenti e non credenti, possiamo guardare all'insegnamento di pace e insieme di coraggio che il cardinale Tonini ci ha trasmesso nella sua lunga vita e nella sua grande e determinata esperienza al servizio del bene comune. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Olivero, per questo atto opportuno e doveroso. La Presidenza si associa nel ricordare una personalità così importante nella vita pubblica italiana, per i credenti e per i non credenti, come il cardinale Tonini, recentemente scomparso.

Vi sono ancora altri senatori che hanno chiesto di intervenire: poiché però è in corso il Consiglio di Presidenza, prego i colleghi di limitare i loro interventi per consentirci di partecipare.

Sulle lettere di minaccia ricevute da alcuni consiglieri comunali di Modena del M5S

CASALETTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei esprimere la massima solidarietà del nostro Gruppo parlamentare e la più sincera vicinanza ai consiglieri comunali Novi e Fuggetta del Movimento 5 Stelle di Monza che, in occasione del consiglio comunale di ieri sera, hanno ricevuto una lettera anonima dal contenuto fortemente minatorio. Seconda la lettera, il consigliere Novi è ritenuto colpevole di attaccare la caparbietà di un ente pubblico a difendere un interesse privato, che è quello di chi gestisce l'autodromo nazionale di Monza.

Nella lettera consegnata in Comune, un anonimo praticante dello sport automobilistico e sedicente importante imprenditore minaccia: «Attento a come ti muovi. Sappiamo dove abiti e possiamo spaccarti le gambe quando vogliamo». Anche l'altro consigliere è stato avvisato in conclusione della lettera: «Sei amante della cultura araba, popolo da sterminare. Sarai tenuto nel mirino e poi colpiremo».

Questo episodio in Brianza mostra che le denunce puntuali dei cittadini sullo scempio della cosa pubblica, dei territori così apparentemente sgombri da affari collusi con il malaffare, stanno producendo effetti finalmente positivi e la strada è quella giusta. Rispondiamo alle intimidazioni con la partecipazione e la mobilitazione affermando quei valori e principi di trasparenza e legalità che mai nessuna casta imbavaglierà.

In conclusione, chiedo la solidarietà ai consiglieri comunali Novi e Fuggetta da parte di quest'Aula. *(Applausi)*.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 134

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, anche a beneficio della riunione dei Capigruppo, che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16, desidero evidenziare l'auspicio, che diventa una valutazione politica di indifferibilità, che venga calendarizzato nei tempi più brevi il disegno di legge n. 134 del collega Malan, trattato congiuntamente al disegno di legge n. 642 del collega Casson, in materia di geografia giudiziaria. Evidenzio che la Commissione di merito, la Commissione giustizia, ha approvato un testo dando il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La necessità, Presidente, che anche lei ponga i suoi buoni uffici per la salvaguardia dell'autonomia del Parlamento dipende dal fatto che, calendarizzando questo disegno di legge, eviteremmo che la vigenza prevista per il 13 settembre determini una serie di patologie nell'amministrazione della giustizia derivante dall'inopinata soppressione di molte sedi giudiziarie quando ancora quelle che dovrebbero accogliere le sedi soppresse non sono pronte sotto il profilo tecnico, strutturale, organizzativo e logistico. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Immagino che la Conferenza dei Capigruppo valuterà secondo le sue competenze questa sua opportuna sollecitazione.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. In qualità di Vice Presidente del Gruppo, ci associamo alla richiesta di urgente calenderizzazione.

PRESIDENTE. Lo comunichi anche al suo Capogruppo affinché possa sostenere la sua richiesta nella riunione della Capigruppo delle ore 16.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,12)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.4

BERGER, BUEMI, NENCINI, LONGO FAUSTO GUILHERME, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art.2-*bis*.

(Rappresentanze sindacali aziendali)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese di cui al primo periodo hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere stipulate in una delle seguenti piattaforme negoziali:

a) dall'associazione imprenditoriale interessata, da un lato, e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) dall'impresa interessata, da un lato, e dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1-*bis*. Ai fini dell'efficacia di cui al secondo periodo del comma 1, le intese sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario. Nel caso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, l'approvazione e sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è efficace se sono soddisfatti ambedue i seguenti requisiti, riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda:

a) le associazioni sindacali che la compongono, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe;

b) nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale di cui alla lettera a), le associazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo risultino destinatarie di un numero di deleghe superiore a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine finale di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sotto scrittori, salva l'efficacia delle intese di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis*."».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle

successive lettere:

a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nei territori del Mezzogiorno».

3.800

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) al comma 1, alla lettera c) *sostituire le parole:* «56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015»;

c) al comma 2, sostituire Ie parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015,» *con le seguenti:* «140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015,».

3.201

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nei territori del Mezzogiorno» con le seguenti: «nei territori della Macroregione Padano-Apina».

3.1

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «26 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti:* «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* «26 milioni di euro per l'anno 2013», *con le seguenti:* «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) alla lettera c), *sostituire le parole:* «56 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti:* «26 milioni di euro per l'anno 2013».

3.202

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» con le seguenti: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate».

3.203

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno».

3.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,».

3.204

MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel Mezzogiorno» con le seguenti: «nella Macroregione Padano-Alpina».

3.205

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.206

MUNERATO, BELLOT

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «35 anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni, residente nella Macroregione Padano-Alpina».

3.207

MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni».

3.5

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Respinto

AI comma 1, lettera c), le parole: «29 anni», sono sostituite con le seguenti: «32 anni».

3.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio».

3.6

CARIDI, FLORIS, GALIMBERTI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le azioni di cui alla lettera *b)* del comma precedente vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare».

3.208

BLUNDO

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

3.209

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

3.210

BULGARELLI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Improcedibile

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» e «67 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «143 milioni» e «118 milioni»; ed aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché alle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.211

BLUNDO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «delle regioni del Mezzogiorno», con le seguenti: «delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

3.212

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

3.213

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G3.100 (testo 2)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-Iegge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sui valore aggiunto (lVA) e altre misure finanziarie urgenti (Atto Senato n. 890);

premesso che:

i commi da 2 a 5 dispongono un'estensione della sperimentazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (0 «social card»), nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti i comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

le risorse in oggetto sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse (subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea) si consegue mediante le procedure di cui al successivo articolo 4;

considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, Iimitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

la strategia Europa 2020 impone l'attuazione di misure a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale, quali reddito minimo, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, accesso a conti bancari di base, mercato del lavoro;

ad oggi sono state attuate misure di contrasto alla povertà, sperimentali e non omogenee;

per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale e indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 impone all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il cosiddetto Reddito di cittadinanza o il simile istituto del Reddito minima garantito essendo anch'esso rientrante nel complesso di o misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza e uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

il diritto al reddito di cittadinanza o reddito minima garantito e un diritto fondamentale europeo, riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione "emergenziale" ed assicurare ai lavoratori la certezza delle stato sociale;

l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni attività per l'inserimento del reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

a valutare e comparare le numerose proposte legislative presentate o in via di presentazione, sia di iniziativa parlamentare che di iniziativa popolare, al fine di predisporre una proposta di legge condivisa e adattata al contesto nazionale italiano.

G3.101

BUEMI, BERGER, NENCINI, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni. Infatti, l'articolo 48 ha inserito l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i con parti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i

livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi con parti di contrattazione.»;

- la giurisprudenza (TAR Sardegna sent. n. 4 del 9 gennaio 2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre 2008, ord. n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobilità esterna o intercompartimentale (art. 29 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la costituzione, presso la nuova amministrazione, di un nuovo contratto di lavoro;

- la mancata adozione del DPCM generale ed astratto comporta caso per caso una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei candidati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da ricoprire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendo la meno funzionale allo scopo che deve conseguire;

- occorrerebbe, quindi, aprire una «finestra di opportunità», fino a quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le PA. Si rammenta, infatti, che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-*bis*, che recita: «Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.»;

ritenuto che queste procedure vadano accelerate, facendo sì che:

- la mobilità intercompartimentale rifluisca nelle procedure di cui alla cessione di contratto, che evitano il procedimento selettivo ulteriormente comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il settore pubblico;

- in via transitoria, fino all'adozione del DPCM previsto dalla norma vigente, operi l'obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

- nella vigenza del suddetto periodo transitorio, l'unico requisito ulteriore sia che il trasferimento operi non solo tra comparti diversi della PA, ma anche tra regioni diverse, nel senso di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello in cui il coniuge è residente (fermo restando il divieto, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del territorio regionale),

impegna il Governo a valutare la possibilità, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prevedere misure volte a consentire la mobilità volontaria al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza, così come specificato in premessa.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

"1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio e ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;

c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;

e) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

3.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito

prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma l è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

3.0.200 (testo 2)

CATALFO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

5. Per le attività di cui al comma 3 vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre

1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1º agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

4. L'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5.

(Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»)

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» *(Youth Guarantee)*, nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, BLUNDO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.200

MUNERATO, BELLOT

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

5.800/1

ICHINO, OLIVERO, SUSTA

Respinto

All'emendamento 5.800, sopprimere la lettera *f)*.

5.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di missione» aggiungere le seguenti: «con compiti propositivi e istruttori»;

b) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «, nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche»;

c) al comma 2, la lettera *c)* è soppressa;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del medesimo Ministero» con le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 70 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 30 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

f) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL, con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a supporto della attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinato l'importo di 6 milioni di euro l'anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 6 milioni per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l'anno 2014.

4-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 per il personale dell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali».

5.201

PARENTE, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Ritirato e trasformato nell'odg G5.201

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego» con le seguenti: «nelle more della definizione di un sistema nazionale del lavoro costituito da un'Agenzia nazionale e da Agenzie regionali».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1117,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 562,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 318,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 59,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 87,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 205,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

G5.201 (già em. 5.201)

PARENTE, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge di riforma del mercato del lavoro, delega il Governo a riformare i servizi per l'impiego;

la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la gestione dell'Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;

i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono materia esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 17 e la loro riforma è demandata al Ministero del lavoro in accordo con la conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

i servizi per l'impiego gestiti dalle Province sono oltre 550 e vi lavorano circa 6.600 persone tra dipendenti ed esperti che svolgono nel Paese le funzioni di erogazione dei servizi per l'informazione, l'orientamento e l'inserimento al lavoro;

il 47 per cento dei cittadini disoccupati ricevono un servizio dai centri per l'impiego, che sono diversi dalle agenzie private, e oltre all'intermediazione del lavoro si occupano pure di assistere i disoccupati per l'erogazione dei sussidi e svolgono tutti gli adempimenti necessari per aziende e lavoratori al momento dell'assunzione;

secondo l'ultima fotografia scattata dall'Upi, l'Unione province italiane, l'Italia è tra i Paesi europei con la più bassa spesa per i servizi pubblici per l'impiego;

rielaborando dati Eurostat risulta che la spesa italiana per servizi per il lavoro degli ultimi anni è in media intorno ai 600 milioni di euro ed è diminuita dal 2008 proprio in concomitanza con l'aumento della disoccupazione giovanile, anche in ragione della destinazione delle risorse del Fondo sociale europeo (Fse) agli ammortizzatori in deroga;

il personale addetto alla presa in carico del disoccupato in Italia è 1 ogni 200 disoccupati: diversamente, nel Regno Unito si ha 1 operatore ogni 43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia 1 ogni 59, in Germania 1 ogni 27;

importante è poi il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la clamorosa controtendenza italiana: al 2010, in piena crisi ed emergenza giovani, l'Italia ha speso circa 26 miliardi di euro per politiche del lavoro, dei quali 20 miliardi per politiche passive (trattamenti di disoccupazione e prepensionamenti), 5 per politiche attive (soprattutto incentivi e formazione) e solo 50 milioni per servizi;

nel periodo 2005-2011, con la crisi, diminuisce in proporzione e persino in valori assoluti la quota di risorse destinata a politiche attive e servizi. Dal 2008 al 2012 le Province hanno speso quasi 4 miliardi di euro per le politiche per l'impiego, mentre quasi 700 milioni nel solo 2012;

a livello comparato, invece, la spesa media 2005-2011 della Germania per servizi per il lavoro è stata intorno agli 8 miliardi di euro, quella della Francia intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna ha superato il miliardo di euro;

considerato altresì che:

attualmente i servizi per l'impiego sono gestiti dalle Province e sottoposti alla regolamentazione regionale;

sempre secondo i dati Upi, in Italia il quadro delle esperienze di centri per l'impiego è molto vario e i sistemi regionali poco omogenei e confrontabili;

le comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea mostrano come le quattro Regioni (insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano) che hanno *performances* del mercato del lavoro che rafforzano le potenzialità economiche e tutelano le condizioni occupazionali sono l'Emilia Romagna (al primo posto tra le Regioni italiane, ma al 63° in Europa) e, più staccate, la Toscana, il Veneto ed il Piemonte;

in queste quattro Regioni le politiche del mercato hanno un denominatore comune: si appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche chiare e ben definite, con una determinata gamma di servizi;

rilevato che:

secondo la più recente indagine condotta dall'Isfol (2011), oggi soltanto il 3,5 per cento delle assunzioni di disoccupati avviene grazie alle attività dei centri per l'impiego;

per trovare lavoro in Italia, i canali più gettonati sono ancora le segnalazioni di amici, parenti e conoscenti o il passaparola (che contribuiscono al 35 per cento circa delle assunzioni), seguono le auto-candidature spontanee (17 per cento circa dal 2003 in poi), i concorsi pubblici (8 per cento circa) e le agenzie di collocamento private (5 per cento negli ultimi 10 anni);

i servizi dei centri per l'impiego risultano ben poco utili alla categoria di lavoratori giovani, soprattutto quelli con un titolo di studio di livello medio-alto: soltanto l'1,3 per cento dei laureati, infatti, riesce a trovare lavoro attraverso gli ex uffici di collocamento, mentre tra i giovani (con qualsiasi qualifica) la quota è del 2,7 per cento, al di sotto della media delle altre fasce di popolazione;

queste percentuali hanno una ragion d'essere ben precisa: i 553 centri per l'impiego pubblici attivi in Italia devono gestire una mole enorme di disoccupati (nel 2010 la media era di oltre 3.500 persone alla ricerca di lavoro, per ogni ufficio);

in tutte le strutture ci sono pochi operatori dedicati, cioè pochi funzionari che hanno il compito di studiare dei percorsi professionali personalizzati per ogni candidato: si tratta in totale di meno di 9 mila impiegati che, da soli, devono gestire ben 200-300 disoccupati a testa;

rilevato inoltre che:

si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra e, in tal situazione, le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del sistema di incrocio domanda e offerta;

la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente amministrativa ma deve essere proattiva e tale da supportare la difficile fase della ricerca del lavoro, dell'orientamento e della riqualificazione professionale;

questi servizi, per generale considerazione, abbisognano d'investimenti e di una profonda riorganizzazione in una positiva collaborazione con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della formazione professionale;

valutato che:

il programma europeo *Youth Guarantee* cui il Governo si ispira è diretto a tutti i giovani in difficoltà;

gli incentivi a chi assume giovani a tempo indeterminato sono importanti ma non bastano: le migliori esperienze europee della *Youth Guarantee* mostrano che il loro successo dipende non solo dagli incentivi economici alle imprese che assumono giovani, ma dalla capacità degli operatori di politica attiva, pubblici e privati, di prendersi in carico i giovani;

ciò significa offrire ai giovani disoccupati il sostegno personalizzato di cui hanno bisogno per inserirsi nel mercato del lavoro, sostegno che può comprendere il rafforzamento delle loro competenze, percorsi di orientamento e di *stage*, sostegni all'avvio di attività autonome, offerte di lavoro dipendente, anche in apprendistato, fino a forme di lavoro volontario e di servizio sociale;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego, istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida e predisposizione di rapporti, con riferimento all'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario «Garanzia per i giovani» (*Youth Guarantee*), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga;

l'istituzione di una sorta di *task force* per il riordino dei servizi all'impiego e il loro coordinamento con le politiche attive è indispensabile al fine di sfruttare al meglio le risorse del programma *Youth Guarantee* che, disponibili a partire dal 2014, dovrebbero permettere di dare ai giovani, in una situazione di grave crisi che rischia di vedere intere generazioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro quattro mesi dal diploma, dalla laurea o dall'uscita dal mercato del lavoro, di avere un contatto con il mondo dell'occupazione;

in particolare, la scelta di puntare su un'unità di missione che metta insieme i vari protagonisti delle politiche del lavoro è motivata dal persistente disaccordo fra e con le Regioni, oltre che dall'incertezza dell'assetto istituzionale riguardante le Province e quindi la collocazione dei servizi dell'impiego;

l'efficacia di queste forme di intervento "soft" non è di per sé esclusa, ma richiede una unità di intenti con forte regia centrale: requisiti questi tutti da verificare;

infine, nel nostro sistema, dove le competenze in materia sono attribuite a Stato e Regioni, indispensabile appare un'Agenzia federale, composta di un organismo statale e un insieme di Agenzie regionali, con una distribuzione coerente di compiti,

impegna il Governo:

al fine di una riforma complessiva dell'organizzazione dei servizi all'impiego, che li potenzi e li raccordi o, meglio, li unifichi con la gestione degli ammortizzatori sociali:

a) ad adoperarsi per esercitare la delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2013, in modo tale da assicurare l'immediata e più efficace attuazione delle misure previste agli articoli 1 e 5 dello stesso decreto-legge n. 76;

b) a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92/2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento tra riordino istituzionale e riordino per materia, con l'obiettivo della soluzione più efficace e razionale.

G5.201 (testo 2)

PARENTE, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge di riforma del mercato del lavoro, delega il Governo a riformare i servizi per l'impiego;

la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la gestione dell'Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;

i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono materia esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 17 e la loro riforma è demandata al Ministero del lavoro in accordo con la conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

i servizi per l'impiego gestiti dalle Province sono oltre 550 e vi lavorano circa 6.600 persone tra dipendenti ed esperti che svolgono nel Paese le funzioni di erogazione dei servizi per l'informazione, l'orientamento e l'inserimento al lavoro;

il 47 per cento dei cittadini disoccupati ricevono un servizio dai centri per l'impiego, che sono diversi dalle agenzie private, e oltre all'intermediazione del lavoro si occupano pure di assistere i disoccupati per l'erogazione dei sussidi e svolgono tutti gli adempimenti necessari per aziende e lavoratori al momento dell'assunzione;

secondo l'ultima fotografia scattata dall'Upi, l'Unione province italiane, l'Italia è tra i Paesi europei con la più bassa spesa per i servizi pubblici per l'impiego;

rielaborando dati Eurostat risulta che la spesa italiana per servizi per il lavoro degli ultimi anni è in media intorno ai 600 milioni di euro ed è diminuita dal 2008 proprio in concomitanza con l'aumento della disoccupazione giovanile, anche in ragione della destinazione delle risorse del Fondo sociale europeo (Fse) agli ammortizzatori in deroga;

il personale addetto alla presa in carico del disoccupato in Italia è 1 ogni 200 disoccupati: diversamente, nel Regno Unito si ha 1 operatore ogni 43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia 1

ogni 59, in Germania 1 ogni 27;

importante è poi il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la clamorosa controtendenza italiana: al 2010, in piena crisi ed emergenza giovani, l'Italia ha speso circa 26 miliardi di euro per politiche del lavoro, dei quali 20 miliardi per politiche passive (trattamenti di disoccupazione e prepensionamenti), 5 per politiche attive (soprattutto incentivi e formazione) e solo 50 milioni per servizi;

nel periodo 2005-2011, con la crisi, diminuisce in proporzione e persino in valori assoluti la quota di risorse destinata a politiche attive e servizi. Dal 2008 al 2012 le Province hanno speso quasi 4 miliardi di euro per le politiche per l'impiego, mentre quasi 700 milioni nel solo 2012;

a livello comparato, invece, la spesa media 2005-2011 della Germania per servizi per il lavoro è stata intorno agli 8 miliardi di euro, quella della Francia intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna ha superato il miliardo di euro;

considerato altresì che:

attualmente i servizi per l'impiego sono gestiti dalle Province e sottoposti alla regolamentazione regionale;

sempre secondo i dati Upi, in Italia il quadro delle esperienze di centri per l'impiego è molto vario e i sistemi regionali poco omogenei e confrontabili;

le comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea mostrano come le quattro Regioni (insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano) che hanno *performances* del mercato del lavoro che rafforzano le potenzialità economiche e tutelano le condizioni occupazionali sono l'Emilia Romagna (al primo posto tra le Regioni italiane, ma al 63° in Europa) e, più staccate, la Toscana, il Veneto ed il Piemonte;

in queste quattro Regioni le politiche del mercato hanno un denominatore comune: si appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche chiare e ben definite, con una determinata gamma di servizi;

rilevato che:

secondo la più recente indagine condotta dall'Isfol (2011), oggi soltanto il 3,5 per cento delle assunzioni di disoccupati avviene grazie alle attività dei centri per l'impiego;

per trovare lavoro in Italia, i canali più gettonati sono ancora le segnalazioni di amici, parenti e conoscenti o il passaparola (che contribuiscono al 35 per cento circa delle assunzioni), seguono le auto-candidature spontanee (17 per cento circa dal 2003 in poi), i concorsi pubblici (8 per cento circa) e le agenzie di collocamento private (5 per cento negli ultimi 10 anni);

i servizi dei centri per l'impiego risultano ben poco utili alla categoria di lavoratori giovani, soprattutto quelli con un titolo di studio di livello medio-alto: soltanto l'1,3 per cento dei laureati, infatti, riesce a trovare lavoro attraverso gli ex uffici di collocamento, mentre tra i giovani (con qualsiasi qualifica) la quota è del 2,7 per cento, al di sotto della media delle altre fasce di popolazione;

queste percentuali hanno una ragion d'essere ben precisa: i 553 centri per l'impiego pubblici attivi in Italia devono gestire una mole enorme di disoccupati (nel 2010 la media era di oltre 3.500 persone alla ricerca di lavoro, per ogni ufficio);

in tutte le strutture ci sono pochi operatori dedicati, cioè pochi funzionari che hanno il compito di studiare dei percorsi professionali personalizzati per ogni candidato: si tratta in totale di meno di 9 mila impiegati che, da soli, devono gestire ben 200-300 disoccupati a testa;

rilevato inoltre che:

si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra e, in tal situazione, le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del sistema di incrocio domanda e offerta;

la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente amministrativa ma deve essere proattiva e tale da supportare la difficile fase della ricerca del lavoro, dell'orientamento e della riqualificazione professionale;

questi servizi, per generale considerazione, abbisognano d'investimenti e di una profonda

riorganizzazione in una positiva collaborazione con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della formazione professionale;

valutato che:

il programma europeo *Youth Guarantee* cui il Governo si ispira è diretto a tutti i giovani in difficoltà;

gli incentivi a chi assume giovani a tempo indeterminato sono importanti ma non bastano: le migliori esperienze europee della *Youth Guarantee* mostrano che il loro successo dipende non solo dagli incentivi economici alle imprese che assumono giovani, ma dalla capacità degli operatori di politica attiva, pubblici e privati, di prendersi in carico i giovani;

ciò significa offrire ai giovani disoccupati il sostegno personalizzato di cui hanno bisogno per inserirsi nel mercato del lavoro, sostegno che può comprendere il rafforzamento delle loro competenze, percorsi di orientamento e di *stage*, sostegni all'avvio di attività autonome, offerte di lavoro dipendente, anche in apprendistato, fino a forme di lavoro volontario e di servizio sociale;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego, istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida e predisposizione di rapporti, con riferimento all'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario «Garanzia per i giovani» (*Youth Guarantee*), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga;

l'istituzione di una sorta di *task force* per il riordino dei servizi all'impiego e il loro coordinamento con le politiche attive è indispensabile al fine di sfruttare al meglio le risorse del programma *Youth Guarantee* che, disponibili a partire dal 2014, dovrebbero permettere di dare ai giovani, in una situazione di grave crisi che rischia di vedere intere generazioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro quattro mesi dal diploma, dalla laurea o dall'uscita dal mercato del lavoro, di avere un contatto con il mondo dell'occupazione;

in particolare, la scelta di puntare su un'unità di missione che metta insieme i vari protagonisti delle politiche del lavoro è motivata dal persistente disaccordo fra e con le Regioni, oltre che dall'incertezza dell'assetto istituzionale riguardante le Province e quindi la collocazione dei servizi dell'impiego;

l'efficacia di queste forme di intervento "soft" non è di per sé esclusa, ma richiede una unità di intenti con forte regia centrale: requisiti questi tutti da verificare;

infine, nel nostro sistema, dove le competenze in materia sono attribuite a Stato e Regioni, indispensabile appare un'Agenzia federale, composta di un organismo statale e un insieme di Agenzie regionali, con una distribuzione coerente di compiti,

impegna il Governo:

al fine di una riforma complessiva dell'organizzazione dei servizi all'impiego, che li potenzi e li raccordi o, meglio, li unifichi con la gestione degli ammortizzatori sociali:

a) a valutare l'opportunità di esercitare la delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2013, in modo tale da assicurare l'immediata e più efficace attuazione delle misure previste agli articoli 1 e 5 dello stesso decreto-legge n. 76;

b) a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92/2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento tra riordino istituzionale e riordino per materia, con l'obiettivo della soluzione più efficace e razionale.

_____

(*) Accolto dal Governo

5.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» *con le seguenti:* «per l'anno 2014».

5.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;».

5.500/1

MUNERATO, BELLOT

Decaduto

All'emendamento 5.500, al capoverso: «al comma 2» premettere il seguente: «Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza-pubblica».

Conseguentemente aggiungere i seguenti capoversi:

a) Al comma 3, sopprimere le parole: «ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione»;

b) Sopprimere il comma 4.

5.500/1a

IL GOVERNO

Decaduto

All'emendamento 5.500, sopprimere le parole: *«previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131».*

5.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "comma 1" aggiungere le seguenti: ", nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5.202

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Ritirato

AI comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, dopo le parole «di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;» aggiungere le seguenti: «inoltre ne controlla l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi, riferendone annualmente al Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali»;

b) alla lettera *g)* sostituire le parole: «gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e» con le seguenti: «l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi degli interventi e delle attività espletate; inoltre».

5.8 testo 2/200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Ritirato

Al capoverso i-bis), aggiungere, infine, le seguenti parole: «o su abilitazioni ad attività rilevanti ai fini occupazionali».

5.8 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i*-bis*)* promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del

mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative».

5.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Accantonato

AI comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis)* organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.204

CATALFO

Accantonato

AI comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis)* organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego o dell'ISFOL».

5.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i*-bis*)* attribuisce all'ISFOL, date le sue competenze istituzionali, il compito di predisporre, di concerto con le Regioni, gli strumenti e le metodologie, per la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete degli esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale realizzati nelle Regioni, al fine di rendere trasparente il tasso di coerenza tra offerta formativa e fabbisogni professionali del territorio».

5.206

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione».

G5.100

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese;

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziate siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;

le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare di almeno un miliardo e 400 milioni di euro le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga;

stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi.

G5.100 (testo 2)

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese;

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziate siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;

le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è

necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare in misura adeguata le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga;

stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.101

CATALFO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »,

premesso che:

l'ISFOL è un ente pubblico di ricerca dotato per statuto di autonomia scientifica, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da quaranta anni, l'Istituto fa ricerca e assistenza tecnica in una prospettiva europea, nazionale e territoriale sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche di inclusione sociale. La conoscenza prodotta attraverso le attività di ricerca realizzate costituisce un bene comune per l'intero Paese;

l'Istituto svolge, inoltre, attività di consulenza all'Unione europea e ad altri Organismi internazionali quali il Cedefop, l'Ocse, l'Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del lavoro, il *Centre d'études et de recherches sur les qualifications* (Cereq-Francia) e il *Bundesinstitut für Berufsbildung* (Bibb-Germania);

considerato che

l'lsfol:

- ha accompagnato l'ingresso e il consolidamento della programmazione e attuazione delle politiche comunitarie fin dagli anni 90';

- ha assunto il ruolo tecnico nei processi di negoziato UE/ltalia, nella stesura dei documenti programmatici, nell'attuazione di specifiche azioni di sistema;

- svolge studi ed analisi ricorrenti a carattere previsionale e valutativo su occupazione, professioni, competenze, offerta formativa ed apprendimento permanente anche in riferimento a specifici target oggetto delle politiche sociali di cui si avvalgono i livelli di governo centrale e territoriale nonché le Assemblee parlamentari;

- ha anticipato, in modo pionieristico i processi di concertazione, negoziazione tra gruppi portatori di interessi distinti, e soprattutto tra regioni e Governo centrale, contribuendo alla definizione di norme che interessano la formazione professionale, le politiche sociali, il mercato del lavoro;

- ha offerto metodi e strumenti per la valutazione e il monitoraggio delle politiche contribuendo alla diffusione della cultura dei fondi strutturali presso le amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo dell'ISFOL in materia di consulenza strategica, monitoraggio e valutazione delle politiche formative, sociali e del lavoro nella prospettiva di costruzione di un sistema integrato di servizi rivolti alla cittadinanza, con particolare riferimento alla Riforma del mercato del lavoro, al

dispositivo di «*Youth Guarantee*» e alle priorità indicate dalla nuova programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020;

ad individuare le opportune sinergie con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la struttura di missione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 76/2013 al fine di contribuire alla produzione di metodologie e strumenti che la citata struttura di missione potrà utilizzare per l'esercizio delle proprie distinte funzioni operative.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

FAVERO, GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE

Ritirato

Dopo l'**articolo 5,** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di euro 22 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» *con le seguenti*: «A decorrere dal 1º settembre 2013» *e al comma 4, sostituire le parole*: «31 ottobre 2013» *con le seguenti*: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «commi 6 e 10» *inserire le seguenti*: «5-*bis* », *e sostituire le parole*: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» *con le seguenti*: «pari a 1.136,5 milioni di euro per l'anno 2013, 681,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 437,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;

c) all'articolo 12, alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti*: «, a 224 milioni di euro per l'anno 2014 e a 22 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti*: «quanto a 106,9 milioni di euro per l'anno 2013».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.700

I RELATORI

Approvato

Sopprimere l'articolo.

6.1

CATALFO, BULGARELLI, BLUNDO

Id. em. 6.700

Sopprimere l'articolo.

6.200

SANTINI, LEPRI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1*. Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attraverso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali di Stato possono ricorrere al regime di sussidiari età integrativa per il conseguimento di qualifiche professionali di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7/2007, convertito nella legge n. 4012007, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n.5/2012, convertito con la legge n. 3512012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 201312014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle regioni e con le imprese senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.201

OLIVERO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni in materia di istruzione e formazione) - 1.* Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attraverso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali statali possono tra l'altro utilizzare il regime di sussidiarietà integrativa di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007 per il conseguimento di qualifiche professionali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2006, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare preferibilmente nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione delle strutture formative accreditate dalle regioni. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

6.202

CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni in materia di istruzione e formazione). - 1.* Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di leFP cessa con l'anno scolastico 2017-2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 - 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.5

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «e nel primo anno» fino alle: «delle lezioni» con le seguenti: «spazi di flessibilità entro il 10 per cento dell'orario annuale delle lezioni, privilegiando discipline curriculari comuni agli altri indirizzi di istituti superiori, in particolare italiano e matematica, e nel primo anno del secondo biennio spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni,».

6.203

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, le parole: «entro il25 per cento », sono sostituite con le seguenti: «dal 15 al 35 per cento».

6.204

ESPOSITO GIUSEPPE, MALAN, D'ALÌ

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1- *bis*. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, sono incrementati di 5 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Detti incrementi sono destinati al funzionamento delle università, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza. Le somme di cui al presente comma sono attribuite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

1-*ter*. L'incremento di 5 milioni di euro del contributo alle università non statali legalmente riconosciute e aventi numero di iscritti non superiore a 3.000 studenti è attribuito proporzionalmente al numero di iscritti, nella misura massima di 3.500 euro a studente.

1-*quater*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

6.205

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare la realizzazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 gli Istituti Professionali possono attivare nuove classi prime per i predetti percorsi in regime di sussidiari età complementare, ferma restando la prosecuzione fino a conclusione dei percorsi già avviati in regime di sussidiarietà integrativa.

1-*ter*. A decorrere dall'atto Senato 2014/2015, le Regioni possono prevedere nella

programmazione dell'offerta formativa l'attivazione di nuove classi prime di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti professionali in regime di sussidiarietà complementare in misura non superiore all'80 per cento del numero complessivo di iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale in ambito regionale».

6.9

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le regioni nell'ambito della razionalizzazione dei percorsi di formazione professionale, garantiscono in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di stage eliminando inutili duplicati».

6.10

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni".

1-*ter*. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "che hanno compiuto il quindicesimo anno di età".

1-*quater*. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni"».

G6.100

NENCINI, BERGER, BUEMI, LONGO FAUSTO GUILHERME, ZELLER, LANIECE

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie; fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statuì che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

- nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del d.lgs. 165/200 l, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

- in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli

incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNL del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

l'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene - si legge nella sentenza - che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità', proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni - afferma il Giudice - del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base del principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti.». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNI CE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata vigore della presente legge.

G6.101

DIRINDIN, LEPRI, GHEDINI RITA, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, FERRARA ELENA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO, MATTESINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il servizio civile nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, dal 10 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria e le aree di intervento nelle quali è possibile prestare tale servizio sono riconducibili ai settori quali l'assistenza, la protezione civile, l'ambiente, il patrimonio artistico e culturale, l'educazione e promozione culturale nonché il servizio civile all'estero;

il servizio è rivolto a giovani compresi tra i 18 e i 28 anni;

gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (QNG) e le associazioni no-profit che operano negli ambiti specificati dalla legge istitutiva;

il servizio civile è l'unica forma istituzionale di difesa della patria non armata e nonviolenta (articolo 52 della Costituzione italiana) e il suo valore educativo porta i giovani a sperimentare e praticare con maggior consapevolezza la cittadinanza attiva, sviluppando il senso civico ed una maggiore percezione dei valori democratici, ad aiutare la categorie più svantaggiate dei cittadini (portatori di *handicap*, immigrati, bambini difficili, malati terminali, e altri) nonché ad aiutare a salvaguardare il patrimonio pubblico;

a questo alto valore sociale del servizio civile non ha corrisposto in questi anni un adeguato finanziamento del fondo che permettesse la partecipazione di tutti quei giovani che ne facessero richiesta, anzi i tagli lineari che hanno colpito tutto il settore sociale si sono abbattuti anche sul servizio civile che ha visto ridurre drasticamente il suo *budget*, passato dai 299 milioni di euro del 2008, ai 170 milioni di euro nel 2009, ai 100 milioni nel 2010-2011, ai 68 milioni nel 2012 con conseguente riduzione dei giovani che vi hanno potuto partecipare (passando da 104.815 domande presentate a fronte di 51.273 posti disponibili nel 2007, a 86.571 domande presentate a fronte di 20.157 posti disponibili nel 2011);

il 2012 è stato un anno particolarmente travagliato per lo svolgimento del servizio civile, a causa del rallentamento dell'iter del bando volontari di ottobre 2011 e della conseguente mancata pubblicazione del bando per il 2012, provocando numerosi disagi sia agli enti sia ai giovani volontari;

per il 2013 la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha stanziato 71 milioni di euro, più altri finanziamenti dovrebbero derivare dalla divisione dell'esiguo fondo pari a 16 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 270, della citata legge di stabilità fra le finalità di cui all'elenco 3 dello stesso comma;

a questi finanziamenti si dovrebbero aggiungere i circa 50 milioni di euro reperiti dallo stesso Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, i quali però non risultano ancora assegnati, come non risultano ancora divisi i 16 milioni di cui all'articolo 1, comma 270 della legge di stabilità 2013:

impegna il Governo a a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a incrementare per gli anni 2014 e 2015 lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

6.0.5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6,** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma l sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

6.0.6

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserie il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani «triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

6.0.200

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 6-*bis*.

(Interpretazione autentica del comma 188, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

1. Il comma 188, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che per gli i centri e gli enti di ricerca, per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, co. 2 del decreto legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti

o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».

6.0.201

PUGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i soggetti attualmente impegnati nei servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche e già utilizzati con le mansioni di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, sono inseriti a domanda in apposite graduatorie sulla base dei titoli di servizio prestato in progetti di lavoro socialmente utili presso le istituzioni scolastiche relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. Gli istituti scolastici attingono da tali graduatorie per l'anno scolastico 2013-2014 per le assunzioni nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA sui posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti prorogati.

2. Il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito a domanda nelle graduatorie del personale per il profilo di assistente amministrativo o tecnico tenuto conto dell'anzianità in esse maturata sulla base del titolo di servizio prestato in qualità di lavoratori socialmente utili e di collaborazione coordinata e continuativa e stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale già impiegato con contratto collaborazione coordinata e continuativa. viene proporzionalmente ridotto l'accantonamento di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma i contratti sono prorogati fino a stabilizzazione.».

6.0.202

PUGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 tutti i soggetti già impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, attualmente impegnati nei servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti, sono assunti, a domanda, nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.

2. Al fine di stabilizzare il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale sui

posti per essi accantonati nel limite della spesa attualmente sostenuta per gli stessi.

3. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente articolo le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti co.co.co. prorogati.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «*1-bis.* Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera *c-bis)*, è inserita la seguente: ?«*c-ter)* i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis.* In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all'articolo 35, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari».

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1º gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-*bis*. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera *c)* del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: «*a)* conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BULGARELLI

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un dato re di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione";

b) all'articolo 5:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

2) *al comma 4*-bis*, sopprimere le seguenti parole:* "e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di

lavoro a tempo determinato.";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:

"*c-ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) sopprimere il comma 6;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato"».

7.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.5

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 7.4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6

BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

7.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.800/1

BERTUZZI

Accantonato

All'emendamento 7.800, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis)* al comma 5, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"*b-bis)* all'articolo 2, comma 34, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

'*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n, 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.'"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 86,500 milioni di euro per l'anno 2013, a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.800

IL GOVERNO

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «non superiore a dodici mesi», inserire le seguenti: «comprensivo di eventuale proroga,»;

b) al comma 1, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, nonché di cui al comma 4,»;

c) al comma 1, lettera *d)*, numero 1), dopo le parole: «*c-ter)*», inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

d) al comma 2, lettera *a)* sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto»;

e) al comma 5, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

«*a-bis)* Il comma 28, capoverso articolo 2549, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

f) al comma 5, lettera *c)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

g) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera *c)* della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino il sei mesi"».

7.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», lettera a), sopprimere le parole da: «, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).

7.10

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 7.9

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

7.11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis»; lettera b) sopprimere le parole: «, anche aziendali,».

7.12

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 7.11

Al comma 1, lettera a), lettera b), sopprimere le parole: «, anche aziendali,».

7.200

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso b), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale», con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dagli Accordi interconfederali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

7.201

MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1 lettera a) capoverso b) dopo le parole: «sul piano nazionale», aggiungere le seguenti: «e/o territoriale».

7.13

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b) aggiungerere in fine: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo M5S

7.14

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), aggiungere in fine: «in ogni caso i contratti acausali di cui alla lettera precedente non possono superare il 2 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva».

7.17

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*lettera* b).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera c)*, sopprimere il numero 1).*

7.18

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.23

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

7.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Id. em. 7.23

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.26

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere il secondo periodo.

7.27

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche aziendali».

7.29

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «purché confermati con

referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

7.30

BONFRISCO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) Al comma 4-*bis* le parole: "trentasei mesi" ove ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi"».

7.202

PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis)* al comma 4-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di cui al primo periodo non si applica se dai tra un contratto a tempo determinato e un successivo contratto a tempo determinato trascorrono più di 24 mesi. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente non viene considerata interruzione il rapporto di lavoro esplicato in aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto."».

7.203

CATALFO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.32

CERONI, GIBIINO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*: A decorrere dal 1º agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato non sono calcolati nella base di computo occupazionale prevista ai fini delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, *inserire il seguente comma:*

«1-*ter* Per i contratti a termine stipulati a decorrere dal 1º agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, sarà possibile il recesso anche per giustificato motivo, oggettivo, prima della scadenza del termine stesso, con preavviso di 15 giorni».

7.204

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA (*)

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut e i senatori Sacconi, Bocca e Gibiino

7.34

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere anche il comma 3.

7.37

CASSANO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f), g)* di cui all'articolo 5, comma 1.";

0b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro"»;

b) al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera *c-ter)* è aggiunta la seguente:

"*c-quater)* i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi"»;

c) al comma 4, premettere il seguente:

«04. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialista"».

7.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

«*0a)* all'articolo 30 dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"».

7.42

ZELLER, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* l'articolo 24, comma 4, lettera *a)* è soppresso».

7.43

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.44

PARENTE, GHEDINI RITA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso,» con le parole: «Fatta eccezione per i settori spettacolo, turismo e pubblici esercizi,».

7.45

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro».

7.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «duecentocinquanta».

7.16

VERDUCCI, SANTINI, GHEDINI RITA

Ritirato e trasformato nell'odg G7.16

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-*ter*. Sono esclusi dalla disciplina del precedente comma 2-*bis* i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni».

G7.16 (già em. 7.16)

VERDUCCI, SANTINI, GHEDINI RITA

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.16.

G7.16 (testo 2)

VERDUCCI, SANTINI, GHEDINI RITA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.16.

_____

(*) Accolto dal Governo

7.50

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.51

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Id. em. 7.50

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.52

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Id. em. 7.50

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.53

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

7.55

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.56

CARIDI, FLORIS

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.205

CATALFO

Id. em. 7.55

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.206

SACCONI, PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI (*)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma l le collaborazioni svolte nell'ambito di società ed enti pubblici e privati in relazione allo svolgimento di specifici progetti di ricerca per l'intera durata di questi ultimi.

È altresì possibile assumere personale con contratto a tempo determinato in deroga alle limitazioni oggettive e soggettive previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni per specifici progetti di ricerca in relazione alla loro durata».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ichino, Berger, Zeller, Laniece e Fravezzi

7.207

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, ROSSI MARIAROSARIA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito delle attività di *call center* in modalità *outbound* per vendita di beni e servizi e recupero crediti, per le quali è imposto il solo obbligo di essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore"».

7.208

SACCONI, PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, ICHINO (*)

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel tempo il progetto prosegue automaticamente"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.58

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.60

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Id. em. 7.58

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.209

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Improcedibile

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e*-bis) all'articolo 70 comma 1 sostituire le parole: "alla totalità dei committenti" con le seguenti: "al medesimo committente"»;

«*e*-ter) all'articolo 70 comma 2 lettera *a)* dopo le parole: "effettuate da pensionati" inserire le seguenti: "e da casalinghe"»;

«*e*-quater) all'articolo 70 comma 2 lettera *b)* eliminare le parole: "che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"»;

«*e*-quinquies) all'articolo 70, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. nel settore agricolo, nell'ambito del periodo di prestazione comunicato, non vi è presunzione di continuità di prestazione da parte dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*"»;

«*e*-sexies) All'articolo 72 comma 1 dopo le parole: "uno o più *carnet* di buoni" eliminare le parole: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" eliminare le parole: "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le Parti Sociali"».

7.210

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e*-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono inserite le seguenti: "da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria"».

7.211

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e*-bis) All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "*carnet* di buoni orari", con le seguenti: "*carnet* di buoni"».

7.212

CATALFO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.68

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«*f)* all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni,

modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1"».

7.70

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*). L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi».

7.72

CASSANO, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio", sono inserite le seguenti: "e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio (di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173)"».

7.76

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.213

CATALFO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.78

SANTANGELO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 4, capoverso «6», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.214

PUGLIA

Respinto

Al comma 4, capoverso «6», al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario; interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità».

7.77

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Ritirato

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro assunta direttamente in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.215

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Inoltre la procedura di cui al

presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro stabilmente impiegata in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.79

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Improponibile

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici p restato ri di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma owero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

4-*ter*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-*quater*. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4-*quinquies*. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. AI recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.".

4-*sexies*. All'articolo 2, comma 479, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

7.80 (testo 2)

SANTANGELO, BULGARELLI

Le parole da: «*Dopo il comma 4,*» a: «di conciliazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione o della sottocommissione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il datore di lavoro, a pena di inefficacia del licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione per un ulteriore incontro."».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzione alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-*bis* il termine di venti giorni di cui al precedente periodo

decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. È' comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.».

7.216

PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».

7.217

MUNERATO, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.».

7.218

MUNERATO, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n.92 del 2012 ai dipendenti pubblici.».

7.81

CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).

7.83

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.219

GHEDINI RITA, ANGIONI, CUCCA, LAI

Improcedibile

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis)* dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per 1'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018»*, con le seguenti:* «pari a 1114,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»*;*

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014»*, con le seguenti:* «quanto a 85,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150mila euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.220

FEDELI, GHEDINI RITA, PUGLISI

Improcedibile

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis)* dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018»*, con le seguenti:* «pari a 1115,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014»*, con le seguenti:* «quanto a 85,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 203 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.221

D'ANNA

Ritirato

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«3) Al comma 23, lettera *a)*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 61, comma 1 del Decreto legislativo 276/03, previste dall'articolo 24-*bis*, comma 7, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, relative ai *call center outbound*, anche alla luce dell'interpretazione di cui alla Circolare ministeriale n. 14 del 2013, si estendono anche alle attività, in *outbound*, di raccolta dati e informazioni di carattere scientifico e statistico non finalizzate alla vendita dei beni"».

7.88

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'Aspi di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. "I contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative"».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera *b)* del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-*ter*.

7-*ter*. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.222

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Al datare di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

2) al comma 34, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.95

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI, BLUNDO

Improcedibile

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*, Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera *b)* del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-*ter*.

7-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.96

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera *b)* del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-*ter*.

7-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

7.97

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia.».

7.223

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, lettera b), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.102

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis*)*. All'articolo 2, comma 22, le parole: "4, lettera *a)*" sono soppresse».

7.104

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da

riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.105

PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* all'articolo 2, il comma 31 è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.230

PUGLIA

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis*)* all'articolo 2, comma 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A far data dal 10 settembre 2013, la somma di cui al primo periodo non è dovuta in caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato stipulati prima del 31 dicembre 2012."».

7.224

BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 5, dopo a lettera b), inserire le seguenti:

«*b*-bis*)* all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"*b*-bis*)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter*)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018»*, con le seguenti:* «pari a 1114,70 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014»*, con le seguenti:* «quanto a 85,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.225

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b*-bis*)* all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le

seguenti:

"b-bis*)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter*)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere*c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.226

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; *d)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) *e* d)*del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*

7.227

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* all'articolo 2, comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.228

PUGLIA

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis) al comma 34 dell'articolo 2, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

"*b*-bis) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;

b-ter) interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità"».

7.111

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b*-bis) all'articolo 2, comma 57, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino

iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento".»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» *con le seguenti*: «7, commi 5, lettera *b*-bis, 7 e 11» *e le parole:* «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «609,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), *sostituire le parole*: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti*: «a 232 milioni di euro per l'anno 2014»;

c) alla lettera e), *sostituire le parole*: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti*: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014».

7.115

LANGELLA

Ritirato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis)* al comma 37 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In ogni caso, il Comitato Amministratore rimane in carica fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato"».

7.116

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-*bis)* al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"».

7.123

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis): all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.231

DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis)* all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio

1998, n. 230"».

7.232

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, SACCONI (*)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 2549, comma 2 del codice civile, sostituire le parole da: "con l'unica eccezione" a: "entro il secondo" con le seguenti: "fatti salvi i seguenti casi: associato in forma societaria; associazione in partecipazione tra produttori e artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento; associati legati all'associante da rapporto coniugale"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

GHEDINI RITA

Approvato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 percento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano

destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al precedente comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviati dalle aziende sotto scrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.0.201

GHEDINI RITA

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 percento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di

associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Banca dati politiche attive e passive)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

EMENDAMENTI

8.500/1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 8.500, lettera b), sopprimere le parole: «il Ministero dell'interno,».

8.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole*: «le Province autonome,» *inserire le seguenti*: «le Province, l'ISFOL,»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» *inserire le seguenti*: «il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico».

8.1

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Ritirato

Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole: «le banche dati dei Consorzi interuniversitari».

8.200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

V. testo 2

Al comma 5, sostituire le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» con le seguenti: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze,».

8.200 (testo 2)

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» con le seguenti: «in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze,».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Dopo l'**articolo 8,** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Soppressione di Italia Lavoro S.p.a.)

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le

medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-*bis*, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1º luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-*bis*. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-*ter*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-*quater*. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-*ter*, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative

aziende.

3-*ter*. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-*bis* può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-*bis*.

3-*quinquies*. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-*bis* e 3-*ter*.».

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

13. All'articolo 2463-*bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-*bis* le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è soppressa;

b) alla lettera *h)* punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera *h)* punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

d) alla lettera *h)* punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano».».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni - da intendersi in riferimento al

settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga - hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai compensi e».

9.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

CERONI, GIBIINO

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.201

CATALFO

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.202

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 320,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.8

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.12

SANTANGELO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 2.

9.14

FUCKSIA, ICHINO, OLIVERO, SACCONI (*)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-*bis*»*, è sostituito con il seguente:*

«4-*bis*. A decorrere dal 1º luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989,n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Blundo, Buemi, Palermo e Campanella

9.15

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, capoverso «4-bis», secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.».

9.16

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.204

BLUNDO

Sopprimere il comma 3.

9.21

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Sopprimere il comma 4.

9.22

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 4.

9.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.205

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.800

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.

4-*ter*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 1999, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

9.28

RANUCCI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-*ter*. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.206

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funziona li strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione"».

9.29

RUVOLO

Sopprimere il comma 7.

9.207

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 7.

9.208

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 22, comma 11-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"».

9.33

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 6, dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni

successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera *r-bis)*, è aggiunta, in fine ,la seguente:

"*r-ter)* i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.37

BERGER, ZELLER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

BOCCA, SERAFINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.41

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, BULGARELLI

Al comma 11, capoverso «3-ter», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.43

RUVOLO

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguite dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.44

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *s)*, della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo lo parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.47

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.212

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi"».

9.49

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

"6-*bis*. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.213

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*bis*, inserire il seguente:

"6-*bis*.1). La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.53

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente"».

9.55

BERGER, ZELLER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)* della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.210

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993; n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: »che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti«, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo l, comma l, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

9.56

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 12.

9.57

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.214

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «per lo svolgimento di attività sociali», inserire le seguenti:

«, ivi compreso l'esercizio delle funzioni di polizia municipale,».

9.59

RANUCCI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.215

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, MARIN, CONTE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: »decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,« sono aggiunte le seguenti: » fatte salve le assunzioni stagionali e quelle relative agli operatori forestali,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

9.801/1

CERONI

All'emendamento 9.801 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: '3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio Negli altri casi sono dovuti al notaio il compenso e il rimborso delle spese di studio secondo le disposizioni vigenti».

9.801

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili."»;

2) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

15-*ter*. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il comma terzo, sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari

almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."».

9.62

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.64

D'ANNA, LANGELLA

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

CARRARO

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis.* All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis*, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione".

13-*ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-*bis*».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di

segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.69

CARRARO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato"».

9.73

CARRARO, CASSANO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di ea alla data della costituzione».

9.74

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *d)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.79

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) alla lettera h), il punto 2) è soppresso».

9.80

GALIMBERTI

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici

requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa;».

9.81

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* alla lettera *h)*, punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.802/1

RUSSO, PEGORER

All'emendamento 9.802, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*quinquies*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «pari a 1130,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 575,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 331,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 22,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «quanto a 100,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 222 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.802 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla stessa data".

16-*ter*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-*quater*. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio del settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera *d)*, dell'articolo 38, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970 mila euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2019».

9.82

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro

per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-*ter*. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-*bis* i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-*quater*. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 16-*ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-*quinquies*. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-*sexies*. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati».

Conseguentemente:

- all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo 52-*quater*, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: « A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

- all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma 16-*bis*», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.89

RUSSO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

9.91

CERONI, GIBIINO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

9.93

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta percento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

BERTUZZI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31."»

9.96

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.98

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-*bis*. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato"».

9.216

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.218

OLIVERO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la Creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione formazione orientamento assistenza tecnica accompagnamento al microcredito e tutoraggio, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-*ter*. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei lo Stato e le Regioni anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 21 giugno 20131 n. 691 possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1.

16-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

9.220

ORELLANA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Alle società di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non si applica il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *d)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». AI comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

G9.100

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

operare per garantire un mercato del lavoro più dinamico, che consenta di non legare il destino di un lavoratore al proprio posto di lavoro, significa garantire protezioni efficaci contro la disoccupazione e accompagnare la vita lavorativa con ammortizzatori sociali adeguati alla contemporanea dinamica del mercato del lavoro;

la riforma del mercato del lavoro, approvata nel corso dell'ultimo anno della passata legislatura, con legge 28 giugno 2012, n. 92, si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro per renderlo più equo e inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire, all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 92/2012, tra i principali obiettivi programmatici della riforma pone la realizzazione di «un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione»;

a tal fine, la c.d. riforma Fornero ha introdotto una serie di misure volte al contenimento del lavoro precario, prevedendo all'articolo 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'l,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

in quest'ottica, con la legge n. 92/2012 si è cercato di ampliare l'ambito delle garanzie contro la disoccupazione per il lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato, in tutti i settori di attività, garantendo in quest'ambito l'estensione e l'armonizzazione delle tutele finanziate per via assicurativa;

considerato che:

la legge n. 92/2012 ha quindi esteso la platea di beneficiari dell'indennità una tantum, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

la cosiddetta riforma Fornero ha inoltre stabilito l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità una tantum per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della miniASpI, prevista all'articolo 2, comma 20, della citata legge di riforma del mercato del lavoro; .

oggi è però necessario compiere un altro passaggio indispensabile per consentire il superamento delle frammentazioni del lavoro e garantire l'inclusione piena di tutte le forme di lavoro, anche parasubordinate e autonome, nella rete delle protezioni per la perdita di occupazione;

l'introduzione dell'ASp1 per tutti i settori produttivi, infatti, seppure volta a sanare disallineamenti ingiustificabili e insostenibili, come la crisi ha dimostrato, è limitata al solo ambito del lavoro subordinato, mentre la mini-ASp1, sempre rivolta solo ai subordinati, prevede requisiti di accesso più bassi rispetto a quelli per l'ASp1, ma anche durata ed entità del trattamento inferiori, e l'una tantum prevista dalla legge n. 92/2012, è assolutamente insufficiente, in quanto si stima che potranno beneficiame solo il 10 per cento dei 945.141 lavoratori atipici, intermittenti e precari del nostro Paese potenzialmente interessati;

rilevato che:

il peggioramento dell'economia SI sta accompagnando a una crisi sociale senza precedenti;

il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi: stando ai più recenti dati 1stat, su base annua la disoccupazione cresce dell'II,2 per cento (+ 297 mila);

in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 38,4 per cento a marzo 2013, in aumento dello 0,6 per cento rispetto a febbraio e del 3,2 per cento sullo stesso mese del 2012: sono 635 mila i giovani tra 15 e 24 anni in cerca di lavoro, pari al 10,5 per cento della popolazione in questa fascia d'età;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione a un'insostenibile condizione di marginalità sociale;

è fondamentale garantire una più celere e certa copertura dei fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui: un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo si pone infatti quale condizione essenziale e imprescindibile per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva;

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a:

a) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, rafforzamento dell'occupabilità delle persone e semplificazione delle procedure burocratico-amministrative per le piccole e medie imprese nel settore del lavoro;

b) valorizzare il ruolo di un rafforzato e regolato rapporto tra rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, a cui affidare le scelte sulla flessibilizzazione delle regole, di modo che, nonostante la crescita di 20.000 unità dei contratti atipici tra il 2008 e il 2012, confermata dai dati dell'ultimo rapporto annuale Istat, il contrasto alla precarietà e all'abuso della flessibilità non passi attraverso un intervento sulla legge di riforma del mercato del lavoro produttiva di un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

G9.101

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistemica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-*bis*», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistemici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge. Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale - com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata -, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale;

impegna il Governo:

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

G9.102

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il supera mento della fase economica recessiva,

impegna il Governo

ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applica bile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva,

con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

G9.103

DE BIASI

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo ad assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

G9.104

ESPOSITO STEFANO, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA ELENA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, RIZZOTTI, MARINO MAURO MARIA, ZANONI

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza;

premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà I ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

G9.105

ESPOSITO GIUSEPPE

Il Senato,

in sede di discussione del disegnò di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro), commi 11 e 13, reca disposizioni relative alle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini di sicurezza;

la complessità procedurale delle verifiche di cui ai commi citati, non agevola le imprese nell'adempimento dell'obbligo;

le principali criticità risiedono da un lato, nei tempi di risposta da parte dell'amministrazione interessata, successivamente ai quali, il datore di lavoro può attivare la procedura corrente ricorrendo ai soggetti pubblici o privati abilitati; dall'altro negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina e resi ancor più complessi a causa della difficoltà di trasferimento dei fondi dalle pubbliche amministrazioni ai soggetti che, in loro vece, hanno effettuato materialmente la verifica periodica, dovute dalla gestione dei capitoli di spesa derivante dalla legge di contabilità dello Stato;

l'equiparazione degli enti pubblici a soggetti pubblici o privati abilitati, risponderebbe all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'articolo 71 sopra richiamato, a favore delle strutture pubbliche di controllo che notoriamente sono affidatarie della funzione di vigilanza e controllo sulle verifiche, limitandone l'efficacia nell'attività di controllo sulle verifiche stesse, potendo la stessa risultare condizionata da un potenziale conflitto d'interesse e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad equiparare gli enti pubblici e i soggetti pubblici o privati abilitati al fine di superare le difficoltà procedurali di cui in premessa.

G9.106

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

premesso che:

il comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

in particolare, la norma prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27%) e al 24% (dal 18%) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto «Crescita») ha modificato la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, differendo, tra l'altro, dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27% del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo (oggi gli autonomi iscritti all'Inps versano il 21 % e gradualmente arriveranno al massimo al 24%);

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti (33%) è un aumento profondamente iniquo in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie al fine di prevedere anche per l'anno 2014 la proroga dell'inizio della progressione dell'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

G9.107

ICHINO, SUSTA, OLIVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la struttura del rapporto trilatero fra libero professionista, cliente e fisco fa si che l'aliquota contributiva per l'assicurazione pensionistica attualmente in vigore per i liberi professionisti iscritti alla gestione speciale dell'lNPS produca di fatto un onere complessivo proporzionalmente maggiore rispetto a quello gravante sui redditi di lavoro dipendente,

impegna il Governo ad adottare l'iniziativa legislativa necessaria per evitare l'aumento della suddetta aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

G9.108

ROMANO, SUSTA, BIANCO, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, D'ANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DE POLI, DIRINDIN, FUCKSIA, GRANAIOLA, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PETRAGLIA, RIZZOTTI, ROMANI MAURIZIO, SCILIPOTI, SILVESTRO, SIMEONI, TAVERNA, VICECONTE, VOLPI, ZUFFADA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera *e)*, si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli « deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un ulteriore comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e)*, si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

il procedimento di concertazione previsto dalla legge 189/2012 non si è ancora svolto, né risulta emanato il Decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto all'articolo 3, commi 2 e 4, e ciò nonostante il 13 agosto 2013 dovrà entrare in vigore l'obbligo di assicurazione personale dei sanitari, ivi compresi quelli dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, che sono per contrattazione collettiva già assicurati;

lo slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il

tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stabilito lo scorso anno, si è reso necessario al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento (anche se infondate e senza seguito);

la Associazione A.M.A.M.I., rappresentante migliaia di sanitari tra i quali ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici e medici disdettati, ha richiesto alle prime dieci compagnie italiane di assicurazione di formulare una proposta di convenzione ma attualmente nessuna di queste si è dimostrata disponibile ad assicurare i sanitari, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

per quanto detto, si verifica il paradosso che l'Assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non per le Compagnie Assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'anomala assicurazione obbligatoria per i sanitari, poiché, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'Assicurazione, nonostante che sia previsto l'obbligo del professionista di informare l'assistito della sua polizza, del nome dell'Assicurazione e perfino del suo massimale;

l'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da mesi è all'attenzione degli ordini professionali, organizzazioni sindacali ed in particolare della Federazione degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri per le numerose difficolta che, di fatto, si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica esposta a richieste di elevati risarcimenti, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

nonostante l'imminente approssimarsi dell'entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre la polizza assicurativa personale per i medici (13 agosto 2013), permangono a tutt'oggi le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti, soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia, di avere la disponibilità di compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate, la 12 Commissione (Igiene e sanità), nell'esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di disporre, nell'immediato, un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i medici almeno fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 della Legge 8/11/2012 n. 189;

ad adottare il citato decreto tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'Assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

G9.109

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G9.110

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CATALFO, VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOTTICI, PAGLINI, PEPE, PUGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle

imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo;

impegna il Governo a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1º gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disocuppazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

9.0.900

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Ai fini del rafforzamento delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato preposte a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014/2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, di un numero massimo di n. 120 unità di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area m e da destinare, in via specifica ed esclusiva, ai Ministeri preposti alle suddette funzioni e così suddivise:

a) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

c) fino a 12 unità, per le esigenze di ognuno dei seguenti ministeri se titolari di programmi operativi nazionali e per il ruolo di coordinamento sull'utilizzo dei fondi europei: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Le procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al presente comma, nei bandi di concorso può essere prevista una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad curo 16.00.

2. Agli oneri. derivanti dal comma 1) pari ad euro 5.520.000 annui. si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014/2020, per euro 2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014/2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, per euro 2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014/2020 a titolarità del Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico e, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987.

3. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. n Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

4. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma l, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. L'attuazione della misura di cui al presente articolo è subordinata al previo assenso della

Commissione europea».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, Collina, De Poli, Divina, Formigoni, Guerra, Malan, Manconi, Messina, Pinotti, Stucchi, Vaccari e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività di rappresentanza del Senato; Razzi e Romani Paolo, per attività dell'Unione interparlamentare.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed altri cittadini chiedono:

che venga rimosso il segreto di Stato per i reati di strage e di terrorismo e vengano resi pubblici tutti i documenti in possesso delle amministrazioni dello Stato relativi ai suddetti delitti (*Petizione n. 424)*;

la sollecita ratifica della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (*Petizione n. 425)*;

il signor Antonio Boscolo Agostini, di Chioggia (Venezia), chiede l'esenzione ai fini IMU dei terreni agricoli virtualmente edificabili (*Petizione n. 426)*;

il signor Pietro Apostoli, di Brescia, ed altri cittadini chiedono la sospensione dei nuovi adempimenti per la trasmissione informatizzata dei dati sanitari e di rischio da parte dei medici competenti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, nonché un generale ripensamento sulla suddetta materia (*Petizione n. 427)*;

il signor Franco Parisi, di Vezzano (Trento), chiede:

nuove norme in materia di cittadinanza (*Petizione n. 428*);

una serie organica di riforme istituzionali e in materia elettorale (*Petizione n. 429*);

nuove norme in materia di prescrizione del reato e di decorrenza dei termini (*Petizione n. 430*);

l'insequestrabilità, l'impignorabilità ed altre disposizioni a tutela della prima casa di abitazione (*Petizione n. 431*);

la totale libertà di scelta del cittadino in materia di fine vita (*Petizione n. 432*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

norme in materia di residenza e diritto di voto (*Petizione n. 433*);

l'assoluta incompatibilità tra esercizio della professione medica nel pubblico e nel privato (*Petizione n. 434*);

la sostituzione, ove possibile, dei semafori con rotatorie e svincoli al fine di rendere più scorrevole il traffico stradale (*Petizione n. 435*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bulgarelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00177 del senatore Vacciano ed altri.

Il senatore Gaetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00644 della senatrice Bulgarelli ed altri.

Interrogazioni

STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

in data 11 luglio 2013 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un secondo ordine del giorno (il primo è stato approvato il 7 ottobre 2010) in materia di organismi geneticamente modificati che esprime forte preoccupazione per il rischio di contaminazione delle colture biologiche e convenzionali in seguito alle avvenute semine di mais Mon810 in Friuli-Venezia Giulia;

l'ordine del giorno sollecita il Governo all'adozione di provvedimenti che vietino la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale;
in data 11 luglio 2013 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, pressoché all'unanimità e con parere favorevole del Governo espresso dal Ministro in indirizzo, Nunzia De Girolamo, una mozione che, tra gli altri punti, impegna il Governo a perseguire in sede comunitaria, con tutta la necessaria energia negoziale, "una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici";
impegna anche il Governo ad assumere iniziative immediate in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato, su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali;
sempre in data 11 luglio, a Bruxelles si è svolta la riunione del Comitato d'appello previsto dal regolamento n. 182/2011 sulla "comitologia", riconvocato dopo la riunione del 10 giugno 2013, per esprimersi in merito all'autorizzazione per gli utilizzi alimentari-mangimistici di tre nuovi OGM e, specificatamente: a) mais Mon89034x1507xMon88017x59122 e 8 sottocombinazioni; b) mais Mon89034x1507xNK603; c) polline derivante da mais Mon810;
la delegazione italiana in seno al Comitato d'appello ha votato contro l'autorizzazione al polline derivante da mais Mon810 e si è astenuta, insieme a Germania e Bulgaria, nella votazione per gli altri due prodotti;
tale voto è in netta contraddizione con quanto sostenuto e richiesto da due atti d'indirizzo e controllo parlamentare. Il primo ha riguardato l'approvazione di un ordine del giorno votato il 21 maggio 2013 dall'Assemblea del Senato, il secondo atto ha riguardato l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera di una mozione parlamentare votata in data 11 luglio 2013, a cui si aggiunge il citato ordine del giorno approvato, lo stesso giorno, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché da quanto più volte dichiarato, in merito agli organismi geneticamente modificati, dal Ministro in indirizzo;
a seguito del voto espresso dall'Assemblea della Camera, in data 11 luglio, il Governo, nelle rispettive competenze delle deleghe ministeriali del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha adottato un decreto interministeriale in cui si vieta la coltivazione di mais Mon810 su tutto il territorio nazionale e il suddetto decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*
,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, sia a conoscenza di quel che è avvenuto in seno al Comitato d'appello, in premessa richiamato e, in caso affermativo, se abbia condiviso le motivazioni e i comportamenti della rappresentanza italiana;
per quali motivi il Governo, conseguentemente, non abbia trasmesso al Parlamento, così come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge n. 234 del 2012, le relazioni informative relative alle riunioni del Comitato d'appello del 10 giugno e 11 luglio 2013;
per quali ragioni il decreto interministeriale, che reca l'adozione delle misure d'urgenza relative al divieto di coltivazione di mais Mon810, non sia stato a tutt'oggi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, esponendo, di fatto, le coltivazioni del Friuli-Venezia Giulia ad un rischio sempre maggiore di contaminazione da organismi geneticamente modificati.
(3-00284)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
PETROCELLI, DE PIETRO, NUGNES, LUCIDI, MANGILI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli affari esteri* - Premesso che:
da notizie di stampa (pubblicato sul sito *web* "ilmetapontino" ed altri) si apprende di un presunto trasporto di materiale radioattivo dal centro Itrec (Impianto di trattamento e rifabbricazione elementi di combustibile) di Trisaia della Rotondella (Matera) verso l'aeroporto militare di Gioia del Colle (Bari) con destinazione finale ignota, probabilmente gli Stati Uniti, avvenuto alle ore 3,10 della notte tra il 28

ed il 29 luglio 2013, con un imponente schieramento di forze dell'ordine, circa 300 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri;

si tratterebbe dell'ennesimo allarme sociale generato in Basilicata dalla presenza del centro Itrec della Sogin, sito all'interno del centro di ricerca Enea di Rotondella, che contiene materiali radioattivi di II e III categoria. La III categoria è il livello più pericoloso nella gestione sia per lo stoccaggio che, in caso di contaminazione, per fuoriuscita di materiale radioattivo. Per le scorie di III categoria, nessun Paese al mondo è ancora riuscito a trovare una soluzione definitiva e l'unico progetto di deposito geologico in profondità, studiato per molti decenni, Yucca Mountain, nel Nevada, è stato abbandonato. Neppure la strategia ipotizzata negli anni '90, limitata ad un deposito superficiale temporaneo, si è rivelata realizzabile finora;

nel centro di Rotondella sono presenti 84 barre di uranio-torio che, negli anni tra il 1969 e il 1971, ai sensi di un accordo mai ratificato dal Parlamento italiano, giunsero dal reattore di Elk River, nel Minnesota (Stati Uniti d'America) all'allora Cnen, oggi Itrec. Occorre ricordare che la presenza delle barre americane ha, fra l'altro, impedito ogni ipotesi di trasformazione della struttura in un centro universitario di studi e di ricerca;

l'impianto Itrec, ormai inattivo da molti anni, ha svolto attività di ritrattamento di combustibile nucleare irraggiato e vi vengono attualmente svolte, oltre alle operazioni di mantenimento in sicurezza, operazioni propedeutiche alla disattivazione e alla sistemazione dei rifiuti radioattivi. Tra tali attività rientra il condizionamento di una soluzione acida di nitrati di uranio e torio (prodotto finito) fortemente radioattiva, risultante dal trattamento di 20 elementi di Elk River e di una soluzione nitrica di uranio-torio non irraggiata derivante da prove nucleari;

i menzionati 64 elementi di combustibile irraggiato (ciclo uranio-torio) di Elk River, constatata la non disponibilità da parte degli USA a riacquisirne la proprietà e la mancanza di impianti industriali adatti al riprocessamento di questo tipo di combustibile (come riferito nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04942, presentato in Senato nella XVI Legislatura, il 5 aprile 2011) sono contenuti in una piscina all'interno dell'Itrec e raffreddate con acqua;

risulta agli interroganti che presso il centro Trisaia della Rotondella siano presenti altri rifiuti tossici, oltre ai 64 elementi di combustibile irraggiato, regolarmente stoccati;

a parere degli interroganti, se il trasferimento non previsto di materiali ha riguardato sostanze radioattive, non può essere ignorato il rischio grave che sia avvenuta una perdita importante di acque contaminate delle piscine che raffreddano le barre di Elk River;

la cittadinanza lucana e calabrese da tempo chiede di essere informata circa i rischi che la struttura di stoccaggio può generare soprattutto in relazione alla facilità con cui si propagherebbe un'eventuale contaminazione radioattiva;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari", la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica deve essere informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. Ai sensi del comma 3, si prevede che informazioni dettagliate siano rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza;

è evidente che le norme citate non siano state assolutamente rispettate nel contesto della pianificazione dei trasferimenti di materiali avvenuti nel centro Itrec,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere riguardo ai fatti di cui in premessa, alla luce dell'allarme che si sta diffondendo presso la popolazione a causa della mancanza di chiarezza ed informazione su quanto accaduto nella notte tra il 28 ed il 29 luglio 2013;

qualora un carico di materiali sia stato effettivamente trasferito dal centro Itrec verso l'aeroporto militare di Gioia del Colle, quale tipologia di materiale sia stato trasportato, per quali ragioni e, nel caso in cui si sia trattato di materiale radioattivo, se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza a tutela dell'ambiente e del territorio, tenuto conto in particolare che in caso di trasferimento delle barre provenienti da Elk River devono essere usati i contenitori specifici per materiali radioattivi di terza categoria (*cask*);
quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare, definitivamente, la piena informazione e documentazione sul materiale presente, stoccato e trattato nell'impianto, ivi compresa la situazione e il destino delle barre di Elk River, al fine di garantire che la struttura non generi rischi per la salute e per l'ambiente;
se non si intenda garantire il rispetto delle norme di cui al capo X, sezione seconda, del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di informazione preventiva alla popolazione;
se non si ritenga di dover urgentemente valutare la possibilità di restituzione agli Stati Uniti d'America delle barre provenienti dalla centrale di Elk River, come già avvenuto in passato per i centri Itrec di Trino vercellese e di Saluggia.
(3-00285)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Comune di Gazzo (Padova) si è visto assegnare, relativamente all'esercizio finanziario 2012, l'importo di 371.028,44 euro a titolo di trasferimenti da federalismo municipale, tenuto conto della riduzione per compensazione per maggior gettito da IMU quantificata in 308.523,32 euro;
a tutti gli altri comuni limitrofi e simili, le assegnazioni sono sull'ordine dei 520-540.000 euro. Una differenza sostanziale di circa 200.000 euro, che sommata al taglio previsto per l'anno corrente potrebbe causare un aumento delle imposte comunali che ricadranno sulle famiglie già colpite dalla recessione economica generale;
il decreto-legge n. 201 del 2011 ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, prevedendo altresì, per il solo 2012, che il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) sia modificato in ragione delle differenze di gettito IMU ad aliquota di base rispetto al gettito incassato dai Comuni con l'ICI del 2010;
il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ha diffuso il 31 maggio 2013 le nuove quantificazioni del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota di base, unitamente alle conseguenti rettifiche delle attribuzioni del FSR, e tale rettifica ha riguardato la revisione delle stime (sia del gettito IMU ad aliquota di base, sia del gettito ICI) pubblicate il 15 ottobre 2012 e utilizzate ai fini dell'accertamento convenzionale dell'IMU e della quantificazione del FSR;
la revisione delle stime del gettito IMU ad aliquota di base è stata effettuata, come disposto dalla legge di stabilità per il 2013, utilizzando, oltre che i pagamenti IMU comprensivi del saldo di dicembre 2012, i dati relativi ai regimi di imposta deliberati dai singoli Comuni;
già nel corso del 2012 l'importo del gettito IMU, stimato dal Ministero ed assunto come valore per ridurre l'importo da assegnazione da federalismo municipale, era stato oggetto di contestazione da parte del Comune di Gazzo, che con altri Comuni sostenuti dall'Anci Veneto, ha promosso un'azione legale contro lo Stato,
si chiede di sapere se, vista la situazione di emergenza finanziaria degli enti locali, il Governo non ritenga opportuno verificare l'esattezza degli importi assegnati al Comune di Gazzo, in virtù della scadenza per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013 e del rischio della mancata garanzia dei livelli essenziali dei servizi concernenti i diritti civili e sociali.
(4-00668)

MATTEOLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il giorno 25 luglio 2013, presso il Comune di Pisa, si è svolto il Consiglio comunale della città;
i lavori dell'assise sono stati prima interrotti e poi definitivamente chiusi a causa delle proteste

inscenate da un gruppo di sedicenti appartenenti al movimento "no Tav";
tali proteste si sono svolte in modo assolutamente non pacifico, con l'occupazione della sala consiliare del Comune accompagnata da gesti intimidatori, minacce ed ingiurie nei confronti dei consiglieri presenti e sono poi proseguite;
considerato, inoltre, che non può ritenersi accettabile che un'esigua minoranza di facinorosi determini nella città di Pisa un clima di intimidazione ed intolleranza nel tentativo di impedire le altrui manifestazioni di pensiero e lo svolgimento del confronto democratico anche all'interno delle istituzioni,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno porre in essere tutte le iniziative volte ad accertare chi siano i responsabili di tali gravissimi atti, in modo da evitare che episodi di tal fatta, che hanno generato un *vulnus* democratico nel Comune di Pisa, possano in futuro ripetersi.
(4-00669)

MARINELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
gli ex istituti musicali pareggiati (IMP) sono istituzioni di formazione musicale nate nel secolo scorso per iniziativa di alcuni enti locali italiani, pareggiate ai conservatori di musica statali in applicazione del regio decreto n. 1170 del 1930 (ora abrogato);gli enti locali sono stati sempre gli unici finanziatori;
a decorrere dall'anno 2000, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, tutti gli IMP sono stati trasformati in istituti superiori di studi musicali (ISSM), al pari dei conservatori di musica statali. Tale legge, infatti, ha dotato gli ISSM (senza alcuna distinzione tra statali e non statali) di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, di produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, e facendoli rientrare nel novero delle istituzioni di cui all'articolo 33 della Costituzione (istituzioni di alta cultura, cioè università e accademie);
come previsto dai regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, entro l'anno 2010 tutti gli ex IMP si sono dotati di un nuovo statuto, di tutti gli organi di governo previsti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, hanno portato a compimento il processo di trasformazione dell'ordinamento didattico disciplinato nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e, confluendo nella nuova tipologia degli ISSM, sono stati definitivamente riconosciuti nello spazio comune europeo dell'istruzione universitaria;
l'unica e ultima differenza che rimane tra gli ex conservatori di musica statali e gli ex IMP è legata alla provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati direttamente dallo Stato, mentre i secondi continuano a essere finanziati esclusivamente dagli enti locali e territoriali (Comune, Provincia, consorzio tra Comune e Provincia, Regione). Inoltre, deve essere ricordato che al personale di questi istituti non statali è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), così come previsto dalle norme vigenti, e che le modalità di assunzione del personale sono le stesse del pubblico impiego;
gli ex IMP sono fortemente radicati nel territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali, i quali ne vollero l'istituzione per servire territori geografici sprovvisti di conservatori di musica statali, svolgendo di fatto un ruolo di supplenza rispetto alle competenze dello Stato in materia di istruzione musicale in tutto il territorio nazionale. Purtroppo, la situazione finanziaria nella quale versano oggi gli enti locali italiani e l'evoluzione del panorama normativo che li riguarda rendono impossibile immaginare che essi possano continuare a sostenerne l'onere finanziario, ponendo in prospettiva immediata un problema di sopravvivenza di queste istituzioni;
in Sicilia sono presenti 3 ISSM: l'istituto "V. Bellini" di Caltanissetta, l'istituto s"A. Toscanini" di Ribera (Agrigento) e l'istituto "V. Bellini" di Catania; gli ISSM di Caltanissetta e di Ribera sono gestiti finanziariamente dalle rispettive Province, mentre l'altro è gestito da un consorzio tra Provincia e Comune di Catania;

purtroppo, la situazione finanziaria nella quale versano oggi le Province siciliane e la normativa vigente rendono improbabile la sopravvivenza di tali istituzioni e la loro dismissione costituirebbe la perdita di una parte importante del patrimonio musicale e culturale italiano, principali elementi di identità dell'Italia riconosciuti nel mondo, e un grave danno per tutti gli studenti che sarebbero privati di una preziosa opportunità formativa nel loro territorio;
considerato che la legge n. 508 del 1999 prevedeva la possibilità di una statizzazione degli ex IMP, ma a tutt'oggi, a 14 anni dalla data di entrata in vigore della legge, essa non è stata ancora regolamentata e attuata. Pertanto, è urgente provvedere all'approvazione di una legge che disponga in tempi brevissimi la statizzazione degli ex IMP e ne regolamenti le modalità,
si chiede di sapere se, nelle more della statizzazione, il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti nell'ambito delle proprie specifiche competenze volti ad assicurare i finanziamenti necessari per garantire agli istituti musicali della Sicilia lo *status* di istituto superiore di studi musicali e per far fronte alle retribuzioni del personale in servizio.
(4-00670)
CORSINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
negli Spedali civili di Brescia opera dai primi anni del 2000 una piccola unità di gastroenterologia, composta da 5 medici specializzati, un'infermiera ed un'ausiliaria;
l'unità segue con particolare attenzione i pazienti con malattie infammatorie croniche intestinali (MICI), circa 3.500 nella sola provincia di Brescia;
il ruolo del medico gastroenterologo è non solo quello di fare diagnosi e terapie in relazione al tipo di malattia e alla severità della stessa, ma di coordinare anche tutti gli altri specialisti necessari alla cura delle MICI;
la terapia chirurgica è utilizzata per molti casi ed è praticata da un'*équipe* molto preparata coordinata da un chirurgo altamente specializzato ed esperto, con un ottimo livello di competenza;
i rapporti professionali fra medico gastroenterologo e chirurgo sono in sintonia, anche gli ambulatori dedicati ai malati MICI sono effettuati settimanalmente e contemporaneamente;
assai importante e assai positivo è il rapporto di fiducia medico paziente raggiunto in questi reparti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui i responsabili dell'amministrazione ospedaliera di Brescia hanno deciso di sopprimere il reparto specializzato in MICI della I Chirurgia, come previsto nel nuovo piano organizzativo, per mantenere solo il servizio che si occupa dell'obesità, e di non prevedere un rafforzamento dell'unità di gastroenterologia;
quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio ad una situazione che vede gli ammalati cronici molto preoccupati per il futuro, consapevoli, come sono, di dover nuovamente migrare in altri ospedali con notevoli disagi e conseguenti aumenti di costi per il servizio sanitario.
(4-00671)
STEFANI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:
organi di stampa locale ("Giornale di Vicenza" del 27 luglio 2013) riportano la notizia secondo la quale in un vicolo di Schio (Vicenza) nei giorni scorsi sarebbero state ritrovate tra le immondizie decine di lettere, per la maggior parte avvisi di giacenza, lettere di Equitalia per il recupero crediti, avvisi di pagamento inviati da amministratori condominiali ed indirizzati a stranieri che risiedono in condomini cittadini;
alcuni cittadini, dopo aver segnalato l'episodio, hanno portato il plico delle missive al comando dei vigili locali;
la vicenda apre molti interrogativi sulla situazione di alcuni condomini della città occupati da stranieri i quali da anni non pagano spese ed utenze;
secondo numerosi amministratori di condomini, infatti, solo negli ultimi anni in pochi condomini che si trovano in città, sono stati accumulati oltre 40.000 euro di debito perché 5 famiglie del Bangladesh continuano a non pagare le spese condominiali, e chi ne subisce le conseguenze più gravi sono

soprattutto le famiglie italiane che vivono nel medesimo stabile e che regolarmente devono addossarsi le spese per non rimanere senza alcuni servizi essenziali,
si chiede di sapere se, in ragione del lungo periodo dal quale la preoccupante vicenda si trascina, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi per quanto di competenza presso le competenti sedi per adottare iniziative finalizzate al recupero delle somme vantate sia dall'erario che dagli amministratori di condomini interessati.
(4-00672)
D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nel territorio di Bari insistono un gran numero di fabbricati situati in località Torre a Mare e Mola di Bari per i quali è in atto dal 1993 una controversia ad oggi non ancora definita;
in particolare, in tali aree insiste un lotto di abitazioni principali abusive oggetto di mancato accoglimento di sanatoria da parte del Comune di Bari che, anzi, avrebbe provveduto all'immissione in possesso degli immobili al proprio patrimonio senza provvedere alla relativa volturazione all'Agenzia del territorio;
le abitazioni, prive di allacci ai servizi in quanto abusive, inoltre, sarebbero state date in affidamento in custodia agli stessi occupanti che le abitano stabilmente da un ventennio;
alla società Enel che, in data 11 luglio 2012, richiedeva chiarimenti al Comune di Bari riguardo alla regolarità dei fabbricati per procedere all'allacciamento della fornitura di energia elettrica, il Comune comunicava che sull'insediamento edilizio, la cui richiesta di sanatoria del 9 febbraio 1995, era rimasta inevasa, pendeva un procedimento giudiziario per lottizzazione abusiva;
il Comune, altresì, avrebbe posto in essere una sperequazione di trattamento poiché, per altri immobili ricadenti nel medesimo ambito territoriale, avrebbe, invece, rilasciato regolare sanatoria edilizia;
il mancato allaccio alla rete elettrica e fognaria non garantisce le adeguate condizioni igienico-sanitarie necessarie per l'utilizzo degli immobili;
premesso, inoltre, che:
all'interrogante risulta che, in data 1° giugno 2012, si sia tenuto un incontro presso il Dipartimento per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti per individuare un'adeguata soluzione alla problematica;
i residenti delle aree interessate hanno da tempo manifestato la disponibilità a consorziarsi per presentare, quindi, un adeguato progetto di riqualificazione urbana da inserire nel nuovo piano regolatore regionale;
considerato che non è degno di un Paese civile, oggi, consentire che un intero insediamento abitativo, stabilmente occupato, sia sprovvisto di allaccio idrico-fognante e elettrico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;
se e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda adottare, nel rigoroso rispetto della legalità, al fine di facilitare la risoluzione dell'annosa controversia in atto fra il Comune di Bari e i residenti nelle aree interessate;
se, nell'analisi della pluridecennale controversia tra il Comune e i residenti, risultino eventuali inadempienze e responsabilità e a carico di chi.
(4-00673)
BITONCI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
la sciagura navale occorsa un anno fa al largo delle cose dell'isola del Giglio ha portato all'attenzione, anche mediatica, la questione relativa al transito delle grandi navi da crociera nelle vicinanze dei luoghi sensibili dal punto di vista ambientale, storico ed architettonico;
da anni, per finalità turistiche, nel canale della Giudecca e quindi nei pressi di piazza San Marco, a Venezia, transitano quotidianamente imbarcazioni da crociera di grandi dimensioni;
è diventato quanto mai prioritario salvaguardare il delicato ecosistema della città e della laguna di

Venezia dal traffico crocieristico di grande stazza, e a tal fine, il 2 marzo 2012, è stato emanato un decreto interministeriale che vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza in tutta la laguna;
sono numerosi i casi di inosservanza del provvedimento, da ultimo il transito della grande nave da crociera "Carnival Sunshine", delle Carnival Cruise Lines, (oltre 102.000 tonnellate di stazza, lunga 272 metri, larga 35 e alta 62) che, come evidenziato da quotidiani locali e nazionali, ha attraversato il canale a ridosso di piazza San Marco e riva Sette martiri a pochi metri dalla riva stessa, stringendo per di più pericolosamente un vaporetto dell'Actv, come riferito da numerosi testimoni, e con potenziali rischi ai danni per a stessa Venezia e mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri dell'imbarcazione, tanto che il Codacons presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Venezia sul fatto accaduto;
in questi ultimi mesi è notevolmente cresciuta l'attenzione e la preoccupazione degli abitanti di Venezia, i quali hanno moltiplicato le manifestazioni e le contestazioni contro questo pericoloso fenomeno, supportati anche da organizzazioni economiche di categoria ed associazioni sensibili alla tutela e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare le necessarie iniziative di competenza, di concerto con l'Autorità portuale di Venezia, per dare piena applicazione della disposizione governativa che vieta il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco;
se, al fine di tutelare i livelli occupazionali del personale che lavora direttamente od indirettamente con queste imbarcazioni, non si reputi necessario adottare i doverosi provvedimenti al fine di garantire procedure trasparenti nella scelta delle alternative all'accesso delle grandi navi alla laguna veneziana.
(4-00674)
CASALETTO, ORELLANA, DONNO, BIGNAMI, MOLINARI, PETROCELLI, GAETTI, FATTORI - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che la pratica del *dumping* in agricoltura è abbastanza diffusa e consente che le imprese multinazionali comprino prodotti agricoli a prezzi molto bassi, per venderli poi a prezzi molto più alti ai consumatori;
considerato che:
questa attività commerciale, a giudizio degli interroganti scorretta, si esprime in diverse forme e, indipendentemente dalla forma adottata, domina e danneggia i piccoli produttori locali;
gli effetti negativi conducono alla sparizione dell'agricoltura familiare su piccola scala, con perdite irreparabili anche di diversità biologica e distruzione di *habitat*;
le sovvenzioni della politica agricola comune (PAC) danno impulso alle esportazioni agricole e destinano la maggior parte delle risorse ai più grossi produttori invece che ai piccoli produttori che producono principalmente per il mercato interno, spesso con pratiche più sostenibili;
fin dal 1949 nell'Accordo generale sul commercio e le tariffe doganali (GATT), dalla cui evoluzione è nata l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), si prevedeva una normativa internazionale *anti-dumping* e anti-sovvenzioni;
le esportazioni agricole in *dumping* recano una concorrenza invincibile e sleale anche agli agricoltori di altri Stati, costringendoli ad emigrare in Europa per lavori stagionali;
a parere degli interroganti la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli dei grandi produttori esercitata attraverso la pratica del *dumping* sarebbe da evitare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga necessario tutelare le piccole aziende con aiuti specifici, favorendo le filiere corte locali e limitando il *dumping* internazionale;
quali iniziative normative intenda assumere nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine di rivedere la materia, e in particolare rafforzando anche i provvedimenti di natura sanzionatoria verso quelle aziende che mettono in atto pratiche commerciali scorrette, quali appunto il *dumping*.
(4-00675)
MOLINARI, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, PEPE, VACCIANO - *Al Ministro*

dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009 "la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità";
a parere degli interroganti è del tutto evidente che tale definizione superi quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, rispetto alla quale occorreva essere titolari di un interesse azionabile dinanzi al giudice, ossia ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento (art. 116 del codice di procedura amministrativa);
l'accessibilità totale prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, e come ulteriormente specificata dal decreto legislativo n. 33 del 2013, suppone l'accesso a tutte le "informazioni pubbliche", allo "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009);
l'impostazione legislativa della disciplina della trasparenza presuppone, quindi, con i limiti ben noti (segreto di Stato, condizioni personali, dati sensibili, eccetera), una completa e sistematica pubblicità di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e gli attori in esse operanti in modo da favorire un rapporto diretto tra singola amministrazione e cittadino;
regola comune e diffusa presso gran parte, nel caso di specie, delle università, è quello di attuare siffatta disciplina mediante la pubblicazione di una serie di dati sul sito *web* istituzionale. La selezione delle informazioni da pubblicare deriva da precisi obblighi normativi desumibili dalle discipline richiamate, al fine di perseguire gli obiettivi della legalità, di sviluppare la cultura dell'integrità e dell'etica pubblica, di gestire in maniera corretta le risorse pubbliche;
considerato che agli interroganti, per quanto concerne l'università della Calabria, risulta l'inadeguata applicazione della normativa sulla trasparenza, in termini sia di accessibilità che di informazioni pubblicate (soprattutto rispetto agli incarichi esterni dei docenti e alle attività gestionali relative a servizi, lavori, appalti), risultando la concreta impossibilità di trovare sul sito dell'università della Calabria i verbali specifici di organi collegiali e i tentativi infruttuosi di avere accesso alle informazioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative di carattere normativo, per quanto di propria competenza, intenda assumere, alla luce di analoghe inadempienze che potrebbero riguardare altri atenei e se non ritenga necessario compiere una verifica in tal senso.
(4-00676)
MONTEVECCHI, DE PIETRO, PEPE, MANGILI, BLUNDO, BENCINI, BATTISTA, MOLINARI, BULGARELLI, CATALFO, ORELLANA, SERRA, SCIBONA, PAGLINI, DONNO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
Equitalia è la società a totale controllo pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate e 49 per cento INPS), nata il 1° ottobre 2006, data in cui il sistema della riscossione è passato sotto il controllo pubblico. Il legislatore ha attribuito tali funzioni all'Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia (articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005);
la *mission* di Equitalia consiste quindi nell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni;
tutto ciò che il cittadino paga ad Equitalia viene interamente restituito agli enti creditori, ad eccezione dell'aggio e delle spese di riscossione stabiliti dal legislatore;
come già evidenziato in un precedente atto di sindacato ispettivo presentato presso la Camera dei

deputati (5-00442), Equitalia deterrebbe quote azionarie in numerose società e consorzi, che avrebbero poco a che fare con la suddetta *mission*, cioè la riscossione pubblica dei tributi. Non tutte le partecipazioni azionarie, anche in piccole società, vengono pubblicizzate con trasparenza sul sito *web* di Equitalia, che investe notoriamente quote non secondarie del proprio *budget* in attività di comunicazione;
alcune delle partecipazioni societarie di Equitalia possono trovare una motivazione in ragione di un pignoramento di parte del patrimonio delle società a garanzia di crediti fiscali maturati;
da un articolo apparso in data 9 luglio 2013 sul sito *web* della testata "il Fatto Quotidiano", gli interroganti sono venuti a conoscenza dell'avvio di una raccolta firme organizzata da un gruppo di associazioni tra cui "Movimento antiEquitalia-NoiConsumatori", "Sos economia Italia" e "Vedove della crisi", il cui scopo è quello di «accendere i riflettori su Equitalia». Lo scopo della raccolta firme, che parte da Bologna e che riguarda anche altre città italiane tra cui Padova, Milano, Torino e Napoli è quello di chiedere maggiore trasparenza in Equitalia;
i quesiti posti nella raccolta firme sono: a) quali sono i criteri di premi di produttività (stipendio aggiuntivo al fisso) di tutti i dirigenti di Equitalia, dal presidente Attilio Befera in giù, e dell'Agenzia delle entrate; le loro dichiarazioni dei redditi e che siano valutate secondo i criteri del redditometro; b) con quale criterio sono stati fissati gli aggi (balzelli a giudizio dei proponenti assolutamente ingiustificati); c) elenco degli incarichi di consulenza dati da Equitalia ed Agenzia delle entrate negli ultimi 2 anni; d) elenco delle assunzioni, appalti, investimenti fatti da Equitalia ed Agenzia delle entrate negli ultimi 2 anni;
considerato che:
a parere degli interroganti la trasparenza è una componente fondamentale per il corretto esercizio democratico, non di meno in materia di riscossione creditizia, soprattutto alla luce della particolare congiuntura storico-sociale attuale definita da più voci come una delle peggiori crisi economiche della storia;
inoltre, l'Agenzia delle entrate, azionista di maggioranza di Equitalia, è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale detiene presso l'Agenzia responsabilità di indirizzo politico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare tutte le opportune iniziative, nelle relative sedi di competenza, al fine di dare seguito ai quesiti posti durante la raccolta firme citata, attraverso l'esercizio del suo potere di indirizzo politico presso l'Agenzia delle entrate.
(4-00677)
MINZOLINI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici, nonché attraverso *internet*, il gioco d'azzardo è in costante e forte espansione. Sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi oggi in Italia, senza contare le attività dei casinò, dei circoli privati nonché il gioco clandestino, con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni;
il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, il 56 per cento dei quali dichiara di giocare per passare il tempo e il 10 per cento gioca più di 3 volte alla settimana;
di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il GAP è un disturbo psichiatrico classificato come un disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una sintomatologia ossessivo-compulsiva. È un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle "dipendenze da sostanze". Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato

a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco;
tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si aggiungano i rischi di associazioni ed altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo *stress*. Attualmente la patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della ludopatia, il gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;
considerato che:
nell'ambito del fenomeno, ai fini dell'installazione degli apparecchi videoterminali VLT all'interno di una sala pubblica per giochi sono necessari: la licenza di polizia rilasciata dal questore a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modifiche e integrazioni; l'autorizzazione del Comune in cui l'attività dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 86; la concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, *ex* art. 2, commi 2-*ter* e 2-*quater* , del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010;
le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT;
la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'articolo 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Ad oggi, peraltro, nonostante la pronuncia del Tar del Lazio di Roma che ha da tempo ordinato l'adozione del decreto interdirigenziale, esso non è stato ancora adottato. L'art. 1, comma 391, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 22 del 2012) così come poi successivamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (in *Gazzetta Ufficiale*, 28 giugno 2013, n. 150), ha inoltre prorogato il termine per l'emanazione del decreto dapprima al 30 giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013. Recentemente, il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, riconoscendo così la ludopatia come patologia (art. 5, comma 2);
il "decreto Balduzzi" ha previsto inoltre l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi;
dunque, appare evidente che le autorizzazioni delle amministrazioni competenti debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente motivate in sede di giustificazione del loro rilascio,
si chiede di conoscere:
quali siano gli strumenti concretamente utilizzati per verificare sul territorio che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la normativa richiamata;

se siano in discussione o in fase di presentazione proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di sicurezza oltre a quelli attualmente previsti;
quali siano le linee di azione nell'ambito della vigente normativa per contrastare ulteriormente il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo nella prevenzione della ludopatia;
quale sia la strategia in atto e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere operativi i principi contenuti nel "decreto Balduzzi", anche con riferimento ai finanziamenti dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo;
quali siano le ragioni per cui non è stato ancora proposto un limite al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione nelle sale da gioco delle VLT;
quali siano le ragioni per cui non si è ancora provveduto a prevedere una disciplina *ad hoc* per le VLT.
(4-00678)

MINZOLINI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
a giudizio dell'interrogante, nonostante, da un lato, i dati allarmanti sul fenomeno legato al cosiddetto gioco d'azzardo patologico, per cui all'incirca 2 milioni di persone sono a rischio di dipendenza mentre sono 800.000 i giocatori patologici conclamati, e, dall'altro, le disposizioni di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", a far data dal 1° gennaio 2013, nulla di concreto sembra essere stato realizzato per calmierare o comunque arginare il fenomeno, stante il proliferare di lotterie e dei conseguenti messaggi pubblicitari che in modo esplicito istigano a tentare il ricorso al gioco nella speranza di vincite in denaro;
ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge, comma 4, «Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet* nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi»; il comma 4-*bis* recita: «La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento»;
si legge ancora all'art. 7, comma 6: «Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; (…) Per le attività di contestazione degli

illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni»;

il gratta e vinci "Pazzi per lo shopping" è disponibile ed in vendita ormai dal 27 marzo 2013. Il costo del singolo biglietto è pari a 3 euro. Consiste in due giochi: il primo implica una vincita, se tra i così chiamati "tuoi numeri" (la prima fila composta da 4 numeri che compare quasi in cima rispetto agli altri) compaiono uno o più numeri vincenti. Il premio, in questo caso, è pari alla cifra sottostante il numero vincente e "fortunato". Se tra i "tuoi numeri" compare la scritta "BONUS" il premio della vincita raddoppia. Nel caso in cui, invece, tra i "tuoi numeri" compare la scritta "SHOPPING" la vincita è pari alla somma di 50.000 euro, cui si aggiungono 2.000 euro che si percepiranno al mese per 10 anni ed un *bonus* di 10.000 euro, di cui si potrà beneficiare allo scadere del decennio. Il secondo gioco implica una vincita nel caso in cui, grattando le 4 carte regalo che si trovano sul lato inferiore del biglietto, si scovano 2 cifre uguali al di sotto delle quali ci sarà l'importo che corrisponde alla vincita stessa;

la pubblicità di tale tipo di gratta e vinci diffusa ritrae un uomo visibilmente invecchiato, con barba, capelli lunghi e bastone alla mano, che attende fuori da un negozio la fine dei 10 anni di *shopping* a cui la fidanzata si sta dedicando per spendere il famigerato premio (corrispondente, come specificato sopra, a 2.000 euro ricevuti ogni mese fino allo scadere dei 10 anni). A giudizio dell'interrogante quello dello *shopping* è un tema, un espediente che viene utilizzato, dunque, per attirare la fascia di popolazione appassionata da questo tipo di attività e per invogliarla all'acquisto del biglietto; ma è anche, come si può vedere dalla pubblicità, il fine della vincita. In altre parole il messaggio pubblicitario lascia intendere, o, per meglio dire, suggerisce, come spendere il premio ricevuto: cimentandosi e catapultandosi, cioè, negli acquisti più sfrenati che potranno avere una durata pari a 10 anni. In aggiunta, soffermandosi su quest'ultimo elemento, ovvero quello della durata, si può facilmente notare come la pubblicità tenda a sottolineare il fatto che 10 anni non passino in fretta, permettendo, anzi, ai fortunati acquirenti spese tutt'altro che frenetiche e in grado di svolgersi in tutta calma e *relax*;

l'ipotetica vincita cui porterebbe il gratta e vinci "Pazzi per lo shopping" viene, dunque, posta come "mezzo" per arrivare a tale scopo: quello cioè di darsi allo *shopping* rilassato e senza pensieri per 10 lunghissimi anni. L'allettante messaggio pubblicitario non tiene conto del fatto che se, da una parte, quella dello *shopping* è un'attività da sempre considerata come piacevole, gratificante e socialmente riconosciuta e accettata, dall'altra, rappresenta un atteggiamento a rischio che può sfociare in un vero e proprio comportamento compulsivo. La cosiddetta sindrome da *shopping* compulsivo ha ricevuto una sempre maggiore attenzione soprattutto negli ultimi 20 anni, in relazione ai numerosi cambiamenti legati all'acquisto, e al crescente impatto sociale di questi cambiamenti;

tale nuova patologia rientra nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi del DSM IV, condividendo con questi l'aspetto della compulsività, ovvero la tendenza coercitiva e irrazionale che spinge l'individuo a mettere in atto comportamenti di cui egli stesso riconosce l'inadeguatezza e l'inutilità, ma di cui la mancata esecuzione provoca un'intensa sensazione di angoscia (Galimberti, 1999). I soggetti che presentano il disturbo da *shopping* compulsivo riportano tensione crescente ed un impulso incontrollabile che li spinge a comprare, per poi sentirsi sollevati e provare un senso di piacere e gratificazione (Christenson e coll., 1994). Lo *shopping* compulsivo causa problemi significativi quali *stress*, interferenze con il funzionamento sociale e lavorativo, distruzione familiare e coniugale e gravi problemi finanziari;

lo *shopping* compulsivo condivide un ulteriore aspetto tipico di un'altra categoria diagnostica, quella, cioè, del disturbo del controllo degli impulsi. Tale aspetto corrisponde all'incapacità di controllare un determinato comportamento. In particolare, il soggetto avverte una tensione crescente che si trasforma in dolore che preme sino a quando la persona mette in atto il comportamento, quello, in questo caso, dell'acquisto senza controllo. L'incapacità di controllarsi si ripercuoterà nel tempo in tutti gli altri

aspetti della vita;
tale patologia rientra nella categoria delle *new addictions*, ovvero le nuove dipendenze comportamentali che condividono con la dipendenza da sostanza 3 elementi fondamentali: la tolleranza (la condizione che implica l'incremento progressivo di tempo e denaro spesi negli acquisti, così come i tossicodipendenti devono aumentare la dose della sostanza assunta per ottenere gli effetti desiderati), il *craving* (l'incapacità di controllare l'impulso a mettere in atto il comportamento oggetto della dipendenza o assumere la sostanza) e l'astinenza (l'impossibilità di mettere in atto il comportamento o di assumere la sostanza provoca sofferenza);
nell'edizione del 13 luglio 2013 dell'inserto de "la Repubblica" (anno 18°, n. 849 del settimanale in supplemento) a pagina 63 veniva riportato il descritto messaggio pubblicitario del gratta e vinci "Pazzi per lo shopping": «10 anni di shopping non passano veloci. Con 2.000 euro al mese per 10 anni, puoi goderti i tuoi acquisti in tutta calma. È arrivato Pazzi per lo shopping. Puoi vincere 2.000 euro al mese per 10 anni, 50.000 subito e 10.000 euro di bonus finale. Che aspetti a comprarlo? Costa solo 3 euro. Possibilità di vincita del premio massimo: 1 su 1.060.000 biglietti»;
si rileva come tale messaggio, invero, presente in ogni dove (su cartellonistica, siti *web* ed altre testate e riviste) sia altamente propenso - anche per via della veste grafica e della pressoché totale assenza di ogni qualsivoglia possibilità di controllo sulle categorie "deboli" (quali i minori, i ludopati, tutti coloro i quali si trovano nello stadio subito precedente alla patologia conclamata di giocatore d'azzardo patologico) - ad incitare il lettore di turno (che non ha contezza delle reali condizioni di partecipazione alla lotteria e delle possibilità di vincita) al ricorso ad un facile espediente per "far diventare realtà" i propri sogni per cui "Cosa aspetti a comprarlo? Costa solo 3 euro";
alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che la pubblicità finalizzata alla diffusione e all'acquisto del gratta e vinci "Pazzi per lo shopping" risulti oltremodo dannosa, mettendo a rischio soprattutto una vulnerabile fascia della popolazione che abitualmente o frequentemente si cimenta in questo tipo di attività e realizzata in contrasto con la vigente normativa di riferimento, in particolare con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
si chiede di conoscere:
se e quale tipo di intervento sia stato realizzato da Aams - Agenzia delle dogane e dei monopoli, sotto la vigilanza e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, in punto di istruttoria e controllo ai fini autorizzativi riguardo alla pubblicizzazione su carta stampata, televisione, *web* e ogni altro mezzo di diffusione della citata lotteria istantanea, conformemente al cosiddetto decreto Balduzzi;
quali siano le ragioni che hanno indotto a non ritenere lesivo e dannoso il messaggio pubblicitario, e se ci siano state motivazioni sottese all'autorizzazione rilasciata;
quale sia la strategia in atto e quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere operativi i principi contenuti nel cosiddetto decreto Balduzzi, anche con riferimento alle linee programmatiche, le intese e le attività finalizzate a monitorare costantemente la rispondenza al decreto rispetto alle pubblicità riferite e riferibili alle lotterie istantanee in generale;
se e quale tipo di intervento, nei limiti di propria competenza, intendano promuovere al fine di rimuovere e/o rettificare, e, in ogni caso, modificare, il messaggio grafico pubblicitario visivo e letterale della lotteria istantanea denominata "Pazzi per lo shopping".
(4-00679)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00284, del senatore Stefano, sul diritto di coltivazione del mais OGM.

1.5.2.3. Seduta n. 83 (pom.) del 30/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

83a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
(Pomeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 84 del 31 luglio 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

LANGELLA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA *(PdL)*. Signora Presidente, non ha funzionato il mio dispositivo di voto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(890) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*** *(Relazione orale)***(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 890.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.200, 9.5, 9.201, 9.202, 9.8, 9.203 e 9.12. Invito i presentatori dell'emendamento 9.14 a ritirarlo o a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.15 e favorevole sull'emendamento 9.501. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.16, 9.17, 9.18 e 9.204 e favorevole sugli emendamenti 9.21 e 9.22.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 9.24, 9.205, 9.207, 9.208, 9.33, 9.34 e 9.35 e parere favorevole sull'emendamento 9.32.

Per gli emendamenti 9.37, 9.38, 9.209 e 9.59, che sono molto simili, propongo la seguente riformulazione: «10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti», per poi proseguire con il testo attuale. Quindi, signora Presidente, dopo la parola «alloggiati», c'è l'aggiunta delle parole: «presso un immobile nella sua disponibilità». Se la riformulazione è accolta, il parere del relatore sui citati emendamenti è favorevole. A questo punto, se i presentatori sono d'accordo, possono riformulare il testo e congiungere le firme.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 9.41, 9.212, 9.54, 9.55, 9.210, 9.56, 9.215. Chiedo il ritiro degli emendamenti 9.62, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.69, 9.73, 9.74 e 9.75, perché su questi temi il

Governo ha riassunto una posizione negli emendamenti 9.801 e 9.802.

Il parere è contrario sugli emendamenti 9.79, 9.80 e 9.81. Per quanto riguarda l'emendamento 9.802/1, propongo una riformulazione tale per cui il testo si fermi alle parole «anche didattici per gli studenti». Se il senatore Russo accetta la riformulazione, cassando tutto il resto compresa la copertura, il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.93. Gli emendamenti 9.90 e 9.94 sono risolti all'interno dell'emendamento 9.95, a cui si dà parere positivo e, se i presentatori lo desiderano, possono congiungere le firme.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.96 e 9.98, 9.218 e 9.220. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.800 e contrario sull'emendamento 9.801/1. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.801, 9.802/1 (se riformulato come da me richiesto) e 9.802 (testo corretto).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, i relatori si rimettono al parere del Governo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, relativamente agli emendamenti il Governo esprime parere conforme ai pareri della relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il G9.100 è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G9.101, il parere è favorevole, a condizione che nel dispositivo le parole: «ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di adottare le misure utili a».

Sull'ordine del giorno G9.102, il parere è favorevole con la riformulazione nel dispositivo: «a valutare l'opportunità di».

Sull'ordine del giorno G9.103, il parere è favorevole a condizione che nel dispositivo le parole «assumere una iniziativa legislativa urgente volta a» siano sostituite dalle seguenti: «valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la generale disciplina generale in tema di assunzioni, di assumere».

Sull'ordine del giorno G9.104, il parere è favorevole, a condizione che all'impegno, chiesto al Governo, sia sostituita la parola «ad» con le seguenti: «a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la disciplina generale in tema di assunzioni, di adottare».

Sull'ordine del giorno G9.105 esprimo parere contrario, mentre il parere è favorevole sugli ordini del giorno G 9.106 e G9.107.

Sull'ordine del giorno G9.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, il parere è favorevole a condizione di usare all'inizio del dispositivo la formula «a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere precedentemente espresso, formula un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 11.69, 11.71, 11.225 e 11.226».

PRESIDENTE. L'emendamento 9.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,56.

(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 16,57).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 agosto.

Nella seduta pomeridiana di oggi, il cui orario di chiusura è stato posticipato alle ore 20,30, proseguirà la discussione del decreto-legge in materia di rilancio dell'occupazione e IVA.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del decreto-legge cosiddetto Ilva di Taranto e del decreto-legge in materia di ecobonus, quest'ultimo già approvata dal Senato e in corso di modifica da parte della Camera dei deputati.

In relazione all' imminente scadenza di tali provvedimenti, gli orari delle sedute sono stati prolungati ed è stata prevista, in luogo del sindacato ispettivo, una seduta con votazioni nella giornata di venerdì 2 agosto, nella quale si procederà inoltre, come già stabilito dalla Camera dei deputati, alla votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di lunedì 5 agosto, saranno discussi il decreto?legge in materia di rilancio dell'economia, nonché ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri ed eventuali altri decreti-legge già approvati dal Senato, ove modificati dalla Camera dei deputati.

Il calendario potrà eventualmente essere integrato con lo svolgimento dell'interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sollecitata dal presidente Morra.

Per quanto riguarda le richieste di votazione nominale con procedimento elettronico, sarà data applicazione al parere reso dalla Giunta per il Regolamento il 14 settembre 1992, la quale ha stabilito che: «La richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti. Non vale una richiesta formulata *una tantum* con l'intento di avere effetto per tutta la seduta». Secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo, per gruppi di voti si intende il complesso di emendamenti e ordini del giorno relativi ad un articolo.

Infine, non saranno più ammessi interventi per dichiarazione di rettifica, ritardo o mancata effettuazione di voto, che potranno tuttavia essere comunicati per iscritto ai senatori Segretari *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI e della senatrice Bianconi)* ai fini dell'inserimento nel Resoconto della seduta, ferma restando l'impossibilità di modificare il risultato della votazione elettronica di riferimento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 agosto 2013:

Martedì	30	luglio	pom.	h. 16,30-20,30	- Seguito disegno di legge n. 890 - Decreto-legge n. 76, rilancio dell'occupazione e IVA *(Presentato al Senato - voto finale entro il 31 luglio) (Scade il 27 agosto)* - Disegno di legge n. 941 - Decreto-legge n. 61, in materia di tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale *(Approvato*

Mercoledì	31	"	ant.	h. 9,30-13,30	*dalla Camera dei deputati) (Scade il 3 agosto)* - Disegno di legge n. 783-B - Decreto-legge n. 63, in materia di efficienza energetica e misure fiscali *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 4 agosto)* - Votazioni per l'elezione dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria *(Votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate)* ***(venerdì 2, ore 10)***
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	1°	agosto	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Venerdì	2	"	ant.	h. 9	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 783-B (Decreto-legge n. 63, efficienza energetica e misure fiscali) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Lunedì	5	agosto	pom.	h. 17-20,30	- Disegno di legge n. 974 - Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 agosto)* -Ratifiche di accordi internazionali
Martedì	6	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	
Venerdì	9	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 974 (Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 5 agosto.
Il calendario potrà essere integrato con lo svolgimento dell'interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sullo smaltimento illecito dei rifiuti in Campania nonché con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 941
(Decreto-legge n. 61, in materia di tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		43'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 783-B
(Decreto-legge n. 63, in materia di efficienza energetica e misure fiscali)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		30'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD		42'
PdL		37'
M5S		25'
SCpI		17'
LN-Aut		16'
Misto		15'
GAL		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE		14'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 974
(Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 3 ore, di cui :		
PD	1h.	10'
PdL	1h.	02'
M5S		43'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE		23'
Dissenzienti		5'

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 17,01)**

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare la Presidenza per aver accolto le mie due proposte, sia rispetto alla votazione nominale con procedimento elettronico, sia rispetto alle dichiarazioni di mancata effettuazione di voto, che sono state accolte nella nostra Conferenza dei Capigruppo e in Consiglio di Presidenza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890 (ore 17,02)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 9.200.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dovendo collaudare questa nuova prassi, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tutte le votazioni riguardanti l'articolo 9 e che quindi venga richiesto un solo sostegno per tutti gli emendamenti a tale articolo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Dunque, per tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 si procederà alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.3 e 9.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.201 e 9.202 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, siamo in fase di votazione.

ICHINO *(SCpI)*. Signora Presidente, volevo appunto intervenire in dichiarazione di voto su questo

emendamento.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Ichino, è nel suo diritto. Dispongo pertanto l'annullamento della votazione.

Ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Ichino.

ICHINO *(SCpI)*. Signora Presidente, l'emendamento 9.203 mira ad espungere dal testo della legge una disposizione che prevede che, laddove il contratto collettivo abbia escluso la responsabilità solidale dell'appaltante per la retribuzione del dipendente dell'appaltatore, resta in vita una corresponsabilità dell'appaltante per i contributi previdenziali.

Questo non ha letteralmente senso. Non si vede per quale motivo si mantenga la responsabilità per la contribuzione quando invece viene meno per disposizione collettiva la responsabilità per la retribuzione del lavoratore.

Poiché si tratta di una anomalia, io chiedevo, e torno a chiedere, che il Governo e i relatori esprimano un parere non negativo. Chiedo quale ragione possa mai esservi per creare una diversa disciplina per retribuzione da una parte e contribuzione previdenziale dall''altra.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signora Presidente, volevo solo confermare il voto contrario del nostro Gruppo all'emendamento 9.203 e cogliere l'occasione per contrapporre un'osservazione a quella fatta dal collega Ichino.

La salvaguardia della responsabilità solidale sulla quota contributiva ha l'evidente ragione di proteggere almeno la quota dei contributi previdenziali dei lavoratori che incorrono in questa fattispecie allo scopo di preservarne le pensioni.

Quindi, noi non siamo favorevoli alla proposta del senatore Ichino.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Volevo anzitutto chiedere, perché forse ero distratto, se abbiamo già votato l'emendamento 9.203. È su questo che si sta intervenendo in dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Sì, senatore Puglia, stiamo intervenendo sull'emendamento 9.203.

La Presidenza ha annullato la votazione perché il senatore Ichino ha chiesto la parola. A seguire indirò una nuova votazione.

PUGLIA *(M5S)*. Quindi, signora Presidente, ella ha annullato la votazione perché non era chiaro il voto?

PRESIDENTE. No, senatore Puglia, l'ho fatto perché non avevo sentito la richiesta di intervento del senatore Ichino.

PUGLIA *(M5S)*. Allora, signora Presidente, io spero che, quando noi senatori del Movimento 5 Stelle chiederemo la parola, ci sarà riservato lo stesso trattamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signora Presidente sentito quanto ha annunciato la collega Ghedini, ritiro l'emendamento 9.203, avvertendo però che la motivazione del voto contrario del Partito Democratico non regge, dal momento che, comunque, il diritto dei lavoratori alla contribuzione è garantito dall'automatismo delle prestazioni previdenziali. Quindi, prendo atto della volontà di non tener conto di un'obiezione ragionevole. Avverto però che in questo modo si introduce nel nostro ordinamento una norma che a me pare davvero irragionevole.

Ritiro dunque l'emendamento 9.203. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 9.203.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.203, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.12 è improcedibile.

Riguardo l'emendamento 9.14 vi è un invito a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno. Chiedo alla senatrice Fuksia se è d'accordo.

FUCKSIA *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.14 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.15, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.501.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.501, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.16.

.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.16, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.17, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.18, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.204, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.21, identico all'emendamento 9.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.21, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.22, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.24 e 9.205.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.800.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.28, 9.206, 9.29 e 9.207 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 9.208, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.32, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.33, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamento 9.34 e 9.35 sono improcedibili.

L'emendamento 9.37 è stato ritirato.

Sull'emendamento 9.38, identico agli emendamenti 9.209 e 9.59, è stata proposta una riformulazione dal Governo. Chiedo ai presentatori se la accolgono.

RANUCCI *(PD)*. Sì, signora Presidente.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, la riformulazione è accolta.

PRESIDENTE. La relatrice ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole su tale riformulazione?

GATTI, *relatrice*. Sì, signora Presidente.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Sì, confermo.

PRESIDENTE. Senatore Bocca, accoglie la riformulazione?

BOCCA *(PdL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.38 (testo 2), identico agli emendamenti 9.209 (testo 2) e 9.59 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.38 (testo 2), presentato dai senatori Bocca e Serafini, identico agli emendamenti 9.209 (testo 2), presentato dal senatore Berger e da altri senatori, e 9.59 (testo 2), presentato dal senatore Ranucci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.41.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, volevo semplicemente far notare che, quando andiamo ad abbassare la percentuale al 40 per cento dei soci, diamo la possibilità a queste aziende di avere realmente delle persone all'interno che svolgono in modo particolare quella specifica attività. Abbiamo il timore che le multinazionali possano comprare le nostre piccole attività.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.41, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.43, 9.44, 9.45, 9.47, 9.212 e 9.49 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 9.213 e 9.53 sono improponibili.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Presidente, ritiro gli emendamenti 9.54 e 9.55.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 9.210 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.56.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, volevo semplicemente far notare che il comma 12 dell'articolo 9 del decreto-legge dà la possibilità alle amministrazioni di sostenere le spese per lo svolgimento di attività sociali anche mediante forme di lavoro accessorio. Questo, a nostro avviso, toglie tanta attività a quelle cooperative sociali che lavorano sul territorio nel sociale. Quindi, chi vota in senso contrario in questo caso vota contro le cooperative sociali; che lo sappia! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.56, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.57, 9.214 e 9.215 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.801/1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.801/1, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.801.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.801, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.62 c'è un invito al ritiro. Senatrice Catalfo, lo accoglie?

CATALFO *(M5S)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 9.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.62, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.64 e 9.65 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.66, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signora Presidente, poiché con questo emendamento si dispone un beneficio per le *start up* innovative, quindi le società a responsabilità limitata semplificata, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Orellana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.66, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.67, 9.69 e 9.73 sono stati ritirati.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, mi manca un passaggio. Inizialmente era stato detto che gli emendamenti 9.62, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.69, 9.73, 9.74 e 9.75 sarebbero stati votati con un'unica votazione perché similari. Non è stata data notizia di alcun ritiro, quindi non comprendo.

PRESIDENTE. Non è così, senatore Santangelo. Abbiamo seguito la procedura come potrà verificare dal resoconto.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, dopo i pareri della relatrice e del rappresentante del Governo è emerso questo e noi non li abbiamo segnati. Sarebbe preferibile rallentare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, c'era stato un invito al ritiro conseguente ad altre votazioni, cosa che poi è avvenuta. Mi risulta anche che gli emendamenti 9.67, 9.69 e 9.73 siano stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.74, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ORELLANA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Orellana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.74, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 9.75 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.79.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.79, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.80.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.80, presentato dal senatore Galimberti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.81, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.802/1, presentato dal senatore Russo, è stata chiesta una

riformulazione. Ha chiesto di parlare la relatrice, senatrice Gatti. Ne ha facoltà.

GATTI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI, *relatrice*. Signora Presidente, chiedo di accantonare l'emendamento 9.802/1.

PRESIDENTE. D'accordo. Accantoniamo allora anche l'emendamento 9.802, che è connesso.

Gli emendamenti 9.82 e 9.91 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.89 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.93.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.93, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Bertuzzi se ritira l'emendamento 9.90 e al senatore Stefano se ritira l'emendamento 9.94, per convergere sull'emendamento 9.95.

BERTUZZI *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.90.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, mi sembra che il contenuto sia lo stesso: quindi, ritiro l'emendamento 9.94.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.95.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, desidero apporre la mia firma e dichiarare il voto favorevole all'emendamento in esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.95, presentato dal senatore Marinello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 9.96 e 9.98.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Anche l'emendamento 9.216 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.220, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ORELLANA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, desidero apporre la mia firma e dichiarare il voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Orellana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.220, presentato dai senatori Orellana e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 9.218 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, il parere è favorevole, con una semplice riformulazione. Dopo le parole «impegna il Governo», propongo di aggiungere le altre: «a valutare la possibilità di». Propongo inoltre di eliminare la preposizione «ad» all'inizio dei due capoversi successivi.

PRESIDENTE. Senatore Olivero, accetta la riformulazione?

OLIVERO *(SCpI)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G218 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 9.802 e del relativo subemendamento, precedentemente accantonati.

Ha chiesto di intervenire il presidente della Commissione programmazione economica, bilancio, senatore Azzollini.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signora Presidente, se la richiesta è - come mi pare emerga dai colloqui intercorsi con il sottosegretario Dell'Aringa - di approvare l'emendamento 9.802/1 fino alle parole «decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213», eliminando quindi la restante parte del testo comprensiva della copertura, è chiaro che per la Commissione bilancio va bene, anzi, oserei dire che in questo caso va meglio, e lo sottolineo perché ne abbiamo discusso con il sottosegretario Dell'Aringa.

Ripeto, la Commissione bilancio non solleva alcun dubbio riguardo l'accoglimento dell'emendamento 9.802/1 se dal testo venisse eliminata la parte che segue le parole «decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213», compresa la copertura, perché questa formulazione chiarisce che trattasi di emendamento che non collide con l'esigenza di copertura delle norme.

PRESIDENTE. Senatore Russo, accoglie la proposta di modifica?

RUSSO *(PD)*. Sì, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.802/1 (testo 2), presentato dai senatori Russo e Pegorer.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.802 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.802 (testo corretto), presentato dal Governo, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G9.100 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatrice Ghedini, insiste per la votazione?

GHEDINI Rita *(PD)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, poiché i presentatori non insistono, l'ordine del giorno G9.100 non verrà posto ai voti.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.101. Senatrice Ghedini, accoglie tale proposta?

GHEDINI Rita *(PD)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Il Governo ha proposto una riformulazione anche dell'ordine del giorno G9.102. Senatore Ichino, accoglie tale proposta?

ICHINO *(SCpI)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.103. Senatrice De Biasi, la accoglie?

DE BIASI *(PD)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.104. Senatore Esposito Stefano, la accoglie?

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Sì, signora Presidente. Anticipo poi il ritiro dell'ordine del giorno G9.105.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.104 (testo 2), G9.106 e G9.107 non verranno posti ai voti.

Gli ordini del giorno G9.108 e G9.109 sono improponibili.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.110. Senatrice De Petris, la accoglie?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.110 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 9.0.1 è improponibile, mentre l'emendamento 9.0.900 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Ritiro l'emendamento 10.203.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 10.204 si propone la soppressione del comma 7 dell'articolo 10. Ciò, in quanto tale comma esclude i trasferimenti erariali in favore delle Regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a

riduzione in caso di mancata adozione da parte della Regione di misure di riduzione dei costi della politica, così come stabilito dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Si ricorda che la norma fino ad ora vigente esclude dall'ambito della riduzione i trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale. Questo emendamento è volto alla soppressione di tale disposizione.

GHEDINI Rita *(PD)*. Ritiro l'emendamento 10.4.

SPILABOTTE *(PD)*. Presidente, ritiro l'emendamento 10.9.

ROSSI Gianluca *(PD)*. La questione affrontata con l'emendamento 10.13 è stata dibattuta in Commissione con il rappresentante del Governo, il quale è consapevole che questa è una priorità per il Gruppo del Partito Democratico: si tratta del mancato rifinanziamento, nell'ultima legge di stabilità, della disposizione relativa alla mobilità individuale. È una questione molto importante che riguarda le imprese con meno di 15 dipendenti. Siamo disponibili a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, qualora il Governo mantenesse la propria contrarietà.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Presidente, faccio mio l'emendamento 10.4 e ne chiedo la votazione.

SACCONI *(PdL)*. Signora Presidente, con l'emendamento 10.0.200 si intende ampliare la capacità delle casse previdenziali con riferimento ai giovani professionisti e alle barriere che essi incontrano nell'accedere alla professione. Fermi restando i saldi di finanza pubblica, nell'ambito di economie aggiuntive a quelle che sono richieste alle stesse casse previdenziali, deve essere possibile lo svolgimento di funzioni di sostegno ai giovani professionisti, come qui si dispone. Mi auguro che il Governo - eventualmente anche suggerendo opportune correzioni - possa accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.204, 10.4 e 10.13 (quest'ultimo peraltro trasformato in un ordine del giorno).

Il parere è contrario sull'emendamento 10.206, mentre è favorevole sull'emendamento 10.800. Ci rimettiamo al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno G10.100 e G10.101.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 10.0.200, siccome c'è un'ipotesi di riformulazione da parte del Governo, se il senatore Sacconi la accoglie, anche il parere dei relatori è favorevole.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti, anche sull'emendamento 10.0.200, a condizione che venga riformulato. La proposta è di sostituire le parole «Fermi restando i risparmi e i tetti di spesa previsti in materia di finanza pubblica,» con le seguenti: «Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente,». A seguire tutto il resto rimane tale e quale. Se tale riformulazione viene accolta, il Governo è favorevole.

Sull'ordine del giorno G10.100 il parere è favorevole, se riformulato aggiungendo le parole: «a valutare la possibilità», dopo le parole: «impegna il Governo:». Per quanto riguarda l'ordine del giorno G10.101, il parere è favorevole, a condizione che l'impegno sia riformulato come segue: «a valutare l'opportunità, anche in considerazione dei vincoli di bilancio,».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per ogni singolo emendamento, cioè ora in riferimento all'emendamento 10.1.

CARRARO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito ora il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carraro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

A questo punto procediamo alla votazione con il sistema elettronico dell'emendamento 10.1, come richiesto dal senatore Santangelo per tale singolo emendamento, e alla votazione dei successivi emendamenti ed eventualmente ordini del giorno, sempre con il sistema elettronico, come richiesto dal senatore Carraro.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. L'articolo 113 del Regolamento, per il caso specifico, al comma 2, dice, che la richiesta di voto qualificato va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o ai gruppi di voti. Ciò non significa che la richiesta di voto di un singolo emendamento annulla la possibilità di richiedere la votazione anche per un gruppo di voti.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, infatti, la sua richiesta sul primo emendamento, il 10.1, verrà eseguita.

SANTANGELO *(M5S)*. Le chiedo la possibilità di farlo per successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Questo non è praticabile, perché, ai sensi della dichiarazione della Giunta, quando la richiesta viene effettuata per gruppi di emendamenti sul singolo articolo si procede diversamente. Sull'emendamento 10.1 votiamo singolarmente.

SANTANGELO *(M5S)*. È una variazione al Regolamento?

PRESIDENTE. No.

SANTANGELO *(M5S)*. Il Regolamento mi pare dica così; mi aiuti a comprendere meglio.

PRESIDENTE. Se vuole, rileggiamo il parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992: «La richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti. Non vale una richiesta formulata *una tantum* con l'intento di avere effetto per tutta la seduta». Lei l'ha fatto sul primo e il senatore Carraro l'ha fatto sull'altro gruppo. *(Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.200 e 10.202 sono improponibili. Gli emendamenti 10.201 e 10.203 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.204, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 10.4 è stato ritirato.

PUGLIA *(M5S)*. L'emendamento 10.4 è stato fatto proprio dalla senatrice Donno.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento, per il quale voterò a favore, è l'esempio palese di quello che sta avvenendo in Italia in questo Parlamento. Alcuni emendamenti che sono molto validi e di buonsenso - per questo noi voteremo a favore - vengono presentati dal PD e poi puntualmente ritirati, perché tutti i decreti sono assolutamente blindati. C'è l'impossibilità di poter interagire con le altre forze politiche e poter votare delle cose di buonsenso. Stiamo assistendo ad una farsa. Quella che stiamo vedendo in questo momento è una farsa.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signora Presidente, nella dinamica parlamentare, è assolutamente evidente che, quando si fa una proposta, compete alla responsabilità dei senatori nell'interlocuzione con l'Aula e il Governo trovare le coperture. Questo emendamento non ha copertura. Pertanto, ho provveduto a ritirarlo e il Governo ha accettato di occuparsi dei contenuti di questo emendamento accogliendo un ordine del giorno, che è già stato approvato.

Dal punto di vista procedurale non ho potuto dichiarare ritirato e trasformato in ordine del giorno questo emendamento perché un ordine del giorno sullo stesso contenuto è stato approvato con riferimento ad un precedente articolo e quindi risulta già fra gli impegni del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se interviene in dissenso dal Gruppo ne ha facoltà, altrimenti non ha la parola. Interviene in dissenso?

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, il Gruppo non si è espresso.

PRESIDENTE. Sì, si è espresso poc'anzi il senatore Santangelo. La prego, per correttezza, risponda alla domanda: lei interviene per dissenso?

PUGLIA *(M5S)*. Vorrei apporre la mia firma all'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dai senatori Donno e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 10.9 è stato ritirato.

L'emendamento 10.13 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.13, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere del Governo sull'ordine del giorno G10.13 è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.13 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 10.17 e 10.205 sono stati ritirati.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 10.205 e chiederne la votazione.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento 10.205 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Blundo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.205, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.206 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.800.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G10.100 è stata richiesta una riformulazione: i presentatori accolgono tale richiesta?

GHEDINI Rita *(PD)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G10.101 è stata richiesta una riformulazione: la senatrice proponente accoglie tale richiesta?

CHIAVAROLI *(PdL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'emendamento 10.0.200 il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione; i presentatori accolgono tale proposta?

MUSSOLINI *(PdL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5a Commissione a pronunziarsi sull'emendamento 10.0.200 (testo 2).

AZZOLLINI *(PdL)*. Signora Presidente, chiediamo tempo. Ne stiamo verificando già altri. Chiediamo che venga accantonato.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.200 (testo 2) in attesa del parere della 5a Commissione.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signora Presidente, in qualità di Vice Capogruppo desidero rappresentare che avremmo bisogno di una sospensione dei lavori per esaminare gli emendamenti da presentare al decreto del fare, in quanto il termine per la loro presentazione scade alle ore 20. Abbiamo questa necessità perché abbiamo bisogno di lavorarci sopra.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, le ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il calendario anche in base a queste esigenze; quindi, dobbiamo proseguire con i lavori d'Aula e con il voto del provvedimento in esame.

Colleghi, la Presidenza, valutati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli 11 e 12 del decreto?legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 11.12, 11.214, 11.219, 11.220, 11.80, 11.81, 11.235, 11.236 e 12.5, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MOLINARI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 11.1 consentiamo al Governo di fare un passo avanti: invece di prorogare il termine per far scattare l'aumento dell'IVA dell'1 per cento, consentiamo al Governo, e di conseguenza a noi tutti, di evitare che tale aumento avvenga alla scadenza del termine. Tra l'altro, le coperture sono pienamente confacenti a quelle richieste dalle minori entrate previste, pari a 1 miliardo di euro per il 2013 e 4,2 miliardi di euro previsti a decorrere dal 2014.

Le relative coperture sono indicate alla lettera *b)* dell'emendamento 11.1, alla stregua della quale si prevede una riduzione del 20 per cento delle spese correnti riferite ai programmi del Ministero della difesa, nell'ambito delle spese rimodulabili e in base alla legge di contabilità (comma 1-*bis*), e mediante la riduzione del 2 per cento relativa a tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge di contabilità. Al comma 1-*quinquies* si specifica che sono escluse dalle predette riduzioni di spesa gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'università e la ricerca.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, con gli emendamenti 11.3 e 11.4 chiediamo uno spostamento della scadenza al 31 dicembre 2013. Con l'emendamento 11.7 sottolineiamo che sia fondamentale in questo momento una revisione dei panieri IVA, e quindi una revisione dei beni e delle aliquote IVA applicate su di essi, tenendo anche conto dei cambiamenti dei consumi di prima necessità dei nostri cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Con l'emendamento 11.36 si chiede che sia soppressa l'attribuzione di risorse alla Campania in quanto non utilizzate per il pagamento di debiti della pubblica amministrazione. In sostanza, chiediamo la soppressione del comma 13.

Con l'emendamento 11.53 chiediamo che la copertura per la proroga dell'IVA sia modificata, ovvero si sopprimano gli aumenti alle aziende attraverso gli acconti ed anticipazioni di imposte, e si possano invece ridurre i fondi FAS. Sempre in questi termini, la Lega richiede di semplificare le rate di acconto d'imposta per quanto riguarda IRPEF, IRAP e IRES.

LEPRI *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.11.

PADUA *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.201 per trasformarlo in un ordine del

giorno.

VACCARI *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.21, chiedendo di trasformarlo in un ordine del giorno di analogo contenuto.

MARINELLO *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 11.25, che è assolutamente chiaro e che pone la questione della rimozione dell'Eternit e dei residui dell'amianto da alcune aree sensibili, che da circa 20 anni presentano un tasso di inquinamento non più tollerabile. Questo intervento viene dunque realizzato attraverso l'utilizzo di alcuni fondi per le aree sottoutilizzate, destinati alla Regione Siciliana: tra l'altro esiste a tal proposito un'apposita convenzione tra la Regione Siciliana e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detto questo, mi limito semplicemente ad accogliere l'invito della Commissione bilancio, che dopo aver esaminato l'emendamento 11.25, di cui sono primo firmatario, ha dato sostanzialmente un parere positivo, a patto però che si rimoduli la somma prevista, per un importo non superiore a 10 milioni di euro. Chiedo dunque al relatore o al Governo di formulare indicazioni al riguardo: sono ovviamente disponibile a tenere fermo l'emendamento ma con una rivalutazione al ribasso della somma. Intanto ci accontenteremo di questa misura e poi, nel proseguo dell'attività parlamentare, si vedrà.

D'ALI' *(PdL)*. Signor Presidente, gli emendamenti 11.208, 11.209, 11.210 e 11.211 riguardano un argomento assolutamente rilevante, che in questi giorni è stato oggetto di un balletto di notizie provenienti dalla Presidenza della Regione Siciliana. Gli emendamenti mirano a inquadrare meglio la finalità di quanto chiesto dal Governo alla Regione Siciliana e alle altre Regioni a statuto speciale. (*Brusìo. Richiami del Presidente).*

Il problema è che nel cosiddetto decreto paga imprese è stata prevista la possibilità di pagare alcuni rilevanti debiti da parte delle Regioni a statuto speciale con un mutuo pluriennale dello Stato. Per le Regioni a statuto speciale è stata chiesta un'ulteriore garanzia, perché lo Stato evidentemente non si fida della loro capacità di rimborso del mutuo pluriennale. Questa garanzia ricade naturalmente sui cittadini, dal momento che viene proposto un aumento dell'addizionale regionale IRPEF di ben un punto percentuale. Per quanto riguarda la Regione Siciliana, ricordo ai colleghi che i cittadini siciliani pagano, oltre all'aliquota regionale massima, pari all'1,23 per cento, un'ulteriore aliquota aggiuntiva, pari allo 0,50 per cento, già autorizzata alcuni anni fa da una precedente legge.

Quindi, sommando questa ulteriore aliquota dell'1 per cento, si andrebbe a raggiungere la "bella" cifra del 2,73 per cento di addizionale regionale, il cui onere - lo ripeto - andrà a ricadere solo ed esclusivamente sulle spalle dei cittadini. Nulla fa la Regione per ridurre le sue spese, ma in realtà non fa altro che aumentare il carico fiscale nei confronti dei cittadini.

Detto questo, in questi giorni c'è stato, a seguito di un articolo di stampa, un balletto di notizie provenienti dalla Regione siciliana. Il Presidente della Regione ha detto che questo aumento non s'ha da fare, l'assessore al bilancio ha detto che è già concordato con lo Stato e poi il Presidente è intervenuto di nuovo l'indomani. Insomma, abbiamo una rassegna stampa che in cinque giorni fa cambiare opinione cinque volte agli esponenti del governo regionale siciliano.

Detto questo, è chiaro che è già stato fatto in sede di presentazione del decreto, quindi un mese fa, un accordo preciso tra il Governo e la Regione siciliana per apportare questo aumento. Io ho chiesto al Governo, in sede di Commissione bilancio, di chiarirmi se effettivamente la portata, l'esigenza di questa tassa e di questo aumento dell'imposta regionale siano tali da arrivare sino al punto di coprire ben 30 anni (perché qui parliamo di un mutuo trentennale). Ho dunque chiesto se non si potesse ridurre questo importo o se non si potesse limitarlo nel tempo. Il vice ministro Fassina mi ha detto che mi avrebbe risposto e spero che lo farà in questa sede.

Comunque, io mantengo certamente l'emendamento 11.209, là dove si vincola «esclusivamente» a questo fine l'eventuale aumento dell'imposta regionale. Purtroppo, siamo abituati nel tempo a concedere aumenti, anche di addizionali, per un fine e a vederli poi utilizzati per altri scopi (quindi, sempre a discapito delle tasche dei cittadini).

Sicuramente ritiro l'emendamento 11.211, perché è ultroneo e quindi non voglio appesantire il testo

normativo.

Per l'emendamento 11.210 attendo dal Governo di conoscere la congruità di questo aumento e di sapere se può essere ridotto, come io propongo, nei limiti dello 0,73 piuttosto che dell'1 per cento e, temporalmente, nell'arco di due anni piuttosto che non nell'arco di 30 anni. Sono cifre sulle quali io non ho la disponibilità dei dati, ma il Governo certamente ce l'ha in termini di conoscenza, fermo restando il fatto che si tratta di una facoltà che viene data alla Regione. Ed io spero che, così come ha dichiarato il presidente Crocetta alla stampa, questa facoltà non venga utilizzata, ma si provveda a questo onere con tagli alla spesa pubblica regionale, sempre che il Governo accetti il cambio di garanzia dall'imposta finalizzata al taglio sulla spesa pubblica.

Ritiro anche l'emendamento 11.208.

Mantengo - come ho detto - l'emendamento 11.209, e sull'emendamento 11.210 mi riservo di pronunciarmi a seguito dei chiarimenti che mi fornirà il Governo.

SANTINI *(PD)*. Signora Presidente, preannuncio la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 11.35 che, sostanzialmente, tiene conto delle riserve avanzate in sede di discussione generale.

L'emendamento riguarda il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e prevede la possibilità di creare, oltre a quanto già stabilito dal decreto-legge n. 35 del 2013, recentemente convertito in legge, una possibilità ulteriore relativamente al pagamento di questi debiti, assistendoli con la garanzia dello Stato e prevedendo l'intervento di enti intermediari finanziari, come già prevede la legge recentemente approvata. In questo senso chiediamo che l'emendamento venga accolto.

RUTA *(PD)*. Signora Presidente, più che illustrare l'emendamento 11.217 (già emendamento 11.49), vorrei rivolgermi al relatore e al Governo per dire che se c'è una disponibilità ad accoglierlo come ordine del giorno noi siamo pronti a ritirarlo.

Naturalmente, noi vorremmo che il Governo e il relatore ritornassero sull'idea di potere accogliere direttamente questo emendamento che, a partire dalla zona di Taranto, significherebbe molto. Noi lo abbiamo presentato consapevolmente, perché sappiamo che quell'area soffre in maniera particolare questa crisi.

Tale situazione, ovviamente, riguarda non solo Taranto, ma in particolar modo quella zona, che già soffre per la questione dell'Ilva, con tutte le conseguenze potenziali in termini occupazionali.

Rivolgendomi ai relatori e al Governo chiedo di fornirmi un'indicazione in tal senso. Siamo disponibili - ripeto - a ritirare l'emendamento sempre che vi sia una disponibilità del Governo ad accoglierlo come ordine del giorno, salvo che non voglia esprimere parere favorevole sull'emendamento.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, purtroppo l'emendamento 11.214 - a me ovviamente molto caro perché riguarda la Regione Campania - è stato dichiarato improponibile.

Quando ho letto il testo del comma 13 dell'articolo 11 che attribuisce alla Regione Campania una quota di anticipazione pari a 1.400 milioni di euro mi sono detto che delle risorse finanziarie vanno sempre bene. Mi sono chiesto però: da dove provengono queste risorse? Dall'aumento dell'addizionale regionale IRPEF e dall'IRAP: ancora una volta, più tasse per noi.

Ho quindi proposto di far sì che il trattamento economico dei singoli consiglieri regionali fosse ridotto in modo da non superare il 70 per cento dei compensi percepiti dai membri del Parlamento.

La Regione Campania non ha più soldi per il trasporto pubblico. non certo per colpa dei cittadini e delle imprese... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Puglia, ha terminato il tempo a sua disposizione.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 11.0.200 che ho ritirato e trasformato in ordine del giorno su richiesta dei relatori. Lo faccio perché desidero che il Governo consideri questa decisione come un atto di fiducia.

Sono convinto che vi sarà da parte del Governo, che desidererei prestasse attenzione, la consapevolezza della necessità di porre rimedio ad un problema che resta irrisolto da molto tempo.

Nel 1994 con la legge n. 29 il legislatore intese introdurre alcune disposizioni finalizzate a disciplinare

la figura del terapista della riabilitazione non vedente, al fine di determinare, tra l'altro, dei benefici sotto il profilo occupazionale.

Lodevole l'iniziativa e la premura che il legislatore ebbe all'epoca rivolgendo attenzione ad una platea di soggetti diversamente abili. Cosa è accaduto?

È accaduto che nel corso del tempo, in particolare negli anni successivi, con l'introduzione della legge n. 42 del 1999 prima e poi con la legge n. 251 del 2000, sono state introdotte alcune modifiche che hanno comportato l'eliminazione della figura professionale del fisioterapista dal novero delle professioni ausiliarie della sanità. Ciò ha determinato, evidentemente, l'impossibilità per la legge del 1994 di trovare applicazione a beneficio dei non vedenti per un fatto di vuoto normativo e di modifica della terminologia della qualifica di questi operatori.

L'emendamento da me presentato era finalizzato a ripristinare una regolarità, ad aggiornare la tipologia dell'attività di fisioterapista e a consentire l'applicazione dei benefici per agevolare l'occupazione dei fisioterapisti non vedenti. Mi è stato chiesto dai relatori l'impegno di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Ho accolto questa richiesta e ringrazio i relatori. Confermo il mio ordine del giorno e lo sottopongo con le necessarie forze ed enfasi al Governo, che sarà cortese nell'ascoltarmi e nel darmi un cenno di consenso, affinché possa quanto prima prendere in esame ogni iniziativa volta a colmare questo *vulnus* ed a ripristinare i benefici a favore dei fisioterapisti non vedenti.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.218, il problema investe l'attività dei *call center* che hanno attuato, entro le scadenze previste, misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. A queste aziende chiederemmo la possibilità di usufruire di misure di credito d'imposta per spalmare su un periodo più lungo alcuni benefici, perché il problema di questa tipologia di imprese è che, a fronte di meccanismi che agevolano ora le nuove assunzioni, rischiano di ritrovarsi completamente fuori mercato essendo la loro attività per l'80-90 per cento costituita dal costo del lavoro.

Mi sembrava fosse un buon proposito rendere durature delle buone misure introdotte qualche anno fa che hanno prodotto stabilizzazione.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per proporre una riformulazione dell'emendamento 11.219.

In sede di Commissione abbiamo già trattato di questa vicenda e sappiamo che esiste un tavolo di confronto con il sistema delle organizzazioni ed il sistema dei gestori delle concessioni a fini turistico-ricreativi, soprattutto sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Saremmo interessati pertanto a proporre una riformulazione, che vorrei spiegare.

Vi sono situazioni nelle quali i manufatti amovibili, previsti esplicitamente nel progetto di concessione, devono essere smontati e rimontati dagli enti locali competenti per territorio in ragione della stagionalità, operazione questa particolarmente onerosa per le imprese, che devono spendere migliaia di euro per smontare e poi migliaia di euro per rimontare le strutture. Si tratta di collegare l'insistenza delle strutture per il periodo esclusivo della concessione.

Pertanto la riformulazione sarebbe nel senso di inserire, dopo le parole «per finalità turistico-ricreative e sportive», le seguenti: «le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 194 (...), mantengono installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. Dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, prendo atto dell'improponibilità dell'emendamento 11.235 e ne approfitto per ritirare anche l'emendamento 11.0.3. Chiedo però al Ministro competente di chiarire definitivamente il problema delle sanzioni per le richieste non dovute di rimborsi IVA, dal momento che su questo tema oggi c'è una grande diversità di comportamenti.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 18,18)**

(Segue PANIZZA*)*. Vi sono infatti alcuni uffici delle agenzie delle entrate che applicano una sanzione del 30 per cento ed altri che applicano sanzioni minori. Su tale differenza di comportamento occorre assolutamente un chiarimento. Pertanto, ritiro l'emendamento perché il Governo non si è reso disponibile ad approvarlo, ma chiedo che venga fatta definitivamente chiarezza sul tema.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, prima di passare alla votazione dobbiamo ascoltare i pareri.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SCIASCIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7 e 11.200. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 11.300 e 11.20. Sugli emendamenti 11.19, 11.202, 11.204 e 11.205 il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.25, purché così riformulato: dopo le parole: "nel limite di", sostituire "50", con "10".

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.26 (testo 2), 11.27 e 11.207. e parere contrario sugli emendamenti 11.208, 11.209 e 11.210.

Dell'emendamento 11.35 è stato presentato un testo 2. Attendiamo il nuovo parere della 5a Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.212 e parere contrario sugli emendamenti 11.36, 11.218, 11.53, 11.56, 11.57, 11.221, 11.222, 11.223, 11.224, 11.71, 11.69, 11.225, 11.226 e 11.227.

Sull'emendamento 11.230 mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 11.237.

Sugli ordini del giorno mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 11.0.501/1, 11.0.501/2, 11.0.501/3, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 11.0.501 (testo corretto).

Propongo invece la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 11.0.200.

Infine, sull'emendamento 11.0.201 il parere è contrario.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore. Sull'emendamento 11.230, su cui il relatore si era rimesso al Governo, il parere è favorevole.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, chiedo una riformulazione del G11.100, proponendo che, dopo le parole «impegna il Governo», siano inserite le seguenti: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Lepri, accoglie tale riformulazione?

LEPRI *(PD)*. Sì, signor Presidente, la accolgo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chiedo poi che l'ordine del giorno G11.102 sia riformulato inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le seguenti: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accoglie la riformulazione proposta dal Governo?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo propone la riformulazione anche dell'ordine del giorno G11.103, chiedendo che, dopo le parole «impegna il Governo», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la riformulazione?

STUCCHI *(LN-Aut)*. Sì, la accogliamo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie poi come raccomandazione l'ordine del giorno G11.104.

PRESIDENTE. I presentatori di questo ordine del giorno sono favorevoli all'accoglimento con raccomandazione?

STUCCHI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chiedo inoltre che l'ordine del giorno G11.105 sia riformulato aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. I presentatori accettano la proposta del rappresentante del Governo?

BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anche l'ordine del giorno G11.106 dovrebbe essere riformulato aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le seguenti: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo?

BELLOT *(LN-Aut)*. Accogliamo la proposta del Governo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo poi come raccomandazione l'ordine del giorno G11.107.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, insiste per la votazione?

BISINELLA *(LN-Aut)*. No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G11.108.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, insiste per la votazione?

BELLOT *(LN-Aut)*. No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G11.109 e G11.110.

Propongo inoltre una riformulazione dell'ordine del giorno G11.111, nel senso di inserire, dopo le parole «impegna il Governo», le altre: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la proposta del rappresentante del Governo?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Accogliamo la proposta di riformulazione.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chiedo che l'ordine del giorno G11.112 sia riformulato, cancellando nel dispositivo, dopo le parole «a stabilire», le seguenti: «con precisione, e comunque entro l'anno 2013,».

PRESIDENTE. I presentatori accettano questa proposta di riformulazione?

BELLOT *(LN-Aut)*. Riformuliamo il testo come indicato dal Vice Ministro.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G11.113.

Propongo poi che l'ordine del giorno G11.114 venga riformulato, aggiungendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «compatibilmente con gli equilibri di bilancio».

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, accoglie la riformulazione?

SCILIPOTI *(PdL)*. A parte questa modifica, il dispositivo rimane quello che avevo predisposto io?

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sì.

SCILIPOTI *(PdL)*. Allora sono d'accordo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Propongo anche una riformulazione dell'ordine del giorno G11.115, nel senso di aggiungere, dopo le parole «impegna il Governo», le altre:

«compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. I presentatori accettano questa proposta di riformulazione?

BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo poi l'ordine del giorno G11.116 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BELLOT *(LN-Aut)*. No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G11.117 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BELLOT *(LN-Aut)*. No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G11.118 e G11.119.

Propongo poi una riformulazione dell'ordine del giorno G11.120, nel senso di inserire, dopo le parole «impegna il Governo a», le altre: «valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di».

PRESIDENTE. Senatore Ichino, accoglie la proposta del Governo?

ICHINO *(SCpI)*. Sì, Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G11.121 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, insiste per la votazione?

ICHINO *(SCpI)*. Presidente, abbiamo ritirato i nostri emendamenti relativi al settore dello spettacolo e della ricerca sulla base dell'impegno del Governo ad accogliere un ordine del giorno, che oltretutto è formulato in modo molto ampio, nel senso che lascia spazio a scelte elasticamente determinate secondo le valutazioni dell'Esecutivo: però l'accordo politico era nel senso che vi sarebbe stato un accoglimento pieno dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sottosegretario Fassina, intende replicare al senatore Ichino?

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Va bene, accolgo l'ordine del giorno G11.121.

Accolgo invece l'ordine del giorno G11.122 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, insiste per la votazione?

GHEDINI Rita *(PD)*. No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G11.123 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BELLOT *(LN-Aut)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ci sono poi alcuni emendamenti che sono stati trasformati in ordine del giorno, ma chiederò il parere di volta in volta.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il senatore D'Alì aveva chiesto chiarimenti al Governo in merito agli emendamenti 11.209 e 11.210. Come ho avuto modo di accennare anche in Commissione bilancio nella giornata di ieri, la previsione contenuta nella norma finalizzata alla costruzione di un piano di rientro sugli anticipi che lo Stato dà per il pagamento dei debiti alle imprese non ha una particolare caratteristica per le Regioni a statuto speciale. Ciascuna Regione deve far fronte con le proprie risorse al piano ventennale di rientro degli anticipi che prende dal bilancio dello Stato, per saldare i 40 miliardi di debiti che complessivamente Stato, Regioni ed enti locali hanno nei confronti delle imprese, e pertanto si predispongono le misure idonee, secondo le caratteristiche di ciascun bilancio regionale.

Per quanto riguarda la Sicilia, la misura dell'innalzamento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista nel decreto-legge in esame è una possibilità per l'amministrazione regionale e la dimensione dell'aumento è coerente con le risorse necessarie al piano di rientro.

D'ALI' *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(PdL)*. Signor Presidente, ringrazio il vice ministro Fassina per il chiarimento e mi chiedo come mai non sia stato allora espresso parere favorevole sul mio emendamento 11.209, che con la parola «esclusivamente» finalizza in maniera inequivocabile quest'anticipazione a quanto il Governo ha chiesto alla Regione, in maniera tale che questo aumento possa essere fatto inequivocabilmente solo per questo fine, e diversamente non venga attuato.

Chiedo quindi di rivedere il parere solo sull'emendamento 11.209 e ritiro gli altri emendamenti.

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signor Presidente, quella che stiamo svolgendo è una discussione che meriterebbe qualche minuto in più di attenzione, ma per assoluta brevità mi limito a sostenere con grande forza il testo dell'emendamento 11.35, ancorché riformulato, proposto dal senatore Santini, che ha trovato la nostra totale adesione. Pertanto, al testo del senatore Santini, riformulato così come il vice ministro Fassina ha appena dichiarato di volere accogliere, aggiungiamo le firme dei componenti del Gruppo PdL della Commissione bilancio.

Vorrei ricordare al Vice Ministro, come abbiamo avuto occasione di fare durante i lavori della Commissione di ieri, che l'accoglimento costituisce il viatico migliore per poter dar seguito non solo a quei 40 miliardi (che non rappresentano l'ammontare complessivo dei debiti commerciali delle nostre pubbliche amministrazioni: sono quelli che il Governo ha deciso di stanziare per coprire una delle misure più significative per la crescita del nostro Paese). L'effetto indotto dal testo che il senatore Santini ha predisposto, invece, aiuterà e favorirà non solo la rapida esecuzione di tutto questo, ma anche un effetto finanziario positivo, in modo da allargare questa possibilità e quindi immettere nelle imprese liquidità, assai preziosa in questo momento, e nel futuro poterne aggiungere altra.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, per i quali la senatrice Ghedini ha già chiesto la votazione con scrutinio simultaneo.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Chiedo di poter aggiungere la mia firma.

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 11.2.

MOLINARI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Chiedo anch'io di aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di queste ulteriori sottoscrizioni dell'emendamento 11.2.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, volevo dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 11.2, che abbiamo sottoscritto, anche perché ha una motivazione. Come è noto, abbiamo già chiesto in Commissione di avere i dati aggiornati sull'andamento del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, perché dal pagamento degli stessi deriva un'entrata all'erario, che noi riteniamo significativa e che deve essere utilizzata al meglio proprio per ridurre la pressione fiscale, che, peraltro, è materia oggetto di questo provvedimento. Sappiamo che sono buoni i dati di trasferimento delle dotazioni finanziarie disponibili al fine del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ma vogliamo sapere quanto buoni siano i dati relativi all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie alle imprese; in questo si giustifica anche l'attenzione al precedente emendamento, discusso poc'anzi, del senatore Santini.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto; però, pregherei i colleghi di far pervenire le firme per iscritto ai senatori Segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Tremonti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.7 e 11.200 sono improcedibili.

L'emendamento 11.11 è stato ritirato.

Anche l'emendamento 11.201 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G11.201, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCIASCIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.201 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 11.12 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.300, presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.202 e 11.19 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.20, presentato dal senatore Vaccari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.21 e 11.203 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.204 e 11.205 sono improcedibili.

Sull'emendamento 11.25 vi era il parere della 5a Commissione di nulla osta condizionato ad una riformulazione. Poiché la riformulazione coincide con la proposta della Commissione 5a, possiamo passare alla sua votazione.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, magari dal prossimo emendamento farò pervenire per iscritto la richiesta di sottoscrizione, ma avendo apprezzato il senso della misura proposta dal senatore Marinello vorrei ora apporre la mia firma all'emendamento 11.25 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.25 (testo 2), presentato dal senatore Marinello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.26 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.26 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.27, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.29 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G11.29, che accantoniamo.

L'emendamento 11.206 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.207, presentato dalla senatrice Pezzopane.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.208 è stato ritirato.

Sull'emendamento 11.209 era stato espresso parere contrario. Il senatore D'Alì aveva chiesto di rivedere tale parere: il rappresentante del Governo ed il relatore confermano i loro pareri?

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 11.209 il Governo esprime parere favorevole.

SCIASCIA, *relatore*. Il parere del relatore è conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.209, presentato dal senatore D'Alì.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.210 è improcedibile.

L'emendamento 11.211 è stato ritirato.

L'emendamento 11.35 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione permanente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.212.

ASTORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE *(PD)*. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma sull'emendamento 11.212 del senatore Barani.

PRESIDENTE. La prego di far pervenire la richiesta per iscritto alla Presidenza. Questo vale per tutti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.212, presentato dai senatori Barani e Astorre.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.213 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.36, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.37 è stato ritirato. L'emendamento 11.214 è improponibile.

L'emendamento 11.44 è stato ritirato.

MARTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.215.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Anche gli emendamenti 11.216 e 11.48 sono stati ritirati.

L'emendamento 11.217 risulta trasformato nell'ordine del giorno G11.217, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCIASCIA, *relatore*. Il parere del relatore sull'ordine del giorno in esame è favorevole.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo chiede la riformulazione dell'ordine del giorno G11.217 nel modo seguente: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 11.217 e 11.218».

PRESIDENTE. I presentatori accettano la riformulazione suggerita dal Governo?

STEFANO *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente. Se posso, vorrei che i firmatari dell'identico emendamento 11.218, da me presentato, potessero sottoscrivere l'ordine del giorno G11.217.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Stefano. Pertanto, l'ordine del giorno G11.217 (testo 2) non verrà posto in votazione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, dei colleghi stanno chiedendo di aggiungere le loro firme ad alcuni emendamenti; il Gruppo M5S deve invece venire al banco della Presidenza?

PRESIDENTE. No, senatore Puglia, forse lei non ha seguito. Si tratta di un altro emendamento: stiamo parlando dell'emendamento 11.218 che, essendo identico, è assorbito dal precedente emendamento.

PUGLIA *(M5S)*. Quindi, per i futuri emendamenti possiamo aggiungere le nostre firme senza venire al banco della Presidenza. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Se ci troviamo in un'analoga condizione, ossia si tratta di emendamenti identici, senz'altro.

Gli emendamenti 11.219 e 11.220 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.53 e 11.56 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.57, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.58 è stato ritirato.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 11.214 è stato dichiarato improponibile, ma vorrei capirne le motivazioni.

PRESIDENTE. Le motivazioni sono state lette.

PUGLIA *(M5S)*. No, signor Presidente, è stato semplicemente detto che tale emendamento è improponibile. Si tratta di un emendamento abbastanza importante, perché fa in modo che a pagare per le *défaillance* dei consiglieri regionali non siano i cittadini, ma direttamente i consiglieri regionali con i loro soldi, evitando quindi l'innalzamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale. Non vogliamo pagare noi cittadini! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, l'emendamento in questione è stato dichiarato improponibile perché è al di fuori dell'argomento del presente disegno di legge.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, io ritengo invece che... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Lei può ritenere quello che vuole.

L'emendamento 11.60 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.221, 11.222, 11.223 e 11.224 sono improcedibili.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 11.71.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I presentatori degli emendamenti 11.69 e 11.225, sostanzialmente identici all'emendamento 11.71, intendono mantenerli in votazione?

ESPOSITO Giuseppe *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

BELLOT *(LN-Aut)*. Anch'io lo mantengo, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 11.69, sostanzialmente identico all'emendamento 11.225.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.69, presentato dal senatore Esposito Giuseppe e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.225, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.226, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.227 è improcedibile.

Gli emendamenti 11.228 e 11.229 sono stati ritirati.

Vice ministro Fassina, conferma il parere favorevole sull'emendamento 11.230, su cui il relatore si è rimesso al Governo?

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.230.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.230, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.80 e 11.81 sono improponibili.

Gli emendamenti 11.231, 11.233, 11.232 e 11.234 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 11.235 e 11.236 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.237 è improcedibile.

L'ordine del giorno G11.101 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.100 (testo 2), G11.102 (testo 2), G11.103 (testo 2), G11.105 (testo 2), G11.106 (testo 2), G11.109, G11.110, G11.111 (testo 2), G11.112 (testo 2), G11.113, G11.114 (testo 2), G11.115 (testo 2), G11.118, G11.119, G11.120 (testo 2) e G11.121 non verranno posti ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G11.104, G11.107, G11.108 G11.116, G11.117, G11.122 e G11.123 sono accolti come raccomandazione.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.0.501/1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501/1, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.501/2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501/2, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.501/3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501/3, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.501 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3 è stato ritirato. *(La senatrice Blundo cerca di richiamare l'attenzione della Presidenza).*

L'emendamento 11.0.200 è stato trasformato in un ordine del giorno, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCIASCIA, *relatore*. Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G11.0.200.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G11.0.200.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.0.200 non verrà posto ai voti.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 11.0.3, che è stato ritirato, affinché sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Deve essere più tempestiva, senatrice Blundo. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

BLUNDO *(M5S)*. Avrei voluto chiederlo anche in precedenza, tanto che ho cercato di richiamare immediatamente la sua attenzione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei far presente che avevo ritirato l'emendamento 11.21, proponendone la trasformazione in ordine del giorno, su cui però non sono stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine

del giorno G11.21.

SCIASCIA, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è favorevole, a condizione che l'ordine del giorno sia formulato nel modo seguente: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.21».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vaccari se accetta tale proposta.

VACCARI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.21 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.201 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 11.29, precedentemente accantonato, che è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G11.29. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

SCIASCIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.29 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 11.35 (testo 2), precedentemente accantonato, per il quale siamo in attesa del parere della 5a Commissione.

Chiedo al presidente Azzollini se dispone di tale parere.

AZZOLLINI *(PdL)*. No, signor Presidente, perché su questo emendamento è necessaria la relazione tecnica.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 11.35 (testo 2) rimane accantonato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 12.2 volevamo porre rimedio a un ulteriore sfregio che viene fatto all'università italiana. Quei famosi 7,6 milioni di euro che vengono sottratti, in realtà vengono sottratti dal fondo per il funzionamento ordinario dell'università, cioè un fondo che dovrebbe essere destinato esclusivamente a delle voci specifiche. Per questo, è un gioco degli specchi e delle tre carte quello che questo Governo mette in piedi e noi non vorremmo che il Presidente di questo Governo, che qui è venuto a dire che non avrebbe mai toccato l'università, in realtà si trovi, a causa di questo emendamento, visto che è uomo d'onore, a doversi dimettere.

In realtà, quel fondo è destinato soltanto alla ricerca, agli stipendi, ai magazzini, alle strutture e alle spese del personale. Quindi, certamente vi è una distrazione di somme destinate ad altro. Si tratta certo di fondi onorevolissimi, tuttavia si dovevano andare a trovare altrove.

Nell'emendamento 12.2 abbiamo suggerito dove reperire le risorse per evitare di sottrarle all'università che già ha subito in tutti questi anni dai precedenti Governi continui tagli.

Se avete onore rispetto alle parole date al Governo e all'Italia, dovete mantenere la parola data. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 12.3 proponiamo semplicemente delle alternative al finanziamento previsto nel comma 1. Prendo atto delle assicurazioni date dalla relatrice Gatti. Tuttavia, come ha spiegato bene il collega Molinari, se non si parla di un taglio si tratta di una specie di gioco delle tre carte, una sorta di Robin Hood che toglie ai poveri per dare ad altri poveri. Ma così non va. Non si possono sottrarre risorse all'università italiana per dedicarle ad una cosa che è simile ma non ha lo stesso scopo.

Vi lasciamo persino la possibilità di scegliere una diversa fonte di finanziamento volta a quello scopo:

salviamo il presidente Letta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SCIASCIA, *relatore*. Signor Presidente, i pareri sugli emendamenti all'articolo 12 sono tutti contrari. Comunque, tali emendamenti risultano tutti improcedibili per effetto del parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Coatituzione.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anche i pareri del Governo, signor Presidente, sono tutti contrari.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono tutti improcedibili, tranne l'emendamento 12.5 che è stato dichiarato improponibile.

Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MOLINARI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione, come pure per i successivi.

Abbiamo capito che è stato dichiarato improcedibile e riteniamo che ciò sia totalmente sbagliato. Ognuno si assumerà la responsabilità del voto che esprimerà.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Centinaio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei non può chiedere la parola mentre è in corso una votazione, mi scusi.

SANTANGELO *(M5S)*. Ma lei non sa nemmeno quello che sto per dire.

PRESIDENTE. Difatti dico che non può chiedere la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. Faccia una cosa, signor Presidente... Lasciamo stare.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 12.5 è improponibile.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 5.203 è molto simile agli emendamenti 5.204 e 5.205 per gli argomenti trattati e le modalità che assume.

Noi esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 5.203 (e chiediamo agli altri presentatori il ritiro dei loro emendamenti e l'aggiunta delle firme) con la seguente riformulazione: «*Al comma 2, dopo la lettera* i)*, aggiungere la seguente*: "*i-bis)* avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte (...)"», e continua con l'attuale formulazione.

Con tale riformulazione il parere è favorevole e chiederei agli altri presentatori di aderire a questo emendamento.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice, quindi siamo in attesa di capire se viene accolta questa riformulazione. In quel caso il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se accolgono la riformulazione proposta.

D'ONGHIA *(SCpI)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.203 e dichiaro che accogliamo la proposta di riformulazione.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.204 è pressoché uguale all'emendamento 5.203; quindi, non capisco la richiesta di ritirarlo.

PRESIDENTE. Se viene approvato l'emendamento 5.203 riformulato sarebbe assorbito.

CATALFO *(M5S)*. Assorbito è una cosa, ritirato è un'altra.

PRESIDENTE. Vuole aggiungere la firma all'emendamento 5.203?

CATALFO *(M5S)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Petraglia, ritira l'emendamento 5.205?

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.203 (testo 2).

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.203 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 5.204 e 5.205.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.800, e quindi il subemendamento 7.800/1, chiederei di mantenere l'accantonamento in quanto non abbiamo ancora il parere della 5a Commissione.

Sull'emendamento 7.204 dovrebbe esserci una riformulazione del Governo, sulla quale siamo favorevoli.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, l'emendamento 7.204 dovrebbe essere riformulato con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera *a)* (che, ne ricordo il contenuto, faceva riferimento al lavoro intermittente che non può superare le quattrocento giornate in tre anni).

Il Governo propone che l'emendamento 7.204 venga assorbito nel seguente emendamento che propone...

PRESIDENTE. C'è dunque un nuovo emendamento del Governo?

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. È una riformulazione dell'emendamento 7.204, non è un nuovo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Ichino, primo proponente dell'emendamento 7.204, non è presente.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Comunque, signor Presidente, la riformulazione è la seguente. «*Al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: "In ogni caso" *aggiungere le seguenti* "e con eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo"». Pertanto, l'emendamento 7.204 viene riformulato nel modo anzidetto. Questa è la proposta del Governo.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento accettano la riformulazione proposta dal Governo?

GIANNINI *(SCpI)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 7.204 e accetto la proposta avanzata dal Governo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, lei sa quello che io sto per domandarle: lei ritiene che questa sia una riformulazione o in realtà un nuovo emendamento del Governo? Questo è un nuovo emendamento del Governo, e quindi noi le chiediamo di avere a disposizione il tempo necessario alla presentazione di subemendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

RANUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 7.204 (testo 2) e ringraziare il Governo perché questa è la prima volta che si fa uno sforzo vero nei confronti del lavoro nel settore turistico e della cultura nel nostro Paese. Quindi, è un piccolo passo avanti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Langella)*.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma a questo emendamento riformulato e annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo. Riteniamo infatti che l'emendamento rappresenti una risposta alla volontà di disciplinare il lavoro in un settore fondamentale per l'economia nazionale come il turismo. Certamente il tutto avviene all'interno di una tipologia che non ci convince al cento per cento, ma apprezziamo il tentativo che, anche se andrà monitorato, rappresenta un segnale interessante.

SACCONI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(PdL)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo emendamento riformulato che corrisponde a proposte emendative che avevamo presentato tanto in Commissione quanto all'esame dell'Aula.

Vorrei ricordare che si tratta di una modifica utile e tuttavia non tale da risolvere tutte le esigenze del turismo, dei pubblici esercizi e del terziario in generale. È utile perché rimuove un vincolo introdotto con questo decreto al lavoro intermittente che introducemmo con la legge Biagi. Si tratta infatti di un lavoro subordinato, spesso a tempo indeterminato e con tutele complessive, ma di cui non è ponderabile il momento nel quale effettivamente si avvia la prestazione. Quindi, è un lavoro che corrisponde a esigenze spesso imprevedibili, che si manifestano nel lavoro terziario e, in modo particolare, in quello di carattere turistico. Bene quindi abbiamo fatto a rimuovere un vincolo che, almeno in questi ambiti, il Governo aveva voluto introdurre e che era, a mio avviso, un errore. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in verità anche io volevo apporre la mia firma a questo emendamento - anche se effettivamente non risolve i problemi del nostro caro settore del turismo, di cui l'Italia dovrebbe essere la patria mondiale - e anticipare il mio voto favorevole.

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare il rappresentante del Governo perché questo suo emendamento assume lo spirito dell'ordine del giorno legato all'emendamento 7.16, che avevo presentato in precedenza, e quindi va a favore dei lavoratori intermittenti del cinema, dello spettacolo e dei beni culturali. *(Applausi dei senatori Buemi e Ruta)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, come cofirmatario ed estensore dell'emendamento 7.204, voglio ringraziare il Governo di questa apertura. Non siamo arrivati ad avere tutto quello che volevamo, perché c'era anche la faccenda dei *voucher*, che adesso nell'emendamento non è più compresa, però registriamo un'apertura in materia di flessibilità e semplificazione nella legislazione del rapporto di lavoro. Io credo che questa sia la via giusta per incrementare l'occupazione, anche, e soprattutto, nel settore turistico, che oggi non è più programmabile, perché le prenotazioni arrivano all'ultimo momento e quindi non si sa quando si avrà bisogno di manodopera. È dunque un bene che ci sia questa flessibilità. Ringrazio ancora il Governo di questa apertura. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, i senatori del Gruppo GAL chiedono di aggiungere la loro firma all'emendamento in esame. *(Applausi della senatrice Bianconi)*.

FLORIS *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento. Colgo l'occasione per porle una domanda: per le altre firme a quale segreteria devo rivolgermi?

PRESIDENTE. Io non so mai prima cosa sta per dire chi mi chiede la parola, quindi la concedo; ma una volta che mi viene chiesto di apporre la firma, io devo togliere la parola.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi scusi, ma le avevo fatto una domanda. Credo che per cortesia, almeno istituzionale, sarebbe giusto avere una risposta.

PRESIDENTE. Io prima ho sentito le altre...

VOLPI *(LN-Aut)*. Ciò detto, non è che perché uno chiede i tempi per i subemendamenti non apprezzi la qualità dell'emendamento. Magari avrebbe voglia di migliorarlo ulteriormente. C'è il testo scritto? Possiamo vedere l'emendamento? Eventualmente, possiamo avere una sua risposta rispetto ai tempi di presentazione dei subemendamenti? Credo mi debba una risposta, così, visto che siam qua.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. È per la firma?

FALANGA *(PdL)*. No, non è per la firma.

PRESIDENTE. Allora, ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, pochi minuti fa lei ha annunciato che per apporre la firma bisognava seguire un certo *iter*. È invece mezz'ora che si interviene per quello, e perdiamo tempo. Ma non era questo il rilievo che volevo muovere.

Quando il senatore Volpi chiede il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, deve passare il concetto che non si tratta di una riformulazione dell'emendamento, ma di un nuovo

emendamento. E poiché il contenuto è sostanzialmente lo stesso, sia per quanto riguarda la tipologia di rapporto sia per quanto riguarda i soggetti destinatari del provvedimento, è evidente che si tratta di una riformulazione, e non già di un nuovo emendamento del Governo. Ed è questa la risposta che va data al senatore. *(Applausi del senatore Buemi)*.

SOLLO *(PD)*. Bravo! Bravo!

PRESIDENTE. La ringrazio, perché lei ha anticipato la risposta che le avrei dato io. La ringrazio veramente.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, essendo stato riformulato l'emendamento, va presentata una relazione tecnica conseguente. Scusatemi, ma questa mi sembra una questione non tanto formale ma sostanziale.

PRESIDENTE. La riformulazione dell'emendamento è dei proponenti, non del Governo. Il Governo ha suggerito una riformulazione che è stata accolta dai proponenti e che ha ricevuto l'approvazione e la firma di altri senatori e altri Gruppi politici. Ritengo che si tratti di una riformulazione in senso sostanziale, e quindi procedo alla votazione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, fermo restando che l'interesse nel settore del turismo è nostro oltre che dei colleghi, io rimuoverò questo ostacolo dalla possibilità di votare l'emendamento e quindi possiamo votarlo, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Però mi spiace, perché è la prima volta che sento un collega fare proprio, pregevolmente, un emendamento del Governo. Questa è la prima volta che mi capita. Se questo è un modo per aggirare la presentazione di una nuova relazione tecnica, è pericoloso. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio a nome di tutta l'Assemblea per avere rimosso l'impedimento.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.204 (testo 2).

(Nel corso della seduta sono pervenute alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firme: all'emendamento 7.204 (testo 2) dai senatori Granaiola, Tomaselli e Fabbri; all'emendamento 11.204 e agli ordini del giorno G11.100 e G11.101 dalla senatrice Granaiola).

SANTANGELO *(M5S)*. La ringrazio, Presidente; lei è particolarmente gentile questa sera.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.204 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.210, sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, chiediamo ai presentatori di ritirarlo e di trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiriamo, Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.116 è accantonato perché collegato all'emendamento 7.800.

Avendo esaurito le votazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. *(Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: sull'emendamento 5.203 (testo 2) il senatore Pagliari avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 9.38 (testo 2), identico agli emendamenti 9.209 (testo 2) e 9.59 (testo 2) la senatrice De Monte avrebbe voluto votare a favore)*.

Sull'esigenza di assicurare nei palazzi del Senato il rispetto delle prescrizioni di legge relative al divieto di fumare nei locali pubblici

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, quello che sto per dire penso possa interessare tutti.

Mi perdoni per questo mio breve ma irrituale intervento che non riguarda direttamente i lavori dell'Aula.

Vorrei solo sottoporre alla sua attenzione l'esigenza (lo ritengo doveroso) di assicurare il rispetto della legge anche - e soprattutto, direi - all'interno dei palazzi della politica. In particolare, mi riferisco alla normativa che regolamenta il fumo sui luoghi di lavoro. Non è difatti ammissibile che i fumatori comuni, all'interno dei comuni luoghi di lavoro, debbano sottoporsi a disagi non indifferenti pur di assicurare il doveroso rispetto della salute di chi non fuma, mentre al Senato della Repubblica si possa tranquillamente fumare, senza che nessuno si preoccupi dell'enorme danno che ciò provoca a chi è costretto a subirne la vicinanza.

Non credo sia necessaria una particolare competenza per rendersi conto dell'imbarazzante, costante violazione del divieto di legge, legata anche alla almeno apparente inadeguatezza dei locali allo stato a ciò destinati qui a palazzo Madama. Il rischio ovviamente, oltre al danno personale alla salute che subisce quotidianamente chi - come il sottoscritto - non tollera fisicamente il fumo, è quello ulteriore di far apparire all'esterno che la classe politica anche per il fumo goda di privilegi che i cittadini comuni non hanno, il tutto ovviamente nel più assoluto disprezzo del diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Per queste brevi considerazioni, signor Presidente, confidando nel suo amore per la legalità, mi permetto di invitarla, per quanto di sua competenza, ad attivarsi per la realizzazione anche all'interno di questo prestigioso palazzo di un'adeguata e regolare area dedicata a chi purtroppo non intende o non è ancora riuscito a liberarsi dal vizio del fumo. In questo modo, forse e sicuramente in maniera minima faremo tutti noi un piccolo ulteriore passo verso una politica normale, più vicina ai cittadini.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Forte brusìo)*. Prego i colleghi di allontanarsi dall'Aula in silenzio, per favore, per consentire gli interventi.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, se l'Aula può godere di qualche minuto di silenzio, credo che la cortesia che sto per chiederle avrà maggiore possibilità di essere accolta dalla sua

benevolenza.

PRESIDENTE. Non credo che questo possa influenzare, l'importante è che io la ascolti.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Sì, ma deve ascoltarmi con un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Ho già invitato i suoi colleghi, che evidentemente non ritengono di aderire alle mie richieste, a farla parlare in assoluto silenzio. Ma questo è difficile.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, faccio appello alla sua consueta cortesia per chiederle un intervento diretto e personale, come autorevole Presidente del Senato, seconda carica dello Stato.

Il Parlamento è appassionato ormai da tempo ad un dibattito direi rilevante per gli assetti democratici del Paese, che si riferisce in particolar modo all'architettura dello Stato, al superamento del bicameralismo paritario, al migliore rapporto fra potere esecutivo e legislativo, facendo salva l'autonomia e la dignità del Parlamento, dei parlamentari, della potestà legislativa.

Dobbiamo fare veramente molta strada, in questa pur collaudata democrazia, per vedere riconosciuta la dignità di chi svolge questa funzione, signor Presidente. Con rammarico, devo dirle che sono costretto paradossalmente, dopo ben otto richieste scritte rivolte al Ministero dell'istruzione e dopo un'interrogazione parlamentare che mai avrei dovuto fare, che ho avanzato lo scorso mese di aprile, a sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-00119.

In questa interrogazione, signor Presidente, chiedo l'acquisizione di un documento che fa parte di una procedura in atto fra il Ministero dell'istruzione e il TAR del Lazio. Quel documento, prodotto da parte del Ministero, reca le linee guida che lo stesso Dicastero ha assunto in relazione alla problematica del riconoscimento della borsa di studio agli specializzandi.

Io chiedo l'acquisizione di un documento che il magistrato amministrativo ha chiesto al Ministero di produrre nell'ambito di un contenzioso. L'ho chiesto da oltre un anno a questa parte; non ho avuto riscontro; sono stato costretto ad avanzare un'interrogazione parlamentare nello scorso mese di aprile e il più assordante silenzio, signor Presidente, ha accompagnato questa mia richiesta.

Io mi rendo conto che i tempi dell'antipolitica portano talvolta a percorrere le strade secondarie e non i viali e a chinare il capo, chissà per dover scontare quali gravissime colpe. Signor Presidente, io adempio al mio dovere con umiltà e anche con diligenza e tenacia e ritengo che si possa fare di più e meglio nel Paese per salvaguardare la democrazia e servire il popolo.

Finanche, signor Presidente, la dignità di questo Parlamento e quella di questo ramo del Parlamento potrebbe anche trovare un miglior riscontro nel trattamento che viene riservato ai senatori in tante occasioni. Abbiamo rinunziato anche al ristorante, perché era opulento nell'offerta ed economicamente troppo oneroso; per carità, faremo a meno anche di questo surrogato di tavola calda che ci è stato consegnato.

PRESIDENTE. La prego di concludere sul tema che lei ha a cuore.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Concludo, signor Presidente, dicendo che il clima che accompagna il nostro lavoro è mortificante ed umiliante, se si considera che anche la breve sosta di due minuti per guardare la televisione, per leggere i giornali e mantenersi informati sui fatti del territorio, che prima ci era consentita nella bella sala Maccari, non l'abbiamo più e dobbiamo andare pellegrini alla ricerca di uno strapuntino per poterci sedere dopo otto ore consecutive di seduta.

PRESIDENTE. Può concludere, per favore? Parlavamo di istruzione.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, un'osservazione sommata ad un'altra e ad un'altra ancora mi portano a concludere che soltanto la sua tenacia, la sua autorevolezza e anche la sua - auspico - condivisione per le brevi ma significative e amare considerazioni che ho fatto possano assicurare il risarcimento, che non è un risarcimento alla richiesta di un senatore, ma alla dignità di un ruolo che va mantenuto e garantito per il bene della nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, desidero informarla che gli uffici hanno già sollecitato più volte la sua interrogazione, l'ultima volta - mi dicono - addirittura di recente, fino a qualche giorno

fa. Speriamo di poter ottenere l'effetto desiderato.

Per la calendarizzazione del disegno di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie

CALIENDO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(PdL)*. Signor Presidente, io non intervengo mai in fine seduta; l'ho fatto oggi per chiederle un intervento a difesa del Senato della Repubblica e dell'attività che ciascuno di noi svolge.

Noi in Commissione giustizia abbiamo lavorato in questi mesi e, come lei sa, durante la seduta della settimana scorsa quando c'era il Ministro della giustizia, ho ricordato in quest'Aula che abbiamo ritardato per tre mesi l'approvazione in Commissione giustizia di una proroga della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto il Ministro ha chiesto incontri con la maggioranza parlamentare al fine di verificare possibilità di apportare correttivi.

Signor Presidente, dopo che la Commissione giustizia ha votato all'unanimità, stamattina senatori del PD, del Movimento 5 Stelle e del PdL hanno chiesto la calendarizzazione del disegno di legge. Non m'interessa se viene approvata, ma m'interessa sfatare che qualcuno di noi abbia operato per interesse di campanile. A noi sta molto a cuore l'efficienza del sistema giustizia.

Con questa riforma, il sistema non è efficiente. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Giarrusso)*. Tutti i Capigruppo e i Presidenti delle due Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno dimostrato al Ministro la disponibilità anche a una proroga di soli tre mesi e a individuare i correttivi necessari. Ci sono cittadini che non hanno nessun mezzo di collegamento con il tribunale a cui sono stati aggregati, e parlo di aree industriali del nostro Paese vicino Milano. E allora, signor Presidente, come Presidente del Senato, mi rivolgo a lei perché intervenga nella riunione dei Capigruppo affinché questo Parlamento e quest'Aula abbia la possibilità di discutere perché i cittadini siano informati correttamente sulle vicende. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Giarrusso)*.

PRESIDENTE. Le posso anticipare che questo tema è stato già trattato dalla riunione dei Capigruppo e il Governo ha detto che è in atto un lavoro per cercare di trovare soluzioni equilibrate. Siccome lei mi invitava a parlarne nella riunione dei Capigruppo, la informo che questa è stata la risposta del rappresentante del Governo e, quindi, io aspetterei ulteriori risposte. Proprio il presidente Morra aveva presentato questa richiesta.

CALIENDO *(PdL)*. Non mi sarei mai permesso di dirle una cosa che non fosse la realtà! Non c'è nessun rapporto da più di venti giorni! Quindi, non mi venga a dire una cosa che non è reale. Non mi sarei mai permesso di offenderla riferendole una cosa non reale.

PRESIDENTE. Scusi, ma di cosa stiamo parlando? Ho detto che la sua stessa richiesta è stata presentata nella riunione dei Capigruppo.

CALIENDO *(PdL)*. Signor Presidente, l'interlocuzione è durata tre mesi e non sappiamo più nulla. Dovevamo avere una risposta il 15 luglio: non l'abbiamo avuta; dopodiché abbiamo votato la proroga e non l'abbiamo avuta. Se ci fossero stati ancora i rapporti in corso, non mi sarei permesso di venire a invocare la sua autorità.

PRESIDENTE. Non capisco di quali rapporti parla.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, non solo ci associamo alla richiesta del collega Caliendo, ma riteniamo una violazione delle prerogative del Parlamento, e del Senato in particolare, il fatto che non sia stato calendarizzato subito un provvedimento che è stato votato all'unanimità in Commissione giustizia. Ricordo che la calendarizzazione urgente è stata richiesta praticamente da tutti i Gruppi. Il Governo ha posto una questione di mero temporeggiamento, cosa che sta facendo da mesi: una cosa del genere non è ammissibile, non è rispettosa delle nostre prerogative di senatori.

Signor Presidente, vorrei farle presente che è una questione gravissima, e le responsabilità cadranno su tutti noi. Prima affrontiamo la questione (prima della pausa estiva), e meglio è per tutti. *(Applausi dei senatori Battista e Campanella).*

Sulle iniziative in corso di valutazione per un più razionale utilizzo degli spazi nei palazzi del Senato

DE POLI *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo per informare il collega Ciampolillo che prima ha richiesto alcune cose. Oggi, in una riunione dei tre Questori, cui erano presenti i questori Malan e Bottici, abbiamo parlato e fatto alcune riflessioni per quanto riguarda l'area riservata ai fumatori, che è sicuramente considerata insufficiente. Stavamo definendo con gli uffici di competenza di andare a ridefinire e capire che spazi o modalità nuove ci possono essere per dare una risposta a tutti i colleghi che ne fanno uso.

Un'altra riflessione che si faceva oggi, sempre su richiesta di più senatori, era quella dell'utilizzo della sala Maccari che storicamente, in Senato, era il luogo dove ci si poteva riunire, leggere e andare a verificare le agenzie anche attraverso il *computer* e i mezzi che ci sono. Si pensava di ripristinarla com'era e ridefinire tutti gli aspetti e gli spazi per la stampa. Nella giornata di oggi abbiamo discusso di queste due cose per venire incontro alle richieste dei senatori.

Viste le tante richieste avanzate da parte dei senatori, colgo l'occasione per ricordare che ancora più pressanti, corrette e giuste sono quelle relative agli spazi che ad oggi, dopo la chiusura del Palazzo dell'ex hotel Bologna, non è stato possibile assegnare. Addirittura ci sono senatori che condividono la stanza in due o tre. Il Presidente si è impegnato direttamente, in questi mesi, per poter avere al più presto la disponibilità del Palazzo di Largo Giuseppe Toniolo, che sarà consegnato per fine settembre consentendo di assegnare le stanze ai colleghi. Stiamo cercando - e speriamo di farcela - di individuare una stanza per ogni senatore, anche attraverso una riorganizzazione degli uffici.

Questi erano i tre punti che volevo evidenziare.

Su dichiarazioni rese nei confronti della procura di Torino

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, questa mattina, al termine della seduta antimeridiana vi è stato un intervento di fine seduta che le segnalo anche pubblicamente, come ho fatto già privatamente. Un senatore ha legittimamente espresso opinioni sulla procura di Torino, secondo me travalicando il limite della libertà di espressione. Non credo infatti che la procura di Torino, i magistrati di quella procura e il procuratore Caselli possano essere in qualche modo affiancati a poteri deviati dello Stato legati al malaffare.

Gli interventi di fine seduta sono liberi e ognuno ha la possibilità di esprimere la propria opinione ma, a mio modesto modo di vedere, quando si mettono in discussione con parole così pesanti figure importanti, che lavorano al servizio dello Stato da molti anni, credo che la Presidenza debba prendere in considerazione la possibilità di intervenire.

Naturalmente non pretendo di aver ragione, ma ho ritenuto giusto segnalarle il caso.

Esprimo altresì, a nome mio e del Partito Democratico, la totale e assoluta vicinanza alla procura di Torino, al procuratore Caselli e ai procuratori Rinaudo e Padalino, che stanno esclusivamente svolgendo il loro lavoro, che è quello di applicare la legge. *(Applausi dal Gruppo PD e PdL).*

Sul trasporto di barre di uranio impoverito

DI MAGGIO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(SCpI)*. Signor Presidente, lei ricorderà la questione di Scanzano Ionico, quando quel sito era stato individuato come deposito per le scorie nucleari a livello nazionale. All'epoca fu individuato perché in quel sito già erano contenute scorie provenienti dagli Stati Uniti d'America ed erano barre di uranio che servivano per alcune sperimentazioni di arricchimento di uranio utili al nostro Paese.

All'epoca si disse che prima o poi quelle barre d'uranio sarebbero dovute rientrare negli Stati Uniti d'America.

Lunedì scorso, alle 3 del mattino, ingenti Corpi di polizia hanno provveduto a spostare quelle barre d'uranio e a riconsegnarle, così si dice, agli Stati Uniti, spostandole dal sito di Rotondella, fino all'aeroporto militare di Gioia del Colle.

Se così fosse, pur comprendendo i motivi di sicurezza, credo sarebbe stata cosa buona e giusta avvisare i Sindaci delle città interessate. Ritengo infatti che sarebbe stato opportuno pubblicizzare un fatto del genere, perché così si poteva ritornare allo *status quo ante.*

Ho ragione di ritenere che la vicenda delle barre di uranio arricchito che vengono restituite al Paese d'origine abbia qualcosa di non chiaro ed è stata già oggetto di sindacato ispettivo attraverso una mia interrogazione urgente, presentata assieme al senatore Viceconte che è della mia stessa Regione.

La richiesta che rivolgo alla Presidenza è quella di poter avere dai Ministri competenti chiarezza in materia.

Sulla situazione in Siria

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, sono ore di ansia per la sorte di un padre gesuita, padre Paolo Dall'Oglio, di cui si sono perse le notizie poche ore fa mentre era nel Nord della Siria. Credo che questa vicenda, che non è chiara nei suoi contorni (perché non è chiaro il motivo per cui non si hanno più sue notizie), ci debba spingere ad accendere i riflettori della nostra attenzione su quel che avviene in questo Paese martoriato, dove solo poche ore fa ci sono state 106 vittime accertate in un attacco alla città di Homs, di cui 13 bambini e sei donne. Sono solo le ultime vittime di una guerra civile che, secondo le Nazioni Unite, ha già causato 100.000 morti.

Credo che si tratti di una vicenda drammatica che avviene quasi alle porte di casa, in questo piccolo laghetto che si chiama mar Mediterraneo, nel quale conviviamo con altri Paesi, e che purtroppo si svolge un po' nell'indifferenza generale. Soprattutto, si svolge nella totale assenza di una politica da parte dell'Europa e dei suoi alleati, anche americani. Sostanzialmente, di questo Paese nessuno si sta veramente occupando e nessuno ha un'idea di che cosa si debba fare.

Credo che l'Italia, per il ruolo che ha sempre rivendicato all'interno del Mediterraneo, debba porsi con un atteggiamento di maggiore responsabilità. Ritengo che si debba aprire un dibattito con il Governo, all'interno del Paese e in Senato, perché si indichino delle strategie nelle quali l'Italia possa avere il ruolo di promotore di pace e di dialogo, cercando in questo modo di interpretare al meglio la missione di questo padre gesuita, il quale ha consacrato la sua vita al dialogo interreligioso, a portare un segno di speranza e di comprensione reciproca in quel Paese.

So che nei prossimi giorni il ministro Bonino verrà in Parlamento e mi auguro che voglia cogliere questa opportunità per raccontare e spiegarci quali sono le iniziative che il Governo intende promuovere in questo senso. *(Applausi della senatrice Padua).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 31 luglio 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,57)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»)

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» *(Youth Guarantee)*, nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e

definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI 5.203, 5.204 E 5.205 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

5.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis)* organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.203 (testo 2)

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO, D'ONGHIA (*)

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis)* avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.204

CATALFO

Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis)* organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego o dell'ISFOL».

5.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i*-bis*)* attribuisce all'ISFOL, date le sue competenze istituzionali, il compito di predisporre, di concerto con le Regioni, gli strumenti e le metodologie, per la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete degli esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale realizzati nelle Regioni, al fine di rendere trasparente il tasso di coerenza tra offerta formativa e fabbisogni professionali del territorio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «*1-bis.* Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera *c-bis)*, è inserita la seguente: ?«*c-ter)* i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis.* In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non

superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all'articolo 35, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari».

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1º gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-*bis*. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera *c)* del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: «*a)* conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468.».

EMENDAMENTI 7.800/1 E SEGUENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

7.800/1

BERTUZZI

Accantonato

All'emendamento 7.800, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis)* al comma 5, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"*b-bis)* all'articolo 2, comma 34, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

'*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.'"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 86,500 milioni di euro per l'anno 2013, a

203,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.800

IL GOVERNO

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «non superiore a dodici mesi», inserire le seguenti: «comprensivo di eventuale proroga,»;

b) al comma 1, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, nonché di cui al comma 4,»;

c) al comma 1, lettera *d)*, numero 1), dopo le parole: «*c-ter)*», inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

d) al comma 2, lettera *a)* sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto»;

e) al comma 5, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

«*a-bis)* Il comma 28, capoverso articolo 2549, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

f) al comma 5, lettera *c)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

g) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera *c)* della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino il sei mesi"».

7.204

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, SACCONI, BOCCA, GIBIINO

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.204 (testo 2)

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BITONCI, DIVINA, VOLPI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, SACCONI, BOCCA, GIBIINO (*)

Approvato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in ogni caso» aggiungere le seguenti: «e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Granaiola, Fabbri, Tomaselli, Giannini, Ranucci, Stefano, Puglia, Floris, Blundo, Padua, Orrù e i senatori del Gruppo GAL.

7.210

ICHINO, ZELLER, OLIVERO, BERGER, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e*-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono inserite le seguenti: "da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria"».

7.116

Le Commissioni Riunite

Accantonato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-*bis)* al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-*bis*, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1º luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-*bis*. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili

esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-*ter*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-*quater*. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-*ter*, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-*ter*. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-*bis* può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-*bis*.

3-*quinquies*. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-*bis* e 3-*ter*.».

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

13. All'articolo 2463-*bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-*bis* le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è soppressa;

b) alla lettera *h)* punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera *h)* punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

d) alla lettera *h)* punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano».».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni - da intendersi in riferimento al settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga - hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.200

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai compensi e».

9.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

CERONI, GIBIINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.201

CATALFO

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.202

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 320,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.8

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.203

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Respinto (*)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

_____

(*) Ritirato dai proponenti é fatto proprio dal senatore Puglia

9.12

SANTANGELO, BULGARELLI

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

9.14

FUCKSIA, ICHINO, OLIVERO, SACCONI, BLUNDO, BUEMI, PALERMO, CAMPANELLA

Ritirato e trasformato nell'odg G9.14

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-*bis*», *è sostituito con il seguente:*

«4-*bis*. A decorrere dal 1º luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989,n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G9.14 (già em. 9.14)

FUCKSIA, ICHINO, OLIVERO, SACCONI, BLUNDO, BUEMI, PALERMO, CAMPANELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.14.

_____

(*) Accolto dal Governo

9.15

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, capoverso «4-bis», secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.».

9.16

CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.204

BLUNDO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

9.21

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Approvato

Sopprimere il comma 4.

9.22

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Id. em. 9.21

Sopprimere il comma 4.

9.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.205

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.800

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.

4-*ter*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 1999, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

9.28

RANUCCI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-*ter*. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.206

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funziona li strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione"».

9.29

RUVOLO

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

9.207

DI MAGGIO

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

9.208

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 22, comma 11-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"».

9.33

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 6, dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera *r-bis)*, è aggiunta, in fine ,la seguente:

"*r-ter)* i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.37

BERGER, ZELLER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

BOCCA, SERAFINI

V. testo 2

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38 (testo 2)

BOCCA, SERAFINI

Approvato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

V. testo 2

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209 (testo 2)

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Id. em. 9.38 (testo 2)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.41

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 11, capoverso «3-ter», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.43

RUVOLO

Ritirato

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguite dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.44

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *s)*, della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo lo parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.47

RUVOLO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.212

DI MAGGIO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi"».

9.49

RUVOLO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

"6-*bis*. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.213

DI MAGGIO

Improponibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*bis*, inserire il seguente:

"6-*bis*.1). La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano"».

9.53

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER

Improponibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

BERGER, ICHINO, ZELLER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente"».

9.55

BERGER, ZELLER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)* della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.210

DI MAGGIO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993; n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: »che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti«, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo l, comma l, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

9.56

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Sopprimere il comma 12.

9.57

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.214

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 12, dopo le parole: «per lo svolgimento di attività sociali», inserire le seguenti:

«, ivi compreso l'esercizio delle funzioni di polizia municipale,».

9.59

RANUCCI

V. testo 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.59 (testo 2)

RANUCCI

Id. em. 9.38 (testo 2)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.215

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, MARIN, CONTE

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: »decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,« sono aggiunte le seguenti: » fatte salve le assunzioni stagionali e quelle relative agli operatori forestali,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

9.801/1

CERONI

Respinto

All'emendamento 9.801 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: '3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio Negli altri casi sono dovuti al notaio il compenso e il rimborso delle spese di studio secondo le disposizioni vigenti».

9.801

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili."»;

2) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

15-*ter*. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il comma terzo, sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."».

9.62

CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.64

D'ANNA, LANGELLA

Ritirato

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

CARRARO

Ritirato

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis.* All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis*, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione".

13-*ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-*bis*».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

D'ANNA, LANGELLA

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.69

CARRARO

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato"».

9.73

CARRARO, CASSANO

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di ea alla data della costituzione».

9.74

ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *d)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

D'ANNA, LANGELLA

Ritirato

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.79

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) alla lettera h), il punto 2) è soppresso».

9.80

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa;».

9.81

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 16, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* alla lettera *h)*, punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.802/1

RUSSO, PEGORER

V. testo 2

All'emendamento 9.802, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*quinquies*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 miIioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «pari a 1130,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 575,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 331,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 22,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «quanto a 100,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 222 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.802/1 (testo 2)

RUSSO, PEGORER

Approvato

All'emendamento 9.802 (testo corretto), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*quinquies*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.».

9.802 (testo corretto)

Il Governo

Approvato nel testo emendato

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla stessa data".

16-*ter.* All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-*quater.* Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio del settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera *d)*, dell'articolo 38, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970 mila euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2019».

9.82

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-*ter*. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-*bis* i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-*quater*. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 16-*ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-*quinquies*. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-*sexies*. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati».

Conseguentemente:

- all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo 52-*quater*, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: « A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

- all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma 16-*bis*», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno

2014»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.89

RUSSO

Improcedibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

9.91

CERONI, GIBIINO

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

9.93

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta percento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

BERTUZZI

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO, PUGLIA (*)

Approvato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31."»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.96

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.98

ZELLER, ICHINO, BERGER, OLIVERO, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-*bis*. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato"».

9.216

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Ritirato

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.218

OLIVERO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.218

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la Creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione formazione orientamento assistenza tecnica accompagnamento al microcredito e tutoraggio, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-*ter*. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei lo Stato e le Regioni anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 21 giugno 20131 n. 691 possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1.

16-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

G9.218 (già em. 9.218)

OLIVERO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il piano d'azione comunitario "Imprenditorialità 2020" raccomanda di istituire negli Stati Membri punti di accesso unici ai servizi e agli incentivi per chi intenda mettersi in proprio, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile, giovanile, sociale dei migranti e dei lavoratori a rischio di esclusione;

tra le funzioni principali delle Camere di commercio vi è il sostegno alla nascita di nuove imprese e la promozione dell'occupazione;

in alcune Camere di commercio esistono modelli già sperimentati e attivi di assistenza tecnica e accompagnamento all'imprenditorialità noti come punti o Servizi nuova Impresa,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche legislative, per istituire presso le Camere di commercio, sportelli per le nuove imprese che assicurino, anche in via telematica, servizi integrati di informazione, formazione, orientamento, asssistenza tecnica, accompagnamento al microcredito, al tutoraggio e alle procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, affinché gli Sportelli così istituiti contribuiscano all'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni.

G9.218 (testo 2)

OLIVERO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il piano d'azione comunitario "Imprenditorialità 2020" raccomanda di istituire negli Stati Membri punti di accesso unici ai servizi e agli incentivi per chi intenda mettersi in proprio, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile, giovanile, sociale dei migranti e dei lavoratori a rischio di esclusione;

tra le funzioni principali delle Camere di commercio vi è il sostegno alla nascita di nuove imprese e la promozione dell'occupazione;

in alcune Camere di commercio esistono modelli già sperimentati e attivi di assistenza tecnica e accompagnamento all'imprenditorialità noti come punti o Servizi nuova Impresa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

adottare tutte le iniziative necessarie, anche legislative, per istituire presso le Camere di commercio, sportelli per le nuove imprese che assicurino, anche in via telematica, servizi integrati di informazione, formazione, orientamento, asssistenza tecnica, accompagnamento al microcredito, al tutoraggio e alle procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale;

intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, affinché gli Sportelli così istituiti contribuiscano all'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni.

_____

(*) Accolto dal Governo

9.220

ORELLANA, PUGLIA (*)

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Alle società di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non si applica il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *d)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». AI comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G9.100

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

operare per garantire un mercato del lavoro più dinamico, che consenta di non legare il destino di un lavoratore al proprio posto di lavoro, significa garantire protezioni efficaci contro la disoccupazione e accompagnare la vita lavorativa con ammortizzatori sociali adeguati alla contemporanea dinamica del mercato del lavoro;

la riforma del mercato del lavoro, approvata nel corso dell'ultimo anno della passata legislatura, con legge 28 giugno 2012, n. 92, si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro per renderlo più equo e inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire, all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 92/2012, tra i principali obiettivi programmatici della riforma pone la realizzazione di «un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione»;

a tal fine, la c.d. riforma Fornero ha introdotto una serie di misure volte al contenimento del lavoro precario, prevedendo all'articolo 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'l,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

in quest'ottica, con la legge n. 92/2012 si è cercato di ampliare l'ambito delle garanzie contro la disoccupazione per il lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato, in tutti i settori di attività, garantendo in quest'ambito l'estensione e l'armonizzazione delle tutele finanziate per via assicurativa;

considerato che:

la legge n. 92/2012 ha quindi esteso la platea di beneficiari dell'indennità una tantum, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

la cosiddetta riforma Fornero ha inoltre stabilito l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità una tantum per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della miniASpI, prevista all'articolo 2, comma 20, della citata legge di riforma del mercato del lavoro; .

oggi è però necessario compiere un altro passaggio indispensabile per consentire il superamento delle frammentazioni del lavoro e garantire l'inclusione piena di tutte le forme di lavoro, anche parasubordinate e autonome, nella rete delle protezioni per la perdita di occupazione;

l'introduzione dell'ASp1 per tutti i settori produttivi, infatti, seppure volta a sanare disallineamenti ingiustificabili e insostenibili, come la crisi ha dimostrato, è limitata al solo ambito del lavoro subordinato, mentre la mini-ASp1, sempre rivolta solo ai subordinati, prevede requisiti di accesso più bassi rispetto a quelli per l'ASp1, ma anche durata ed entità del trattamento inferiori, e l'una tantum prevista dalla legge n. 92/2012, è assolutamente insufficiente, in quanto si stima che potranno beneficiame solo il 10 per cento dei 945.141 lavoratori atipici, intermittenti e precari del nostro Paese potenzialmente interessati;

rilevato che:

il peggioramento dell'economia SI sta accompagnando a una crisi sociale senza precedenti;

il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi: stando ai più recenti dati 1stat, su base annua la disoccupazione cresce dell'II,2 per cento (+ 297 mila);

in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 38,4 per cento a marzo 2013, in aumento dello 0,6 per cento rispetto a febbraio e del 3,2 per cento sullo stesso mese del 2012: sono

635 mila i giovani tra 15 e 24 anni in cerca di lavoro, pari al 10,5 per cento della popolazione in questa fascia d'età;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione a un'insostenibile condizione di marginalità sociale;

è fondamentale garantire una più celere e certa copertura dei fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui: un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo si pone infatti quale condizione essenziale e imprescindibile per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva;

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a:

a) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, rafforzamento dell'occupabilità delle persone e semplificazione delle procedure burocratico-amministrative per le piccole e medie imprese nel settore del lavoro;

b) valorizzare il ruolo di un rafforzato e regolato rapporto tra rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, a cui affidare le scelte sulla flessibilizzazione delle regole, di modo che, nonostante la crescita di 20.000 unità dei contratti atipici tra il 2008 e il 2012, confermata dai dati dell'ultimo rapporto annuale Istat, il contrasto alla precarietà e all'abuso della flessibilità non passi attraverso un intervento sulla legge di riforma del mercato del lavoro produttiva di un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.101

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistemica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati

stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-*bis*», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistemici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge. Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale - com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata -, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale,

impegna il Governo nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

G9.101 (testo 2)

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistemica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-*bis*», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistemici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge.

Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale - com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata -, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale,

impegna il Governo, nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, a valutare la possibilità di adottare le misure utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.102

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

V. testo 2

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il supera mento della fase economica recessiva,

impegna il Governo

ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applica bile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

G9.102 (testo 2)

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il supera mento della fase economica recessiva,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applica bile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.103

DE BIASI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo ad assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

G9.103 (testo 2)

DE BIASI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore

citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la disciplina generale in tema di assunzioni, di assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.104

ESPOSITO STEFANO, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA ELENA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, RIZZOTTI, MARINO MAURO MARIA, ZANONI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza;

premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà I ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

G9.104 (testo 2)

ESPOSITO STEFANO, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA ELENA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, RIZZOTTI, MARINO MAURO MARIA, ZANONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza;

premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la

stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la disciplina generale in materia di assunzioni, di adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà I ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.105

ESPOSITO GIUSEPPE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegnò di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro), commi 11 e 13, reca disposizioni relative alle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini di sicurezza;

la complessità procedurale delle verifiche di cui ai commi citati, non agevola le imprese nell'adempimento dell'obbligo;

le principali criticità risiedono da un lato, nei tempi di risposta da parte dell'amministrazione interessata, successivamente ai quali, il datore di lavoro può attivare la procedura corrente ricorrendo ai soggetti pubblici o privati abilitati; dall'altro negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina e resi ancor più complessi a causa della difficoltà di trasferimento dei fondi dalle pubbliche amministrazioni ai soggetti che, in loro vece, hanno effettuato materialmente la verifica periodica, dovute dalla gestione dei capitoli di spesa derivante dalla legge di contabilità dello Stato;

l'equiparazione degli enti pubblici a soggetti pubblici o privati abilitati, risponderebbe all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'articolo 71 sopra richiamato, a favore delle strutture pubbliche di controllo che notoriamente sono affidatarie della funzione di vigilanza e controllo sulle verifiche, limitandone l'efficacia nell'attività di controllo sulle verifiche stesse, potendo la stessa risultare condizionata da un potenziale conflitto d'interesse e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad equiparare gli enti pubblici e i soggetti pubblici o privati abilitati al fine di superare le difficoltà procedurali di cui in premessa.

G9.106

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) prevede un incremento dell'aliquota

contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

in particolare, la norma prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27%) e al 24% (dal 18%) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto «Crescita») ha modificato la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, differendo, tra l'altro, dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27% del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo (oggi gli autonomi iscritti all'Inps versano il 21 % e gradualmente arriveranno al massimo al 24%);

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti (33%) è un aumento profondamente iniquo in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie al fine di prevedere anche per l'anno 2014 la proroga dell'inizio della progressione dell'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.107

ICHINO, SUSTA, OLIVERO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la struttura del rapporto trilatero fra libero professionista, cliente e fisco fa si che l'aliquota contributiva per l'assicurazione pensionistica attualmente in vigore per i liberi professionisti iscritti alla gestione speciale dell'lNPS produca di fatto un onere complessivo proporzionalmente maggiore rispetto a quello gravante sui redditi di lavoro dipendente,

impegna il Governo ad adottare l'iniziativa legislativa necessaria per evitare l'aumento della suddetta aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.108

ROMANO, SUSTA, BIANCO, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, D'ANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DE POLI, DIRINDIN, FUCKSIA, GRANAIOLA, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PETRAGLIA, RIZZOTTI, ROMANI MAURIZIO, SCILIPOTI, SILVESTRO, SIMEONI, TAVERNA, VICECONTE, VOLPI, ZUFFADA

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera *e)*, si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli « deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un ulteriore comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e)*, si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

il procedimento di concertazione previsto dalla legge 189/2012 non si è ancora svolto, né risulta emanato il Decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto all'articolo 3, commi 2 e 4, e ciò nonostante il 13 agosto 2013 dovrà entrare in vigore l'obbligo di assicurazione personale dei sanitari, ivi compresi quelli dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, che sono per contrattazione collettiva

già assicurati;

lo slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stabilito lo scorso anno, si è reso necessario al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento (anche se infondate e senza seguito);

la Associazione A.M.A.M.I., rappresentante migliaia di sanitari tra i quali ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici e medici disdettati, ha richiesto alle prime dieci compagnie italiane di assicurazione di formulare una proposta di convenzione ma attualmente nessuna di queste si è dimostrata disponibile ad assicurare i sanitari, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

per quanto detto, si verifica il paradosso che l'Assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non per le Compagnie Assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'anomala assicurazione obbligatoria per i sanitari, poiché, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'Assicurazione, nonostante che sia previsto l'obbligo del professionista di informare l'assistito della sua polizza, del nome dell'Assicurazione e perfino del suo massimale;

l'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da mesi è all'attenzione degli ordini professionali, organizzazioni sindacali ed in particolare della Federazione degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri per le numerose difficolta che, di fatto, si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica esposta a richieste di elevati risarcimenti, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

nonostante l'imminente approssimarsi dell'entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre la polizza assicurativa personale per i medici (13 agosto 2013), permangono a tutt'oggi le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti, soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia, di avere la disponibilità di compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate, la 12 Commissione (Igiene e sanità), nell'esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di disporre, nell'immediato, un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i medici almeno fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 della Legge 8/11/2012 n. 189;

ad adottare il citato decreto tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'Assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

G9.109

STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G9.110

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CATALFO, VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOTTICI, PAGLINI, PEPE, PUGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo;

impegna il Governo a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

G9.110 (testo 2)

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CATALFO, VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOTTICI, PAGLINI, PEPE, PUGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo,

impegna il Governo a valutare la possibilità diriformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1º gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disocuppazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.

2. All'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.»

3. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi.

Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

4. L'INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.200

MARINELLO, PAGANO

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 6, della Legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni si applicano a Poste Italiane S.p.A. e a tutte le Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso».

10.201

MUSSOLINI, PAGANO, SERAFINI, PICCINELLI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n.296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio».

10.202

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, ROMANO, GENTILE, VICECONTE, BIANCONI, SCILIPOTI, ZUFFADA, RIZZOTTI

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è soppresso.».

10.203

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, il termine »1 gennaio 2015« è sostituito con »1 gennaio 2017.».

10.204

BLUNDO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

10.4

GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Respinto (*)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, e dall'articolo 4, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, sono stanziati ulteriori 1,4 miliardi di euro, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-*ter*, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

7-*ter*. 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 novembre 2013. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regola rizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2014, la dichiarazione, prevista

dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 settembre 2013, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7-*quater*. Le maggiori entrate di cui al comma 7-*ter*, sono destinate per un ammontare pari a 1,4 miliardi alle finalità di cui al comma 7-*bis* e per la restante quota sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

(*) Ritirato dai proponenti é fatto proprio dalla senatrice Donno. Il senatore Puglia aggiunge la firma in corso di seduta.

10.9

SPILABOTTE

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

7-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

7-*quater*. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

7-*quinquies*. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.».

10.13

ROSSI GIANLUCA, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, MORGONI, SANTINI

Ritirato e trasformato nell'odg G10.13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. È prorogata, per l'anno 2013, nel limite di 45 milioni di euro, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».

G10.13 (già em. 10.13)

ROSSI GIANLUCA, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, MORGONI, SANTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata prevista la proroga per il 2013 della cosiddetta "piccola mobilità" destinata alle aziende con meno di quindici dipendenti;

la legge del 19 luglio 1993, n. 236, che consente la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;

considerato che:

l'iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti nelle liste di mobilità agevolava la ricerca di un'altra occupazione riconoscendo, in caso di nuova assunzione, al datore di lavoro uno sgravio contributivo per la durata di 18 mesi, se i lavoratori venivano assunti a tempo indeterminato e di 24 mesi, se assunti a tempo determinato e successivamente trasformati a tempo indeterminato. L'agevolazione consisteva nel pagamento dei contributi INPS nella misura del 10 per cento, pari a quella prevista per gli apprendisti, in luogo del contributo pieno;

questo comporterà dal 1° gennaio 2013 la non iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti alle liste previste dalla legge del 19 luglio 1993, n. 236, la mancanza di sgravi contributivi per le aziende che assumeranno lavoratori iscritti in via residuale a tali liste, la possibilità per le aziende che hanno assunto nel 2012 lavoratori iscritti alle liste previste dalla legge del 19 luglio 1993, n. 236 di fruire dello sgravio fino a scadenza naturale del contratto, ma non per le proroghe stipulate nel 2013;

l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed i conseguenti incentivi sgravi contributivi per le aziende che li assumono, sono stati prorogati fino a tutto il 31 dicembre 2012, dapprima con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successivamente con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

la legge di stabilità 2013 non ha prorogato le previsioni del comma 13, dell'articolo 19, della legge 29 novembre 2008, n. 185;

rilevato, altresì, che:

la circolare INPS n. 137 del 12 dicembre 2012 prevede che: "Gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012); l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata";

nella circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013 viene ribadito lo stesso concetto: "Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure

incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991. Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni. Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni - comunque avvenute - gli incentivi non possono essere riconosciuti",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie al fine di porre rimedio alla disparità di trattamento venutasi a creare, a seguito della mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale, tra i lavoratori che sono in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (mobilità collettiva per le imprese con più di 15 dipendenti) e i lavoratori in mobilità individuale;

a valutare, a tale riguardo, la possibilità di un intervento normativo di proroga.

_____

(*) Accolto dal Governo

10.17

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo Il, capo Il del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.205

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Respinto (*)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo Il, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

_____

(*) Ritirato dai proponenti fatto proprio dalla senatrice Blundo

10.206

DI MAGGIO

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni"».

10.800

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G10.100

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto, in anni recenti, di numerosi interventi legislativi, dapprima ispirati al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione; successivamente, diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità (legge 23 dicembre 2000, n. 388), anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità;

con l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l'integrale cumulabilità dal 10 gennaio 2009 delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e contributivo (es. anzianità, vecchiaia, eccetera), con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;

in sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall'essere anticipate rispetto all'età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano;

a disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è stata infatti uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi;

il divieto di cumulo resta fermo, tuttavia, nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni;

il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, infatti, ha previsto che restino in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il quale prevede che il cumulo di una pensione con un trattamento per un'attività resa presso le pubbliche amministrazioni non sia ammesso nei casi in cui il nuovo servizio prestato costituisca una derivazione, una continuazione od un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione;

l'abolizione del divieto di cumulo non tocca i soggetti titolari di pensione ai superstiti (c.d. pensioni di reversibilità) e degli assegni di invalidità con gli altri redditi (divieti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e rimasti in vigore oltre il 31 dicembre 2008). In questo caso, il soggetto interessato dovrà rinunciare a rinunciare ad una parte della propria pensione o rendita in caso di reddito superiore a determinati livelli;

impegna il Governo al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, ad assumere iniziative normative volte a modificare il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, rendendo non cumulabili i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato

decreto legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, eccezion fatta per la parte contributiva dei relativi trattamenti pensionistici.

G10.100 (testo 2)

GHEDINI RITA, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto, in anni recenti, di numerosi interventi legislativi, dapprima ispirati al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione; successivamente, diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità (legge 23 dicembre 2000, n. 388), anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità;

con l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l'integrale cumulabilità dal 10 gennaio 2009 delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e contributivo (es. anzianità, vecchiaia, eccetera), con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;

in sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall'essere anticipate rispetto all'età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano;

a disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è stata infatti uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi;

il divieto di cumulo resta fermo, tuttavia, nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni;

il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, infatti, ha previsto che restino in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il quale prevede che il cumulo di una pensione con un trattamento per un'attività resa presso le pubbliche amministrazioni non sia ammesso nei casi in cui il nuovo servizio prestato costituisca una derivazione, una continuazione od un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione;

l'abolizione del divieto di cumulo non tocca i soggetti titolari di pensione ai superstiti (c.d. pensioni di reversibilità) e degli assegni di invalidità con gli altri redditi (divieti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e rimasti in vigore oltre il 31 dicembre 2008). In questo caso, il soggetto interessato dovrà rinunciare a rinunciare ad una parte della propria pensione o rendita in caso di reddito superiore a determinati livelli;

impegna il Governo a valutare la possibilità, al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, di assumere iniziative normative volte a modificare il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, rendendo non cumulabili i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, eccezion fatta per la parte contributiva dei relativi trattamenti pensionistici.

_____

(*) Accolto dal Governo

G10.101

CHIAVAROLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

a causa del concomitante perdurare degli effetti del terremoto e della inoperatività di alcune strutture private in stato di grave insolvenza, nel corso del 2011 il Servizio Sanitario Regionale Abruzzese non è stato in grado di erogare le prestazioni messe a budget, con ciò causando ulteriori notevoli disagi ai cittadini di quella regione, già duramente colpiti dal sisma, costretti ad una mobilità passiva nelle regioni limitrofe, con probabili aggravi di costo per il SSN;

per tale ragione, il consuntivo del 2011 è stato notevolmente inferiore a quanto sarebbe stato necessario per garantire il rispetto dei LEA e conseguentemente messo a budget dalla Regione Abruzzo;

l'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.13 5, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», al comma 14, primo periodo, stabilisce che: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'l per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che la riduzione di spesa sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste in operative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza, ciò al fine di evitare un taglio ben superiore a quello previsto dalle norme sulla *spending review* (0,5 percento), che arriva a sfiorare il 10 percento.

G10.101 (testo 2)

CHIAVAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

a causa del concomitante perdurare degli effetti del terremoto e della inoperatività di alcune strutture private in stato di grave insolvenza, nel corso del 2011 il Servizio Sanitario Regionale Abruzzese non è stato in grado di erogare le prestazioni messe a budget, con ciò causando ulteriori

notevoli disagi ai cittadini di quella regione, già duramente colpiti dal sisma, costretti ad una mobilità passiva nelle regioni limitrofe, con probabili aggravi di costo per il SSN;

per tale ragione, il consuntivo del 2011 è stato notevolmente inferiore a quanto sarebbe stato necessario per garantire il rispetto dei LEA e conseguentemente messo a budget dalla Regione Abruzzo;

l'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.13 5, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», al comma 14, primo periodo, stabilisce che: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'l per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, anche in considerazione dei vincoli di bilancio, di assumere iniziative volte a prevedere che la riduzione di spesa sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste in operative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza, ciò al fine di evitare un taglio ben superiore a quello previsto dalle norme sulla *spending review* (0,5 percento), che arriva a sfiorare il 10 percento.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.200

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Fermi restando i risparmi e i tetti di spesa previsti in materia di finanza pubblica, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

10.0.200 (testo 2)

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Accantonato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 11.

(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter* le parole «1º luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1º ottobre 2013»;

b) il comma 1-*quater* è abrogato.

2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.

4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento

5. È autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

6. All'articolo 1, comma 171, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00».

7. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è abrogato.

8. L'articolo 6-*novies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*novies*. - *(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*. - *1.* Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.

12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-*bis* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-*ter*. - *(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)*. - *1.* Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera *a)* e 3, comma 5, lettera *a)*, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.

15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.

16. Al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.

18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.

19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti

esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è inserito il seguente: «Art. 62-*quater*. - *(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*. - *1.* A decorrere dal 1º gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 1-*ter* e 1-*quater*, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «1.114,5 milioni», «559,375 milioni», «56,775 milioni», «6,775 milioni» e «1 milione», *rispettivamente con le seguenti*: «2.114,5 milioni», 4.759,375 milioni», 4.256,775 milioni», «4.206,775 milioni», «4.201 milioni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per il 2013 e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanzia menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili".

1-*ter*. Sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n.228.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1 miliardo di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1-*quinquies*. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonchè i fondi per la cultura, l'Università e la Ricerca.

1-*sexies*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

11.2

TREMONTI, CALDEROLI, SPOSETTI, URAS (*)

Respinto

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: «Al fine di sospendere per il 2013 tanto l'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, quanto il pagamento dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali,»;

b) alla lettera a), sostituire le parole «1º ottobre 2013» *con le seguenti*: «1º gennaio 2014».

c) d*opo il comma 1, aggiungere i seguenti*:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, le parole "della prima rata" sono soppresse e le parole "è sospeso" sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuto". Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, il secondo periodo è soppresso.

1-*ter*. Nei limiti dell'importo di 15.000 milioni di euro, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al pagamento, esclusivamente mediante assegnazioni di titoli di Stato, di quei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato

oggetto di cessioni, pro solvendo o pro soluto, perfezionate entro il 31 dicembre 2012 da parte di creditori verso banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. L'importo eventualmente non utilizzato per i pagamenti mediante assegnazioni di titoli di Stato di cui al periodo precedente è destinato, con le modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, diversi da quelli che già hanno formato oggetto di cessione verso banche o intermediari finanziari. A differenza di quanto sopra, tale ultimo decreto disciplina il pagamento di detti debiti su base volontaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

Nel rispetto degli obiettivi di finanza stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, al fine di garantire il pagamento dei debiti di cui al comma 2, è autorizzata l'emissione di mini titoli di Stato «*ad hoc*» per un importo fino a 15.000 milioni di euro per l'anno 2013. La tipologia ed il tasso di interesse dei predetti titoli di Stato, che non può superare il 2 per cento annuo, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità».

Conseguentemente, all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «e 11, commi 1, 5, 20, 21, pari a 1.114,5 milioni di euro» con le seguenti: «e 11, commi 5, 20 e 21, pari a 55,5 milioni di euro»;

b) al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole «65 milioni» con le seguenti: «55,5 milioni»;

c) al comma 1, sopprimere la lettera *b)*;

d) al comma 1, lettera *c)* sostituire le parole «quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013», con la seguente: «Quanto»;

e) al comma 1, lettera *d)* sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;

f) al comma 1, lettera *g)*, sostituire le parole «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;

g) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 1-*bis*, pari, rispettivamente, a 1900 milioni di euro e a 4000 milioni di euro, questi ultimi da trasferire ai Comuni, fermo restando per i contribuenti la sospensione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013:

a) dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

b) dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-*ter*.

Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1-*ter*, in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede:

a) per il 2013, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate sull'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-*ter*;

b) a decorrere dal 2014, residualmente, mediante riduzione modulare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bellot, Vacciano, Molinari e Blundo.

11.3

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1º ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.*

11.4

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1º ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizioni, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.7

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2013, al fine di meglio armonizzare le aliquote IVA con la contingente situazione economica, il Governo adotta, in accordo con la parti sociali, le Associazioni dei Consumatori e l'Istituto nazionale di statistica, una revisione dei panieri IVA, con specifica considerazione per i beni e servizi di consumo ritenuti di prima necessità».

11.11

LEPRI, GHEDINI RITA, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA ELENA, FORNARO, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «e commi 1»*, inserire le seguenti:* «e l-*bis*,» *e sostituire le parole:* «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g*-bis*)* quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli l, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire

risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

11.200

DI MAGGIO

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente;:

«1-*bis*. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "e commi 1", inserire le seguenti: «e 1-*bis*,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera *g)* aggiungere la seguente:

«g-*bis)* quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

11.201

ALBANO, PADUA

Ritirato e trasformato nell'odg G11.201

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-*bis)* , dopo la parola: "basilico," sono aggiunte le seguenti: "origano a rametti o sgranato"»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a

6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 85,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2015».

G11.201 (già em. 11.201)

PADUA, ALBANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

la risoluzione della Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2006 n. 34/E, nel modificare la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E, ha stabilito che, non essendo stato menzionato l'origano, a rametti o sgranato, al n. 12-*bis* della Tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, alla cessione del prodotto citato è applicabile l'aliquota IVA ordinaria pari al 21 per cento;

quale pianta agricola aromatica, al pari del basilico, della salvia e del rosmarino, essa dovrebbe essere assoggettata alla stessa aliquota IVA, definita al numero 12-*bis*, della Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la diversa tassazione di simili piante aromatiche rischia quindi di costituire una ingiustificata incongruenza nel trattamento fiscale di uno degli alimenti aromatici più apprezzati e importanti, anche in termini produttivi, soprattutto nel meridione d'Italia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere, già con il prossimo intervento normativo, ogni atto di competenza volto a ripristinare uniformità dell'aliquota IVA per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, a rametti o sgranato.

_____

(*) Accolto dal Governo

11.12

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

11.300

DIRINDIN, LEPRI, GHEDINI RITA, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, FERRARA ELENA, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per Panno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «e commi 1, 5» *inserire le seguenti:* «e 6-*bis*,» *e sostituire le parole:* «1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «1.116 milioni di euro per l'anno 2013, a 569,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) «quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, Per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

11.202

FINOCCHIARO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI, GIBIINO

Improcedibile

Al comma 8, capoverso articolo 6-novies, comma 2, dopo le parole: «maggio 2012» inserire le seguenti: «nonché per i soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005 che abbiano subito danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania».

11.19

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI RITA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nel decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-*bis*.

(Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili)

1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici non occupati alla data del sisma ed aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli e destinarli alla locazione per almeno 10 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa unita minima di intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.

3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanzia menti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

4. Con apposita ordinanza del commissario delegato viene stabilita, nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi di riparazione, di miglioramento sismico o di ricostruzione, determinato secondo le modalità stabilite con le precedenti ordinanze. La percentuale è variabile tra il 100 per cento ed il 50 per cento in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione che sarà

stipulata tra i beneficiari del finanziamento ed i comuni interessati sulla base di convenzione tipo approvata dal commissario delegato.

5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute. al prezzo stabilito nella convenzione, a. soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 3-*ter*.

(Domanda di contributo per edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi)

1. Per i condomini, costituiti e di fatto, negli edifici in cui siano presenti unità immobiliari aventi proprietari diversi e nelle Unità minime di intervento individuate dai comuni, la domanda di concessione di finanziamenti agevolati è presentata, sia per le parti comuni che per le proprietà esclusive:

a) dall'amministratore del condominio ove presente;

b) dall'amministratore del consorzio, ove costituito;

c) dal soggetto all'uopo delegato dai proprietari negli altri casi.

2. I contenuti e la forma della delega di cui al comma precedente saranno definiti da un apposito atto del commissario delegato.

3. I soggetti delegati cureranno per conto dei proprietari deleganti degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di natura tecnica, l'appalto dei lavori, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione del contratto e l'utilizzo del finanziamento.

4. La domanda di concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è presentata nella forma stabilita dai provvedimenti del commissario delegato.

5. Quando la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, riguardano un edificio composto da più unità immobiliari non costituite in condominio e di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio, designano un solo rappresentante, ai sensi del comma 1, lettera *c)*, per la presentazione della domanda di contributo relativa agli interventi da eseguire sull'edificio, il quale è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.

6. I finanziamenti di cui dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 231/2007 in quanto considerati presentare un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 231/2007."».

11.20

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI RITA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "nonché degli atri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici per quanto attiene progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di

professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"».

11.21

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI RITA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.21

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è sostituito dal seguente:

"14. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

G11.21 (già em. 11.21)

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI RITA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.21.

_____

(*) Accolto dal Governo

11.203

D'ANNA

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Gli atti di acquisto, stipulati a partire dalla data del 21 maggio 2012 e fino al 21 maggio 2015, di aree da destinare alla costruzione di edifici, e di edifici anche se distrutti o danneggiati destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato e abbia la propria residenza o la sede della propria attività produttiva nei comuni di cui al decreto del ministero dell'economia e della finanze 1º giugno 2012, in data anteriore al 20 maggio 2012 e la conservi alla data dell'acquisto. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro cinque anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione. Nel caso di acquisto dei terreni di cui al precedente periodo, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

8-*ter*. La medesima agevolazione si applica agli atti funzionali alla ricostituzione della titolarità degli edifici costruiti, ricostruiti o riparati e ai conseguenti atti divisionali.

8-*quater*. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dai presenti commi, deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, atte stante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente comma 8-*ter*. Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro cinque anni dalla data di

registrazione dell'atto di acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui al precedente comma 8-*ter*.

8-*quinquies*. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

11.204

MARTINI, CALEO, CANTINI, CHITI, DI GIORGI, FEDELI, FILIPPI, GATTI, MARCUCCI, MATTESINI, NENCINI, PIGNEDOLI, PUPPATO, VACCARI, GRANAIOLA (*)

Improcedibile

Dopo il comma 8, inserire seguente:

«8-*bis*. Per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Articolo 62-*quater*,» *primo comma, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1º gennaio 2014», *con le seguenti:* « A decorrere dal 1º ottobre 2013» *e al quarto comma, sostituire le parole:* «31 ottobre 2013» *con le seguenti:* «30 settembre 2013».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Improcedibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per urgenti e indifferibili interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 2 milione di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Articolo 62-quater, *primo comma, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1º gennaio 2014», *con le seguenti:* «A decorrere dal 1º ottobre 2013» *e al quarto comma, sostituire le parole:* «31 ottobre 2013» *con le seguenti:* «30 settembre 2013».

11.25

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO, D'ALÌ

V. testo 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

11.25 (testo 2)

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO, D'ALÌ, FALANGA (*)

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.26 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro."».

11.27

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

11.29

SPILABOTTE, SCALIA

Ritirato e trasformato nell'odg G11.29

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», *primo comma, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1º gennaio 2014» *con le seguenti:* «A decorrere dal 1 dicembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e commi 1, 5» *inserire le seguenti:* «e 11-*bis*,» *e sostituire le parole:* «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «560,875 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014».

G11.29 (già em. 11.29)

SPILABOTTE, SCALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

nel mese di marzo 2013, si e verificata una frana nella città di Frosinone che ha distrutto una parte del «viadotto Biondi», importante via di scorrimento del traffico della città;

la frana ha, altresì, messo a rischio una parte consistente del territorio cittadino, e a fronte della situazione di emergenza e emersa l'esigenza da parte delle istituzioni locali di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza dell'intera area coinvolta;

a fronte degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio interessato dalla frana e considerate le difficoltà economiche e finanziarie del Comune di Frosinone, appaiono necessari interventi di sostegno anche da parte del Governo;

impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attribuire al comune di Frosinone le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dalla frana del mese di marzo 2013 e di escludere le spese sostenute dal comune di Frosinone per le predette finalità dal calcolo del Patto di stabilita interno.

_____

(*) Accolto dal Governo

11.206

CARRARO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6000 milioni di euro"».

11.207

PEZZOPANE

Approvato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) emessi dal direttore dei lavori, degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture

scadute dei fornitori e dei subappaltatori relativi ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

11.208

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole «Al fine», premettere la seguente: «Esclusivamente»;

b) sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale» con le seguenti: «per gli anni 2013 e 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 0,73 punti percentuali»;

c) dopo la parola: «stabilita» aggiungere le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

11.209

D'ALÌ

Approvato

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, alle parole: «Al fine», premettere la seguente: «Esclusivamente».

11.210

D'ALÌ

Improcedibile

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale» con le seguenti: «per gli anni 2013 e 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 0,73 punti percentuali».

11.211

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, dopo la parola: «stabilita» aggiungere le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

11.35

SANTINI, SANGALLI, TOMASELLI, ROSSI GIANLUCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GHEDINI RITA, FEDELI

V. testo 2

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Salvo quanto previsto dal successivo comma 1-*ter*, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del medesimo decreto-legge, e sono pagati con le modalità previste dai commi da 12-*ter* a 12-*quinquies*.

12-*ter*. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12-*quater*. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 12-*bis* ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità

interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

12-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 12-*quater*, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*bis* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

12-*sexies*. Per quanto non diversamente disposto dai commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

12-*septies*. Il maggiore gettito Iva che si determina in attuazione delle misure previste dal comma 12-*quater* è attribuito ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato, in quota parte e fino alla relativa concorrenza, alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato sui crediti di cui al medesimo comma 12-*quater*. La restante quota parte è destinata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti nei documenti di economia e finanza.».

11.35 (testo 2)

SANTINI, SANGALLI, TOMASELLI, ROSSI GIANLUCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GHEDINI RITA, FEDELI (*)

Accantonato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 12-*ter*. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 12-*bis* continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12-*quater*. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-*bis* ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere

richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*bis* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario.

12-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 12-*bis*, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

12-*sexies*. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-*quinques* sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma.

_____

(*) Aggiungono la firma i senatori del Gruppo PdL della Commissione Bilancio

11.212

BARANI, ASTORRE (*)

Approvato

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel precedente comma, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.213

BARANI

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",attribuendo comunque precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i piani di rientro dai disavanzi sanitari, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

11.36

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 13.

11.37

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 112, al comma 7, inserire il seguente: "Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1º gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».

11.214

PUGLIA

Improponibile

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. A decorrere dal 2014, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 30 per cento rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre del 1965, n. 1261».

11.44

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 17 dopo le parole: «fondazioni lirico sinfoniche» inserire le seguenti: «e degli enti "teatro di tradizione"», e alla fine del comma, dopo la parola: «fondazione» inserire le seguenti: «e dei medesimi enti».

11.215

MARTINI

Ritirato

Al comma 17, dopo le parole: «successive modificazioni», inserire le seguenti:«e già ad esse specificata mente assegnate».

11.216

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Ritirato

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai circhi, con esclusione dei circhi con animali».

11.48

SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Al comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle unità di personale di ruolo in tal modo trasferite è assicurato sino al 31 dicembre 2011 il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto Affari Sociali. A far data dal 1º gennaio 2012, il suddetto trattamento deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ente subentrante».

11.217

RUTA, MOSCARDELLI, STEFANO, COLUCCI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 11.218 nell'odg G11.217

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. AI fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 percento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», *primo comma, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1º gennaio 2014» *con le seguenti:* «A decorrere dal 1º ottobre 2013» *e al quarto comma, sostituire le parole:* «31 ottobre 2013» *con le seguenti:* «30 settembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1,5» *inserire le seguenti:* «e 17-*bis*,» *e sostituire le parole:* «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) alla lettera d), *sostituire le parole:* «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

11.218

STEFANO, URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis.* Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center,* le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 percento del contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di

entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013, il valore complessivo del credito di Imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero del dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo, al comma 22, capoverso «Articolo 62-*quater*», *primo comma, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1º gennaio 2014» *con le seguenti:* «A decorrere dal 1º ottobre 2013» *e al quarto comma, sostituire le parole:* «31 ottobre 2013» *con le seguenti:* «30 settembre 2013»;

all'articolo 1.2, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1,5» *inserire le seguenti:* «e 17-*bis*,» *e sostituire le parole:* «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

G11.217 (già em. 11.217)

RUTA, MOSCARDELLI, STEFANO, COLUCCI, URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematche di cui agli emendamenti 11.217 e 11.218.

G11.217 (testo 2)

RUTA, MOSCARDELLI, STEFANO, COLUCCI, URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematche di cui agli emendamenti 11.217 e 11.218.

_____

(*) Accolto dal Governo

11.219

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Improponibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e prevenire eventuali procedure di infrazione da parte delle competenti. autorità europee, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativa in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applica bili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento, per le concessioni in

essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti (amovibili) di cui alla lettera *e.5*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I predetti manufatti dovranno comunque essere rimossi alla scadenza della concessione. permanendo solo per il periodo di durata della stessa a, in ogni caso, il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

11.220

ROSSI GIANLUCA, MANDELLI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:

"450-*bis*. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi"».

11.53

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Improcedibile

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e lo coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.56

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);

b) non è dovuta lo prima rata d'acconto di imposta se importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta».

11.57

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-*bis* All'articolo 4 del Decreto Legge 21 Maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma:

"7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 149 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 Maggio 2009, n.42', al termine del periodo dopo le parole: 'patto di stabilità interno è aggiunto il seguente periodo: 'il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto'"».

11.58

ALBANO

Ritirato

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1, comma 204, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Ai fini della determinazione» fino a: «di cui al presente comma», sono soppresse.».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater*, primo comma, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1 gennaio 2014»*, con le seguenti:* «A decorrere dal 1 settembre 2013» *e al quarto comma, sostituire le parole:* «31 ottobre 2013»*, con le seguenti:* « 31 agosto 2013»*;*

all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «e 21,»*, con le seguenti:* «, 21 e 21-bis,»*, e sostituire le parole:* « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » *con le seguenti:* « 589,375 milioni di euro per l'anno 2014,» *;*

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014»*, con le seguenti:* «e a 232 milioni di euro per l'anno 2014».

11.60

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*."».

11.221

MALAN

Improcedibile

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quater*

(Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo pari a 3 centesimi di euro per milligrammo di nicotina contenuta. L'imposta è corrisposta dal produttore, se in Italia, o dall'importatore.

2. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per i prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le confezioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di

produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della Salute.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti dì soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti.

4. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita ai pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma l è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2. In caso di violazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione».

11.222

D'ALÌ

Improcedibile

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed integrazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quater* - *(Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati) - 1.* A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi o ricariche per sigarette elettroniche idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari 20 centesimi di euro per millilitro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti le modalità di versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1.

3. Con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute entro e non oltre il 31 ottobre 2013, vengono stabilite le modalità per la definizione dei requisiti per la commercializzazione e la produzione dei prodotti di cui al comma 1.

4. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei medesimi è libera. La vendita è altresì consentita per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074"».

11.223

OLIVERO

Improcedibile

Al comma 22, sostituire il capoverso: «Art. 62-quater» con il seguente:

«Art. 62-*quater* - *(Regolamentazione della produzione, importazione e distribuzione di liquidi contenenti nicotina e dei relativi supporti meccanici od elettronici atti a favorirne la somministrazione).* - 1. Ai fini del presente articolo devono intendersi:

a) per sigaretta elettronica: qualunque prodotto, meccanico e/o elettronico, volto complessivamente a permettere la somministrazione di nicotina tramite vaporizzazione della stessa nicotina disciolta in soluzione alloggiata al suo interno;

b) per atomizzatore: qualunque componente del prodotto sigaretta elettronica che specificamente vaporizza la soluzione contenente nicotina, dotata o meno di un serbatoio, ricaricabile o meno, riempito di liquido contenente nicotina;

c) per vaporizza bile: la soluzione contenente nicotina atta alla vaporizzazione attraverso l'utilizzo del prodotto sigaretta elettronica o prodotto analogo che ne favorisca la somministrazione;

d) per produttore: il fabbricante o l'importatore nel territorio dell'Unione Europea del vaporizzabile, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenti come produttore identificando il vaporizzabile col proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) per distributore: il commerciante che immetta sul mercato, alienando a fini commerciali al consumatore, direttamente o attraverso l'ausilio di intermediari, il vaporizzabile.

2. In attesa di una compiuta regolamentazione dei prodotti dal presente articolo considerati da parte dell'Unione Europea, ai fini dell'applicazione degli standards di sicurezza di produzione, conservazione, lavorazione e vendita, delle materie prime, di prodotti interlocutori o prodotti finiti, ai fini di classificazione dell'attività industriale e commerciale, ed agli altri fini stabiliti dalla legge, il prodotto vaporizzabile contenente nicotina è considerato temporaneamente appartenente alla Classe Merceologica di Prodotti di cui al comma 4.

3. Il produttore ed il prodotto da esso fabbricato devono rispettare i seguenti *standards* e protocolli di sicurezza:

a) Standard ISO 22716 e Pratiche di Buona Fabbricazione - Good Manufactoring Practices - GMP;

b) Standard ISO 9001;

c) Regolamento CE n. 1272/2008 - Regolamento CLP.

4. A decorrere dal014, sono sottoposti ad imposta sul fatturato relativo al mercato interno di produzione i prodotti vaporizza bili contenenti nicotina nonché gli atomizzatori dotati di serbatoio interno non ricaricabile di vaporizzabile contenente nicotina (c.d. Cartridges usa e getta), nell'importo pari al 50,00% (cinquanta per cento).

5. Sono sottoposti all'obbligo di pagamento di dazio doganale pari ad euro 125,00 (centoventicinque,00) per litro i vaporizzabili contenenti nicotina importati da Paesi non facenti parte dell'Unione Europea. Il presente dazio doganale non si applica all'importazione di nicotina pura non disciolta in soluzione immediatamente vaporizzabile.

6. Ai fini di poter legittimamente esercitare la produzione e/o importazione nel territorio nazionale di vaporizzabili contenenti nicotina, il produttore deve munirsi di licenza di esercizio di produzione ed importazione, rilasciata dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti o della società cui si riferiscono.

7. La licenza di esercizio di produzione ed importazione ha durata illimitata; è soggetta a revoca quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto a cui si riferisce. Le licenze di esercizio di produzione ed importazione sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 25.000,OO (venticinquemila,00), da versarsi nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce, prima del rilascio della licenza di esercizio di produzione ed importazione per gli impianti di nuova costruzione o le società di importazione di nuova costituzione, o che cambino titolare.

8. L'esercente che non versi il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria di importo pari a due volte l'importo del diritto stesso. Il produttore che eserciti la produzione od importazione in assenza della relativa licenza di esercizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a cinque volte l'importo del diritto stesso.

9. Non può essere rilasciata o rinnovata la licenza di esercizio di produzione ed importazione al produttore che sia stato sanzionato per produzione od importazione in assenza di licenza, a norma del periodo precedente.

10. la licenza di esercizio di produzione ed importazione è rilasciata ai produttori che ne fanno richiesta all'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, che dimostrino di rispettare i presupposti stabiliti per legge per la produzione di prodotti vaporizzabili contenenti nicotina di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Ai fini di poter legittimamente esercitare come attività principale la distribuzione di vaporizzabili contenenti nicotina, con atto di compravendita o di attribuzione gratuita non liberale, incluso, ma non limitato a, l'omaggio al pubblico di campioni a fini promozionali, il distributore deve munirsi di licenza di esercizio di distribuzione, rilasciata dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio della relativa attività.

12. Ai fini di poter legittimamente esercitare come attività non principale la distribuzione di vaporizzabili contenenti nicotina, con atto di compravendita o di attribuzione gratuita non liberale, incluso, ma non limitato a, l'omaggio al pubblico di campioni a fini promozionali, il distributore deve munirsi di patenti no di esercizio di distribuzione, rilasciato dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio della relativa attività.

13.La licenza di esercizio ed il patentino di esercizio hanno durata illimitata; sono soggetti a revoca quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio della distribuzione stessa. Le licenze di esercizio di distribuzione sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 1.000,OO (mille,00), ed i patentini di esercizio di distribuzione sono soggetti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta,00).

14. I diritti di cui al periodo precedente sono da versarsi nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce, e prima del rilascio della licenza o del patenti no di esercizio per le società di distribuzione di nuova costituzione o che cambino titolare.

15. L'esercente che non versi il diritto di licenza o di patenti no entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a due volte l'importo del diritto stesso.

16. Il distributore che eserciti la distribuzione in assenza di licenza o patentino di esercizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a cinque volte il pagamento del diritto annuale.

17. Non possono essere rilasciati o rinnovati la licenza od il patentino di esercizio di distribuzione al distributore che sia stato sanzionato per distribuzione in assenza di licenza o patentino, a norma del periodo precedente.

18. La licenza od il patenti no di esercizio di distribuzione sono rilasciate ai distributori che ne fanno richiesta all'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio.

19. Disciplina per i produttori ed i distributori le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

20. Produttori e importatori di vaporizza bili contenenti nicotina le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, devono uniformarsi a quanto in esso stabilito entro un termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. In mancanza del rispetto di quanto stabilito nel precedente periodo, il produttore o l'importatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il diritto di licenza di esercizio di produzione ed importazione di cui al comma 6 del presente articolo, per ogni 30 giorni di ritardo oltre il decorso del termine di cui sopra.

21. Distributori di vaporizzabili contenenti nicotina le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, devono uniformarsi a quanto in esso stabilito entro un termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. In mancanza del

rispetto di quanto stabilito nel precedente periodo, il distributore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il diritto di licenza di esercizio di distribuzione di cui al comma 11 del presente articolo, per ogni 30 giorni di ritardo oltre il decorso del termine di cui sopra.

22. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 6 e 11 del presente articolo, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta sul fatturato di produzione relativo, nomenclatura e classificazione dell'imposta e del relativo codice identificativo - Codice Tributo, nonché di comunicazione egli esercizi che effettuano la vendita al pubblico».

11.224

MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI, AIELLO

Improcedibile

Al comma 22. capoverso «Art.62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 mI. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 mI. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 mI. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 mI. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente.

11.71

ZELLER, BERGER, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) allo stesso capoverso «Art. 62-*quater*», *comma 4,sopprimere le parole: «*da adottarsi entro il 31 ottobre 2013*»;*

b) allo stesso capoverso «Art. 62-*quater*», *comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Il, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

c) al comma 23, capoverso «10-*bis*», *all'alinea, è premesso il seguente periodo:* «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

d) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

«23-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-*ter*. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

11.69

ESPOSITO GIUSEPPE, PICCINELLI, CASSANO, CHIAVAROLI

Respinto

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole «dal 1º gennaio 2014»;

b) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 4, sopprimere le parole «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

c) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

d) al comma 23, capoverso articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 10-bis premettere il seguente periodo «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-*ter*. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.225

BELLOT, MUNERATO

Sost. id. em. 11.69

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 22, capoverso art. 62-*quater*, al comma 1 sopprimere le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2014";

b) al comma 22, capoverso articolo 62-quater, al comma 4, le parole ",da adottarsi entro il 31 ottobre 2013",

c) al comma 22, capoverso art. 62-*quater*, al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole ", ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati";

d) al comma 23, capoverso 10-*bis* premettere il seguente periodo: 2Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori2.

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti: "23-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

23-*ter*. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

11.226

BELLOT, MUNERATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, capoverso «articolo 62-*quater*», *al comma 1, sopprimere le parole:* «a

decorrere dal 1º gennaio 2014»;

b) al comma 22, capoverso »articolo 62-*quater*», *al comma 4, sopprimere le parole:* «, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

c) al comma 22, capoverso «articolo 62-*quater*», *al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati;

d) al comma 23, capoverso «10-*bis*» *premettere il seguente periodo:* «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge».

23-*ter*. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate a ridurre in misura proporzionale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 18».

11.227

MUSSOLINI, PAGANO

Improcedibile

Al comma 22, capoverso «Articolo 65-quater», al comma 1, sopprimere le parole: «nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo».

11.228

SCILIPOTI

Ritirato

Al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», al comma 1, sostituire le parole: «pari al 58.5 per cento» con le seguenti: «pari al 41 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.229

SCILIPOTI

Ritirato

Al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», sopprimere i commi da 2 a 7.

11.230

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LONGO FAUSTO GUILHERME, LANIECE, FRAVEZZI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 22, capoverso «Articolo 62-*quater*» *al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

b) al comma 23, capoverso «10-*bis*», *alinea, premettere il seguente periodo:* «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori».

11.80

PETROCELLI, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI

Improponibile

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-*bis*. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-*bis* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti.. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.81

DI BIAGIO

Improponibile

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-*bis* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.231

PERRONE, BRUNO, ZIZZA, BRUNI, DI MAGGIO, D'ONGHIA, CASSANO, IURLARO, VICECONTE, TOMASELLI, LIUZZI, AMORUSO

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

"4-*octies*. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *c)* operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

23-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986

n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1'"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.233

PERRONE, BRUNO, ZIZZA, BRUNI, DI MAGGIO, D'ONGHIA, CASSANO, IURLARO, VICECONTE, TOMASELLI, LIUZZI, AMORUSO

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

"4-*octies*. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *c)* operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.232

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, ZUFFADA, BELLOT, STEFANI, SERAFINI, MARIN

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, dai soggetti proprietari di strutture ricettive turistiche collocate nei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, per l'ammodernamento di arredamenti, impianti e dotazioni legati all'offerta ricettiva alberghiera, spetta una detrazione lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

23-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-*bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse per gli interventi finanziari di cui all'articolo 2, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

11.234

PERRONE, BRUNO, ZIZZA, DI MAGGIO, D'ONGHIA, CASSANO, IURLARO, VICECONTE, TOMASELLI, LIUZZI, AMORUSO

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.235

PANIZZA

Improponibile

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Il comma 513 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è abrogato.

23-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-*bis*, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

23-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"».

11.236

DI MAGGIO

Improponibile

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per il sostegno ad operazioni di aggregazione tra imprese sociali o cooperative sociali, attraverso la costituzione o lo sviluppo di consorzi o di altre forme societarie o la stipula di contratti di rete.

2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le aggregazioni di imprese sociali realizzate negli anni 2013 e 2014:

a) in cui siano presenti in modo prevalente imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) tese a promuovere iniziative di sviluppo con ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, negli ambiti del turismo, della gestione di beni museali e del patrimonio artistico e culturale, dell'agricoltura sociale, della valorizzazione di lavori artigianali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014.

4. I tempi, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*»*, comma 1, sostituire le parole:* «A decorrere dallo gennaio 2014»*, con le seguenti:* «A decorrere dallo settembre 2013» *e al comma 4, sostituire le parole:* «31 ottobre 2013»*, con le seguenti:* «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per fanno 2014»*, con le seguenti:* «574,375 milioni di euro per fanno 2014,»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «quanto a 150 milioni di euro per fanno 2014»*, con le seguenti:* «quanto a 165 milioni di euro per fanno 2014».

11.237

OLIVERO

Improcedibile

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasporto di alimenti deperibili così come definiti dalla normativa *Accord trasport perissable* (ATP) è soggetto all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

23-*ter*. Conseguentemente alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 127-*novies)* aggiungere le seguenti parole: "nonché prestazioni di trasporto di alimenti deperibili".

23-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G11.100

LEPRI, GHEDINI RITA, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA ELENA, FORNARO, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, RUSSO, DI GIORGI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

i commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispongono l'incremento dell'aliquota IV A dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

il regime del 4% continua ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese «direttamente») purché relative a contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013;

secondo quanto si leggeva nella Relazione governativa al provvedimento - e come successivamente confermato dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, Grilli - la proposta di riforma, oltre che connessa ad un presunto e discutibile effetto economico legato al maggior gettito fiscale, sarebbe stata adottata a seguito del timore dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione VE nei confronti dello Stato italiano per contrasto con la direttiva VE in materia di Sistema comune IVA.

per le suddette ragioni, il Governo ha ritenuto di proporre la soppressione dell'aliquota agevolata del 4%;

tuttavia va ricordato come la Commissione europea - Direzione Generale Dogane e Fiscalità (DGTaxud) abbia invece ad oggi semplicemente intrapreso una proceduta «Pilot», cioè una procedura intanto è meramente conoscitiva(oltre che lunghissima), che non necessariamente ha come esito una procedura d'infrazione e che peraltro si svilupperà contemporaneamente con un ulteriore e molto più importante percorso europeo di riflessione dei regimi IV A che peraltro dovrà vedere impegnata anche l'Italia, nonché della riflessione sugli strumenti di promozione e incentivazione dell'imprenditorialità sociale;

considerato che:

oggi in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi. È un settore che dà lavoro a circa 380.000 persone ed è in costante crescita negli ultimi anni, sia dal punto di vista numerico sia da quello occupazionale;

i dati sono chiari e incontrovertibili: le cooperative sociali sono cresciute in vent'anni di circa 10 mila unità: 500 *start up* all'anno (al netto delle imprese cessate), nella grande maggioranza dei casi frutto dell'aggregazione imprenditoriale di giovani, spesso alla prima esperienza di lavoro e sicuramente alla prima esperienza di impresa; inoltre, come è noto, il lavoro di cura è tra i settori in cui è più consistente l'occupazione femminile, maggioritaria nelle cooperative sociali. Si tratta di *start up* solidi, se, come ricorda Censis, «più della metà - il 54,3% - supera la soglia dei 20 addetti, e ben il 23,3% quella dei 50 occupati;

da un punto di vista occupazionale i dati parlano di circa 15 mila nuovi occupati all'anno

nell'ultimo ventennio, tipicamente appartenenti alle fasce giovanili e in molti casi alla prima esperienza lavorativa. Si tratta di un dato di grande rilievo in termini di contributo alla crescita occupazionale, soprattutto se paragonato alla dimensione generale del fenomeno; e ancor più eclatante, se si constata la capacità di resistenza almeno al primo ciclo della crisi economia; mentre gli altri settori dell'economia perdevano posti di lavoro, sempre secondo Censis «il settore della cooperazione sociale ha registrato tra 2007 e 2011 un vero e proprio boom, con una crescita del numero dei lavoratori del 17,3%» contro un - 2.3% delle imprese;

la citata norma della legge di stabilità va a colpire un sistema produttivo che, pur avvertendo tutte le difficoltà dell'attuale contingenza economica, ha costituito per anni in modo continuativo (e anche durante la crisi) uno dei pochi ambiti in cui si è creata occupazione, soprattutto per i giovani e si è fatta crescere nelle giovani generazioni la cultura imprenditoriale;

considerato inoltre che:

gli enti locali e le aziende sanitarie non hanno risorse per far fronte all'aumento dell'IVA di 6 punti percentuali, quindi, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno il 6% in meno di servizi sociali agli italiani;

l'aumento dell'IVA comporterà l'allargamento dell'area dell'evasione e dell'irregolarità del lavoro (la cooperazione sociale in questi anni ha invece fatto emergere migliaia di posti di lavoro regolare nell'assistenza) e renderà più difficile e costoso prestare servizi direttamente alle famiglie - ove vi è una forte concorrenza del lavoro nero - ad esempio nel settore dei servizi all'infanzia;

impegna il Governo a reperire le risorse necessarie ad abrogare la norma relativa all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, al fine di sostenere e valorizzare un settore che dimostra, da oltre venti anni, di creare insieme opportunità occupazionali per le giovani generazioni e per le donne, rispondendo al tempo stesso a bisogni pressanti di coesione e integrazione della nostra società.

G11.100 (testo 2)

LEPRI, GHEDINI RITA, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA ELENA, FORNARO, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, RUSSO, DI GIORGI, GRANAIOLA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che:

i commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispongono l'incremento dell'aliquota IV A dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

il regime del 4% continua ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese «direttamente») purché relative a contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013;

secondo quanto si leggeva nella Relazione governativa al provvedimento - e come successivamente confermato dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, Grilli - la proposta di riforma, oltre che connessa ad un presunto e discutibile effetto economico legato al maggior gettito fiscale, sarebbe stata adottata a seguito del timore dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione VE nei confronti dello Stato italiano per contrasto con la direttiva VE in materia di Sistema comune IVA.

per le suddette ragioni, il Governo ha ritenuto di proporre la soppressione dell'aliquota agevolata del 4%;

tuttavia va ricordato come la Commissione europea - Direzione Generale Dogane e Fiscalità

(DGTaxud) abbia invece ad oggi semplicemente intrapreso una proceduta «Pilot», cioè una procedura intanto è meramente conoscitiva(oltre che lunghissima), che non necessariamente ha come esito una procedura d'infrazione e che peraltro si svilupperà contemporaneamente con un ulteriore e molto più importante percorso europeo di riflessione dei regimi IV A che peraltro dovrà vedere impegnata anche l'Italia, nonché della riflessione sugli strumenti di promozione e incentivazione dell'imprenditorialità sociale;

considerato che:

oggi in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi. È un settore che dà lavoro a circa 380.000 persone ed è in costante crescita negli ultimi anni, sia dal punto di vista numerico sia da quello occupazionale;

i dati sono chiari e incontrovertibili: le cooperative sociali sono cresciute in vent'anni di circa 10 mila unità: 500 *start up* all'anno (al netto delle imprese cessate), nella grande maggioranza dei casi frutto dell'aggregazione imprenditoriale di giovani, spesso alla prima esperienza di lavoro e sicuramente alla prima esperienza di impresa; inoltre, come è noto, il lavoro di cura è tra i settori in cui è più consistente l'occupazione femminile, maggioritaria nelle cooperative sociali. Si tratta di *start up* solidi, se, come ricorda Censis, «più della metà - il 54,3% - supera la soglia dei 20 addetti, e ben il 23,3% quella dei 50 occupati;

da un punto di vista occupazionale i dati parlano di circa 15 mila nuovi occupati all'anno nell'ultimo ventennio, tipicamente appartenenti alle fasce giovanili e in molti casi alla prima esperienza lavorativa. Si tratta di un dato di grande rilievo in termini di contributo alla crescita occupazionale, soprattutto se paragonato alla dimensione generale del fenomeno; e ancor più eclatante, se si constata la capacità di resistenza almeno al primo ciclo della crisi economia; mentre gli altri settori dell'economia perdevano posti di lavoro, sempre secondo Censis «il settore della cooperazione sociale ha registrato tra 2007 e 2011 un vero e proprio boom, con una crescita del numero dei lavoratori del 17,3%» contro un - 2.3% delle imprese;

la citata norma della legge di stabilità va a colpire un sistema produttivo che, pur avvertendo tutte le difficoltà dell'attuale contingenza economica, ha costituito per anni in modo continuativo (e anche durante la crisi) uno dei pochi ambiti in cui si è creata occupazione, soprattutto per i giovani e si è fatta crescere nelle giovani generazioni la cultura imprenditoriale;

considerato inoltre che:

gli enti locali e le aziende sanitarie non hanno risorse per far fronte all'aumento dell'IVA di 6 punti percentuali, quindi, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno il 6% in meno di servizi sociali agli italiani;

l'aumento dell'IVA comporterà l'allargamento dell'area dell'evasione e dell'irregolarità del lavoro (la cooperazione sociale in questi anni ha invece fatto emergere migliaia di posti di lavoro regolare nell'assistenza) e renderà più difficile e costoso prestare servizi direttamente alle famiglie - ove vi è una forte concorrenza del lavoro nero - ad esempio nel settore dei servizi all'infanzia;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a reperire le risorse necessarie ad abrogare la norma relativa all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, al fine di sostenere e valorizzare un settore che dimostra, da oltre venti anni, di creare insieme opportunità occupazionali per le giovani generazioni e per le donne, rispondendo al tempo stesso a bisogni pressanti di coesione e integrazione della nostra società.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G11.101

ALBANO, PADUA, GRANAIOLA (*)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'economia originata dal lavoro transfrontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con le nazioni sopra menzionate;

le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità, e la loro attività è regolata e garantita da uno specifico accordo bilaterale tra Italia e Stati limitrofi;

inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il *know how* e l'esperienza appresa all'estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati;

dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale: sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri;

la franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;

a seguito dell'abrogazione della lettera *c)* del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi;

dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR;

la franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera;

così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria podestà impositiva, mantenendo la esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato;

considerato che:

la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato la lettera *b)* dell'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogando anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale per i frontalieri nella medesima misura già prevista per l'anno 2012;

pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno 2013 per l'importo eccedente 6.700 euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011;

per quanto concerne l'acconto dell'Irpef dovuta per il medesimo anno 2013, anche a seguito della modifica operata dall'articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame;

in altri termini, la misura dell'acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro (importo dell'agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013);

infine, il citato comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell'agevolazione in esame;

impegna il Governo al fine di evitare ai c.d. frontalieri di incorrere in una doppia tassazione, a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a

tener conto dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 204, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G11.102

ARRIGONI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché'in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

Considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al r ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal2i al 22 per cento;

Valutato come il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, nei primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e che il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna;

Ritenuto come un eventuale aumento di tassazione, anche alla luce del prossimo pagamento dell'imposta Municipale Propria, il cui saldo finale è previsto a Dicembre, rischia di aggravare la già complessa situazione delle imprese italiane colpite dalla crisi economica e che tra queste, in particolar modo, si devono ricordare re imprese del settore edile, profondamente colpite dall'introduzione dell'IMU che ha determinato un irrigidimento del mercato immobiliare e in numerosi casi la cessazione dell'attività di numerose aziende legate al comparto edile;

Osservato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

Stimato come viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

Ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenti un evidente freno alla ripresa economica e strategica delle aziende, alla luce del fatto che con un livello di tassazione maggiore il mercato immobiliare si contrarrebbe in misura maggiore di quanto già fatto fino ad ora;

impegna il Governo a considerare la necessità di scongiurare il preventivato aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul Valore Aggiunto, oggi previsto per Ottobre, rivedendo altresì, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, la norma sull'lMU prevedendo l'esclusione dall'applicazione della stessa per j fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

G11.102 (testo 2)

ARRIGONI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché'in materia di

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

Considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al r ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal2i al 22 per cento;

Valutato come il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, nei primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e che il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna;

Ritenuto come un eventuale aumento di tassazione, anche alla luce del prossimo pagamento dell'imposta Municipale Propria, il cui saldo finale è previsto a Dicembre, rischia di aggravare la già complessa situazione delle imprese italiane colpite dalla crisi economica e che tra queste, in particolar modo, si devono ricordare re imprese del settore edile, profondamente colpite dall'introduzione dell'IMU che ha determinato un irrigidimento del mercato immobiliare e in numerosi casi la cessazione dell'attività di numerose aziende legate al comparto edile;

Osservato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

Stimato come viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

Ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenti un evidente freno alla ripresa economica e strategica delle aziende, alla luce del fatto che con un livello di tassazione maggiore il mercato immobiliare si contrarrebbe in misura maggiore di quanto già fatto fino ad ora;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a considerare la necessità di scongiurare il preventivato aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul Valore Aggiunto, oggi previsto per Ottobre, rivedendo altresì, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, la norma sull'lMU prevedendo l'esclusione dall'applicazione della stessa per j fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.103

CONSIGLIO, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una notevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare in misura maggiore l'eventuale aumento dell'iva, per ora posticipato al prossimo Ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

considerato che l'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto andrebbe a congiungersi ad altre impoSte che già hanno pesantemente gravato nel 2012 sui contribuenti determinando lo stesso

sfavorevole ciclo economico, e che tra queste vi è l'IMU, l'imposta sugli immobili, il cui saldo finale, peraltro, dovrà essere sostenuto proprio nel mese di Dicembre, ovvero poche settimane dopo il previsto aumento dell'IVA;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare cos1 che, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al16 settembre 2013;

considerato che la precedente normativa sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) concedeva ai Comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari;

valutato come il principio di equità del tributo invocherebbe, per i casi di comodato gratuito, l'assimilazione all'abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione in luogo dell'attuale tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli ma che il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 fissa per queste abitazioni, l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale;

reputato come l'attuale norma rappresenti un aggravio di spese per numerose giovani famiglie che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, tanto più che il processo di invecchiamento e di denatalità sta avendo grandi ripercussioni sulla composizione del nucleo familiare;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria raffigura senza dubbio un pesante aggravio per i cittadini in particolar modo per coloro che non hanno un posto di lavoro e che costoro sono principalmente giovani;

impegna il Governo ad esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, in ragione della grave crisi economica e dell'aumento di tassazione fiscale ai danni dei cittadini, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

G11.103 (testo 2)

CONSIGLIO, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una notevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare in misura maggiore l'eventuale aumento dell'iva, per ora posticipato al prossimo Ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

considerato che l'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto andrebbe a congiungersi ad altre impoSte che già hanno pesantemente gravato nel 2012 sui contribuenti determinando lo stesso

sfavorevole ciclo economico, e che tra queste vi è l'IMU, l'imposta sugli immobili, il cui saldo finale, peraltro, dovrà essere sostenuto proprio nel mese di Dicembre, ovvero poche settimane dopo il previsto aumento dell'IVA;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare cos1 che, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al16 settembre 2013;

considerato che la precedente normativa sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) concedeva ai Comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari;

valutato come il principio di equità del tributo invocherebbe, per i casi di comodato gratuito, l'assimilazione all'abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione in luogo dell'attuale tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli ma che il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 fissa per queste abitazioni, l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale;

reputato come l'attuale norma rappresenti un aggravio di spese per numerose giovani famiglie che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, tanto più che il processo di invecchiamento e di denatalità sta avendo grandi ripercussioni sulla composizione del nucleo familiare;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria raffigura senza dubbio un pesante aggravio per i cittadini in particolar modo per coloro che non hanno un posto di lavoro e che costoro sono principalmente giovani;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, in ragione della grave crisi economica e dell'aumento di tassazione fiscale ai danni dei cittadini, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.104

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché'in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito è in calo nei primi mesi del 2013 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

stimato come viene oggi prevista dal decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di Immobili

e che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come anche l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria è stata una delle cause, soprattutto tra le fasce di popolazione meno abbienti, di quel negativo circuito economico alla base della grave crisi finanziaria, e che lo stesso circuito potrebbe essere ulteriormente aggravato se si verificasse il previsto aumento della tassazione IVA;

ricordato come l'articolo 7, lettera *i)*, della legge n. 504 del 1992 riconosceva l'esenzione dall'ICI agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

ritenuto come tra i numerosi enti commerciali vi sono alcune eccellenze del nostro Paese che ogni anno, proprio grazie ai liberi contribuiti dei cittadini, permettono di raggiungere risultati di prestigio assoluto in ambito Internazionale, e che in ragione di un aumento dei livelli di tassazione, potrebbero vedersi costretti a ridurre le proprie attività di ricerca al fine di reperire le necessarie risorse per pagare i tributi stessi;

impegna il Governo a considerare la necessità, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, di rivedere la norma stabilendo l'esclusione dall'applicazione dell'imposta IMU gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.105

STEFANI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una drastica diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette principalmente l'andamento negativo sugli scambi interni causato a sua volta dal *trend* sfavorevole del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose ovvero quelle con un reddito basso;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e come venga previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come la crisi economica che ha colpito profondamente le famiglie e le imprese è stata pesantemente aggravata dall'introduzione dell'lMU e che l'imposta sta avendo pesanti ripercussioni sulla ripresa economica con una contrazione dei consumi, soprattutto tra le famiglie meno abbienti ovvero quelle dove vivono anziani con una pensione non sufficiente o disoccupati;

ricordato come il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 definiva l'abitazione principale come l'immobile ove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che le

assimilazioni di altri immobili all'unità abitativa principale, così come precisato dal decreto di legge del 27 maggio 2008, n. 93, sono definite dal singolo Comune attraverso apposito regolamento o delibera vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

reputato il combinato disposto, IMU ed aumento dell'IVA, rappresenti un aggravio di spese per le famiglie che oggi hanno un parente anziano che vive in istituti di ricovero o sanitari e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, anche e soprattutto alla luce del processo di invecchiamento che sta interessando il nostro Paese;

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti, in sede di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, al fine di estendere l'applicazione della tassazione IMU di prima abitazione anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

G11.105 (testo 2)

STEFANI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una drastica diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette principalmente l'andamento negativo sugli scambi interni causato a sua volta dal *trend* sfavorevole del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose ovvero quelle con un reddito basso;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e come venga previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come la crisi economica che ha colpito profondamente le famiglie e le imprese è stata pesantemente aggravata dall'introduzione dell'lMU e che l'imposta sta avendo pesanti ripercussioni sulla ripresa economica con una contrazione dei consumi, soprattutto tra le famiglie meno abbienti ovvero quelle dove vivono anziani con una pensione non sufficiente o disoccupati;

ricordato come il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 definiva l'abitazione principale come l'immobile ove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che le assimilazioni di altri immobili all'unità abitativa principale, così come precisato dal decreto di legge del 27 maggio 2008, n. 93, sono definite dal singolo Comune attraverso apposito regolamento o delibera vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

reputato il combinato disposto, IMU ed aumento dell'IVA, rappresenti un aggravio di spese per le famiglie che oggi hanno un parente anziano che vive in istituti di ricovero o sanitari e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, anche e soprattutto alla luce del processo di invecchiamento che sta interessando il nostro Paese;

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti, in sede di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, al fine di estendere l'applicazione della tassazione IMU di prima abitazione anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.106

COMAROLI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 2l al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 mln di euro;

valutato come la copertura finanziaria allo proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

considerato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e che viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

tra gli effetti negativi dell'IMU si evidenzia un pesante aggravio impositivo sui settori Industriali ed artigianali e che questi in alcun modo hanno beneficiato di nessuna attenuazione dell'imposta;

considerato che nell'attuale crisi economica l'aumento degli acconti delle tasse, così come previsto dal provvedimento in esame, congiuntamente all'imposta sugli immobili, sta soffocando le piccole imprese, tanto che secondo dei recenti dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso 1'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;

determinato come un eventuale aumento dell'lVA, così come oggi previsto per Ottobre a seguito del posticipo definito dal provvedimento in discussione, secondo numerosi analisti penalizzerebbe particolarmente le famiglie con un reddito basso e che tale maggiorazione, insieme al pagamento della rata di saldo dell'Imposta Municipale Propria, determinerebbe una ulteriore riduzione della domanda interna con conseguente peggioramento del gettito complessivo IVA;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenta senza dubbio un pesante aggravio per il rilancio delle imprese, anche in ragione della grave crisi che esse stanno affrontando in questi ultimi anni;

impegna il Governo ad adottare uno sgravio diretto sui parametri IMU per le attività artigianali e la immediata sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D - ad eccezione della categoria catastale D/5 fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.

G11.106 (testo 2)

COMAROLI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI,

CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 2l al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 mln di euro;

valutato come la copertura finanziaria allo proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

considerato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e che viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

tra gli effetti negativi dell'IMU si evidenzia un pesante aggravio impositivo sui settori Industriali ed artigianali e che questi in alcun modo hanno beneficiato di nessuna attenuazione dell'imposta;

considerato che nell'attuale crisi economica l'aumento degli acconti delle tasse, così come previsto dal provvedimento in esame, congiuntamente all'imposta sugli immobili, sta soffocando le piccole imprese, tanto che secondo dei recenti dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso 1'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;

determinato come un eventuale aumento dell'lVA, così come oggi previsto per Ottobre a seguito del posticipo definito dal provvedimento in discussione, secondo numerosi analisti penalizzerebbe particolarmente le famiglie con un reddito basso e che tale maggiorazione, insieme al pagamento della rata di saldo dell'Imposta Municipale Propria, determinerebbe una ulteriore riduzione della domanda interna con conseguente peggioramento del gettito complessivo IVA;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenta senza dubbio un pesante aggravio per il rilancio delle imprese, anche in ragione della grave crisi che esse stanno affrontando in questi ultimi anni;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare uno sgravio diretto sui parametri IMU per le attività artigianali e la immediata sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D - ad eccezione della categoria catastale D/5 fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.

(*) Accolto dal Governo

G11.107

BISINELLA, CONSIGLIO, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (lVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 dispone la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

ricordato come il medesimo provvedimento disponga altresì una riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che questa non potrà prescindere dalle questioni esaminate dal Consiglio europeo del 22 maggio relative alla fiscalità, laddove è stata sottolineata la importanza degli interventi da adottare per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale, combinando azioni a livello europeo e nazionale e attribuendo carattere primario all'ampliamento dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione europea e globale;

stimato che la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma stabile ed uniforme dell'imposizione sul patrimonio immobiliare e che dovrà tener conto altresì della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

valutato come anche la maggiorazione *standard* prevista dal regime TARES raffiguri, in questo momento di grave crisi economica, un ulteriore elemento di aggravio per le famiglie e che, congiuntamente al preventivato aumento dell'IVA calendarizzato oggi per ottobre, essa potrebbe determinare un ulteriore irrigidimento dei consumi delle famiglia con negativi effetti sul gettito complessivo dell'imposta medesima;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare, all'interno della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed eliminando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la maggiorazione di importo fisso per metro qlladrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 allo scopo di evitare, congiuntamente al previsto aumento dell'IVA, un ulteriore onere a carico dei contribuenti.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.108

ARRIGONI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che il provvedimento in esame segue di pochi giorni il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 il quale dispone la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili e che tale sospensione è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma stabile dell'imposizione sul patrimonio Immobiliare la quale dovrà tener conto altresì della disciplina del tributo comunale sul rifiuti e sui servizi (TARES);

ricordato come l'attuale formulazione stabilisce come il tributo Tares sia istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e che questo sia pagato da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, e che la tariffa è commisurata all'anno solare nonché alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta;

valutato come uno studio della Confcommercio sostenga che l'entrata in operatività del nuovo

regime Tares comporterà per le attività produttive un aumento medio del 290 per cento delle tariffe sui rifiuti e che la stessa associazione richiede una revisione dei criteri considerati datati, anche in ragione del fatto che estrema preoccupazione è stata espressa altresì dalle associazioni di consumatori laddove si ritiene che la nuova Tares potrebbe far aumentare per le famiglie la tassazione attuale sui rifiuti tra il 15 ed il 20 del per cento;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la cui aliquota ordinaria è già aumentata poco più di un anno fa e il pagamento della TARES così come oggi formulata, rappresentino un indubbio aggravio fiscale per le imprese già pesantemente colpite dalla crisi e da una pressione tributaria, tra imposizione diretta ed indiretta, che sta determinando negative ripercussioni sui volumi di fatturato aziendale e sui livelli occupazionali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione del tributo TARES in particolare per quanto attiene alle aziende al fine di evitare che le diverse disposizioni tributarie di prossima scadenza, ovvero l'IMU, la TARES e il previsto aumento di un punto percentuale dell'IVA determino una maggiorazione dell'imposizione fiscale a loro carico.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.109

MANDELLI, ZUFFADA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il perdurare della crisi economica rende indispensabile mettere in campo azioni che possano concorrere a finanziare lo sviluppo e la ripresa economica;

gli enti territoriali, e in particolare le regioni, possono mettere in campo tali azioni, delle quali una delle più significative è rappresentata dai programmi di investimento tecnologico in sanità, per i quali comunque deve essere assicurata la tempestività dei pagamenti alle imprese;

con decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si prevede di attribuire quote a titolo di anticipazione alle regioni per pagare i debiti in sanità verso i fornitori;

tali risorse sono assegnate a titolo di anticipazione a tassi vantaggiosi rispetto a quelli che ogni singola regione potrebbe ottenere presentandosi singolarmente sul mercato;

alcune regioni, pur vedendosi mettere a disposizione risorse, nell'assegnazione riferita al 2014 non ne usufruiranno, perché in equilibrio finanziario e, quindi, già rispettose delle finalità previste dalla richiamata legge;

sarebbe opportuno che all'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali», da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvedesse, anche in tranche successive, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa affinché in sede di emanazione del decreto direttoriaIe di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle regioni in equilibrio finanziario, ma non richieste solo per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restino nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.110

MANDELLI, ZUFFADA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

i tagli effettuati sul comparto delle Regioni, non da ultimo quelli imposti dalla cosiddetto « *spending review*», hanno riguardato tutti i trasferimenti alle regioni, compresi i fondi per la cosiddetto «premialità», rivolta alle regioni che hanno dimostrato di avere una spesa di funzionamento particolarmente virtuosa;

a seguito dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dello scorso 11 luglio 2013 non è stato possibile ripartire le risorse già assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito in legge n. 64 del 2013;

appare importante lasciare tali risorse alle regioni medesime, in particolare per premiare quelle che hanno messo in campo interventi volti al contenimento delle spese delle stesse, compensando parzialmente i tagli sopra richiamati;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa volta a far confluire nell'accantonamento di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il contributo, relativo all'anno 2013, di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.111

COMAROLI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (lVA) e altre misure flnaniarie urgenti;

considerato che all'interno del provvedimento vi sono disposizioni che intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale, e specificatamente della Regione Campania, integrando le attuali disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi con una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro allo scopo di ridefinire e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro;

valutato come il comma 13 dell'articolo 11 del provvedimento destini una quota parte

dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 laddove viene previsto come la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per anticipazioni di cassa finalizzate al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati;

ricordato come il decreto- legge n. 35 del 2013 consente il pagamento nei confronti di imprese e che in tali pagamenti saranno conteggiati anche i debiti non estinti fino all'8 aprile, ma che il provvedimento potrà essere utiliuato solo da quelle Regioni che non potevano saturare i vincoli del patto perché non avevano risorse in cassa mentre le Regioni virtuose, ovvero quelle che hanno soldi in cassa e che saturavano gli obiettivi del patto, non potranno usufruire dei benefici descritti;

stimato che il pagamento da parte degli enti locali nei confronti delle imprese si somma ad un altro annoso problema per la aziende, ovvero i rimborsi crediti IVA da parte dello Stato, e che questi, molto spesso in grave ritardo, causano una perdita di liquidità di estrema importanza per le imprese medesime;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il rallentamento da parte della Pubblica Amministrazione per il pagamento dei propri crediti rappresenta un notevole ostacolo per il rilancio delle imprese, tanto più strategico ed importante in questo momento di grave crisi che esse stanno affrontando;

impegna il Governo ad adottare provvedimenti, anche al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende, finalizzati a liberare risorse e velocizzare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione anche nelle Regioni virtuose.

G11.111 (testo 2)

COMAROLI, BELLOT, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (lVA) e altre misure flnaniarie urgenti;

considerato che all'interno del provvedimento vi sono disposizioni che intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale, e specificatamente della Regione Campania, integrando le attuali disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi con una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro allo scopo di ridefinire e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro;

valutato come il comma 13 dell'articolo 11 del provvedimento destini una quota parte dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 laddove viene previsto come la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per anticipazioni di cassa finalizzate al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati;

ricordato come il decreto- legge n. 35 del 2013 consente il pagamento nei confronti di imprese e che in tali pagamenti saranno conteggiati anche i debiti non estinti fino all'8 aprile, ma che il provvedimento potrà essere utiliuato solo da quelle Regioni che non potevano saturare i vincoli del patto perché non avevano risorse in cassa mentre le Regioni virtuose, ovvero quelle che hanno soldi in cassa e che saturavano gli obiettivi del patto, non potranno usufruire dei benefici descritti;

stimato che il pagamento da parte degli enti locali nei confronti delle imprese si somma ad un altro annoso problema per la aziende, ovvero i rimborsi crediti IVA da parte dello Stato, e che questi,

molto spesso in grave ritardo, causano una perdita di liquidità di estrema importanza per le imprese medesime;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il rallentamento da parte della Pubblica Amministrazione per il pagamento dei propri crediti rappresenta un notevole ostacolo per il rilancio delle imprese, tanto più strategico ed importante in questo momento di grave crisi che esse stanno affrontando;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare provvedimenti, anche al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende, finalizzati a liberare risorse e velocizzare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione anche nelle Regioni virtuose.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.112

BITONCI, BELLOT, MUNERATO, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumnto dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento dell'Iva, per ora posticipato al prossimo ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

ritenuto come l'aumento di tassazione previsto rischia di aggravare la già complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane colpite dalla grave crisi economica e che in luogo di un aumento della tassazione fiscale sulle aziende, si rende quanto mai opportuno rimodulare gli alti livelli di spesa pubblica;

ricordato come nella passata legislatura fosse stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale finalizzato a concedere una maggiore autonomia agli enti locali secondo il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione, e che tale riforma, un volta fosse stata computa, avrebbe garantito altresì elevati risparmi di spesa di risorse pubbliche permettendo così di investire le maggiori disponibilità in una riduzione della tassazione fiscale;

considerato che attraverso la riforma del federalismo fiscale è iniziato un percorso non ancora completato e che dovrà ridefinire l'assetto e i rapporti tra l'amministrazione centrale e le autonomie territoriali, e che tale riforma ha subito, tra il 2011 ed il 2012, un deciso rallentamento in luogo dell'adozione di una serie di manovre finanziare finalizzato alla revisione della spesa pubblica ma che hanno altresì aumentato il carico fiscale a danno dei cittadini ed una rimodulazione del grado di autonomia finanziaria degli enti locali;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili, così come previsto dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad

applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

rammentato come all'interno del recente decreto-legge n. 54 del 2013 venga disposto che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, e che per le modalità ed i termini del rimborso venga previsto un rinvio ad apposito Decreto ministeriale;

osservato che ad oggi numerosi comuni, sulla base del fatto che il gettito IMU, nel suo complesso, appare di entità incerta e non precisamente definibile e che la predisposizione dei bilanci preventivi 2013 risulta, anche a causa delle continue modifiche normative e alla luce delle recenti riduzioni di risorse, bloccata in numerosi comuni;

stimato come gli enti locali, in questa fase storica e in ragione della gravità della situazione economica, svolgono un ruolo di assoluta importanza strategia, fungendo da vero «cuscinetto sociale», sopperendo molto spesso a funzioni altrimenti deputate allo Stato centrale ma che le risorse economiche in loro possesso, anche a causa di un quadro normativo non chiaro e stabile, non permettono loro di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini;

impegna il Governo a stabilire con precisione, e comunque entro l'anno 2013, in ragione della grave situazione finanziaria degli enti locali, il termine entro cui vengono rimborsati a ciascun Comune gli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

G11.112 (testo 2)

BITONCI, BELLOT, MUNERATO, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumnto dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento dell'Iva, per ora posticipato al prossimo ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

ritenuto come l'aumento di tassazione previsto rischia di aggravare la già complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane colpite dalla grave crisi economica e che in luogo di un aumento della tassazione fiscale sulle aziende, si rende quanto mai opportuno rimodulare gli alti livelli di spesa pubblica;

ricordato come nella passata legislatura fosse stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale finalizzato a concedere una maggiore autonomia agli enti locali secondo il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione, e che tale riforma, un volta fosse stata computa, avrebbe garantito altresì elevati risparmi di spesa di risorse pubbliche permettendo così di investire le maggiori disponibilità in una riduzione della tassazione fiscale;

considerato che attraverso la riforma del federalismo fiscale è iniziato un percorso non ancora completato e che dovrà ridefinire l'assetto e i rapporti tra l'amministrazione centrale e le autonomie territoriali, e che tale riforma ha subito, tra il 2011 ed il 2012, un deciso rallentamento in luogo dell'adozione di una serie di manovre finanziare finalizzato alla revisione della spesa pubblica ma che

hanno altresì aumentato il carico fiscale a danno dei cittadini ed una rimodulazione del grado di autonomia finanziaria degli enti locali;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili, così come previsto dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

rammentato come all'interno del recente decreto-legge n. 54 del 2013 venga disposto che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, e che per le modalità ed i termini del rimborso venga previsto un rinvio ad apposito Decreto ministeriale;

osservato che ad oggi numerosi comuni, sulla base del fatto che il gettito IMU, nel suo complesso, appare di entità incerta e non precisamente definibile e che la predisposizione dei bilanci preventivi 2013 risulta, anche a causa delle continue modifiche normative e alla luce delle recenti riduzioni di risorse, bloccata in numerosi comuni;

stimato come gli enti locali, in questa fase storica e in ragione della gravità della situazione economica, svolgono un ruolo di assoluta importanza strategia, fungendo da vero «cuscinetto sociale», sopperendo molto spesso a funzioni altrimenti deputate allo Stato centrale ma che le risorse economiche in loro possesso, anche a causa di un quadro normativo non chiaro e stabile, non permettono loro di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini;

impegna il Governo a stabilire, in ragione della grave situazione finanziaria degli enti locali, il termine entro cui vengono rimborsati a ciascun Comune gli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.113

D'ALÌ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge in titolo reca «Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti»;

in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto), le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e che, per questo motivo, in base all'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni non è detraibile;

l'articolo 8, comma 2, lettera *e)*, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), in attuazione delle direttive comunitarie n. 2009/69/CE e 2009/162/CE, che modificano la direttiva n. 2006/112/CE, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in seno all'articolo 8-*bis* del su citato decreto del Presidente della Repubblica;

l'articolo 8-*bis*, come modificato, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recita: Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: *a)* le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o

della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

tale disposizione sembra imporre, ai fini della identificazione delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, come tali non imponibili IVA, la presenza concomitante di entrambi i requisiti ivi descritti (la destinazione di navi alla navigazione in alto mare e l'esercizio di attività commerciali, quali il trasporto pubblico locale marittimo);

dal testo della norma europea, che la disposizione in argomento ha inteso recepire (articolo 148 della direttiva n. 2006/112/CE), non sembra si possa evincere tale interpretazione. La norma, infatti, recita: «Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: *a)* le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca.. » riconoscendo sufficiente la ricorrenza di una sola condizione, nel caso di specie la destinazione delle navi ad attività commerciale;

l'applicazione dell'IVA agli acquisti delle forniture di bordo, soprattutto di carburante, combinata con l'impossibilità di detrarla ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, in quanto afferenti a operazioni attive esenti IVA, ai sensi del citato articolo 10, punto 14, dello stesso decreto, determina in un incremento dei costi, difficilmente recuperabile mediante aumento delle tariffe, e suscettibile di portare molte compagnie di navigazione all'abbandono del servizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a trovare una soluzione positiva della problematica su esposta, mediante una modifica alla normativa nazionale di recepimento della direttiva citata in premessa, oppure tramite una nota interpretativa della stessa che ribadisca che il regime di non imponibilità IVA si applica sia alle navi adibite alla navigazione in alto mare, sia alle navi adibite all'esercizio di attività commerciale (trasporto pubblico locale marittimo e, in generale, su acqua).

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.114

SCILIPOTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il comma 22, dell'articolo 11, del decreto legge in oggetto, prevede che a decorrere dallo gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

lo stesso comma prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sarà assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67; equivale a dire che la vendita delle e-cig sarà sottoposta ai Monopoli di Stato e quindi consentita ai soli tabaccai;

tale disposizione mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere una minore tassazione dei prodotti citati in premessa e allo stesso tempo di non assoggettare la loro commercializzazione alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le motivazioni citate in premessa.

G11.114 (testo 2)

SCILIPOTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il comma 22, dell'articolo 11, del decreto legge in oggetto, prevede che a decorrere dallo gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

lo stesso comma prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sarà assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67; equivale a dire che la vendita delle e-cig sarà sottoposta ai Monopoli di Stato e quindi consentita ai soli tabaccai;

tale disposizione mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere una minore tassazione dei prodotti citati in premessa e allo stesso tempo di non assoggettare la loro commercializzazione alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le motivazioni citate in premessa.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.115

BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'lVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 milioni di euro;

valutato come la copertura finanziaria alla proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

ritenuto come tali disposizioni contribuiscano ad aggravare la complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane già colpite dalla grave crisi economica ed anzi, che si rende sempre più necessario intervenire per rivedere i livelli di tassazione fiscale sulle aziende al fine di sostenerne un loro rilancio;

ricordato come il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una diminuzione dell'1,9 per cento (-2.23 milioni di euro) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette l'andamento negativo sugli scambi interni (-1,2 per cento) a seguito dell'andamento negativo del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'lVA, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

impegna il Governo ad adottare provvedimenti, in ragione della grave crisi economica e l'ulteriore aumento del carico fiscale a carico delle aziende, per procrastinare l'aumento dell'IVA previsto oggi ad Ottobre attraverso misure finalizzate risparmi di spesa pubblica i luogo di ulteriori aumenti della pressione fiscale a carico delle imprese.

G11.115 (testo 2)

BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'lVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 milioni di euro;

valutato come la copertura finanziaria alla proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

ritenuto come tali disposizioni contribuiscano ad aggravare la complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane già colpite dalla grave crisi economica ed anzi, che si rende sempre più necessario intervenire per rivedere i livelli di tassazione fiscale sulle aziende al fine di sostenerne un loro rilancio;

ricordato come il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una diminuzione dell'1,9 per cento (-2.23 milioni di euro) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette l'andamento negativo sugli scambi interni (-1,2 per cento) a seguito dell'andamento negativo del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'lVA, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare provvedimenti, in ragione della grave crisi economica e l'ulteriore aumento del carico fiscale a carico delle aziende, per procrastinare l'aumento dell'IVA previsto oggi ad Ottobre attraverso misure finalizzate risparmi di spesa pubblica i luogo di ulteriori aumenti della pressione fiscale a carico delle imprese.

(*) Accolto dal Governo

G11.116

BELLOT, MUNERATO, COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal lº luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento;

valutato come l'attuale situazione economica del Paese, fortemente influenzata dalla grave crisi economica, ha ridefinito i bisogni primari dei cittadini e quindi anche i processi di acquisto in ragione di una generale minore disponibilità a spendere;

stimato come il calo delle domanda interna sta causando un minor gettito complessivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto e che un eventuale aumento della stessa, oggi previsto ad Ottobre, non potrebbe che determinare un ulteriore aggravio per i contribuenti con conseguenze certamente negative sull'economia italiana;

impegna il Governo a ridefinire, in ragione della contingente situazione economica, i panieri IVA armonizzando le aliquote dell'Imposta sul Valore Aggiunto con l'attuale frangente economico, considerando con particolare attenzione i beni e i servizi di consumo ritenuti di prima necessità.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.117

BELLOT, COMAROLI, MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

ricordato come la legge n. 228 del 2012 (legge di Stabilità 2013) è intervenuta sulla disciplina delle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi, e che la stessa norma ha previsto che a partire dal prossimo anno passi dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA di asili, ospizi e RSA, le prestazioni per assistenza domiciliare, comunità per minori, centri per disabili eccetera gestiti dalle cooperative sociali;

considerato che in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi che occupano 380.000 persone e raggiungono con i loro servizi 6 milioni di cittadini, e che il 66 per cento del fatturato della cooperazione sociale arriva dagli enti pubblici, il 34 per cento direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;

valutato come la nuova aliquota del 10 per cento si applicherebbe alle prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, e che con l'aumento del 150 per cento dell'IVA, una quota del 6 per cento del costo dei servizi di *welfare* resi a persone svantaggiate affidati dai Comuni alle cooperative sociali finirà alle casse statali;

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere il ripristino della precedente normativa mantenendo inalterata l'IVA del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.118

VATTUONE, CALEO, ALBANO, GHEDINI RITA, GUERRIERI PALEOTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la mancanza di certezze costituisce per le imprese e per i lavoratori un *handicap* molto significativo, a maggior ragione in una situazione di difficoltà economica come l'attuale, rispetto alla possibilità di programmare e di contribuire alla ripresa della crescita;

le sedi genovesi di alcune importanti aziende nazionali e un numero rilevante di lavoratori fanno i conti da molti anni con una situazione grave di incertezza relativa alla certificazione dell'esposizione all'amianto;

infatti, a seguito di una indagine avviata dalla Procura di Genova circa sette anni fa, tutt'ora in corso e non pervenuta ad oggi ad alcuna conclusione, aveva avuto impulso una serie di procedure di verifica da parte di INAIL e INPS, alle quali è seguita la revoca da parte dell'INAIL di un numero consistente di certificazioni a suo tempo rilasciate ad altrettanti lavoratori di aziende dove notoriamente si è utilizzato amianto nei rispettivi cicli produttivi;

tale revoca aveva riguardato sia *ex* lavoratori già pensionati, sia lavoratori ancora in attività;

per gli *ex* lavoratori già in pensione, il comma 14-*bis* all'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, ha disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore del decreto legge stesso, ed è in via di soluzione la situazione dei lavoratori già licenziati;

per lavoratori ancora in attività permane una situazione per cui la revoca delle certificazioni non consente di accedere ai benefici previsti per gli esposti all'amianto;

è opportuno quindi operare affinché si possa individuare una soluzione in grado di salvaguardare le certificazioni già rilasciate dall'Inail anche per questi lavoratori, lasciando impregiudicata, ovviamente, l'azione della magistratura nell'accertamento di eventuali casi di dolo.

le considerazioni suddette sono rafforzate dalle seguenti:

sono state revocate anche certificazioni di lavoratori in cui è stata accertata l'insorgenza di patologie derivanti dall'esposizione all'amianto;

nel contenzioso legale attivato dai singoli lavoratori interessati viene riconosciuto il diritto ai benefici previsti, nella maggioranza dei casi;

la revoca delle certificazioni da parte dell'Inail è avvenuta in modo massivo e non a seguito di verifica della loro illegittimità;

nelle altre realtà territoriali, in ambito nazionale, i lavoratori nelle stesse condizioni, con gli stessi requisiti, occupati spesso in siti produttivi delle stesse aziende, con stesse lavorazioni e condizioni ambientali di lavoro, hanno visti riconosciuti, sulla base della stessa normativa e identiche procedure, i benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto;

i dati del Registro Nazionale Mesoteliomi non lasciano dubbi, purtroppo, sulla pesantissima incidenza di questa patologia nella regione Liguria:

a) rispetto agli oltre 1200 casi di mesotelioma maligno che si verificano in Italia, l'incidenza media annua registrata in Liguria è di 175 casi (anni 2005-2006; l'incidenza media era di 130 casi nel 1996-97), quasi il 15 per cento;

b) il numero di casi di mesotelioma segnalati al registro Nazionale per il periodo 1993-2004 è 9166 a livello nazionale, di cui 1246 in Liguria, oltre il 13 per cento, i casi di mesotelioma pleurico sono 8485, di cui in Liguria 1217, oltre il 14 per cento. L'incidenza nella provincia di Genova è superiore alla media regionale. La popolazione Ligure corrisponde a meno del 3 per cento della popolazione nazionale.

c) i casi registrati sino al 30 giugno 2009 in Liguria sono 2028;

d) è in corso presso il Centro Operativo Regionale del Registro una verifica ulteriore sulla

correlazione tra le storie lavorative, le aziende di provenienza e l'insorgenza dei tumori; inoltre l'aggiornamento dei dati evidenza che i casi ad oggi registrati sono saliti a circa 2500;

e) la Liguria registra il maggior numero in assoluto di casi nei settori: Fabbricazione di prodotti in metallo, Cantieri navali, Cantieri navali (riparazioni e demolizioni), Trasporti marittimi, Trasporti aerei e terrestri, Estrazioni e raffinerie di petrolio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a mantenere validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e a disporre che i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate siano privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.119

ROSSI MAURIZIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» al capo IV recante «Misure di sostegno per i lavoratori» all'articolo 13 sancisce il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto;

la legge 24 dicembre 2007, n. 247 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», all'articolo 20 prevede che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il decreto attuativo D.M. 12 marzo 2008 disciplina la domanda e la certificazione per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

all'inizio del 2009, l'Autorità Giudiziaria di Genova avviò un'indagine circa le procedure necessarie per l'ottenimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto; i riflessi di tale attività giudiziaria rischiarono di compromettere il regolare godimento dell'assegno pensionistico da parte di quasi 800 ex dipendenti dell'Ansaldo; tale situazione fu scongiurata grazie a un emendamento approvato in sede di esame della legge n. 33 del 2009 per i lavoratori andati in pensione fino a quella data;

a distanza di qualche mese, a seguito degli ulteriori sviluppi dell'inchiesta, per centinaia di lavoratori di tutto il comparto industriale locale, i quali, pur avendo avuto il riconoscimento dei benefici in argomento, ancora non erano usciti dal mercato del lavoro, oppure erano in attesa del riconoscimento per andare in pensione, l'INAIL genovese, a differenza di tutto il resto d'Italia, procedeva, in sede di auto tutela, alla revoca, previo riesame, delle attestazioni rilasciate a suo tempo, in assenza di un pronunciamento definitivo in sede giudiziaria;

ai casi di cui sopra, si aggiungevano via via i lavoratori andati in pensione dopo il 13 aprile 2009 che godevano per legge del diritto di ottenere i benefici previdenziali, incrementando il numero di soggetti coinvolti di mese in mese, e provocando un effetto moltiplicatore del disagio, alimentato dal progressivo venir meno dei riconoscimenti già certificati, sui quali era ovviamente maturato il convincimento di aver acquisito un diritto indiscusso;

un numero esiguo di lavoratori, posti in mobilità con la prospettiva della pensione, si sono visti successivamente revocare la certificazione attestante i benefici, e sono quindi attualmente privi di una fonte di reddito;

la pericolosità dell'amianto, sia in relazione ai rischi di abstestosi sia a quelli cancerogeni, è assodata dalla comunità scientifica internazionale da moltissimo tempo, e l'insorgenza di tali malattie e il periodo di latenza sono direttamente collegati alla quantità di fibre di amianto ingerite; pertanto, in soggetti esposti, il perdurare dell'esposizione aumenta il rischio, causando una maggiore incidenza della malattia, una riduzione del periodo di latenza e, in termini generali, un aumento degli anni di vita perduti;

secondo il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, la regione Liguria è caratterizzata da un'altissima incidenza di casi di mesotelioma asbesto-correlati, in particolare nella provincia di Genova, a conferma della correlazione con esposizioni dirette ed indirette nei cantieri navali (attività di costruzione, riparazione e demolizione), durante la movimentazione delle merci in ambito portuale e nei trasporti marittimi, nelle industrie chimiche, raffinerie di petrolio, impianti metallurgici ed acciaierie, industrie termoelettriche ed edilizia;

un elevato numero di casi è stato documentato anche tra le mogli esposte ad amianto durante la pulizia delle tute di lavoratori esposti;

il terzo rapporto Istat regionale sul mesotelioma e i dati Inail a livello locale confermano la tendenza all'aumento dell'incidenza delle malattie da asbesto;

questa situazione presenta gravi ed evidenti disparità di trattamento dei lavoratori genovesi rispetto alle altre realtà industriali italiane, in presenza di rischi patologici gravi e provati;

nella scorsa legislatura, in sede di esame dell'atto senato 2518, rubricato «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», è stato accolto un ordine del giorno G/2518/6/1 e 5 che impegnava il Governo «ad intervenire per prevenire le situazioni di disagio che si stanno determinando in Liguria, ed in altre aree del paese, a seguito della rivisitazione delle procedure relative ai provvedimenti certificativi di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, promuovendo l'attivazione di un tavolo di lavoro fra le parti sociali e l'INAIL in considerazione delle rilevanti conseguenze sociali sorte, lasciando impregiudicata ogni questione rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.»,

impegna il Governo ad adottare i più opportuni provvedimenti di legge affinché ai lavoratori in premessa siano riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla validità e efficacia dei provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'inefficacia dei provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.120

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo a disporre l'esclusione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP per i contratti di lavoro a carattere incrementale rispetto ai livelli occupazionali esistenti al 31 luglio 2013.

G11.120 (testo 2)

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di disporre l'esclusione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP per i contratti di lavoro a carattere incrementale rispetto ai livelli occupazionali esistenti al 31 luglio 2013.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.121

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti,

impegna il Governo ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una normativa speciale del contratto di lavoro a termine e di lavoro intermittente nei settori dello spettacolo, con disciplina specifica per il settore degli enti lirici, e per il settore degli istituti pubblici di ricerca e degli istituti privati di ricerca istituti con legge dello Stato.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.122

GHEDINI RITA, LO GIUDICE, SANGALLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'attuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche ha preso avvio con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha dettato disposizioni per la trasformazione degli enti che operavano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con finalità non lucrative;

pur in assenza di fini di lucro, sotto il profilo delle imposte sul reddito, le fondazioni sono qualificate come enti commerciali e, quindi, virtualmente soggetti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) alle diposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti il reddito di impresa;

tuttavia il legislatore ha riservato a tali istituzioni il particolare favore dell'esclusione dalle imposte sul reddito di tutti i proventi, anche quelli occasionali, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e svolte in conformità agli scopi istituzionali (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modiche e integrazioni);

ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le fondazioni lirico sinfoniche sono soggetti passivi di imposta e determinano il valore della produzione netta secondo le norme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che impone di assumere i componenti

negativi e positivi direttamente dal conto economico. Ad essi si sommano, in ogni caso, i contributi erogati a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;

considerato che:

con riferimento ai contributi sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus), essi sono ripartiti sulla base di specifici decreti ministeriali;

secondo interpretazioni della direzione centrale di Roma dell'Agenzia delle entrate, i criteri di ripartizione previsti dal decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, recante «Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico - sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni», lasciano chiaramente intendere che una parte di detti contributi (20 per cento) è correlata a costi per il personale, notoriamente indeducibili ai fini Irap;

su sollecitazione della stessa Agenzia delle entrate di Roma, il Ministero per i beni e le attività culturali, con due circolari (n. 213/T16 del 3 febbraio 2003 e n. 855/DGS del 19 maggio 2005), ha affermato la diretta correlazione di tali contributi al costo del personale nella ulteriore misura del 48 per cento (sicché complessivamente la percentuale ammonta al 68 per cento);

la fondazione Teatro comunale di Bologna, così come altre fondazioni lirico sinfoniche, ha aderito al predetto orientamento che è stato invece non ritenuto corretto in sede di controllo da parte di alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, tra cui quella di Bologna;

la fattispecie ha costituito oggetto di contenzioso che, dopo gli esiti favorevoli di merito da parte delle commissioni tributarie provinciali e regionali, è giunta, per attivazione dell'ufficio fiscale, all'esame della Corte di cassazione;

diversamente, la Cassazione, con sentenza n. 24058 del 16 novembre 2011, ha ritenuto i menzionati contributi esclusi da «l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione stessa tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale, come nella specie»;

rilevato che:

le fondazioni lirico-sinfoniche versano in una difficile situazione finanziaria che presumibilmente si ripercuoterà in maniera negativa sulla programmazione dell'attività;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, in particolare il comma 17 dell'articolo 11, ha mostrato consapevolezza della difficile situazione finanziaria in cui versano le fondazioni lirico - sinfoniche versano e che, presumibilmente, si ripercuoterà in maniera negativa sulla programmazione dell'attività artistico culturale delle stesse;

la lirica è uno dei fattori distintivi e riconosciuti della cultura italiana nel mondo, e merita di essere sostenuta dallo Stato almeno come avviene nella media dei Paesi dell'Unione europea;

oltre all'adeguamento dello stanziamento statale sono necessari provvedimenti strutturali per i teatri lirici, a partire dalla defiscalizzazione dei contributi privati alle fondazioni e dalla definizione di criteri più flessibili di gestione;

lo schema di regolamento di cui al decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, rende onere non sostenibile il pagamento dell'Irap sui contributi Fus,

impegna il Governo in attesa della ripartizione del Fus per l'anno 2013 e per il prossimo biennio, ad assumere le necessarie iniziative legislative d'interpretazione autentica o, in via subordinata, di natura innovativa, al fine di rispondere alle esigenze di chiarezza gestionale delle fondazioni lirico - sinfoniche, in una fase di gravissima difficoltà finanziaria che preannuncia di colpire ulteriormente l'occupazione delle categorie professionali del settore.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.123

CENTINAIO, BELLOT, MUNERATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 17, dell'articolo 11 prevede che, al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni, tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni,

impegna il Governo a reperire le necessarie ed adeguate risorse aggiuntive a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, affinché venga assicurata la continuità dei finanziamenti per il settore.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11 E ORDINE DEL GIORNO

11.0.501/1

BELLOT, MUNERATO

Respinto

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 ed l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014».

11.0.501/2

BELLOT, MUNERATO

Respinto

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «1'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014», con le seguenti: «1'8 per cento a partire dall'anno 2012».

11.0.501/3

BELLOT, MUNERATO

Respinto

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento» con le parole: «il 10 per cento» e le parole: «il 6 per cento» con le parole: «l'8 per cento».

11.0.501 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014".

2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento".».

11.0.3

ZELLER, PANIZZA, BERGER, LONGO FAUSTO GUILHERME, LANIECE

Respinto (*)

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Sanzione per richieste di rimborsi in assenza dei presupposti)

1. Chi richiede un rimborso Iva, annuale o infrannuale, non spettante per assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633del 1972, è punito con sanzione amministrativa pari al 5 per cento della somma non spettante».

_____

(*) Ritirato dai proponenti è fatto proprio dalla senatrice Blundo

11.0.200

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, ROMANO, GENTILE, VICECONTE, BIANCONI, ZUFFADA, RIZZOTTI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.200

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «terapisti della riabilitazione» sono sostituite dalla seguente: «fisioterapisti»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: - "Art. 4. - *(Collocamento obbligatorio) - 1.* Al collocamento dei fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo, e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, previsti nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura:

a) 5 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti;

b) 3 fisioterapisti non vedenti, se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti;

c) 2 fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti;

d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze masso fisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i relativi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti. i suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da massofisioterapisti non vedenti. entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al predetto ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze"».

G11.0.200 (già em. 11.0.200)

D'AMBROSIO LETTIERI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 890 recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno

2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;

premesso che:

la legge 29 del 1994 disciplina la professione di terapista della riabilitazione non vedente;

il disposto della predetta legge è stata resa di fatto inapplicabile, poiché la figura professionale di terapista della riabilitazione non vedente è stata eliminata dal novero delle professioni sanitarie e sostituita con quella di fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla Legge n. 251 del 2000;

inoltre l'articolo 4-*quater* del decreto legge n. 250 del 2005 (convertito in Legge n. 27 del 2006), ha poi ribadito che «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitaria»;

il combinato disposto di queste norme ha, pertanto, lasciato priva della copertura del sistema di collocamento al lavoro una delle figure storicamente più rilevanti per l'inserimento socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti, quale quella del fisioterapista e delle altre figure ad essa equiparate dall'ordinamento;

considerato che:

i fisioterapisti non vedenti sono professionisti sanitari in grado di praticare la fisioterapia e di elaborare e attuare direttamente interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere ogni iniziativa atta a consentire ai fisioterapisti non vedenti l'esercizio della professione sanitaria di riabilitazione e a prevedere il collocamento obbligatorio dei fisioterapisti non vedenti come già previsto per i terapisti della riabilitazione nella legge 29 del 1994.

_____

(*) Accolto dal Governo

11.0.201

DI MAGGIO

Improcedibile

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA sul Welfare)

1. I commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 30 milioni di euro per l'anno 2014, 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera *b)*, 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;

d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;

g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

12.1

CENTINAIO, BELLOT

Respinto

All'articolo 12, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed f).

Conseguentemente, viene aumentato di pari importo la riduzione di cui alla lettera d) *dello stesso articolo.*

12.2

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, SANTANGELO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, sostituire le parole:* «77 milioni», *con le seguenti:* «84,6 milioni»;

sopprimere la lettera f).

12.3

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, SANTANGELO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, sostituire le parole:* «65 milioni» *con le seguenti:* «67 milioni»;

alla lettera c)*, sostituire le parole:* «117 milioni», «112 milioni», «51 milioni» *e* «1 milione», *rispettivamente, con le seguenti:* «122,775 milioni», «117,775 milioni», «56,775 milioni» *e* «6,775 milioni»;

sopprimere la lettera g).

12.4

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, SANTANGELO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «202 milioni» con le seguenti: «209,6 milioni».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

12.5

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, BLUNDO, PUGLIA

Improponibile

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi l-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila".

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

1-*ter*. L'erogazione della somma di sui al comma 1-*bis*, lettera *b)*, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza ".

1-*quater*. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

1-*quinquies*. Sono abrogati:

a) gli articoli l e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo l della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Ciampi, Collina, De Poli, Divina, Formigoni, Galimberti, Guerra, Manconi, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività di rappresentanza del Senato; Razzi e Romani Paolo, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari europei
Ministro infrastrutture
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Letta-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (783-B) (presentato in data 30/7/2013).

S.783 approvato dal Senato della Repubblica
C.1310 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 6° e 10° riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (783-B) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

S.783 approvato dal Senato della Repubblica
C.1310 all'esame dell'assemblea
(assegnato in data 30/07/2013).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 30/07/2013 il senatore Lumia Giuseppe ha presentato la relazione unica 134 e 642-A sui disegni di legge:

Sen. Malan Lucio
"Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie" (134)

Sen. Casson Felice ed altri
"Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie" (642).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della difesa, con lettere in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2012, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati il bilancio di previsione 2013 e il bilancio consuntivo 2012:

Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 93);
Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 94);
Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 95);
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (Atto n. 96).

I predetti documenti sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11, 16, 18, 23 e 25 luglio 2013, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dall'11 al 30 luglio 2013 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 25 luglio 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) per l'esercizio 2011 (*Doc*. XV, n. 46). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande per l'esercizio 2011 (*Doc*. XV, n. 47). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Cagliari per gli esercizi 2010-2011 (*Doc*. XV, n. 48). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per gli esercizi 2010-2011 (*Doc*. XV, n. 49). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente;

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 50). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 2011 (*Doc*. XV, n. 51). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

della Cassa Italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 52). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Morgoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00118 della senatrice Rita Ghedini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puppato, Micheloni, Chiti, Amati, Astorre, Cardinali, Cantini, Cirinnà, Cucca, Dirindin, Fabbri, Favero, Lo Giudice, Lumia, Pagliari, Pegorer, Puglisi, Silvestro, Sollo, Spilabotte e Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00004 della senatrice Pezzopane.

I senatori Nencini, Cuomo, Astorre, Blundo, Cucca, Favero, Padua, Razzi e Ruta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00167 della senatrice Pezzopane.

Interpellanze

BLUNDO, GIROTTO, CASTALDI, SCIBONA, SERRA, MOLINARI, PEPE, FUCKSIA, PUGLIA, DONNO, PAGLINI, LEZZI, BOCCHINO, BATTISTA, VACCIANO, CAMPANELLA, MANGILI, NUGNES, MORONESE, ENDRIZZI, GAETTI, CASALETTO, ORELLANA, CRIMI, DE PIETRO, MONTEVECCHI, AIROLA, BULGARELLI, BENCINI, FATTORI, PETROCELLI, LUCIDI, TAVERNA, CATALFO, GIARRUSSO, BERTOROTTA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che nel gennaio 2005 la società Snam rete gas SpA ha presentato un progetto per la realizzazione di un gasdotto denominato «Rete adriatica», di 687 chilometri, suddiviso in 5 lotti: Massafra-Biccari, Biccari-Campochiaro, Sulmona-Foligno, Foligno-Sestino e Sestino-Minerbio. Tale progetto che prevede, inoltre, la costruzione di una centrale di compressione a Sulmona, sviluppandosi su un tracciato che si snoda lungo le depressioni tettoniche interne dell'Appennino centrale, interessa, nel complesso, aree di peculiare pregio ambientale, caratterizzate anche da un elevatissimo rischio sismico;

considerato che:

l'unicità del progetto, scientemente suddiviso in 5 lotti "funzionali", impone la necessità di sottoporre lo stesso ad una VIA unica ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva 42/2001/CE e delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. A conferma che le singole tratte costituiscano parte di un piano o programma complessivo più ampio contribuisce indirettamente la risposta data il 9 marzo 2011 all'atto di sindacato ispettivo 4-04412, presentato presso il Senato della Repubblica nella XVI Legislatura, dall'allora Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico che testualmente affermava: "i singoli lotti consentono di potenziare localmente le reti esistenti, costituendo importanti magliature delle reti medesime e potenziando la capacità di compressione sulle strutture già in esercizio, in modo da conferire maggiore flessibilità ed affidabilità al sistema di trasporto. Pertanto, la scelta di dividere la Rete Adriatica in lotti funzionali non è il frutto di un'arbitraria scelta del proponente, ma risponde a concrete esigenze di ordine tecnico ed economico";

il tratto Sulmona-Foligno, per il quale si prevede la costruzione di un metanodotto di 167,7 chilometri, 1,20 metri di diametro interrato a 5 metri di profondità, è considerato con il Foligno-Sestino uno dei tratti più critici dell'intero progetto, quando comunque tutti i lotti funzionali coinvolti nel tracciato del gasdotto sono in zona sismica di primo e secondo grado;

il percorso del metanodotto interesserebbe tutte le località già colpite dal terremoto dell'Umbria e delle Marche del 1997 e quelle del cratere sismico colpite dal terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, correndo in parallelo e intersecando le faglie attive esistenti nell'area (come quelle di Arischia e di Pettino);

anche la centrale di compressione, unitamente al metanodotto, insiste su una zona sismica di primo grado: infatti, il sito individuato dalla Snam è nei pressi della faglia attiva del monte Morrone ed i sismologi pongono l'attenzione, oltre che sulla particolare origine geologica della conca peligna, caratterizzata da depositi alluvionali che, in caso di terremoto amplificano notevolmente gli effetti dell'onda sismica a causa del fenomeno dell'accelerazione, proprio sulla stessa faglia, "dormiente" da oltre 1.900 anni; senza trascurare che la particolare conformazione orografica della valle non consentirebbe la dispersione delle sostanze inquinanti emesse dalla centrale, con notevoli ripercussioni sulla salute umana e sulla catena alimentare;

il tratto Sulmona-Foligno attraverserebbe inoltre il parco nazionale del Gran Sasso-monti della Laga, oltre a diverse aree siti di importanza comunitaria e zone a protezione speciale di interesse comunitario. In merito ai costi ambientali, appare evidente quanto illogica sia la scelta di un tracciato che coincide con il progetto "Appennino Parco d'Europa", il più importante progetto di sistema avviato nel nostro Paese, finalizzato alla conservazione della natura e allo sviluppo ecosostenibile con l'obiettivo strategico della valorizzazione delle risorse naturali e culturali;

proprio a causa dell'elevato rischio sismico e del notevole impatto ambientale e paesaggistico, nonché

della forte ripercussione negativa dell'opera sulle già deboli economie locali, il progetto della Snam, ritenuto a ragione fortemente impattante e pericoloso, ha sollevato le proteste di molti comitati di cittadini e di numerose amministrazioni pubbliche che da anni sono impegnati nel contrastarlo. Nel settembre 2010 si è costituito, tra le Regioni Abruzzo, Marche ed Umbria, un coordinamento interregionale antigasdotto e molti enti istituzionali locali, attraverso apposite delibere, hanno espresso la loro contrarietà all'opera. Tra questi i Consigli regionali di Abruzzo, Marche ed Umbria, le Province di Perugia, de L'Aquila, Pesaro-Urbino ed i Comuni di Pietralunga, Gubbio, Foligno, Cascia, L'Aquila, Sulmona, Pratola peligna, Pacentro, Corfinio, Navelli, Introdacqua;

le proteste hanno inoltre indotto la Regione Abruzzo ad approvare due leggi regionali: la legge n. 28 del 19 giugno 2012, dichiarata incostituzionale accogliendo il ricorso presentato dal Governo Monti, e la legge n. 14 del 7 giugno 2013 impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 26 luglio 2013;

considerato inoltre che il Governo nazionale ha deciso di bloccare il progetto di concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara, in provincia di Modena, dopo che la Regione Emilia-Romagna, in base al principio di precauzione, sancito nell'articolo 174 paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, ha negato l'intesa con lo Stato nell'aprile 2012, un mese prima del verificarsi del sisma. Si tratta del noto principio secondo cui al fine di garantire la protezione di beni fondamentali come la salute o l'ambiente è necessaria l'adozione o l'imposizione di determinate misure di cautela anche in situazioni di incertezza scientifica;

rilevato che il 26 ottobre 2011, l'VIII Commissione permanente (Ambiente) della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la risoluzione 7-00518, che impegna il Governo, anche dopo un necessario approfondimento attraverso un tavolo tecnico, ed in accordo con le amministrazioni interessate, a disporre la modifica del tracciato, escludendo la fascia appenninica,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente l'orientamento generale del Governo nei confronti del progetto «Rete adriatica», alla luce delle numerose criticità e dell'applicazione del principio di precauzione;

se non si ritenga opportuno sospendere le procedure di autorizzazione ancora in corso e revocare i provvedimenti relativi alla VIA ed alla pubblica utilità già emanati, anche al fine di dar luogo ad un unico procedimento VIA sull'intera opera e sottoporre la stessa alla VAS data la complessità e criticità del progetto;

quando il Governo intenda dare seguito, senza ulteriori indugi e ritardi, a quanto deciso unanimemente dalla Commissione Ambiente della Camera, attraverso l'istituzione del tavolo che coinvolga, oltre ai soggetti interessati, anche gli esperti del territorio, al fine di evitare sia gli elevati costi ambientali che ne deriverebbero, sia l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuta al rischio sismico che evidenzierebbe la vulnerabilità della condotta.

(2-00057*p. a.*)

Interrogazioni

SCALIA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nell'agosto 2012 la VDC Technologies di Anagni (Frosinone) è stata dichiarata fallita, con conseguente mobilità per circa 1.200 lavoratori;

all'esito del fallimento il Ministero dello sviluppo economico ha revocato con decreto prot. 0002749 del 24 dicembre 2012 il contributo di 34.423.502,40 euro assegnato nel 2007 per il contratto di programma con la VDC;

nel gennaio 2013, il Ministero, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, la Camera di commercio di Frosinone, il consorzio ASI, alcuni Comuni del frusinate, il Comitato per il lavoro e lo sviluppo della provincia di Frosinone, alcune associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali provinciali hanno individuato un percorso condiviso per la definizione di un programma di riconversione e reindustrializzazione del sistema locale del lavoro (SLL) di Frosinone-Anagni colpito dalla crisi e dal fallimento della VDC Technologies;

in data 5 giugno, la Regione, a seguito dell'incontro con gli uffici competenti del Ministero, ha

riproposto l'istanza di riconoscimento di area di crisi industriale complessa, rendendola conforme al decreto ministeriale 31 gennaio 2013 (DGR n.130 del 5 giugno 2013), individuando quindi i seguenti principali interventi: riqualificazione delle produzioni, tramite incentivazione degli investimenti volti all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela dei marchi e con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese (cosiddette reti di impresa) e all'internazionalizzazione, nell'ottica di irrobustirne la presenza sui mercati di sbocco; accrescimento e qualificazione del tessuto imprenditoriale del territorio attraverso interventi di sostegno alla nascita di nuove iniziative ed alla attrazione di nuovi investimenti, anche esteri; ricollocazione dei lavoratori attraverso azioni finalizzate alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali (*start up*) ad incentivazione per le assunzioni di personale in cassa integrazione o mobilità ed attraverso altre politiche attive del lavoro;

nel corso dell'incontro avvenuto il 2 luglio, il Ministero ha proposto, quali interventi di sua competenza, la promozione di programmi di investimento, l'eventuale sostegno di incubatori di *start up* di impresa innovativa, facilitazioni per l'accesso al credito delle PMI (attraverso il Fondo centrale di garanzia) e delle attività di *marketing* territoriale (attrazione di grandi investimenti), al fine di promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive; si è, inoltre, impegnato a quantificare gli stanziamenti da mettere a disposizione dell'accordo di programma ed a definire un testo di accordo concordato;

la Regione Lazio ha proposto di concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei programmi di investimento attraverso il ricorso ai seguenti strumenti di incentivazione regionali: a) strumenti di ingegneria finanziaria (POR FESR Lazio 2007-2013) per progetti industriali che possono riguardare investimenti materiali ed immateriali, ricerca e innovazione tecnologica finalizzata, *green economy*, internazionalizzazione, creazione di *start up* attraverso fondi di *seed capital*, interventi di garanzia a copertura di finanziamenti bancari, finanziamento di capitale circolante; b) sostegno alle imprese del territorio che partecipano ai contratti di rete attraverso una maggiorazione dell'intensità di aiuto *de minimis* del 10 per cento sul bando "Insieme x vincere" di cui alla DGR 580 del 5 dicembre 2012 e successive modificazioni; c) Fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione su un progetto per la realizzazione di un percorso integrato di riqualificazione e reinserimento lavorativo in favore di 1.146 destinatari (di cui 1.092 esuberi della VDC Technologies) con un importo complessivo finale di 6.400.151 euro ed un cofinanziamento regionale pari a 3.065.237,70 euro;

la dotazione complessiva di tali strumenti regionali ammonta ad un massimo di 51 milioni di euro;

il Governo nella seduta dell'11 giugno 2013 ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G1.200 - a prima firma dell'interrogante - con cui si è impegnato a riconoscere l'area industriale di Frosinone quale area in situazione di crisi industriale complessa ed adottare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, d'intesa con i soggetti pubblici e privati interessati, un apposito progetto di riqualificazione dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione;

considerato che:

il Ministero ha fatto sapere di avere a disposizione delle Regioni del Centro-Nord una dotazione complessiva di 150 milioni di euro (a fronte di una richiesta di circa 900 milioni di euro) sui contratti di sviluppo e che potrebbe, quindi, impegnarsi, per la realizzazione dell'accordo di programma sul SLL di Frosinone-Anagni, per un importo non superiore a 20 milioni di euro;

tale importo appare inadeguato per due motivi principali: imprese locali e nazionali hanno manifestato l'interesse ad investire nell'area circa 500 milioni di euro, a fronte di adeguata contribuzione; b) il Ministero ha revocato circa 6 mesi (nel mese di dicembre 2012) fa un contributo di circa 35 milioni di euro destinati all'ex VDC,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per consentire

l'immediata sottoscrizione dell'accordo di programma, e se non ritenga opportuno concorrere alla realizzazione dello stesso impegnando un importo almeno pari a quello revocato lo scorso dicembre 2012.
(3-00286)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SIMEONI, ORELLANA, BOCCHINO, ROMANI Maurizio, BATTISTA, SANTANGELO, DONNO, CAMPANELLA, TAVERNA, BLUNDO, VACCIANO, PAGLINI, PUGLIA, PEPE, CAPPELLETTI - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il Ministero della salute, con una nota avente ad oggetto "Misure di prevenzione e controllo della tubercolosi" diffusa in data 23 agosto 2011 a tutti gli assessorati delle Regioni nonché agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ha riconosciuto il dato diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità secondo cui la percentuale media di popolazione che sarebbe affetta da tubercolosi latente è del 12 per cento, corrispondente, in termini assoluti, a più di 7,2 milioni di cittadini residenti nel territorio italiano;
pur essendo l'Italia tra i Paesi considerati a bassa endemia, i malati di tubercolosi latente rappresentano il vero serbatoio naturale della malattia;
lo stesso Ministero della salute ha riconosciuto che negli ultimi anni sono emersi motivi di allarme circa il progressivo aumento delle forme farmacoresistenti della tubercolosi ed all'incidenza della malattia, divenuta fino a 4 volte maggiore nelle grandi città metropolitane rispetto alla media nazionale;
il dato epidemiologico della zona sud-orientale della Sicilia, tra il 2004 e il 2009, registra un aumento del 600 per cento dei casi di tubercolosi. Tale incremento è il risultato di un'incidenza in crescita, in un territorio che per decenni aveva registrato solo pochi nuovi casi ogni anno ma che oggi ha eguagliato, se non superato, il dato nazionale;
la causa di tale cambiamento epidemiologico risiede in gran parte nel flusso migratorio di stranieri provenienti sia dall'Africa, impiegati nella raccolta di ortaggi, e che nel 45 per cento dei casi sono portatori del bacillo della tubercolosi, sia dall'est Europa e in particolare dalla Romania, che è il Paese a più elevata incidenza di tubercolosi nella Comunità europea;
la tubercolosi è stata indicata dall'OMS, così come dalla relazione ministeriale, come la malattia infettiva riemergente più diffusa a livello globale, evidenziando i numeri della sua diffusione: 9 milioni di casi all'anno, 2 milioni di morti e 310.000 nuovi casi registrati nel 2011 di TB multi-resistente;
il Governo in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha stipulato un'intesa per il controllo della tubercolosi nel triennio 2013-2016 che prevede, tra le altre misure, un monitoraggio dell'infezione da parte del Ministero della salute;
considerato che:
il flusso migratorio di stranieri di provenienza africana in Italia è in costante aumento ed i controlli effettuati sugli immigrati all'ingresso nel nostro Paese sono, a parere degli interroganti, superficiali;
i recenti casi di cronaca che hanno interessato la città di Siracusa hanno evidenziato una carenza di controlli volti all'identificazione attiva dei focolai e l'incapacità dei laboratori di analisi dell'Azienda sanitaria provinciale di espletare (sia direttamente, sia riferendo i campioni a laboratori di livello superiore) gli esami previsti dalla legge per la gestione ed il controllo della terapia (in particolare antibiogramma, tipizzazione e colturale). Tale situazione, in forma più o meno marcata, appare sovrapponibile anche ad altre realtà del territorio siciliano e non solo;
in Italia sono state soppresse le misure operative per il contenimento della tubercolosi (con la chiusura dei dispensari antitubercolari e abolizione dei controlli tubercolinici nelle scuole), senza che il recupero di risorse umane, professionali e finanziarie abbia comportato reali investimenti nella prevenzione e cura dei gruppi di popolazione a rischio, poiché vi è la diffusa convinzione che la malattia sia stata debellata dal nostro territorio;

nonostante l'Italia sia considerato Paese a bassa endemia, l'alto tasso di infezione tra gli immigrati, la loro promiscuità e le scarse o assenti condizioni igieniche in cui si adattano a vivere, anche a causa della crisi economica che impedisce loro di diventare economicamente autosufficienti, lascia presupporre la possibilità di un repentino aumento dei casi attivi e quindi di un'epidemia vera e propria;

tale rischio è avvalorato dai dati forniti dalle associazioni di assistenza sociale (Caritas, Federazione italiana organismi persone senza dimora e altre) che denunciano un aumento esponenziale delle persone versanti in stato di pessime condizioni igieniche e di povertà diffusa, che favoriscono la trasformazione da infezione latente a malattia attiva;

considerato inoltre che:

uno dei problemi più seri che si registrano in Italia, così come in tutti i Paesi a bassa endemia, è costituito dalla perdita di esperienza della malattia da parte dei medici e di tutto il personale sanitario;

la riforma sanitaria del 1978 ha smantellato il capillare sistema nazionale di controllo della tubercolosi imperniato sui dispensari antitubercolari e da allora si è assistito ad un progressivo impoverimento di esperienza delle nuove generazioni mediche, che peraltro non venivano istruite sulla malattia nei corsi universitari e specialistici;

l'attuale stato di impreparazione comporta ritardi diagnostici inaccettabili, mancate o inadeguate procedure preventive, terapie mal condotte e prive del necessario monitoraggio il cui pernicioso effetto è la selezione di batteri tubercolari resistenti ai farmaci;

il risultato è l'aumento delle infezioni, il verificarsi di epidemie, soprattutto scolastiche, la diffusione delle resistenze farmacologiche a livelli di guardia, mentre la malattia rimane ancora sconosciuta e lo stigma sociale ad essa collegato impedisce a malati e parenti di parlarne e spinge le ASL a celare ai *media* il reale impatto sanitario;

vi sono casi accertati di infezione da bacillo tubercolare tutti gli anni: nel 2011 sono stati identificati 12 casi di bambini con TBC attiva in fase avanzata ed altri 10 casi lievi a Milano, lo stesso anno oltre 150 bambini sono risultati positivi in vari istituti scolastici sempre di Milano, nel 2012 focolai di tubercolosi sono stati individuati in un liceo di Roma in zona Tiburtina e nel 2013, oltre al caso siciliano, sono già stati segnalati dei preoccupanti casi in una scuola materna di Roma;

i casi di tubercolosi nei bambini sono da considerarsi più di semplici nuovi casi di malattia da sommare a quelli verificatisi nelle persone adulte, in quanto la tubercolosi pediatrica rappresenta un evento sentinella che indica uno scarso controllo della malattia nel territorio, così come la tubercolosi registrata tra i dipendenti di strutture sanitarie riqualifica tali strutture ad un livello di rischio tubercolosi grave o inaccettabile (punto 1.1 del documento del Ministero della salute "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati", approvato come accordo nella Conferenza Stato-Regioni-Province autonome del 7 febbraio 2013);

in molte province, ad esempio Siracusa, non viene effettuato alcun controllo degli operatori sanitari, i quali sono a maggior rischio di contrarre l'infezione e la malattia anche per l'assenza di stanze di isolamento respiratorio a norma;

risulta agli interroganti che nel territorio nazionale è al momento (ed almeno fino alla fine del mese di agosto 2013) impossibile reperire il *test* tubercolinico Mantoux a causa di un esaurimento delle scorte, il cui approvvigionamento presso l'azienda produttrice è stato evidentemente sottostimato. Il che vuol dire che per tante province italiane, ove non esiste altra alternativa all'esecuzione del *test* Mantoux, per accertare il sospetto di infezione tubercolare (come ad esempio la provincia di Siracusa) risulta impossibile la diagnosi di tubercolosi latente e dunque impraticabile anche la cura dei casi di infezione latente che si verificano tra i contatti dei malati di tubercolosi attiva (in media 12 casi di tubercolosi latente per ogni caso di tubercolosi attiva) o tra i soggetti da sottoporre a trapianto oppure a somministrazione di farmaci immunosoppressivi, per esempio i farmaci biologici per la cura delle malattie reumatiche;

nella zona di Siracusa, ad alta concentrazione di lavoratori agricoli africani, è stato riscontrato un tasso di infezione tra i bovini 20 volte superiore alla media e una diffusa infettività tra le forze dell'ordine,

che intervengono nel controllo degli immigrati, e tra i veterinari;
a giudizio degli interroganti quanto sopra dimostra che non è possibile, senza adeguati mezzi operativi e di contenimento, individuare il numero preciso di persone infettate dal bacillo della tubercolosi e che le nuove normative nonché l'intesa Stato-Regioni stipulata sulla base della relazione "Controllo della Tubercolosi: Obiettivi di Salute, Standard e Indicatori 2013-2016" devono essere riconsiderate in ragione del *trend* in aumento del fenomeno;
risulta, infine, agli interroganti che la tubercolosi non è la sola malattia infettiva non endemica su territorio italiano veicolata per il tramite dell'immigrazione, clandestina e non,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali provvedimenti intendano concretamente adottare al fine di verificare la corretta applicazione, da parte delle Regioni, dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Controllo della tubercolosi: Obiettivi di salute, *standard* e indicatori 2013-2016";
se non ritengano di dover prevedere l'istituzione un osservatorio specifico per le malattie legate all'immigrazione nell'ambito del previsto censimento epidemiologico da attuare nel nostro Paese;
se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire presso le amministrazioni interessate, affinché la raccolta dei dati epidemiologici regionali evidenzi gli eventi sentinella verificatisi nei territori (soprattutto tubercolosi pediatrica e tubercolosi negli operatori sanitari) e affinché ciò azioni un controllo automatico dei protocolli antitubercolari;
se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di dover programmare il recupero delle competenze e della formazione medica reinserendo, nei corsi universitari, lo studio della malattia e proponendo, organizzando e finanziando corsi di formazione obbligatori per tutti i medici di base, specialisti e personale sanitario da parte di soggetti accreditati e con la necessaria esperienza sia clinica che didattica.
(4-00680)

1.5.2.4. Seduta n. 85 (pom.) del 31/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

85a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
(Pomeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(16,01)*.

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,08)*.

Sull'esigenza di mantenere le discussioni in Assemblea su un piano di rispetto reciproco

*ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di poter intervenire sull'ordine dei lavori, perché lo svolgimento della seduta di questa mattina ha naturalmente un significato politico e parlamentare, ma anche un'attinenza al dettato dei nostri Regolamenti. È su questo insieme di fattori che vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza del Senato e dell'Aula.

Infatti, nella parte finale della seduta di stamattina la nostra Aula ha subito delle tensioni di particolare violenza che hanno influenzato e, in qualche momento, anche bloccato i lavori dell'Aula. Questo avveniva nella parte finale della discussione di un provvedimento in materia delicata: un provvedimento che ha visto impegnata l'Aula del Senato per molte sedute e ha visto anche fasi di vero e proprio ostruzionismo, che, nella parte finale, è a mio parere degenerato.

Dico subito, per levare la questione dal campo, che non approvo minimamente l'irruzione del senatore Fasano del Gruppo PdL verso i banchi del Movimento 5 Stelle e ringrazio i senatori, anche del suo Gruppo, che l'hanno fermato.

Ma la questione regolamentare è un'altra. Questa mattina noi venivamo al termine di una discussione molto elaborata; abbiamo ascoltato le dichiarazioni di voto di tutti i Gruppi e, al termine di esse, praticamente tutti i senatori del Movimento 5 Stelle si sono iscritti a parlare per esprimere una dichiarazione in dissenso.

Credo che questo ci interroghi su almeno due elementi delicati. Se un Gruppo intero si iscrive per dissentire dalla dichiarazione di voto del senatore che poco prima si è espresso a nome di tutto il Gruppo, è la maggioranza del Gruppo che ne esprime la volontà. E di che dissenso parliamo se tutto il Gruppo ha una volontà diversa dal senatore che dal Gruppo è stato incaricato di parlare? *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*. Debbo dire che c'è qualcosa... *(Commenti del senatore Castaldi)*.

Scusatemi. Questa mattina ho assistito a tutta la seduta e non ho fiatato. Sono rimasto seduto e zitto. Per cortesia, lasciatemi parlare. Mi sembra tra noi che ci si debba almeno questo rispetto. Io rispetto voi anche quando avete dei comportamenti parlamentari che non condivido; voi potete rispettare me se esprimo delle opinioni che non condividete. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*. Penso che ci sia qualcosa che non rispetta la logica, e la logica, anche in Parlamento, ha un senso. Tutto un Gruppo che dissente dal proprio relatore mi sembra cosa francamente strana. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Ma c'è un'altra questione su cui debbo dire ancora due parole, una questione sulla quale l'Aula si è a lungo soffermata, e riguarda il tempo che deve essere assegnato ad ogni singolo senatore che vuole esprimere un'opinione in dissenso dal proprio Gruppo. Ci sono state opinioni diverse: i senatori del Movimento 5 Stelle che sono intervenuti sostenevano di avere diritto a parlare per un certo tempo e il Presidente del Senato (chi in quel momento sedeva al banco della Presidenza del Senato) aveva una diversa opinione. Il nostro Regolamento prevede che in questi casi il Presidente del Senato prevalga con la sua volontà. Il nostro Regolamento prevede che la questione si chiuda con la decisione del Presidente del Senato.

C'è ovviamente un rimedio a cui molte volte nelle passate legislature si è fatto ricorso, ed è quello di porre la questione presso la Giunta per il Regolamento, perché c'è evidentemente una differenza di opinioni sull'interpretazione del Regolamento. Questa differenza non può essere sciolta in Aula, perché non è questa la sede, e va sciolta in Giunta. E penso che male si faccia a trasformare una discussione regolamentare molto delicata, che investe diverse parti del nostro Regolamento, in una - diciamolo pure - seduta degenerata, nella quale le urla superano gli argomenti, nella quale le interruzioni sono più frequenti della parola presa perché concessa dalla Presidenza, nella quale il battibecco è molto superiore alle argomentazioni.

Vorrei sottolineare un punto, che è politico e parlamentare. Se un Gruppo politico (o soltanto un senatore) intende ostacolare l'approvazione di un provvedimento, anche di un provvedimento importante al quale la maggioranza tiene molto, se questo Gruppo (o questo senatore) si muove all'interno delle prescrizioni del Regolamento, devo dire che, anche non condividendo il suo comportamento, farò tutto quel che posso perché questo Gruppo possa svolgere la sua funzione, anche

in forme ostruzionistiche.

Ma se la protesta assume delle forme che mettono a repentaglio il sistema parlamentare, che possono essere interpretate o siano delle offese al sistema parlamentare e che abbiano come obiettivo il suo indebolimento, e tale è l'operazione di alzarsi in Aula e stracciare il volume che contiene il Regolamento e la Costituzione *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e GAL),* allora dico alla Presidenza del Senato che i senatori del Partito Democratico finché avranno fiato in gola si opporranno a questo comportamento. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e GAL. I senatori del Gruppo PD si alzano in piedi)*.

La Costituzione della Repubblica non si strappa platealmente in Aula! Questa è la nostra posizione. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e AUT (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Signora Presidente, mentre io chiedo alla Presidenza di proseguire in un'azione di rispetto di tutti i parlamentari a cominciare dalle opposizioni, nei loro comportamenti anche ostruzionistici, purché siano all'interno del Regolamento, contemporaneamente chiedo alla Presidenza di applicare in modo rigido il Regolamento nei confronti di quei parlamentari che non lo osservano e lo violano continuamente, perché questo non può essere tollerato dall'Aula.

Inoltre, a chi dei nostri colleghi si alza ripetutamente ricordando il numero dei voti ricevuti per la sua elezione in Parlamento, io voglio ricordare che noi siamo stati eletti per affrontare la crisi del nostro Paese e per difendere la Costituzione della Repubblica e non per stracciarla in Aula. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e GAL)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, senatore Zanda, noi riteniamo che i Regolamenti abbiano una funzione: quella di essere depositari dei valori della nostra Costituzione, Costituzione che - mi sembra di aver capito - qualcuno (non il nostro Movimento) è intenzionato a rettificare nei prossimi mesi.

Questi valori sono centrati sull'accettazione del pluralismo, proprio perché il Parlamento deve essere il luogo in cui le persone si parlano, si ascoltano, recepiscono le indicazioni che provengono dall'altra parte (magari ascoltando non il collega di banco, ma tutti, soprattutto quando ci si rivolge direttamente all'altro), affinché - come lei ricordava, citando implicitamente Voltaire - venga rispettata la fondamentale libertà di ogni cittadino italiano di poter esprimere il suo pensiero nel rispetto che si deve a tutto ciò che è argomentazione, a tutto ciò che è razionalità, a tutto ciò che rimarca un pensiero che nasce da una riflessione che ha alle spalle un'esperienza di vita, che nasce da una crisi sociale e civile che noi siamo qui chiamati ad affrontare e risolvere.

Mi si insegna, però, che l'Aula è il luogo in cui confluisce il lavoro delle Commissioni; pertanto, volendo avere memoria, domandiamoci anche perché si arrivi a questi atti che lei reputa di ostruzionismo forse scellerato.

Noi stiamo impegnando tutte le nostre risorse cercando di studiare quali spazi, quali interstizi ci vengano garantiti dal Regolamento, semplicemente perché reputiamo che il cosiddetto decreto salva-Ilva debba essere il più possibile avversato, reputandolo, nella sua complessità e nella sua genericità, addirittura peggiore della situazione che andrebbe a sanare. In Commissione - e qua le carte cantano - i nostri senatori hanno proposto un lavoro dialogante, un lavoro emendante, un lavoro volto a migliorare, non con la presunzione di avere tutte le verità in tasca, ma con l'umiltà di poter proporre nel dialogo delle vie per sanare delle situazioni che, a giudizio di tanti, e non soltanto del nostro Movimento, sono da sanare con immediatezza. In Commissione non c'è stata alcuna volontà di dialogo, come il sottoscritto ha rimarcato anche ieri pomeriggio al ministro Franceschini.

Ora, a fronte di questo atteggiamento di assoluta chiusura, noi abbiamo reputato di intervenire nella nostra semplicità, nella nostra umiltà e tenendo conto di quello che sostengono i Regolamenti. Perché, a differenza di quanto lei ricordava, senatore Zanda, non tutti i senatori iscritti al Gruppo hanno chiesto la parola, bensì la metà meno uno *(Applausi dal Gruppo M5S)*, per quanto prevede l'articolo 109 del Regolamento, che leggo: «Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle

posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso».

E le dico anche, collega Zanda, che, se il Regolamento del Senato fosse stato quello della Camera, probabilmente avremmo, come alla Camera, vissuto delle notti di discorsi, di interrogazioni, di interventi, perché ritenevamo che, per quello che ci viene concesso dal Regolamento... *(Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

Ora, noi vorremmo che tutto questo avvenisse nel solco di un rispetto che tutti dobbiamo avere nei confronti di tutti. Ma molto spesso le maggioranze, con metodi molto, molto dolci, cercano di inglobare le opposizioni, senza dar loro le possibilità che pur tuttavia i nostri Padri costituenti ci hanno concesso, perché questo - torno a ripeterlo - è il luogo del parlarsi, ma anche dell'ascoltarsi, è il luogo della mediazione, purché nasca da argomentazioni. Noi le argomentazioni le produciamo: siete voi che siete sordi, soprattutto in Commissione! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SCHIFANI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(PdL)*. Signora Presidente, vorrei ricordare a tutti noi che tante volte in quest'Aula ci siamo confrontati; ci siamo a volte anche scontrati dialetticamente e politicamente, ricorrendo spesso (non sempre) anche a misure ostruzionistiche. A volte è successo anche a me, signora Presidente, quando avevo l'onore di occupare quel banco, di dover garantire, come ho cercato di fare, a chi svolgeva un ruolo di opposizione l'esercizio dei propri diritti regolamentari, attraverso un ostruzionismo che si richiamasse al Regolamento, finalizzato a rallentare i lavori del Parlamento. Ci sta nella fisiologia della logica della nostra democrazia.

Però, ritengo che un concetto non vada dimenticato, e mi rivolgo ai colleghi grillini. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. In una democrazia parlamentare il rispetto è indispensabile, e mi auguro che questo avverrà sempre, ma poi occorre anche prendere atto del... *(Commenti dei senatori Crimi e Santangelo)*.

Mi correggo: mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle.

CRIMI *(M5S)*. Altrimenti dovremmo dire anche i "berlusconini".

SCHIFANI *(PdL)*. Mi sono corretto: sto parlando con rispetto nei loro confronti, sto ragionando.

Dicevo che occorre sempre tenere a mente che esistono le regole della democrazia parlamentare, dove ci si confronta, ci si cerca di ascoltare e, quando poi vi sono dei momenti decisionali, scattano le regole della democrazia. La democrazia parlamentare prevede il voto. Lo prevede addirittura per fissare l'esigenza o no di una prosecuzione dei lavori dell'Assemblea (pensate un po'), lo prevede nei momenti in cui in Aula si discute un argomento imprevisto e non vi è una condivisione dell'Assemblea. Tante volte il Presidente di turno mette ai voti quelle scelte sulle quali non vi è condivisione. La democrazia è questo: è il voto.

So bene che alla Camera il diverso Regolamento avrebbe potuto consentire al Movimento 5 Stelle di impegnare quest'Aula per intere notti, come avete fatto con apprezzabile ed ammirevole spirito di sacrificio, perché l'Italia ha osservato impegnare l'Aula per intere notti: avete raggiunto un obiettivo - un obiettivo politico - ricorrendo alle vostre prerogative.

Vorrei però ricordare soltanto due dati. Questo, colleghi, è un provvedimento delicato, su di esso vi siete battuti in Commissione per il recepimento delle vostre idee e non siete stati ascoltati: di questo prendiamo atto. È però un provvedimento che poteva anche portare il Governo a presentare una questione di fiducia e il Parlamento a subirla.

Vorrei quindi trarre da questa vicenda un elemento di grande chiarezza e di grande positività. Oggi quest'Aula, al di là della spiacevole vicenda che spero venga dimenticata, registra, come registriamo tutti (anche voi, colleghi del Movimento 5 Stelle), un successo: abbiamo evitato che il Governo fosse costretto a porre la questione di fiducia, abbiamo avuto tutti noi la possibilità di discutere, di confrontarci, di illustrare gli emendamenti, di votarli, in un modo o nell'altro. E qui vince la democrazia parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PdLe dei senatori Favero e Del Barba)*.

E lo dico con convinzione, perché quante volte da questi banchi si sono levate, manifestazioni di

protesta nei confronti del Governo da parte delle opposizioni e a volte anche, più silenziosamente, da parte delle maggioranze che sostenevano i Governi e che subivano le questioni di fiducia? Questo non è successo, non si è verificato, ed è una dimostrazione di grande, grande, grande affermazione del ruolo del nostro Parlamento.

In merito a quanto successo faccio mie le considerazioni del presidente Zanda, che condivido pienamente. Ogni atteggiamento di carattere ostruzionistico nel rispetto del Regolamento va accettato, anche quegli atteggiamenti finalizzati a dichiarare il voto in dissenso, se essi si mantengono nel rispetto del Regolamento, come voi stessi avete richiamato (la metà meno uno). Quindi, eravate nel pieno solco della correttezza, d'accordo. Quindi nessuna contestazione mi sento di muovere personalmente alle richieste di dichiarazione di voto in dissenso, nel rispetto del Regolamento.

Atteggiamenti invece che vanno al di là, atteggiamenti che si muovono nel solco del disprezzo, dell'offesa nei confronti di Carte che contengono valori nei quali noi ci riconosciamo e di Regolamenti nei quali ci dobbiamo riconoscere fin quando non vengono cambiati, perché sono a garanzia di tutti, colleghi (oggi possono essere visti a nostra garanzia, un domani possono essere visti a vostra garanzia, la ruota della democrazia gira), allora no: questi gesti vanno condannati, vanno dimenticati e non vanno ripetuti.

E con questo concludo il mio intervento: ben venga il confronto in Commissione, ben venga il confronto in Aula, pronti ad ascoltare, pronti a confrontarci, ma facciamo in modo che non si consumino altre vicende come quella di oggi e che si arrivi ad un voto finale, come quello che abbiamo espresso oggi, senza avere dovuto subire, colleghi, un voto di fiducia che non avrebbe consentito a nessuno di voi, ma a nessuno in quest'Aula di poter dire la propria sulle singole richieste emendative e, quindi, di poter esercitare quel mandato che ci hanno riconosciuto gli italiani quando ci hanno votato. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e SCpI)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signora Presidente, nei giorni scorsi il senatore Nencini ci ricordava che l'ostruzionismo è una pratica seria, molto seria, e come tutte le cose serie noi, tutti insieme, nell'interesse di tutti, nell'interesse della democrazia, nell'interesse di quest'Assemblea, non possiamo permetterci che quello che si compie nelle Aule parlamentari sia solo una rappresentazione teatrale di qualcosa di superficiale, perché il Parlamento è davvero il luogo in cui si deve sintetizzare la volontà popolare e la sua azione non può diventare una farsa. Ed è responsabilità nostra che tutto questo non avvenga.

E se mi permettete, anche il riferimento ai Padri della Patria, ai Padri costituenti, deve essere fatto con grande prudenza, con grande parsimonia, non solo in quest'Aula e non solo da parte del Movimento 5 Stelle, ma anche fuori di qui, in questi giorni, dopo il voto del Senato e in attesa della discussione sulla riforma della Costituzione che si sta svolgendo alla Camera in Commissione.

Vediamo anche illustri firme che mettono in discussione la Costituzione, o meglio, accusano noi di mettere in discussione la Costituzione, di tradirne lo spirito, di tradirne la lettera, di volerla violentare; ci richiamano ad una profonda differenza tra noi che rappresenteremmo la farsa e i Padri costituenti che rappresentano (come davvero rappresentano) la storia, la nostra fonte di ispirazione.

Credo che questi paragoni impropri, queste esagerazioni, non siano utili a quello che vogliamo rappresentare in quest'Aula e a quello che vogliamo fare nel tentativo di adeguare le nostre istituzioni al bisogno di cambiamento che c'è nel Paese. Abbiamo bisogno di cambiare le fonti primarie del nostro diritto, le forme del nostro Governo per renderlo più adeguato ai cittadini, senza stravolgere la nostra democrazia, ma ricreando un rapporto di fiducia. Abbiamo bisogno che questo Parlamento produca efficacia. Talvolta, ad uno come me che non ci ha mai messo piede qui dentro fino al 15 marzo di quest'anno, sembra che sia una macchina molto efficiente, ma per nulla efficace, che costringe, ad esempio, il Governo a varare provvedimenti *omnibus* con 120 articoli che parlano di tutto e del contrario di tutto, perché il timore è di non riuscire a raggiungere l'obiettivo che una maggioranza

che si forma nel Parlamento, organo sovrano della rappresentanza popolare, indica al Paese come una soluzione.

Di qui i provvedimenti sconclusionati, e su questo concordo con il fatto che a volte siamo costretti a fare i conti con provvedimenti incoerenti tra di loro. Ma questo è figlio di Regolamenti parlamentari barocchi, di un modo di concepire la democrazia e anche il ruolo del parlamentare che non ha più nulla a che fare con l'aria che sta fuori dal palazzo, che non ha nulla neanche a che fare con quanto avviene nel resto d'Europa, nelle altre Assemblee, dove si lavora per sessioni, dove le discussioni generali al massimo sono momenti in cui un oratore interviene per due, tre, quattro, cinque minuti. Per sette anni sono intervenuto al Parlamento europeo su argomenti anche importanti, ma per non più di due o tre minuti. E non per questo mi sono mai sentito violentato nella mia rappresentatività democratica e popolare.

Certo, vedere sventolare i libri in cui sono racchiuse le fonti del nostro diritto e sancite le regole dei nostri comportamenti come se si trattasse di libretti da sbandierare allo stadio a favore di una squadra o dell'alta è una cosa mortificante e inaccettabile per tutti noi che siamo arrivati in quest'Aula seguendo un percorso di forte impegno politico. Ma se vogliamo rappresentare quel bisogno di novità che c'è nel Paese - mi rivolgo proprio al Movimento 5 Stelle in maniera diretta - non possiamo non liberarci delle liturgie e dei riti barocchi e non possiamo utilizzarli per poter affermare delle novità, perché le due cose non stanno più insieme nel XXI secolo. *(Applausi dai Gruppi SCpI, (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PdL, GAL e PD).*

Dobbiamo cambiare modo di essere. Dobbiamo rispettare fino in fondo i Regolamenti che abbiamo, ma al contempo dobbiamo farci carico di un profondo cambiamento, perché l'esaltazione del nostro ruolo non sta nell'impedire a una maggioranza di governare, ma nel rivendicare lo spazio per poter affermare, dentro al palazzo e fuori dal palazzo, la nostra volontà. e credo che questo non sia stato minimamente negato al Movimento 5 Stelle.

Credo che questo varrà anche nei prossimi appuntamenti, ma ritengo anche che dobbiamo davvero prenderlo come un impegno. Non sono la compressione della parola al singolo o la riduzione da dieci a tre minuti per intervenire, né una discussione generale in Aula ridotta da sette a tre ore a mortificare la democrazia: la democrazia muore quando il Palazzo non riesce a rispondere ai problemi della gente. Lì muore la democrazia. *(Applausi dai Gruppi SCpI, PdL e PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Allora, io chiedo che ci sia insieme la riscrittura delle regole, quello che ancora non è avvenuto, anche se al Senato ci sono delle regole che permettono tempi molto più veloci di quanto avvenga alla Camera, ma sempre dentro una logica barocca. Io vi invito a non utilizzare questo strumento, vi invito a portare la battaglia di contenuto dentro le Commissioni, anche dentro l'Aula *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e PdL),* dopo di che vi invito a trovare le convergenze, che è possibile trovare nel merito su alcuni provvedimenti - ed è già avvenuto - perché questa è la logica con cui ci dobbiamo muovere.

È un impegno che personalmente e come Gruppo sento di poter prendere, ma nello stesso tempo con un caloroso invito a non mortificare le regole che democraticamente ci siamo dati, perché chi rivendica costantemente il riferimento alla Costituzione deve anche capire ciò che da quella fonte primaria discende, ma in un modo non strumentale, bensì in un modo solo funzionale all'efficacia di un lavoro che è per la democrazia, per il Paese e soprattutto per chi, in questo momento, sta patendo più di tutti la crisi che stiamo vivendo. *(Applausi dai Gruppi SCpI, M5S e PD)*.

PRESIDENTE. I Presidenti dei Gruppi hanno così utilizzato la loro facoltà di intervenire.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(941) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 941, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale.

Comunico che sono state presentate due questioni pregiudiziali e una questione sospensiva.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Nugnes per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, il Movimento 5 Stelle solleva questione pregiudiziale e all'uopo propone di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'atto Senato n. 941, in quanto il contenuto normativo del provvedimento in esame appare in aperto contrasto col dettato costituzionale riferito agli articoli 2, 3, 9, 24, 32 e 41, consentendo il perdurante esercizio dell'iniziativa economica privata con modalità tali da recare danno alla sicurezza ed alla dignità umana, annientando la tutela del diritto fondamentale alla salute e all'ambiente salubre.

Inoltre, la normativa in esame contrasta con gli articoli 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che proteggono il diritto di ciascuno all'integrità fisica e psichica ed alla salute.

Vi è, inoltre, conflitto con il disposto dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove è fissato il principio di precauzione, disatteso nella specie attraverso la legittimazione di attività comprovatamente dannose.

Signori, voi tutti saprete che la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 ha assicurato che un impianto industriale come l'Ilva può essere sì commissariato secondo il decreto-legge n. 207 del 2012, ma sempre nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione; anzi, la Corte costituzionale ritiene che sia possibile fare ciò proprio in virtù dell'articolo 41. Ossia: «l'iniziativa economica privata è libera. Non può però svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge» - dice l'articolo 41 della Costituzione - «determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Quindi, la Corte costituzionale si è espressa nel senso dell'equilibrio tra l'attività economica e l'utilità sociale, ma questo equilibrio viene subito meno con il decreto, già all'articolo 1, comma 1, quando si parla di «reiterata», perché viene a cadere il requisito che sia indispensabile ed oggettiva la sussistenza di certe attenzioni da parte dell'impresa. Quindi, stiamo parlando di un'impresa che sta facendo, in modo reiterato, un danno all'ambiente, ossia di un'impresa palesemente fuorilegge. Questo decreto-legge la pone in una cosiddetta area grigia, la mette al sicuro dalle leggi, dai dispositivi legislativi che proteggono e condannano, che regolano l'attività economica privata. Il principio di continuità aziendale viene, quindi, a prevalere sulla tutela dell'ambiente e della salute, facendo venir meno l'equo contemperamento di interessi, anche se nei decreti-legge predisposti per l'Ilva essi sono continuamente ed astrattamente enunciati. Ne risulta quindi privilegiata la produzione, seppur condizionata al rispetto e all'attuazione delle prescrizioni dell'AIA, ma in contrasto (quindi, in subordine) viene messa la salute che pure è un argomento tutelato dalla Costituzione (ce lo ricordiamo questo, no?).

Inoltre, all'articolo 1, comma 1-*ter,* è prevista un'ampia esenzione di responsabilità a favore del commissario straordinario. Esso, oltre a sovrapporsi con altri articoli che tendono continuamente a deresponsabilizzare, si pone anche in contrapposizione con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, a cui proprio si appella, e dobbiamo tener presente che questo è un decreto di recepimento di una normativa europea, quindi, veniamo meno ai dettati europei. Tale articolo prevede, sì, che se un illecito è stato commesso da soggetti i quali rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza o di amministrazione l'ente non risponde se l'organo dirigente ha dimostrato di aver adottato tutti i provvedimenti necessari: l'articolo attribuisce però al giudice la facoltà di decidere, ossia l'ente deve dimostrare innanzi al giudice che ciò è stato fatto. Noi invece con questo decreto-legge lo decidiamo per opera di legge: basta cioè che siano stati messi in campo, avviati i progetti per far sì che innanzitutto non sia più necessario provvedere all'AIA. Quindi decade l'obbligo di attuarla, e ci troviamo conseguentemente in una situazione di sospensione legislativa gravissima.

Inoltre, è prevista una deroga all'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006

che noi riteniamo molto grave, perché crea una situazione di squilibrio rispetto alle altre imprese che, invece, devono rispondere rispetto alle prescrizioni di cui allo stesso decreto legislativo secondo le quali se non si è provveduto al rispetto dell'AIA la fabbrica, a seconda della gravità della situazione, può anche essere chiusa. Per le fabbriche non commissariate questo vale, per quelle commissariate non vale più; basta mettere in atto un procedimento. Lo trovo gravissimo.

Si determina una aperta violazione del principio di uguaglianza. Ma non basta. C'è una schizofrenia. All'articolo 2 si va in deroga al comma 1-*bis*, dell'articolo 1 perché per l'Ilva non vale quanto vale all'articolo 1, ossia per il modello che stiamo creando, cioè un modello pericolosissimo di commissariamento, come stiamo ben dicendo. Però per l'Ilva, il decreto è ancora più liberale, c'è ancora più libertà, un vero libertinaggio, perché non sono previsti gli stessi strumenti per poter acquisire, per esempio, il patrimonio immobiliare dell'impresa per l'attuazione dell'AIA.

Troviamo poi che questo decreto-legge con l'articolo 2-*quater* vada a cancellare i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 1012, n. 207, che prevedeva la figura del garante. Questo garante che aveva funzioni di monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'AIA e che doveva segnalare eventuali criticità ed idonee misure, una figura di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza viene cancellata; si eliminano, però, anche i requisiti di professionalità e i criteri di liceità e di incompatibilità del commissario e del subcommissario e poi, con un ordine del giorno, presentato in ultimo dai relatori, addirittura di tutti i delegati che il commissario vorrà nominare. Quindi, per qualunque azienda futura potrebbe accadere quanto avvenuto per l'Ilva, cioè che l'amministratore delegato, dimessosi il 25 maggio, diventi commissario il 5 giugno.

Quella del commissario dell'Ilva è una incompatibilità formale, ma anche sostanziale: è formale sulla carta, in quanto era amministratore e oggi è commissario, ma è anche sostanziale in quanto questo signore...

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, la prego di concludere il suo intervento.

NUGNES *(M5S)*. Mi faccia finire, per favore. Dicevo che questo signore è stato destinatario di una diffida ministeriale per mancata attuazione delle prescrizioni dell'AIA e della valutazione del danno sanitario (VDS). Poi, come commissario cosa ha fatto? Le ha sconfessate e quindi le ha depotenziate. Pertanto, ci troviamo dinanzi ad un'incompatibilità gestionale.

Cosa succede allora a questa VDS? Che è stata redatta da un ente regionale preposto e deve rispondere ad un decreto interministeriale che la depotenzia...

PRESIDENTE. La invito a concludere la frase.

NUGNES *(M5S)*. Questo è gravissimo e non è permesso...

PRESIDENTE. La prego di concludere la frase. L'ho già richiamata due volte, la prego.

NUGNES *(M5S)*. Non possiamo con un atto ministeriale limitare l'autonomia regionale nel campo della sanità e dell'ambiente. Io ritengo sia un fatto gravissimo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Centinaio per illustrare la questione pregiudiziale QP2 e la questione sospensiva QS1, volta a richiedere il parere del CNEL, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, illustro innanzitutto la questione pregiudiziale QP2.

Il decreto-legge n. 61 disciplina, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento Ilva di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute, a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il decreto-legge è il terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi undici mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento Ilva (forse tre sono un po' troppi). Esso fa seguito ai decreti-legge n. 129 e n. 207 del 2012. Emerge, dunque, in modo manifesto una violazione dei requisiti necessari per l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte del Governo. La straordinarietà degli eventi, che solo giustifica l'utilizzo del decreto-legge, viene meno se si considera il fatto che il Governo nel breve periodo è dovuto intervenire più volte nell'ambito della stessa

problematica. Per giunta, è ragionevolmente ipotizzabile che anche le disposizioni previste dal presente decreto-legge non siano atte a risolvere definitivamente la questione in oggetto.

È come se il Governo, in violazione dei requisiti *ex* articolo 77 della Costituzione, adottasse con decreto-legge alcune misure conscio della loro inefficacia, ne esaminasse in prima battuta gli effetti e le ripercussioni, ne riscontrasse le inefficienze a livello di applicabilità, le resistenze da parte delle forze politiche per poi intervenire nuovamente, operando proprio sulle disposizioni più controverse o problematiche. Si tratta quindi di un sistema che permette così al Governo di correggere continuamente la rotta del proprio intervento legislativo, fino a soluzioni di equilibrio o di efficacia soddisfacenti. È un modello del tutto opposto rispetto a quello attuato dal legislatore ordinario, che predetermina lo scopo da perseguire per mezzo dell'attività legislativa e che valuta, in via preventiva e non successiva (magari avvalendosi della fattiva collaborazione di tecnici), la compatibilità fra gli obiettivi che si è proposto e gli effetti pratici che verranno a prodursi dall'entrata in vigore delle relative disposizioni.

Si segnala quindi come tale decreto-legge sia manifestamente incostituzionale, perché viola il principio della libertà di iniziativa economica privata, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. La previsione di una procedura straordinaria di commissariamento, infatti, in assenza degli ordinari presupposti che la giustificano e, soprattutto, a prescindere dall'iniziativa dei titolari, costituisce una lesione del diritto di proprietà e una forma surrettizia di espropriazione. Quindi stiamo rivivendo la stagione della statalizzazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

In conclusione, la disposizione di cui all'articolo 2-*ter* , inserita con proposta emendativa in sede di esame del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge, che prevede una speciale deroga per la Regione Puglia al Patto di stabilità interno - ed è una cosa assurda rispetto a quanto abbiamo detto finora, trattandosi di una deroga prevista solo per questa Regione - viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza in quanto l'applicazione di tali norme, pur se giustificata da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica in esame, crea, nei fatti, una palese disuguaglianza fra i cittadini residenti nelle altre Regioni, alle quali viene negata la possibilità di utilizzo di risorse proprie ai fini del rilancio della propria economia, della tutela dell'ambiente e della salute, del contrasto alla disoccupazione e del varo di misure atte a garantire una adeguata, efficiente ed efficace predisposizione di iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi alla persona.

Chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61, in materia di tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale. Avanziamo questa richiesta perché il caso creerà dei brutti precedenti, signora Presidente. Infatti, si dà priorità ad una situazione che, seppur gravissima, non è molto diversa da quanto accade in altre zone d'Italia: 39 siti di interesse nazionale e 18 di interesse regionale; porto esempi che coinvolgono molti senatori: Venezia-Marghera; Casale Monferrato; Broni; i laghi di Mantova, Milazzo, e ce ne sono veramente tanti che possono interessare senatori provenienti dal Nord o dal profondo Sud. *(Applausi dal Gruppo LNP-Aut)*. Tanti di questi, soprattutto al Nord, sono finiti nel totale disinteresse del Governo e dei *media*, siti per i quali non si propone lo sblocco del patto di stabilità regionale o locale e che producono forse gli stessi danni all'ambiente ed alla salute dei cittadini che vivono nelle vicinanze. Anche in questo caso, colleghi, vogliamo creare cittadini di serie A e di serie B e noi non siamo d'accordo *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Inoltre, l'idea di base è che si torni a quel processo di statalizzazione - di cui noi abbiamo paura - e di gestione dell'imprenditoria da parte dello Stato, che ha creato disastri economici sia durante la gestione statale sia nel periodo di privatizzazione, e qui ricordo un nome e cognome, anzi, una sigla: IRI. Ricordo la gestione dell'IRI e di un signore, che si chiamava Romano Prodi, che dell'IRI ha fatto un disastro nazionale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Quel signore, che si chiama Romano Prodi, dal sindaco rottamatore di Firenze è stato anche proposto come candidato a Presidente della Repubblica!

Stiamo attenti quindi, cari colleghi, a non creare situazioni già viste e che non fanno il bene dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, ricordo che sulle questioni pregiudiziali e sospensive si svolge un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Nugnes e da altri senatori (QP1), e dal senatore Bitonci e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G106 e G107. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Grazie, signora Presidente, grazie per l'attenzione, onorevoli colleghi. Cittadini *(Brusìo. Richiami del Presidente)*, «la chiusura dell'altoforno e della cokeria delle acciaierie è una questione urgente. Sul piano dei danni ambientali, dell'inquinamento e della salute dei cittadini siamo già in ritardo»: non si tratta di parole incoscienti dette dagli ambientalisti di Taranto, né tanto meno dal Movimento 5 Stelle. A pronunciare queste parole fu, nel ruolo di direttore generale del Ministero, l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini ben dodici anni fa, in merito agli impianti dell'Ilva di Cornigliano a Genova. Su questa strada si è mossa la politica, verso impianti che producevano acciaio, verso impianti che per grandezza e capacità produttiva erano decisamente molto più piccoli dell'acciaieria di Taranto. A Taranto, invece, come ha risposto la politica in tutti questi anni?

Colleghi senatori, siate onesti intellettualmente verso la città di Taranto, questo Stato si è comportato e continua a comportarsi in maniera vergognosa, non considerando la salute ed il futuro di una cittadinanza intera, tanto da esser sostituito più volte nel ruolo di ente che tutela i diritti dei cittadini e dei lavoratori da parte della magistratura.

Il popolo tarantino ha udito dichiarazioni pubbliche sull'imminente ambientalizzazione dell'Ilva; affermazioni in cui si nega l'inquinamento della città e, se caso mai ci fosse, esso non è attribuibile ad industrie. I cittadini tarantini hanno visto videolettere postate su Internet in cui si affermava che l'inquinamento era sotto controllo e che la sfida per l'ecocompatibilità era vinta. Il tutto con politica locale e nazionale sostenuta da relazioni di pseudotecnici, tenuti sul libro paga dell'azienda. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Aspetti un attimo, senatore, poi le ridarò anche dei minuti. Chiedo, per favore, un po' più di silenzio in Aula. Grazie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LUCIDI *(M5S)*. Abbiamo udito anche parlare di vocazione industriale di Taranto, senza neanche sapere quanto, con quella vocazione indotta da uno Stato incosciente e in seguito forzata da privati senza scrupoli, si violentavano e si ammazzavano le reali vocazioni di un territorio dalla storia plurimillenaria, baciato dal sole dorato e bagnato da un mare cristallino.

Da ultimo, onorevoli colleghi, abbiamo udito il supercommissario arrivato in Commissione con l'intento di farci credere che Taranto è una sorta di Silicon Valley e noi a questo non vogliamo credere! Noi vogliamo dire che Taranto deve essere considerata il principale fallimento della politica italiana, perché siamo di fronte ad una realtà nella quale tutti hanno perso: ha perso la proprietà latitante o arrestata, i cui beni sono stati in parte sequestrati, beni che non si vogliono restituire alla comunità; hanno perso i lavoratori e i cittadini, miseramente posti in contrapposizione tra loro per una drammatica guerra tra simili; ha perso poi la politica, perché non ha saputo minimamente governare questa situazione; tutti hanno perso, tutti abbiamo perso!

Ecco allora che noi abbiamo davanti la possibilità di riuscire a mettere a frutto il nostro impegno di politici e di cittadini solo se riusciremo a far convivere nello stesso tempo realtà produttive e comunità locali. Questa è l'unica sfida che abbiamo davanti, una sfida che al momento ci vede sconfitti; ma questa sfida non è un esercizio politico, non è pura teoria sociale, ma è la triste realtà.

Avevate proposto in Commissione, con un emendamento, di iniziare il monitoraggio degli inquinanti

nella zona di Taranto. Ma come iniziare? I dati ci sono: chiedete ai medici per l'ambiente, ad esempio; chiedete a chi la realtà la conosce, a chi quella realtà la vive. Come la vivono ad esempio Alessia, Federica, Pietro, Roberto e tanti altri bambini di Taranto, che hanno scritto parole che abbiamo il dovere di ascoltare, che voi, onorevoli senatori, avete il dovere di ascoltare e non soffermarvi con le vostre chiacchiere, come fate in questo momento, per cortesia! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La prego, vada avanti, senatore, io la sto ascoltando, e anche il rappresentante del Governo.

LUCIDI *(M5S)*. Alessia: «Caro padrone dell'Ilva, vorrei che le fabbriche non inquinassero molto, perché questo provoca tante malattie e sofferenze. Anche i bambini che sono allergici, respirando tutto quel fumo delle fabbriche, stanno male. Caro padrone, pensa alla città di Taranto e al futuro di tutti noi. Costruiamo oggi un mondo migliore pieno di verde e senza inquinamento».

Scrive Federica: «Vorremmo gridare tutti insieme al mondo intero che il veleno della città ci uccide e che desideriamo una città dove si respira vita, non morte. Grazie, Federica».

«Ho nove anni» - dice Roberto - «e abito nel quartiere Tamburi di Taranto. Presidente, io ti invito nella mia città perché voglio che tu ci aiuti a combattere contro l'inquinamento e anche a costruire dove possiamo giocare».

Dice Pietro: «È questo quello che vogliamo? Il fumo che inquina l'ambiente e la spazzatura che ogni giorno sporca sempre di più Taranto? O è questo quello che vogliamo: una città pulita e non inquinata? In questo modo possiamo aiutare l'economia di Taranto».

Hanno poi detto i bambini della 5a D dell'istituto Rodari: «Le scriviamo perché speriamo che lei sia uno di quei pochi adulti che ascoltano i bambini. Siamo molto preoccupati per la nostra salute perché abbiamo letto sui giornali che ci sono tarantini di otto anni che hanno polmoni malati come persone di settanta anni che hanno fumato tre pacchetti di sigarette al giorno da quando erano ragazzini». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. «Fra di noi ci sono compagni che soffrono di allergia, asma ed altri problemi respiratori. Il nostro mare è considerato uno dei più belli d'Italia, ma non tutti sanno che per fare i bagni in estate siamo costretti a percorrere tanti chilometri nel traffico per raggiungere una spiaggia, dove l'acqua è sporca a causa delle numerose ville costruite a pochi metri dal mare che vi scaricano rifiuti. Il cielo di Taranto di notte non è splendente, perché i fumi delle nostre fabbriche lo ricoprono con tanto fumo grigio che nasconde le stelle. I nostri nonni ci raccontano di quando andavano al mare a piedi e facevano i bagni nel mar Piccolo e dei cieli stellati della loro infanzia. Noi facciamo fatica perfino ad immaginarli. Sappiamo che uno dei maggiori responsabili dell'inquinamento di Taranto è l'Ilva. Noi non desideriamo che la fabbrica chiuda perché molti nostri papà ci lavorano per mantenere le loro famiglie. Le chiediamo però: cosa dobbiamo scegliere tra salute e lavoro? Non sono tutti e due diritti garantiti dalla nostra Costituzione? Perché le fabbriche non possono utilizzare impianti di depurazione per offrire lavoro e salute? Vorremmo mangiare le nostre cozze crude, ma senza correre il rischio di ammalarci, come facevano i nostri nonni. Siamo sicuri che lei ci risponderà e perciò le chiediamo anche di dotare la nostra scuola di contenitori interni per consentire la raccolta differenziata dei rifiuti e di cassonetti esterni per poterli svuotare. Vedrà quanta carta un'intera scuola consumerà in un anno scolastico».

Bene, da queste parole possiamo dire che sembra davvero che ci sia qualcuno che ha le idee molto più chiare di noi.

Concludo allora il mio intervento con grande orgoglio di portavoce - forse per la prima volta da quando è iniziata questa avventura - per trovare oggi il coraggio di usare le parole giuste nel momento giusto.

Noi del Movimento 5 Stelle chiederemo al Governo un impegno affinché si adoperi per circoscrivere in modo più efficace e descrivere appunto con parole adeguate lo stato di calamità naturale di origine antropica, proprio a sottolineare tutti quei disastri ambientali che sono determinati dall'azione dell'uomo e a lui imputabili, quindi calamità naturali derivate da attività umane. È importante che questa tipologia di condizione ambientale venga oltremodo specificata, proprio per dare evidenza

sociale di tutti quei fenomeni fortemente perturbativi, imputabili alla sola azione umana oppure ad un'azione congiunta di un fenomeno naturale ed un'azione umana.

Chiederemo inoltre impegno al Governo e a voi tutti, colleghi, di avere il coraggio di fare un passo in avanti nella tutela ambientale e sanitaria. Il codice penale prevede all'articolo 422 il delitto di strage, punendo chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, se dal fatto deriva la morte di più persone. Impegneremo dunque il Governo a favorire l'esame delle iniziative recanti l'introduzione nel codice penale di un titolo espressamente concernente i delitti ambientali, con particolare riferimento alla previsione di specifiche fattispecie di danno ambientale, inquinamento ambientale e disastro ambientale, nonché il rafforzamento della fattispecie di strage ambientale, con riferimento alle condotte dolose di origine antropica evidenziate in precedenza. Abbiamo il coraggio di chiamare le cose con il loro nome! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

*SCILIPOTI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, prima di entrare nel merito della discussione del disegno di legge n. 941, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, vorrei fare due brevi riflessioni.

Una riguarda l'intervento del capogruppo del Partito Democratico, il senatore Zanda, che ho apprezzato. Le sue parole, infatti, mi hanno riportato a qualche anno fa, quando cercavamo in tutti i modi di far capire che la dialettica politica era importante, così come lo era rispettare la diversità di idee all'interno del Parlamento. Allora, invece, qualcuno la pensava diversamente e cercava di delegittimare coloro i quali la pensavano diversamente e cercava addirittura di ridicolizzare. Ma oggi, sentendo le parole del senatore Zanda, capogruppo del Partito Democratico, che stimo ed apprezzo, debbo dire che quella fase poco felice è tramontata e che la politica ritorna ad essere la politica con la p maiuscola.

Un'altra riflessione ad alta voce la voglio fare nei confronti dei colleghi del Movimento 5 Stelle: persone perbene, che lavorano seriamente e concretamente. Qualcuno, però - ma dico qualcuno: proprio uno o due -, non è riuscito a fare il passo per diventare cittadino pubblico ed è rimasto cittadino privato. Questo mi amareggia.

Detto questo, mi accingo ad entrare nella discussione nel disegno di legge n. 941. Mi sono permesso, signora Presidente, di scrivere degli appunti per cercare di stare nei tempi, ma, nel caso in cui non ce la dovessi fare, prego la Presidenza, non di autorizzare la continuazione del mio discorso, ma di autorizzarmi a depositare l'intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SCILIPOTI *(PdL)*. Onorevole Presidente, colleghi e colleghe, a volte le emergenze trasformano in lusso qualche diritto fondamentale, almeno per un segmento di tempo sulla lunghezza della quale noi parlamentari dobbiamo vigilare affinché si possa ripristinare quanto prima quel diritto. Non possiamo stare a lungo in trincea, come «d'autunno sugli alberi le foglie», avrebbe detto il poeta Giuseppe Ungaretti nel 1918, scrivendo la poesia «Soldati». *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Nel disegno di legge di cui stiamo discutendo oggi dovremmo tener conto in modo esplicito degli articoli 4, 9 e 41 della nostra Costituzione e - precisamente - di alcune aporie emergenti dal confronto tra loro e di esse con lo sviluppo della conoscenza scientifica e tecnologica. La dialettica fra diritto al lavoro (l'articolo 4 della nostra Costituzione) e libertà dell'iniziativa economica privata, purché non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, è una delle strutture invarianti, una costante che caratterizza le società libere e moderne.

Tuttavia, lentamente ma in modo continuo e parallelo, nelle società aperte si è sviluppata, emersa e distesa, una forza produttiva potente ed ora dominante: la scienza e le sue declinazioni tecnologiche hanno invaso e pervaso il panorama sociale. Il sapere scientifico è divenuto un'altra struttura invariante con cui le società liberali dovranno articolarsi se si vogliono garantire i valori di dignità, benessere, libertà, uguaglianza e solidarietà. In questo scenario, in cui la ricerca scientifica e tecnologia è

un'enorme forza produttiva che tende a dominare tutte le altre (il lavoro, il capitale, le materie prime e le risorse energetiche), l'articolo 9 della nostra Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Ma la Costituzione ci impone una sfida concettuale e politica: tutelare il paesaggio ed il patrimonio della Nazione potrebbe costringerci a frenare lo sviluppo tecnologico; tutelare posti di lavoro e la libertà di impresa si scontrano con la tutela della salute e con l'interesse strategico nazionale.

Signor rappresentante del Governo, ecco che questi tre articoli della Costituzione, a cui il Governo coerentemente si appella nella prima riga del disegno di legge, diventano contrarietà interne e fra di loro.

L'emergenza ambientale, sanitaria ed occupazionale a Taranto e a Statte è antica. Il contrasto fra la difesa dei posti di lavoro e la salute dei lavoratori, della popolazione e delle generazioni future era già noto prima ancora che la famiglia Riva rilevasse l'azienda. Questo, onorevoli colleghi, non significa giustificare i comportamenti dei proprietari, che sono da sanzionare e punire. Le mie domande sono le seguenti: dove sono stati i magistrati in questi ultimi quarant'anni? *(Applausi dei senatori Candiani e Consiglio)*. Dov'è l'obbligatorietà dell'azione penale? Dov'è la responsabilità del magistrato accidioso?

Ugualmente antico è il conflitto fra tutela ambientale e modello di sviluppo: era noto fin dagli anni Settanta quello della Montedison a Pertusola di Crotone; altrettanto lo era quello delle acciaierie di Piombino, come dei siti industriali di Augusta, Mestre e, ancora più drammaticamente ed emblematicamente, a Seveso. Questo solo per citarne alcune fra le più note; note proprio perché furono e sono emergenze.

In genere, durante la prima Repubblica, quando un'azienda produttiva diventava di interesse strategico nazionale, i legislatori di allora mettevano in secondo piano i contrasti fra diritto al lavoro, tutela della salute e del territorio ambientale, a seconda degli interessi materiali in gioco e di impropri connubi, oppure decidevano con procedure politicamente monche, lasciandoci in eredità terribili emergenze.

Oggi, in questo secondo decennio del terzo millennio, non possiamo più permetterci il lusso delle mosse del cavallo nel gioco degli scacchi, scartando i problemi e spostandoci di lato per andare avanti. Per stare nella metafora, forse ci servirebbero le mosse perseveranti dei pedoni che coraggiosamente affrontano pezzi pesanti e trasversali come torri e re, obliqui e subdoli come gli alfieri ed i cavalli stessi.

In uno scenario di elevata e crescente sensibilità e responsabilità civile (a volte anticipatrice di quella politica), abbiamo il dovere di ripensare il rapporto fra scienza, tecnologie e società. Il nostro mestiere di parlamentari si dovrebbe distinguere proprio per tale *habitus* mentale, anticipando le emergenze, sia quelle antropiche che naturali. Quante altre Ilva vi sono in Italia, signor rappresentante del Governo? È della scorsa settimana l'ennesima cronaca di protesta delle popolazioni piombinesi: salute, lavoro e acciaio, proprio come a Taranto.

Un antico calabrese, che vorrei citare visto che sono stato eletto in Calabria, il pitagorico Assiopisto di Locri, attribuisce ad un mio altrettanto antico conterraneo, che cito perché sono di origine siciliana, Epicarmo di Iblea (Iblea si trova in una zona bellissima ma tartassata, vicina ad Augusta), filosofo e pitagorico anch'egli, vissuto fra il 530 ed il 440 a.C., la seguente massima: non ravvedersi, ma prevedere rende un uomo sapiente.

Signor rappresentante del Governo, con grande difficoltà voterò a favore di questo disegno di legge, e le dirò perché: voglio che questo Governo divenga sapiente e che, come disse un nostro connazionale, San Francesco d'Assisi: «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile».

Inventariare e monitorare le altre Ilva italiane per evitare di commissariarle; istituire una Commissione di inchiesta per mappare ogni sito produttivo di interesse strategico nazionale dove scienza e coscienza rischiano di rendere conflittuali e contrastanti gli articoli 4, 9 e 41 della nostra Costituzione: questo è un compito di ogni parlamentare e del Governo.

Nell'attuale situazione di perigliosa concorrenza internazionale e di dominio della società meccanicistica e cartesiana, per rilanciare un settore economico sarebbe opportuno promuovere anche il modello ecologico ed olistico, caratterizzante lo sviluppo sostenibile, dove lavoro, salute ed imprese siano sinergiche e moltiplicative. Prevedere per non ravvedersi: questo è il mio auspicio per fare l'impossibile. *(Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut e del senatore Pepe)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, ascoltando gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto viene da pensare che siamo sulla strada giusta. Da una parte, infatti, attraverso le espressioni che ha usato il Movimento 5 Stelle pensiamo di caricare sin fin da subito tutti gli oneri, anche quelli non ancora dimostrati, in capo ad un'impresa che evidentemente altrimenti rischia di morire e non resterebbero che lo Stato e la comunità italiana a pagare i danni fin qui prodotti. Dall'altra, ascoltando le parole della Lega, devo dire che è vero che *in medio stat virtus*. Voglio infatti ricordare ai colleghi della Lega, proprio leggendolo, cosa prescrive l'articolo 41 della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Questo medesimo straordinario articolo dei nostri Padri costituenti afferma altresì che: «La legge» - (in questo momento siamo noi la legge, perché siamo i legislatori - «determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Credo che sia esattamente quello che stiamo onestamente cercando di fare con la conversione in legge del decreto-legge all'esame.

Il titolo del decreto-legge riguarda gli impianti strategici, ma è evidente che il *casus belli* di cui ci occupa prevalentemente è Ilva, un caso italiano emblematico delle conseguenze derivanti da un *deficit* di politica e d'impresa, che oggi, con questo piano, si intende rimuovere congiuntamente, eliminando lacune, omissioni, gravi negligenze e provvedendo senza ulteriori dilazioni all'indifferibile risanamento ambientale, per convincere Taranto, l'Italia, i mercati internazionali che la siderurgia può coesistere con il territorio circostante. Le migliori tecnologie applicate alle strutture d'impresa e il costante monitoraggio ambientale riusciranno a far convivere la produzione siderurgica senza che si creino ripercussioni sanitarie e ambientali, così come avviene peraltro in molte realtà europee (il caso Duisburg su tutti), divenendo fattore di buona occupazione, rispetto per i lavoratori, i cittadini e le imprese di quel territorio, oggi davvero martoriato da malattie, lutti, inquinamento e timori.

Non compete però a noi emettere sentenze; a noi compete, come già stiamo facendo, ristabilire le migliori condizioni per aiutare la crescita e la competitività di questo e di altri settori produttivi. L'acciaio, come la chimica, il vetro e il cemento sono elementi essenziali per la catena industriale italiana e, se saremo capaci di ristrutturare come in questo caso, renderanno anche più verde l'economia italiana.

L'obiettivo della *green economy* si ottiene attraverso un'adeguata revisione dei processi industriali, rendendoli rispettosi dei lavoratori e della realtà circostante; nel caso dell'acciaio anche attraverso un riciclo che vale il 100 per cento della materia prima, in considerazione del fatto che questo è il materiale più diffuso alla base del catena del valore di un prodotto. Dunque la via verso la produzione, però conformata alle *Best Avalable Technology* (BAT), cioè alle migliori tecnologie innovative e alle migliori pratiche industriali, è compatibile con le garanzie indispensabili per la salute e la qualità di un territorio sia urbano che agricolo.

Potremmo sintetizzare affermando che non esiste possibilità reale di procedere alla messa in sicurezza degli impianti e alla bonifica del territorio interno ed esterno del perimetro dell'Ilva senza che l'Ilva mantenga la sua quota di mercato, orientativamente attorno agli 8 milioni di tonnellate, come indicato dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA), e provveda a ogni onere come parte attiva e diligente attraverso la struttura commissariale, per l'appunto prevista all'articolo 41 di cui ho dato lettura.

I commissari Bondi e Ronchi, coadiuvati da una terna di esperti tecnici responsabili, sono coloro che dovranno comunicare a questo Parlamento, ogni sei mesi, come si muove la situazione di ammodernamento e di miglioramento della situazione esistente.

Dunque ogni ipotesi diversa da questa consegnerebbe al Paese non solo un crollo dell'occupazione, che

non saremmo probabilmente in grado di gestire in questo frangente di grave difficoltà economica e sociale, ma lascerebbe a debito pubblico oneri ambientali e sanitari spaventosi, che probabilmente non saremmo in grado di sanare di qui al prossimo futuro. E dunque la scommessa, quella che facciamo oggi insieme, è di trasformare un'impresa ad alto rischio sanitario ed ambientale in un soggetto virtuoso, promotore di occupazione, conciliando salute e ambiente.

All'articolo 2-*quater*, comma 3, si afferma infatti che i commissari, in accordo con la Regione e con gli enti locali interessati, promuovono iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

A questo fattore di rispetto ed attenzione verso i cittadini, che diventa fattore culturale e di compartecipazione attiva al processo di miglioramento aziendale e ambientale in atto, si integra il rispetto delle disposizioni comunitarie, in conformità a quanto predisposto e richiesto dalla stessa Commissione europea nel 2012, a risoluzione delle procedure di infrazione già avviate presso la Corte di giustizia europea, predisponendo il piano aziendale che stiamo appunto autorizzando, che affronti e dia risposte per intero alle disposizioni AIA non ottemperate dalle imprese e la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Puppato.

PUPPATO *(PD)*. Fondamentale in tal senso il ruolo di ISPRA ed ARPA, oggi investiti del ruolo di pubblici ufficiali garanti dei processi di modifica e risoluzione delle problematiche esistenti, nei tempi e negli obiettivi dati. È un passaggio storico questo, che induce tutti noi a riflettere su ciò che è stato reso possibile a causa dell'ignavia della politica e della speculazione economica. Ma - sia chiaro - non sarà questa un'autorizzazione a rimuovere responsabilità che rimangono intonse a carico dei soggetti imputati, pubblici e privati, coinvolti nella vicenda Ilva. Chi inquina paga e, con il presente disegno di legge, tutti i trattamenti economici e gli oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa. Una corretta, estesa e costante indagine epidemiologica, che contiamo venga attivata secondo il metodo SENTIERI, sarà poi conferma a posteriori che questo cammino di rinnovata serietà e correttezza aziendale, ma anche politico?amministrativa, avrà prodotto tutte le ipotesi positive previste e i benefici attesi dalla popolazione residente.

PRESIDENTE. Può concludere la frase, per favore?

PUPPATO *(PD)*. Concludo dicendo che come classe dirigente dobbiamo tutti, oggi per ieri, a questo popolo di Taranto anche le nostre scuse. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, cittadini, prima di sedere fra questi scranni ho sempre lavorato, in condizioni spesso anche disagiate, come semplice impiegata amministrativa. Spesso mi sono ritrovata a commentare la frase: «Non c'è mai fine al peggio». Mai però mi sarei sognata di lavorare qui come cittadina portavoce al Senato e mai mi sarei sognata che avrei pronunciato questa frase, proprio qui, proprio io in quest'Aula. E purtroppo non mi riferisco solo a questo decreto.

Ebbene, sì, da quando è iniziato il nostro lavoro spesso ci siamo ritrovati a contrastare delle cosiddette prassi, che nulla hanno a che vedere con le modalità con cui un Parlamento dovrebbe legiferare e produrre atti per il bene del Paese. Spesso, anzi direi sempre, ci siamo ritrovati a lavorare e a discutere su provvedimenti del Governo che hanno solo l'intento di buttare fumo negli occhi, ma che in realtà non mirano minimamente alla soluzione dei problemi.

Questo è quanto accaduto per la discussione di questo decreto-legge n. 61. Si parla di commissariamento: in pratica qualsiasi azienda di interesse nazionale (e ve ne sono molte come l'Ilva), che non ha rispettato le prescrizioni previste dall'AIA, che ha inquinato e sta inquinando, mettendo in pericolo la salute dei lavoratori e dei cittadini, e che rischia di essere chiusa, come sancisce il decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 29-*decies*), può essere dichiarata commissariata. Quindi, in barba

a tutte le normative vigenti, ha la possibilità, in base a questo provvedimento, di continuare a lavorare, sempre violando le prescrizioni dell'AIA, per altri 36 mesi. In questo modo si dà una via d'uscita a tutte quelle aziende che, pur violando la legge, vedono nel commissariamento la via di fuga. In pratica, questo decreto non è un salva Ilva ma è l'estensione del metodo Ilva a tutte le realtà industriali, e non per la tutela dell'ambiente, bensì per garantire la continuità produttiva delle stesse.

Forse non ve ne rendete conto ma con questo decreto stiamo dando il via alla possibilità che quanto accaduto a Taranto si ripeta di nuovo, laddove sindaco, presidente della Provincia, Regione, Stato hanno regolarmente fatto le scelte sbagliate, con giri di parole, leggine regionali e accordi di programma che sono la dimostrazione dell'offesa all'intelligenza di un popolo intero. Il tutto con il favore di ignoranti politici locali e nazionali, sostenuti da relazioni di pseudotecnici tenuti sul libro paga dell'azienda che parlavano di vocazione industriale di Taranto senza neanche sapere, come ricordava il collega Lucidi, che stavano violentando e ammazzando le reali vocazioni di un territorio bellissimo come quello di Taranto.

Sappiamo poi, invece, come sono andate le cose: sequestri degli impianti dell'area a caldo e perizie che affermavano che questo stabilimento produceva e produce eventi di malattia e morte.

Nessuno dei suddetti signori si è ancora scusato con i padri, con le madri e con i figli di Taranto! Nessuno dei suddetti signori ha il coraggio oggi di mostrarsi pubblicamente a Taranto, così come nelle migliori abitudini dei peggiori vigliacchi!

La politica poteva e doveva fare qualcosa, cambiare la marcia e pianificare nuove strategie su Taranto. E invece? A partire da Corrado Clini - che il Signore possa perdonarlo, visto che i tarantini non lo faranno mai - e poi via via, tutto l'*entourage* del partito unico e i tecnici hanno perpetrato le violenze su Taranto a botte di decreti. Per primo, quello del dicembre 2012 che di fatto ha salvato l'Ilva e ha condannato Taranto, stabilendo che in Italia la continuità produttiva è più importante della salute di cittadini e lavoratori, stabilendo che un'autorizzazione integrata ambientale sarebbe stata sufficiente a tutelare la vita dei cittadini e degli operai, senza nessuna prova scientifica che potesse dimostrare che il problema degli eventi di malattia e morte si esaurisse, stabilendo che l'illegalità in questo Paese non è solo un cattivo esempio ma una prassi consolidata, che permette alle aziende degli amici degli amici, nel momento in cui fossero accusate di non rispettare le leggi e la vita delle persone, di essere avvantaggiate rispetto a quelle che faticosamente, giorno dopo giorno, cercano di portare avanti la propria attività con onestà!

Successivamente, però, la politica riesce a superarsi nella vergogna con un altro decreto - questo decreto - che stabilisce che la legge vigente sull'ambiente, che avrebbe portato ad una sospensione temporanea o totale dell'attività, è derogata e che la famosa AIA - che la Corte costituzionale ha accettato sulla fiducia come equilibrio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, solo se fosse inderogabilmente rispettata - si potesse modificare e non certo in maniera più restrittiva. Un decreto in cui si nomina come commissario da parte dello Stato l'amministratore delegato dell'azienda privata che ora è commissariata e al quale commissario vengono in anticipo sollevate tutte le eventuali responsabilità!

Ricordo che la valutazione di danno sanitario redatto dall'ARPA Puglia afferma che semmai si rispettassero tutte le prescrizioni dell'AIA il rischio di contrarre patologie non si annullerebbe ma si dimezzerebbe solamente. Una vera tragedia per la salute dei cittadini, per i lavoratori e per i loro figli!

Ma non solo. Il Governo ha poca memoria e dimentica, nonostante la cittadinanza glielo ricordi continuamente, che le prescrizioni non rispettate dell'AIA, già certificate dall'ISPRA nelle due ispezioni fin qui effettuate, avrebbero dovuto essere sanzionate e che queste sanzioni, nonostante fossero decine e decine, e reiterate in alcuni casi, non vengono ancora e a tutt'oggi imposte dallo Stato. Non sia mai che il privato si possa offendere.

Eppure il Movimento 5 Stelle ha tentato, tramite gli emendamenti, di rendere migliore il testo di questo decreto, di proporre alternative, frutto del lavoro portato avanti insieme con i cittadini di Taranto e non solo, con le associazioni, i comitati. Abbiamo presentato un emendamento, ad esempio, per la predisposizione di un piano industriale che prevedesse anche l'utilizzo di più moderni impianti

per produrre acciaio. Abbiamo presentato proposte per una diversa programmazione nel piano industriale dell'area a caldo.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MORONESE *(M5S)*. Un minuto e concludo.

Abbiamo richiesto di procedere alla riconversione industriale ed economica del territorio. Abbiamo proposto l'esenzione dal *ticket* sanitario per tutti gli abitanti dei Comuni compresi in un raggio di 20 chilometri in linea d'aria dall'insediamento produttivo.

Ebbene, tutti questi emendamenti non sono stati nemmeno discussi in Commissione in quanto il Governo, per l'ennesima volta, sostituendosi al ruolo del Parlamento, ci ha richiesto di non presentarne alcuno per motivi di urgenza. Come al solito, dobbiamo agire di fretta.

Allora, tutto è stato una messa in scena: audizioni su audizioni, ispezioni.

PRESIDENTE. La prego di concludere. Può consegnare il testo dell'intervento affinché venga allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

MORONESE *(M5S)*. Chiedo allora di essere autorizzata in tal senso.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza.

MORONESE *(M5S)*. A fronte di tutto ciò, pensando a voi, viene da condividere pienamente le parole degli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto che le hanno stampate su una targa appesa in una via cittadina a ridosso dello stabilimento: «Nei giorni di vento nord-nord/ovest, veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale Ilva. Per tutto questo gli stessi maledicono coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare». Taranto libera! E io aggiungo che se non cambieremo questo decreto -legge allora è vero quello che ho detto all'inizio: al peggio non c'è mai fine, e la colpa è vostra. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(PdL)*. Signora Presidente, signor sottosegretario Cirillo, colleghi, ricordo a tutti che Taranto era la capitale della Magna Grecia e già nel IV secolo a.C. era considerata la più grande e la più ricca fra le città sul mare, prima obbligatoria tappa per chi dal mare Egeo si dirigeva verso Roma grazie alla sua felicissima posizione geografica.

Una realtà come Taranto, complessa, ma anche dalle tante potenzialità, potrà rifondarsi solo a partire da una politica che faccia della partecipazione la regola da seguire, con rigore, nella quotidiana attività di Governo.

La crisi di Taranto vive dentro la crisi italiana che, a sua volta, è parte di una crisi globale, ma Taranto non può vivere, oggi, senza acciaio, quando ogni altra alternativa economica (la cantieristica, lo sviluppo economico del porto, l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, il turismo) segna il passo o comunque non decolla anche a causa dei processi inquinanti che hanno colpito la città e il suo territorio.

Se il lavoro senza salute non è un diritto, è altrettanto vero che senza lavoro e senza mezzi di sussistenza non c'è dignità né c'è salute.

Oggi è impensabile ricostruire il futuro, sperimentare un nuovo modello di produzione restando dentro lo stesso modello di sviluppo, incompatibile con la natura e dunque con la vita. L'età dell'acciaio - metallo prezioso che muoveva automobili, carri armati e frigoriferi, intelligenze e lavoro di milioni in tutto il mondo - non è però finita. I metalli, più o meno preziosi, non servono soltanto a costruire merce del passato, energivora e inquinante ma anche gli oggetti simbolo di un nuovo modello di sviluppo, come i pannelli solari, le pale eoliche, che hanno molto a che fare con la trasformazione industriale dei metalli e con la sostenibilità dello sviluppo energetico.

La conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, è il quarto provvedimento, adottato nell' ultimo anno per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento Ilva di Taranto a testimonianza degli enormi sforzi compiuti a salvaguardia dell'occupazione, ma anche dell'ambiente e della salute dei lavoratori nonché di tutti i cittadini di Taranto. E questo

provvedimento, con la fine del garante, oggi deve essere difeso con maggiore forza rispetto ai precedenti, perché forti dell'esperienza passata dei precedenti decreti e delle pronunce dell'autorità giudiziaria e della stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013. Oggi, il terzo decreto-legge, n. 61, cerca di effettuare un equo contemperamento tra i principi costituzionali relativi alla tutela del lavoro, alla salubrità dell'ambiente, alla salute pubblica, alla libertà dell'iniziativa economica ed alla tutela della proprietà.

E per la prima volta viene affermata la connessione tra l'impiego delle somme sequestrate e il piano di recupero ambientale e il piano industriale, accogliendo il principio per la prima volta in Italia «di chi inquina paga», più volte richiamato dalla direttiva sulla responsabilità ambientale. E con il superamento della figura del garante ci sarà anche la giusta rivalutazione delle agenzie ambientali pubbliche, di livello regionale o nazionale, che risultano più funzionali alle finalità da conseguire. Il professor Assennato, direttore dell'ARPA, ha riferito in sede di audizione che la collaborazione tra le due agenzie è stata perfetta. Entrambe infatti attraverso controlli tipici di un sistema agenziale autonomo, non sottomesso quindi al potere politico o alla musica del Governo, come qualcuno ha ironicamente scritto per l'ARPA, garantiranno anche grazie alle attività ispettive dell'ISPRA, con la qualifica di polizia giudiziaria, quella necessaria autonomia che sarà e resterà garante alla legge, o meglio garante della legge nei confronti della collettività.

Tutto questo a conferma della capacità di questo Parlamento e di questo Governo di fare, ma anche di saper fare, scongiurando un evento traumatico quanto irreversibile come lo *stop* alla produzione e lo spegnimento degli impianti, che segnerebbe la fine non solo di un polo industriale e di una intera città, ma della siderurgia italiana, sia a Sud che al Nord, e, cosa ben più grave, la bonifica del territorio. Basti qui ricordare che l'impianto produce il 75-80 per cento del PIL di Taranto ed è il garante dell'autonomia italiana rispetto all'acciaio. In caso contrario, sarebbero lacrime amare per la nostra bilancia commerciale per una eventuale importazione da Paesi come India, Germania o Cina, che con la sua produzione copre il 50 per cento della produzione totale, contro il 20 per cento di quella europea, metà della quale si produce in Italia (9 per cento circa).

Ci sono in gioco 11.431 posti di lavoro diretti, 3000 indiretti, altri 20.000 che dipendono dalle cokerie e dalla lunga filiera produttiva dell'Ilva. Ma ancora non basta, lontano da Taranto ci sono altri quattro stabilimenti italiani e un paio all'estero, privi di lavorazioni a caldo, che dipendono per il loro lavoro di trasformazione da questi altiforni. È difficile quantificare, ma c'è chi parla di 100.000 salari italiani legati direttamente o indirettamente al cammino E312 e al resto della siderurgia, che non si inventano dall'oggi al domani.

L'acciaio si può produrre in un altro modo e dunque bisogna assolutamente investire sulla trasformazione della fabbrica e del suo ciclo produttivo mentre si avvia il risanamento del territorio, del terreno, del mare, dell'aria, delle falde acquifere. Il conflitto tra i diritti fondamentali al lavoro e alla salute ha una storia lunga che inizia ben prima dell'Ilva di Taranto. Viene da lontano, dall'Italsider, dagli impianti chimici di Porto Marghera, dall'Acne di Cengio, da altri impianti inquinanti in Liguria, in Puglia, in Toscana, in Campania, e proprio in Campania la chiusura dello stabilimento doveva essere l'inizio della rinascita dell'aerea di Bagnoli, un gioiello del Mediterraneo, dopo i sigilli alla produzione siderurgica, ma a vent'anni di distanza ancora si aspetta il risanamento dell'aerea dai veleni industriali.

L'unica strada per tentare di salvare lavoro, economia e salute è quella di liberarsi dal gioco di chi si è reso responsabile del disastro di Taranto, facendogli pagare i costi della bonifica. Nella terza settimana di maggio è stato effettuato questo sequestro di 1,2 miliardi di euro prima e di 8,1 miliardi dopo, frutto del risparmio sulla sicurezza dei lavoratori, sull'ammodernamento degli impianti e sulla salute di 200.000 cittadini.

Un capitale enorme che, come hanno scritto i giornali, vale il doppio dell'intero gettito IMU e che, secondo gli stessi magistrati, dovrebbe essere utilizzato per un risanamento coatto dell'Ilva. Se il diritto al lavoro e alla salute fossero stai presi sul serio all'Ilva, e prima ancora all'Italsider, non ci saremmo trovati nell'attuale situazione disastrosa da un punto di vista sociale e ambientale.

Voglio pertanto ribadire che solo la continuità produttiva potrà essere condizione essa stessa del risanamento ambientale. Mai come in questo caso è necessario ragionare non in termini contrapposizioni ideologiche ma piuttosto in termini di convergenza ideologica o, addirittura, di confluenza ideologica, e la soluzione offerta dal provvedimento di una gestione commissariale straordinaria è ispirata alla medesima logica di una gestione intergrata tra le esigenze ambientali e quelle occupazionali.

È il caso di Linz in Austria e più ancora di Duisburg in Germania, dove l'impianto della ThyssenKrupp ha una produzione raffrontabile a quella di Taranto, eppure gli interventi fatti in materia ambientale e di sicurezza la rendono perfettamente compatibile con la vicinissima città.

I dati OCSE ci confortano nella strada intrapresa, la domanda mondiale d'acciaio dovrebbe aumentare a 2,3 miliardi di tonnellate entro il 2025, grazie principalmente alle costruzioni, ai trasporti e all'ingegneria meccanica, sopratutto nelle economie emergenti.

È essenziale che l'industria siderurgica italiana possa concorrere approfittando di queste opportunità di mercato. La stessa Commissione europea ha predisposto un nuovo piano strategico per il settore siderurgico.

L'Italia ha bisogno del settore siderurgico per aiutare la crescita e la competitività di altri settori produttivi. Settori come l'acciaio, la chimica, il vetro e il cemento sono elementi essenziali di una catena del valore industriale capace di rendere più verde l'economia. L'acciaio stesso è riciclabile al 100 per cento ed è il materiale più diffuso alla base della catena del valore di un prodotto.

Cari colleghi, con noi si apre la prospettiva di rendere gli stabilimenti Ilva un riferimento in Europa, anticipando di tre anni le migliori tecnologie disponibili che saranno applicate in ambito europeo a partire dal 2016, realizzando uno stabilimento...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Mancuso.

MANCUSO *(PdL)*. ...che sarà il più avanzato in Europa in termini di compatibilità ambientale.

Non sarà la svolta a rischio zero, ma potrebbe avvicinarsi. Grazie a questo provvedimento possiamo avere anche noi l'orgoglio di avere contribuito, nella misura delle nostre forze, a tale cambiamento.

Mi auguro che questo Governo, signor Sottosegretario, sia ricordato come il Governo del fare e non del lasciar fare.*(Applausi dai Gruppi PdL e SCpI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signora Presidente, purtroppo adesso il senatore è assente, ma mi preme raccontare un episodio che è avvenuto mentre ero in Commissione bilancio in attesa che arrivasse il nostro Presidente.

Mi sono sentita dire da un onorevole collega: «Beh, tu e il tuo *leader* portate i 1.600 morti e i malati sul palco. Vai a conquistare gli elettori così». Era il senatore Guerrieri Paleotti del PD.

Invito adesso il senatore Zanda, così vocato all'ascolto come ha voluto far credere nella sua paternale, a chiedere scusa...

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la pregherei di svolgere l'intervento sull'argomento all'ordine del giorno. La pregherei di questo.

LEZZI *(M5S)*. Presidente, io ho il diritto di parlare. Sto parlando di fatti...

PRESIDENTE. Sarebbe utile a tutti. Grazie.

LEZZI *(M5S)*. Il senatore Scilipoti ha ripreso lo stesso argomento. Mi lasci parlare, Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non facendo i nomi, che è cosa differente. È cosa differente.

LEZZI *(M5S)*. Non è cosa differente.

Allora, chiedo agli onorevoli colleghi del PD di chiedere scusa alla città di Taranto per i morti che hanno arrecato in questi anni, perché noi certo siamo innocenti. I colpevoli siete voi! *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*.

CALEO *(PD)*. Ma cosa sta dicendo!

PRESIDENTE. Per favore. Per favore, chiedo a tutta l'Aula di comportarsi adeguatamente. C'è la Presidenza.

La invito di nuovo, senatrice Lezzi, in base all'articolo 90 del Regolamento, a rispettare i richiami che le rivolgo. Credo che serva a tutti.

LEZZI *(M5S)*. Vorrei rispondere al senatore Centinaio, di cui approvo l'intervento in quanto ha pienamente ragione. Perché concedere solo alla Puglia i privilegi della bonifica? Glielo dico io. Perché, come lei sa (è noto), Riva ha finanziato il PD, la campagna elettorale di Bersani; quindi, gli dobbiamo un favore *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Questo è davvero fuori tema. E siccome è fuori tema le dico che, se lei prosegue, in base all'articolo 90 del Regolamento, le tolgo la possibilità di parlare. Glielo dico. La prego di non insistere.

LEZZI *(M5S)*. Ho detto le cose più importanti che dovevo dire. Vi invito di nuovo alla vergogna perché c'è gente... *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*.

MIRABELLI *(PD)*. Avete trasformato l'Aula del Senato...

PRESIDENTE. Per favore.

La senatrice ha concluso. Chiedo a tutti di avere rispetto nei comportamenti fisici e nel linguaggio utilizzato in Aula. Prenderemo in considerazione ciò che è avvenuto.

È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà. *(Il senatore Lucidi espone un cartello che riporta la scritta: «51%». Commenti del senatore Sangalli)*. Per favore, tolga il cartello.

CARDINALI *(PD)*. Senza cartello non sa parlare.

PRESIDENTE. Anche in questo caso, colleghi, vi invito alla calma.

Chiedo che l'Aula torni ad essere rispettosa di tutti - insisto - nel linguaggio e nei comportamenti fisici. Nel linguaggio e nei comportamenti fisici!

Prego, senatrice Gambaro.

GAMBARO *(Misto)*. Signora Presidente, i Governi che si susseguono adottano una particolare solerzia per i provvedimenti che garantiscono la sopravvivenza delle aziende e della produzione, mentre posticipano, se non omettono del tutto, le azioni a tutela della salute.

Certo, le esigenze e le necessità di tipo industriale e occupazionale spingono chi deve amministrare e l'opinione pubblica verso soluzioni che abbiano come obiettivo prioritario quello della salvaguardia dei livelli di produzione e dei posti di lavoro.

Chi direbbe che questa urgenza pubblica da soddisfare non è di primaria importanza? In dodici mesi, i due ultimi Governi (Monti e Letta) hanno varato due decreti salva Ilva e nominato un Garante per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui chiediamo il ripristino, visto che questa figura è stata soppressa nella versione del decreto approvata alla Camera, un commissario straordinario (Enrico Bondi, già amministratore delegato dell'azienda), un sub-commissario (Edo Ronchi) ed un comitato di tre esperti. È stato fatto tutto questo, eppure non sono riusciti ancora a bloccare le emissioni nocive che dallo stabilimento siderurgico si diffondono sul vicino quartiere Tamburi e sui territori dei Comuni di Taranto e Statte.

Ho avuto modo la scorsa settimana di prendere parte alla delegazione parlamentare all'Ilva di Taranto. Ho visto i luoghi, esaminato dati epidemiologici attendibili e parlato con la gente del posto. Il problema sanitario è di enormi dimensioni e non può essere più disatteso dalle autorità competenti.

I riscontri scientifici sull'incidenza degli agenti cancerogeni presenti nell'atmosfera di quella zona della Puglia e l'insorgenza di malattie legate alle emissioni dei fumi tossici sono davvero allarmanti. A questo punto non c'è più margine di errore. Ho ascoltato considerazioni tecniche e letto perizie e valutazioni ambientali molto discordanti rispetto all'asse centrale e alle prospettive concrete della norma in esame.

L'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero l'insieme delle prescrizioni stabilite dal Ministero

dell'ambiente per abbattere l'inquinamento dell'area a caldo (parchi minerali, cokerie, altiforni e acciaierie), è il fronte più delicato per l'Ilva. D'altra parte, l'azienda è stata commissariata il 4 giugno dal Governo poiché sull'AIA è in netto ritardo sui tempi, così come hanno accertato nelle diverse ispezioni fatte dai tecnici dell'ISPRA.

Sempre per l'AIA, l'Ilva annuncia che «sono state avviate misure per il contenimento immediato dell'impatto ambientale sia per le emissioni convogliate sia per quelle diffuse»; inoltre, «si è installata una rete di rilevamento e monitoraggio delle emissioni (ad esempio, rete di rilevazione, rete idranti dei parchi, sistemi di nebulizzazione) e sono stati emessi i primi ordini per i lavori nelle cokerie, altiforni, acciaierie e per la copertura dei parchi secondari».

La struttura aziendale per l'adeguamento alle prescrizioni AIA e quella organizzativa per le unità operative della sicurezza e dell'ambiente fanno parte, come Bondi ha annunciato il 23 luglio scorso nell'audizione al Senato (dinanzi alle Commissioni riunite 10a e 13a), della revisione già intrapresa dall'azienda.

Ad ogni modo, auspico che nel *mare magnum* dei provvedimenti emanati, delle battaglie senza soluzione di continuità tra le autorità amministrative e giudiziarie e tra gli enti competenti e le associazioni ambientaliste, che si sono sommati, incrociati e scontrati sulla vicenda, questo provvedimento sia dirimente e costituisca un punto di partenza utile a far fronte allo stato di necessità medico e ambientale perdurante ormai da anni.

Richiediamo inoltre che venga ripristinata la valutazione sull'impatto sanitario.

Essendo l'Ilva il centro di produzione siderurgica più importante d'Europa e proprio al centro degli snodi marittimi commerciali del Mediterraneo, l'impianto di Taranto ha assunto una rilevanza notevole anche da un punto di osservazione internazionale. Ricordiamo che le AIA rilasciate nel 2011 erano già in contrasto con la direttiva europea 2008/1/CE. Dobbiamo considerare che una risoluzione efficiente del caso Ilva non è dunque rilevante solo per il futuro dei polo siderurgico tarantino, ma anche nella valutazione dell'affidabilità estera dell'Italia, sia nella gestione delle procedure di autorizzazione e controlli ambientali delle imprese industriali, sia nella coerenza con le direttive ed i regolamenti dell'Unione europea. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Illustre Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, onorevoli cittadini, la questione dell'Ilva di Taranto costituisce l'emblema di ciò che è stato il ruolo dello Stato, anche negli ultimi vent'anni, nella politica industriale del nostro Paese e, segnatamente, del Mezzogiorno d'Italia.

La città di Taranto è stata per anni illusa dai nostri Governi di poter proseguire, in rinnovate forme privatistiche, un cammino di sviluppo economico solido e duraturo e si trova oggi invece a dover scegliere tra la salute dei propri bambini e la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali minimi di un'area peraltro già fortemente provata da una difficile crisi economica e sociale.

Orbene, le misure proposte dal Governo - peraltro imposte dalla complessità delle iniziative giudiziarie in corso - sono un'ulteriore pagina di una visione politica precaria e provvisoria, inidonea a ridisegnare un serio progetto di sviluppo e di rilancio del territorio interessato. Trova inequivocabile conferma l'aridità politica di questo Governo.

Occorre invece iniziare a immaginare concretamente un futuro nuovo per l'intera area tarantina che, pur nel rispetto dei bisogni del mondo del lavoro, sappia incentrare il proprio impegno sulle risorse vere del territorio, come il mare, la cultura e il turismo.

In questa prospettiva serve una visione politica coraggiosa e nuova. Il reddito di cittadinanza, che ieri in quest'Aula è stato respinto con pareri e voti contrari del Governo e dal PD con e senza "L", può rappresentare lo strumento innovativo idoneo ad assicurare maggiore serenità nell'affrontare una problematica in cui troppo spesso, sull'altare degli interessi della grande industria e di qualche politicante da strapazzo, si sono sacrificati i diritti fondamentali delle persone, fra cui primariamente la salute, specie quella dei bambini.

L'invito, in altri termini, rivolto a tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, è di non continuare ad affrontare il problema dell'Ilva di Taranto con la logica di chi ricerca un contingente consenso elettorale o, peggio, la benevolenza di qualche gruppo industriale. Sul punto è sufficiente ricordare le vergognose affermazioni di Bondi sull'inquinamento a Taranto per comprendere come, anche in questa ipotesi evidentemente, le categorie dell'avere continuino a suscitare un fascino spesso irresistibile, ovvero gli *slogan* elettorali dell'attuale Presidente della Regione Puglia, aspirante poeta, che recitavano: "Cambia l'aria tarantina con la legge antidiossina". *(Richiami del Presidente)*. Ho concluso.

Oggi più che mai, specie alla luce dei recentissimi dati sui gravissimi danni alla salute che hanno colpito in questi anni la cittadinanza dell'area tarantina interessata, la politica deve assumersi le proprie responsabilità e, *in primis*, quella di avere coraggio nel tracciare nuovi orizzonti di sviluppo economico e sociale, anche quando ciò possa comportare nell'immediato scelte impopolari.

Anche per queste ragioni il presente decreto non costituisce e non può costituire la risposta giusta ai bisogni dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(SCpI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame rappresenta senza dubbio un tassello importante del complesso percorso di risanamento e di riadeguamento di una delle realtà economico-industriali maggiormente strategiche del nostro Paese.

Voglio rinnovare pertanto la mia soddisfazione nei confronti di questo provvedimento e verso gli aspetti che in esso sono stati introdotti anche alla luce delle recenti letture parlamentari. Si tratta infatti di uno strumento indispensabile di intervento che si colloca in una delle pagine più complesse della storia industriale italiana.

Il problema dell'Ilva, come sappiamo bene, non si limita a pochi aspetti e non si limita al solo impianto di Taranto. Le questioni che lo stesso Governo è stato chiamato ad affrontare sono molteplici. E il piano di intervento, rappresentato da tre distinti decreti-legge che si sono avvicendati nell'ultimo anno, danno la dimensione di quanto la cognizione dell'urgenza e della volontà corale di intervento siano state indispensabili. Il provvedimento di oggi è dunque parte di un percorso che si è sviluppato in anni di confronto istituzionale, di polemiche e di esasperazioni sociali, ma che sembra orientarsi - finalmente - verso un processo di armonizzazione economico-ambientale, rappresentato dall'attuazione di un commissariamento, da considerarsi condizione indispensabile per l'emancipazione dell'impianto e per la sua stessa sopravvivenza.

Il provvedimento infatti è volto proprio a disciplinare il commissariamento straordinario di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il provvedimento opera degli importanti passi in avanti disponendo la delibera del commissariamento di tutti gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, annoverandoli tra quelli di interesse strategico nazionale, a norma dell'articolo 1 decreto-legge n. 207 del 2012 ed attribuendo al commissario e al subcommissario poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'AIA. Di conseguenza, al commissario viene anche riconosciuto un importante ruolo di confronto con le istituzioni e con le comunità locali. Un orientamento di pragmatismo e di lungimiranza che sicuramente si colloca in una fase nuova del processo di risanamento.

Appare opportuno evidenziare che il provvedimento risulta innovativo anche perché, per la prima volta, si configura l'ipotesi di commissariamento di un'azienda per ragioni connesse al risanamento ambientale.

Sebbene sia stata oggetto di numerose critiche la modalità con cui si è proceduto all'individuazione dello stesso commissario straordinario, che collima con la figura dell'amministratore delegato scelto dalla proprietà, le ragioni di opportunità, di celerità e di pragmatismo dovuti anche all'eccezionalità della fattispecie affrontata ci hanno imposto il superamento di ogni ulteriore reticenza.

In questa prospettiva merita anche attenzione quanto introdotto nella lettura alla Camera del

provvedimento stesso: infatti nella procedura del commissariamento ci deve essere l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, rinnovando un coinvolgimento attivo del Parlamento nelle dinamiche di intervento di risanamento di un'azienda altamente strategica per il nostro Paese. Un ruolo, quello del Parlamento, che deve considerarsi fondamentale e di riferimento, soprattutto se si tiene conto delle misure che si apprestano ad essere intraprese nella fase di commissariamento e che risultano articolate e particolarmente importanti per il futuro e le potenzialità dell'impianto siderurgico.

Quanto evidenziato in sede di audizione dal commissario straordinario Enrico Bondi delinea tra l'altro i prossimi *step* operativi ai fini del risanamento degli impianti e, tra questi, la mobilitazione ed il rafforzamento delle risorse aziendali dedicate al risanamento: la verifica dello stato di attuazione dell'AIA, delle prescrizioni della magistratura e degli organi di controllo, ed il supporto della predisposizione e della realizzazione del nuovo piano di interventi ambientali, al fine di renderlo connesso ed integrabile con il piano industriale.

Per questa ragione, ed avremo modo di chiederlo anche attraverso un ordine del giorno, sarebbe auspicabile consentire il monitoraggio delle attività connesse al commissariamento straordinario, considerata l'articolata e strategica natura delle stesse, attraverso la presentazione di una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal provvedimento alle Commissioni parlamentari competenti da parte del commissario straordinario e del subcommissario, proprio per preservare questo rapporto di funzionalità operativa tra commissariamento, impianto e istituzioni, che - come abbiamo visto - ha rappresentato la strategia più adeguata per superare un'*impasse* che sembrava priva di soluzioni percorribili sul breve periodo.

Ma sarà anche nostra cura rivolgere un'ulteriore riflessione al Governo proprio sul versante delle dinamiche e delle modalità di esecuzione delle bonifiche dell'impianto. È a tutti nota la complessità dei processi di bonifica di un impianto come quello di Taranto, soprattutto perché devono essere avviati mantenendo l'utilizzo produttivo del sito e allo stesso tempo garantire una certa celerità nelle stesse operazioni.

Riteniamo sia indispensabile che ad operare in questo comparto siano aziende ove possibile italiane e non aziende estere, per quanto queste siano competenti e specializzate in questo delicato settore. Questo per garantire una sorta di coerenza con la *mission* che in fondo sottende l'intero programma di intervento di risanamento che mira a ricollocare il sistema produttivo italiano in una cornice nuova e proficua, evitando nel contempo che iniziative caratterizzate da alti livelli di coinvolgimento operativo con forti riflessi sulle potenzialità future dell'impianto e in generale dell'industria italiana siano paradossalmente vincolate ad interlocutori esteri. In questo senso si commetterebbe un grave errore.

Ma il percorso di intervento sull'impianto di Taranto, sappiamo bene, è stato condizionato anche da molte ombre che hanno sistematicamente rallentato le dinamiche di risanamento. Ricordiamo il sequestro dell'area a freddo dello stabilimento e dei prodotti finiti da parte del gip di Taranto nel novembre 2012, un'iniziativa coincidente con la data prevista per l'avvio, da parte dell'Ilva, delle attività stabilite dal piano degli interventi della nuova AIA. Dunque un conseguente rallentamento del programma di risanamento ambientale che ha messo a rischio sia le misure per la protezione dell'ambiente e della salute, sia la stessa continuità produttiva.

In questo scenario si è collocato il precedente intervento legislativo - convertito con la legge n. 231 del 2012 - che, recependo la nuova AIA, ha stabilito le misure sia per il monitoraggio delle iniziative della società finalizzate all'attuazione delle prescrizioni di AIA, sia le sanzioni pecuniarie ed amministrative in caso di inadempienza.

Questa legge ha rappresentato senza dubbio l'inizio di questa fase nuova, consentendo l'avvio del piano degli interventi per il risanamento ambientale dello stabilimento, nonostante l'opposizione della procura e del gip presso la Corte costituzionale contro la legge stessa. Nell'aprile del 2013, la Consulta ha respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla procura della Repubblica e dal gip di Taranto, rilevando peraltro che le misure di risanamento ambientale dello stabilimento corrispondono all'obiettivo della salvaguardia contestuale del diritto al lavoro e del diritto alla salute. Pertanto, il

decreto-legge in esame rappresenta anche lo strumento attraverso il quale si è inteso dare continuità attuativa alla legge n. 231 del 2012 anche alla luce delle motivazioni della sentenza della Consulta.

Non dimentichiamo che il decreto-legge ha un obiettivo ambizioso, quello di armonizzare più aspetti dello stesso problema: potenzialità economiche, diritto del lavoro, tutela ambientale e della salute. Elementi che possono sembrare confliggenti e le cui modalità di tutela non hanno visto sempre un consenso trasversale. Ma il provvedimento ha dimostrato che una rinnovata mentalità nelle dinamiche di intervento e di rettifica dell'operatività di un sito industriale o di una qualsivoglia realtà produttiva che presenta delle criticità può condurre a risultati proficui.

Come è stato chiaramente evidenziato anche in occasione della discussione nelle Commissioni competenti, il decreto può tranquillamente configurarsi come una pratica di eccellenza potenzialmente applicabile in casi simili.

Questo ultimo *step* del percorso di ripristino sostenibile dell'Ilva è una metafora della capacità di intervento del sistema Italia e di come questo possa essere riadeguato pregevolmente alle esigenze mutevoli del Paese. Tutto deve ruotare intorno ad una rinnovata mentalità ambientalista del Paese, che sappia superare i pregiudizi e soprattutto determinate costrizioni - alimentate più da pressioni ideologiche - per arrivare ad una nuova stagione dove, come dicevo, la crescita economica non può confliggere con un reale sviluppo sostenibile dei processi produttivi. *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Zin)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, rivolgo un ringraziamento sentito alle colleghe e ai colleghi che hanno avuto la compiacenza di restare qui in Aula, sperando che qualche orecchio sarà attento a quello che stiamo dicendo.

Ho solo tre minuti di tempo per svolgere il mio intervento. Spero di non incorrere negli strali della Presidenza: non conto di dover citare alcuno, però approfitto del poco tempo a mia disposizione, prima di entrare nel merito del mio intervento, per chiarire un concetto espresso dalla collega Lezzi del Movimento 5 Stelle. Penso fosse assolutamente doveroso e pacifico, non meritevole di alcuna censura, richiamare il fatto notorio che il signor Riva ha finanziato con 98.000 euro il signor Pierluigi Bersani e allo stesso modo...

PRESIDENTE. Richiamo anche lei, la prego: Riva c'entra con l'Ilva, non con altri.

BUCCARELLA *(M5S)*. Credo che qualche attinenza ce l'abbia. Concludo ricordando per *par condicio* anche i 245.000 euro che la famiglia Riva ha pagato per finanziare il Popolo della Libertà.

Vado direttamente al punto, perché il tempo è tiranno. Volevo richiamare alla vostra attenzione la criticità del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge, che rischia di introdurre nel nostro ordinamento giuridico un pericolosissimo varco attraverso il quale, oggi a Taranto e domani anche in altri stabilimenti, può essere garantita una sostanziale impunità ai commissari straordinari e agli incaricati da loro nominati.

Più precisamente, leggendo il testo dell'articolo, si capisce che la mera predisposizione formale del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, di cui al comma 5, e del piano industriale di conformazione delle attività produttive, previsto dal comma 6, esenta il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, per eventuali fatti di rilievo penale e amministrativo, dal dover rispondere davanti all'autorità giudiziaria «per gli illeciti» - leggo testualmente - «strettamente connessi all'attuazione dell'AIA e» - attenzione - «delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute».

Quindi, non stiamo parlando solo del rispetto formale delle prescrizioni AIA, che sappiamo essere violate ancora oggi. I membri della Commissione ambiente del Senato che hanno visitato gli stabilimenti credo una settimana fa (o poco meno), hanno riscontrato con i loro occhi la presenza di discariche e di emissioni fuggitive, nonché la assoluta inefficacia di sistemi di abbattimento del particolato di carbone quali questi dell'innaffiamento, che veramente sembrano essere totalmente inefficienti.

Ma quello che è contenuto in questa norma è che, non solo le prescrizioni AIA, quand'anche fossero rispettate, esimono - questo dovrebbe anche essere ragionevole - il commissario e i suoi nominati da alcun tipo di responsabilità, bensì anche tutte le altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. Signora Presidente, il timore per i tarantini, per Taranto e, un domani, anche per altri stabilimenti situati in altre città...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Buccarella.

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì, sto terminando, signora Presidente.

Come dicevo, il timore è che si possano creare organi che, in gergo giuridico, risultano *legibus soluti*: si tratta di persone estranee, cioè superiori alla legge, che possono non rispondere, né a livello penale né amministrativo, di violazioni ambientali. Sappiamo quanto siamo debitori, come Nazione, ai cittadini tarantini che ancora stanno pagando un prezzo carissimo (e non solo loro). *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Richiamo al Regolamento

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo all'articolo 90 del Regolamento del Senato, che prevede che lei possa operare un richiamo nei confronti di oratori che vadano fuori tema.

Vorrei semplicemente ribadire che credo che i temi portati avanti dai colleghi quando si sta affrontando un provvedimento che riguarda l'Ilva di Taranto, il cui proprietario è il signor Riva, e fanno riferimento a fatti notori (non cito nessuno)...

PRESIDENTE. Perfetto. Riva è corretto.

CRIMI *(M5S)*. Sì, Riva.

Come dicevo, interventi che fanno riferimento a fatti notori che possono chiaramente influenzare e politicamente (siamo in discussione generale) individuare una posizione secondo cui chi in quest'Aula decide può subire delle influenze credo siano in qualche modo attinenti alla sfera di quello che stiamo andando a decidere.

PRESIDENTE. Prendo atto. Abbiamo un'opinione diversa. Mi pare chiara, invece, la differenza.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941 (ore 18,08)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, colleghi, relatori, rappresentante del Governo, ci dispiace molto che l'Aula sia abbastanza vuota durante questo dibattito, perché il provvedimento in esame è estremamente importante e - soprattutto - perché ci dovrebbe far confrontare davvero in modo approfondito su un tema che è quello dell'idea di sviluppo che abbiamo e, soprattutto, del rapporto tra l'idea di sviluppo, la salute e l'ambiente.

Con quello che è accaduto all'Ilva, noi abbiamo avuto, in anni e anni, un intervento che è stato assolutamente pesante.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 18,10)**

(*Segue* DE PETRIS). C'è stata una prevalenza, senza alcun tipo di limite, delle esigenze della produzione, di un'idea di uno sviluppo bacato, rispetto a quello che era il diritto alla salute dei cittadini, con tutto quello che ciò ha comportato - ormai è appurato, anche alla stregua dei dati - in termini di inquinamento a largo raggio, non solo nella città di Taranto, e di danni provocati alla salute dei

cittadini.

Vorrei qui precisare che come SEL abbiamo voluto questo provvedimento, perché abbiamo chiesto che si arrivasse al commissariamento dell'Ilva, in contrasto con il decreto precedente, che, a nostro avviso, non era in grado di affrontare le questioni drammatiche dell'Ilva e, quindi, dell'ambientalizzazione, della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori. Era un decreto a nostro avviso ancora una volta compiacente con la proprietà dei Riva. Come SEL abbiamo voluto questo decreto perché pensavamo - e pensiamo - che il commissariamento fosse l'unica strada per poter tentare, in nome dell'interesse pubblico e quindi dei cittadini, di fare un'operazione importante: non quella di dismettere la produzione, ma di renderla assolutamente sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale: sostenibile per una città che ha dato tanto, che ha sofferto e che soffre. Dell'esasperazione e della sfiducia dei cittadini ci siamo resi conto andando in missione a Taranto e all'Ilva in occasione delle audizioni tenute dalle Commissioni competenti.

Il commissariamento doveva essere diretto a rendere possibile tutto ciò. Per questo torno a ripetere che abbiamo voluto fortemente questo decreto. Dobbiamo però dire che il decreto-legge al nostro esame è, anche per le modifiche apportate dalla Camera (modifiche non migliorative, bensì peggiorative), un'occasione persa. Ciò perché esso poteva diventare - noi speriamo ancora che ciò avvenga - un'occasione per questo nostro Paese. È la prima volta che si attua un commissariamento per motivi ambientali: non stiamo parlando quindi di un commissariamento ai sensi della cosiddetta legge Marzano, quindi per motivi di natura fallimentare ed economica. Per la prima volta avevamo l'occasione di concretizzare e mettere alla prova l'articolo 41 della nostra Costituzione. Invece riteniamo che sia stata un'occasione persa perché, ancora una volta, non si è avuto il coraggio di avere in mente solo e unicamente l'interesse pubblico e l'interesse di Taranto, ed è stata introdotta una serie di norme limitanti che rendono questa, a nostro avviso, un'occasione sprecata.

Diciamolo chiaramente, si tratta anche di una prova di modernità e di innovazione, perché fare in modo che non solo siano attuate le prescrizioni dell'AIA, ma soprattutto che si assicuri nel modo più compiuto possibile la sostenibilità ambientale e sanitaria della produzione, obbliga, se davvero si vuole fare questo, a mettere in campo innovazione tecnologica, la capacità anche di mettere in campo un *know-how* che sarebbe fondamentale ai fini dell'ammodernamento dei sistemi di produzione dell'acciaio e che forse, se l'impresa fosse stata più lungimirante, avrebbe potuto renderci più competitivi in Europa e nel resto del mondo.

Parlo di occasione persa ed arrivo a quelli che, a nostro avviso, sono gli elementi critici di questo decreto-legge. Innanzitutto, la questione del commissario. Ho voluto precisare che abbiamo voluto il commissariamento e il decreto-legge, ma con la scelta di Bondi si è dimostrato ancora una volta che il Governo e le Commissioni della Camera non sono stati capaci di affrancarsi dai Riva. Bondi era stato scelto proprio dai Riva come amministratore delegato, quindi mi chiedo come si fa - lo dico qui con chiarezza, l'ho detto in Commissione, abbiamo provato a far ragionare - a non comprendere che vi è un'incompatibilità oggettiva. Vorrei qui richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che si tratta di un'incompatibilità che il commissario Bondi ha immediatamente palesato nel momento stesso in cui addirittura ha deciso di inviare alla Regione Puglia una risposta, tra l'altro a nome dell'azienda, in merito alla legge regionale sulla valutazione di danno sanitario. Lì il conflitto d'interessi e l'incompatibilità si sono palesati in modo chiaro e preciso, anche se poi il commissario ha fatto una precisazione.

L'altra grave questione è l'aver eliminato, sempre con modifiche introdotte dalla Camera, la figura del garante: è un errore gravissimo, proprio perché si è scelto di nominare commissario straordinario Bondi. Quindi, da una parte abbiamo l'incompatibilità e dall'altra ci troviamo di fronte all'eliminazione di una figura che era il garante per l'attuazione dell'AIA, che aveva svolto bene il suo compito e che dava garanzie ai cittadini. Questo è l'altro aspetto. Lo dico qui anche ai relatori, che sono senatori della Regione Puglia quindi dovrebbero sapere ancora più di me quanto sia fondamentale ricostruire un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, far vedere, non solo a chiacchiere ma concretamente, che si vuole cambiare e mettere finalmente mano a quella situazione drammatica.

Per quanto riguarda la questione del garante, tra l'altro trovo anche grave che nell'ordine del giorno che la maggioranza ha approvato, dopo aver di fatto deciso di ritirare i suoi emendamenti e di dichiarare inemendabile il decreto-legge in Commissione, essa non si sia neanche fatta carico della possibilità di prendere in esame in un successivo provvedimento il fatto di poter reintervenire sulla questione del garante.

L'altra questione è la valutazione del danno sanitario. Sapete che a luglio dello scorso anno la Regione Puglia ha approvato una legge importante, ed era stata inserita comunque all'interno della procedura dell'AIA. Con un emendamento, sempre alla Camera, di fatto si è voluto ridimensionare fortemente la portata della valutazione del danno sanitario, che non dovrebbe più intervenire sull'AIA stessa. Io questo lo trovo grave, perché nel momento in cui ci sono legislazioni avanzate da questo punto di vista (quindi non c'è più soltanto l'AIA, non c'è più soltanto la valutazione d'impatto ambientale, ma anche la valutazione d'impatto sanitario), con un emendamento del Governo - gravissimo - si fa in modo che questo sia inefficace e non se ne debba tener conto, stabilendo una metodologia (quella di un decreto-legge) che non è certamente quella riconosciuta anche a livello europeo.

Queste tematiche hanno fortemente ridotto la possibilità che il decreto-legge in esame possa effettivamente farci fare un passo in avanti: per questo io parlo di un'occasione perduta. Guardate bene, anche qui si è voluto modificare il provvedimento, ma non potete pensare che si possa derogare dall'AIA oppure fare in modo che le sue prescrizioni non siano attuate completamente. L'AIA deve essere implementata, migliorata, si può renderla più efficace e questo deve essere il compito dei commissari, e io confido, perché ne ho stima, che il subcommissario all'ambiente lo faccia.

Voi capite, e mi avvio a concludere signor Presidente, che queste tre questioni di cui parlo sono l'esempio del fatto che per la prima volta si mette mano a un commissariamento per motivi ambientali, per dare delle risposte ai cittadini e ai lavoratori, e immediatamente si fa in modo che questa occasione sia perduta.

Io vi invito ancora una volta; avete ancora l'occasione per poterci ripensare e per fare in modo che davvero questo primo commissariamento sia un segno di svolta, non solo per l'Ilva, ma per tante altre fabbriche che stanno attendendo. Riguardatevi la graduatoria che è uscita qualche giorno fa sull'incidenza dei tumori: Taranto, Porto Marghera, Civitavecchia. Riflettiamo, è ora di dare una spinta, perché rispettare l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori significa anche fare una grande operazione di innovazione tecnologica. Questo è lo sviluppo che vogliamo. *(Applausi dai Gruppi Misto?SEL e M5S e della senatrice Gambaro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il Governo è intervenuto con il decreto?legge n. 61 del 2013 per far fronte ad una situazione di emergenza conseguente al sequestro preventivo dei beni di proprietà dei signori Riva; un sequestro, come tutti sappiamo, che ha un valore di 8,1 miliardi di euro. È una situazione questa, signor Presidente, che rischia di provocare la chiusura degli stabilimenti dell'Ilva, e non solamente dell'Ilva di Taranto, ma anche delle aziende collegate su tutto il territorio nazionale. La società Ilva tiene a Taranto tutte le lavorazioni a caldo, che sono quelle maggiormente inquinanti di tutta la filiera dell'acciaio. Si tratta di un'iniziativa industriale altamente impattante per il territorio, che per quarant'anni ha continuato ad inquinare il suolo, le falde idriche e la qualità dell'aria, senza che venissero prese adeguate misure di sicurezza per l'ambiente e per la salute pubblica.

Se è vero che una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali è nata solo negli anni Novanta, è altrettanto vero che negli ultimi decenni la società Ilva non ha fatto niente - e ripeto: niente - per adeguare l'impianto alle migliori tecniche disponibili e all'autorizzazione AIA. Tuttavia, nonostante i persistenti interventi della magistratura, che solo negli ultimi due anni sembra essersi ricordata delle criticità ambientali di Taranto e del quartiere Tamburi, tutti concordano sulla necessità di proseguire l'attività industriale dello stabilimento di Taranto, sia per motivi occupazionali, sia per poter assicurare l'effettiva realizzazione degli investimenti occorrenti per il risanamento ambientale dell'area ed evitare il ripetersi di una situazione simile a quella di Bagnoli.

Ho ricordato al presidente Vendola, nell'incontro che ha avuto luogo in prefettura quando siamo andati in missione con le due Commissioni competenti, il fatto che l'Ilva di Taranto si vede dal satellite molto meglio che la Grande muraglia in Cina. Pertanto la situazione dell'Ilva è particolare, sia per la struttura aziendale e i connessi risvolti occupazionali diffusi su tutto il territorio nazionale, sia per la criticità ambientale dell'area e per l'estensione territoriale dell'inquinamento, ed è unica nell'ambito del settore siderurgico italiano. Questa è la cronaca.

In dodici mesi due Governi, Monti e Letta, sono stati capaci di varare tre decreti «salva-Ilva», di nominare un garante, di nominare un commissario straordinario, di nominare un subcommissario, un comitato di tre esperti e una squadra infinita di consulenti, ingegneri e tecnici. È stato un anno speso in battaglie istituzionali e giudiziarie, un anno di conflitti tra periti, giudici e ambientalisti; un anno in cui nulla è cambiato, signor Presidente, o quasi nulla è cambiato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Un anno che è servito solo ad aumentare la rassegnazione e la paura tra la popolazione tarantina.

Come Gruppo Lega Nord, siamo stati molto critici nei confronti di tutti i provvedimenti "ad aziendam" emanati per l'Ilva, perché riteniamo che il commissariamento sia da limitare solo allo stabilimento di Taranto ? e, per l'amor del Cielo, teniamo lontano da questa vicenda il signor Prodi; la prego, signor Presidente, si faccia carico di questa cosa ? e perché abbiamo chiesto al Governo di estendere lo stesso provvedimento anche agli altri siti presenti al Nord. Ci sono molti emendamenti, presentati anche al primo decreto, che prevedevano questa possibilità. Anche quelle del Nord sono imprese di interesse strategico nazionale, signor Presidente.

Siamo critici, perché la posizione del commissario Bondi riporta alla memoria la commedia del Goldoni «Arlecchino servitore di due padroni»: una cosa che probabilmente non è possibile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Critici perché l'evoluzione del caso Ilva sarà il banco di prova su cui verranno valutate le capacità di questo Paese di essere affidabile e coerente, e non sempre abbiamo dato prova di questo nel passato, signor Presidente. Critici anche perché questa era l'occasione per riprendere, rafforzata, quella politica industriale che sembra smarrita.

L'Italia ha già 3 milioni di disoccupati, e di certo non bisogna fermare l'attività produttiva - questo la Lega Nord non l'ha mai chiesto - perché fermare l'Ilva vuol dire conseguentemente mettere la parola fine alla siderurgia in Italia; perché fermare l'Ilva significa chiudere i siti di Genova Cornigliano, di Novi Ligure (che pure abbiamo visitato con le Commissioni) e di Racconigi.

Non c'è tempo. Questo ci è stato detto quando il decreto ci è tornato dalla Camera. Non c'è tempo, bisogna correre per approvarlo. Eppure l'area di Taranto, i suoi abitanti sono stati oggetto di quarant'anni di inattenzioni, di non opere, di omissioni. Probabilmente, signor Presidente, anche per mia colpa, ma sicuramente per vostra colpa, per vostra massima colpa.

Le Commissioni attività produttive e ambiente hanno avuto modo di vedere da vicino la realtà degli stabilimenti di Taranto e di constatare la criticità della situazione per quanto attiene alla salute dei cittadini. Io non so se mi devo scusare con gli abitanti del quartiere Tamburi e dell'intera città di Taranto, però lo faccio, lo facciamo, ma non credo di doverlo fare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

In una filanda di fine secolo, signor Presidente, ad una visita del re e della regina e dei figli del re, il proprietario aveva schierato in prima fila solo il personale presente in fabbrica: le ragazze più belle, gli uomini sani, i baldi giovanotti. Gli operai più malandati, i mutilati, gli ammalati, quelli che erano veramente storpi, li fece stare a casa. Ed è un po' quello che è successo durante la nostra visita all'Ilva, signor Presidente: un lavoro intenso di pulizia lungo tutto il nostro percorso *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, chiusura di qualche reparto ritenuto probabilmente inopportuno, *staff* dirigenziale al gran completo, pochi gli operai. Ci hanno illustrato per qualche oretta anche un plastico fantastico e dalle ciminiere di quel plastico non usciva assolutamente nulla. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non c'era fumo che uscisse da quelle ciminiere, non c'era un vento forte tipico delle zone di mare che portasse via i cumuli di prodotti residui delle fonderie che pure erano presenti nel plastico.

L'obiettivo delle molteplici audizioni sia in Senato che in prefettura a Taranto e delle visite agli stabilimenti Ilva di Novi Ligure e di Taranto era quello di costruire un quadro di informazioni e di conoscenze che tornasse utile nell'esame del decreto?legge. Tutto questo lavoro, signor Presidente

(glielo posso garantire), si è ridotto a un semplice arricchimento personale sulla questione del sito Ilva. Non sapevo nulla, adesso so tante cose. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ma tutto questo arricchimento personale mio e del mio collega presente alla visita, signor Presidente, è rimasto esclusivamente fine a sé stesso.

Per questo motivo non abbiamo affatto sposato l'orientamento del «nulla modificare» volto ad evitare la decadenza del decreto. Signor Presidente, il «non toccare il macchinista» ha messo in condizione quest'Aula, la Camera alta, di avere in questo provvedimento un ruolo mai così basso *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, un provvedimento che arriva in Senato e circa il quale si sa con certezza che nessuno avrà la possibilità di modificarlo.

Signor Presidente, per l'attenzione che la Lega Nord ha avuto per questo decreto, per il lavoro che abbiamo svolto in Commissione, per la consulenza gratuita che questo Gruppo ha dato nei due rami del Parlamento nell'esame dei tre decreti, noi del Gruppo Lega Nord e Autonomie, per tutto questo e ancora per le tante cose che abbiamo fatto, ci sentiamo un po' nei panni di Sisifo: come lui, signor Presidente, abbiamo avuto la certezza di fare un lavoro inutile; come Sisifo abbiamo spinto un masso su per la montagna per poi vederlo rotolare a valle. E per come vediamo le cose in quest'Aula siamo sicuri, signor Presidente, che questo non succederà per l'eternità, come accade per il povero Sisifo, ma solo sino alla fine di questa anomala legislatura sostenuta da un'anomala maggioranza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Lucidi e Mancuso. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G101. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, Scelta Civica è favorevole al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Ilva. È un provvedimento che tenta di trovare un equilibrio avanzato fra problemi ambientali, di salute e di lavoro.

Il testo inviato dalla Camera è - a nostro avviso - condivisibile, e la decisione di non presentare emendamenti - presa dei partiti di maggioranza su richiesta del Governo - viene, per così dire, attenuata dalla predisposizione dell'ordine del giorno G101, largamente condiviso, che impegna il Governo a intervenire tempestivamente su alcune tematiche emerse durante i lavori delle Commissioni in Senato, senza snaturare il decreto in oggetto.

Il provvedimento individua nel commissariamento lo strumento più idoneo per superare le inottemperanze AIA in tempi prestabiliti e, nel contempo, garantisce che l'attività di impresa mantenga l'occupazione e generi quelle risorse indispensabili perché le inottemperanze AIA possano essere superate. Il provvedimento si preoccupa anche di garantire che la proprietà dello stabilimento - sospesa per una diversa e migliore gestione - sia comunque tutelata mediante provvedimenti di trasparenza e di garanzia, anche nella redazione del piano industriale.

È importante sottolineare che, se da una parte viene soppressa la figura del Garante, dall'altra viene data al commissario un'ampia delega di comunicare alle comunità locali e al Parlamento quello che sta avvenendo all'interno dello stabilimento. Ed è anche importante che il provvedimento istituisca tre esperti sui tre punti critici di questa vicenda: la salute, l'ambiente e l'attività industriale.

Vorrei concludere con due considerazioni di carattere più generale.

Nella sua audizione presso le Commissioni ambiente ed attività produttive del Senato, il subcommissario Ronchi ha sottolineato il profondo significato etico della grandiosa operazione politica ed economica oggi in atto all'Ilva. Se un Paese manifatturiero come l'Italia, che consuma ogni anno quasi 30 milioni di tonnellate d'acciaio, rinunciasse a produrre buona parte dell'acciaio di cui ha bisogno, agirebbe in modo ecologicamente irresponsabile, scaricando su altri popoli i rischi ambientali e per la salute connessi a questo tipo di produzione. Dubito che nelle acciaierie dell'Ucraina - il primo Paese da cui l'Italia importa acciaio - siano rispettati rigorosi *standard* ambientali e di sicurezza del lavoro. Esistono fabbriche grandi come l'Ilva che riescono a produrre in modo ecologicamente sostenibile, come ad esempio la grande acciaieria di Duisburg in Germania. Dobbiamo accettare la sfida di farlo anche in Italia. Secondo Scelta Civica, le procedure identificate da questo disegno di

legge e gli uomini a cui queste procedure sono state affidate sono una garanzia sufficiente per tentare di vincere la sfida.

Infine, come sottolineerò assieme ad altri colleghi in un ordine del giorno che ci auguriamo il Governo accolga, la grande attenzione della politica su questi temi dovrebbe tradursi anche nella promozione, da parte del Governo, di studi più rigorosi sul rischio per la salute rappresentato dai grandi complessi industriali del passato e del presente. Gli studi oggi disponibili per l'Italia non utilizzano in modo intensivo i dati e le tecniche statistiche ed epidemiologiche oggi disponibili. È importante che questo *gap* venga rapidamente colmato, per garantire un monitoraggio sempre più rigoroso della salute dei cittadini e dei lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, mi dispiace molto che siamo rimasti in pochi perché questo è un Parlamento, quindi è il posto dove si parla e dove si ascolta, e se ci limitiamo alla fase della parola senza quella dell'ascolto perdiamo la possibilità di sentire alcune cose: per esempio, la verità su questo provvedimento.

Quando si fa una legge non bisogna sempre pensare al suo uso buono - sempre ammesso che il provvedimento sia scritto in buona fede - ma anche a quali usi, diciamo così, strani può essere sottoposto questo provvedimento da qualcuno che volesse rispettarlo nella forma, ma non nella sostanza.

Allora, sostanzialmente, il provvedimento dice che qualunque stabilimento con un certo numero di dipendenti che venga dichiarato di interesse nazionale può essere commissariato. Questa è una cosa grave, perché introduce una distorsione nel mercato che sicuramente l'Unione europea ci farà pagare; infatti, tutte le volte che apre una procedura d'infrazione contro di noi, dobbiamo pagare, ma non paghiamo noi: paga sempre il cittadino. Sarebbe interessante se dovessimo pagare noi.

Andiamo a vedere, allora, perché l'Unione europea potrebbe aprire delle procedure d'infrazione contro di noi.

Potrebbe aprirle perché, se uno stabilimento viene commissariato, il commissario non è penalmente responsabile per quello che fa nell'attuazione dell'AIA per 36 mesi, né sono responsabili le persone che lui delega (quindi, può delegarne tantissime). Succede quindi che questo stabilimento opera in deroga ai principi dell'AIA, cioè può inquinare laddove qualcun altro che rispetta le prescrizioni dell'AIA non lo può fare: questa è una distorsione del mercato, perché qualcuno opera secondo regole che non valgono per gli altri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Di questo l'Unione europea si accorgerà e, se non se ne accorgerà, magari qualcuno di noi provvederà a farglielo sapere.

In secondo luogo, dentro lo stabilimento ci sono un sacco di discariche. Lo ha detto lo stesso Bondi, definendole «siti temporanei di stoccaggio», che altro non sono che discariche a cielo aperto, che sono fatte senza il benché minimo controllo, tant'è che ci sono provvedimenti di sequestro della magistratura. Benissimo. Allora, nel momento in cui si concede al commissario di sistemare queste discariche a sua discrezione e non ne è penalmente responsabile, costui può stoccare rifiuti dalla composizione ignota, inquinare e non è penalmente responsabile, con ulteriore aggravio di costi per la collettività. Ovviamente l'Unione europea ci chiederà: ma perché permettete di fare questo? Seconda procedura d'infrazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Terza possibile procedura d'infrazione (poi apriamo le scommesse). L'Unione europea potrebbe dire: c'è un commissario nominato dallo Stato, lo Stato sta aiutando qualcuno in favore di qualcun altro. E siamo a tre: aiuti di Stato. Tutte le volte siamo stati condannati su queste cose e non abbiamo ancora imparato.

Qualcuno potrebbe dire: dopotutto abbiamo solo 104 procedure aperte, facciamo 107; cosa cambia per tre in più? Tanto siamo sempre noi a dover pagare.

Questa è la verità: se vogliamo estendere il metodo Ilva e creare una selva di società commissariate che operano in deroga, diciamocelo. Personalmente se fossi un imprenditore la cui azienda inquina, sarei il primo a mettermi in fila e a chiedere di essere commissariato, così per 36 mesi sarei protetto.

È questo che vogliamo fare? Benissimo. Allora dobbiamo essere consapevoli di cosa andiamo a votare; dopo di che usciamo di qui e ce ne assumiamo la responsabilità con i nostri concittadini.

In conclusione, questo provvedimento fa acqua da tutte le parti. Ci sarebbe l'opportunità di lasciarlo andare, perché è un pessimo provvedimento, e mettersi d'accordo per farne uno migliore. Noi avremmo dato la disponibilità in Commissione a far sì che i nostri emendamenti contribuissero al miglioramento. Noi abbiamo sempre pensato che questo fosse il luogo in cui fare il miglior provvedimento di legge possibile e non quello di qualcuno o di qualcun altro: non esiste una legge di qualcuno! *(Applausi dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo si alzano in piedi)*.

Le leggi sono di tutti: noi le approviamo, ma sono di tutti, e dovrebbe essere nostro preciso dovere fare il meglio che possiamo. Quando arriva qualcuno che ti dice, *gratis*: guardati questo emendamento, è lungo e dovrai perderci un po' di tempo, ma è interessante, provaci, e la risposta è: no, perché io sono la maggioranza e faccio il mio provvedimento, non il tuo, questo lo chiamo nonnismo da caserma. Succederà che al prossimo giro arriverà qualcun altro che utilizzerà gli stessi sistemi e dirà: al vecchio giro io ho subito, adesso subite voi.

Questo non è il modo in cui procedere. C'era un'opportunità, ce l'abbiamo ancora: lasciamola andare, evitiamo che l'Unione europea apra tre procedure di infrazione contro di noi (perché minimo sono tre) e cerchiamo per una volta di fare le cose bene. Questo è un invito: facciamo ancora in tempo, vorrei che tutti quanti lo accogliessimo.

Non sfrutto tutto il tempo a mia disposizione perché credo che quello che di sostanzioso si doveva dire sia stato detto, ma aggiungo una considerazione. C'è una cosa fondamentale che normalmente succede quando un'azienda è traballante (e lo stabilimento Riva traballa): si crea una *new company* (l'abbiamo visto con l'Alitalia), la si sottocapitalizza, le si conferiscono le cose cattive e dopo un po' si dichiara fallimento. A quel punto, nessuno risponde economicamente di tutti i danni.

I custodi giudiziari hanno detto che per mettere a posto la situazione ci vogliono 8 miliardi, Bondi ha detto che ne può mettere 1,8: vorrei sapere come si può far sì che 1,8 miliardi diventino 8 miliardi, a meno che non cambiamo sistema di numerazione. E questo solo per l'area a caldo e per i parchi minerari. Non si parla assolutamente di bonifiche. Si chiama «autorizzazione integrata ambientale», ma non è questo: è autorizzazione integrata a mettere a posto lo stabilimento almeno un pochino. Questa è la verità: prendetela e fatene quello che volete. *(Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iurlaro. Ne ha facoltà.

IURLARO *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, da una parte il lavoro, il dramma occupazionale, quel dramma vissuto da numeri di matricola pugliesi, salentini, padri e madri di famiglia, figli e nipoti, persino amici di infanzia di chi, come me, vive da anni a stretto contatto con il problema Ilva, con le sue ricadute in termini economici e sociali su migliaia di famiglie. Dall'altra l'ambiente, l'aria che respiriamo, l'aria che respiriamo io e i miei figli, i miei cari, l'aria, gli odori, la terra e il mare della mia provincia, della mia città e del mio territorio.

Non posso, e come me non può nessuno dei miei colleghi del PdL pugliese, prescindere da alcuno dei due grandi temi che ruotano attorno l'*affaire* Ilva: lavoro, appunto, e ambiente. Da salvaguardare entrambi ovviamente. A molti - mi rendo conto - ciò potrà apparire utopistico; per me, invece, è assolutamente imprescindibile.

Il futuro di Taranto e della nostra Regione, la Puglia, passa e passerà, oggi come tra un secolo, da una necessaria armonia di due facce della stessa medaglia chiamate ora a fondersi. Lo sappiamo noi senatori; lo sanno, ancor meglio di noi, le famiglie che chiedono alla Stato e al Governo il superamento di una fase giustamente ritenuta anacronistica. Questa, è la premessa che a molti, forse, apparirà solo ideologica perché i fatti, nel recente passato, hanno detto altro.

Ma i fatti dicono anche che è impossibile, intollerabile, irresponsabile anche solo ipotizzare la chiusura dello stabilimento, come se si trattasse di simulare con un programma informatico una casa senza fondamenta, senza tetto, persino senza porte. Cosi, le ucronìe possibili di un territorio senza Ilva sono

assolutamente inconcepibili per quanto radicato è tra gli altiforni un intero sistema occupazionale che lega a doppio filo professionisti, dipendenti, funzionari, operai e guardie giurate del territorio con azienda e stabilimento.

La chiusura dello stabilimento, piuttosto, provocherebbe una frattura drammatica che non possiamo permetterci. Non possiamo farlo oggi, non potremmo farlo neanche domani se non saremo in grado di sviluppare nuove realtà imprenditoriali capaci di sopperire a ciò che l'Ilva, anno del Signore 2013, rappresenta per il sistema lavoro dell'intero Sud Italia, ma - aggiungerei - dell'intera Italia.

La sfida, piuttosto, è e sarà un'altra: la vera sfida sarà quella di trovare soluzioni col tempo sempre più definitive che, consentendo allo stabilimento siderurgico più grande d'Europa di continuare a produrre, e quindi di non perdere ma, anzi, attirare nuovi investimenti, possano allo stesso tempo garantire le risorse indispensabili agli investimenti necessari per l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA. Di più: occorre trovare soluzioni che con il tempo possano rendere - mi ripeto - lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa anche il modello per eccellenza di un nuovo modo di fare industria in Italia, nella stessa Europa, nel mondo intero.

L'Ilva, per oltre mezzo secolo, non ha prodotto bolle di sapone: questo ormai lo sappiamo tutti. Così come sappiamo che di errori nel passato ne sono stati commessi: dalla sua posizione, a ridosso della città e di un quartiere mortificato in virtù dello sviluppo del dio denaro, alle gravi, gravissime omissioni in tema ambientale. Ma l'Ilva ha anche rappresentato per intere comunità la speranza di una casa, dell'indipendenza economica, di un forse fittizio benessere per se stessi e per la propria famiglia.

Tutela dell'ambiente e lavoro rappresentano diritti inalienabili per ogni singolo cittadino, per ogni essere umano. Per questo auspico che la discussione odierna sia mirata al tentativo intrinseco nel nostro mandato di migliorare, non di distruggere, di parlare di cose concrete che vanno, appunto, dall'aria che respiriamo e che respireremo alla busta paga del padre di famiglia o del giovane marito con ancora sogni e speranze.

Il mio appello è rivolto al Governo, un Governo chiamato a mettere a disposizione risorse già stanziate per le bonifiche. Un Governo chiamato a monitorare con attenzione qualsiasi tipo di attività, *in primis* quelle finalizzate al rilascio dell'AIA. Un Governo che sappia analizzare, valutare e risolvere l'intero caso Taranto, dall'assenza e dalla carenza di infrastrutture alla crisi sociale. Un Governo che non metta i cittadini di fronte a una scelta impossibile: morire di fame o morire per l'aria che devono necessariamente respirare. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge introduce una novità profonda nell'esercizio dei diritti di proprietà ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

Questo provvedimento prende le mosse da un'emergenza - quella dello stabilimento Ilva di Taranto - che rischia la chiusura per effetto del rifiuto dell'azionista di controllo, la famiglia Riva, di ottemperare pienamente all'autorizzazione integrata ambientale, emanata dal Ministero dell'ambiente: un rifiuto al quale la magistratura tarantina ha doverosamente reagito con provvedimenti restrittivi dell'attività aziendale. Questi provvedimenti, ove lasciati a se stessi, metterebbero a dura prova la continuità aziendale e, dunque, la continuità del lavoro.

Se quindi è vero che questo provvedimento parte dall'emergenza Ilva, è anche vero però che esso apre una strada nuova per risolvere le emergenze ambientali andando oltre la dinamica tra azienda inadempiente e magistratura inquirente. Intendiamoci: la supervisione della procura e dei tribunali sul passato prossimo e sul passato remoto non può e non deve venir meno né oggi né mai, ma la costruzione del domani appartiene in primo luogo all'impresa e al complesso dei suoi *stakeholder* e, quando questo non basti, come all'Ilva non è bastato, la parola va restituita alla politica.

La strada nuova consiste nella possibilità di commissariare lo stabilimento o l'impresa inquinante quando questa rientri nell'elenco dei siti di interesse nazionale. In questi casi il Governo si assume la responsabilità di sospendere provvisoriamente i diritti della proprietà per ricomporre un equilibrio tra

gli stessi diritti di proprietà e il diritto al lavoro e il diritto alla salute e alla vita in un ambiente che rispetti i parametri ecologici stabiliti su basi scientifiche, e dunque verificabili, dagli enti a ciò preposti (e non da quanto si è letto l'ultima volta cliccando su Google).

L'istituzione del commissariamento è stata fin qui limitata ai casi di insolvenza da parte di imprese di grandi dimensioni e questo ha comportato la sparizione della vecchia proprietà, ormai incapace di far fronte agli obblighi con i creditori. Il caso Parmalat può essere assunto ad esempio sia per l'entità del dissesto, sia per l'esito felice del commissariamento, che ha consentito di recuperare oltre 2 miliardi dalle banche complici di Tanzi e di riportare al profitto l'azienda, salvando il grosso dei posti di lavoro.

Nei casi di emergenza ambientale, invece, non sempre c'è insolvenza. Nel caso dell'Ilva, in particolare, lo stato patrimoniale appare ancora solido e i conti economici degli ultimi diciassette anni (mi sono preso la briga di andarmi a rileggere i bilanci) mostrano un margine operativo lordo cumulato di circa 7 miliardi di euro. Tuttavia la creazione di valore per gli azionisti è un obiettivo legittimo che trova il suo limite nel rispetto dei contratti, primi fra tutti quelli di lavoro, e nel rispetto delle leggi, prime fra tutte quelle ambientali.

Per questo, la proprietà non viene cancellata, ma viene sospesa nell'esercizio dei suoi diritti per il tempo necessario - al massimo 36 mesi, recita il provvedimento - che si ritiene necessario per risanare l'ambiente degli stabilimenti.

La scommessa che parte con questo decreto-legge è quella di risanare l'Ilva - e un domani le imprese che si trovassero nelle stesse condizioni - con i soldi generati dalla loro gestione per poi restituire alla proprietà un'azienda migliore, magari con qualche debito in più a causa degli investimenti ecologici, ma anche più efficiente e capace di riottenere presto equilibri più solidi.

A questo scopo le Commissioni ambiente e industria del Senato hanno effettuato numerose audizioni e due importanti missioni a Taranto e a Novi Ligure, dove tutti sono stati ascoltati. A questo proposito mi piace ringraziare, per la solerzia e l'impegno profuso, i funzionari del Senato che ci hanno aiutato in queste missioni. Ebbene, le due Commissioni hanno presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che intende rafforzare il commissario e il subcommissario su quattro fronti assai delicati (abbiamo presentato un ordine del giorno perché non era possibile, per le esigenze dei lavori parlamentari, fare diversamente).

In primo luogo, l'azienda commissariata ha bisogno di credito per investire; poi, lavorando, rimborserà ma all'inizio, senza la fiducia delle banche, non parte. Per questo ci vuole la prededucibilità dei nuovi finanziamenti in caso di *default* (parlo dei nuovi finanziamenti per il commissariamento, non dei vecchi che seguono il corso normale).

In secondo luogo, il commissario deve poter risolvere ed eventualmente rinegoziare i rapporti con le parti correlate (nel caso specifico, così tutti ci capiamo, con le società appartenenti al gruppo Riva ma non al gruppo Ilva). È tipico delle aziende come l'Ilva, che fanno parte di gruppi più grandi, delegare alle *holding* di controllo tutta una serie di funzioni e di informazioni che significano soldi e potere. Bondi o non Bondi, se Riva conserva il controllo dei sistemi informatici e della tesoreria nessun commissario potrà mai andare lontano.

In terzo luogo, commissario, subcommissario e i tecnici da loro delegati vanno protetti dalla responsabilità oggettiva, sancita dalla legge n. 231 del 2001, nel momento in cui entrano a lavorare su una scena che, al momento, non rispetta la legge; diversamente nessuno potrà fare questo lavoro. Stiamo lavorando per risanare e rimettere in riga l'azienda; è evidente che all'inizio non lo è.

Quarto punto. La gestione dei rifiuti, sia di quelli ereditati sia di quelli che saranno prodotti lavorando, va ricondotta a normalità, attraverso l'intervento del Ministero dell'ambiente su proposta del commissario e sentite la Regione e l'ARPA.

Ci auguriamo che questi punti, necessari al buon svolgimento dell'opera del commissario e del subcommissario, vengano accolti dal Governo nel primo provvedimento utile. Senza un commissariamento forte e trasparente, obbligato a rendere conto al Parlamento e ai territori, ma al tempo stesso non dimezzato da assemblearismi rissosi e dunque, proprio in quanto non dimezzato,

pienamente responsabile, il rischio per l'Ilva e le aziende che si troveranno nelle stesse situazioni è la morte per asfissia.

C'è tutto un mondo che non vuole l'Ilva risanata, ma la vuole morta. Anzitutto i concorrenti europei ed extraeuropei, ai quali non parrebbe vero vedere sparire altiforni che erano e restano tra i più produttivi del vecchio continente. E non parrebbe vero a loro evitare di avere un *benchmark* che li costringerebbe a una rincorsa sul piano degli investimenti ambientali. Ma poi c'è tutto un mondo che sogna la sostituzione del reddito produttivo, fatto nel rispetto dell'ambiente e della salute (lo vogliamo ripetere ancora una volta), con i sussidi pubblici: sussidi per la disoccupazione, che si renderebbero inevitabili nel caso saltassero i 16.000 posti di lavoro connessi all'Ilva di Taranto, e sussidi per la bonifica di quell'enorme sito industriale, perché - ricordiamocelo - se l'Ilva chiude i Riva lasceranno fallire la società e la bonifica sarà posta a carico delle finanze pubbliche, non certo private. E un'opera senza fine, a spese dello Stato come sarebbe la bonifica di un'Ilva chiusa, costituirebbe anche il terreno più adatto alle infiltrazioni del crimine organizzato, alle mafie degli appalti: diciamocelo oggi, per non doverci stupire poi domani e gridare allo scandalo.

In conclusione, un'ultima osservazione. Oggi l'Occidente sta riscoprendo l'importanza dell'industria. Aveva creduto, sull'onda della globalizzazione finanziaria, che le banche, le borse valori, i commerci e i servizi fossero sufficienti a tenere in piedi le società avanzate. La grande crisi dalla quale non siamo ancora usciti ci ha rivelato che quel tipo di globalizzazione, che unifica tutto ma non i diritti e meno che mai i diritti del lavoro, ha generato regresso e impoverimento per la maggioranza delle persone che vivono del proprio lavoro.

La ripresa, dall'America democratica di Obama al Regno Unito del conservatore Cameron, dal Giappone alla Germania, passa attraverso il rilancio dell'industria, non attraverso il rilancio delle parole. Salvare l'Ilva salvando l'ambiente è una scommessa da vincere per tutti noi. Spacciare la deindustrializzazione oggi della Puglia, domani dell'Italia come un successo ambientalista, invece, equivale a rendere un servizio non retribuito - così immagino - al capitalismo finanziario che non elimina l'acciaio e neppure ama l'ambiente, ma preferisce una siderurgia lontana e non importa se, laddove finirà, inquinerà ancor più di oggi il nostro pianeta. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli.

TOMASELLI, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti. Molti interventi (non tutti, purtroppo, ma molti), anche nella diversità profonda delle opinioni che hanno esposto, danno il senso della comprensione piena dello sforzo che stiamo compiendo tutti per affrontare una situazione unica nella storia industriale del nostro Paese. Una situazione che riguarda innanzitutto una grande città del Mezzogiorno, che vive un dramma nel conflitto che è esploso tra il lavoro, l'ambiente e la salute. Una situazione di straordinaria difficoltà del più grande impianto siderurgico d'Europa e degli oltre 15.000 lavoratori diretti e indiretti che vi trovano lavoro, un pezzo decisivo del futuro industriale del nostro Paese nella competizione internazionale. Quindi, il dibattito sicuramente ha colto in grandissima parte - ripeto - il senso vero delle questioni che sono alla base anche di questo ulteriore provvedimento al nostro esame.

Vorrei rapidamente ribadire un concetto, che pure è emerso nel corso della discussione: non siamo di fronte ad un calcolo meramente burocratico di natura opportunistica nel momento in cui la maggioranza dei Gruppi decide di affrontare con responsabilità la necessità di convertire questo decreto in legge per evitarne la decadenza, che rischierebbe di verificarsi nel momento in cui dovessimo immaginare un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati. Abbiamo deciso consapevolmente di portare a compimento l'*iter* di questo decreto perché non osiamo immaginare cosa potrebbe comportare la decadenza di un provvedimento al cui interno vi sono scelte che molti di noi ritengono e il Governo ha ritenuto decisive per l'obiettivo di salvare insieme il futuro industriale di quello stabilimento, l'occupazione, la tutela della salute, lo sforzo di risanamento ambientale della città e dello stabilimento dell'Ilva di Taranto.

La decadenza del provvedimento comporterebbe il venir meno del commissario straordinario e, quindi, la riconsegna - lo richiamava per ultimo il collega Mucchetti - alla proprietà della gestione di quello stabilimento, a quella proprietà che si è resa responsabile in questi anni non solo di clamorose violazioni della tutela ambientale sanzionate dall'intervento della magistratura, ma che ha mostrato totale irresponsabilità negli ultimi mesi non adempiendo neppure alle prescrizioni stringenti dell'autorizzazione integrata ambientale.

Verrebbe meno, in secondo luogo, l'obbligo a redigere, all'interno del procedimento dell'AIA, il piano delle misure per la tutela dell'ambiente e della salute e contemporaneamente il piano industriale, piani programmatori di interventi funzionali alla piena applicazione dell'AIA.

Verrebbe meno, ancora, il vincolo, che questo provvedimento definisce in maniera inequivoca, di destinare tutte le risorse rivenienti dalla continuità produttiva dello stabilimento Ilva di Taranto prioritariamente al risanamento ambientale e all'attuazione delle prescrizioni dell'AIA.

Verrebbe meno inoltre - rivolgo questo riferimento in particolare alla collega De Petris, con cui abbiamo molto ragionato in questi giorni, seppure con opinioni diverse - l'inserimento per la prima volta nella legislazione nazionale di un nesso stringente tra l'AIA e la valutazione del danno sanitario. È una novità che nella legislazione in materia del nostro Paese questi aspetti siano collegati in una norma di legge e ora abbisognano davvero di un quadro coerente a livello nazionale.

Verrebbe meno, infine, lo sblocco di una parte delle risorse definite un anno fa con un protocollo d'intesa recuperato nel decreto-legge dello scorso agosto, con cui si destinano risorse all'attività di bonifica.

Ecco, questo è quello che verrebbe meno se consentissimo, se rischiassimo la decadenza di questo provvedimento.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione, a proposito della figura del commissario. Ho conosciuto per la prima volta qualche giorno fa, nel corso della visita a Taranto, il dottor Enrico Bondi. Ritengo che il richiamo all'incompatibilità sia un falso problema: Bondi è stato nominato l'11 aprile amministratore delegato dell'Ilva e il 5 giugno commissario straordinario del Governo.

Concordo però sulla necessità che tutti i soggetti in campo, a cominciare dal commissario straordinario, a cui questo decreto affida i compiti precedentemente assegnati al Garante per l'AIA, si adoperino perché ci sia un colloquio costante in termini di informazione, di ascolto, di consultazione con le comunità locali. Penso che questo compito, attribuito al commissario, dottor Enrico Bondi, debba essere svolto con grande acume, intelligenza e attenzione.

Ho detto qualche giorno fa, nel corso dell'audizione svolta davanti alle Commissioni riunite 10 a e 13a, e voglio ripeterlo in questa sede, che il clima sociale è favorevole. Un clima sociale in cui tutti i soggetti, dalla cittadinanza attiva alle forze sociali e sindacali, alle istituzioni locali, agli enti ispettivi, a chi oggi ha il compito di gestire l'azienda in questo passaggio così delicato, si ascoltano reciprocamente per costruire una sintesi sostenibile non è un fattore indipendente per la buona riuscita di questo straordinario ed unico tentativo di mettere in campo un'operazione che salvi l'azienda e i posti di lavoro, ma avvii contemporaneamente una grande opera di risanamento ambientale e di tutela della salute.

Di tutto ciò sono consapevoli, credo, sia il commissario che il Parlamento. Tutti noi vigileremo insieme al Governo per la piena riuscita di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bruni.

BRUNI, *relatore*. Signor Presidente, a quanto ha detto il senatore Tomaselli aggiungerei solo qualche concetto per riassumere l'esito della discussione generale.

Molta parte degli interventi si è concentrata sulla figura del commissario, come ha detto poc'anzi il senatore Tomaselli. Ebbene, una parte degli elementi di criticità che è stata ribadita in alcuni interventi attiene alla mancanza di criteri per la nomina. Ma coloro che, anche con emendamenti, hanno voluto ipotizzare criteri nuovi o da ripetere rifacendosi a figure già introdotte nell'ordinamento, come quella dei commissari per le imprese in stato di insolvenza, non hanno considerato che qui ci troviamo di

fronte ad una fattispecie totalmente diversa che necessitava di una figura di per sé ancora più straordinaria di quella che normalmente è implicita nel concetto stesso di commissario.

Il commissario acquisisce - si è detto - anche i poteri che aveva il Garante nei precedenti interventi fatti dal legislatore e, in particolare, nei decreti dello scorso anno. La figura del Garante, di per sé, aveva una sua funzione e una sua validità, ma poi l'attività realmente svolta, per quello che abbiamo potuto constatare, non è stata così copiosa e così significativa, per cui può essere tranquillamente, non dico surrogata, ma ricompresa nei poteri, nei compiti e nelle mansioni che verranno affidate al commissario, soprattutto in termini di informazione - qui condivido quello che diceva la collega De Petris - e di coinvolgimento della cittadinanza, che rimangono degli obiettivi prioritari ma che, con gli strumenti attuali di partecipazione e di condivisione che si possono individuare, possono essere compiti tranquillamente affidati al commissario.

Altre questioni poste sono quelle relative alle esigenze della produzione. Va qui richiamato il fatto che il decreto ha per oggetto tutti gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma è ovvio che la discussione viene influenzata continuamente dalla vicenda di Taranto. Qui le esigenze della produzione sono quelle di una città in crisi e non solo per l'Ilva, perché essa non ha più quel significativo insediamento di attività militari che aveva nell'Italia del dopoguerra. L'Ilva rimane comunque lo stabilimento di un'azienda importante per quel tipo di città.

Fra l'altro, c'è il rischio che, con scelte non strategiche (richiamo qui l'intervento del presidente Mucchetti), l'Italia si allontani definitivamente dal mercato dell'acciaio e risolva, per esempio (è stato detto in interventi delle scorse settimane), il problema della sovrapproduzione europea dell'acciaio, implicitamente eliminando solo se stessa, ma risolvendo il problema della sovrapproduzione europea. Questa sarebbe una beffa non per Taranto, ma per il sistema italiano.

La maggior parte degli interventi, degli emendamenti e degli sforzi di accompagnare positivamente questo decreto?legge e il relativo disegno di legge di conversione sono però stati incentrati sulle esigenze di tutela della salute. Dobbiamo dire una cosa importante: il progetto Sentieri, che è stato più volte richiamato, e tutte le indagini epidemiologiche dividono notevolmente la comunità scientifica e evidenziano quanto sia necessaria una nuova attività di ricerca e di epidemiologia che possa portare a dati molto più univoci ed oggettivi, che consentano una più facile lettura del problema.

Ebbene, concluderei dicendo che tutte queste esigenze (salute, lavoro, proprietà), tutte tutelate costituzionalmente, con articoli diversi che qui è inutile ribadire, trovano comunque la sintesi in questo decreto che, di fatto, è figlio dell'articolo 41 della Costituzione: mi riferisco a quell'articolo, citato da molti colleghi, secondo cui l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e con tutto quello che segue e che bene viene detto nella stessa Carta costituzionale.

Per questo, ritengo che il decreto-legge debba essere convertito nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito dalle Commissioni riunite in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 2-*ter*.0.1 relativo al pagamento dei debiti delle Province, in quanto estraneo all'oggetto della discussione.

Dichiara altresì inammissibile, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, l'emendamento 1.56, in quanto privo di portata modificativa.

Invito la senatrice Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *segretario*. «La 1a Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 2-*bis*, si rileva che le risorse utilizzate a copertura, a valere sul Fondo per esigenze di tutela ambientale, rivestono natura di conto capitale e, tuttavia, sono stornate per un intervento che, sia pure di portata limitata (90.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2014), ha natura di parte corrente;

- in relazione all'articolo 2-*ter,* recante la deroga al patto di stabilità interno per la Regione Puglia, si segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, ivi utilizzato a copertura, dovrebbe essere esclusivamente finalizzato a compensare gli effetti negativi, in termini di cassa, scaturenti da specifici contributi di importo fisso costante, con oneri a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative, e non per altre compensazioni, come quella recata dall'articolo in esame;

- con riguardo all'articolo 2-*quater*, comma 3, si rileva che, sebbene la disposizione sia assistita da una clausola di neutralità finanziaria, la Convenzione internazionale richiamata dal dispositivo prescrive una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche in materia di informazioni ambientali, con il rischio di vanificare la predetta clausola di neutralità finanziaria».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.204, 1.32, 1.37, 1.48, 1.49, 1.55, 1.77, 1.82, 1.0.1 (testo 2), 1.0.2, 2.5, 2.0.1, 2-*bis*.1, 2-*ter*.1, 2-*ter*.0.1, 1.217 e 1.218.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.31 e 1.211.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, alcuni dei quali sono stati già illustrati nel corso della discussione generale, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in ordine all'improponibilità dell'emendamento 2-*ter*.0.1 chiedo che venga trasformato in ordine del giorno, di cui posso consegnare il testo.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, consegni il testo in modo da farlo avere al relatore e al rappresentante del Governo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustrerò gli ordini del giorno G100 e G103.

Il provvedimento si occupa del sito di interesse strategico nazionale di Taranto, ma in Italia esistono altri 56 SIN meritevoli di altrettanta considerazione. Con il nostro ordine del giorno G100 chiediamo al Governo di impegnarsi a definire, assieme alle Regioni, un piano nazionale per le bonifiche dei SIN contenente impegni finanziari certi e procedure di semplificazione atte ad avviare l'attività di ripristino ambientale.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G103, tenuto conto che il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire non risolve affatto il problema cogente dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonostante all'interno della fabbrica di Taranto esistano due discariche che hanno avuto il via libera della valutazione d'impatto ambientale, chiediamo (nonostante ci sia stato negato l'emendamento) di impegnare il Governo ad adottare tutte le iniziative affinché nel più breve tempo possibile queste due discariche vengano autorizzate.

Segnalo all'Assemblea che lo smaltimento dei rifiuti nell'attività industriale e dei materiali di bonifica comporta una spesa valutata dal subcommissario di 300 milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei illustrare rapidamente l'ordine del giorno G101, cui ho già accennato in discussione generale, che tende a impegnare il Governo a stimolare l'effettuazione di studi epidemiologici basati su dati individuali che permettano di avanzare in modo significativo la ricerca di connessioni tra causa ed effetto nel legame tra malattie e rischi ambientali.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

TOMASELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100 e, con riformulazioni che verranno illustrate dal rappresentante del Governo, sugli ordini del giorno G101, G102, G200 e G104.

Il parere è contrario sugli ordini del giorno G103 e G105, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G106 e G107.

CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole sull'ordine del giorno G100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G101, si propone una riformulazione del dispositivo nel senso di inserire, dopo la parola «a», le parole: «valutare l'opportunità di».

Sull'ordine del giorno G102 il parere è favorevole ove sia riformulato sostituendo nella parte dispositiva le parole «ad adottare» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di promuovere».

Il parere sull'ordine del giorno G200 è favorevole se riformulato sostituendo le parole «assumere iniziative legislative volte a» con le seguenti: «valutare l'opportunità di».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G103, mentre sull'ordine del giorno G104 il parere è favorevole ove riformulato nel senso di sostituire nel dispositivo la parola «definire» con le seguenti: «valutare l'opportunità di definire, in raccordo con la Regione competente». Il parere è contrario sull'ordine del giorno G105, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G106 e G107.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Senatore Dalla Zuanna, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G101 proposta dal Governo?

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Arrigoni, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G102 proposta dal Governo?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Dirindin, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G200 proposta dal Governo?

DIRINDIN *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G103.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non riesco a capire come mai il relatore e il Governo hanno espresso un parere contrario sull'ordine del giorno G103. Peraltro, l'aspetto delle discariche è uno degli ambiti oggetto di delega al Governo nell'ordine del giorno della maggioranza approvato dalle Commissioni riunite.

Pertanto chiedo che questo ordine del giorno, su cui è stato espresso parere contrario, venga messo in votazione.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, noi dichiariamo il nostro voto contrario all'ordine del giorno G103. La motivazione è che questo apre la strada al conferimento in discarica di materiali dalla composizione non stabilita, nel senso che per stessa dichiarazione del commissario non c'è la classificazione merceologica di questi prodotti. Quindi, rischiamo che vadano in discarica delle cose che sono autodichiarate essere pericolose o non pericolose, e questo non può essere assolutamente accettabile.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il mio intervento in dichiarazione di voto sull'ordine dl giorno G103 mi permette anche di porre la questione che è stata introdotta ed accolta nell'ordine del giorno della maggioranza che è passato in Commissione. Noi siamo assolutamente contrari a questi ordini del giorno, e ne rispieghiamo in modo molto chiaro i motivi (vedo che è presente anche il presidente Mucchetti, così lo comprende ancora una volta).

La terza parte dell'AIA è già in corso, e quindi riteniamo che tutta la questione delle discariche, così come quella delle acque, debba essere ricompresa all'interno delle procedure dell'AIA stessa, e non con un decreto a parte o con una specie di sanatoria. La questione è molto delicata: noi dobbiamo evitare - questo varrà anche per altre questioni - che il commissariamento ai fini ambientali possa produrre situazioni che ci portano ancora una volta ad essere soggetti a procedure di infrazione europea. Quindi, da questo punto di vista, richiamo tutti quanti, e anche il Governo, che non ha replicato, a tenere in grande considerazione queste valutazioni, perché introdurre, così come prevede l'ordine del giorno della maggioranza, la questione delle discariche nel primo decreto che passa esporrà ancora una volta il nostro Paese, per quella situazione, ad una procedura di infrazione.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. È già intervenuto un componente del suo Gruppo.

LEZZI *(M5S)*. Vorrei solo fare un piccolo appunto, se posso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il vostro tempo contingentato è già scaduto, quindi noi possiamo accettare solo le dichiarazioni di voto. *(Commenti della senatrice Nugnes)*. Interverrà sul prossimo.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G103, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. È stata proposta una riformulazione dell'ordine del giorno G104. Senatrice Nugnes, la accoglie?

NUGNES *(M5S)*. Sì, perché effettivamente è di competenza regionale. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G105.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, noi ci dichiariamo contrari a questo ordine del giorno, fondamentalmente perché non riteniamo corretta la regionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti, almeno per quanto riguarda quelli non caratterizzati, e ciò per le stesse ragioni che ho illustrato in

precedenza. Le migliori tecnologie, infatti, implicano che tutto il territorio nazionale debba essere coinvolto in una situazione così grave come quella che caratterizza il più grande stabilimento siderurgico d'Europa.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei fare innanzitutto una considerazione: in nessuno dei giornali che ho letto oggi ho trovato una riga sul lavoro che quest'Aula sta facendo in merito alla questione dell'Ilva: questo vuol dire che l'interesse dei *media* sull'Ilva è assolutamente pari a zero! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Questo dovrebbe farci riflettere.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G105, impegniamo il Governo ad adottare opportune iniziative affinché i rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle bonifiche del SIN di Taranto siano smaltiti all'interno del medesimo territorio regionale. In tal modo è possibile mettere tutti gli enti che stanno lavorando su questa problematica in condizione di adoperarsi per utilizzare il famoso «chilometro zero» anche per lo smaltimento di questi rifiuti.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G105, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE.Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G106 e G107 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso un parere contrario. Noi riteniamo che, proprio ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, non debba essere l'intera impresa Ilva ad essere commissariata, ma esclusivamente lo stabilimento di Taranto, visto che i tre stabilimenti allocati al Nord, quelli di Genova, Novi Ligure e Racconigi, non hanno problemi di inadempienza con l'AIA.

Illustro anche l'emendamento 1.19 in quanto riteniamo che effettivamente possa sussistere un conflitto di interessi visto che si è andati a nominare quale commissario straordinario dell'impresa Ilva una persona che, seppur per un breve periodo, ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato della stessa e quindi è certamente corresponsabile degli inadempimenti delle prescrizioni dell'AIA che hanno determinato poi l'intervento della magistratura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Illustrerò una serie di emendamenti riguardanti sostanzialmente l'AIA e la

valutazione d'impatto sanitario.

Con l'emendamento 1.5 chiediamo di sopprimere la parola: «reiterata», che riguarda il caso in cui scatta la possibilità del commissariamento; tale previsione riguarda l'Ilva, ma anche tutte le altre imprese e gli stabilimenti che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. Non possiamo permettere che l'inosservanza delle prescrizioni ambientali debba essere continua e reiterata: credo che per il commissariamento, visto quanto accaduto proprio all'Ilva, sia assolutamente necessario prevedere la semplice inosservanza.

Sulla questione dell'AIA ripeto in modo molto chiaro un concetto avendo presentato una serie di emendamenti all'articolo 1 che riguardano sostanzialmente sempre lo stesso aspetto: non si può derogare o allentare le prescrizioni dell'AIA; si possono soltanto inserire prescrizioni più stringenti, ampliarne la portata, magari applicare la nuova direttiva europea per quanto riguarda l'AIA, ma deve essere assolutamente chiaro - perché il pericolo che ciò avvenga c'è - che lo strumento del commissariamento non può essere usato per derogare all'AIA stessa.

L'altra questione, affrontata nell'emendamento 1.69, è quella della valutazione del danno sanitario (anticipo che l'emendamento 1.88 sull'incompatibilità verrà illustrato dal senatore Stefano). Abbiamo presentato su questo tema anche un ordine del giorno all'articolo 1 in cui ribadiamo questo concetto fondamentale: è evidente che per quanto riguarda la valutazione del danno sanitario il rapporto del danno sanitario deve legittimare la Regione competente a chiedere immediatamente il riesame dell'AIA stessa; questo proprio per dare una cogenza forte a questo nuovo strumento, che non deve essere evitato, ma invece utilizzato in pieno.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.7. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per commissariare un'azienda l'inosservanza in tema ambientale debba essere reiterata. Con questo emendamento noi chiediamo di sopprimere la parola «reiterata», perché un disastro ambientale può essere di enorme portata e non c'è bisogno che venga reiterato.

Con l'emendamento 1.59 si chiede che nell'elaborazione del piano industriale di cui al comma 6 dell'articolo 1 si tenga conto dell'eventuale riduzione della capacità produttiva della struttura sulla base delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale. È normale che la produzione venga ridotta sulla base di quelle che possono essere delle misure restrittive.

Credo che non ci siano altri emendamenti da illustrare.

Signor Presidente, a Taranto per far vivere i propri figli bisogna tappare loro la bocca e turare il naso. Si muore ancora oggi, quindi prego tutti di prestare la giusta attenzione, ve lo chiedo veramente con cortesia. Chiedo al Governo ed ai relatori di prendere in considerazione questi emendamenti.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 1.9, 1.10 ed altri.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 tendono a coinvolgere rispettivamente il Ministro della salute e le Commissioni parlamentari competenti nella scelta del commissario e prevedono che il parere delle Commissioni sia anche vincolante. L'emendamento 1.11 ribadisce che il Ministro della salute sia sempre presente nelle decisioni. L'emendamento 1.202 invece fa riferimento ai criteri di professionalità e di compatibilità o, per meglio dire, di incompatibilità e quindi prevede che le nomine del commissario straordinario e del subcommissario siano effettuate in presenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità e che, nel caso si dovesse verificare il loro venir meno, le nomine siano annullate.

Successivamente, con l'emendamento 1.27, chiediamo di sopprimere il comma 1-*ter*, perché questa deroga al decreto legislativo n. 152 del 2006 non crea un livello di equità con le altre situazioni sul territorio italiano.

L'emendamento 1.70 fa riferimento all'AIA. Noi vorremmo che la valutazione di danno sanitario andasse a modificare le prescrizioni dell'AIA anche in corso. Il rapporto di valutazione di danno sanitario annuale deve essere condizione di modifica dell'AIA.

Ancora, con l'emendamento 1.72 chiediamo di sopprimere il comma 9, dell'articolo 1 dove appunto il commissario ed il subcommissario vengono privati delle loro responsabilità.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.14 è molto semplice da illustrare: praticamente chi svolge il ruolo di commissario sicuramente deve essere una persona terza; abbiamo quindi stilato una lista di requisiti affinché questa persona sia effettivamente terza. Se viene nominato un ex amministratore delegato di una società, infatti, è anche normale che nasca il sospetto sui comportamenti di questa persona. Non penso quindi che la persona designata sia l'unica al mondo che possa svolgere questo ruolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.204. Riteniamo importante il tema della produzione dell'acciaio per l'Italia e sottolineiamo il fatto che sia importante aprire un tavolo di discussione all'interno della Presidenza del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, per stabilire una strategia nazionale che possa competere con la più ampia strategia europea, ma soprattutto mondiale. Quindi è un tentativo di unire le forze per portare al tavolo della discussione la strategia dell'acciaio nazionale.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.32 e 1.33, che riguardano la fase di commissariamento.

Al comma 2 dell'articolo 1 si dice che la funzionalità del commissariamento si attua nella conservazione della continuità aziendale. Noi vorremmo che si aggiungessero le parole: «nonché alla salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e di rispetto di adeguati parametri di tutela sanitaria», che è la questione che a noi interessa di più. Molto spesso si dice: «i tarantini muoiono, ma altrimenti morirebbero di fame», ed è abbastanza incivile, direi.

Peraltro, poi si libera il commissario da tutte le responsabilità. Noi invece con l'emendamento 1.33, affermiamo che «tutte le responsabilità riconducibili al compimento delle attività connesse all'applicazione dell'AIA, delle bonifiche ambientali e per la prevenzione del danno sanitario» siano riconducibili, appunto, al commissario. Altrimenti non ne vediamo la ragion d'essere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.214 mira alla cancellazione della parte del comma 7 dell'articolo 1 in cui si prevede che i rapporti di valutazione del danno sanitario prescritti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, debbano conformarsi ai criteri metodologici fissati dal decreto-legge oggi in discussione. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ma legittima la Regione a richiederne il riesame. Orbene, è evidente che qualora il suddetto comma 7 dell'articolo 1 fosse approvato nella sua attuale formulazione, come licenziato dalla Camera dei deputati, verrebbe del tutto eliminato il senso della valutazione del danno sanitario, ossia l'unico strumento in grado di misurare le ricadute sul piano sanitario dell'Ilva di Taranto e di indicare, sulla base dei risultati ottenuti, eventuali ulteriori prescrizioni a difesa dell'ambiente e della salute.

Credo, pertanto, che l'emendamento che ho illustrato costituisca un vero e proprio atto dovuto da parte di quest'Aula a difesa della vita dei cittadini di Taranto e della loro terra.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, torno all'emendamento 1.200 che, essendo piuttosto lungo, necessiterà di qualche secondo in più.

PRESIDENTE. Purtroppo, il tempo è contingentato.

MARTELLI *(M5S)*. Come è già stato detto, c'è un *vulnus*, nel senso che il commissario ed il subcommissario si trovano ad operare in regime di deroga rispetto alla legislazione ordinaria. Con l'emendamento 1.200 chiediamo che si possa commissariare solo in presenza di un sequestro già eseguito da parte dell'autorità giudiziaria con conseguente nomina del collegio dei custodi. In questo modo esiste la possibilità di avere un parere terzo che possa fare da contrappeso al commissario, che è una sorta di plenipotenziario.

Con l'emendamento 1.203 chiediamo, invece, che il commissariamento avvenga solo quando l'accertamento dell'inosservanza dell'AIA sia stato effettuato da parte dell'ISPRA con il supporto - lo indichiamo specificatamente - delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del collegio dei custodi. Vogliamo cioè che i custodi giudiziari entrino in gioco nella fase in cui l'AIA

deve essere attuata, altrimenti rimane sempre una disproporzione tra un potere e un altro.

Continuo ad illustrare gli altri emendamenti? Sono tanti...

PRESIDENTE. Lei aveva chiesto di intervenire per illustrare gli ordini del giorno; le ho fatto illustrare gli emendamenti, però il tempo è già scaduto.

MARTELLI *(M5S)*. Va bene.

MORRA *(M5S)*. L'emendamento 1.209 è volto ad assicurare il diritto alla trasparenza perché noi riteniamo che, attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *web* del Comune sia la proprietà sia, a maggior ragione, i cittadini che vivono nell'area dello stabilimento interessato possano avere informazioni in tempo reale sull'andamento della situazione sanitaria e soprattutto sulla gestione di tutto impianto. Il fine è quello di garantire il diritto alla salute e il diritto alla conoscenza di chi vive queste drammatiche situazioni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il tempo è esaurito. Abbiamo già concesso ben di più di quanto stabilito. Abbiamo ascoltato tutte le possibili illustrazioni, ma vi sono ancora le dichiarazioni di voto che potranno permettervi di illustrare le vostre posizioni.

Prego, senatore Tomaselli.

TOMASELLI, *relatore*. Signor Presidente, se lei mi autorizza, formulo un parere comune: invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, diversamente il mio parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli ordini del giorno G1.100, G1.102 e G1.104 e parere favorevole sugli ordini del giorno G1.101, G1.103 e G1.105 (su cui si chiederà una riformulazione che illustrerà il rappresentante del Governo). Esprimo parere contrario anche sugli ordini del giorno G1.106, G1.107, G1.108, G1.109, G1.110, G1.111 e G1.112.

CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo invita al ritiro degli emendamenti presentati all'articolo 1, diversamente il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo esprime parere contrario sugli ordini del giorno G1.100, G1.102 e G1.104 e favorevole sugli ordini del giorno G1.101 e G1.103. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.105, ove, nel dispositivo, dopo le parole «a completare nel più breve tempo possibile», siano soppresse le seguenti: «, e comunque entro 90 giorni dalla data di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013,».

Il parere è contrario anche sugli ordini del giorno G1.106, G1.107, G1.108, G1.109, G1.110, G1.111 e G1.112.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

CARRARO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(PdL)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 1. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carraro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.3 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, come stabilito, stiamo votando tutti gli emendamenti con il sistema elettronico, e mi sembra che ciò sia corretto. Chiediamo però, se possibile, di fare una dichiarazione di voto su ogni emendamento. Ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento, ciascun senatore, prima di ogni votazione, può chiedere di intervenire per dichiarazione di voto.

Vorremmo fare questo, se possibile, altrimenti oltre che i cittadini di Taranto anche i cittadini del Movimento 5 Stelle verranno zittiti in questa sede, o farete il tentativo di zittirli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 109 del Regolamento prevede questo quando la votazione avviene per alzata di mano; poiché in questo caso votiamo con il sistema nominale, ciò non è previsto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi scuso anche con i colleghi se per qualche minuto prendo la parola ma, ai sensi di tutti gli articoli che volete, qualcuno della maggioranza non si può alzare e chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo impedendoci di votare per alzata di mano e di dichiarare il nostro voto. Questo è un modo per zittire le minoranze! *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*. Noi, signor Presidente, chiediamo di poter dichiarare il nostro voto perché questa cosa non è prevista nemmeno nel precedente del 1991 da voi citato. Quindi chiediamo di intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Abbiamo recepito, grazie.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.11, perché ritengo sia opportuno...

PRESIDENTE. Senatore Puglia, abbiamo già detto che, per quanto riguarda le firme, si può rivolgere ai senatori Segretari che sono in Aula.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sul disordine dei lavori, senatore Santangelo. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi scuso con i colleghi senatori se stiamo perdendo qualche minuto, però, sempre citando l'articolo 109 del Regolamento di quest'Aula, al comma 2 si legge: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti».

Noi non chiediamo questo; chiediamo, signor Presidente, che si applichi questa previsione: «Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore a metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.».

PRESIDENTE. La ringraziamo per la lettura. Siccome già stamattina è stato affrontato dalla Presidenza questo argomento...

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, non è stato risolto. È un modo per toglierci la parola.

PRESIDENTE. ...la Presidenza mantiene la stessa posizione, nel senso che ricorda le parole che precedono quelle testé richiamate, e cioè: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive l'esclusione o la limitazione», dato che il tempo contingentato è già terminato. È stata già affrontata stamattina questa posizione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Le vorrei chiedere un chiarimento. A termini di Regolamento, fatte salve le ipotesi di limitazione, ogni senatore ha la possibilità di fare un intervento in dissenso rispetto al suo Gruppo. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Aspettate, non sapete cosa sto per dire.

La mia domanda è allora la seguente: com'è possibile che un senatore faccia un intervento in dissenso se il Gruppo non ha potuto fare una dichiarazione di voto? Non capisco su cosa dovremmo dissentire. Questo è il chiarimento che vi chiederei di dare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, fino alle parole «commissario straordinario».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.13 e l'emendamento 1.14.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, mi sembra che la notazione del collega Martelli, assolutamente logica ed ineccepibile, non abbia ancora avuto risposta. Quindi, volevo sollevare la questione in quanto, a nostro avviso, si potrebbe anche leggere il Regolamento in quel modo dando voce al dissenso, posto che sia possibile capire quale sia la volontà del Gruppo. Ma se non è possibile esprimere questa volontà, neanche il dissenso potrà essere espresso. Mi sembra che questo sia logico, ma forse la logica qua non c'è. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Penso che chi interviene in dissenso dovrebbe pur conoscere qual è la posizione del Gruppo. Se non è così, è un problema interno del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

CAMPANELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo se sia possibile rallentare le operazioni di voto, perché non sono riuscito a votare per due volte consecutive. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Presidente, prima di iniziare la procedura di votazione, le chiedo di guardare da questa parte, in modo che possiamo domandare di intervenire in dichiarazione di voto senza gridare.

PRESIDENTE. Tutto l'Ufficio della Presidenza vi guarda, pronto a segnalarmi eventuali richieste.

BULGARELLI *(M5S)*. Le chiediamo di guardarci e di darci la parola, quando la chiediamo.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il mio sguardo lo dirigo io.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.204 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27, identico all'emendamento 1.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, identico all'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei far presente che, nelle ultime due votazioni, risultano due voti nelle postazioni del senatore Aracri e del collega accanto, mentre l'altro senatore è uscito. Chiedo quindi immediatamente il controllo del penultimo banco e anche della votazione.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di controllare. Intanto proseguiamo le votazioni. (*Commenti e proteste dal Gruppo PdL. Vivaci commenti del senatore Santangelo).*

Vorrei cercare di evitare di rallentare i lavori per queste motivazioni, invitando soprattutto al massimo della correttezza del comportamento da parte di tutti coloro che sono ai loro posti e diligentemente procedono alla votazione nella loro postazione, evitando di essere fuori posto nel momento della votazione o di incaricare qualcuno di votare al proprio posto.

Prego i colleghi di procedere in questo modo.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, giacché ai senatori del Movimento 5 Stelle è stato anche rimproverato un eccesso di intemperanze verbali e così via, a me sembra forse altrettanto, se non più grave, quanto avviene a fronte di reiterati comportamenti che violano lo spirito della norma.

La preghiamo pertanto di far rispettare, anche e soprattutto per questi casi, il Regolamento, seguendo quanto il Regolamento stesso prevede a fronte di comportamenti gravi. Qui dobbiamo educare alla democrazia e al rispetto delle regole e noi per primi non dobbiamo derogare. È vero che qua deroghiamo su tutto, soprattutto sul rispetto della Costituzione, ma sarebbe il caso di non farlo.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, senatore Morra. Sapete che sono sulla stessa linea anche per un certo passato che non posso assolutamente dimenticare. Quindi, sotto questo profilo potete stare tranquilli.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei segnalare il mio voto.

Questo emendamento è particolarmente importante perché riguarda la nomina del commissario. Non so se il mio voto è in dissenso oppure no dal mio Gruppo, perché non so come si comporterà. Comunque, io voterò a favore dell'emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, non sono riuscito a votare!

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Giarrusso, i riflessi devono essere pronti in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.32 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.211, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, noi effettivamente dobbiamo avere i riflessi più pronti, ma lei dovrebbe avere lo sguardo più pronto. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. È da tanto che volevo intervenire

in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi pare di averle dato la parola.

BLUNDO *(M5S)*. No, signor Presidente, non me l'ha data. Lei ha proceduto con altre nove votazioni e io sono rimasta in piedi, senza le che lei si sia minimamente degnato di darmi la parola.

Adesso dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.48 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.213, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.49 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.50.

Dichiaro aperta la votazione. *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*. L'emendamento 1.49, come ho detto, è improcedibile. Qualcuno ha chiesto di votarlo? Intanto votiamo l'emendamento 1.50, su cui è stata dichiarata aperta la votazione.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, posso chiedere la votazione dell'emendamento 1.49?

PRESIDENTE. Stiamo votando l'emendamento 1.50. Avevo dichiarato aperta la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, avevamo pensato che l'emendamento 1.49 fosse messo in votazione.

PRESIDENTE. Adesso lo votiamo.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. No, signor Presidente: noi abbiamo espresso un voto pensando che si stesse votando l'emendamento 1.49, non l'emendamento 1.50. Pertanto, o ci fa votare l'emendamento 1.49 o si ripete la votazione dell'1.50. Scusi, ma ci sono valutazioni diverse. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Visto che c'è stato questo equivoco, annullo la votazione dell'emendamento 1.50.

Passiamo dunque all'emendamento 1.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Lezzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.50.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, non intervengo per una tecnica ostruzionistica, ma perché la

motivazione dell'emendamento 1.49 è che nessuno deve rimanere indietro. Si chiedeva infatti di non far pagare il *ticket* a delle persone che hanno subito...

PRESIDENTE. Lei ha già avuto la possibilità di illustrare la proposta; l'emendamento è già stato votato. Prendiamo atto di quello che dice lei.

Riprendiamo quindi l'emendamento 1.50, la cui votazione era stata precvedentemente annullata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.54.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.55, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO *(M5S)*. Ne chiediamo gentilmente la votazione.

PRESIDENTE. Gentilmente la concediamo. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.55, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. L'emendamento 1.56 è inammissibile, in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.58.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.58, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.62, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.63.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.214.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.214, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, auspicherei che il parere favorevole o contrario del Governo fosse espresso prima della votazione e non dopo, perché altrimenti diventa inutile e non si capisce.

PRESIDENTE. Il suo auspicio sarà soddisfatto. Evidentemente lei non è stato attento: tutti i pareri sono contrari oppure c'è un invito al ritiro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.66.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.66, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 1.67, presentato dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.68, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.69, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei ricordare, sulla questione di alcuni senatori che votano per altri, che non esiste nel nostro ordinamento né il voto per delega, né il vincolo di mandato. Quindi credo che l'inerzia e l'inattività di fronte ad un fatto così grave, che altera irrimediabilmente...

PRESIDENTE. La ringraziamo.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Può farmi finire, cortesemente?

PRESIDENTE. Non riguarda una dichiarazione di voto. Mi dispiace, le tolgo la parola.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.70, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.215.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.215, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.72, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.73, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.216.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.216, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.77 è improcedibile.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi scusi, signor Presidente, chiediamo che l'emendamento 1.77 sia posto ai voti. Capisco che i suoi riflessi sono differenti dai miei, ma è una questione di generazione.

PRESIDENTE. Guardi che i miei riflessi ancora funzionano benissimo. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Potrebbero essere migliori.

PRESIDENTE. Guardi che io guardavo espressamente lei e non c'era nessun cenno.

SANTANGELO *(M5S)*. Non si capisce, signor Presidente, è la luce che... C'è una zona di penombra.

PRESIDENTE. No, no, è lei che è un po' in ritardo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.77, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.78.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.78, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.79.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.79, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.82, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. *(Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire)*.

Prego, senatore Santangelo, vede come i riflessi continuano ad esserci? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Grazie, signor Presidente, stavo per farle i complimenti, poi la penombra mi ha fermato.

Chiediamo gentilmente la votazione dell'emendamento 1.82.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.82, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.217 è improcedibile. *(La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire)*.

Mi dispiace, il tempo è passato. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. No, i riflessi dobbiamo averli pronti tutti. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.83.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.83, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma lei capirà bene che i cittadini in questo momento ci stanno guardando e non essendo una gara di riflessi tra lei e il Movimento 5 Stelle…

PRESIDENTE. Assolutamente.

SANTANGELO *(M5S)*. …le chiedo in maniera cortese, abusando un attimo della sua gentilezza, di far votare in questo momento - se le è possibile - l'emendamento 1.217, perché è importantissimo.

PRESIDENTE. Lei non abusa.

SANTANGELO *(M5S)*. Le chiedo se è possibile.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.217, che sembra sia un emendamento importante.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.217, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.84.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.84, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.85.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.85, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.87.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.218. Lo dico prima, onde evitare di non essere visto.

PRESIDENTE. D'accordo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.88.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.218, sul quale il senatore Crimi ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intendo fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo su questo emendamento che prevede una esenzione dai *ticket* sanitari per tutte quelle persone che vivono nei pressi delle aree soggette all'inquinamento.

Approfitto per sottolineare che questo è l'ultimo emendamento riferito all'articolo 1 del decreto e che quelli posti finora in votazione sono stati tutti respinti. Nessun problema. Prendiamo atto di questa decisione.

In occasione dell'esame di quest'ultimo emendamento faccio però riferimento a quanto dichiarato in apertura di seduta dal senatore Schifani - mi spiace non sia in Aula - il quale elogiava la bontà di essere riusciti, in sede di esame del precedente decreto?legge, a votare il provvedimento senza che il Governo fosse stato costretto a porre la questione di fiducia.

Questa è una fiducia di fatto e non dichiarata dal Governo, e con quest'ultimo emendamento ne avremo la prova (non lo stiamo ancora votando). *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se anche in questo caso si proseguirà su questa strada, potremo annoverare anche questo tra i disegni di legge approvati con la fiducia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Immagino che chieda la votazione dell'emendamento 1.218, perché ancora nessuno me l'ha chiesta.

CRIMI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crimi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 1.218, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 941

PRESIDENTE. Data l'ora, e poiché vi sono numerose richieste di intervento a fine seduta che voglio rispettare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. *(Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: la senatrice Dirindin sull'emendamento 1.7 avrebbe voluto votare contro; il senatore Marin sugli emendamenti 1.5 e 1.203 avrebbe voluto votare contro; il senatore Castaldi sugli emendamenti 1.203 e 1.23 avrebbe voluto votare a favore; il senatore Esposito Giuseppe sull'emendamento 1.30 avrebbe voluto votare contro; il senatore Puglia sull'emendamento 1.30 avrebbe voluto votare contro e sugli emendamenti 1.50 e 1.84 avrebbe voluto votare a favore; la senatrice Blundo sull'emendamento 1.69 avrebbe voluto votare a favore)*.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

MATTESINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interpellanza urgente 2-00047 da me rivolta al Ministro della salute riguardante la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e i relativi adempimenti che naturalmente Regioni e Governo devono svolgere per rispettare la legge e conseguire questo risultato che dobbiamo assolutamente raggiungere.

Ricordo che nel decreto approvato è previsto che le Regioni dovessero presentare entro il 15 maggio di quest'anno i relativi programmi in attuazione della legge per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Risulta ad oggi che solo alcune Regioni lo abbiano fatto e che anche quelle che hanno adempiuto a quanto previsto non abbiano tenuto conto dei contenuti previsti dalla normativa stessa, cioè non abbiano rispettato quelle indicazioni che prevedono la costruzione di piccole residenze sociosanitarie inserite nei contesti sociali e anche i relativi programmi riabilitativi. Inoltre, sembra che non sia rispettato il potenziamento dei servizi di salute mentale dei territori e che le proposte fatte debbano escludere la riproduzione di soluzioni manicomiali, magari più eleganti nella loro strutturazione, ma che di fatto replicherebbero i manicomi.

Ricordo infine che la legge prevede anche poteri sostitutivi del Governo con la nomina di specifici commissari laddove essa non sia attuata. Sollecito pertanto la risposta all'interpellanza, perché non possiamo e non dobbiamo permettere che la legge non sia applicata. Non possiamo tornare ancora una volta ad un nuovo rinvio, com'è stato fatto d'altra parte quest'anno. Pur conoscendo le difficoltà dei territori ritengo che il Ministero debba impegnarsi e informare il Parlamento, perché, signor Presidente, applicare la legge e dire definitivamente basta all'esistenza degli OPG credo sia un fatto di civiltà, di rispetto, ma anche, sostanzialmente, per questo Parlamento e questo Governo, una risposta di efficienza e di efficacia delle istituzioni.

Chiedo quindi una risposta, perché il silenzio e il ritardo del Governo creano qualche preoccupazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla situazione ambientale dell'area di Tor Chiesaccia nell'Agro romano

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, prendo brevemente la parola per porre all'attenzione di quest'Aula e del Governo lo scempio ambientale che si sta verificando nella zona collocata tra le vie Laurentina e Castel di Leva, a danno del complesso monumentale medievale di Tor Chiesaccia, risalente al X secolo d.C. e sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nonostante sia vincolata all'inedificabilità dal piano paesaggistico della Regione Lazio n. 15/3 l'area intorno alle rovine di Tor Chiesaccia è oggetto di innumerevoli violazioni e difformità urbanistiche a causa di alcune concessioni edilizie, allegramente assegnate al gruppo imprenditoriale Caltagirone. Permessi che hanno tranquillamente consentito la costruzione di palazzi molto più alti, fino a 5 piani in più, rispetto alle prescrizioni contenute nella valutazione d'impatto ambientale regionale, dove l'area risulta destinata a verde e servizi pubblici. Tali costruzioni, oltre a essere innalzate sulle mura del campo fortificato e una necropoli, derogano spudoratamente al divieto di edificare o alterare i terreni entro i 100 metri dalla Torre, come stabilito in un decreto della Direzione regionale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, che vieta inoltre di «precludere con eventuali costruzioni il profilo e la percezione della Torre», preclusione inevitabile se due palazzoni di sette piani fossero edificati.

A ciò si aggiungono il proliferare di incendi dolosi volti a danneggiare i monumenti e il crollo, verificatosi nel gennaio scorso, di una parte della chiesa medievale (qui si parla spesso di tutelare e non tuteliamo) a causa delle vibrazioni prodotte da escavatori e camion operanti nel cantiere.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

BLUNDO *(M5S)*. Sì, signor Presidente, concludo.

Chiedo, pertanto, in quest'Aula un intervento decisivo del Governo e del Ministro per i beni e le attività culturali affinché sospenda tutte le concessioni rilasciate dal Comune di Roma, in quanto l'area - come si legge in una relazione dello stesso Ministero di qualche anno fa - «si distingue per l'alta qualità paesaggistica, l'ampiezza dei quadri panoramici, la stratificata articolazione del sistema insediativo storico e la notevole diffusione di beni archeologici e architettonici».

È urgente verificare per quale motivo l'istruttoria prodotta dal responsabile di zona che richiedeva la sospensione di ogni opera urbanistica sull'area sia stata misteriosamente smarrita e il funzionario trasferito ad altro incarico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulla conduzione dei lavori dell'Assemblea

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, deluderò il collega Scibona ma, siccome sono giornate di grande lavoro, la volevo ringraziare personalmente per la conduzione dell'Aula di quest'oggi. È il suo lavoro e il suo mestiere, ma ogni tanto va riconosciuto che in situazioni difficili c'è una Presidenza che ci guida all'ottenimento del risultato. Grazie, signor Presidente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma non ho fatto altro che quello che mi spettava fare.

Sull'imminente anniversario della strage di Bologna

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo per fare una segnalazione.

Poiché venerdì prossimo, il 2 agosto, cade l'anniversario della strage di Bologna, noi ci permettevamo di fare questa segnalazione per togliere il Consiglio di Presidenza dall'imbarazzo in cui si è trovato già il 27 giugno, per la commemorazione della strage di Ustica. Vorremmo allora aiutarlo a ricordarsi di

chiedere di osservare un minuto di silenzio in memoria di queste vittime. Grazie.

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per la sollecitazione, ma era già in programma.

Sulle modalità di discussione dei richiami al Regolamento

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo a titolo personale in riferimento a questa mattina, quando ho ritenuto di dover lasciare l'Aula.

Il problema è in ordine all'applicazione ed all'interpretazione del Regolamento ed eventualmente anche a ciò che era stato chiesto dal presidente Zanda in riferimento all'eventualità di demandare alla Giunta per il Regolamento. Io credo che il Regolamento, essendo uno strumento normativo paracostituzionale, chiaramente non può essere modificato dalla Giunta per il Regolamento, la quale sicuramente può interpretare le norme, ma attraverso la loro interpretazione non le può modificare, altrimenti questo sarebbe un modo surrettizio di modificare il Regolamento.

Faccio riferimento a ciò che richiamavo questa mattina, ossia l'articolo 92, comma 1, del Regolamento, quando mi è stata tolta la parola. Ricordo che l'articolo 92 al comma 1 prevede che: «I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione». Ciò vuol dire che non si sta più in fase di discussione: si sospende momentaneamente la discussione e con essa anche la facoltà, riconosciuta dall'articolo 90, comma 2, del Presidente di poter togliere la parola mentre si sta discutendo sull'interpretazione del Regolamento. Questo volevo dire.

Mi sono sentito totalmente non ascoltato in questa che è un'Aula in cui bisogna ascoltare anche le minoranze. Siamo minoranza, abbiamo scelto di stare qui proprio per discutere. Però la discussione esiste se l'altro vuole ascoltare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Come vede, ha avuto la possibilità di essere ascoltato.

Per la calendarizzazione del disegno di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie

ORRU' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo, come altri colleghi prima di me hanno fatto, in merito alla revisione della geografia giudiziaria, argomento sul quale ho presentato un'interpellanza relativa a Castelvetrano in data 20 giugno 2013.

Come sappiamo, in Commissione giustizia è stato approvato un testo di legge che differisce per un anno l'applicazione della riforma. Vorrei sottolineare che il testo, come anche lei sa, signor Presidente, è stato approvato all'unanimità.

Questo testo è atteso in Aula dalla stragrande maggioranza dei senatori. Le chiedo in questo breve intervento di mettere in moto tutte le procedure necessarie alla calendarizzazione nel più breve tempo possibile di questo disegno di legge che risulta essere urgente, considerato che il 13 settembre entrerà in vigore la riforma. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sull'esigenza di assicurare nei palazzi del Senato il rispetto delle prescrizioni di legge relative al divieto di fumare nei locali pubblici e sull'opportunità di valutare il ripristino della precedente destinazione della Sala Maccari

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, ho già svolto un intervento sull'argomento nella seduta pomeridiana di ieri. Le rinnovo l'invito a trovare una soluzione rapida. *(Cenni del Presidente)*. Presidente, insisto perché questa situazione mi impedisce di seguire tranquillamente i lavori parlamentari, dato che, come lei sa, il fumo passivo rappresenta un problema serio.

Come lei ben sa, nelle sale fumatori, come è anche indicato nel cartello esposto all'interno della sala, vi è l'obbligo di mantenere la finestra chiusa. La finestra della sala fumatori è, invece, costantemente aperta, il che significa che o non c'è l'impianto di aspirazione, oppure non è sufficientemente dimensionato, oppure è temporaneamente guasto.

Le chiedo di trovare una soluzione definitiva, ma nel frattempo di trovare una soluzione temporanea che possa evitare che il fumo si sparga nei corridoi e, quando ci sono le porte aperte, entri anche in quest'Aula. Le chiedo di adoperarsi perciò già da domani mattina. È strano che all'interno di questo Palazzo non vengano rispettate le leggi.

Le chiedo davvero, con cortesia, di voler risolvere già nella mattinata di domani il problema. Se poi è possibile semplicemente mantenere le finestre chiuse per un corretto funzionamento dell'impianto di aspirazione andrebbe bene. Le chiedo comunque almeno che le finestre, durante tutto il tempo dello svolgimento dei lavori d'Aula, possano rimanere realmente chiuse.

PRESIDENTE. Il senatore Questore De Poli già ieri ha affrontato l'argomento e mi pare che sia alla ricerca di soluzioni. Troveremo una soluzione il più rapidamente possibile.

Non voglio suggerire nulla, ma abbiamo la possibilità di utilizzare anche il cortile interno per fumare.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, vorrei chiederle di ripristinare la precedente destinazione della Sala Maccari.

Come lei sa, la sala era adibita ai senatori per il decoro del Senato e dei senatori stessi. Ultimamente, ancorché nobile, è stata cambiata la sua destinazione d'uso ed è stata messa a disposizione per rilasciare interviste. Io credo che debba essere ripristinato l'uso precedente proprio perché al Senato afferiscono associazioni, cittadini, comitati che si incontrano con singoli senatori o gruppi di senatori: non è possibile vedere - come sta accadendo nelle ultime settimane - queste persone lungo i corridoi o sedute nella Sala Garibaldi o nella Sala Mazzini, ovviamente quasi uno sopra l'altro, uno addosso all'altro. Non è un bel vedere.

Credo che queste associazioni, questi comitati meritino di essere ricevuti dai colleghi senatori in una sala che rispetti il decoro di Palazzo Madama e sia adeguata all'uso a cui viene adibita, cioè quello di accogliere e di ascoltare le richieste dei nostri cittadini.

La invito, dunque, a ripristinare la Sala Maccari (che è quella vicino alla *buvette*) all'uso precedente.

PRESIDENTE. Senatrice Barani, se è stata data una destinazione diversa, evidentemente all'epoca qualcuno ha ritenuto che ci fossero esigenze in tal senso.

Ora si tratta di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di tutti nello stare in questo bel Palazzo, che però a volte si rivela non perfettamente adeguato alle necessità di tutti. D'altra parte, anche l'Ufficio stampa ha le sue esigenze ed è giusto che, come alla Camera dei deputati, anche in Senato ci sia un luogo in cui svolgere le interviste.

Do la parola al senatore Questore Malan, che forse può illustrare quanto stiamo cercando di trovare una soluzione equilibrata e ragionevole per le esigenze di tutti.

MALAN *(PdL)*. La ringrazio, signor Presidente. Data l'ora, interverrò molto rapidamente in ordine alle questioni poste dal senatore Ciampolillo e, da ultimo, dal collega Barani.

Per quanto riguarda il problema del fumo, come lei stesso ha ricordato, il senatore Questore De Poli ha già assicurato l'impegno ad individuare una soluzione. Anche io ribadisco tale impegno.

È chiaro, però, che dobbiamo trovare una soluzione nel pieno rispetto della legge; se ci sono requisiti -

come esistono - per le sale fumatori, naturalmente questi devono essere applicati a maggior ragione qui, in Senato, per poter assicurare le esigenze di tutti, di coloro che sono infastiditi dal fumo e di coloro che vogliono praticare questa attività.

Per quanto riguarda la Sala Maccari, come Collegio dei senatori Questori stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore. Per fare un confronto, alla Camera dei deputati c'è un'area molto vasta che ha l'uso a cui prima era adibita la Sala Maccari; credo pertanto che anche qui, in Senato, si debba avere una situazione di questo genere per ricevere le persone oppure per consentire ai senatori che non hanno l'ufficio a Palazzo Madama di accedere ad un *computer*.

Ritengo dunque che vada trovata una soluzione, contemperando - come ha evidenziato lei, signor Presidente - tutte le esigenze.

Per fatto personale

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per fatto personale perché mi è stato riportato - poi l'ho letto nel Resoconto stenografico della seduta odierna - che la senatrice Lezzi del Gruppo Movimento 5 Stelle, nell'intervento svolto oggi pomeriggio, oltre ad insultare il Partito Democratico e pressoché l'intera Assemblea, ha fatto il mio nome attribuendomi affermazioni sulla complessa e drammatica vicenda dell'Ilva di Taranto che non ho mai pronunciato e prive di qualunque fondamento.

Considero assai grave soprattutto che la senatrice Lezzi, approfittando della mia assenza dovuta al fatto che ero impegnato nel lavoro di Commissione per la preparazione della conversione di un decreto-legge, si sia permessa affermazioni in libertà, prive di fondamento, che giudico molto gravi.

Vorrei, quindi, rimanesse agli atti, oltre al mio biasimo per questo comportamento, anche il fatto che queste frasi sono destituite di qualsiasi relazione con ciò che io penso e soprattutto ciò che io ho scritto su una vicenda così drammatica ed importante, che riguarda l'intero nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 1° agosto 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,51)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (941)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

NUGNES, PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, SANTANGELO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 941 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della saluta e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale),

premesso che:

il decreto-legge in esame è volto a disciplinare il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), nonché misure per lo specifico e diretto Commissariamento della s.p.a. ILVA. Il decreto in oggetto è il terzo provvedimento d'urgenza adottato in meno di un anno per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto, facendo seguito al decreto-legge n. 207 del 2012 - che viene significativamente modificato dal decreto n. 61 - e al decreto-legge n. 129 del 2012;

il commissariamento di un'impresa privata, previsto dal provvedimento in esame - pur consentito dall'articolo 41 della Costituzione, come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire (si veda in particolare la sentenza n. 85 del 2013) - rappresenta un rilevante intervento pubblico nella sfera dell'iniziativa economica privata, parimenti tutelata dal citato articolo 41, purché non in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. A tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, del testo in esame prevede - come una delle condizioni che consentono il commissariamento straordinario della impresa avente le caratteristiche ivi indicate - quella che l'attività produttiva di uno stabilimento industriale gestito dall'impresa stessa abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della «reiterata» inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale. Dunque, per converso, l'inosservanza, non reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale non è condizione necessaria per il commissariamento dell'impresa;

tale limitazione non pare assistita dai necessari caratteri di ragionevolezza normativa di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto, una volta disciplinato l'intervento statuale nell'economia, esso potrebbe esplicarsi solo al verificarsi di violazioni «reiterate» di provvedimenti volti alla tutela della salute e dell'ambiente. Il requisito della reiterazione della condotta viene quindi a prevalere su quelli - previsti al medesimo articolo 1, comma 1 - di oggettiva sussistenza per il passato ed il presente di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, logicamente invertendo un ordine di priorità assistito anche dalla rilevanza costituzionale dei valori protetti (vita, salute e ambiente);

non viene pertanto effettuato l'equo contemperamento di interessi, ancorché astrattamente enunciato nei decreti-leggi sopra citati e segnatamente in quello in oggetto, in cui viene a prevalere il principio di continuità aziendale sulla tutela dell'ambiente, e della salute. Ne risulta privilegiata la produzione, seppur condizionata al rispetto e all'attuazione di prescrizioni a.i.a., rispetto all'immediata cessazione delle emissioni inquinanti. A tal fine è opportuno rammentare che la tutela della salute costituisce «interesse della collettività», diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati (*ex plurimis* sentenze n. 88 del 1979, n. 184 del 1986, n. 559 del 1997, n. 202 del 1991);

valutato, inoltre, che:

l'ampiezza delle esenzioni di responsabilità previste in favore del commissario straordinario dall'articolo 1, commi 1-*ter*, 9 e 10, oltre a sovrapporsi inutilmente le une alle altre, risultano del tutto eccessive e sproporzionate, tenuto conto dell'esigenza preminente di rinvenire il miglior bilanciamento possibile tra valori che sono entrambi tutelati dalla Costituzione: l'utilità sociale, come limite dell'iniziativa economica privata, e la proprietà dell'imprenditore. In particolare, il comma 9 prevede,

in forza di un richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, l'esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. In tale comma si stabilisce che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, e del piano industriale nonché - fino all'approvazione dello stesso piano industriale - la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa;

nel comma 9, in particolare, sussistono plurimi elementi di irragionevolezza e di contrasto con l'ordinamento vigente. Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 prevede che se un reato è stato commesso da soggetti i quali rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa solo a condizione di provare che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, tutti i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, puntualmente elencati dal medesimo decreto legislativo. La valutazione viene quindi rimessa al giudice competente, in conformità col principio costituzionale di salvaguardia del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove. Diversamente, nel decreto in esame, la valutazione di equivalenza è sottratta al giudice naturale e, squilibrandola a vantaggio di una sola parte, contemporaneamente sganciata dalla sussistenza di tutti i modelli organizzativi e di gestione previsti dal decreto legislativo n. 231 - in quanto predeterminata *ope legis*. Particolarmente illogico è il passaggio che riconnette gli effetti di esonero della responsabilità penale e amministrativa non soltanto alla adozione delle misure previte dalla autorizzazione integrata ambientale, bensì anche soltanto alla mera predisposizione del piano industriale e del piano ambientale, il quale ultimo costituisce modifica all'a.i.a. medesima. Viene addirittura riconosciuto che, pur in assenza dei predetti piani, la «progressiva» adozione delle misure produca automaticamente il medesimo effetto del comprovato rispetto di tutti i modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo n. 231. Orbene, essendo il decreto legislativo anzidetto la trasposizione interna della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, risulta di tutta evidenza che il modello delineato dall'articolo 1, comma 9, sia incompatibile con l'ordinamento comunitario e quindi - per la parte di interesse - con gli articoli 10, 24 e 25 della Costituzione;

il comma 10, parimenti, qualifica come attività di pubblica utilità l'attività di gestione dell'impresa eseguita dal commissario al fine di garantire l'adozione delle misure previste dall'a.i.a. e dalle altre autorizzazioni in corso di prosecuzione dell'attività d'impresa, fino all'approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8), limitando inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. L'attribuzione del rilievo pubblicistico all'attività del commissario esclude dunque che la stessa sia valutata con i criteri ordinari di cui all'articolo 2932 del codice civile (responsabilità degli amministratori verso la società) indipendentemente dall'osservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Nel comma 1-*ter* si stabilisce che il commissariamento «costituisce deroga» all'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in base al quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede - secondo la gravità delle infrazioni - alla diffida e alla contestuale sospensione ovvero alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto. Si tratta anche in questo caso di una immotivata compressione dei modelli di responsabilità prescritti in materia ambientale, dalle direttive comunitarie, disposta con formulazione infelice e non univoca che arbitrariamente differenzia il caso in esame da altri analoghi. Il canone di ragionevolezza e gli articoli 3 e 10 della Costituzione ne risultano parimenti violati, così come alterato è il modello vagliato dalla Consulta con riferimento ai sopra citati decreti-legge concernenti l'Ilva medesima;

considerato inoltre che:

il comma 1 dell'articolo 2 individua direttamente la sussistenza dei presupposti del

commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame per l'ILVA S.p.A., avente sede a Milano, derogando alla disciplina generale del commissariamento introdotta dall'articolo 1;

al netto della «schizofrenia» normativa - che vede nel medesimo decreto una norma derogare ad altra parimenti derogatoria - si è in presenza di una disposizione di legge in luogo di provvedimento, in quanto essa sostituisce il proprio dettato al deceto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale. Le leggi-provvedimento pur non potendo, di per sé, venir ritenute incostituzionali, necessitano - come ha chiarito la Corte costituzionale in più occasioni - una attenta valutazione in relazione al loro specifico contenuto, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza (sentenza n. 28 del 2010). Nel caso di specie, non appare assicurato il rispetto dei limiti richiesti dalla Corte costituzionale per la legittimità delle leggi provvedimento, ossia l'osservanza dell'essenziale requisito della ragionevolezza normativa stante la negazione derogatoria dell'articolo 2 rispetto all'articolo 1. In altri termini, il provvedimento amministrativo che impropriamente assume forza di legge, oltre a illogicità normativa, determina una aperta violazione del principio di uguaglianza, nonché dell'articolo 24 della Costituzione, in forza della inattivabile tutela dei diritti soggettivi ed in interessi legittimi da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti;

inoltre, sempre in forza del medesimo principio derogatorio, l'esclusione della società ILVA dalle garanzie stabilite per le altre imprese dall'articolo 1, comma 1-*bis*, potrebbe risultare irragionevolmente lesiva del principio costituzionale che impone l'uguale trattamento normativo delle situazioni uguali, dunque in aperto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

ai sensi del tenore letterale del decreto in esame appare sufficiente che la stessa struttura commissariale presenti piani e che i piani vengano approvati da un ministro perché di fatto si elimini ogni possibilità che venga revocata l'a.i.a. Appare dunque improprio il ripetuto riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale nel testo del disegno di legge in esame in quanto come affermato nella citata sentenza n. 85 del 2013 - la Corte Costituzionale «ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo (sentenza n. 311 del 1993); circostanza, questa, che non ricorre necessariamente neppure quando l'atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa (sentenze n. 80 del 2013 e n. 536 del 1990). Come può chiaramente desumersi dal testo della disposizione censurata, l'intento del legislatore non è stato quello di incorporare l'a.i.a. nella legge, ma solo di prevedere un effetto combinato di atto amministrativo e legge, effetto che mantiene la sua peculiarità e la sua efficienza rispetto al fine, a condizione che rimangano ferme la natura dell'uno e dell'altra». Alla luce di quanto precedentemente esposto e tenuto conto del fatto che viene dettata una disciplina di esonero dagli illeciti connessi all'a.i.a. nel medesimo decreto in cui la stessa a.i.a. è modificata dai piani previsti nell'articolo 1 - i quali, anche se non attuati ma solo predisposti, equivalgono alla realizzazione dei modelli organizzativi prescritti dalla normativa in materia di responsabilità dell'ente - la commistione tra atto amministrativo e legge che viene a verificarsi muta radicalmente il quadro preesistente, oggetto della sentenza n. 85 del 2013;

il decreto in esame, nel combinato disposto con i decreti-legge, che lo hanno preceduto, viene dunque a configurare un *corpus* legislativo straordinario in campo ambientale che rischia di alterare la struttura essenziale dell'attuale normativa - di derivazione comunitaria - eliminando unilateralmente tutti quegli elementi che contribuirebbero a tener conto degli effetti che determinate attività produttive - poste in essere in violazione di legge possono produrre sulla salute e gli ecosistemi. Vengono così ad essere poste in essere procedure regressive in materia di tutela dell'ambiente e della salute, trasparenza delle procedure, tempistica di attuazione delle prescrizioni imposte dall'a.i.a., con il contemporaneo depotenziamento o l'eliminazione di strumenti e figure, come la Valutazione del Danno Sanitario o il Garante, atte a favorire l'equi contemperamento dei diversi interessi in campo;

a tale proposito, non si può non segnalare come il commissariamento recato dal decreto in esame venga, a giustapporsi con quello previsto dal decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito in

legge 4 ottobre 2012, n. 171. In virtù di tale decreto il Governo aveva nominato un commissario straordinario al fine di attuare le disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, siglato dal Ministro dell'ambiente, dalla Provincia di Taranto, dal Comune e dal Commissario straordinario del porto per interventi urgenti di bonifica e riqualificazione del territorio, volto a fronteggiare la degradazione ambientale e l'emergenza sanitaria nella città di Taranto. Il commissario ha potuto disporre dei poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in caso di opere e lavori ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, «di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali», già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo inizare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa. Manca qualsiasi coordinamento tra le funzioni del Commissario straordinario e del Commissario previsto dal decreto-legge n. 129, il quale resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al contempo, l'articolo 2-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, che disciplinano rispettivamente la nomina il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge. In conseguenza di tale abrogazione, il Garante cessa lo svolgimento delle sue funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, funzioni consistenti nel monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'a.i.a., la quale viene ora modificata dal decreto-legge n. 61 del 2013;

a fronte di un Garante di «indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza» avente il potere, sulla base delle informazioni che l'azienda, le amministrazioni, gli enti interessati devono fornire, segnalare ai rappresentanti del Governo eventuali criticità e proporre le idonee misure alla loro risoluzione, inclusi provvedimenti di straordinaria amministrazione, nulla è stabilito in merito ai criteri di scelta per la nomina a commissario straordinario, né per quella a subcommissario, in particolare per ciò che concerne i requisiti di professionalità, né per ciò che concerne eventuali incompatibilità, laddove il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, detta la disciplina delle incompatibilità per la nomina a commissario straordinario e i criteri per la scelta dei commissari, con riferimento ai requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Appare dunque costituzionalmente illegittimo il decreto in esame nella parte in cui nulla dispone di analogo in ordine al commissariamento in oggetto;

non si può non sottolineare come ciò, oltre a recare un *vulnus* al principio di ragionevolezza, possa aprire la strada, anche per la generalità delle imprese di cui all'articolo 1, alla non ammissibile commistione tra il ruolo di amministratore delegato e quella di commissario straordinario, come è accaduto per la ILVA s.p.a. senza che venissero apprestate le necessarie misure per assicurare indipendenza e assenza di conflitti di interessi. La irrazionalità delle disposizioni in esame viene dimostrata inequivocabilmente dal fatto che il medesimo soggetto sia stato destinatario, nella sua veste di amministratore delegato, di una diffida ministeriale per mancata attuazione delle presczioni dell'a.i.a. e del rapporto di Valutazione di Danno Sanitario, e in quanto Commissario abbia contestato entrambi gli atti, i quali vengono ora depotenziati - se non posti nel nulla - dal decreto in esame;

l'alterazione del quadro di equilibrio oggetto della sentenza n. 85 del 2013, viene ad essere integrato con l'aggiunta, avvenuta presso la Camera dei deputati, di due ulteriori periodi al comma 7 dell'articolo 1, nei quali si dispone che i rapporti di valutazione del danno sanitario, previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012, si debbano conformare ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale ivi previsto. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiederne il riesame. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni con legge 24 dicembre 2012, n. 231, all'articolo 1-*bis*, dispone che con

decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministo dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS (valutazione del danno sanitario). Il decreto interministeriale risulta pubblicato solo sul sito dell'Ispra e risulta nel frattempo soltanto inviato agli organi di controllo per la registrazione. La disposizione parrebbe implicare la trasposizione a livello legislativo del contenuto di un atto amministrativo che non risultando pubblicato con le modalità previste per gli atti normativi, non potrebbe avere l'efficacia obbligatoria propria di questi ultimi ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi;

nel caso in questione risulta compressa una prerogativa costituzionalmente spettante alla Regione non solo in materia di salute, laddove la competenza regionale è acclarata, ma anche con riferimento all'ambiente, protetto quale elemento determinativo della qualità della vita e valore primario e assoluto (sentenze n. 210 e n. 641 del 1987). La Corte costituzionale, come è noto, configura l'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversa», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente, che ben possono essere regionali. Spettano allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002), senza che ne resti esclusa, in nome del medesimo principio, la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Nel caso di specie, oltre a non dettarsi disciplina uniforme sul territorio nazionale, si sostanzia l'impossibilità per gli enti territoriali di adottare misure maggiormente cautelative;

il depotenziamento della valutazione del danno sanitario presentata dal competente organo della regione Puglia - elemento fondamentale dell'Aia emanata il 26 ottobre 2012, la cui attuazione era asseritamente riconnessa all'adozione di un decreto-legge - si configura, di fatto, quale abolizione con legge statale di atto regionale. La valutazione del danno sanitario non comporterebbe, dunque, un riesame automatico dell'Aia che può essere richiesto dalla Regione, ma può altresì essere negato dal Governo. Nello stesso decreto si prevede che la valutazione del danno sanitario debba conformarsi a criteri metodologici - molto meno protettivi della salute pubblica rispetto a quelli utilizzati da Arpa Puglia in base alla legge regionale, stabiliti dal decreto interministeriale attualmente non ancora pubblicato. Ne risulta, in ogni caso, gravemente leso il principio di leale collaborazione che dovrebbe sempre informare i rapporti tra soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione nell'ambito delle rispettive competenze;

il contenuto normativo del provvedimento in esame appare, dunque, in aperto contrasto col dettato costituzionale riferito agli articoli 2, 3, 9, 24, 32 e 41 della Costituzione, consentendo il perdurante esercizio dell'iniziativa economica privata, con modalità tali da recare danno alla sicurezza ed alla dignità umana, annientando la tutela del diritto fondamentale alla salute e all'ambiente salubre;

la normativa in esame contrasta, inoltre, con gli articoli 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che proteggono il diritto di ciascuno all'integrità fisica e psichica ed alla salute. Vi è, inoltre, conflitto con il disposto dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove è fissato il principio di precauzione, disatteso nella specie attraverso la legittimazione di attività comprovatamente dannose,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'atto Senato n. 941-A.

QP2

BITONCI, VOLPI, ARRIGONI, BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il presente decreto-legge n. 61, disciplina, in via generale e con specifico riguardo allo

stabilimento ILVA di Taranto - il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

il decreto-legge all'esame è il terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi undici mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA. Esso fa seguito ai decreti-legge n. 129 e n. 207 del 2012. Emerge, dunque, in modo manifesto una violazione dei requisiti necessari per l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte del Governo. La straordinarietà degli eventi che solo giustifica l'utilizzo del decreto-legge viene meno se si considera che il Governo nel breve periodo è dovuto intervenire più volte nell'ambito della stessa problematica. È necessario, inoltre considerare come per giunta è ragionevolmente ipotizzabile che anche le disposizioni previste dal presente decreto-legge non siano atte a risolvere definitivamente la questione in oggetto. È come se il Governo, in violazione dei requisiti di cui *ex* articolo 77 della Costituzione adottasse con decreto-legge alcune misure conscio della loro inefficacia, ne esaminasse in prima battuta gli effetti e le ripercussioni, ne riscontrasse le inefficienze a livello di applicabilità, le resistenze da parte delle forze politiche per poi reintervenire nuovamente, operando proprio sulle disposizioni più controverse o problematiche. Si tratta quindi di un sistema che permette, così, al Governo di correggere continuamente la rotta del proprio intervento legislativo, fino a soluzioni di equilibrio o di efficacia soddisfacenti. Un modello del tutto opposto rispetto a quello attuato dal legislatore ordinario che predetermina lo scopo da perseguire per mezzo dell'attività legislativa e che valuta, in via preventiva e non successiva (magari avvalendosi della fattiva collaborazione di tecnici), la compatibilità fra gli obbiettivi che si è proposto e gli effetti pratici che verranno a prodursi dall'entrata in vigore delle relative disposizioni;

si segnala quindi come tale decreto-legge sia manifestamente incostituzionale perché viola il principio della libertà di iniziativa economica privata, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. La previsione di una procedura straordinaria di commissariamento, infatti, in assenza degli ordinari presupposti che la giustificano e, soprattutto, a prescindere dall'iniziativa dei titolari costituisce una lesione del diritto di proprietà e una forma surrettizia di espropriazione;

in conclusione la disposizione di cui all'articolo 2-*ter*, inserita con proposta emendativa in sede di esame del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge che prevede una speciale deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia, viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'applicazione di tali norme pur se giustificata da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica in esame, crea, nei fatti, una palese disuguaglianza fra i cittadini residenti nelle altre regioni alle quali viene negata la possibilità di utilizzo di risorse proprie ai fini del rilancio della propria economia, della tutela dell'ambiente e della salute, del contrasto alla disoccupazione e del varo di misure atte a garantire un'adeguata efficiente od efficace predisposizione di iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi alla persona,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61, in materia di tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento un'unica votazione

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

BITONCI, VOLPI, ARRIGONI, BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti d'urgenza già assunti in materia, dettando un quadro normativo valevole per i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, consente di affrontare situazioni problematiche concrete, come quella dell'impianto dell'Ilva di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure, tra le quali quella del commissariamento straordinario, anche in funzione della salvaguardia dei livelli occupazionali;

verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione lavoro XI si segnala come la stessa non abbia espresso parere in consultiva;

considerato, peraltro, che il testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, circoscrive il commissariamento straordinario - previsto dal provvedimento - alle sole imprese che impieghino un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille;

dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge è ragionevolmente ipotizzabile che ne scaturisca nell'immediato la violazione del principio della libertà di iniziativa economica privata, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. Inoltre, la previsione di una procedura straordinaria di commissariamento, in assenza degli ordinari presupposti che la giustificano e, soprattutto, a prescindere dall'iniziativa dei titolari costituisce una lesione del diritto di proprietà e una forma surrettizia di espropriazione che potrebbe dar vita ad un precedente pericoloso;

il provvedimento in esame interviene in questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, per i quali è competente ad esprimere un parere il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), così come previsto dall'articolo 99 della Costituzione, che lo definisce «organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge»;

in occasione della trattazione nelle commissioni parlamentari, nell'ambito dell'esame del provvedimento recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, il Cnel non ha fornito un formale parere;

è compito di questa aula mettere in atto ogni azione necessaria affinché si licenzi un provvedimento volto a garantire al meglio le esigenze di equità sociale e a favorire un maggiore sviluppo,

si chiede, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento del Senato della Repubblica, il parere del Cnel sul provvedimento in esame.

ORDINI DEL GIORNO

G100

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013 n- 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed

ambientali e sono stati individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;

i Sin nazionali perimetrati dal 1998 hanno una estensione che ricopre circa il 3 per cento del territorio nazionale. I Comuni inclusi nei Sin sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell'Ispra, delle Arpat e dell'Iss (Istituto superiore di sanità) ed altri soggetti;

lo stesso ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'Isrpa, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma ad hoc sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti; il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei Sin che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli iter procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo a valutare la necessità di definire insieme alle regioni, un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN contenente impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per avviare le attività di ripristino ambientale e che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità.

_____

(*) Accolto dal Governo

G101

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, FUCKSIA, PUPPATO

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 941,

premesso che:

l'allarme per la condizione sanitaria dell'area tarantina - e più in generale per le aree situate in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN) - è in gran parte legata ai risultati di studi epidemiologici di tipo territoriale, in particolare quelli svolti nell'ambito del programma di ricerca SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), finanziato dal Ministero della salute;

tuttavia, per ammissione degli stessi ricercatori: «Le caratteristiche metodologiche dello studio SENTIERI, in particolare l'utilizzo dei dati di mortalità a livello comunale e il disegno di tipo geografico, non consentono in linea generale la formulazione di valutazioni causali, ma l'individuazione di una serie di indicazioni di possibile rilevanza eziologica da approfondire con studi mirati, senza che questo dilazioni l'indifferibile risanamento ambientale» (Epidemiologia e Prevenzione 2011, 35, 5-6, suppl. 4);

altri studi epidemiologici concernenti l'area di Taranto - in particolare, ma non solo, quelli svolti nell'ambito di perizie seguenti alle note iniziative della magistratura - hanno mostrato come sia possibile, utilizzando archivi di dati correntemente disponibili, approfondire grandemente diversi aspetti dell'analisi epidemiologica, abbandonando una prospettiva esclusivamente territoriale. Infatti, solo studi con dati individuali possono permettere di avvicinare un'analisi di causa - effetto nella ricerca delle connessioni fra rischi ambientali e insorgenza di patologie;

gli studi appena citati concordano nell'indicare una situazione di rischio ambientale e sanitario per l'area di Taranto e per altri SIN (si veda a tale proposito il comunicato dell'Associazione Italiana di

Epidemiologia del 16 luglio 2013). Tuttavia tali studi - avendo ancora carattere pionieristico e non essendo sistematici né ripetuti nel tempo - non permettono di trarre conclusioni definitive per quanto riguarda l'effetto dell'inquinamento ambientale sulla salute dei tarantini e delle altre popolazioni residenti presso i SIN,

impegna il Governo:

a promuovere - di concerto con le Commissioni parlamentari competenti, con l'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione Italiana di Epidemiologia un'attività di ricerca epidemiologica sulle connessioni fra inquinamento ambientale e insorgenza di patologie, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN), aventi le seguenti caratteristiche:

a) Partano dai risultati di epidemiologia descrittiva finora ottenuti, in particolare dallo studio SENTIERI;

b) Prevedano l'utilizzo di studi di coorte di popolazione basati su archivi di dati individuali (come le anagrafi comunali, gli archivi INPS, le schede di dimissione ospedaliera ...), da incrociare, quando possibile, con puntuali dati di esposizione ad inquinamento ambientale e ad altri possibili fattori di rischio;

c) Permettano di ricostruire l'evoluzione nel tempo del rischio ambientale e delle sue conseguenze sulla salute.

G101 (testo 2)

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, FUCKSIA, PUPPATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 941,

premesso che:

l'allarme per la condizione sanitaria dell'area tarantina - e più in generale per le aree situate in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN) - è in gran parte legata ai risultati di studi epidemiologici di tipo territoriale, in particolare quelli svolti nell'ambito del programma di ricerca SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), finanziato dal Ministero della salute;

tuttavia, per ammissione degli stessi ricercatori: «Le caratteristiche metodologiche dello studio SENTIERI, in particolare l'utilizzo dei dati di mortalità a livello comunale e il disegno di tipo geografico, non consentono in linea generale la formulazione di valutazioni causali, ma l'individuazione di una serie di indicazioni di possibile rilevanza eziologica da approfondire con studi mirati, senza che questo dilazioni l'indifferibile risanamento ambientale» (Epidemiologia e Prevenzione 2011, 35, 5-6, suppl. 4);

altri studi epidemiologici concernenti l'area di Taranto - in particolare, ma non solo, quelli svolti nell'ambito di perizie seguenti alle note iniziative della magistratura - hanno mostrato come sia possibile, utilizzando archivi di dati correntemente disponibili, approfondire grandemente diversi aspetti dell'analisi epidemiologica, abbandonando una prospettiva esclusivamente territoriale. Infatti, solo studi con dati individuali possono permettere di avvicinare un'analisi di causa - effetto nella ricerca delle connessioni fra rischi ambientali e insorgenza di patologie;

gli studi appena citati concordano nell'indicare una situazione di rischio ambientale e sanitario per l'area di Taranto e per altri SIN (si veda a tale proposito il comunicato dell'Associazione Italiana di Epidemiologia del 16 luglio 2013). Tuttavia tali studi - avendo ancora carattere pionieristico e non essendo sistematici né ripetuti nel tempo - non permettono di trarre conclusioni definitive per quanto riguarda l'effetto dell'inquinamento ambientale sulla salute dei tarantini e delle altre popolazioni residenti presso i SIN,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere - di concerto con le Commissioni parlamentari competenti, con l'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione Italiana di Epidemiologia un'attività di ricerca epidemiologica sulle connessioni fra inquinamento ambientale e insorgenza di

patologie, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN), aventi le seguenti caratteristiche:

a) Partano dai risultati di epidemiologia descrittiva finora ottenuti, in particolare dallo studio SENTIERI;

b) Prevedano l'utilizzo di studi di coorte di popolazione basati su archivi di dati individuali (come le anagrafi comunali, gli archivi INPS, le schede di dimissione ospedaliera ...), da incrociare, quando possibile, con puntuali dati di esposizione ad inquinamento ambientale e ad altri possibili fattori di rischio;

c) Permettano di ricostruire l'evoluzione nel tempo del rischio ambientale e delle sue conseguenze sulla salute.

_____

(*) Accolto dal Governo

G102

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

ritenuto opportuno verificare quale sia l'impatto che le attività industriali inquinanti possono avere sulla salute dei cittadini,

impegna il Governo ad adottare un programma di indagine epidemiologica sul territorio nazionale con l'obiettivo di verificare l'incidenza delle attività industriali inquinanti, come quelle relative al sito di Taranto, sulla salute dei cittadini.

G102 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

ritenuto opportuno verificare quale sia l'impatto che le attività industriali inquinanti possono avere sulla salute dei cittadini,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere un programma di indagine epidemiologica sul territorio nazionale con l'obiettivo di verificare l'incidenza delle attività industriali inquinanti, come quelle relative al sito di Taranto, sulla salute dei cittadini.

_____

(*) Accolto dal Governo

G200

DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che il decreto-legge oggetto di conversione persegue l'obiettivo di promuovere valori di rango costituzionale abbisognevoli di contemperamento, quali la tutela della salute e dell'ambiente e la protezione del lavoro e dell'economia nazionale;

ritenuto che detto contemperamento debba essere condotto in conformità alla posizione di preminenza del diritto alla tutela della salute nella gerarchia di valori disegnata dalla Costituzione repubblicana, desumibile sia dal combinato disposto dagli articoli 2, 3, 32 e 41, sia dalla espressa qualificazione di «fondamentale», che allo stesso è riservata in via esclusiva;

rilevato che l'annessione di assoluta centralità alle istanze di tutela del diritto alla salute non può non riverberarsi sulle disposizioni di carattere procedurale e sanzionatorio;

impegna il Governo a:

assumere iniziative legislative volte a: prevedere un ruolo del Ministero della salute, almeno consultivo, nell'ambito della procedura di predisposizione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

prevedere un ruolo dell'Istituto superiore di sanità nella valutazione dello schema di piano succitato;

prevedere che, nell'ambito del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, siano inserite misure volte al monitoraggio delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inquinamento, con particolare riferimento agli effetti sulle donne in stato di gravidanza e sui bambini in tenera età;

rimodulare le disposizioni relative all'esonero da responsabilità, in maniera tale da garantire al contempo la serena operatività della struttura commissariale e la protezione delle posizioni giuridiche suscettibili di lesione;

introdurre misure per salvaguardare e rafforzare l'operatività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, anche prevedendo un allentamento delle limitazioni alle assunzioni di personale che allo stato risultano penalizzare l'operatività di detti enti, in particolare nelle regioni sottoposte a Piano di rientro.

G200 (testo 2)

DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il decreto-legge oggetto di conversione persegue l'obiettivo di promuovere valori di rango costituzionale abbisognevoli di contemperamento, quali la tutela della salute e dell'ambiente e la protezione del lavoro e dell'economia nazionale;

ritenuto che detto contemperamento debba essere condotto in conformità alla posizione di preminenza del diritto alla tutela della salute nella gerarchia di valori disegnata dalla Costituzione repubblicana, desumibile sia dal combinato disposto dagli articoli 2, 3, 32 e 41, sia dalla espressa qualificazione di «fondamentale», che allo stesso è riservata in via esclusiva;

rilevato che l'annessione di assoluta centralità alle istanze di tutela del diritto alla salute non può non riverberarsi sulle disposizioni di carattere procedurale e sanzionatorio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere un ruolo del Ministero della salute, almeno consultivo, nell'ambito della procedura di predisposizione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

prevedere un ruolo dell'Istituto superiore di sanità nella valutazione dello schema di piano succitato;

prevedere che, nell'ambito del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, siano inserite misure volte al monitoraggio delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inquinamento, con particolare riferimento agli effetti sulle donne in stato di gravidanza e sui bambini in tenera età;

rimodulare le disposizioni relative all'esonero da responsabilità, in maniera tale da garantire al contempo la serena operatività della struttura commissariale e la protezione delle posizioni giuridiche suscettibili di lesione;

introdurre misure per salvaguardare e rafforzare l'operatività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, anche prevedendo un allentamento delle limitazioni alle assunzioni di personale che allo stato risultano penalizzare l'operatività di detti enti, in particolare nelle regioni sottoposte a Piano di rientro.

_____

(*) Accolto dal Governo

G103

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

parallelamente alle operazioni di ambientalizzazione e riqualificazione degli impianti siderurgici dell'ILVA di Taranto e la messa in opera delle prescrizioni dell'AIA, occorre garantire anche l'attuazione delle operazioni di bonifica del SIN, come dai protocolli firmati tra lo Stato, la Regione e i soggetti competenti all1e operazioni di bonifica;

al fine di garantire l'immediato smaltimento dei rifiuti provenienti dal Sito di interesse nazionale di Taranto, occorre assicurare la celere realizzazione di discariche;

nell'ambito della regione puglia e dello stesso sito di Taranto esistono progetti di discariche già giudicati ambientalmente sostenibili, che hanno già espletato la procedura di VIA;

i ritardi nella realizzazione delle discariche comportano un incremento dei costi legati allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle bonifiche, sia in relazione ai costi di trasporto che a quelli dello smaltimento vero e proprio,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché le discariche per rifiuti pericolosi e quelle per rifiuti non pericolosi, localizzate nel territorio della Regione Puglia e nello stabilimento di Taranto, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale, siano considerate, nel più breve tempo possibile, autorizzate all'esercizio dell'attività di discarica.

G104

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 941 di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

considerato che, con riferimento all'impianto ILVA, risultano scaduti da oltre sei mesi i termini temporali previsti per l'attivazione dei provvedimenti autorizzativi delle discariche;

impegna il Governo a definire tempi e modalità per la messa a norma delle discariche di cui in premessa, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria ed al fine di garantire il massimo grado di protezione dell'ambiente.

G104 (testo 2)

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 941 di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n.

61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

considerato che, con riferimento all'impianto ILVA, risultano scaduti da oltre sei mesi i termini temporali previsti per l'attivazione dei provvedimenti autorizzativi delle discariche;

impegna il Governo a valutare l'opportunità didefinire, in raccordo con la Regione competente, tempi e modalità per la messa a norma delle discariche di cui in premessa, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria ed al fine di garantire il massimo grado di protezione dell'ambiente.

_____

(*) Accolto dal Governo

G105

CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

parallelamente alle operazioni di ambientalizzazione e riqualificazione degli impianti siderurgici dell'ILVA di Taranto e la messa in opera delle prescrizioni dell'AIA, occorre garantire anche l'attuazione delle operazioni di bonifica del SIN, come dai protocolli firmati tra lo Stato, la Regione e i soggetti competenti alle operazioni di bonifica;

ritenuto che lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal Sito di interesse nazionale di Taranto, debba avvenire all'interno della regione Puglia;

nell'ambito della regione Puglia e dello stesso sito di Taranto esistono progetti di discariche già giudicati ambientalmente sostenibili che, avendo già espletato la procedura di VIA, potrebbero essere prontamente autorizzate all'esercizio,

impegna il Governo ad adottare opportune iniziative affinché i rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle bonifiche del SIN di Taranto, siano smaltiti all'interno del medesimo territorio regionale.

G106

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 941);

premesso che:

ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinari; calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo,

considerato che:

con il termine generico «calamità» si intende un evento o fatto che determina una sciagura o un disastro di tipo collettivo, sociale. In particolare con il termine «Calamità naturale» deve intendersi ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a loro volta ragionevolmente imprevedibili»; questi eventi

hanno carattere fenomeno logico di origine del tutto naturale, sono cioè eventi che si verificherebbero anche in assenza di fattori umani, quali, terremoti, alluvioni e nubifragi. Vi sono poi disastri provocati essenzialmente dall'uomo, nei quali sono del tutto ininfluenti i fattori naturali. Fra questi si possono citare i disastri connessi con lo sviluppo tecnologico, come l'esplosione della centrale elettronucleare di Chernobyl avvenuta nel 1986, la recente vicenda della centrale nucleare di Fukushima, le fughe di gas tossici dagli impianti chimici di Seveso nel 1977 e di Bhopal nel 1984, o lo sversamento in mare di grandi quantità di petrolio a seguito dell'affondamento di petroliere, imputabili ad attività ad alta componente di rischio non opportunamente controllata;

come dimostra la casistica di cui all'articolo 2 delle legge 24 febbraio 1992 n. 225, si verificano con sempre maggior frequenza ed esito drammatico numerosi casi nei quali un fenomeno naturale può scaturire in uno stato collettivo di calamità in quanto i suoi effetti sono imputa bili alla mancata prevenzione da parte dell'uomo. Tipico esempio è quello di una costruzione realizzata in zona a rischio sismico o idrogeologico senza i dovuti accorgimenti tecnici o ad impianti industriali di particolare rilevanza, quali l'impianto ILVA di Taranto. In tali casi anche un evento naturale, che in sé non necessariamente provocherebbe esiti calamitosi, può indurre conseguenze calamitose proprio perché l'uomo ne realizza le premesse ;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative volte a rafforzare le attività di controllo e prevenzione con riferimento a tutte quelle situazioni di calamità naturale di origine antropica in cui gli effetti disastrosi, ambientali o sociali, scaturiscono non tanto e non solo da fenomeni occasiona li di carattere espressamente naturale, quanto piuttosto da attività umane, adeguando a tal fine, ove necessario, la normativa vigente e il sistema di protezione civile.

_____

(*) Accolto dal Governo

G107

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, BOCCHINO, BATTISTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 941)

premesso che:

il decreto in esame, come quelli che lo hanno preceduto, trova la propria radice nel disastro ambientale consumatosi a Taranto, causato dalle emissioni altamente inquinanti dell'ILVA ed oggetto di una inchiesta della magistratura, che ha accertato un pericolo concreto per la salute pubblica e per l'ambiente, accanto ad un conclamato e comprovato disastro. In tale contesto, come è noto, i principali reati ipotizzati sono il disastro ambientale aggravato, sia doloso che colposo (art. 434 c.p.), l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) nonché - con riferimento all'emissione di fumi tossici in atmosfera e allo sversamento di diossine sul suolo e sul terreno - il getto e lo sversamento di sostanze pericolose (art. 674 c.p.). Tali fatti sono caratterizzati da una condotta continuativa e prolungata nel tempo. Pur essendo il disastro un reato di pericolo - che scatta con la sola messa a rischio del bene protetto (rischio per la vita, salute e ambiente, causato dalle emissioni di polveri ferrose) e senza che si verifichi un evento dannoso - nel caso di Taranto sussiste anche l'aggravante dell'evento, in virtù della consapevole emissione di sostanze aventi portata cancerogena e pur potendosi prevedere il rischio. Perizie medico-epidemiologiche, svolte su determinate fasce di popolazione in un dato lasso di tempo, rileverebbero il nesso causale tra l'inalazione di sostanze tossiche, malattie gravissime ed eventi mortali, che coinvolgono una vastissima area e non solo i quartieri limitrofi allo stabilimento, dipendenti dall'esposizione continuativa di lavoratori e cittadini a polveri nocive;

considerato che:

il Codice Penale prevede all'articolo 422 il delitto di strage punendo chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, se dal fatto deriva la morte di più persone. Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. Il delitto di strage è integrato, quanto alla condotta, dal solo porre in essere atti idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità. È pertanto classificato fra i reati a consumazione anticipata e non è ammissibile il tentativo quale reato autonomo. Caratteristica tipica dei delitti come la strage è quella di riferirsi a condotte che creano una situazione di pericolo o di danno tale da svilupparsi nei confronti di un numero indeterminato di persone non individua bili preventiva mente. L'indeterminatezza riguarda non soltanto le persone messe in pericolo ma anche le cose che ne sono oggetto. Il bene-interesse protetto dalle suddette norme è inoltre quello dell'incolumità pubblica, in cui va ricompresa non soltanto la vita ma anche l'integrità fisica e la salute delle persone. Si deve purtroppo registrate una ampia casistica di attività umane che hanno innescato eventi disastrosi i cui effetti hanno causato il decesso di moltissime persone;

molteplici sono i fattori che rendono, allo stato, di scarsa efficacia e di modesta dissuasività la protezione penale apprestata dal nostro sistema all'ambiente. In primo luogo, l'assenza di un intervento-quadro, che disciplini armonicamente nel codice penale la materia; l'introduzione di sanzioni penali, infatti, è stata per lo più l'effetto di interventi occasionali e si rinviene in buona parte nella legislazione speciale. Inoltre, la gran parte delle sanzioni è di tipo contravvenzionale: il che significa termini di prescrizione brevi, estinzione della pretesa punitiva in tempi modesti, impossibilità di fare ricorso a strumenti investigativi penetranti (dal codice processuale riservate unicamente ai delitti), ovvero di anticipare la tutela sanzionatoria con misure cautelari reali (incidenti sui mezzi produttivi del danno o sul patrimonio) o personali (restrittivi, cioè, della libertà personale), anche di tipo interdittivo;

un più severo trattamento sanzionatorio, adeguato al disvalore del fatto lesivo dell'ambiente, consentirebbe di allineare il sistema di protezione dell'ambiente tramite il diritto penale all'utilizzo degli strumenti giuridici di cooperazione giudiziaria rafforzata previsti dall'Unione europea. l'attuale costruzione della tutela penale attraverso la fattispecie contravvenzionale non risulta più soddisfacente anche sotto un altro profilo comunitario, per la necessità di individuare con certezza il tipo di responsabilità;

con l'emanazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente l'Unione europea ha fatto ricorso allo strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente. Secondo quanto affermato nei considerando della direttiva, i sistemi sanzionatori vigenti non risultano sufficienti a garantire «la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente», pertanto si è ritenuto di rafforzare la *compliance* alle normative ambientali mediante lo strumento della sanzione penale, «indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile». Ciò considerato, la direttiva ha previsto, per gli Stati membri, l'obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti alcune fattispecie di reato e la responsabilità degli enti per reato ambientale, ovvero prevedere la sussistenza della c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche in ordine alla commissione dei reati ambientali. AI recepimento delle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/99/CE si è provveduto, in attuazione della delega recata dall'articolo 19 della Legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), con l'emanazione del Decreto legislativo n. 121 del 2011. Le nuove fattispecie criminose inserite nell'ordinamento sono in numero decisamente inferiore a quelle previste dall'art. 3 della direttiva poiché l'ordinamento giuridico nazionale già sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite però soltanto in via contravvenzionale;

impegna il Governo a favorire, per quanto di propria competenza, l'esame delle iniziative recanti l'introduzione nel codice penale di un titolo espressamente concernente i delitti ambientali, con particolare riferimento alla previsione di specifiche fattispecie di «danno ambientale», «inquinamento

ambientale» e «disastro ambientale», nonché il rafforzamento delle fattispecie di strage ambientale, con riferimento alle condotte dolose di origine antropica evidenziate in premessa.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61

All'articolo 1:

al comma 1:

*al primo periodo, dopo le parole: «*in forma di società,*» sono inserite le seguenti: «*che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e», *dopo la parola: «*stabilimento» *è inserita la seguente: «* industriale», *dopo la parola:* «convertito» *sono inserite le seguenti*: «, con modificazioni,», *dopo le parole:* «e comporti» *è inserita la seguente:* «oggettivamente» *e le parole*: «, rilevata dalle Autorità competenti,» *sono sostituite dalla seguente*: «reiterata»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.

1-*ter.* Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-*decies*, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-*decies*, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «all'impresa, nella persona del» *sono sostituite dalle seguenti:* «al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al» *e le parole:* «o di altro soggetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «o ad altro soggetto,»;

al secondo periodo, le parole: «con proprio decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto motivato» *e le parole:* «i componenti degli organi di controllo, i quali» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela

dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti *web* dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» *sono inserite le seguenti:* «e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis*. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

al comma 8, dopo le parole: «prescrizioni in materia» *sono inserite le seguenti:* «di tutela»;

al comma 9, le parole: «di responsabilità per il commissario e il sub commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato»;

*al comma 10, dopo le parole: «*diseconomie dei risultati*» sono inserite le seguenti: «*ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile»;

*al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica»;

al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente»;

al comma 13, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-*bis.* Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta

semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA».

All'articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-*bis* del medesimo articolo 1»;

*al comma 3, la parola: «*ripetuto» *è sostituita dalla seguente: «*citato»,*le parole: «*, esclusa l'oblazione,» *sono sostituite dalle seguenti: «*, escluso il pagamento in misura ridotta,» *e dopo le parole:* «dall'IS.P.R.A.» *è inserito il seguente periodo:* «Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-*quattuordecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale)*. - 1. Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 è corrisposto all'ISPRA un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Art. 2-*ter*. - *(Deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia)*. - 1. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilità interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*quater*. - *(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione)*. - 1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*.

3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza

per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Commissariamento straordinario)

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.

1-*ter*. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-*decies*, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-*decies*, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo.

2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.

3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.

4. È garantita al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, può sostituire fino a due terzi dei componenti degli

organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti restano in carica per la durata del commissariamento.

5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti *web* dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.

6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis*. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.

10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica.

12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-*bis,* comma 5-*bis,* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-*ter,* comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.

13-*bis.* Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, il Consiglio dei Ministri, su proposta delle competenti commissioni parlamentari o di comitati di cittadini residenti nella regione dove è stabilito l'impianto, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito denominata A.I.A ambientale e che sia stato dichiarato impianto di interesse nazionale. Il commissariamento può essere disposto solo se in presenza di richiesta di sequestro dell'impianto da parte della magistratura. Il commissario, individuato ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 60 del 2013 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri e si avvale di un sub commissario, individuato secondo i criteri stabiliti per il commissario, nominato dal

Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero della Salute, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario, al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'A.I.A ferma restando l'impossibilità di ridurre la tutela della salute e dell'ambiente».

1.1

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può deliberare il commissariamento straordinario del ramo d'impresa o dello stabilimento dichiarati di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, a causa della grave e reiterata inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "A.I.A."».

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, sostituire il comma 1-bis *con il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini del commissariamento di cui al comma 1, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. è accertata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, in contraddittorio con l'impresa interessata»;

2) all'articolo 1, comma 11, sopprimere le parole: «nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti»;

3) all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per lo stabilimento siderurgico di Taranto della s.p.a. ILVA»;

4) all'articolo 2, sopprimere il comma 2.

1.2

CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera il commissariamento straordinario dello stabilimento ILVA di Taranto, dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai fini dell'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, sopprimere il comma 1-bis*;*

b) alla rubrica dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto»;

c) all'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.

1.3

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «che impieghi un numero di lavoratori subordinati», fino a: «24 dicembre 2012, n. 231,».

Conseguentemente sopprimere il comma 1-bis.

1.4

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «che si trovi nelle condizioni previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1».

1.5

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «oggettivamente».

Conseguentemente al medesimo periodo dopo la parola: «inosservanza» *sopprimere la seguente:* «reiterata».

1.7

SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «reiterata».

1.8

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

1.9

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è nominato», inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute,».

1.201

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «del Presidente della Repubblica».

1.10

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

1.11

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministro della salute».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.202

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della nomina del Commissario e del sub commissario si applica, per quanto compatibile con la presente disposizione, la disciplina relativa ai requisiti di professionalità e onorabilità e alle incompatibilità di cui agli articoli 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e agli articoli da 2 a 4 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le nomine di commissario straordinario e sub commissario effettuate in assenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e del rispetto delle situazioni impeditive allo svolgimento delle attività medesime, decadono e si provvede a nuova nomina».

1.13

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «straordinario» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Non può essere nominato commissario straordinario chi è stato componente degli organi di amministrazione dell'impresa nei cinque anni antecedenti il commissariamento e ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa medesima.».

1.14

PETROCELLI, CASTALDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Non può essere nominato commissario straordinario o subcommissario: a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa sottoposta a commissariamento; b) chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa; c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa commissariata, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella medesima impresa; d) chi, nei due anni anteriori al commissariamento, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa medesima. Ai fini della scelta del commissario e del sub commissario, secondo criteri di professionalità e di competenza, non può essere nominato commissario straordinario o sub-commissario chi non sia in possesso dei requisiti tecnici specifici inerenti l'attività industriale dell'impresa commissariata e si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente decreto, gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e la relativa normativa attuativa di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60.»

1.15

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il commissario straordinario non potrà comunque ricoprire incarichi nell'impresa, e nelle società appartenenti al medesimo gruppo, prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla fine del commissariamento».

1.19

CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Commissario e i sub commissari non possono

essere scelti tra persone che hanno ricoperto un incarico all'interno del consiglio di amministrazione dell'impresa.».

1.20

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.0.*bis*. Al commissario di cui al comma 1 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

1.203

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire i commi 1-bis ed 1-ter con il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del collegio dei custodi, in contraddittorio con l'impresa interessata e con le associazioni di cittadini in condizioni di parità».

1.21

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1-bis, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

1.22

CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «nei confronti dell'impresa ovvero», con la seguente: «e».

1.23

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 1-bis sopprimere le parole da: «ovvero», fino a: «comma 1».

1.24

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «dell'inosservanza», con le seguenti: «della reiterata inosservanza».

1.25

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 1-bis, dopo le parole: «la ricerca ambientale (ISPRA)», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto superiore di sanità (ISS)».

1.204

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Improcedibile

Dopo il Comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-*bis*. 1. Ai fini di un'efficace applicazione del comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e per far fronte alle criticità ambientali, è istituito entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, delle maggiori associazioni sindacali e ambientali, dal rappresentante legale e dal commissario dello stabilimento industriale volto a stabilire una strategia di produzione di acciaio a livello nazionale».

1.27

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sopprimere il comma 1-ter.

1.28

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Id. em. 1.27

Sopprimere il comma 1-ter.

1.205

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta altresì ferma l'applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».

1.206

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi, con provvedimento motivato, fino ad un massimo di 36. Non può essere nominato commissario straordinario o subcommissario: *a)* chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa sottoposta a commissariamento; *b)* chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa; *c)* il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa commissariata, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella medesima impresa;*d)* chi, nei due anni anteriori al commissariamento, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa medesima. Ai fini della scelta del commissario e del sub commissario, secondo criteri di professionalità e di competenza, non può essere nominato commissario straordinario o sub-commissario chi non sia in possesso dei requisiti tecnici specifici inerenti l'attività industriale dell'impresa commissariata e si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente decreto, gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e la relativa normativa attuativa di cui al D.M. 10 aprile 2013, n. 60».

1.29

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «eventualmente prorogabili di 12 mesi», inserire le seguenti: «, con provvedimento motivato e previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari

competenti,».

1.30

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1, fatta salva la conservazione della continuità aziendale e la competitività dello stabilimento».

1.31

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «ed» con la seguente: «subordinata».

1.32

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Improcedibile

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e di rispetto di adeguati parametri di tutela sanitaria della popolazione residente nelle aree limitrofe all'impresa e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.».

1.207

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario ed al sub commissario, ciascuno per le azioni di propria competenza, tutte le responsabilità riconducibili al compimento delle attività da loro realizzate e connesse all'applicazione dell'A.I.A., delle prescrizioni del comitato tecnico di cui al comma 5, delle bonifiche ambientali e per la prevenzione del danno sanitario. Sono trasferiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa compresi i rapporti di lavoro dei dipendenti e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile il quale potrà liquidare le pretese debitorie nel caso in cui sia rispettata ogni prescrizione di cui al presente articolo».

1.33

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al commissario», inserire le seguenti: «tutte le responsabilità riconducibili al compimento delle attività connesse all'applicazione dell'A.I.A., delle bonifiche ambientali e per la prevenzione del danno sanitario e».

1.37

CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, titolari degli stabilimenti oggetto di commissariamento, resta salva la possibilità per

i soci di trasferire le partecipazioni detenute all'atto del commissariamento.».

1.208

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Qualora non espressamente previsto nello statuto societario e nelle more delle disposizioni di cui al comma 2, l'assemblea è comunque inibita della facoltà di operare mutamenti nella struttura della catena di controllo societaria, in particolare è fatto divieto di costituire nuove società, di qualunque natura, alle quali trasferire la titolarità dell'impianto, o di parte di esso, oggetto del presente testo di legge».

1.209

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È garantita al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'Assemblea dei soci, nonché alla cittadinanza, tramite pubblicazione sul sito *web* del comune nel quale insiste l'impianto, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, può sostituire fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti restano in carica per la durata del commissariamento».

1.210

SANTANGELO, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Il Ministro dello sviluppo economico riferisce semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione delle imprese commissariate, con particolare riferimento alle misure funzionali alla conservazione della continuità aziendale ed alle modalità di utilizzo delle risorse aziendali ai fini della copertura dei costi necessari per l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.».

Conseguentemente, al comma 11, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di destinazione delle stesse sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 4».

1.211

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, all'atto dell'insediamento il commissario, di concerto con i comitati di cittadini ed il collegio dei custodi giudiziari nomina un comitato di esperti in tutela ambientale, ingegneria impiantistica, un medico epidemiologo con un specifica conoscenza della situazione e un biologo, uno dei quali individuato a livello internazionale che abbia avuto esperienza di bonifiche industriali con lo scopo di redigere, in collaborazione con il collegio dei custodi ed entro trenta giorni, un rapporto sullo stato ambientale (acqua, aria, suolo e sottosuolo) del sito. Tale rapporto diviene complementare all'A.I.A. In nessun caso il piano può consentire misure, anche transitorie, di minore tutela della salute e dell'ambiente. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento dovrà garantire la destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi previsti dall'A.I.A. integrata dalle prescrizioni di cui al presente comma, nonché alla salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e di rispetto di adeguati parametri di tutela sanitaria della popolazione limitrofa al sito

industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo. Il commissario con cadenza annuale ed a fine commissariamento, convoca il comitato di esperti ed i custodi giudiziari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo».

1.41

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «sentiti i Ministri» fino a: «sviluppo economico» con le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute».

1.46

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «nomina» inserire le seguenti: «previa acquisizione del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

1.47

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «nomina» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio della parità di genere,».

1.212

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:«e di ingegneria impiantistica».

Conseguentemente:

al medesimo periodo, dopo le parole: «tutela ambientale e sanitaria» *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo ai lavoratori e alla popolazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti,».

1.48

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Improcedibile

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e può prevedere prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'autorizzazione integrata ambientale».

Conseguentemente, al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni» *con le seguenti:* «in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale stessa».

1.213

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole : «conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per le fasi di progettazione, costruzione, esercizio e chiusura dell'impianto».

1.49

PETROCELLI, CASTALDI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tra le misure e le attività di tutela sanitaria ricomprese nel piano di cui al presente comma, si intende inclusa l'esenzione dal pagamento dei ticket

sanitari per tutti gli abitanti dei Comuni compresi in un raggio di venti chilometri in linea d'aria dall'insediamento produttivo inquinante, con oneri a carico dell'impresa commissariata, per la durata di almeno 5 anni.».

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «di sicurezza», *inserire le seguenti:* «compresa l'esenzione dal pagamento dei *ticket* sanitari».

1.50

PETROCELLI, CASTALDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In alcun caso, lo schema di piano può contenere misure, anche di carattere transitorio, che comportino una minore tutela della salute e dell'ambiente, rispetto a quanto previsto nell'A.I.A., della quale esso costituisce solo semplice specificazione».

1.51

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta», e la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

1.54

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le variazioni apportate alle prescrizioni dell'A.I.A. rilasciata non possono essere meno stringenti e severe rispetto a quelle modificate, devono recepire le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della direttiva 2010/75/UE e garantire la tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario. Il piano approvato di cui al presente comma è sottoposto, ove esistente, alla valutazione prevista dall'accordo di programma, ancorché non ancora applicato nonostante il decorso del termine ivi previsto».

1.55

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, è prevista, con spese a carico dell'impresa, l'esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei comuni sottoposti a pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'attività produttiva».

1.56

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Inammissibile

Al comma 6, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «oppure».

1.57

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano è reso pubblico, il giorno stesso in cui viene comunicato al titolare dell'impresa, ovvero agli altri soggetti di cui al periodo precedente, attraverso la pubblicazione nel sito web del Ministero dello sviluppo economico, nonché attraverso link nel sito web dell'impresa, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni ai fini della predisposizione finale del piano medesimo».

1.58

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le osservazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese pubbliche con le medesime modalità stabilite per lo schema di piano di cui al comma 5, fatti salvi i dati e le informazioni meritevoli di tutela giuridica ai sensi del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

1.59

SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'elaborazione del piano industriale di cui al comma 6 si tiene conto dell'eventuale riduzione della capacità produttiva sulla base delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti di cui al comma 5».

1.60

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I piani di cui ai commi 5 e 6 sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, sentiti la regione e gli enti locali interessati, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'A.I.A. in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale».

1.61

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «I piani di cui ai commi 5 e 6 sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, sentiti la regione e gli enti locali interessati, entro 15 giorni dalla loro presentazione».

1.62

SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «è approvato», inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari,».

1.63

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la regione competente» con le seguenti: «sentiti la regione competente e gli enti locali interessati».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni» *con le seguenti:* «in relazione alle eventuali prescrizioni

aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale stessa».

1.214

CIAMPOLILLO, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 7, al terzo periodo, sopprimere le parole da:«, limitatamente» fino alla fine del comma.

1.65

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «limitatamente» aggiungere le seguenti: «alla introduzione di misure e prescrizioni ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle contenute nell'A.I.A. ed».

Conseguentemente, dopo le parole: «adempimenti previsti» *sopprimere le seguenti:* «nell'A.I.A.».

1.66

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 7, al terzo periodo, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «ventiquattro».

1.67

PETROCELLI, CASTALDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 7, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto dei tempi individuati per l'osservanza delle prescrizioni eventualmente indicate dagli organi di controllo per la tutela ambientale e sanitaria, anche in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.68

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 7, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre sessanta giorni rispetto al termine previsto per ciascuna prescrizione».

1.69

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «In attuazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Il rapporto di valutazione del danno sanitario legittima la regione competente a chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.70

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 7, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell'A.I.A. obbligando la regione a chiedere l'immediato riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.215

NUGNES, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«Le conclusioni del rapporto di valutazione del danno sanitario sono vincolanti per l'autorità competente ai fini del riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.72

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sopprimere il comma 9.

1.73

SANTANGELO, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti e l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, nonché, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute, a condizione che l'ente e tali soggetti dimostrino la sussistenza di tutti i presupposti, ivi previsti quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

1.216

SANTANGELO, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«La mancata presentazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini stabiliti costituisce causa di revoca del commissario».

1.77

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole da: «ed il commissario», fino alla fine del comma.

1.78

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole da: «ed il commissario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «e comunque il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati».

1.79

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «prescrizioni dell'A.I.A.», a «bonifica ambientale», con le seguenti: «prescrizioni dell'A.I.A., messa in sicurezza, risanamento, bonifica ambientale e prevenzione del danno sanitario nell'area ricadente nel SIN».

1.82

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Ai fini della gestione economica delle risorse il Commissario si conforma al seguente ordine di priorità: 1) il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.; 2) le bonifiche ambientali e la prevenzione sanitaria; 3) il pagamento di eventuali sanzioni dovute all'inottemperanza alle prescrizioni A.I.A.; 4) la tutela dei crediti dei lavoratori; 5) le forniture di attrezzature, materiali e prestazioni d'opera intellettuale necessarie alla gestione aziendale. I debiti verso gli istituti di credito possono essere soddisfatti solo successivamente al pagamento degli oneri derivanti dalle priorità elencate dal presente comma secondo l'ordine indicato.».

1.217

LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Per assicurare l'attuazione degli interventi di bonifica delle aree esterne all'azienda ed interventi di ripristino dello stato di salubrità ambientale dei relativi siti, nonché le attività di bonifica delle discariche esterne all'azienda ed ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambientale delle aree relative alle Scuole elementari Deledda e de Carolis e al quartiere Tamburi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un apposito Fondo, alimentato mediante il 10 per cento delle disponibilità liquide e degli altri impieghi di tesoreria del Gruppo Fintecna accertati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito della Cassa depositi e prestiti. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo».

1.83

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il compenso onnicomprensivo del commissario straordinario è pari a dodici volte il trattamento retributivo minimo dei dipendenti dell'impresa commissariata. Il compenso del sub commissario è determinato in misura pari a dieci volte il trattamento retributivo minimo dei dipendenti dell'impresa. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del cinquanta per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di finanziamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.».

1.84

SANTANGELO, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 13, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il compenso di cui al presente comma deve essere commisurato all'entità del raggiungimento degli obiettivi prefissati».

1.85

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 13, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicati sul sito web della società. La mancata pubblicazione sul sito web è punita con una riduzione del trenta per cento del compenso del commissario».

1.87

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Al comma 13-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dalle ARPA» con le seguenti: «dalle agenzie provinciali e regionali di protezione ambientale».

1.88

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Respinto

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

«13-*ter*. Al commissario e ai sub commissari di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, sia la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sia quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

1.218

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 13-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«13-*ter*. Tra le misure e le attività di tutela sanitaria ricomprese nel piano di cui presente articolo, si intende inclusa l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per tutti gli abitanti dei Comuni compresi in un raggio di venti chilometri in linea d'aria dall'insediamento produttivo inquinante, con oneri a carico dell'impresa commissariata, per la durata di almeno 5 anni, limitatamente alle patologie correlabili alle emissioni dell'impianto».

G1.100

CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare la continuità aziendale e garantire l'attuazione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

ritenuto opportuno, al fine di evitare eventuali conflitti di interesse nell'esercizio di attività commissariali, che il Commissario e i *sub* commissari non possano essere scelti tra persone che abbiano ricoperto un incarico negli organi direttivi dell'azienda commissariata,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, affinché, in un prossimo provvedimento, anche di carattere legislativo, possa essere rivisto l'impianto normativo che regola la nomina dei commissari, ai fini dell'individuazione di competenze univoche, per qualunque tipologia di commissariamento.

G1.101

CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

a tal fine i commi 5 e 6, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame disciplinano la predisposizione di appositi piani di tutela ambientale e sanitaria del sito di Taranto, nonchè di prosecuzione dell'attività produttiva nel medesimo sito, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A.,

impegna il Governo

a svolgere le opportune attività di monitoraggio e controllo sulle attività del Commissario e del subcommissario in merito all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 1, del presente decreto-legge.

G1.102

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1,

premesso che:

il Commissario Ilva è stato nominato quando ancora era l'Amministratore delegato dell'azienda;

tale circostanza rivela una totale mancanza di terzietà, lo Stato smarrisce così la fiducia dei cittadini;

sarebbe bastata una semplice visura camerale per rendersi conto che il caso dell'amministratore delegato/commissario straordinario dell'Ilva veniva ad assumere i contorni di una intollerabile anomalia giuridica, convivendo nel dott. Bondi due cariche sostanzialmente incompatibili;

il dott. Bondi è stato destinatario come Amministratore delegato di Ilva, del rapporto di valutazione di danno sanitario di Arpa, Asi e Ares e come Commissario l'ha contestato, ma con perizie certamente commissionate a periti scelti quando ancora era Amministratore delegato;

sempre come Amministratore delegato di Ilva, è stato destinatario di una diffida per il mancato rispetto di prescrizioni A.I.A. mentre, come Commissario straordinario, pretende che i procedimenti sanzionatori siano immediatamente sospesi;

è quanto meno singolare che in questo caso l'unica figura istituzionale che doveva «garantire» il rispetto delle procedure, e cioè il Garante, sia stata cancellata dall'approvazione di un emendamento introdotto nel testo dalla Camera dei Deputati;

si tratta, nel caso della nomina dell'attuale Commissario di Ilva, di una evidente e incomprensibile incompatibilità che ogni giorno di più stride con la sensibilità giuridica e con il senso comune,

impegna il Governo:

a ritornare sulla nomina del Commissario, individuando e nominando una personalità che garantisca, quanto meno, una forte caratteristica di terzi età, soprattutto nei confronti della popolazione, nella consapevolezza che affinché l'azione sostitutiva dello Stato sia credibile essa deve necessariamente essere trasparente, convincente, equa e, soprattutto, terza.

G1.103

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1, comma 7,

premesso che:

il comma 7 dispone che l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria equivale a modifica dell'A.I.A., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni. Ciò appare in contrasto con il comma 5 che prescrive che il piano citato debba prevedere «le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A.»;

la norma presenta margini di ambiguità tali da costituire, nella modifica dell'A.I.A., un pericoloso elemento di peggioramento delle prescrizioni attualmente previste dalla vigente A.I.A. Per la parte in cui il contenuto del piano equivarrà a modifica dell'A.I.A si configurerebbe, quindi, una nuova procedura , in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e diverse prescrizioni di carattere ambientale, più in generale, per il conseguimento dei livelli di protezione ambientale, che potrebbero segnare una regressione rispetto a valutazioni e a risultati ormai verificati e consolidati,

impegna il Governo:

a garantire che il decreto di approvazione del piano, di cui al comma 5, rispetti le prescrizioni della vigente A.I.A. e che qualora intervenissero variazioni e modifiche all'A.I.A. stessa esse siano solo quelle più stringenti e severe, al fine della tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario. Tali eventuali nuove prescrizioni devono inoltre recepire le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

G1.104

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 941 di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

considerato che gli impianti esistenti avrebbero dovuto rivedere le proprie autorizzazioni integrate ambientali entro il 2007 secondo i parametri dettati dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

l'A.I.A. dell'Ilva non risponde ai requisiti richiesti dalla legislazione vigente in quanto non compie valutazioni complessive dell'inquinamento prodotto per ogni matrice (acqua, suolo, aria) in modo integrato rispetto alle altre matrici e non considera nè le ricadute sulle aree limitrofe nè l'inquinamento prodotto in ogni fase della vita dell'impianto compreso la fase di chiusura e dismissione dello stesso,

impegna il Governo

a considerare, nell'ambito della revisione dell'A.I.A. prevista dall'articolo 1 comma 7 del presente decreto-legge, tutti parametri imposti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva europea IPPC 96/91/CE sulla prevenzione e sul controllo integrato dell'inquinamento nelle fasi della progettazione, costruzione, esercizio e chiusura dell'impianto.

G1.105

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1,

impegna il Governo, con la massima urgenza:

a completare nel più breve tempo possibile, e comunque entro 90 giorni dalla data di conversione del decreto legge n. 61 del 2013, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, cosiddetta A.I.A. 3, attualmente in corso presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale Autorità Competente, al fine di stabilire per gli impianti di discarica già realizzati anche parzialmente all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Ciò al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti.

G1.106

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1, comma 7,

premesso che:

la valutazione del danno sanitario è stata introdotta dalla regione Puglia con la legge n. 21 del 2012, legge considerata all'avanguardia nella tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

il danno sanitario è una categoria introdotta solo di recente nella legislazione italiana, e la cui valutazione consta sostanzialmente della verifica di due elementi: una valutazione epidemiologica sull'area, avente ad oggetto le patologie a latenza breve, astrattamente attribuibili all'esposizione ambientale, e una valutazione dell'impatto sanitario a impianto specifica avente ad oggetto le sostanze cancerogene e i loro effetti;

la valutazione del danno sanitario non rappresenta un ostacolo all'attività di impresa ma ne rappresenta una opportunità per favorire una sana competitività attraverso l'introduzione del tema, non più rinviabile, della responsabilità sociale di impresa;

la valutazione del danno sanitario, che per tanti anni è risultato un dato essenziale ma assolutamente assenta, unitamente alla rilevazioni effettuate dall'ARPA, ha permesso ora una più

puntuale circoscrizione del problema e dei suoi effetti;

da cinque anni la regione Puglia, consapevole della gravità del problema, aveva dotato l'ARPA della strumentazione necessaria al monitoraggio delle diossine. Ed è ancora la giunta regionale che aveva istituito il Registro tumori Puglia, strumento finalizzato alla mappatura dell'incidenza delle patologie tumorali, stimando necessario lo studio organico e su basi scientifiche;

il comma 7 nell'attuale formulazione rischia di generare un conflitto di attribuzioni tra competenze statali e regionali in quanto introducendo la previsione di applicare l'articolo l-*bis* del Decreto legge 207 del 2012, di fatto modifica il decreto a.i.a. in vigore che fa espresso riferimento al complesso delle norme della regione Puglia in materia di valutazione del danno sanitario,

impegna il Governo:

ad intervenire con modifiche normative atte ad evitare conflitti istituzionali, una riduzione di attenzione sulla valutazione del danno sanitario, che inevitabilmente si produrrebbe da una modifica delle procedure, e un conseguente, non auspicabile, allungamento dei tempi di soluzione del problema Uva, ripristinando le competenze previste dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale per l'IL VA di Taranto, che fa espresso riferimento alle norme della regione Puglia, in materia di danno sanitario, emanate in quanto relative a materia di legislazione concorrente.

G1.107

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

l'articolo 1, ai commi da 5 a 9, detta Misure di tutela ambientale e sanitaria, in particolare, il comma 5 prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, propone al Ministro il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento;

vengono altresì dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati;

il comma 7 dispone che «l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del citato piano equivale a modifica dell'A.I.A»; al riguardo, viene specificato che l'equivalenza a modifica dell'A.I.A varrà limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni e che l'approvazione del piano deve consentire, entro e non oltre 36 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il completamento degli adempimenti previsti nell'A.I.A;

impegna il governo:

ad applicare il Rapporto di Valutazione del danno sanitario già redatto dalla competente Agenzia Regionale di Protezione Ambientale qualora siano decorsi i 90 giorni previsti dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale, in riferimento alle aree già dichiarate «aree a elevato rischio di crisi ambientale» e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, nonché nelle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle quali sono insediate attività industriali e in quelle eventualmente dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale o Sito di interesse nazionale di bonifica.

G1.108

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

l'articolo 1, ai commi da 5 a 9, detta Misure di tutela ambientale e sanitaria, in particolare, al comma 7, si dispone che i rapporti di valutazione del danno sanitario, previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012, si debbano conformare ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale ivi previsto. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiederne il riesame;

il comma 8 reca una norma transitoria volta a disciplinare l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, prevedendo che egli garantisca comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa.

impegna il governo:

a prevedere, nelle more della predisposizione del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario secondo i criteri indicati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2012, n. 231, che gli impianti dell'area a caldo e che risultino particolarmente vicini a zone abitate siano fermati per un periodo da tre a sei mesi, con modalità tali da non recare pregiudizio agli impianti stessi. La Regione competente per territorio, predispone contestualmente un programma di esami sanitari sulla popolazione più prossima agli impianti, idoneo a verificare la presenza e l'andamento di alcune sostanze indicative dell'inquinamento di tipo industriale, nel periodo di inattività degli impianti.

G1.109

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

l'articolo 1, ai commi da 5 a 9, detta Misure di tutela ambientale e sanitaria, in particolare, il comma 5 prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, propone al Ministro il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento;

il comma 10 del medesimo articolo 1, qualifica come attività di pubblica utilità l'attività di gestione dell'impresa eseguita dal commissario al fine di garantire l'adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni in corso di prosecuzione dell'attività d'impresa, fino all'approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8).

impegna il governo:

a predisporre, di concerto con il commissario straordinario e le associazioni di cittadini la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto nel rispetto dei tempi tecnici previsti per impianti di analoga taglia e comunque entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

G1.110

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1, detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale di cui all'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207 del 2012.

impegna il governo:

a non procedere a nominare un commissario straordinario o subcommissario ovvero a revocarne la nomina nel caso in cui ricorrano i seguenti requisiti: *a)* si siano esercitate funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa sottoposta a commissariamento; *b)* avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, si abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa; *c)* si rivesta la qualifica di coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa commissariata, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella medesima impresa; *d)* nei due anni anteriori al commissariamento, abbia prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa medesima.

ai fini della scelta del commissario e del sub commissario, secondo criteri di professionalità e di competenza, a tal fine prevedendo che non può essere nominato commissario straordinario o sub-commissario chi non sia in possesso dei requisiti tecnici specifici inerenti l'attività industriale dell'impresa commissariata e si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente decreto, gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e la relativa normativa attuativa di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, n. 60.

G1.111

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 941 di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), l'esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. L'esonero è stato esteso altresì agli esperti del comitato di cui al comma 5. Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché fino all'approvazione dello stesso piano industriale - la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa. Sulla base di una disposizione introdotta mediante il comma 1-*ter*, si specifica, con una locuzione di portata normativa non chiara, che il commissariamento «costituisce deroga» all'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 152 del 2006 in base al quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede - secondo la gravità delle infrazioni - alla diffida, alla diffida e alla contestuale sospensione ovvero alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto. Il comma 10 limita inoltre la

responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave;

considerato che:

l'intera comunità internazionale ha rivolto l'attenzione, attraverso le proprie istituzioni ed i propri organismi, all'individuazione di percorsi normativi capaci di favorire un'armonizzazione delle legislazioni nella protezione dell'ambiente. Tappa fondamentale di questo processo, in ambito europeo, è rappresentata dalla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, adottata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1998. Si tratta del primo strumento internazionale che impone agli Stati di criminalizzare una serie di condotte produttive di danno o pericolo per l'ambiente, sia in considerazione della potenzialità lesiva ultra nazionale che contraddistingue le condotte di offesa all'ambiente, sia per la necessità di perseguire l'obiettivo dell'effettività di un sistema di protezione attraverso una cooperazione efficace tra le giurisdizioni. A tale strumento hanno fatto seguito numerosi atti comunitari, che l'Italia ha parzialmente recepito;

nel 2012, in materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno ambientale, la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Già nel 2009 la Commissione europea aveva trasmesso un parere motivato, contestando all'Italia varie non conformità del decreto legislativo 152/2006 alla direttiva 2004/35/CE. Nel parere motivato complementare la Commissione ha affermato di ravvisare nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante il cosiddetto codice dell'ambiente) con cui l'Italia ha recepito la direttiva, numerosi profili di non conformità alla citata direttiva:

in particolare la Commissione europea ritiene che la normativa italiana restringe la responsabilità ambientale ai casi di dolo e colpa, laddove la direttiva prevede la limitazione del dolo e della colpa, e quindi dell'obbligo di ripristino, per i soli casi di danno alle specie e all'habitat naturale causato dall'esercizio di attività professionali non incluse nell'elenco allegato alla direttiva. La legge italiana comprende, inoltre, limitazioni, non previste dalla direttiva, del campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. In particolare, la normativa italiana prevede la non applicazione di tali disposizioni alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambienta le. Altrettanto incompatibile col diritto comunitario appare la previsione della possibilità di sostituire le misure di riparazione con risarcimenti per equivalente pecuniario, laddove la direttiva dispone una gerarchia di misure di riparazione, complementari e compensative, non prevedendo il ricorso al risarcimento pecuniario. Inoltre, le modalità di calcolo dell'ammontare del risarcimento, previste dal decreto legislativo, appaiono svincolate dall'entità del danno ambientale arrecato. I meccanismi transattivi introdotti nella scorsa Legislatura hanno inoltre parzialmente compresso la possibilità di agire in giudizio da parte delle autonomie territoriali colpite da eventi disastrosi di danno ambientale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare le disposizioni sanzionatorie in materia di danno ambientale, conformemente alla normativa comunitaria e al principio di responsabilità dell'inquinatore, anche con riferimento alla legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale con particolare riguardo agli enti territoriali e al ruolo delle associazioni di protezione ambientale e prevedendo, in caso di inerzia dei soggetti legittimati ad agire, un potere sostitutivo per il Pubblico Ministero.

G1.112

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 941);

premesso che il comma 12 dell'articolo 1, stabilisce che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del decreto in esame e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente;

impegna il Governo:

a) ad istituire, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, un «Fondo Patrimoniale Taranto» con le seguenti finalità:

1) Attività di bonifica delle aree esterne all'azienda, e interventi di ripristino della stato di salubrità ambientale;

2) Attività di bonifica delle discariche esterne all'azienda;

3) Ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambientale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e al quartiere Tamburi;

4) Predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree interessate, mediante accordi unilaterali, di periodi di soggiorno, in apposite strutture tipiche, ad esempio balneari o montane italiane o internazionali, da istituirsi immediatamente e per un periodo non inferiore a giorni 20 per ciascun minore;

b) a provvedere all'assegnazione al predetto Fondo delle seguenti disponibilità finanziarie:

1) i proventi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto legge in esame, nella misura del 10 per cento;

2) eventuali proventi derivanti da azioni di confisca ed esproprio dei beni della attuale proprietà Riva;

c) a verificare le specifiche fattispecie che hanno originato, nel tempo, l'accantonamento ai Fondi rischi ed oneri, per la parte dettagliata «altri fondi», nel prospetto di Stato Patrimoniale del Bilancio 2012 di FINTECNA S.p.A., che ammonta ad euro 1.235.492.000 così come risulta dal prospetto di dettaglio in Nota Integrativa;

d) a verificare quanta parte, dei predetti fondi, siano stati accantonati per far fronte all'emergenza ambientale di Taranto, e quanta parte siano immediatamente spendibili;

e) a provvedere all'eventuale risarcimento dei danni derivanti da sversamenti nelle discariche del territorio tarantino, da parte di regioni limitrofe.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1 (testo 2)

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione del comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e per far fronte alle gravi criticità ambientali, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero della salute, due in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca ai fini della diffusione dei dati e dei documenti BREF (BAT *Reference Documents*), uno in rappresentanza delle regioni, delle province e dei comuni, designato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno in rappresentanza delle associazioni delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale, uno in rappresentanza delle associazioni sindacali e uno in rappresentanza delle

associazioni di protezione ambientale.

2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione della strategia nazionale dell'acciaio e, in particolare, della quota di produzione di acciaio a livello nazionale in un'ottica di ricoversione globale delle strategie di produzione, attraverso una maggiore sostenibilità e il minor impatto ambientale possibile, nonché l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.2

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, DE PIN

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Interventi di bonifica dei Siti di interesse nazionale)

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti nella discussione generale del disegno di legge n. 941

Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, a volte le emergenze trasformano in lusso qualche diritto fondamentale, almeno per un segmento di tempo sulla lunghezza del quale noi parlamentari dobbiamo vigilare affinché si possa ripristinare quanto prima quel diritto. Non possiamo stare a lungo «come d'autunno sugli alberi le foglie», avrebbe detto il poeta Giuseppe Ungaretti, in trincea nel 1918.

Per il disegno di legge di cui stiamo discutendo oggi dovremmo tener conto in modo esplicito degli articoli 4, 9 e 41 della nostra Costituzione e precisamente di alcune aporie (di verità contrarie, ma entrambe valide), emergenti dal confronto fra loro e di esse con lo sviluppo della conoscenza scientifica e tecnologica. La dialettica fra diritto al lavoro (articolo 4 della Costituzione) e libertà della iniziativa economica privata, purché non rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41), è una delle strutture invarianti, una costante, che caratterizza le società liberali moderne. Tuttavia, lentamente, ma in modo continuo e parallelo, nelle società aperte, si è sviluppata, emersa e distesa, una forza produttiva potente ed ora dominante. La scienza e le sue declinazioni tecnologiche hanno invaso e pervaso il panorama sociale. Il sapere scientifico è divenuto un'altra struttura invariante con la quale le società liberali dovranno articolarsi se si vogliono garantire i valori di dignità e benessere, libertà, uguaglianza e solidarietà.

In questo scenario in cui la ricerca scientifica e tecnologica è una enorme forza produttiva che tende a dominare le altre (il lavoro, il capitale, le materie prime e le risorse energetiche), l'articolo 9 della nostra Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) ci impone una sfida concettuale e politica. Tutelare il paesaggio ed il patrimonio della Nazione potrebbe costringerci a

frenare lo sviluppo tecnologico; tutelare posti di lavoro e la libertà di impresa si scontra con la tutela della salute e con l'interesse strategico nazionale. Ecco che i tre articoli costituzionali, a cui il Governo coerentemente si appella nella prima riga del disegno di legge, diventano contrarietà interna e fra loro.

L'emergenza ambientale, sanitaria ed occupazionale a Taranto e Statte è antica. Il contrasto fra difesa dei posti di lavoro e la salute degli stessi lavoratori, della popolazione e delle generazioni future era già noto prima ancora che la famiglia Riva rilevasse l'Azienda senza nulla giustificare i comportamenti della proprietà e del *management*, comportamenti da sanzionare e punire ma dove sono stati i magistrati in quest'ultimi quarant'anni? Dov'è l'obbligatorietà dell'azione penale? Dove la responsabilità del magistrato accidioso? Ugualmente antico è il conflitto fra tutela ambientale e modello di sviluppo; era noto fin dagli anni Settanta quello della Montedison-Pertusola di Crotone, altrettanto quello delle acciaierie di Piombino, come dei siti industriali di Augusta e Marghera ancora più drammaticamente ed emblematicamente, a Seveso. Solo per citarne alcune fra le più note; note proprio perché furono e sono emergenze.

In genere, durante la prima Repubblica, quando un'azienda produttiva diventava di interesse strategico nazionale, i legislatori di allora mettevano in secondo piano i contrasti fra diritto al lavoro, tutela della salute e del territorio ambientale; a seconda degli interessi materiali in gioco e di impropri connubi oppure decidevano con procedure politicamente monche, lasciandoci in eredità appunto, terribili emergenze.

Oggi, in questo secondo decennio del terzo millennio, non possiamo più permetterci il lusso delle mosse del cavallo nel gioco degli scacchi, scartando i problemi, spostandoci di lato per andare avanti. Per stare nella metafora, forse ci servirebbero le mosse perseveranti dei pedoni che coraggiosamente affrontano pezzi pesanti e trasversali come torri e re, obliqui e subdoli come gli alfieri ed i cavalli stessi.

In uno scenario di elevata e crescente sensibilità e responsabilità civile (a volte anticipatrice di quella politica), abbiamo il dovere di ripensare il rapporto fra scienza, tecnologie e società; il nostro mestiere di parlamentari si dovrebbe distinguere proprio per tale *habitus* mentale: anticipare le emergenze, sia quelle antropiche che naturali. Quante altre ILVA vi sono in Italia? È proprio della scorsa settimana l'ennesima cronaca di protesta delle popolazioni piombinesi: salute è lavoro e acciaio, proprio come a Taranto.

Un antico calabrese, il pitagorico Assiopisto di Locri, attribuisce ad un mio altrettanto antico conterraneo, Epicarmo di Iblea, filosofo e pitagorico anch'egli, vissuto fra il 530 ed il 440 prima di Cristo, la massima secondo cui «Prevedere, non ravvedersi rende un uomo sapiente».

Voterò con difficoltà a favore di questo disegno di legge, perché voglio che questo Governo divenga sapiente e che, come disse un nostro connazionale, «tale» San Francesco d'Assisi: «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile».

Inventariare e monitorare le altre Ilva italiane per evitare di commissariale; istituire una commissione di inchiesta per mappare ogni sito produttivo di interesse strategico nazionale dove scienza e coscienza rischiano di rendere conflittuali e contrastanti gli articoli quattro, nove e quarantuno della nostra Costituzione, questo è un compito di ogni parlamentare e del Governo.

Nell'attuale situazione di perigliosa concorrenza internazionale e di dominio della società meccanicistica e cartesiana, per rilanciare un settore economico sarebbe opportuno promuovere anche il modello ecologico ed olistico, caratterizzante lo sviluppo sostenibile dove lavoro, salute ed impresa siano sinergiche e moltiplicative. Consapevoli che se un modello è sostenibile per una generazione, non è detto che lo sia per quella accanto o quella successiva, anzi, potrebbe risultare loro pesante e insostenibile.

Prevedere per non ravvedersi: questo è il mio auspicio per fare l'impossibile.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Moronese nella discussione generale del disegno di legge n. 941

Signor Presidente, colleghi, cittadini prima di sedere fra questi scranni ho sempre lavorato, in

condizioni spesso anche disagiate, come semplice impiegata amministrativa. Spesso mi sono ritrovata a commentare la frase: "Non c'è mai fine al peggio". Mai però mi sarei sognata di lavorare qui come cittadina portavoce al Senato e mai mi sarei sognata che avrei pronunciato questa frase proprio io, proprio qui, in quest'Aula. E purtroppo non mi riferisco solo a questo decreto.

Ebbene sì, da quando è iniziato il nostro lavoro spesso ci siamo ritrovati a contrastare delle cosiddette prassi che nulla hanno a che vedere con le modalità con cui un Parlamento dovrebbe legiferare, produrre atti per il bene del Paese. Spesso, anzi direi sempre, ci siamo ritrovati a lavorare, discutere su provvedimenti del Governo che hanno solo l'intento di buttare fumo negli occhi ma che in realtà non mirano minimamente alla soluzione dei problemi.

Questo è quanto accaduto per la discussione di questo decreto-legge n. 61. Si parla di commissariamento, in pratica qualsiasi azienda di interesse nazionale, e ve ne sono molte, come l'Ilva, che non ha rispettato le prescrizioni previste dall'AIA, che ha inquinato e sta inquinando, mettendo in pericolo la salute dei lavoratori e dei cittadini, e che rischia di essere chiusa come sancisce la legge n. 152 del 2006 (articolo 29-*decies*), può essere dichiarata commissariata, e quindi in barba a tutte le normative vigenti ha la possibilità, in base a questo provvedimento, di continuare a lavorare sempre violando le prescrizioni dell'AIA per altri 36 mesi. In questo modo si dà una via d'uscita a tutte quelle aziende che pur violando la legge vedono nel commissariamento la via di fuga. In pratica questo decreto non è un salva Ilva ma è l'estensione del metodo Ilva a tutte le realtà industriali e non per la tutela dell'ambiente, bensì per garantire la continuità produttiva delle stesse.

Forse non ve ne rendete conto, ma con questo decreto stiamo dando il via alla possibilità che quanto accaduto a Taranto si ripeta di nuovo, laddove sindaco, presidente della Provincia, Regione, Stato hanno regolarmente fatto le scelte sbagliate, con giri di parole, leggine regionali e accordi di programma che sono la dimostrazione dell'offesa all'intelligenza di un popolo intero.

Il tutto con il favore di ignoranti politici locali e nazionali, sostenuti da relazioni di pseudotecnici tenuti sul libro paga dell'azienda, che parlavano di "vocazione industriale" di Taranto senza neanche sapere che, come ricordava il collega Lucidi, stavano violentando e ammazzando le reali vocazioni di un territorio bellissimo come quello di Taranto

Sappiamo poi invece, come sono andate le cose: sequestri degli impianti dell'area a caldo e perizie che affermavano che quello stabilimento produceva e produce eventi di malattia e morte!

Nessuno dei suddetti signori si è ancora scusato con i padri, con le madri e con i figli di Taranto!

Nessuno dei suddetti signori ha il coraggio oggi di mostrarsi pubblicamente a Taranto, così come nelle migliori abitudini dei peggiori vigliacchi!

La politica poteva e doveva fare qualcosa, cambiare la marcia e pianificare nuove strategie su Taranto. E invece? A partire da Corrado Clini - che il signore possa perdonarlo visto che i tarantini non lo faranno mai - e poi via, via, tutto l'*entourage* del partito unico e "tecnici" hanno perpetrato le violenze su Taranto a botte di decreti. Dapprima, a dicembre 2012, un provvedimento che di fatto ha salvato l'Ilva e ha condannato Taranto, stabilendo che in Italia la continuità produttiva è più importante della salute di cittadini e lavoratori. Stabilendo che un'autorizzazione integrata ambientale sarebbe stata sufficiente a tutelare la vita dei cittadini e degli operai, senza nessuna prova scientifica che potesse dimostrare che il problema degli eventi di malattia e morte si esaurisse. Stabilendo che l'illegalità in questo Paese non è solo un cattivo esempio ma una prassi consolidata, che permette alle aziende degli amici degli amici, nel momento in cui fossero accusate di non rispettare le leggi e la vita delle persone, di essere avvantaggiate rispetto a quelle che faticosamente, giorno dopo giorno, cercano di portare avanti la propria attività con onestà!

Successivamente però la politica riesce a superarsi nella vergogna con un altro decreto - questo decreto - che stabilisce che la legge vigente sull'ambiente, che avrebbe portato ad una sospensione temporanea o totale dell'attività, è derogata! Che la famosa AIA - che la Corte Costituzionale ha accettato sulla fiducia come equilibrio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, solo se fosse inderogabilmente rispettata - si potesse modificare e non certo in maniera più restrittiva. Un decreto in cui si nomina come commissario da parte dello Stato l'amministratore delegato dell'azienda privata che ora è

commissariata e il quale commissario viene in anticipo sollevato da tutte le eventuali responsabilità!
Ricordo che la valutazione di danno sanitario redatto dall'ARPA Puglia afferma che, semmai si rispettassero tutti le prescrizioni dell'AIA, il rischio di contrarre patologie non si annullerebbe, ma si dimezzerebbe solamente! Una vera tragedia per la salute dei cittadini, per i lavoratori e per i loro figli!
Ma non solo, il Governo ha poca memoria e dimentica, nonostante la cittadinanza glielo ricordi continuamente, che le prescrizioni non rispettate dell'AIA, già certificate dall'lSPRA nelle due ispezioni fin qui effettuate, avrebbero dovuto essere sanzionate e che queste sanzioni, nonostante fossero decine e decine e reiterate in alcuni casi, non vengono ancora e a tutt'oggi imposte dallo Stato. Non sia mai che il privato si possa offendere?
Eppure il M5S ha tentato tramite gli emendamenti di rendere il testo di questo decreto migliore, di proporre alternative: alternative frutto del lavoro portato avanti insieme con i cittadini di Taranto e non solo, con le associazioni, i comitati. Abbiamo presentato un emendamento ad esempio per la predisposizione di un piano industriale che prevedesse anche l'utilizzo di più moderni impianti per produrre acciaio meno impattanti per l'ambiente, in sostituzione degli obsoleti altiforni. Abbiamo presentato proposte come la previsione nel piano industriale che l'area a caldo, quella maggiormente inquinante e produttrice di diossine, benz(a)pirene e tanti altri veleni cancerogeni, venisse programmata anche ad una sua momentanea o definitiva sospensione - come a Genova -, garantendo ai lavoratori il reimpiego in altre aree dello stabilimento.
Abbiamo richiesto di procedere alla riconversione industriale ed economica del territorio così come è permesso nelle situazioni di crisi industriale complessa!
Abbiamo proposto l'esenzione del *ticket* sanitario per tutti gli abitanti dei Comuni compresi in un raggio di 20 chilometri in linea d'aria dall'insediamento produttivo.
Ebbene, tutti questi emendamenti non sono stati nemmeno discussi in commissione in quanto il Governo, per l'ennesima volta, sostituendosi al ruolo del Parlamento, ci ha richiesto di non presentarne alcuno per motivi di urgenza; come al solito dobbiamo agire di fretta. Ed ovviamente il partito unico PD - PDL, seguito a ruota da Scelta Civica, si è immediatamente e vergognosamente piegato supinamente, come detto dal mio collega Petrocelli in Commissione, al volere del Governo senza il benché minimo scrupolo.
Allora tutto è stato una messa in scena: audizioni su audizioni, ispezioni presso gli stabilimenti, ore ed ore a studiare come rendere migliore un decreto-legge scritto a quanto pare solo e con l'unico scopo di salvaguardare la grande azienda, i debiti che questa ha nei confronti delle banche, senza preoccuparsi minimamente della salute dei cittadini, dei lavoratori.
A fronte di tutto ciò, pensando a voi, viene da condividere pienamente le parole degli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto, che le hanno stampate su una targa appesa in una via cittadina a ridosso dello stabilimento: "Nei giorni di vento nord-nord/ovest, veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale Ilva. Per tutto questo gli stessi maledicono coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare".
Taranto Ubera!
Ed io aggiungo che se non cambieremo questo decreto-legge allora è vero quello che ho detto all'inizio: "al peggio non c'è mai fine". E la colpa è vostra.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Astorre, Bubbico, Ciampi, Davico, De Biasi, De Poli, Di Giorgi, Divina, Formigoni, Guerra, Lai, Pinotti, Pizzetti, Sibilia, Stucchi e Vicari.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Longo Fausto Guilherme, Sen. Nencini Riccardo

Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di attività delle associazioni di promozione sociale in favore delle comunità italiane all'estero (563)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 31/07/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Di Biagio Aldo
Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti (579)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 31/07/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Panizza Franco
Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di soppressione del termine per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (629)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione)
(assegnato in data 31/07/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Nencini Riccardo
Disciplina della rappresentanza di interessi (643)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria,
commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 31/07/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Giannini Stefania ed altri
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (927)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Di Biagio Aldo
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la riforma della disciplina in materia di adozione internazionale (235)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 31/07/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Bitonci Massimo
Modifica degli articoli 2397 e 2477 del codice civile, concernenti gli organi di controllo delle società di capitali (567)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 31/07/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Cardiello Franco ed altri
Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione (596)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 31/07/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Cardiello Franco ed altri

Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci (611)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 31/07/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Torrisi Salvatore
Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (874)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 31/07/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Tremonti Giulio, Sen. Naccarato Paolo
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa (717)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Stucchi Giacomo
Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari (789)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Girotto Gianni Pietro ed altri
Proroga del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (844)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 31/07/2013);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Gatti Maria Grazia
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (103)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 31/07/2013);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Rizzotti Maria
Istituzione di un fondo per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai soggetti morosi in condizioni di indigenza (434)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 31/07/2013);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. De Poli Antonio
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (482)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 31/07/2013);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Nencini Riccardo

Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati (716)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Consiglio Nunziante
Modifiche all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di autorizzazioni all'apertura di farmacie (619)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 31/07/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Consiglio Nunziante
Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti fitoterapici (620)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Barani Lucio
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (699)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. D'Anna Vincenzo
Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo (833)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Pelino Paola ed altri
Disposizioni a favore della ricostruzione architettonica e strutturale de L'Aquila e dei Comuni fuori dal cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (814)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 31/07/2013);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Ciampolillo Lello ed altri
Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (876)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013);
Commissioni 1° e 3° riunite
Sen. Stucchi Giacomo
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (784)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 31/07/2013);
Commissioni 11° e 12° riunite
Sen. Mattesini Donella, Sen. Maturani Giuseppina
Disciplina delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista (660)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 31/07/2013).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 1° e 3° riunite
in sede referente
Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (51)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita')
Già assegnato, in sede referente, alla 3ª Commissione permanente(Aff. esteri)
(assegnato in data 31/07/2013).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 luglio 2013, ha trasmesso una comunicazione integrativa della relazione - già trasmessa ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - concernente la procedura d'infrazione n. 2013/0233 del 30 maggio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2012/47/UE della Commissione del 14 dicembre 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
La predetta comunicazione integrativa è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 100).
Interpellanze, apposizione di nuove firme
I senatori Morra e Cioffi hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00057 *p.a.* della senatrice Blundo ed altri.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PANIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il 25 giugno 2002 è stata adottata la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, un passo in avanti nell'elaborazione della politica dell'Unione europea in materia di inquinamento acustico;
la direttiva mira a definire "un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale". A tal fine la direttiva impone agli Stati membri di mettere in atto una serie di interventi e, più in particolare, di determinare l'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica, di adottare piani d'azione in base ai risultati della mappatura acustica e di garantire che il pubblico sia informato in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
il rumore ambientale rappresenta un problema significativo in tutta l'Unione europea per le conseguenze che esso ha sulla salute. Numerosi studi indicano, infatti, che il rumore ambientale costituisce un fattore di rischio per la salute pubblica e che l'esposizione al rumore presenta in Europa una tendenza in crescita rispetto ad altri fattori di *stress*. L'urbanizzazione, la domanda crescente di trasporti motorizzati e le lacune della pianificazione urbana costituiscono le cause principali dell'esposizione al rumore ambientale. Inoltre, l'inquinamento acustico è spesso presente in aree urbane nelle quali anche la qualità dell'aria può essere un problema;

anche a livello economico l'inquinamento acustico provoca effetti negativi, tra i quali si può annoverare il deprezzamento del valore degli immobili;
considerato che:
il quadro legislativo nazionale prevede la regolamentazione di qualsiasi attività rumorosa e una pianificazione territoriale e urbanistica che tenga conto del clima acustico delle aree urbane;
all'inizio del 2013 l'Europa ha richiamato l'Italia per non avere adempiuto alle norme comunitarie a tutela dell'ambiente proprio in riferimento all'inquinamento acustico e la Commissione ha messo in mora il nostro Paese per il mancato rispetto della legge europea in materia;
nelle varie regioni della penisola, rispetto all'attuazione della direttiva, si stanno facendo passi in avanti, compatibilmente con le risorse a disposizione. In particolare, sul territorio di Trento sono stati messi in campo diversi interventi di abbattimento della soglia di rumore lungo le linee ferroviarie, le principali arterie stradali, l'autostrada del Brennero;
tuttavia, nella parte centrale della città di Trento (in particolare nella zona "Cristo Re") si torna a chiedere con forza la realizzazione delle barriere antirumore perché da un decennio i cittadini sopportano gravi disagi derivanti dall'esercizio delle infrastrutture della ferrovia (passaggio di treni, soprattutto quelli merci) che hanno fortemente compromesso le condizioni di vivibilità;
l'amministrazione comunale di Trento ha in progetto l'interramento di tale tratta della linea ferroviaria, ma è evidente che tale intervento, anche qualora si trovassero le necessarie risorse finanziarie, richiederebbe tempi comunque molto lunghi;
inoltre, le Ferrovie dello Stato hanno ottenuto una deroga riguardante la velocità di passaggio nel tratto della città (deroga forse unica in Italia);
con la revisione dell'ordine di priorità dell'aprile 2011 la parte centrale di Trento non è ricompresa né tra gli interventi in corso, né tra quelli programmati e tantomeno finanziati, ma è soltanto annoverata tra gli interventi da programmare. La zona in questione sarebbe stata scavalcata da 5 interventi che cronologicamente risultano essere stati progettati dopo e tale inversione comporta gravi ritardi ed inadempienze provocando pesanti danni ai cittadini della zona nonché all'asilo nido, alle scuole e alle altre strutture presenti;
la legge quadro sull'inquinamento acustico di cui alla legge n. 447 del 1995 è puntuale nel sancire i "principi fondamentali", ed i «principi generali che costituiscono per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale» e attenta nell'individuare le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni con i rispettivi doveri di controllo e vigilanza e le relative sanzioni amministrative,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e quali iniziative intenda assumere per ovviare ai disagi;
se, in merito alla deroga che la società Ferrovie dello Stato vanta, riguardante la velocità di attraversamento nel tratto centrale della città, intenda intervenire, al più presto, con atti di propria competenza, al fine di prevederne il superamento, permettendo così il rallentamento del passaggio dei treni nel cuore di Trento.
(4-00684)
GENTILE, ROMANI Paolo, MUSSOLINI, VICECONTE, GIRO, D'ASCOLA, AIELLO, FAZZONE, FASANO, RIZZOTTI, SCILIPOTI, CASSANO, PERRONE, IURLARO, BRUNI, BILARDI, CARIDI, COMPAGNONE, MAURO Giovanni, SCAVONE, D'AMBROSIO LETTIERI, TORRISI, AMORUSO, CARDIELLO, LIUZZI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la coesione territoriale* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 25 novembre 2010 è stato sottoscritto l'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Calabria;
esso prevedeva, per la realizzazione dei 185 interventi da realizzarsi nel territorio della Calabria,

risorse finanziarie pari a 220 milioni di euro a valere su risorse nazionali (110 milioni di euro) e risorse regionali (110 milioni di euro);
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2011, il dottor Domenico Percolla veniva nominato commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria;
per quanto conosciuto dagli interroganti, nel periodo compreso tra giugno 2011 ed il 31 gennaio 2013, in attuazione dell'accordo di programma, il Ministero trasferiva nella contabilità speciale dell'ufficio commissariale 39.071.177,08 euro;
nel frattempo, con deliberazione CIPE n. 8/2012 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno) del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, la copertura finanziaria per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico veniva rimodulata dalle risorse rinvenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013 assegnate ai singoli programmi attuativi regionali, dalle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei piani per l'assetto idrogeologico nazionale (PAIN) e dal cofinanziamento del Ministero dell'ambiente;
in ragione della delibera CIPE appena citata la copertura finanziaria dell'accordo di programma della Regione Calabria veniva rimodulata, e la copertura finanziaria per i 185 interventi veniva assicurata, quindi, per 180.928.822,24 euro, a valere sulle risorse regionali rinvenienti dai PAIN e dai piani attuativi regionali (PAR), oltre alla quota di finanziamento a carico del Ministero dell'ambiente, peraltro già interamente trasferita;
per quanto riguarda le risorse regionali rinvenienti dai PAR e dai PAIN, oggetto di assegnazione della delibera, l'art. 7 prevede che: "esse saranno trasferite alle regioni interessate e da queste ultime, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai commissari straordinari delegati e alle altre amministrazioni competenti, per la gestione e l'attuazione degli interventi. (...) Il citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede al trasferimento delle risorse del FSC secondo le seguenti modalità. Al fine di garantire, presso ciascuna amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, la prima quota sarà trasferita a titolo di anticipazione per un importo pari al 20 per cento del valore del finanziamento, subordinatamente all'inserimento dei dati informativi nel sistema di monitoraggio di cui al punto successivo";
in ragione delle previsioni di cui alla delibera CIPE il Dipartimento per la coesione territoriale trasferiva alla Regione Calabria la quota prevista a titolo di anticipazione;
con nota prot. 3418 del 9 agosto 2012, il ragioniere generale dello Stato prendeva posizione in merito alla possibilità che i commissari delegati potessero impegnare o meno le somme indicate nella delibera CIPE 8/2012 concludendo che "i Soggetti Attuatori hanno a disposizione le sole risorse trasferite nelle contabilità speciali";
in ragione di tale posizione, il commissario Percolla non poteva procedere ad assumere impegni sulle risorse finanziarie di provenienza regionale rinvenienti dai PAIN e dai PAR in quanto non trasferite sulla propria contabilità speciale;
per quanto conosciuto dagli interroganti, nel mese di settembre 2012 la Regione, avvalendosi di una previsione della delibera CIPE, comunicava la propria intenzione di rendicontare tutti gli interventi previsti nell'accordo di programma a valere sulla dotazione finanziaria 2007-2013 dei fondi strutturali;
alla data del 31 gennaio 2013, il commissario Percolla aveva impegnato, con propri atti giuridicamente vincolanti, tutti i fondi di provenienza ministeriale, pari a 39.071.177,08 euro;
solo in data 11 febbraio 2013, con nota del Ministero dello sviluppo economico, III dipartimento - prot. num. 0001859/2013, a firma del direttore generale, dottor Vincenzo Donato, la situazione delle risorse finanziarie di cui alla delibera CIPE n. 8/2012 veniva sbloccata posto che, in tale nota, contrariamente a quanto precedentemente statuito dal ragioniere generale dello Stato, si affermava il principio dell'impegnabilità delle risorse che, quindi, risultavano, interamente e pienamente utilizzabili

per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
in ragione di tale ultima posizione, il commissario Percolla assumeva obbligazioni giuridicamente vincolanti a valere sulla deliberazione CIPE evitando, in tal modo, la paventata perdita dei finanziamenti;
in data 26 aprile 2013, veniva emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, sulla base di supposte inadempienze imputabili al commissario Percolla, si procedeva alla revoca del medesimo dall'incarico di commissario straordinario delegato, alla nomina del Presidente della Regione quale nuovo commissario straordinario e alla nomina del Presidente della Provincia di Cosenza quale soggetto attuatore del commissario straordinario per la realizzazione degli "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano", ricompresi nell'accordo di programma;
in data 14 maggio 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revoca veniva trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità (prot. n. 15/256);
in data 24 giugno, la Corte dei conti richiedeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'ambiente alcuni chiarimenti in ordine al provvedimento;
risulta che, in data 22 luglio 2013, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente, a fronte dei rilievi sollevati dalla Corte dei conti, avrebbero ritirato l'atto sottoposto a controllo, e, in questi ultimi giorni, così come appreso da notizie di stampa, avrebbero predisposto un ulteriore provvedimento di analogo tenore, volto a revocare la nomina del dottor Domenico Percolla e a designare contestualmente un nuovo commissario straordinario, prevedendo altresì, apoditticamente e inopinatamente, l'individuazione di un ulteriore commissario straordinario cui attribuire la responsabilità di tutti gli interventi riguardanti il territorio della provincia di Cosenza;
un siffatto intendimento suscita dubbi e perplessità con particolare riguardo a tale ultima, sia pure eventuale, disposizione, considerato che essa potrebbe avere infausti effetti nella gestione commissariale;
l'individuazione di un altro commissario straordinario cui attribuire la responsabilità di tutti gli interventi sul territorio della provincia di Cosenza si tradurrebbe, inevitabilmente, in una deprecabile duplicazione dei centri di spesa, certamente da scongiurare in un quadro normativo di particolare complessità qual è quello che contraddistingue i finanziamenti per il dissesto idrogeologico;
la nomina di un commissario straordinario per la gestione della mitigazione del rischio idrogeologico risponde proprio alla *ratio* di ricondurre a una regia unitaria, munita di poteri speciali, la realizzazione dei relativi interventi, evitando che essa possa essere parcellizzata e resa meno efficace da una gestione particolaristica di livello sub-regionale, sicché non è dato comprendere quali possano essere le ragioni e le utilità della previsione di una figura commissariale preposta all'attuazione degli interventi per una sola provincia e pure coincidente con il Presidente della Provincia medesima, scelta peraltro in evidente contrasto con l'attuale temperie politico-parlamentare di abolizione delle Province stesse,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra e della gravità del rischio idrogeologico che interessa l'intero territorio calabrese in ragione della particolare conformazione geologica e geomorfologica del territorio;
quale sia lo stato di attuazione dell'accordo di programma, con specifico riferimento agli interventi ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza;
con particolare riferimento allo stato di attuazione dell'intervento riguardante il fiume Crati, e la circostante area del parco archeologico della Sibaritide, quale sia lo stato di attuazione degli interventi ricadenti nella medesima area e finanziati, dopo l'esondazione del 2008, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3741 del 2009;
quali attività di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei fiumi e, in particolare, del Crati, siano state realizzate dagli organi istituzionalmente competenti;
quali siano le motivazioni per le quali il Governo ha proposto, in data 26 aprile 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revoca del dottor Domenico Percolla dall'incarico di

commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, creando, di fatto, un notevole pregiudizio all'azione commissariale con conseguente ritardo alla fase attuativa degli interventi;
quali siano le ragioni che hanno portato, in data 23 luglio 2013, al ritiro del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revoca sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
quali azioni intendano adottare i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, per accelerare l'attuazione dell'accordo di programma;
se corrisponda al vero che vi sia l'intendimento di riproporre il provvedimento di revoca del dottor Domenico Percolla, con la contestuale individuazione di ben due commissari straordinari di cui uno competente, esclusivamente, per gli interventi riguardanti il territorio della provincia di Cosenza, con evidente duplicazione di ruoli nonché pregiudizio alla celerità imposta dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
se il Governo sia consapevole del rallentamento che un nuovo provvedimento di revoca provocherebbe a tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria previsti nell'accordo di programma, la cui scadenza è fissata al 21 gennaio 2014.
(4-00685)
MANCONI, COMPAGNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* -
Premesso che:
sono trascorsi oltre 20 anni dalla dichiarazione di indipendenza del Kazakhstan, distaccatosi dall'Unione sovietica il 16 dicembre 1991;
dall'acquisizione dell'indipendenza, il Kazakhstan ha visto Nursultan Nazarbayev svolgere ininterrottamente il ruolo di presidente della Repubblica;
l'OSCE ha eccepito sulla regolarità delle ultime elezioni politiche kazake svoltesi il 15 gennaio 2012, che hanno riconfermato il presidente Nazarbayev;
il Kazakhstan è dal 1° gennaio 2013 membro del Consiglio per i diritti umani dell'ONU e in quanto tale è tenuto a rispettare le norme internazionali di rispetto dei diritti umani;
il Kazakhstan, in quanto membro dell'OSCE, di cui ha esercitato la presidenza nel 2010, non può che attuare i principi fondamentali dell'organizzazione;
il Parlamento europeo ha negli ultimi anni adottato numerose risoluzioni sulla sempre più inquietante situazione dei diritti umani nel Paese (le ultime: il 18 aprile 2013, il 15 marzo 2012, il 15 dicembre 2011) ed ha criticato le azioni repressive ai danni dell'opposizione, dei *media* indipendenti e degli attivisti politici;
il Kazakhstan, oltre a fissare paletti sulla libertà di assemblea pacifica, di espressione e di religione, nel dicembre 2011 ha fatto tacere le proteste degli operai del settore petrolifero a Zhanaozen;
la rappresentante dell'OSCE per la libertà dei *media*, Dunja Mijatovic, in un comunicato del 29 novembre 2012 ha espresso forte preoccupazione per il pluralismo e l'indipendenza dei *media* kazaki;
la maggior parte dei mezzi di comunicazione di massa in Kazakhstan sono, in maniera diretta o indiretta, controllati dal Governo ed i pochi *mass media* indipendenti, tra cui i giornali "Respublika" e "Vzglyad", sono stati dichiarati estremisti e chiusi nel mese di dicembre 2012;
numerose organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty international con il suo ultimo rapporto dell'11 luglio 2013, hanno denunciato l'uso diffuso di torture e maltrattamenti fisici nei confronti di imputati, specialmente se rappresentanti dell'opposizione politica o attivisti sociali;
tanti attivisti, tra cui Roza Tuletayeva, una dei *leader* del movimento degli operai del settore petrolifero che nel 2011 avevano indetto lo sciopero contro le condizioni ingiuste di lavoro, arrestata nel dicembre 2011, hanno denunciato l'uso di torture e di intimidazioni durante gli interrogatori;
a Roza Tuletayeva, che sta scontando la pena di 5 anni di reclusione in una colonia penale per le donne ad Atyrau, non viene concessa l'assistenza medica indispensabile, visti i suoi numerosi problemi di salute (tumore al fegato, mal di schiena, problemi con la pressione);
Vladimir Kozlov, *leader* del partito non registrato d'opposizione «Alga! » è stato arrestato il 23

gennaio 2012, subito dopo il suo rientro da Bruxelles, dove si era recato per incontrare i rappresentanti delle istituzioni europee e parlare dei tragici avvenimenti del dicembre 2011 di Zhanaozen, è stato accusato di «incitare alla discordia sociale», «sollecitare il rovesciamento violento dell'ordine costituzionale» nonché «creare e guidare un gruppo organizzato con la finalità di perpetrare crimini» e condannato a 7 anni e mezzo di prigione con la confisca totale dei beni;
il 21 dicembre 2012, nell'ambito della causa avviata il 20 novembre 2012 dal procuratore generale del Kazakhstan, il tribunale distrettuale di Almaty ha dichiarato il partito non registrato d'opposizione «Alga!» estremista e ha ordinato la sua chiusura, considerando Alyia Turusbekova (moglie di Vladimir Kozlov) personalmente responsabile di ogni attività legata al partito svoltasi sul territorio del Kazakistan;
come indicato nel rapporto del Collegio supremo degli avvocati polacchi, preparato a seguito di una missione conoscitiva dell'aprile 2013, il sistema giudiziario kazako non può essere ritenuto indipendente, i giudici sono controllati ed influenzati dalle autorità politiche, gli avvocati spesso non hanno né accesso alla documentazione né possibilità di contatto con il cliente molto limitate;
negli ultimi mesi, anche attraverso l'uso del mandato di cattura Interpol, il Kazakhstan ha rinforzato le azioni repressive contro i dissidenti politici residenti in Europa, richiedendo la loro estradizione in base ad accuse infondate o supportate da incerta documentazione (è il caso di Alexandr Pavlov in Spagna, Muratbek Ketebayev in Polonia, Tatiana Paraskevich in Repubblica ceca);
a quanto risulta agli interroganti nel caso recentissimo di Alma Shalabayeva le autorità kazake presenti in Italia, contattando direttamente il Ministero dell'interno e tralasciando nella comunicazione con il Governo italiano il Ministero degli affari esteri, hanno agito in violazione della Convenzione internazionale di Vienna sulle relazioni diplomatiche,
si chiede di conoscere con quali strumenti e con quali iniziative il nostro Paese possa far valere, nei rapporti bilaterali ed in seno alla comunità internazionale, la propria attenzione alla condizione dei diritti umani in Kazakistan.
(4-00686)
RIZZOTTI, AIELLO, BIANCONI, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, MANDELLI, VICECONTE - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'Associazione responsabilità medica italiana medica dell'Osservatorio nazionale amianto ha denunciato l'impianto di protesi difettose in numerosi pazienti;
si tratterebbe, in particolare, degli interventi chirurgici svolti dal professor Acampora presso l'ospedale privato accreditato villa Erbosa di Bologna e la clinica villa Azzurra di Terracina (Latina) volti all'introduzione di un fissatore interspinoso alla colonna vertebrale prodotto dalla Nitilium research Srl, di proprietà di membri della famiglia dello stesso Acampora;
nello specifico, come riportato anche da notizie di stampa, l'impianto delle protesi non solo non avrebbe risolto le patologie lombari preesistenti, ma in alcuni casi ne avrebbe provocato addirittura un aggravamento e, in altri, avrebbe cagionato la rottura e/o la deformazione del dispositivo medesimo;
a titolo meramente esplicativo, si citano alcuni casi riportati anche da organi di stampa: un uomo sottoposto ad intervento chirurgico a Bologna ha subito, dopo 3 mesi, una deformazione e poi, a seguito di nuovo intervento, la rottura del dispositivo e convive tuttora con un dolore costante; una donna ha perso la sensibilità ad una gamba; un'altra paziente ha subito la rimozione della protesi perché allergica al nichel ivi contenuto, provocandole gravi difficoltà nella deambulazione;
alcune vittime hanno intrapreso le opportune iniziative giudiziarie presso le procure competenti;
nonostante i problemi cagionati ai pazienti, il professor Acampora non avrebbe segnalato tale circostanza al Ministero e/o alla direzione sanitaria ed avrebbe continuato ad impiantare questi dispositivi anche in altri soggetti;
a notizia degli interroganti, alcuni cittadini sottoposti all'impianto si sono attivati per l'espianto delle protesi, ma le strutture sanitarie interpellate hanno manifestato l'impossibilità di effettuare la rimozione,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati;
quali urgenti misure di competenza intenda adottare al fine di consentire ai cittadini coinvolti dall'impianto di protesi difettose di ricevere le cure necessarie per garantire l'espianto e per accedere alle relative terapie.
(4-00687)
MOLINARI, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, FATTORI, BATTISTA, CAMPANELLA, BLUNDO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, FUCKSIA, COTTI, MANGILI, LEZZI, GAETTI, BOTTICI, BERTOROTTA, SCIBONA, DE PIETRO, PEPE, PAGLINI, VACCIANO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il tracciato dell'elettrodotto Laino-Feroleto-Rizziconi nel territorio di Montalto Uffugo (Cosenza) risulterebbe non conforme agli *standard* progettuali di qualità, di sicurezza, di salute pubblica, di impatto ambientale ed urbanistico previsti dalla normativa vigente, né osserverebbe le "fasce di rispetto", come previsto nel decreto ministeriale 29 maggio 2008 (supplemento ordinario n. 160 alla *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2008, n. 156) dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
l'elettrodotto di proprietà di Terna SpA con i suoi 380 Kv-1.500 ampère e più di un miliardo di volt-ampère per ogni terna, si sviluppa nella regione Calabria per un totale di 218 chilometri e interessa i territori delle provincie di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia, è classificato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 2B e costituisce perciò possibile agente cancerogeno umano, con grado di pericolosità elevata per la salute dell'uomo;
l'elettrodotto è stato realizzato su un tracciato diverso da quello del progetto originario, esaminato ed approvato dalla commissione di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) nel 1998 e successivamente, dopo la Conferenza dei servizi del luglio 2001, il tracciato è stato modificato senza la predisposizione di alcuna VIA regionale e senza che la società abbia fornito idonea documentazione relativa al rispetto del cosiddetto principio di precauzione;
la società non ha prodotto, in merito all'elettrodotto, la redazione della valutazione ambientale strategica (VAS) come previsto nell'accordo di programma stipulato con la Regione Calabria nel luglio 2004, e non ha proceduto all'interramento dei cavi dell'alta tensione nelle zone antropizzate che, come previsto dal piano energetico regionale approvato nel marzo 2005, rappresenta un ulteriore parametro normativo di fondamentale importanza non rispettato;
da un articolo pubblicato su un *blog* in rete il 31 marzo 2012 si apprende che nel decreto VIA n. 3062 del 19 giugno 1998 è stato espressamente previsto al punto 7: "Per una migliore tutela della salute pubblica la distanza dei conduttori non dovrà essere inferiore a 50 m. dalle abitazioni e a 100 m. da scuole ed ospedali" ed ancora "nella progettazione della linea è stato tenuto conto della distanza da aree urbanizzate", mentre nella realtà, in alcuni casi, i cavi passano a meno di 50 metri dalle abitazioni;
inoltre si apprende che nel decreto ministeriale n. 6102 del 7 ottobre 2002 si diceva che "il comune di Montalto Uffugo ha notificato in data 3 settembre 2001 una delibera del Consiglio Comunale con la quale si esprimeva parere contrario al progetto e alla costruzione dell'elettrodotto relativamente al tratto che interessa il territorio comunale e che la TERNA, pur ribadendo la validità del progetto presentato (…) si è impegnata a valutare l'introduzione di migliorie tecniche-progettuali con particolare riferimento alle prescrizioni in merito alle distanze da abitazioni ed insediamenti vari", ma quest'ultimo impegno non sarebbe stato osservato;
il 23 aprile 2004, il Consiglio comunale di Montalto ha approvato all'unanimità il progetto di variante presentato da Terna, che spostava il passaggio dell'elettrodotto dall'asse collinare Pianette-Lucchetta lungo l'asse pedemontano Vaccarizzo-Caldopiano, ma non utilmente, avendo la società già avviato l'inizio dei lavori inviando ai proprietari dei terreni di Pianette e Lucchetta le lettere di esproprio;
con atto amministrativo datato 12 luglio 2004 il sindaco di Montalto ha diffidato ed invitato Terna SpA a non avviare i lavori senza prima aver realizzato le migliorie tecniche progettuali da concordare con l'amministrazione comunale;

sulla perizia tecnica datata novembre 2005 e redatta, un mese dopo l'entrata in funzione, su mandato del Comune di Montalto si legge: "si esprimono forti perplessità di ordine ingegneristico, biologico, sanitario ed ambientale" ed in merito all'elettrodotto "Se ne consiglia prudentemente ed orientativamente l'ubicazione in altra zona con caratteristiche geografiche e demografiche ben diverse da quelle finora utilizzate";

con nota 6 dicembre 2005 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha presentato richiesta alla commissione VIA diretta alla verifica della rispondenza del tracciato attuale con quello autorizzato nel decreto n. 3062/1998;

nel giugno 2007, a seguito dell'intervento del Sottosegretario di Stato per l'ambiente *pro tempore*, on. Laura Marchetti, e con il coinvolgimento anche della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, è stato individuato un tracciato alternativo;

in data 21 dicembre 2007, con nota TE/B2887815783, Terna SpA ha presentato al Ministero dello sviluppo economico istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della "nuova stazione elettrica 380/150 Kv di Lattarico (Cosenza) e variante dell'elettrodotto a 380 Kv in semplice terna che collega la S.E. di Altomonte alla S.E. di Feroleto" con richiesta di decreto di autorizzazione e di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

con nota del 15 febbraio 2008 n. 0003148 il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera di variante ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, contestualmente, ha presentato al Ministero dell'ambiente richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera;

il progetto della nuova stazione di trasformazione e del tratto dell'elettrodotto in variante è stato depositato, a disposizione del pubblico, per consultazione presso la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza ed i Comuni di Torano Castello, S. Martino di Finita, Rota Greca, Lattarico, S. Benedetto Ullano, Montalto Uffugo, S. Vincenzo la Costa, S. Fili e Rende, a seguito dell'autorizzazione concessa e conseguente comunicazione di avvio procedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico in data 15 febbraio 2008;

con atto del 15 aprile 2009 la Provincia di Cosenza ha diffidato la società Terna a ritirare tutti gli elaborati progettuali depositati presso il Ministero dello sviluppo economico ed inoltrati a tutti gli enti interessati recante la dicitura "Variante larga elaborata dalla provincia di Cosenza" sostenendo la tesi che la Provincia "non ha elaborato alcuna variante";

con nota del 28 luglio 2009 la commissione VIA ha espresso parere interlocutorio negativo riguardo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di variante dell'elettrodotto e nuova stazione di trasformazione a Lattarico; tale nota concludeva: "Tenendo conto che le motivazioni dell'opera non hanno alcuna giustificazione o necessità di tipo ambientale, tecnico ed economico ma risiedono unicamente nei reiterati dissensi espressi dalle comunità locali, all'elettrodotto (…) tenendo conto delle differenti problematiche esistenti e non ancora completamente risolte, benché le eventuali soluzioni siano state individuate, il tutto necessitando quindi di opportuni approfondimenti";

nel giugno 2009 il comitato "Insieme per la Salute" ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza, con indagine ancora in corso: nell'esposto vengono evidenziati i numerosi casi di gravi patologie manifestatesi a Pianette e Lucchetta, oltre a due decessi sospetti verificatisi tra i residenti in prossimità dell'elettrodotto. Le patologie ivi specificamente riportate sono state registrate "ad una distanza di circa 150 metri lineari ad est e ad ovest dall'asse dell'elettrodotto" e "attraverso la raccolta di materiale sanitario informativo e cartelle cliniche";

nel mese di novembre del 2009 il Procuratore Capo della Procura della Repubblica ha conferito incarico periziale al professor Daniele Menniti;

il 14 giugno 2010 il Comune di Montalto, su proposta del comitato, ha conferito lo stesso incarico al professor Maxmilian Caligiuri, la cui perizia tecnica è stata depositata in data 2 agosto 2010 presso il tribunale di Cosenza: da essa emerge, tra l'altro, "l'insufficienza dell'attuale struttura protezionistica offerta dalla normativa vigente in riferimento agli effetti a lungo termine" e che ai fini della corretta quantificazione dell'esposizione è essenziale non limitarsi a considerare le sole condizioni attuali della

sorgente ma "valutarne l'impatto anche in riferimento alle condizioni di operatività più gravose (…) pena la possibile sottostima dell'effettivo impatto ambientale e sanitario";

in data 19 novembre 2010 il Consiglio comunale di Montalto ha espresso "contrarietà all'elettrodotto per il fondato pericolo alla salute" e ritenuto "necessaria l'istituzione di una Commissione Consiliare permanente che si preoccupi di aprire tavoli tecnici con Terna, Regione, Provincia e Ministeri con l'obiettivo dell'interramento dei cavi o dello spostamento lontano dall'abitato";

in data 29 marzo 2011 il Consiglio regionale della Calabria, all'unanimità, ha investito la Giunta regionale, e quindi il presidente, dell'impegno di incontrare il Ministro dell'ambiente e la società Terna al fine di conseguire il risultato di una modifica dell'attuale tracciato dell'elettrodotto, ovvero di un interramento dei cavi nel tratto che interessa il territorio ed alcuni centri abitati di Montalto;

in data 4 novembre 2011 il Ministro dell'ambiente ha comunicato l'archiviazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della nuova stazione elettrica Lattarico 380/150 kv e di variante dell'elettrodotto 380 kv "Altomonte-Faroleto" presentata in data 15 febbraio 2008 n. 0003148 dal Ministro dello sviluppo economico;

in data 6 marzo 2012 il comitato "Insieme per la Salute" ha presentato un'integrazione all'esposto denuncia del 2009 con contestuale consegna di cartelle cliniche e altri referti medici di pertinenza di alcuni cittadini, deceduti o ammalati di diverse patologie, residenti in prossimità dell'elettrodotto;

in data 29 marzo 2012 una rappresentanza del comitato incontra a Cosenza il Ministro dell'ambiente *pro tempore* Corrado Clini il quale tra l'altro ha assicurato che per la fine del mese di aprile sarebbe stato organizzato, presso la sede del Dicastero, un tavolo di lavoro a cui avrebbero partecipato il Comune di Montalto, la Regione Calabria, Terna SpA e il comitato stesso. L'incontro non ha ad oggi avuto luogo;

in data 5 aprile 2012 il procuratore della Repubblica di Cosenza ha nominato come periti due docenti dell'università della Calabria, dal cui studio si evidenzia: "Dall'esame dei risultati si desume che nelle immediate vicinanze dell'elettrodotto l'obiettivo di qualità (3 microtesla) è ampiamente superato; per scendere al di sotto dell'obiettivo di qualità bisogna allontanarsi di distanze considerevoli; la determinazione della fascia di rispetto diviene urgente ed improrogabile". Ancora: "Alcuni studiosi hanno perfino riportato che soggetti in epoca peri-adolescenziale residenti in prossimità di elettrodotti (in un raggio di circa 300 metri) ed esposti a campi magnetici dell'ordine di 0,3-0,4 microtesla possono essere sottoposti ad un aumentato rischio del 500 per cento di sviluppare una forma di tumore rispetto a soggetti non esposti (…) Altri studiosi hanno indicato che l'aspettativa di vita dei bambini esposti ai campi magnetici si riduce fino al 450 per cento. Sulla base dei dati scientifici disponibili, la necessità di una netta riduzione dei limiti di esposizione è stata ribadita sin dal 2007 dal Rapporto BioInitiative (…) redatto da 20 scienziati indipendenti esperti in materia, tra i quali 3 ex-presidenti della società scientifica internazionale Bioelectromagnetic Society (…) In tale rapporto il limite di 0,1 microtesla è stato indicato come obiettivo di qualità da perseguire"; e ancora: "In uno studio condotto nel Regno Unito in soggetti residenti entro i 150 metri dalle linee elettriche dell'alta tensione, livelli di campo magnetico superiori a 0,1 microtesla sono stati inoltre associati all'insorgenza non solo di leucemie infantile ma anche di tumori cutanei e di varie forme di depressione anche grave che hanno condotto al suicidio un numero elevato di soggetti (…) anche esponenti dell'Istituto Superiore della Sanità come il dottor Comba (…) hanno confermato negli anni passati (…) che l'esposizione ai campi elettromagnetici induce un aumento significativo del rischio di sviluppare leucemie ed altri tumori sia in età infantile che in età adulta, malattie neuro-degenerative e neuro-comportamentali";

in data 8 novembre 2012 il gip, esaminata la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pm in cui risulta indagato del reato di cui all'art. 674 del codice penale l'amministratore delegato della Terna SpA signor Flavio Cattaneo, ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo con la riportata motivazione: "dall'inesistenza della prova certa ed oggettiva del superamento dei limiti di esposizione o valori di attenzione, risultando solo il mancato rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microtesla";

in data 17 gennaio 2013 il tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l'appello presentato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza confermando il provvedimento emesso dal gip,

specificando fra l'altro "sebbene da tempo la ricerca scientifica si sia intensamente attivata per scoprire se l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (quali quelle emesse dagli elettrodotti) possa comportare dei rischi per la salute, tuttavia, i risultati di tali molteplici ricerche non consentono ad oggi di affermare con certezza (ma anche di escludere con altrettanta certezza) l'esistenza di tali rischi";

nonostante il Parlamento europeo nel settembre 2008 abbia chiesto al Consiglio dell'Unione europea di adottare limiti di esposizione più cautelativi rispetto a quelli indicati dalle normative vigenti all'epoca e nonostante lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 abbia previsto nei 3 anni successivi dalla sua emanazione una revisione dei limiti di esposizione, allo stato, passati circa 10 anni, non è stata ancora apportata alcuna revisione di tali limiti;

il TAR del Veneto (II sez., sentenza n. 236 del 13 febbraio 2001) si è pronunciato indicando il valore di 0,5 microtesla quale livello massimo di esposizione nelle aree destinate all'infanzia e alle strutture sanitarie, nonché alle aree residenziali a seguito della costruzione di nuovi elettrodotti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere ogni possibile iniziativa, affinché si giunga alla modifica dell'attuale tracciato dell'elettrodotto ovvero di un interramento dei cavi, com'è previsto, tra l'altro, dal piano energetico della Regione Calabria del 31 marzo 2005, nel caso di attraversamento in aree abitate, specie nel tratto che interessa il territorio ed alcuni centri abitati nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza), stante la pericolosità dell'elettrodotto stesso per la salute dei residenti;

se ritenga, con urgenza, di convocare un tavolo permanente di confronto presso il Ministero, coinvolgendo la Terna SpA e le amministrazioni locali, per affrontare con urgenza ogni possibile ed immediata soluzione al problema, le cui implicazioni negative dal lato dei diritti e della salute di cittadini del territorio interessato sono, a parere degli interroganti, abbastanza evidenti.

(4-00688)

1.5.2.5. Seduta n. 89 (ant.) del 06/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

89a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 1° agosto.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Discussione del disegno di legge:

(974) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione*

orale) **(ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 974, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatore Guerrieri Paleotti e senatrice Bernini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guerrieri Paleotti.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'introdurre la discussione sul decreto-legge n. 69, il cosiddetto "decreto del fare", che dovremmo convertire oggi in legge, ritengo sia utile innanzitutto collocarlo nella fase attuale che caratterizza l'economia italiana. È un'economia - va ricordato - che ha messo in atto negli ultimi dodici-diciotto mesi un percorso di aggiustamento profondo ed intenso in tema di contenimento del *deficit* pubblico ed avanzo primario, come e meglio di molti altri Paesi europei. Il prezzo, però, è stato alto, con un calo delle attività economiche e produttive e, soprattutto, un aumento della disoccupazione quale non si era mai verificato nell'intero dopoguerra. Non vi è dubbio che in questa situazione siano necessarie a breve misure specifiche per rilanciare e stimolare la ripresa dell'economia, una ripresa che si potrebbe profilare già a partire dalla fine di quest'anno o dall'inizio del prossimo. Si tratta di misure che ovviamente andranno affiancate al proseguimento dell'opera di consolidamento dei conti pubblici, che deve continuare così com'è iniziata. Queste misure sono tanto più urgenti in quanto si potranno rivelare fondamentali proprio per cercare di agganciare questa fase di espansione che tutte le previsioni portano a considerare in via di consolidamento per quanto riguarda i prossimi mesi.

Non bisogna però dare per scontato che questa ripresa si trasmetterà anche alla nostra economia; è vero il contrario: dipenderà fondamentalmente da cosa faremo nei prossimi mesi, e quindi dalle politiche economiche che verranno messe in atto. Credo che sia in questa prospettiva che va letta a questo punto la discussione, e quindi la necessità di approvazione, del decreto-legge n. 69. Non ci sono dubbi che il decreto in esame presenti una grande eterogeneità e complessità di misure. Le aree su cui interviene sono moltissime: si passa dagli appalti al fisco, dalla sanità alla riscossione, dalla digitalizzazione all'accesso al credito; vengono sbloccate risorse importanti per far ripartire le infrastrutture. Volevo però richiamare due giustificazioni di carattere generale che possono servire a dare una qualche ragione del perché è necessaria ed urgente l'approvazione del provvedimento approvato dalla Camera.

Una prima giustificazione è la seguente: se andiamo ad analizzare le misure dall'interno, è possibile individuare in molte di esse un'azione di stimolo che potrà esercitarsi soprattutto sulla domanda interna, su consumi e investimenti, che - non va dimenticato - sono in forte diminuzione da più di due anni. La diminuzione della domanda interna, in questo ultimo periodo, ha sempre più che compensato i contributi positivi che vengono dalle esportazioni; di qui la fase di recessione che stiamo attraversando. Quindi, una prima motivazione è data dal fatto che dalle misure contenute nel decreto può venire un positivo contributo al sostegno della domanda interna.

La seconda motivazione è anch'essa di carattere generale: dobbiamo ricordare che, nel momento in cui è stata approvata per l'Italia la fine della procedura per disavanzo eccessivo, nel momento in cui abbiamo presentato il Documento di economia e finanza e il Programma nazionale di riforma, ci sono state rivolte da parte della Commissione e poi dall'Ecofin delle raccomandazioni soprattutto di politica economica che dobbiamo prendere sul serio, in quanto la procedura del semestre europeo prevede ad un certo punto un confronto su cosa avremo o non avremo fatto su questo versante. Se guardiamo allora ai molti ambiti di intervento che sono enucleabili nel decreto, possiamo notare come questi rispondano in qualche maniera ad alcune importanti raccomandazioni che ci sono state rivolte; questo sottolinea, a mio avviso, una seconda ragione di ordine generale che può dare razionalità all'approvazione che oggi contiamo di portare a termine.

Vengo, nello specifico, alle misure del decreto: per quanto mi riguarda, mi limiterò alle misure che hanno un più indiretto impatto sul sistema economico, in particolare quelle di cui al Titolo I e al Capo II del Titolo II, perché la correlatrice, senatrice Bernini, si concentrerà sulle altre parti del decreto.

Per quanto riguarda il Titolo I, sappiamo che una misura di carattere generale rilevante è quella della semplificazione dell'accesso al credito per le piccole imprese attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Nella mia relazione intendo soffermarmi sui miglioramenti che, a nostro avviso, sono stati apportati rispetto al testo approvato alla Camera dei deputati. Ci sono in particolare due miglioramenti importanti: in primo luogo si è ripristinata una quota di riserva per gli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei confidi. Sappiamo infatti che essi esercitano un'azione di grande rilevanza per quanto riguarda la possibilità di concedere garanzie, soprattutto per le piccole imprese: con il testo in esame si è ristabilita, in qualche modo, la riserva del 30 per cento. Allo stesso tempo, abbiamo considerato opportuna una ricomposizione delle quote all'interno del Fondo destinate agli investimenti che si collocano al di sopra e al di sotto della soglia dei 500.000 euro, al fine di garantire spazi - come si suol dire - alle imprese che, pur essendo piccole, effettuano investimenti il cui ordine di misura ha una qualche consistenza, senza naturalmente ledere le possibilità di utilizzo delle risorse per le imprese di più modesta dimensione. Si è pertanto deciso di riqualificare tale quota, che era stata collocata intorno all'80 per cento, portandola al 50 per cento: in tal modo il Fondo è destinato, per una quota del 50 per cento, ad investimenti che superano la soglia dei 500.000 euro, e per il restante 50 per cento ad interventi di più modesta dimensione.

Un secondo miglioramento apportato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio ha riguardato gli investimenti delle piccole imprese. Come sapete, colleghi, nel testo si parlava di investimenti in macchinari e quindi di investimenti materiali. È un dato di fatto che da diversi anni una quota parte degli investimenti delle imprese riguarda i cosiddetti beni immateriali: ci sono alcuni Paesi in cui addirittura tale quota è superiore a quella degli investimenti in beni materiali. Dunque, si é allargato il campo degli interventi anche agli investimenti in *hardware* e in *software* e, soprattutto, si è data la possibilità di prevedere investimenti in tecnologie digitali. Lo riteniamo importante, naturalmente, perché si tratta di una prima misura con cui si inizia a rivedere una definizione che comincia ad essere datata per quanto riguarda gli investimenti delle imprese.

In materia di liberalizzazioni, altro tema importante affrontato dal decreto?legge al nostro esame, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti, sono stati approvati alcuni emendamenti che prevedono una revisione della deduzione forfetaria spettante ai gestori di impianti di distribuzione carburante. C'è stato poi il tema dei compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubblica amministrazione, che ha avuto molta eco all'esterno; qui si è fatto qualcosa che riteniamo utile, dal punto di vista della normativa di carattere generale. Anzitutto si è ripristinato il regime vigente sul tetto agli stipendi dei *manager* pubblici, che, come sappiamo, era invece venuto meno con il testo della Camera dei deputati. Si è poi applicata la riduzione del 25 per cento ai *manager* delle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, mentre per le società quotate e quelle ad esse equiparate (che erano rimaste fuori da ogni riduzione) viene formulata una proposta di riduzione di pari importo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, che naturalmente resta sovrana. Riteniamo importante quanto è stato stabilito: se fosse stata confermata dal Senato la norma approvata dalla Camera, il risultato - non dimentichiamolo - sarebbe stato il superamento del limite dei 300.000 euro, previsto dalla *spending review*, per molte società controllate, oltre che per molte aziende municipalizzate.

Un ulteriore importante miglioramento riguarda l'agenda digitale italiana, altro punto fondamentale, in relazione al quale abbiamo accumulato ritardi drammatici, se vogliamo usare questo termine, rispetto al resto d'Europa. In questo ambito si è approvata una serie di misure. Ne ricordo in particolare due. Innanzitutto, poiché vi è un grave distacco, un'ampia distanza tra chi accede a queste tecnologie e il resto - una grande fetta - della popolazione e dei territori, che invece questo accesso si vede precluso o gravemente decurtato, è stato stabilito che l'infrastrutturazione sia diretta anche e soprattutto a favorire l'accesso alla rete Internet nelle zone rurali, oltre che in grandi spazi pubblici collettivi. Questo è un primo passo, perché bisognerà lavorare molto sulle misure per garantire a tanti nostri concittadini la possibilità di utilizzare questi nuovi mezzi.

Siamo però indietro non solo dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, ma anche perché usiamo poco e male l'infrastruttura che abbiamo a disposizione. Dobbiamo perciò intervenire attentamente per incrementare questa capacità di uso. Un primo passo è stato immaginare, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione di piattaforme e soluzioni di acquisto *on line*, la possibilità di ricorrere prioritariamente a prodotti *open source*, quindi a fonte aperta, che non comportino oneri di spesa. Cito inoltre gli interventi che, sempre nel campo della digitalizzazione, sono volti a favorire la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. A tale riguardo, sono stati approvati tre emendamenti importanti, di cui uno per l'istituzione del *dossier* farmaceutico del paziente quale parte specifica del fascicolo sanitario elettronico.

Un capitolo importante del decreto riguarda le infrastrutture: da questo punto di vista, c'è lo sforzo di rendere operative risorse per oltre 2 miliardi di euro, ripartite negli anni dal 2013 al 2017. Sono stati approvati alcuni importanti emendamenti che prevedono l'estensione anche all'edilizia scolastica di una serie di interventi già previsti dalla norma in relazione alla sicurezza. Sappiamo quanta importanza abbia questo tema. È stato anche previsto che, per la finalità specifica dell'acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, si possa superare il limite di spesa fissato al 20 per cento della spesa media degli anni 2010-2011.

Altra norma da segnalare, sempre in tema di infrastrutture e appalti, è quella che rende obbligatoria la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, eliminando la facoltatività di ricorrervi per le amministrazioni.

Cito in ultimo il capitolo delle semplificazioni, in particolare di quelle fiscali. Siamo intervenuti innanzitutto con un emendamento sull'introduzione, deliberata dalla Camera, del cosiddetto Documento unico di regolarità tributaria (DURT). Non si mettono in discussione le finalità alle quali si era fatto riferimento con questo provvedimento, ma ci è sembrato che le modalità con cui le stesse erano perseguite alla stregua del testo che ci era pervenuto le avrebbero trasformate in un onere aggiuntivo insopportabile per molte imprese; ciò sarebbe risultato in palese contraddizione con il mandato di semplificazione che poi queste norme prevedevano. Si è quindi decisa la soppressione delle parte che riguardava il DURT, rimandando ad altre disposizioni, in altri ambiti.

Importante invece la semplificazione, già presente nel testo originario e che rimane, che riguarda il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'IVA da parte del subappaltatore. Resta anche la responsabilità per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dei Comuni, sul quale erano previste diverse disposizioni, la correzione, o il miglioramento, come noi riteniamo, ha previsto di limitare la destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla cessione del patrimonio immobiliare degli enti locali, pari al 10 per cento, alla riduzione del debito pubblico, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata alla riduzione del debito del medesimo ente.

Vorrei sottolineare alcuni interventi in tema di università e, soprattutto, di diritto e accesso allo studio. Sono stati approvati degli emendamenti soprattutto per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà bandire borse di mobilità a favore di tali studenti, che si prevede permettano una mobilità in Regioni diverse da quelle di residenza degli stessi, mantenendo tuttavia la facoltà di intervento che era prevista per le Regioni.

Per riassumere quanto detto fin qui, credo si possa dire, almeno guardando al complesso di questo lavoro, che l'attività delle Commissioni si è svolta in un clima costruttivo, di fattiva e leale collaborazione tra le forze della maggioranza e ha apportato - ho elencato alcune delle variazioni, ma molte altre sono poi riportare nel testo - dei miglioramenti, che noi riteniamo significativi, alla formulazione che ci era pervenuta dalla Camera.

Lo ribadisco, ci troviamo di fronte ad un provvedimento eterogeneo, pieno quindi di riferimenti a temi diversi, che però è caratterizzato da due finalità di carattere generale: assicurare sostegno alla domanda

ed evidenziare una capacità di cominciare a rispondere alle raccomandazioni della Commissione europea. In nome di queste due finalità di ordine generale, oltre che naturalmente per il contenuto delle misure che sono inserite in questo decreto-legge, credo si possa auspicare una rapida approvazione del testo che oggi è all'esame dell'Assemblea, in modo da consentire alla Camera la conversione definitiva in legge del decreto?legge entro la settimana in corso. *(Applausi dei Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Bernini.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ricollego alle conclusioni della relazione del senatore Guerrieri Paleotti, che è stato mio collega correlatore in occasione dei lavori di Commissione e lo sarà ancora in Aula per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nonostante tutti coloro che sono intervenuti nei lavori della Commissione lo abbiano fatto con un approccio positivo, fattivo, migliorativo del testo, non hanno però potuto nascondere il dato di realtà che è stato dianzi evidenziato: si tratta di un testo certamente vario, complesso, a rilevanti tratti eterogeneo, che risente di una necessità ed urgenza che nasce dalla crisi; una crisi perdurante, una crisi che investe una buona parte di settori dell'impresa che sono in questo testo trattati e - direi - accuditi con particolare attenzione (attraverso diversi strumenti che poi tenterò di evidenziare pur se in maniera, giocoforza, sintetica), una crisi che investe cittadini comuni che incontrano difficoltà, sia individualmente sia in forma associata, nell'accesso al credito e nella gestione del risparmio.

Sostanzialmente tre sono gli strumenti che si sono utilizzati e che rappresentano un po' la ripartizione sistemica del testo; alcuni di essi sono stati previsti dal Governo, altri dalla Camera, altri ancora introdotti con i miglioramenti significativi che sono stati apportati dalle Commissioni 1a e 5a riunite che hanno lavorato sul testo, come ricordava il senatore Guerrieri Paleotti, in tempi ristretti ma con impegno proficuo, determinato e propositivo di tutti coloro che sono intervenuti.

In primo luogo, vengono in considerazione le misure che intervengono sull'incentivazione della crescita, quindi soprattutto sulla garanzia del credito, sull'accesso allo stesso, sul contenimento del cosiddetto *credit crunch,* quindi sulla contrazione del credito, che tocca - lo abbiamo detto - *in primis* le imprese ma, in maniera rilevante e significativa, anche i cittadini (è purtroppo un tema che nasce da molto lontano che ci portiamo dietro dall'inizio della crisi, cioè dal momento della precipitazione internazionale degli effetti, dei cascami dei mutui *subprime*). Per questo motivo si cerca, nella parte iniziale dell'articolato, attraverso la garanzia del credito, e nella parte centrale, che attiene alle semplificazioni, attraverso un atteggiamento più tenue, più temperato del fisco nei confronti del contribuente (questa è una battaglia molto importante che tutti rivendichiamo - noi in particolare - e che è stata oggetto di una risoluzione alla Camera dei deputati presso la Commissione finanze), a fronte del cittadino contribuente creditore, di modulare, temperare le richieste dell'amministrazione finanziaria sulla base della reale capacità economica e della reale capacità di onorare i propri impegni nei confronti del fisco, stante la crisi economica.

Ancora, un punto molto importante del provvedimento a nostro parere riguarda l'impignorabilità della prima ed unica casa di abitazione e la gradazione della pignorabilità dei beni strumentali in una misura percentuale secondo noi ragionevole e comunque attraverso l'affidamento in custodia dei beni strumentali stessi allo stesso debitore, che può in questo modo proseguire la propria attività d'impresa.

Tutte queste misure che rappresentano (lo si è detto in questi giorni con il relatore Guerrieri Paleotti e con tutti coloro che hanno partecipato al miglioramento del testo in Commissione) un filo rosso nell'arricchimento del contenuto del provvedimento, tutti questi punti di sostegno, di sollievo e nel contempo di semplificazione potrebbero essere sintetizzati in un concetto di atteggiamento maggiormente collaborativo del pubblico nei confronti sia del privato cittadino sia del privato operatore economico.

Il secondo spaccato di intervento del legislatore-Governo e del legislatore-Parlamento attiene proprio al meccanismo delle semplificazioni: semplificazioni che sono state apportate giocoforza in maniera apparentemente eterogenea, ma in realtà legate ad un punto comune che attiene alle raccomandazioni che l'Italia ha ricevuto in occasione del semestre europeo a fronte dell'esame del nostro Programma nazionale di riforma e del nostro Programma di stabilità, che ha esitato una serie di suggestioni

omogeneizzanti ed unificanti del Consiglio trasferite all'Italia dalla Commissione.

Queste semplificazioni attengono principalmente al settore edilizio, e in questo caso i lavori della Commissione hanno in parte inciso su una porzione di testo che aveva, nell'ottica del Governo e anche nei lavori della Commissione, un respiro maggiormente liberalizzante: hanno inciso sull'utilizzo e sull'interconnessione tra strumenti edilizi come il permesso a costruire, la DIA, la super DIA, la SCIA, dando una precisa delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività e dei rispettivi ambiti d'interazione. Hanno inciso in maniera significativa in materia di semplificazione ambientale, e in questo senso mi permetto, proprio per i tempi necessariamente contenuti che mi sono stati affidati per l'illustrazione della porzione di testo che mi compete, di fare riferimento sul punto, soprattutto per la parte emendata (sono stati presentati emendamenti significativi, importanti, di peso rispetto al testo dalla Commissione in tema di ambiente), alla relazione scritta che rassegnerò all'Assemblea e che sarà il sostrato, il pilastro su cui fondo questa descrizione inevitabilmente per principi.

Un'altra semplificazione che c'è stata fortemente raccomandata dall'Unione europea attiene al settore lavoro e anche in questo caso si tratta di un riferimento che ha un aggancio concettuale e temporale in altri provvedimenti, peraltro provvedimenti che hanno anche attraversato queste Aule e provvedimenti presto in arrivo. Vorrei sottolineare, come del resto ha fatto il relatore Guerrieri Paleotti, alcuni punti per noi estremamente significativi. Ora siamo al secondo spaccato di quei tre in cui ho ripartito il senso di questo provvedimento: quello della semplificazione.

Noi abbiamo voluto semplificare, come si diceva prima, determinati assetti di rapporto dello Stato nei confronti dei cittadini, delle imprese, del lavoro, nei confronti di determinati comparti merceologici e di determinati settori produttivi che rappresentano per noi un obiettivo, insieme, di valorizzazione del merito e di semplificazione delle procedure, perché certamente un costo che il cittadino e l'imprenditore insieme si trovano a subire è il costo delle regole inutili.

In questo senso, una semplificazione a cui, ancora, farò riferimento solo per principi, ma che per noi rappresenta un tema significativo e comunque di futuro sviluppo, è la semplificazione in materia sanitaria. Anche in questo caso, reputiamo opportuno che ciò che non è più indispensabile non sia richiesto ad un cittadino che, peraltro, come ricordava giustamente il senatore Guerrieri Paleotti, può giovarsi, ora più che mai, di sistemi informativi automatizzati che tra di loro debbono, se già non lo sono, essere ancor meglio connessi per evitare che sia a carico, anche come elemento di costo del cittadino stesso, l'onere di produrre, dimostrare, certificare.

Quindi, un altro *leitmotiv*, un altro filo rosso, un altro tema dominante di questo provvedimento, su cui noi abbiamo operato con impegno, attiene alla possibilità di non gravare sul non indispensabile.

Un altro tema che è stato trattato non solamente in questo provvedimento, ma nei provvedimenti che hanno caratterizzato l'avvio di questa legislatura attiene alla responsabilizzazione della pubblica amministrazione. Peraltro, questo provvedimento contiene, all'articolo 28, un coraggioso principio di responsabilità, in quanto introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo nella conclusione di procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte ove i procedimenti non siano tempestivamente terminati o non siano terminati affatto.

Premetto che un principio di responsabilità già esisteva ed esiste nel processo amministrativo, con la possibilità di risarcimento del danno (quindi con richiesta di danno da ritardo), ma il tema dell'indennizzo si cumula al risarcimento del danno, dando al cittadino ulteriori garanzie di quell'efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione che non deve essere solo scritta sulla carta, in un articolo della Costituzione, ma fattivamente praticata nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione: rapporti peraltro quotidiani dei cittadini (singoli e associati, singoli e in formazioni complesse), i quali debbono avvertire il loro rapporto con la pubblica amministrazione non già come un onere o come un elemento di ostilità, di ritardo o di costo, bensì come un elemento di agevolazione.

Questo è il senso vero delle semplificazioni che - ripeto - sono legate a diversi ambiti di operatività, a diversi settori e anche a diversi contesti merceologici, ma che hanno come elemento unificante ed omogeneizzante proprio il desidero di eliminare un dato di costo e di perdita di tempo, che ci viene ormai quasi sistematicamente imputato in tutte le classifiche internazionali e in tutti gli indicatori di

performance come elemento di disagio economico e commerciale del nostro Paese anche per il radicamento di investimenti.

A fronte del disagio derivante dagli indicatori di *performance* che talora ci vengono imputati da organizzazioni ed organismi internazionali e anche da qualche *partner* straniero, un altro tema che il provvedimento tratta e concerne, appunto, la messa in sicurezza degli indicatori di *performance* e attiene alla terza parte che vorrei illustrare. Quindi, è previsto un incentivo all'economia attraverso provvedimenti vari, complessi e apparentemente disomogenei, ma che in realtà sono legati dal filo rosso che il senatore Guerrieri Paleotti ha prima evidenziato: mi riferisco al desidero di correre velocemente verso la ripresa attraverso alcune leve di slancio che consentano agli operatori economici - e non solo - di velocizzare il percorso di uscita dalla crisi.

Il secondo tema della semplificazione è anch'esso ripartito per settori, sulla base delle esigenze indotte dalle raccomandazioni dell'Unione europea e anche da un nostro percorso legislativo che non deve comunque interrompersi.

Il terzo tema è molto legato al principio della messa in sicurezza degli indicatori di *performance* del nostro Paese rispetto alla nostra capacità di essere alveo di investimenti e buon terreno di crescita. Esso attiene alla deflazione del contenzioso civile. In questo senso si prevede, attraverso un irrobustimento ed ampliamento di un organico di magistratura onoraria, un rafforzamento delle attività del magistrato ordinario.

A questo proposito mi limito a ricordare, ancora una volta principalmente per temi, ciò che invece il disposto sulla giustizia articola su alcune disposizioni che si ricollegano, peraltro, ad altri disposti. Infatti, ciò che la nostra Commissione ha evidenziato - e ciò naturalmente farà parte anche del dibattito d'Aula - è che alcuni di questi temi, pur avendo un collegamento e pur avendo in loro la necessità di essere collegati dall'esigenza di velocizzare le nostre propensioni economiche per uscire al più presto dalla crisi, hanno però la caratteristica di essere al loro interno talora legati più che a loro stessi ad altre disposizioni che fuoriescono da questo decreto.

Certamente il tema della giustizia viene trattato in questo provvedimento in maniera limitata e settoriale rispetto al preciso obiettivo del potenziale smaltimento del contenzioso. Anche in questo senso abbiamo come punto di riferimento l'impulso che ci viene da tempi ormai troppo lunghi, anche per essere ricordati e, insieme, dall'Europa di contenere il disagio di tempo, di costo e, naturalmente, di malessere sociale che viene da una magistratura ordinaria penale, amministrativa e civile che non riesce ad onorare per tempo le richieste di giustizia.

Anche su questo, attraverso un lavoro fatto in Commissione, visto che si tratta di una trattazione del tema giustizia non organica, perché il provvedimento è eterogeneo, abbiamo voluto per quanto possibile incidere sulla base del principio che ha rappresentato la linea guida di questo provvedimento sui disposti in oggetto, che attengono alla nomina di 400 giudici ausiliari e definiscono le modalità di reclutamento, i criteri attraverso cui l'attività dei giudici deve essere esercitata, i criteri di incompatibilità, ineleggibilità, ricusabilità, astensione e, soprattutto, i loro indicatori di *performance*.

Vi è un altro tema strettamente connesso all'esigenza di deflazionare il contenzioso in aumento per i giudici ausiliari legato al secondo grado di giustizia, ovvero alle corti d'appello, dove statisticamente si assommano le maggiori quantità di pendenze. Tale elemento, che viene recepito da questo decreto e che già è stato oggetto di trattazione da parte del legislatore, attiene alla mediazione obbligatoria, che ha avuto una fase di arresto attraverso un passaggio alla Corte costituzionale che ha, in realtà, revocato in dubbio non già il merito o la praticabilità della mediazione obbligatoria quanto alla violazione del diritto all'azione o del principio del contraddittorio, bensì quanto ad un eccesso di delega praticato dal legislatore. La mediazione obbligatoria è stata reinserita, normata e valorizzata per consentire una soglia pregiudiziale e precontenziosa che contenga, per quanto possibile, il flusso delle cause civili attraverso una definizione precoce della vertenza.

Talune modifiche introdotte in Commissione attengono ad alcuni aspetti che sono stati trattati alla Camera. Mi riferisco, ad esempio, alla divisione nella comunione e alla possibilità di autentica delle firme ad opera di avvocati e notai. Ancora, sono state fatte alcune modifiche al regio decreto n. 267 del

1942 in tema di concordato, prevedendo che l'imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista entro un termine fissato dal giudice. L'aggiunta della Commissione attiene alla necessità di un decreto motivato attraverso cui il giudice fissa il termine entro cui il tribunale può nominare il commissario giudiziale.

Si tratta - lo vediamo - di provvedimenti inevitabilmente non legati da un filo tematico profondo all'interno di questo stesso provvedimento, ma che hanno come obiettivo finale la semplificazione, la velocizzazione e il contenimento dei disagi della crisi.

In conclusione, ricordo la modifica, che è stata apportata proprio in chiusura dei lavori della Commissione, al taglio del tetto degli stipendi dei *manager* nella misura del 25 per cento, di cui ha parlato anche il collega correlatore Guerrieri Paleotti. Essa rappresenta solo uno degli elementi di modifica apportati in Commissione, ma ha certamente una valenza - così come altri emendamenti di cui si è parlato nel corso di questa necessariamente rapida esposizione - legata a necessità diverse, ma egualmente importanti, di contenimento dei costi della pubblica amministrazione. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo scritto della sua relazione.

La relatrice di minoranza, senatrice Bisinella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Bisinella.

BISINELLA, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con un grande clamore, qualche settimana fa, il Governo Letta ha presentato questo provvedimento, il decreto-legge n. 69, che qui oggi noi discutiamo. L'entusiasmo era tanto che l'Esecutivo lo ha ribattezzato come "decreto del fare".

Abbiamo esaminato con estrema attenzione il testo e, come avremo modo anche di vedere insieme, emergerà chiaramente come l'appellativo "decreto del fare" debba riferirsi non tanta all'attuale versione del provvedimento, quanto piuttosto alle iniziative che andrebbero assunte per renderlo davvero un testo normativo utile.

Non ce ne vogliano i rappresentanti del Governo, ma le lacune evidenziate da questo provvedimento, sotto vari aspetti, sono veramente notevoli e diffuse. Eppure, e i fatti lo hanno dimostrato, nessun pregiudizio iniziale è stato mosso da parte nostra verso questo decreto. Anzi, la Lega Nord e Autonomie ha sempre manifestato la volontà di sostenere e condividere le misure che possano aiutare il rilancio dell'economia e a cui questo decreto avrebbe dovuto essere mirato, tanto più in un momento di grave crisi economica come quello attuale.

Eravamo quindi speranzosi, ma ancora una volta il Governo con questo provvedimento ha ampiamente deluso le aspettative. Le attese erano tante e ora che si sono rivelate delle illusioni determinano in noi, purtroppo, anche aspre critiche. Si badi, comunque: la finalità di questa relazione di minoranza che abbiamo inteso presentare non è di contestare le iniziative utili al Paese per partito preso, quanto piuttosto di evidenziare quanto di più si poteva e si sarebbe dovuto fare. Se, infatti, la direzione alla base di questo provvedimento è senza dubbio lodevole e apprezzabile, lo stesso non si può dire del suo contenuto, né tanto meno dell'*iter* di esame che questo atto ha dovuto seguire.

Pare anzitutto doveroso far notare come anche questa volta, per l'ennesima volta, lo strumento normativo adottato dal Governo per rispondere alle necessità delle imprese sia quello del decreto?legge, ossia della decretazione d'urgenza. Ma oggi le aziende italiane chiedono alla politica riforme strutturali, stabili, durature, non norme disseminate qua e là in un unico grande calderone chiamato, appunto, "decreto del fare" solo come annuncio.

È pur vero che il vantaggio del decreto è rappresentato proprio dall'immediatezza nella sua entrata in vigore, nell'entrata in vigore di norme che possono essere attese: ma era proprio necessario arrivare a

questo punto, a far confluire disposizioni così eterogenee in una specie di decreto *omnibus*? O era necessario attendere che fosse la Commissione europea a ricordarci che le risorse erogate da Bruxelles in termini di fondi strutturali devono essere correttamente ed efficacemente investite, pena la loro perdita? Evidentemente sì, se è vero come è vero che all'interno di questa norma anche questo annoso e ormai datato problema si ripresenta.

Il Gruppo Lega Nord e Autonomie ha presentato anche una questione pregiudiziale di costituzionalità che sarà fra poco illustrata e che darà ampiamente conto dei profili di illegittimità di questo provvedimento, come pure, nel merito, intende evidenziare - e lo farà in sede di discussione generale e di dichiarazione di voto - le nostre motivate critiche nell'analisi delle norme recate.

Non voglio tuttavia venir meno a quanto affermato poc'anzi, allorquando preannunciavo che il mio intervento sarebbe stato finalizzato ad evidenziare alcune delle disposizioni più importanti, alle quali, secondo il nostro Gruppo, si doveva dare un seguito diverso, dovendo e potendo migliorarle.

Non potevamo perciò che partire dall'analisi del settore industriale, iniziando però da un dato terrificante: i fallimenti delle imprese in Italia sono cresciuti del 65 per cento in quattro anni, registrandosene quasi 50.000 dall'inizio della crisi, di cui oltre 3.000 solo nei primi tre mesi di quest'anno. Una Caporetto che per molti imprenditori, soprattutto della mia Regione di appartenenza, il Veneto, si è trasformata in un vero e proprio dramma sociale, con un aumento vertiginoso di suicidi di impresari.

La risposta che il Governo fornisce a questa situazione così tragica è invece tiepida. Senza dubbio, infatti, il rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è un segnale positivo e ovviamente condivisibile. Ma oltre alla buona volontà, forse qualcuno crede che tale azione possa davvero essere risolutiva dei problemi delle nostre imprese? Peraltro, l'adeguamento dei criteri di valutazione delle aziende per l'accesso alla garanzia del fondo stesso verrà definito soltanto alla fine del 2013 con l'adozione di un decreto ministeriale. Per le imprese che arriveranno a Natale si tratta, sì, di una buona notizia, non c'è dubbio; ma per quelle che non ce la fanno ad arrivare a fine anno?

Oggi le imprese sono in crisi sia per un tracollo della domanda, sia per la difficoltà a reperire le risorse fresche per creare investimenti e nuovo lavoro. Una vera politica di crescita economica delle nostre aziende non può quindi limitarsi a queste semplici disposizioni che, seppur lodevoli, rischiano tuttavia di non essere determinanti. Non è un caso che il nostro Gruppo sia intervenuto su numerose disposizioni, cercando di anticipare la loro entrata in vigore, così da aumentarne i benefici ed evitare il pericoloso blocco degli ordini programmati.

E che dire del settore energetico, area strategica per l'economia di casa nostra, ma dove anche in questo caso l'Esecutivo ha perso un'occasione, mancando in pieno un'azione strategica di lungo periodo finalizzata a restituire maggiore competitività all'economia italiana?

Peggio è stato fatto col Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, dove risultano giacenti 108 milioni di euro al 31 dicembre 2012. Peccato che dal 2000 al 2011 risultano essere stati erogati appena 4,4 milioni di euro per sole otto proposte di finanziamento! Siamo dunque proprio certi di poterci permettere, in questa situazione economica, il lusso di gestire un fondo che non funziona, quando forse sarebbe più facile ed utile stanziare risorse e mezzi per le attività più redditizie?

Il concetto di efficienza, che dovrebbe essere esportato anche in quelle Regioni dove oggi l'Unione europea ci costringe ad intervenire per sollecitare una velocizzazione nell'utilizzo dei fondi strutturali, è per noi da sempre un faro. Non utilizzare appieno i fondi comunitari disponibili, se fino a ieri poteva essere considerato l'ennesimo cattivo esempio delle amministrazioni del Sud, oggi rappresenta un elemento inaccettabile, tanto più per le aree del Paese in cui gli enti locali non hanno questa fortuna.

A disposizioni come quella descritta, poi, si alternano anche interventi condivisibili, come quello relativo al finanziamento degli incentivi fiscali e al finanziamento delle infrastrutture, laddove viene ridotto da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta in caso di realizzazione di nuove infrastrutture mediante contratti di

partenariato pubblico-privato e defiscalizzazione. Queste sono, senza dubbio, iniziative positive che, nell'ottica costruttiva che il nostro Gruppo si è posto, abbiamo ritenuto di supportare e anche di dover migliorare.

Così come è stato doveroso intervenire sul settore della nautica e dei porti, relativamente al quale, per rimediare a pregressi errori compiuti dall'allora Governo Monti, il provvedimento abolisce le gabelle previste sulle piccole imbarcazioni, riducendo anche quelle per le barche di più grandi dimensioni. Cosa dicono però oggi al riguardo i rappresentanti di Scelta Civica per l'Italia che in quell'occasione questa misura l'hanno voluta e votata?

Tanto con il decreto-legge in esame si sarebbe dovuto fare e non è stato fatto: mi riferisco al settore del lavoro, dell'occupazione e dell'istruzione. Pensiamo ad esempio al lato del fisco, su cui doveva essere fatto molto di più: si concede, è vero, più tempo a chi non può pagare, ma sappiamo tutti che bisognerebbe mettere mano a una riforma organica del sistema fiscale. Quanto all'alleggerimento della bolletta elettrica, perché non si è pensato a tagliare le tariffe del 30 per cento per allinearci agli altri Paesi europei? Ad esempio, si sarebbe anche potuto ripensare il rapporto con la pubblica amministrazione, vero baluardo di ogni conservazione, che andrebbe rovesciata come un guanto, perché non c'è solo un problema di eccesso di regole e farraginosa gestione, ma di impostazione di fondo, di filosofia.

Una delle lacune maggiori riguarda il credito. Un accesso più facile per le piccole e medie imprese che investono in nuovi macchinari, anche con il contributo della Cassa depositi e prestiti, è una mossa interessante. Tuttavia, le risorse stanziate non bastano, anzi ci vogliono tra i 2 e i 3 miliardi che verranno stanziati solo con la legge di stabilità. Bisogna altresì chiedersi se questo è tutto quello che il Governo intende fare contro il *credit crunch*, mentre da tempo circolano proposte interessanti per intervenire sulle banche, estraendo dai bilanci crediti ormai inesigibili e partite incagliate per sempre, in cambio di una sostanziosa apertura dei rubinetti a famiglie e imprese.

Non per giocare al rialzo, ma certo colpisce che non ci sia nulla per ridurre davvero la spesa pubblica corrente; anzi, molte delle misure inserite in questo testo, che tra loro non si reggono e non sono coordinate, comportano indubbiamente un aumento della spesa pubblica e, quindi, del nostro debito pubblico. È vero, tagliare fa male, forse ancor più che tassare, ma lo Stato italiano è un pachiderma incapace di muoversi, vorace solo per alimentare la propria sopravvivenza: farlo dimagrire è necessario, oltre che inevitabile. Che fine ha fatto, invece, la *spending review*? La risposta non c'è nel "decreto del fare", e queste carenze, che appannano abbondantemente i supposti vantaggi che si vorrebbero conseguire, sono il frutto della politica di indecisione che il Governo produce a causa - spiace dirlo - della decadente maggioranza politica che oggi lo compone.

Il Paese ha bisogno di misure di crescita e di semplificazioni, così da sostenere il rilancio economico delle nostre attività imprenditoriali. Ma vi sono semplificazioni e semplificazioni. Quelle, ad esempio, qui previste sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia nulla hanno a che fare con l'impianto della norma (che, ricordiamolo, si chiama "decreto del fare"), eppure il decreto-legge interviene anche su questo tema, rivedendo alcuni aspetti legati alla formalità del processo di acquisizione della cittadinanza. Sinceramente, ci viene il sospetto che con questo intervento di *maquillage* il Governo stia preparando il terreno per intervenire sulla normativa vigente in materia di acquisizione della cittadinanza. Del resto, il tema dello *ius soli* è sempre stato particolarmente caro a questo Esecutivo fin dalla sua nascita, se non sbaglio, tanto da essere preferito, e di gran lunga, ad altre questioni ben più importanti ed urgenti per i nostri cittadini e anche per gli stranieri da noi residenti e regolari, che a loro volta hanno perso il lavoro e stanno rientrando nei Paesi d'origine.

Non insisterò oltre sul tema della cittadinanza, non prima di aver però ribadito la nostra ferma posizione: l'integrazione può avvenire, prima di tutto, attraverso un percorso di assimilazione nella società e nelle sue varie realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese. È nelle comunità locali che si crea la vera integrazione. Tutti gli altri interventi normativi, colleghi senatori, sono palliativi che non affrontano concretamente il problema, non lo risolvono.

Come abbiamo detto, vi sono semplificazioni e semplificazioni. In effetti, quanto previsto dal testo

normativo in materia di riscossione delle imposte è senza dubbio consistente: le misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica, ampliando la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte e rafforzando l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo, sono disposizioni importanti che incontrano il nostro pieno favore in quanto si collocano nella direzione, che da anni portiamo avanti, di agevolare, proprio in un momento di crisi economica come quello attuale, il cittadino e l'impresa.

A proposito di quest'ultima, poteva essere una semplificazione normativa a favore delle imprese la disposizione relativa al DURT inserita nel testo dalla Camera? Forse sarebbe opportuno che chi oggi si erge a cambiare l'Italia lo precisasse e si atteggiasse per farlo in meglio, non adottando provvedimenti che devono poi essere sempre rettificati in corso d'opera. Viceversa, si rischia di cambiare il Paese in peggio, aggravandolo ulteriormente di oneri di cui non si sente davvero il bisogno.

Per fortuna la soppressione del DURT - possibile soprattutto grazie al nostro impegno - va tuttavia di pari passo con l'accoglimento di altri importanti emendamenti che noi abbiamo creduto doveroso sostenere e per i quali esprimiamo grande soddisfazione.

Innanzitutto, si sarebbe dovuta accogliere la nostra proposta relativa ai cosiddetti appalti a chilometro zero, che andrebbero previsti da subito e che consentirebbero di privilegiare, finalmente, il criterio della territorialità per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di un maggior punteggio nei bandi per la sostenibilità ambientale: un intervento doveroso e che da tempo attendiamo, che permetterà finalmente di valorizzare, come è giusto, le imprese locali e, quindi, quelle che meglio conoscono il territorio, in modo tale che, oltre alla mera valutazione economica, negli appalti si consideri positivamente anche questo aspetto.

Come non esprimere poi soddisfazione per il recepimento - tra le varie proposte migliorative al testo da noi presentate - di due nostri importanti emendamenti? Mi riferisco, in particolare, a quello che considera virtuose nel loro complesso quelle Regioni che hanno un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa per il personale e spesa corrente. È un punto importante in materia di finanza degli enti territoriali, per il quale la Lega era impegnata da tempo: si tratta dunque di un grandissimo risultato.

Senza dimenticare, poi, il nostro impegno - per il quale, ad esempio, sono soprattutto i piemontesi a dover ringraziare il nostro movimento - grazie al quale è stato dato finalmente il via libera alla definizione dell'*Authority* dei trasporti a Torino. Ci siamo impegnati anche di notte, e alla fine, pur con il voto contrario di chi dice a parole di voler cambiare l'Italia, siamo riusciti ad ottenere questa importante conquista, che nel suo piccolo, almeno in questo settore, dimostra che l'Italia, se vuole, può cambiare davvero.

Non è certamente meno importante, colleghi, l'approvazione dell'emendamento che integra le normative relative alle espropriazioni. Grazie al nostro impegno, infatti, ora non sarà possibile dare corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali», strumentali all'attività di impresa, che dovranno essere opportunamente identificati da un apposito decreto. Si tratta di un intervento mirato e doveroso per estendere la prevista inattaccabilità dell'esproprio anche ai beni essenziali, appunto, così da avviare una riforma più complessa ed organica delle novità legate oggi alla sola prima abitazione.

Voglio concludere proprio su quest'ultimo punto, onorevoli colleghi. Nei vari provvedimenti - circa 80 - varati dal Consiglio dei ministri finora, quanti servono davvero a creare le premesse per recuperare l'esausta economia italiana? Se il decreto al nostro esame non venisse convertito - chiediamocelo - cittadini ed imprese davvero se ne renderebbero conto? Credo di no. I vari interventi hanno bisogno, infatti, di essere accompagnati da una politica economica più robusta. Il pacchetto che stiamo analizzando contiene per ora, e purtroppo ancora una volta, solo dei messaggi.

Il nostro giudizio complessivo sul provvedimento, quindi, non può essere positivo, anzi, non può che essere negativo, anche alla luce dell'*iter* che l'esame del provvedimento ha avuto in Commissione, con un Governo che si è mostrato confuso e confusionario: troppi gli obiettivi non colti, eccessiva la scarsità di alcune misure e troppo elevata, in numerose disposizioni, l'approssimazione.

Tuttavia, il lavoro migliorativo che è stato fatto in sede di Commissione evidenzia chiaramente quale sia lo spirito del Gruppo al quale appartengo: critico nelle parti che non evidenziano misure di crescita e sostegno, ma disposto ad impegnarsi per migliorare, perché la Lega Nord è davvero il partito del fare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Guerrieri Paleotti e Alicata)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Petraglia per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, prima di prendere in esame il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (il cosiddetto "decreto del fare"), consideriamo doveroso presentare una proposta di questione pregiudiziale di costituzionalità.

Il nostro Paese sta attraversando ormai da anni una dura crisi economica e sociale, per cui comprendiamo che è compito di qualsiasi Governo appena formato (quindi, anche di quello delle larghe intese) presentare importanti atti per il rilancio dell'economia. Questo Governo, però, rinuncia a fare alcuna scelta strategica, rinuncia a promuovere una propria visione del Paese puntando su alcune questioni di fondo:

quale il ruolo per l'Italia, quali i settori su cui convogliare scelte di rilancio dell'economia (pensiamo alla creatività, alla qualità, alla tecnologia, alla tutela del lavoro e alla riduzione del costo del lavoro). Insomma, un'idea di sviluppo alternativa a quella che finora ha segnato la riduzione in povertà dei cittadini italiani.

Invece si è preferito scegliere la strada della continuità. Dunque, assistiamo ad uno dei tanti larghi rinvii: si rinuncia a scelte strategiche e si sceglie di fare un provvedimento *collage* utilizzando gli strumenti della decretazione d'urgenza.

Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza come normale prassi legislativa, utilizzato ampiamente anche dall'attuale Governo, nonostante le dichiarazioni del presidente del Consiglio Letta, che - come tutti ricordiamo - nel suo discorso programmatico di insediamento aveva proposto di ridurre il ricorso alla decretazione (ma questa dichiarazione è diventata già un lontano ricordo), riprende una modalità introdotta dai precedenti Esecutivi e più volte censurata persino dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale. Il ricorso alla fiducia, invece, è diventato ormai consuetudine in questo Parlamento e produce, da un lato, un *vulnus* all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari. Tutto questo avviene mentre nel Paese si discute su come riavvicinare i cittadini alla politica, come restituire il diritto di partecipazione e di scelta ai cittadini.

Questo decreto-legge, composto da argomenti eterogenei, disomogenei, appesantito dalle modifiche accolte dal Governo e introdotte dalla Camera, costituisce l'ennesimo esempio, forse il più lampante di questa legislatura, della mancanza assoluta di quei criteri e requisiti costituzionali necessari per interventi mirati su specifici argomenti che, appunto, in modo straordinario, richiedono un intervento urgente perché utili e necessari, e non risolvibili con altri strumenti legislativi.

Questo decreto, coma ha dimostrato anche la lunga discussione nelle due Commissioni in sede referente, non ha caratteristiche di straordinarietà per richiedere un intervento governativo *ex* articolo 77 della Costituzione. L'unica straordinarietà, intesa come evento straordinario, è rappresentata dagli emendamenti e subemendamenti del Governo e della maggioranza stessa, costretti ad intervenire per correggere se stessi, tanto da farlo divenire sempre più un provvedimento *omnibus*. Si conferma, dunque, una distorsione insopportabile del rapporto costituzionale tra poteri costituiti, tra Governo e Parlamento.

Siamo pertanto di fronte ad una palese violazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive espressamente la rispondenza del contenuto al titolo: contenuto che deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo stesso. È infatti evidente la disomogeneità di argomenti

non collegati tra loro, ma omogenei in sé: pensiamo al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole imprese, al limite dei compensi per gli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale, alle misure per favorire il domicilio digitale, alla commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività, all'accesso alle banche dati pubbliche, all'inquinamento acustico delle aviosuperfici, all'interpretazione autentica delle incompatibilità, alle semplificazioni in materia edilizia, alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, alla semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, alla trasmissione in via telematica del certificato medico. Potrei continuare, perché l'elenco dei provvedimenti assommati senza un filo unitario nel decreto-legge al nostro esame è lunghissimo e si tratta invece di temi che avrebbero bisogno di un'analisi approfondita e attenta da parte del Parlamento, una volta stralciati, in modo da poter così seguire il normale *iter* parlamentare dedicandoci un'attenta riflessione e un attento approfondimento.

Inoltre, molte norme contenute nel decreto-legge in esame presentano a nostro avviso anche profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione perché, pur presentando evidenti e rilevanti effetti finanziari negativi, non presentano un'adeguata copertura. Per tutte queste motivazioni chiediamo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Campanella per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, da cittadino mi sono spesso chiesto il motivo per cui le leggi sono scritte in modo che solo un buon avvocato sappia leggerle con un margine di sicurezza interpretativa accettabile. Da quando faccio parte di questa Assemblea l'ho capito: le leggi sono fatte con un'organizzazione di tempi e di metodi operativi che in qualsiasi azienda, ma anche in qualsiasi famiglia, sarebbe considerata inaccettabile. Non è che al Senato non si lavori: si lavora tanto, però si lavora male. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Carraro)*. E quel che è peggio è che si lavora soprattutto su *input* del Governo, al quale le maggioranze - questa è particolarmente curiosa nella sua composizione, ma accade in genere - hanno spesso ceduto l'iniziativa legislativa.

La continua pressione che deriva al Parlamento per effetto della continua presentazione di decreti-legge, soggetti ai sessanta giorni di tempo per la conversione, impedisce di fatto l'attività legislativa ordinaria. L'attività legislativa ha bisogno di approfondimento dei temi, di sistematicità di approccio e anche di composizione degli interessi, e quindi di tempo e di un lavoro svolto in maniera ordinata. Invece qui passiamo il tempo a rincorrere il Governo e i suoi decreti-legge.

Si dirà che il Governo sa quello che deve fare: questo è l'approccio del Popolo della Libertà, che vuole spostare sul Governo la maggior parte dell'azione politica, lasciando al Parlamento un ruolo di controllo da definirsi. Rispondiamo che non è vero che il Governo sa quello che deve fare: a sentire i cittadini, questo non sembra, e a leggere i decreti, per come arrivano in Parlamento, neppure. Riceviamo testi scritti dagli uffici dei Ministeri, che hanno necessariamente una visione burocratica delle attività che le leggi andranno a regolare: nella progettazione delle norme effettuata dai Ministeri, quale spazio hanno i cittadini, quanto sono ascoltati i cittadini prima che i decreti-legge vengano scritti?

A questo poi aggiungiamo l'approccio superficiale necessariamente legato a un intervento normativo che guarda all'intero scibile umano, intervenendo sui campi di attività di tutta la società italiana. Come può una Commissione analizzare e decidere in poche ore su tutti i settori della società italiana? Sapete come? Con superficialità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È con superficialità infatti che si governa in Italia, e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo lo abbiamo visto nelle Commissioni riunite 1a e 5a dove, per riuscire a portare in tempo utile il decreto in Aula, si è fatta un'analisi che a tratti appariva surreale, con un'illustrazione degli emendamenti presentati che in sostanza si è concretizzata nella lettura del numero delle proposte di modifica ? e null'altro ? e una discussione effettuata a tale velocità che non io, che insieme ai miei

colleghi del Movimento sono nuovo di questo lavoro, ma i colleghi più anziani e più esperti si sono trovati in difficoltà a seguire. Lo abbiamo fatto notare all'espertissimo Presidente, ma tant'è, bisognava arrivare in tempo alla discussione del decreto in Aula.

A questa sorta di massacro del buonsenso, si aggiunge una riflessione. Il nostro ordinamento, all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che, quando in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli per la conversione alle Camere. Attenzione, si dice «in casi straordinari di necessità e di urgenza». Nella prima seduta nella quale abbiamo esaminato questo decreto, tutte le forze politiche rappresentate hanno espresso dubbi fortissimi - a voler essere eufemistici - sulla straordinarietà, sull'omogeneità dei temi trattati nel decreto, sulla necessità e sull'urgenza di regole che non intervenivano su questioni urgenti, ma sul governo del Paese, il tutto fatto con un unico provvedimento e senza uno studio adeguato. Questo, signori, non è un decreto del fare, questo è un decreto del sopravvivere, e così non si può governare un Paese.

Aggiungo il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A questa norma è stato attribuito valore ordinamentale, eppure noi superiamo questo tipo di valutazione.

Signori, il problema per il quale l'Italia oggi va come va deriva soprattutto dal fatto che facciamo alcune affermazioni in pubblico e poi ci comportiamo altrimenti, diciamo una cosa mentre ne stiamo facendo un'altra. In questo modo non faremo, non possiamo fare neanche un passo avanti.

A tali considerazioni bisogna poi aggiungere, come ricordato dalla collega che mi ha preceduto, quelle parti del disegno di legge che indicano oneri e non prevedono la corrispondente copertura. Ricordiamo che, nella relazione tecnica, per alcuni articoli, la Ragioneria generale dello Stato non ha posto la bollinatura che comprova la copertura. Ricordiamo al tempo stesso che quando presentiamo un emendamento, anche in Commissione, quello della copertura è il criterio fondamentale sulla base del quale l'emendamento stesso viene valutato.

Allora, quanto prima noi, quest'Assemblea, il Parlamento tutto, gli organi costituzionali che portano avanti l'Italia, cominciamo ad avvicinare e a rendere identico, con uno sforzo volenteroso e continuo, quel che dichiariamo, prima, in quest'Aula e, poi, ai giornali, tanto prima potremo dire di aver cominciato a portare l'Italia fuori dalle secche in cui decenni di malgoverno l'hanno portata. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Gambaro)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Volpi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo anche un certo imbarazzo, non certo per i contenuti, ma perché mi sembra di insultare le conoscenze e l'intelligenza sua e dei colleghi, visto che tutti in quest'Aula sappiamo che ciò che è contenuto nelle pregiudiziali è la fotografia dell'incostituzionalità di questo prodotto del Governo. Un provvedimento, lo ripeto, incostituzionale. Peraltro dispiace che quando si presentano le pregiudiziali si pensi ad un intento esclusivamente ostruzionistico o al desiderio di dar fastidio. No, ci sono dei contenuti, seri, molto seri.

Mi permetta di portare all'Aula due ricordi. Quando iniziammo questa legislatura, nella mia breve permanenza in Commissione affari costituzionali, appena dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza e l'elezione della presidente Finocchiaro, ci trovammo con una coda di decretazione (in scadenza) del precedente Governo. Ebbene, mi ricordo che intervenni - è tutto nei verbali, non mi sto inventando niente - ricordando i presupposti della decretazione d'urgenza. In quell'occasione si unirono le voci dei colleghi, a partire dalla Presidente, che dissero che mai più si sarebbe fatta una cosa del genere, sia per la centralità del Parlamento, sia perché la incostituzionalità sarebbe diventata palese sia perché, perché e ancora perché. Il risultato, Presidente, è che, come diceva Rossella O'Hara in «Via col vento», domani è un altro giorno e, dal giorno dopo, a prescindere dalle belle dichiarazioni verbalizzate all'interno di quel contesto, si è tornati al solito metodo, che purtroppo si reitera da molto tempo.

Vengo all'altro ricordo. Nella seconda parte della scorsa legislatura la Lega Nord fece una forte opposizione, non solo nel merito, ma anche nel metodo, al modo con cui il Governo Monti approcciava il Parlamento: decretazione d'urgenza e fiducie. La nostra protesta, forte e vibrante in quel momento, portò addirittura la nostra delegazione al Quirinale per confrontarsi con il Presidente della Repubblica, che anche in quell'occasione ribadì quel che aveva già ribadito, cioè che la decretazione d'urgenza aveva delle regole, che serviva una omogeneità dei provvedimenti, che la successiva, eventuale apposizione della fiducia era da considerarsi un fatto eccezionale.

Analizziamo, anche semplicemente, la raffinatezza con cui il Quirinale ha dato una mano per questo decreto. Lo si vede, Presidente, da quel che anche lei ha davanti, cioè gli atti. Il provvedimento reca «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; nell'atto di emanazione il Presidente della Repubblica fa riferimento a disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, a misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al Paese, al rilancio delle infrastrutture e alla riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Colleghi e colleghe, nemmeno il titolo del decreto-legge corrisponde al contenuto dell'atto di emanazione del decreto-legge firmato dal Presidente della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Gaetti)*.

Credo che una riflessione sulla Costituzione, nonostante il grande disinteresse per le questioni pregiudiziali, andrebbe fatta, in particolare sul fatto che la Costituzione non può essere usata solo quando si parla di grandi principi, ma va usata anche nel lavoro quotidiano svolto all'interno delle Aule parlamentari, perché la Costituzione rimane una regola. Ma non basta.

Oltre alla Costituzione, ci permettiamo di violare anche la legge attuativa per ciò che riguarda anche la decretazione d'urgenza, ovvero la legge n. 400 del 1988. Interessa ancora a qualcuno? Non lo so.

I richiami del Presidente della Repubblica sono, peraltro, citati nelle note del nostro Regolamento, nel caso di richiamo rispetto all'omogeneità degli argomenti contenuti, per esempio, negli emendamenti presentati, che non possono essere estranei all'argomento trattato nel disegno di legge cui si riferiscono.

Ricordo che lei stesso, presidente Grasso, in un accorato dibattito fra me e lei sulle ammissibilità, disse che l'emendamento relativo all'Emilia Romagna non poteva essere presentato al provvedimento relativo alle emergenze (pensi lei!) perché non era attinente alla materia, e dunque i nostri emendamenti furono dichiarati inammissibili.

Ora ci viene detto che quello oggi al nostro esame è un decreto-legge omogeneo. Io, sinceramente, l'omogeneità la vedo poco. Forse bisognava prevedere una rubrica per consentire ai colleghi di esaminare il provvedimento, magari in ordine alfabetico, perché questo non è un decreto-legge: è un'enciclopedia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È un'enciclopedia di settanta pagine, e lei, Presidente, come i colleghi di maggioranza, dovreste spiegarmi dov'è l'omogeneità. È difficile fare un provvedimento di settanta-ottanta pagine e dire che la materia è omogenea.

Ma ciò è rilevato anche dal Presidente della Repubblica correggendo parzialmente ed intelligentemente il titolo, che, infatti, non è quello riportato sul testo: almeno in parte è quello che dice il Presidente della Repubblica.

Non voglio dilungarmi, perché è evidente che gli interventi sulle questioni pregiudiziali creano insofferenza. Quando la verità non è strumentale, ma è reale l'insofferenza diventa politica, ed essa, a sua volta, porterà (probabilmente) all'ultimo scempio della democrazia parlamentare.

Guardo con simpatia il sottosegretario Giorgetti a cui mi rivolgo. Penso che in giornata si terrà una riunione del Consiglio dei ministri in cui verrà autorizzata l'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento. Saremo quindi costretti a sentirci dire che il Governo pone la fiducia, e quindi le opposizioni, caro Presidente, non avranno nemmeno la possibilità di votare quel pochissimo di buono che hanno potuto inserire in questo provvedimento, essendo la fiducia un atto meramente politico.

Chiedo, allora, ai colleghi di maggioranza: per voi questo è il decreto del fare o il banco di prova sull'esistenza di questo Governo? Perché anche su queste cose dobbiamo parlarci chiaro. Per voi è, in

realtà, qualcosa che forse serve (secondo voi, non secondo noi) agli italiani, o è un modo per superare la criticità di un momento in cui le varie anime dei partiti di maggioranza si confrontano chi pensando ai congressi, chi alle successioni? Se così non fosse, allora dovreste avere la forza parlamentare di non apporre eventualmente la fiducia, con la maggioranza amplissima che avete, e di non schiaffeggiare ulteriormente il Parlamento, con una capacità numerica che vi dovrebbe consentire di prendervi una responsabilità politica sui singoli elementi emendativi proposti dall'opposizione. Quindi, scempio doppio: un provvedimento assurdo e una proposta indecente.

Mi permetto, signor Presidente, se lei me lo consente, di concludere con una frase di Abramo Lincoln: «Potete ingannare tutti per qualche tempo e alcuni per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre».

Abramo Lincoln dimenticava una fattispecie: che non ci si può ingannare da soli, specialmente quando si fanno le leggi, perché è un danno per la democrazia. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Lezzi e da altri senatori (QP2), e dal senatore Bitonci e da altri senatori (QP3).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, colleghi, il relatore Guerrieri Paleotti ha sottolineato che la crisi economica richiede un'azione decisa per la crescita, un'azione che assecondi i timidi segnali di ripresa cui stiamo assistendo, perché dipenderà da noi, da quello che faremo in questi mesi, se la ripresa, che certo arriverà a livello internazionale, riguarderà anche la nostra economia o se invece ci sfiorerà senza coinvolgerci profondamente.

Questa è la logica che ha ispirato questo decreto e questa è anche la motivazione con cui è stata giustificata l'adozione di un decreto-legge che potremmo dire quasi un decreto *monstre*, ai limiti della costituzionalità, come sottolineato anche da un ordine del giorno presentato in Commissione affari costituzionali dalla presidente Finocchiaro e che tutti abbiamo condiviso e votato.

La domanda è dunque se questo provvedimento contiene misure utili a questo obiettivo primario di riavviare la crescita. La risposta è sì, ma solo per un numero ridotto delle disposizioni in esso contenute: rafforzamento delle garanzie dei Confidi, la Sabatini per gli investimenti in tecnologie digitali, gli anticipi sugli appalti pubblici, misure concorrenziali nella distribuzione del gas, alcune semplificazioni e soprattutto alcune mancate complicazioni che erano state introdotte anche alla Camera, come la soppressione del DURT, per cui noi ci siamo battuti.

Altre numerosissime disposizioni invece, lo dobbiamo dire e riconoscere, sono quelle tipiche dei deprecati decreti *omnibus*, espressione di microinteressi politici e burocratici che hanno trovato un eccesso di ascolto da parte del Governo e del Parlamento. *(Brusìo)*.

Signor Presidente, mi scusi ma ho un problema di voce e non posso alzarla troppo.

PRESIDENTE. Vi prego di abbassare il tono del brusìo. Senatrice, lei ha una tale esperienza che può continuare.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Capisco, ma è proprio un problema fisico.

Così sugli incentivi fiscali agli investimenti privati in infrastrutture, che, al di là di ogni ragionevole dubbio e motivazione, rimangono soggetti ad una complessa procedura burocratica che ritarderà la partenza di investimenti importanti per riavviare la crescita. È questo un punto, insieme ad altri importanti, su cui il decreto avrebbe dovuto avere più coraggio: ad esempio sull'agenda digitale, che, dopo che lo aveva già fatto il decreto crescita presentato dal precedente Governo, viene giustamente posta al centro delle politiche della crescita e la cui responsabilità viene assunta direttamente da Palazzo Chigi. Rimane però un assetto confuso della *governance,* con una sovrapposizione di responsabilità e il rischio che, ancora una volta, prevalgano logiche di reciproche interdizioni burocratiche, con il rischio di rinvii e paralisi.

Su questo punto - quello cioè del rapporto tra legislazione, indirizzo politico e attuazione amministrativa - credo vada fatta una riflessione. Questo decreto, come altri che lo hanno preceduto, rinvia l'attuazione di molte misure a successivi decreti interministeriali. Come dimostra l'esperienza (da ultimo, il decreto cresci Italia), questi decreti vengono adottati - quando vengono adottati - con enormi ritardi, a causa di conflitti tra amministrazioni e burocrazia. Il risultato è quello di vanificare le decisioni, gli indirizzi e gli obiettivi posti da Governo e Parlamento. Questo non può e non deve più succedere.

Su questo abbiamo presentato un emendamento, che non so se rimarrà in vita. La sua finalità è quella di attivare una serie di poteri sostitutivi fino ad investire della responsabilità di ultima istanza il Presidente del Consiglio. Il parere a questo emendamento è stato ovviamente contrario, e lo comprendo, perché viene condizionato un potere burocratico, ma quando non sono in gioco vincoli, come il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la separazione tra politica e amministrazione esige che le decisioni politiche abbiamo una loro autonomia nei confronti dei destinatari dell'innovazione e del cambiamento, altrimenti noi travolgiamo uno dei principi base su cui è fondata la responsabilità politica.

Vorrei poi soffermarmi su una delle questioni che più ci ha impegnato in Commissione: mi riferisco a quella del tetto agli emolumenti dei *manager*. C'è stata una sgradevole e falsa rappresentazione di un Governo rigoroso ed intransigente e di un Parlamento lassista e permeabile alle *lobby*: non è così, e questo va chiarito.

Le norme approvate dalla Camera dei deputati avrebbero escluso dal tetto della *spending review* tutte le società pubbliche statali e locali. Il taglio del 25 per cento proposto dal Governo sarebbe stato, in molti casi, ben inferiore rispetto a quello operato con il decreto cresci Italia. Dunque, le Commissioni, su iniziativa di Scelta Civica, hanno ripristinato il tetto della *spending review* e hanno introdotto il taglio del 25 per cento per gli emolumenti delle società quotate, delle società a queste equiparate e delle loro partecipate, che fino a ora non avevano subito alcuna riduzione.

Colleghi, credo però che il tema dovrà essere ripreso con un approccio meno rozzo e meno demagogico. Credo che il Governo abbia la responsabilità di indicare un metodo e dei criteri per determinare il livello degli emolumenti in relazione alle caratteristiche delle singole società. Il Governo ha la responsabilità di sottrarre questa delicata materia, che riguarda il funzionamento di società che gestiscono settori cruciali della nostra economia, alle pulsioni demagogiche e alla propaganda. Anche su questo chiediamo al Governo di uscire dalla logica delle misure frammentarie di breve periodo e di affrontare le riforme strutturali, senza le quali la crescita ci sfuggirà, decretando un aumento del divario tra l'economia italiana e le economie europee più dinamiche.

Dunque, chiusa questa prima fase, il temuto logoramento potrà essere evitato solo se il Governo opererà con più coraggio, con più visione e con più ambizione riformatrice. Se così sarà, noi lo sosterremo con convinzione, mentre ci auguriamo, con tutta sincerità, di non doverci ancora trovare di fronte a decreti-legge *omnibus* come quello oggi al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Lepri)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, è stato detto un po' di tutto a proposito di questo "decreto del fare": si è parlato delle criticità sull'urgenza e del rilancio dell'economia; insomma, abbiamo detto un po' di tutto. Noi dobbiamo segnalare una nostra grande conquista che ci ha reso particolarmente orgogliosi. Mi riferisco alla possibilità per tutti i cittadini, i movimenti, i parlamentari, i partiti e chiunque lo voglia di finanziare finalmente questo fondo di garanzia per le microimprese. Tutto questo ci ha dato un'ulteriore ventata di ottimismo, anche se avremmo voluto un po' di più.

Abbiamo cercato anche di sfruttare le criticità di questo decreto e cioè, ad esempio, la sua eterogeneità, tant'è che all'interno di questo provvedimento volevamo inserire qualcosa che fosse un po' meno pertinente rispetto al rilancio dell'economia. Penso, ad esempio, all'abolizione dell'aggio o alla possibilità, per chi riceve un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle entrate, di rateizzare direttamente con un numero di rate più agevole. Ciò non ci è stato concesso proprio per pertinenza,

perché è prevalso lo spirito di questo Governo, che è quelle del rinvio del rimandare.

Noi ci auguriamo comunque - siamo abbastanza ottimisti - che probabilmente nella delega fiscale vengano colti questi impegni e istanze. Nelle Commissioni si è ampiamente discusso e c'era un po' di convergenza - lo dico al Sottosegretario - su queste emergenze del Paese, che, mi auguro, ripeto, che vengano presto colte. Di fatto, sono stati invece recepiti aspetti che ci hanno lasciato un po' perplessi. É vero che si tratta di un provvedimento eterogeneo, ma con il rilancio dell'economia le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, che sono una sorta di condono per chi ha il doppio incarico nei Comuni e parlamentare, hanno ben poco a che fare.

Adesso il Paese moribondo sta tendendo di nuovo una mano e si è un po' risvegliato e speriamo che il Governo riesca a prendergli in maniera forte e decisa la mano e a tirarlo su, come si deve. Si prospetta già il cosiddetto "decreto del fare 2". Noi ci auguriamo che tutte le istanze portate dai parlamentari, relative, per esempio, al fatto che i trasporti non possono essere trattati con leggerezza o che l'istruzione ha bisogno di attenzione e tutto il resto, vengano colte e che il provvedimento venga spacchettato in maniera da poter essere meglio definito e possa avere degli effetti più positivi per il rilancio vero dell'economia e del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Dalla Zuanna)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, in questi ultimi giorni, ai tristi pensieri, probabilmente condizionati da una memoria manzoniana - mi riferisco alla «Storia della colonna infame» - o, forse, anche suggestionati dai classici della drammaturgia dei primi del Novecento (penso a Ugo Betti), è prevalso in me il senso di responsabilità nei confronti degli italiani, nei confronti delle tante famiglie prive di reddito o, comunque, con reddito inadeguato a soddisfare anche e soltanto i bisogni primari, nei confronti dei tanti giovani disoccupati, nei confronti degli esodati e nei confronti del mio Paese, che necessita urgentemente di una ripresa economica. È, quindi, con questo nuovo spirito, e abbandonando i ricordi, le emozioni e i sentimenti tristi di questi ultimi giorni, che mi sono avviato alla lettura e alla riflessione del decreto-legge n. 69 del 2013, che oggi esaminiamo in sede di conversione e alla riflessione su di esso.

Sono convinto che l'economia sia una scienza in cui il contributo non dipende da alcuna ideologia e che la libertà economica sia anche uno strumento indispensabile per il raggiungimento della libertà politica.

Sono poi diffidente nei confronti di alcuni economisti che spesso sono come dei chirurghi che posseggono un ottimo scalpello ed un bisturi sbrecciato, strumenti che permettono loro di lavorare a meraviglia sul morto ma di martorizzare il vivo.

Infine, sono convinto che la morale e la giustizia nascano nella ricchezza e nell'abbondanza mentre saccheggi, ruberie, criminalità organizzata e delinquenza nascono dalla povertà e dalla miseria.

Del corposo provvedimento in esame ho tralasciato di soffermarmi su una serie di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di appalti pubblici, di semplificazione degli adempimenti relativi alla formazione e alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, su tutta una serie di norme in tema di beni culturali (l'articolo 39), su tutti gli interventi sugli appalti pubblici, sui limiti ai pignoramenti e all'espropriazione, sull'attenuazione dell'aggressione dei creditori anche attraverso enti dello Stato o convenzionati con lo Stato, per alleggerire il peso di una situazione debitoria difficile da sopportare in questo momento, la quale ha portato molte imprese del nostro Paese a dover chiudere. Ho tralasciato, anche perché non sono un esperto delle materie specificamente di natura fiscale, ma ho soffermato la mia attenzione sugli articoli che vanno dal 62 all'85, i quali costituiscono un complesso riformatore in tema di organizzazione degli uffici giudiziari.

Che si rendesse necessaria una riforma di natura ordinamentale, e quindi dell'organizzazione degli uffici giudiziari, ho avuto modo di riferirlo anche al ministro Cancellieri in sede di audizione in Commissione giustizia. Da operatore del diritto e in particolare maniera da persona attenta alle norme di natura processuale e civilistica non sono riuscito, non riesco e non credo potrei mai riuscire ad immaginare norme processuali che possano determinare una limitazione dei tempi del processo, in

particolare del processo civile, se teniamo ancora in vita - così come dobbiamo fare - le norme di garanzia nell'ambito di un puntuale e preciso contraddittorio.

Allora, dato che non vi è la possibilità, siamo intervenuti in tutte le forme e maniere nell'ambito delle norme del processo civile, ma non siamo riusciti a realizzare il principio costituzionalmente affermato dall'articolo 111 della Costituzione. Non ci siamo riusciti, e ciò vuol dire che probabilmente la strada maestra è una riforma di natura ordinamentale. In caso contrario, non mi spiegherei neanche come sia possibile che taluni uffici giudiziari vengano individuati come modelli di funzionamento rispetto ad altri che invece vedono languire i processi per molti anni.

Nella condivisione di un necessario intervento normativo, non posso però non criticare in maniera - devo dire - severa la decretazione d'urgenza in questa materia. Credo non sia possibile che in un decreto-legge si inseriscano misure che richiedono una più attenta valutazione ed una più puntuale sistemazione delle norme da inserire in maniera armonica nell'intero sistema. Intervenire sulla giustizia in maniera così schizofrenica, a tratti, non è utile per realizzare un giusto processo di ragionevole durata.

Queste norme sono state inserite in un decreto?legge, quindi varate con una procedura d'urgenza, laddove, a mio avviso, avrebbero dovuto essere esaminate con un contributo più approfondito da parte dei deputati e dei senatori. Penso che quando il Governo interviene con decretazione d'urgenza in materie come questa compia un abuso dell'*iter* legislativo.

Per ragioni di tempo, mi limito a svolgere alcune riflessioni in ordine alle disposizioni contenute negli articoli dal 62 all'85 ai quali ho prima fatto riferimento. Sono, a mio avviso, sbagliate le norme relative al reclutamento di 400 giudici ausiliari, così come è sbagliata la previsione dell'età pensionabile degli stessi fissata a 78 anni. Mi domando: se un magistrato togato va in pensione a 72 anni e su sua richiesta può lavorare fino a 75 anni, perché un giudice ausiliario dovrebbe andare in pensione a 78 anni? Attenzione: si tratta di un giudice ausiliario che dovrà comporre un collegio, che dovrà essere relatore in cause delicate, e questo fino a 78 anni? Non so, probabilmente una simile norma è utile per favorire la possibilità per il giudice pensionato di tornare a lavorare nuovamente in un ufficio giudiziario. Lo comprendo sotto il profilo umano. Però mi domando anche come sia possibile che un magistrato che va in pensione a 75 anni con la funzione di consigliere di Corte di cassazione (la progressione in carriera è automatica, lo sappiamo) debba poi vivere una condizione così mortificante in qualità di giudice ausiliario.

È una questione economica: non abbiamo i soldi, e diversamente avremmo dovuto bandire un concorso per 400 giudici, e così avremmo risolto il problema.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato.

FALANGA *(PdL)*. Signori del Governo, devo criticare quanto previsto all'articolo 73 del decreto in ordine allo *stage* formativo presso gli uffici giudiziari. Credo che non sia difficile immaginare che quando si stabilisce come requisito il voto di laurea non si possa non considerare che la preparazione e gli esami sostenuti presso una normale università hanno un diverso significato rispetto alla preparazione e agli esami sostenuti con una università *on line* o similari. È evidente che il voto di laurea non può essere un indice rilevatore della preparazione.

Lo stesso dicasi per il praticantato. Si fa una distinzione tra il giovane che fa pratica in uno studio legale di un avvocato qualificato e prestigioso...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

FALANGA *(PdL)*. Sorvolo, Presidente.

PRESIDENTE. Sorvoli.

FALANGA *(PdL)*. Io ho presentato una serie di emendamenti che probabilmente verranno respinti, anche perché probabilmente verrà posta la questione di fiducia. Non ha importanza. Io infatti, nonostante ciò, per senso di responsabilità, signor rappresentante del Governo, voterò a favore della conversione di questo decreto, però il mio voto si accompagna ad una preghiera: per cortesia, per il futuro vi prego di non privarmi più delle mie prerogative di senatore. *(Applausi dal Gruppo PdL e*

della senatrice Stefani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fravezzi. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, lo scorso 29 maggio la Commissione europea, ufficializzando la richiesta di abrogazione della procedura per *deficit* eccessivo nei confronti dell'Italia, ha formulato sei raccomandazioni sul Programma nazionale di riforma 2013; sei misure economiche e politiche da mettere in atto per conservare la posizione che, con grandi sacrifici da parte del Paese, è stata faticosamente raggiunta.

Tra le raccomandazioni presenti nel documento della Commissione vi sono, ad esempio, il proseguimento dell'opera di consolidamento dei conti pubblici; l'ottimizzazione dei meccanismi della macchina burocratica statale; la riforma del sistema bancario in vista di una sua maggior efficienza; l'introduzione di riforme che rilancino progetti formativi del mondo professionale e del lavoro, in modo da riavvicinare lavoratori ed imprese; la riduzione della pressione fiscale sul settore produttivo nonché sul costo del lavoro, in modo da attribuire una maggiore competitività alla produzione nazionale e al Paese intero.

Il disegno di legge conversione che oggi ci accingiamo ad esaminare, unitamente ad altri decreti-legge che nelle settimane scorse abbiamo approvato (mi riferisco in particolare al decreto-legge sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, al decreto-legge n. 76 in materia di occupazione, coesione sociale, IVA, al decreto-legge n. 63 sulla prestazione energetica nell'edilizia e per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea), recepisce in gran parte il senso delle raccomandazioni che ci sono state fatte e per questo mi sembra doveroso riconoscere al Governo e all'intero Parlamento, anche se in parte viene ridimensionato nella sua funzione, il merito per il complesso ed impegnativo lavoro che stanno - stiamo - svolgendo, anche in considerazione dei margini ristretti di spesa pubblica dovuti ai vincoli di bilancio e alla situazione di crisi, che purtroppo non è congiunturale ma strutturale e rispetto alla quale si deve rispondere con strumenti eccezionali.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 11,31)**

(*Segue* FRAVEZZI). Il decreto-legge in esame, infatti, contiene una quantità notevole di disposizioni fra loro eterogenee, come è già stato detto, che hanno comunque un comune positivo denominatore, cioè quello di dare impulso alla ripresa della nostra economia. Infatti, come affermato dal Ministro dell'economia, alla fine di quest'anno la situazione economica generale dovrebbe registrare un miglioramento tale da far immaginare una possibile uscita dal *tunnel* della recessione e addirittura che il 2014, secondo le stime confermate anche dalla Banca d'Italia, sarà interamente un anno di segno positivo (questo è da auspicare da parte di tutti, perché si salva il Paese e ci salviamo anche noi). Tali dichiarazioni hanno avuto conferma anche da parte del responsabile del centro studi della Confindustria e di altri centri studi autorevoli.

Tutte queste concordi dichiarazioni, ed in particolare quella del Ministro, sono la conferma che i provvedimenti adottati con procedura d'urgenza dal Governo in questi pochi mesi di attività, compreso quello di oggi, si muovono nella giusta direzione e soprattutto alla fine dell'estate dovremmo iniziare a vedere i primi risultati, quanto mai auspicati, quindi anche i cittadini potranno percepire l'efficacia di tali provvedimenti. Comunque, questi sono solo i primi passi, cioè i primi provvedimenti, ai quali dobbiamo necessariamente ed urgentemente aggiungerne altri, in un quadro di interventi coordinati e programmati, evitando di inciampare o di arrestare il nostro percorso a causa di fatti o atti, estranei all'attività di Governo, che politicamente potrebbero mettere a rischio le sorti e la stabilità faticosamente raggiunta.

Anche il Governatore della Banca d'Italia, durante la conferenza stampa tenuta al termine del G20, ha espresso il timore dei possibili danni derivanti dalla presenza di tensioni nel Governo e nella maggioranza che creano incertezza sulla stabilità del nostro sistema politico, determinando giudizi negativi sulla sua tenuta e quindi circa l'incapacità di proseguire sul sentiero delle riforme, come conferma purtroppo il declassamento, peraltro non giustificato dai fondamentali, da parte dell'agenzia di *rating* Standard & Poor's.

Indubbiamente il momento è difficile: la crisi è ancora l'ombra che oscura il futuro dei cittadini e allora non soffochiamo questi timidi segnali di ripresa; acciuffiamoli, ma non dobbiamo fermarci. La strada è quella giusta e occorre continuare a percorrerla per consolidare i risultati ottenuti e realizzarne di nuovi, tali da confermare che la crescita sta proseguendo e che le ombre di cui parlavo stanno finalmente svanendo.

Il Documento di economia e finanza che abbiamo approvato nei mesi scorsi ha tracciato infatti il percorso della nostra politica economica e ci fa piacere constatare che il Governo sta dando attuazione a quanto in esso indicato nonostante, appunto, le difficoltà.

Le risorse finanziarie a disposizione sono insufficienti per dare corso a tutti gli interventi che vorremmo fossero posti in essere a favore delle imprese e dei cittadini. Molti emendamenti sono stati trasformati in ordini del giorno o rinviati alla delega fiscale, ma questo anche in ragione - e tutti ne siamo consapevoli - della complessità del momento. Sono infatti tutti provvedimenti che dovrebbero generare liquidità nel sistema.

In questo ambito la valorizzazione e la cessione degli immobili dello Stato, ad esempio, sono dei punti chiave del documento economico, come pure le privatizzazioni, come l'utilizzo dei fondi strutturali europei, che non sono stati ancora pienamente impiegati, come le semplificazioni; tutti interventi peraltro a costo zero, per i quali occorre solo una forte volontà realizzatrice. La strada è questa ed è già stata tracciata.

Tornando al decreto in esame, com'è già stato rilevato, la sua articolazione è complessa e le disposizioni in esso contenute sono effettivamente, in molti casi, assai eterogenee. Sinceramente, considerando che il provvedimento era stato annunciato come un decreto volto alla semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale, ci aspettavamo un testo un po' più snello, di più facile lettura. Così non è stato e, anzi, nel corso della prima lettura alla Camera, sono stati approvati alcuni articoli che ne hanno reso ancora più difficile la comprensione, oltre a complicare alcune procedure a carico delle imprese, tant'è vero che siamo corsi ai ripari nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato.

Pur condividendo in gran parte il contenuto del provvedimento, riteniamo che una tale eterogeneità delle disposizioni possa accentuare il senso d'incertezza del diritto.

Meritano comunque senz'altro particolare menzione alcune delle misure contenute nel Titolo I, dedicato alla crescita economica: mi riferisco, in particolare, a quelle che prevedono finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, oltre agli interventi previsti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Accanto a queste voglio ricordare poi le misure di semplificazione previste dal Titolo II, che riguardano il settore dell'edilizia, nonché l'innovativa previsione introdotta nel nostro ordinamento che prevede l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, ossia il diritto per l'interessato, per il cittadino, di richiedere un indennizzo per il mero ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte.

Particolare apprezzamento poi esprimiamo per l'approvazione dell'emendamento che prevede che le comunicazioni all'interno della pubblica amministrazione avvengano per via telematica, per l'approvazione degli emendamenti che hanno soppresso il DURT, com'è stato detto, nonché per la soluzione trovata, dopo un lungo dibattito nelle Commissioni riunite, sulla questione dei compensi dei *manager* pubblici, su cui un po' di confusione è stata alimentata dai *mass media* o da qualcuno in maniera un po' strumentale. A questo proposito, com'è stato già sottolineato da qualche collega, sarebbe stato quanto mai opportuno un maggior rispetto del lavoro delle Commissioni stesse. Alla fine, comunque, anche su questo tema una soluzione è stata trovata, con grande buon senso da parte di tutti i Gruppi presenti in Senato.

I relatori, sia il senatore Guerrieri Paleotti che la senatrice Bernini, hanno già illustrato ampiamente le importanti novità del decreto, così come modificato nel corso del suo *iter* parlamentare, evidenziandone gli aspetti positivi, oltre ad alcune criticità. Non intendo quindi essere ripetitivo, anche per un discorso di economia dei tempi.

Voglio solo esprimere il nostro apprezzamento sul grande lavoro che anche in questa sede è stato fatto dal Governo, dai relatori, dall'intera maggioranza e anche da tutta l'opposizione - da questo punto di vista c'è stato, infatti, un atteggiamento positivo, e mi riferisco anche all'intervento che ha fatto poco fa la senatrice Lezzi - per migliorare il testo e renderlo più rispondente ad alcune questioni urgenti, la cui soluzione ci è stata raccomandata peraltro dal Consiglio europeo.

Auspico dunque l'approvazione di questo provvedimento da gran parte dei Gruppi presenti in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Guerrieri Paleotti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, migliorare questo provvedimento è un'impresa impossibile *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto)* e, siccome è impossibile, non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto però qualcosa che rilancia il bicameralismo, rimediando ai danni che sono stati fatti alla Camera: pertanto, se qualcuno aveva in mente di «licenziare» il Senato, forse era stato colto da strabismo ed è meglio che cominci a vedere in modo diverso.

A questo proposito va detta subito una cosa. Ponendo la fiducia, il Governo alla Camera non aveva migliorato il provvedimento. Sulla vicenda del tetto agli stipendi dei *manager* pubblici sappiamo tutti che fatica abbiamo dovuto fare ieri in Commissione per reggere una posizione, per ripristinare ciò che era stato detronizzato alla Camera e per migliorare poi il testo che avevamo già migliorato in Commissione con l'abrogazione dell'articolo 12-*bis*.

Questo lo dico perché noi tutti dobbiamo imparare e deve imparare anche questo Governo, che è in linea di continuità con tutti i precedenti. Si detronizza il Parlamento, lo si cancella, in una visione - come dire - autoritaria, da regime, che noi dobbiamo accantonare; ma noi tutti, ogni volta che abbiamo l'opportunità di stare nella stanza dei bottoni, dove si decide, dobbiamo abbandonare quest'ottica, dobbiamo far lavorare meglio e di più il Parlamento.

Questo provvedimento sarebbe potuto essere un insieme di disegni di legge che il Governo presentava, chiedendo alla Camera e al Senato delle procedure d'urgenza, dando alle Commissioni di merito il compito di fare l'esame tema per tema, ottenendo il meglio possibile dalle competenze che pure sono presenti all'interno del Senato e della Camera dei deputati, arrivando all'approvazione di un insieme di provvedimenti sicuramente significativi, però più riflettuti, più discussi, più condivisi, sui quali probabilmente si sarebbero potute costruire anche maggioranze più ampie.

Invece è stata scelta, come al solito, la strada della decretazione d'urgenza, facendo un imbroglio. Infatti, dire che in questo minestrone ci sono tre o quattro o cinque provvedimenti, quattro o cinque articoli urgenti è possibile; ma su 85 ce ne sono 80 che non sono urgenti, che sono differibili. E poi la semplificazione: quando la si tratta dentro un minestrone, la cosa più facile che succede è che, ponendosi l'obiettivo di semplificare, alla fine si complichi.

Io mi sono preso la briga di cercare alcune delle strutture che sono richiamate, con competenze specifiche, molte volte duplicazione di competenze ed esercizio di poteri sostitutivi, all'interno del provvedimento: ci sono cabine di regia, tavoli tecnici, comitati di indirizzo, agenzie a vario titolo nominate, aziende pubbliche, commissari straordinari, strutture di missione, nuclei di consulenza, società partecipate *in house* oppure controllate. Insomma, c'è un arcipelago non più contenibile di burocrazia a vario titolo impegnata, che si riproduce, si conferma e qualche volta si espande in questo provvedimento. Anche dove si tratta di Agenda digitale, anche dove si tratta di innovazione, anche dove si tratta di argomenti che si vogliono semplificare, come la questione dei fondi strutturali, si interviene con norme che sono anche dubbie sotto il profilo costituzionale, che richiamano in causa tutto il sistema delle attribuzioni anche degli enti locali, e c'è il rischio che, anziché accelerare la spesa, la complichino e la rendano più lenta.

Voglio concludere con un invito rivolto a tutti noi, anche al Governo: che bisogno c'è di procedere in questo modo? Avete una maggioranza bulgara; lo so che avete qualche fibrillazione all'interno, ma avete una maggioranza bulgara. Siete in condizione, quindi, di dettare l'agenda del Parlamento, di

accelerarne i ritmi; controllate tutte le presidenze, siete strabordanti, siete di più: andate verso la procedura ordinaria.

Comunque questo provvedimento non è tutto un male: qualcosa siamo anche riusciti a farla, non solo circa la vicenda dei *manager*, che colpisce. Un tema, ad esempio, è stato trattato: quello delle emittenze locali, della crisi dell'editoria e dell'informazione. Si tratta di un problema riguardante non solo la trasparenza, ma anche e soprattutto la libertà dell'informazione, che nasce dal fatto che più soggetti riescano e possano farla.

PRESIDENTE. Concluda per favore, senatore Uras.

URAS *(Misto-SEL)*. Concludo il mio intervento dicendo che se avessimo la possibilità di andare verso una gestione più ordinata dei lavori del Parlamento e dell'attività legislativa faremmo molto meglio di quanto stiamo facendo per il Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, vorrei fare alcune brevi riflessioni sulle misure per l'università e la ricerca contenute nel "decreto del fare".

Se esaminiamo le misure in esso contenute, troviamo l'allentamento dei vincoli del *turnover* per le assunzioni nell'università e negli enti di ricerca, che passa dal 20 al 50 per cento. Quella che è salutata come una misura premiante per l'università è in realtà semplicemente il protrarsi di una situazione scandalosa, per cui ogni due ricercatori che vanno in pensione, le università e gli enti ne possono assumere soltanto uno. È una situazione che non trova uguali negli altri Paesi, in cui invece la ricerca e l'università godono del prestigio che devono avere, in quanto settori di punta per lo sviluppo di un Paese.

Ci sono poi le misure riguardanti le borse di mobilità: certamente la mobilità è meritoria, gli studenti devono potersi muovere per andare a studiare e fare esperienza, ma queste misure si sovrappongono a quelle sul diritto allo studio, che invece non sono state per niente toccate dal "decreto del fare". Ricordo che il Fondo per il diritto allo studio langue, è stato oggetto di tagli pesantissimi ed è stato tra l'altro recentemente riordinato con il decreto legislativo n. 68 del 2012. In questo campo le risorse sono talmente poche, che in Italia esiste il fenomeno scandaloso degli idonei senza borsa. Il "decreto del fare" non interviene su questo aspetto, ma inventa un'altra categoria di borse, e quindi non affronta il problema alla radice.

Veniamo agli aumenti relativi al Fondo per il finanziamento dell'università stabiliti dal decreto?legge in esame. In questo caso - udite, udite! - il Governo ha stanziato un aumento di ben 21 milioni di euro per l'università. Potrebbe sembrare effettivamente un risultato eccezionale: peccato che tale importo corrisponde soltanto allo 0,4 per cento del Fondo per il finanziamento delle università, e che tale aumento di 21 milioni di euro deve essere spalmato tra più di 70 università. Ciò avviene dopo un anno in cui tale Fondo è stato tagliato di ben 300 milioni di euro: pensate dunque di che misura ridicola stiamo parlando. Per ciò che riguarda gli enti di ricerca, l'aumento è «addirittura» di 3,6 milioni di euro, quando il relativo Fondo è stato tagliato di 50 milioni di euro appena l'anno scorso.

Veniamo all'ultima misura presente, relativa alla quota premiale del Fondo per il funzionamento delle università, che salirà addirittura dal 7 al 20 per cento, mentre i tre quinti di tale somma - corrispondenti a circa 1,4 miliardi di euro - saranno decisi in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR). Peccato che i risultati di tale Valutazione, pubblicata lo scorso 16 luglio, hanno mostrato che c'è una questione meridionale nell'università: le università del Sud performano infatti peggio di quelle del Nord.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Bocchino.

BOCCHINO *(M5S)*. Sto concludendo, signora Presidente.

In pratica, se daremo i soldi in base a tale Valutazione, le università del Sud andranno sempre peggio e quelle del Nord andranno sempre meglio. Ebbene, noi del Movimento 5 Stelle pensiamo che nessuno deve rimanere indietro, e ciò vale anche per le università di questo Paese. Quello al nostro esame non è un decreto del fare, ma è un decreto dello sfasciare il sistema universitario meridionale, e per questo ci

opporremo con forza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo sul disegno di legge n. 974, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Nel caso in cui non dovessi completare il mio intervento, le chiedo di darmi la possibilità di allegare il testo scritto agli atti dei lavori parlamentari.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, «(...) migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi». Quanto avete appena ascoltato sono le parole pronunciate a Dogliani, 4.810 abitanti, a 50 chilometri da Cuneo, il 15 settembre 1960, presso l'impresa dei fratelli Guerrino. A pronunciarle fu il secondo presidente della nostra Repubblica, l'economista Luigi Einaudi.

Nel mio intervento del 31 luglio scorso, a favore del disegno di legge n. 941 («Tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale»), mi sono permesso di citare Epicarmo di Iblea e Francesco d'Assisi. Il primo ammoniva che per essere sapienti sarebbe meglio prevedere, piuttosto che ravvedersi (meglio anticipare che reagire, diremmo oggi); Francesco, invece, esorta alla speranza sul fatto che cominciando con il «fare il necessario», seguirà «il possibile» ed a questo «l'impossibile».

Dal mio piccolo angolo di parlamentare, librante con la prima parte dell'articolo 67 della Costituzione (sulla responsabilità verso la Nazione), ho anche azzardato un concetto generale: in una situazione di perigliosa concorrenza internazionale e di dominio della società meccanicistica e cartesiana, per rilanciare l'economia sarebbe opportuno promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, attraverso il quale lavoro, salute ed impresa potranno essere sinergiche e moltiplicative. Un modello ecologico ed olistico per rendere sostenibile lo sviluppo, sia per le generazioni attuali sia per quelle future.

Miguel de Cervantes, scrittore europeo di origine spagnola, scrisse fra il 1598 ed il 1615, nel suo famoso «Don Chisciotte della Mancia», che Dulcinea una modesta contadina di una sconosciuta contrada spagnola di campagna, a 150 chilometri a Sud-Est di Madrid, il Toboso, diviene emblema del particolare che si fa universale. Infatti Miguel de Unamuno, altro filosofo europeo di origine spagnola, liberale, 400 anni dopo, proprio a proposito di Dulcinea scrisse, parafrasando, che solo nei particolari si può realizzare l'universale.

Un antico detto arabo, e molti di voi sapranno che nella mia terra di Sicilia gli arabi sono transitati ed hanno civilizzato non poco, afferma che una parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe attraversare almeno tre porte: sull'arco della prima porta, vi è scritta l'esortazione a verificare se la parola che state per pronunciare sia vera; sulla seconda porta, la richiesta è quella di valutare se la parola è necessaria; alla terza, infine, dovreste considerare se essa è gentile.

Il Governo attuale, detto delle larghe intese, con la conversione in legge del decreto cosiddetto del fare, ci propone di attraversare quelle tre porte, signor rappresentante del Governo, della verità, della necessità e della gentilezza. Ma il Governo delle larghe intese è una Dulcinea che pretende di reagire anticipando, di prevedere per non ravvedersi, di cominciare a fare il necessario, poi il possibile e quindi arrivare a fare l'impossibile.

Ho letto il decreto del fare, signor rappresentante del Governo, e penso che, come direbbe Flaiano, ci sono molti modi di arrivare, il migliore è partire. Rilanciare l'economia non è solo onere ed onore del Governo; anzi, imprenditori e *manager*, banche ed istituzioni internazionali, associazioni di categoria e

lavoratori, cittadini e classi dirigenti, sono gli attori principali, i soggetti attivi strategici.

La politica ed i Governi non sono più, fortunatamente, il codice unico universale intorno al quale ogni cosa gravita. Il Governo sta facendo la cosa migliore: partire. Purtroppo con codesta partenza, signor rappresentante del Governo, per ragioni di tempo ed opportunità politiche che poco condivido, non sarà possibile dare forza al dibattito parlamentare. Non sarà possibile, per esempio, intervenire con proposte o critiche sulla libertà di spesa dei cittadini. Con la scusa della lotta al riciclaggio si impone ad ognuno di noi la schiavitù de denaro virtuale (bonifici, assegni e quant'altro).

Anche i pensionati e i piccoli artigiani della manutenzione casalinga sono obbligati a pagare alle banche i costi di gestione dei propri piccoli scambi monetari. I 1.000 euro di limite, imposto dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti, fino al decreto legislativo n. 169 del 19 settembre 2012, sono veramente una specie di pedaggio medievale alle banche. Signor rappresentante del Governo, come si fa a rilanciare l'economia se i consumi casalinghi saranno dominati dagli interessi delle banche? A tale proposito ho presentato un emendamento di modifica del limite per la tracciabilità dei pagamenti per portarlo da 1.000 a 3.500 euro.

Altro esempio che porto di dibattito in un Parlamento sovrano è quello del problema delle infrastrutture al Sud. Come si fa a rilanciare l'economia se metà del Paese manca delle infrastrutture centrali e strategiche per la produzione e la circolazione di merci, capitali, persone e conoscenza scientifica e tecnologica? Perché non pensiamo, signor rappresentante del Governo, al TAV del tavoliere del Salento?

L'Europa mediterranea, solo per i Paesi del Nord Africa, riguarda 500 milioni di persone, un mercato di capitali, merci, persone e civiltà pari a quello dell'Unione Europea. Ed il Sud d'Italia potrebbe diventarne il corridoio strategico. Invece questo Governo ha creato le condizioni contrarie a questo obiettivo e ha bloccato la crescita e lo sviluppo del Meridione.

Da noi in Italia, non accade che, attraverso una fattispecie, si promuova la collettività, anzi, poiché alcuni magistrati si svegliano tardi e per colpirne uno colpiscono tutti, ecco che non abbiamo tempo ed opportunità per discutere in Parlamento dei beni comuni. Alcuni magistrati forse non conoscono la differenza fra infortunio, errore e malvagità, di cui già Aristotele avverte nella sua "Etica", proprio per evitare gli orrori del dialogo e della lotta politica ridotti a dibattimento tribunalizio.

Spero che quella gentilezza della terza porta del detto arabo sia sempre più estesa al maggior numero di cittadine e cittadini storicamente possibile. In questa speranza, per ora mi astengo dal votare il disegno di legge n. 974, cosiddetto del fare. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, molte delle norme contenute nel cosiddetto "decreto del fare" dovevano essere necessariamente modificate nelle Commissioni del Senato. Secondo i desideri del Governo, il testo emendato dovrà quindi essere approvato di nuovo alla Camera dei deputati per il sì finale entro venerdì 9 agosto. Questa accelerazione dell'*iter* parlamentare dimostra una fretta preoccupante, che può avere delle conseguenze potenzialmente pericolose vista la quantità di interventi previsti dal decreto (che sarebbe più opportuno chiamare «milleproroghe» per la quantità di misure che contiene) con i quali il Governo va a toccare aspetti molto diversi tra loro.

Alcune norme sono importanti. Penso a quella che ridimensiona i poteri di Equitalia, stabilendo l'impignorabilità della prima casa, se questo è l'unico bene del debitore o la sua residenza abituale, o a quella con la quale si amplia la dilazione dei pagamenti tributari fino a 120 rate mensili per quei contribuenti che si trovino nell'impossibilità di pagare i propri debiti al fisco a causa della grave crisi economica. In questo delicato momento del nostro Paese speriamo che questi provvedimenti migliorino la tanto difficile relazione tra fisco e cittadini.

Altre norme sono sicuramente dettate dal buonsenso, come quella sulla liberalizzazione del *wi-fi* e sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Viene finalmente introdotto un indennizzo monetario a carico della pubblica amministrazione in caso di ritardi nella conclusione dei procedimenti

amministrativi.

Altre norme ancora, invece, erano decisamente discutibili e, per fortuna, sono state modificate (penso alla norma che aboliva il tetto massimo per gli stipendi dei *manager* di Stato o al tanto criticato DURT, cioè il documento unico di regolarità tributaria).

Nel testo del "decreto-legge del fare" approvato dalla Camera dei deputati si stabiliva che il limite di 300.000 euro per gli stipendi dei *manager* di Stato venisse esteso a tutte le società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica. Rimanevano, perciò, escluse dal tetto importanti società pubbliche come Poste Italiane, Ferrovie e l'ANAS che svolgono servizi di interesse generale: i grandi boiardi di Stato erano salvi, alla faccia dei sacrifici continui richiesti ai normali cittadini!

Sembra, inoltre, che l'avverbio di negazione «non» sia stato inserito all'insaputa degli stessi onorevoli di maggioranza presenti in Commissione bilancio. Secondo i deputati si trattava di un errore materiale dovuto alla concitazione per l'approvazione in tempi brevi di un testo molto complesso al quale, per fortuna, il Senato ha posto rimedio.

Basterebbe questo episodio per dimostrare come la fretta nell'approvare questo decreto-legge possa avere conseguenze negative e contrarie agli obiettivi che, invece, esso si prefigge.

Allora, è legittimo chiedersi: qual è il progetto complessivo che esce da questo disegno di legge? Si tratta solo di norme emergenziali, o c'è anche qualcosa di più profondo? Qual è l'idea di Paese che scaturisce da questa proposta governativa?

Un testo che è troppo esteso, come eccessivi e a volte pretestuosi sono gli emendamenti che, invece di migliorare, creano ulteriore confusione nel legislatore chiamato a convertire questo decreto-legge. Troppi i nodi da sciogliere. Vorrei, infatti, ricordare che ieri alle 23 è stato approvato un emendamento che concede la possibilità agli enti locali di svendere il patrimonio pubblico con la scusa di fare cassa pagando allo Stato il pizzo del 10 per cento.

Voglio ricordare che tale patrimonio non appartiene esclusivamente a noi stessi e che abbiamo il dovere di preservarlo per le generazioni future: i beni pubblici - come dice Settis - non sono un salvadanaio da saccheggiare per contingenti esigenze di cassa.

Voglio concludere ricordando che «presto» e «bene» raramente vanno d'accordo perché, come disse Erodoto, famoso storico: la fretta genera l'errore in ogni cosa. *(Applausi dai Gruppi Misto e Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, sì, siamo al solito metodo: nel provvedimento c'è di tutto e di più. Paradossalmente, quando si usa questo metodo, oltre a contraddizioni e forzature, si rilevano molte carenze. Mancano tante cose che per coerenza, su un provvedimento di questa natura, rischiano di gridare vendetta. Tali mancanze determinano le difficoltà che oggi in maniera più evidente, ma non solo oggi, sono emerse nel dibattito svolto da tanti senatori e senatrici che mi hanno preceduto. Insieme alle osservazioni sui temi politici generali, si sono evidenziate la difficoltà e la sofferenza di una maggioranza (non sto qui a ribadire le cose che condivido già ricordate) che ovviamente entra in fibrillazione quando si rende conto che in un provvedimento lanciato con l'appellativo "decreto del fare" e che si propone di cercare di mettere velocemente in moto l'economia sono state dimenticate tante cose che dovevano essere fatte e, in maniera surrettizia, ne sono state poste alcune che avrebbero meritato un *focus* specifico di quest'Aula e dell'intero Parlamento, con il tempo dovuto e con la precisione derivante dalla consapevolezza di affrontare temi rispetto ai quali modifiche normative producono conseguenze, a volte, estremamente negative.

Su alcuni importanti cantieri sono state messe delle date, in coerenza - si dice - con lo spirito del provvedimento. Alcune sono state modificate alla Camera, ed io credo, confermando appunto la bontà del nostro sistema bicamerale, che dobbiamo essere responsabili anche noi qui in quest'Aula di modifiche importanti, perché in alcuni casi le modifiche apportate dalla Camera (e non è, mi sembra di

capire, una mia valutazione personale) sono state peggiorative rispetto allo stesso testo iniziale proposto dal Governo.

Allora esercitiamola, questa funzione che i Padri costituenti, con lungimiranza, inserirono nell'assetto democratico del nostro Paese. Se serve mettere delle date per fare degli annunci, degli *spot* elettorali, si mettano pure, come si suol dire, a casaccio....

PRESIDENTE. Per favore, concluda.

CERVELLINI *(Misto -SEL)* ...ma se invece devono servire a fare delle opere, allora queste devono essere precise e sostenibili, ad esempio quelle riferite alle opere che si prevedono per la metropolitana di Roma, per evitare che vengano perse risorse fondamentali. Dobbiamo far sì che la questione della modifica dell'ANAS e l'eventuale rischio di una privatizzazione non siano affrontati in maniera surrettizia in questo decreto, che le vicende dell'autostrada Aurelia non siano affidate alla società SAT e magari alla Regione, senza coinvolgere minimamente gli enti locali di riferimento, cioè la Provincia di Grosseto e il Comune di Orbetello.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Concludo senz'altro.

Diamoci del tempo, cerchiamo di uscire da questa sferza che impedisce a quest'Aula di svolgere la funzione ed i compiti per cui è stata chiamata non solo dal popolo italiano, ma dalle indicazioni del Costituente.

Si è detto di spostare la sede dell'*Authority* dei trasporti in quel di Torino, così rallentandone l'azione ed aumentando i costi di una realtà fondamentale per porre mano in maniera strategica e non a *spot* a tutte le politiche dei trasporti. Questo vuol dire che rimane solo l'Alta velocità? Temo che ci sia questa tentazione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, il filosofo e scrittore britannico Bertrand Russell diceva: «La causa principale dei problemi è che al mondo d'oggi gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi». Noi siamo pieni di dubbi su questo decreto che vorremmo definire «del lascia fare»: lascia ricoprire l'Italia di cemento, ancora una volta, e rimanda ancora una volta ad un'infinità di decreti attuativi, dai quali possiamo aspettarci davvero di tutto, soprattutto tempi davvero infiniti. Ancora una volta si cerca di mettere delle pezze rabberciate su buchi giganteschi, anziché tentare di intervenire con progetti strutturali di lungo periodo. Ancora una volta facciamo finta che l'Europa non esista, fingendo di ignorare l'esigenza di rispettare ed applicare le direttive europee. In queste pagine, infatti, ci sono scritte cose che porteranno l'Europa ad aprire altre procedure d'infrazione nei nostri confronti: il che significa altre multe salatissime pagate da tutti noi.

La fretta coniugata all'assenza di dubbi sono una combinazione letale per il Paese. Avete promesso centralità al Parlamento, ma la scusa che l'Italia è in emergenza serve a zittire questo luogo deputato al confronto.

Sono anni che siamo in emergenza, almeno venti anni di permanente emergenza. Avete approvato e sopportato ogni genere di intervento e di manovre di riforma: a questo punto, dovremmo essere non salvi, ma strasalvi; invece, siamo ancora in emergenza. È davvero curioso.

Ricordo che l'articolo 77 della Costituzione prevede che occorra che vi siano casi straordinari di necessità ed urgenza per varare un decreto-legge: l'ha detto non più tardi di due mesi fa anche la Corte di cassazione, che è rimasta inascoltata. Qui - invece - facciamo tutto il contrario: il decreto del Governo del partito unico detta la linea; i mezzi di comunicazione sostengono a reti unificate che è fatto tutto per il bene dell'Italia e le Aule sono ridotte ad un esercito di schiaccia-bottoni, come avete dimostrato la scorsa settimana quando avete corretto il vostro voto dopo il parere del Governo. Chi instilla il dubbio è tacciato di ostruzionismo, o - peggio - di eversione, oppure viene bloccato in Aula durante gli interventi per paura di quello che potrebbe dire o per quello che ha appena detto.

In pochi giorni si approvano decreti giganteschi, e siccome in qualche caso - mi riferisco al provvedimento sul voto di scambio politico-mafioso - ci si accorge che c'è qualcosa che non va,

l'importante è non correggersi, oppure scrivere un altro decreto, che arriverà la settimana prossima. Credo che questo sia il momento del coraggio, e non perché siamo in emergenza, ma perché è ora di portare l'Italia fuori dall'emergenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, questo provvedimento contiene una serie di interventi. È indubbiamente anche enciclopedico, come è stato definito da qualche collega; tuttavia, è meglio un'ottantina di interventi, magari non decisivi ciascuno di per sé e non epocali (di quelli che legheranno il cognome del proponente ad una norma), che però vengono fatti, messi in atto e sono utili, piuttosto che le grandi riforme di decine e decine di articoli su qualche settore, che, il più delle volte, non raggiungono il traguardo dell'approvazione e, poi, a volte, cambiano tutto per non cambiare nulla, come disse un grande della nostra letteratura.

Pertanto, questo è un provvedimento che - credo - aiuterà il nostro Paese. È stato modificato in modo importante dalla Camera dei deputati ed è stato modificato anche dal Senato in Commissione, con una serie di modifiche opportune. Faccio alcuni esempi: il taglio agli stipendi ai *manager* delle partecipate dello Stato, con il quale si è fatto partecipare questa categoria di persone - indubbiamente di valore, ma anche di altissimo costo per il Paese - ai sacrifici che vengono fatti fare un po' a tutto il Paese, in particolare a coloro che dipendono dallo Stato, con delle eccezioni che però vedremo.

È stato poi molto importante che si sia posto rimedio ad alcuni errori fatti nel passato: la famigerata gabella sulle imbarcazioni da diporto, che ha ottenuto a suo tempo il bell'effetto di ridurre enormemente il gettito delle imposte e distruggere un settore, con grande danno per l'occupazione e per tutto ciò che sta intorno alle imbarcazioni da diporto, alla loro vendita, manutenzione e riparazione.

In particolare, c'è una serie di provvedimenti che introducono una semplificazione; alcuni sono davvero di forte semplificazione; in altri la semplificazione è soprattutto contenuta nel titolo e non è così decisiva come si potrebbe sperare, ma questo è un settore su cui è importantissimo andare avanti. Non è facile andare avanti in questo settore, nonostante sia una cosa palesemente positiva per il Paese, per le imprese e per la vita di ciascun cittadino e sia a costo zero, anzi, spesso la semplificazione comporta un minore lavoro da parte della pubblica amministrazione. Pertanto, è sempre difficile capire perché non si interviene più a fondo. La ragione naturalmente c'è: c'è una fortissima resistenza da parte della burocrazia, non intesa in senso astratto - le cose astratte o materiali non hanno volontà propria - ma come ceto dirigenziale e funzionariale, in cui ci sono grandissime professionalità ma dove, quasi per natura, c'è una grossa resistenza nei confronti del cambiamento, in particolare, dell'abolizione delle procedure inutili, che però danno il potere a qualche oscuro funzionario - a volte neanche tanto oscuro e spesso molto ben pagato - di apporre un timbro, una firma, una bolla, una ceralacca senza la quale un'azienda non parte o non si può ampliare, oppure un privato non può lavorare. Da questo piccolo potere questi soggetti possono dunque trarre soddisfazione personale oppure una collocazione migliore nell'ambito delle varie gerarchie nelle quali si strutturano queste funzioni; a volte, c'è persino la tentazione di cedere alla corruzione. Quest'ultima si combatte soprattutto riducendo le occasioni, specialmente per quanto riguarda la pubblica amministrazione, di esercitare un potere arbitrario, che a volte si esercita addirittura in modo radicale negando un certo permesso a chi ne avrebbe diritto - o viceversa - o, ancora, quando le norme e la decenza sono tali da rendere impossibile la negazione di un'autorizzazione, facendo aspettare quattro settimane, quattro mesi o quattro anni prima di concederla. Nel frattempo, l'azienda non parte, i posti di lavoro non ci sono e l'azienda per un po' pazienta e poi rinuncia, oppure va all'estero, oppure chiude perché l'iniziativa, non essendo stata messa in atto, non è più competitiva. In questo è stato molto importante evitare la follia di aggravare ulteriormente i documenti necessari: mi riferisco al documento unico di regolarità contributiva (DURC), e al documento unico di regolarità tributaria (DURT), che già di per sé fanno specie. Sappiamo infatti quanto difficile sia di questi tempi per un'azienda ottenere un pagamento; sarebbe quindi impossibile per un'azienda che deve pagarne un'altra assolvere a tutta una serie di adempimenti, che dovrebbero toccare a chi accerta l'evasione fiscale e contributiva, non certo a un privato che dovrebbe occuparsi di lavorare, fare profitto e pagare i suoi fornitori. Addirittura c'era chi - e meno

male che dovrebbe rappresentare il cambiamento per il nostro Paese - proponeva un aggravamento ulteriore, che avrebbe causato ulteriore disoccupazione e difficoltà per chi riesce in qualche modo a continuare a lavorare. Dobbiamo davvero continuare su questa strada delle cose di buonsenso; ma accanto al buonsenso la situazione del Paese è tale che ci chiede coraggio e determinazione, e su questa strada bisognerà andare avanti nel futuro. Ci vogliono un fisco meno esoso e meno assillante, una burocrazia più collaborativa e meno nemica del cittadino e dell'impresa, una giustizia anch'essa affidabile, sia nei tempi che nei responsi, e non una giustizia che dà a situazioni identiche giudizi opposti, cosa che rende totalmente aleatorio qualsiasi affidamento che si può fare su di essa, al fine di ricreare davvero nell'Italia un ambiente dove si possa fare impresa, lavorare, produrre, creare lavoro e avere buona coscienza che, se non si è fatto nulla di male, non si rischia il carcere o multe multimilionarie.

Infine, desidero fare un paio di notazioni. È stato approvato un ordine del giorno per chiedere al Governo di agire finalmente nell'ambito della geografia giudiziaria; da molti mesi lo si chiede al Governo. Il Ministero della giustizia, in particolare, risponde positivamente sul fatto di fare un decreto correttivo. Alcuni aspetti della riforma della geografia giudiziaria, che noi sosteniamo fin dall'inizio, sono stati attuati dal Governo precedente, ma in modo totalmente inadeguato e dannoso, sia per il funzionamento della giustizia che per i territori. Dal momento che era stato espresso un parere già nella scorsa legislatura, una forte pressione è stata esercitata anche in quella attuale e il Governo accoglie gli ordini del giorno e afferma che può fare il decreto, il Ministro della giustizia - al quale peraltro auguro una pronta guarigione dall'incidente che ha subito - e in particolare la struttura che gli sta intorno si devono dare da fare ed emanare questo benedetto decreto; in caso contrario, si potrebbe nutrire il forte sospetto che si voglia il fatto compiuto: arrivare alla data del 13 settembre, non fare nulla, e dire poi: «Peccato, volevamo fare tante belle cose...». No, non è peccato, bisogna farlo ora questo decreto; non si può più aspettare.

Infine, da piemontese, annoto con soddisfazione il fatto che le Commissioni abbiano approvato la collocazione della sede dell'Autorità dei trasporti nella città di Torino: si tratta sicuramente di una città che con i trasporti ha fatto la storia del nostro Paese. È una collocazione che non dovrà in alcun modo comportare nuovi costi - come la Commissione bilancio ha d'altronde ritenuto - nell'ambito del decentramento e della parziale riparazione nei confronti di una importante Regione, il Piemonte, che tanto ha patito nella ripartizione dei flussi finanziari che le dovevano arrivare.

Concludo l'intervento ringraziando i membri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, e in particolare i relatori, per il lavoro svolto, che è stato molto impegnativo ed intenso ed ha dato risultati certamente positivi. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, desidero dire in premessa che è difficile essere soddisfatti di provvedimenti di questo genere, per il loro contenuto e l'enormità degli argomenti che affrontano; probabilmente, però, è anche difficile affrontare la situazione complessa che sta vivendo il nostro Paese. In fondo, i provvedimenti che portiamo avanti sono un po' lo specchio della complessità, della difficoltà e dell'eterogeneità dei problemi che abbiamo davanti.

Probabilmente anche la sintesi con la quale viene definito il provvedimento al nostro esame quale "decreto del fare", il fatto di dargli un nome così generico ed onnicomprensivo dà il senso delle difficoltà incontrate dal Governo, e che abbiamo noi di riflesso, nell'introdurre tutta una serie di norme che hanno l'obiettivo di semplificare, velocizzare e favorire lo sviluppo del Paese.

Vorrei però dire che il Gruppo del Partito Democratico, in particolare la parte che lo rappresenta nella Commissione affari costituzionali, che ha condiviso il problema con il tutto resto del Gruppo e della maggioranza, non ha ignorato i problemi oggi posti con la pregiudiziale, che abbiamo convintamente respinto ma che sono oggetto della nostra attenzione da vario tempo. Desidero informare l'Aula - lo farebbe meglio di me la Presidente della Commissione - del fatto che di questi problemi ci siamo occupati in Commissione approvando un documento, che è stato anche inoltrato alla Giunta per il Regolamento, che sicuramente determinerà una produzione normativa specifica.

Proprio come sintesi del lavoro svolto, ieri in Commissione abbiamo proposto e votato un ordine del giorno, cui ha fatto prima riferimento anche la collega Lanzillotta, che denuncia una serie di problemi e impegna il Governo a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di un intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti (naturalmente esso contiene poi anche altri impegni). Lo dico per far comprendere che non ignoriamo il problema, che d'altronde - diciamolo con trasparenza - è di questo Governo, così come lo era del Governo precedente e di quello precedente ancora. In sostanza, da qualche tempo si assiste allo spostamento dell'attenzione sui decreti-legge, sulle loro dimensioni e contenuti, nonché sull'uso dei maxiemendamenti e della fiducia, che ha creato la necessità, non di tornare indietro, ma di rispettare più pienamente il contenuto delle norme precettive che ci sono a tale riguardo nelle leggi dello Stato e nella Costituzione. Quindi, non siamo davanti a una vera e propria incostituzionalità, ma alla necessità di restituire al decreto-legge - Parlamento e Governo insieme - il contenuto che gli è proprio. Speriamo pertanto che nel futuro non si determini più una situazione così complessa, o che per lo meno essa non si rifletta in provvedimenti così complessi come quello al nostro esame, che è stato difficile anche trattare.

Ne approfitto per richiamare l'attenzione dell'Aula su alcune norme su cui ci è stato consentito lavorare e, a questo punto del mio breve intervento, vorrei anche ringraziare il Governo, che ha partecipato ai lavori con molti suoi rappresentanti (e lei, signor sottosegretario De Vincenti, è stato sempre presente, insieme anche ad altri Sottosegretari). Quindi, una partecipazione così impegnativa da parte del Governo ha anche dimostrato un'apertura nei confronti non solo del Parlamento ma, nello specifico, del Senato perché non ha bloccato la trattazione del provvedimento: infatti, nonostante in pieno periodo estivo avessimo davanti a noi un decreto in scadenza, abbiamo avuto la possibilità di incidere non solo su alcuni aspetti del provvedimento sui quali c'era un interesse comune di Governo e Senato, ma anche su argomenti che hanno richiamato l'attenzione di questo ramo del Parlamento. Di questo sono particolarmente grata.

Vorrei ora richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcune norme contenute nel provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera e che sono state modificate, proprio su richiesta dei Gruppi parlamentari e dei relatori. Mi riferisco in particolare all'articolo 29-*bis* che introduce delle norme transitorie che si rendevano necessarie. Certo, è stato possibile inserire questa modifica perché la Camera aveva introdotto un articolo 29-*bis* la cui eventuale applicazione a regime non ci convinceva in quanto avrebbe inciso negativamente in materia di incompatibilità; noi, invece, abbiamo voluto mantenere l'incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di parlamentare. Non c'è però dubbio che eravamo in presenza di una norma che in sé denunciava un problema, e cioè la necessità di inserire una disposizione transitoria, ma che, secondo noi, la Camera non aveva risolto nel miglior modo possibile. Per questo motivo abbiamo proposto una modifica dell'articolo 29-*bis* che risponde a due esigenze: fornire una risposta provvisoria alle situazioni che si sono venute a creare e a quelle che erano già in essere nel momento in cui è stato varato il decreto-legge in discussione e, al tempo stesso, mantenere i principi di incompatibilità. Inoltre, abbiamo anche fatto un lavoro di pulizia, tecnicamente positivo, perché, come tutti sappiamo, l'incompatibilità era prevista per le cariche elettive di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti territoriali con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, mentre noi abbiamo stabilito che l'incompatibilità, che resta e, anzi, viene sancita in maniera chiara e definitiva, si estende anche ai sindaci di Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti: quindi non ci sono vuoti, non ci sono buchi, non c'è possibilità di diversa interpretazione.

Abbiamo potuto fare, inoltre, la stessa operazione con un'altra modifica che ha voluto il Senato, e che hanno voluto i relatori e la maggioranza di Governo: quella relativa all'articolo 29-*ter*, connesso agli articoli 54-*bis* e 54-*ter*. La Camera era intervenuta sulle funzioni della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), l'autorità che il Parlamento ha recentemente creato e alla quale abbiamo assegnato funzioni altisonanti: con il decreto anticorruzione, infatti, abbiamo reso tale organismo punto di riferimento per l'attività di anticorruzione valido non solo nei rapporti interni al territorio nazionale ma anche nei rapporti dell'Italia con gli altri

Paesi. Ridurre oggi il significato, il senso ma anche la portata delle competenze della CIVIT, così come aveva fatto la Camera, non ci sembrava assolutamente possibile; abbiamo così introdotto alcuni correttivi della norma che sono strettamente legati all'articolo 29-*ter*. Sicuramente, infatti, c'è stato un momento di frizione tra la CIVIT e la politica quando è stato emanato il decreto legislativo che doveva disciplinare le incompatibilità: in quella occasione, infatti, non si è tenuto conto della necessità - e questa è una responsabilità del Parlamento e del Governo, non certo della CIVIT - di introdurre alcune norme transitorie, che noi abbiamo quindi introdotto nel provvedimento in esame, rendendo così possibile oggi una discussione più serena proprio perché siamo riusciti a migliorare le disposizioni relative all'incompatibilità (ribadisco: incompatibilità, non inconferibilità, non avendo nulla a che vedere con le condanne penali e quant'altro, ma con situazioni già in essere che andavano disciplinate).

Vorrei dire qualcosa anche sul tetto agli stipendi dei *manager*, perché leggendo i giornali la mattina dopo ci si resta male. Certo, in Commissione abbiamo soppresso la norma della Camera perché non ci sembrava in linea con l'orientamento della maggioranza, che non è di allargare le maglie, ma semmai di stringerle e di fare i tagli, non di diluirli. L'abbiamo soppressa perché la norma della Camera ci sembrava più favorevole e permissiva, quindi da questo punto di vista non assecondava le nostre esigenze; tuttavia non abbiano bocciato nessun emendamento del Governo (il Sottosegretario qui presente mi darà ragione da questo punto di vista), tanto che la discussione sulla possibilità di operare tagli del 25 per cento al di fuori dei casi disciplinati dalla *spending review,* introdotta nel dibattito dal Governo, si è sviluppata all'interno della maggioranza. Abbiamo quindi predisposto un emendamento con i Capigruppo, non subendo né pressioni né ordini da alcuno, ma semplificando di molto quello del Governo, dando una soluzione legislativa che era nata, era stata diffusa e che la maggioranza, nella sua sovranità e totalità, ha fatto propria. Da questo punto di vista ho quindi voluto ribadire questo concetto, perché se è vero che diamo atto ai rappresentanti del Governo che ci hanno accompagnato del rispetto con cui hanno assecondato la nostra discussione, vogliamo qui ribadire che non ci sono *diktat* né ordini; anche per questo abbiamo scelto l'emendamento dei Capigruppo, con il consenso di tutti i Gruppi (compresa la Lega e il Movimento 5 Stelle), anziché presentare un facile e comodo specchietto per le allodole, come poteva essere un emendamento dei relatori. Quindi più rispetto, più comunicazione positiva e veritiera all'esterno.

Concludendo, vorrei fare una sola considerazione su un aspetto che mi è piaciuto di questo provvedimento (anche se avrei voluto dire di più, visto che nel decreto-legge ci sono molti punti positivi): anche in misure che probabilmente andavano trattate con più tempo, come quelle della giustizia, si è avuto un occhio puntato sui giovani, e questo fa molto ben sperare. Le borse di mobilità, il programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, il tirocinio formativo, con tutti i limiti che queste norme possono avere, dicono ai giovani del nostro Paese che il Parlamento ha sposato l'obiettivo di dare risposte al sistema che li vede come protagonisti assoluti. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI e delle senatrici Bernini e Bisinella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, devo dire che essere un legislatore è un grande onore, ma in qualche caso (e questo ne è un esempio) è anche fonte di grande frustrazione. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato intensamente a un testo che si spera di concludere in fretta e che rappresenta una pagina abbastanza triste della nostra vita di legislatori; è anche un brutto segnale per il nostro sistema decisionale nel suo complesso e in particolare per la sua immagine che diamo all'esterno. È vero che l'obiettivo è rilanciare il Paese, ma con un processo decisionale fatto in questo modo mi pare piuttosto difficile riuscire a farlo. Abbiamo lavorato tanto, e devo dire che la quantità del lavoro, in questo provvedimento in particolare ma non soltanto, è ormai inversamente proporzionale alla sua qualità, e purtroppo non ci sono segnali di ravvedimento in merito a tale aspetto.

Dovendo prendere a prestito le categorie della retorica già utilizzate da Francis Bacon, la *pars destruens* sarebbe molto facile nei confronti di questo provvedimento e molto più difficile quella *construens*; cerco di limitarmi ad alcune annotazioni di metodo, di sistema, rispetto a questi temi. Nel

testo, e soprattutto nei cinque - lo ripeto, cinque - fascicoli di emendamenti che abbiamo esaminato nelle Commissioni riunite, si trova di tutto, lo hanno già ricordato anche i colleghi che hanno parlato prima. Troviamo delle norme che hanno una dubbia legittimità costituzionale: andiamo ad approvare delle norme che probabilmente, prima o poi, saranno dichiarate illegittime. *(Applausi del senatore Volpi)*. Ci sono norme palesemente inapplicabili: un giudice, un interprete o un amministratore potrebbero non trovare il modo di applicare alcune di queste norme. Ci sono norme che semplicemente non sono giuridiche: sono delle mere esortazioni che stanno bene in relazioni illustrative, con espressioni del tipo «al fine di ottenere» e similari, che con il linguaggio normativo nulla hanno a che vedere. Ci sono norme irragionevoli: diceva Mortati che le norme irragionevoli non sono norme giuridiche. Ci sono norme di un dettaglio tale che, non dico dovrebbero stare in un regolamento, ma forse neppure, in qualche caso, in un allegato ad esso relativo. Quel che è peggio, ci sono poi norme, specie quelle introdotte da alcuni emendamenti, che sono chiara espressione di interessi corporativi e particolaristici, nella peggiore tradizione che pensavamo di aver abbandonato.

Per quanto riguarda il contenuto delle norme, la lista sarebbe lunghissima e non mi soffermo, ma c'è veramente di tutto, dal fine vita al pastazzo: c'è davvero qualunque cosa, e i criteri di omogeneità sono quanto meno dubbi.

Certamente bisogna rilanciare la competitività ed è importante provare in qualche modo a farlo, ma di sicuro il "cosa" si fa non è indifferente rispetto al "come" lo si fa: il fine non può giustificare sempre i mezzi, soprattutto se dai mezzi si evince la quasi assoluta garanzia che il fine non possa essere raggiunto, perché non sono i mezzi giusti. La tecnica normativa non è un dettaglio: questa è un'Aula legislativa e dobbiamo ricordarcelo. Anche le cose buone, se fatte male, non sono più buone, mentre qui in realtà stiamo correndo questo rischio.

Va ricordato che quello in esame era un provvedimento "mostro" già nella sua concezione iniziale: in gran parte non presentava i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza. Forse si sarebbero potuti fare benissimo sette o otto decreti, dei quali probabilmente solo uno o due avrebbero presentato i requisiti di necessità ed urgenza. In particolare, già dall'inizio il decreto non presentava alcuna omogeneità, e noi sappiamo che l'omogeneità è un requisito di legittimità costituzionale dei decreti-legge: lo ha ricordato mille volte la Corte costituzionale; lo ha ricordato il Presidente della Repubblica e, più umilmente, lo abbiamo ricordato di recente nella Sottocommissione per i pareri della Commissione affari costituzionali di questa Camera, cercando di richiamare quali dovrebbero essere i criteri di ispirazione di un decreto-legge. Insomma, il provvedimento al nostro esame sembra fatto apposta, in realtà, per contraddire tutti questi elementi.

Dal decreto mostro iniziale, si è passati poi alla Camera, dove sono stati presentati circa 2.000 emendamenti: si è lavorato giorno e notte per una settimana, con sedute notturne lunghissime e, alla fine, è stata posta la fiducia. Quando il testo è arrivato qui in Senato, si è ricominciato come prima, come se assolutamente nulla fosse accaduto, e lo stesso Governo, che aveva posto la fiducia sul testo della Camera, ha presentato una sessantina di emendamenti rispetto a quello stesso testo sul quale aveva chiesto la fiducia. Insomma, così non funziona. Il decreto è nato male ed è peggiorato alla Camera, e anche noi qui in Senato, ahimé, salvo pochissimi lodevoli casi, abbiamo contribuito a peggiorarlo ulteriormente con emendamenti di ogni genere e forma.

Insomma, per arrivare alla brevissima «*pars construens*» che mi voglio sforzare di trovare in questo testo, devo dire che questo provvedimento è la migliore dimostrazione della necessità di profonde riforme nel nostro sistema decisionale, nonché delle storture che sta vivendo l'attuale sistema bicamerale. Forse questo ci aiuterà in qualche modo a riflettere sulla necessità di sbrigarci con queste riforme.

Vi è poi un secondo ed ultimo elemento positivo che vorrei evidenziare. Che si ponga o meno la fiducia poco cambia: questo decreto in qualche modo è un atto di fiducia. Diamo fiducia al fatto che il Governo abbia scommesso che queste sono le misure necessarie da adottare per rilanciare il Paese. Leggendo il testo e gli emendamenti qualche dubbio viene, ma è da sperare che sia così. Il Governo ci scommette e noi in qualche modo, non avendo altri strumenti a disposizione, in questo senso

dobbiamo dare fiducia all'Esecutivo.

Qualche disposizione è sicuramente positiva, e che non si possa non agire è dimostrato dal fatto che - è notizia di oggi - il PIL italiano è in calo da ormai otto trimestri consecutivi. Qualcosa va fatto, e ad oggi non c'è un'alternativa rispetto a questo provvedimento. Per questo motivo occorre, come si diceva una volta, turarsi il naso, essere responsabili verso il Paese e approvare il provvedimento in esame.

Nel ringraziare soprattutto i relatori per il grande lavoro compiuto, termino con l'auspicio che il Parlamento non si trovi più in queste umilianti situazioni, a dover affrontare decreti di questo tipo, e che la tecnica legislativa vada finalmente a migliorare per il futuro. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, SCpI e del senatore Volpi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e colleghi, mi verrebbe da chiedere al senatore Palermo come voterà sul provvedimento in esame, ma lo scopriremo nelle dichiarazioni di voto del suo Gruppo.

Le confesso, Presidente, essendomi iscritto a parlare, che mi ero preparato una traccia mentale sull'intervento che stamattina ritenevo opportuno si dovesse tenere parlandosi di "decreto del fare", ma la metto da parte perché vorrei rendere un giusto tributo al dibattito parlamentare. Non possiamo preparare i nostri interventi solo sulla base di quello che pensiamo *a priori* di dover dire o di poter dire su un provvedimento; ritengo che la vita parlamentare sia importante se ci si ascolta e se ci si determina nelle proprie posizioni anche sulla base del contraddittorio, delle discussioni, degli interventi che in quest'Aula vengono resi.

Chiaramente avrei voluto dire che il provvedimento poteva essere arricchito da misure relative al credito d'imposta per le aziende del Mezzogiorno d'Italia oppure volte ad aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati del Mezzogiorno; abbiamo inoltre molto lavorato in questi giorni e in queste ore per apportare migliorie importanti al testo, perché volevamo fosse introdotta la continuità territoriale delle isole della Sicilia rispetto al resto del Paese, ma anche la facilità di accesso al credito.

Però oggi, dopo questo dibattito, viene da chiedersi a quale domanda deve rispondere il Parlamento. Oggi credo che la domanda cui deve rispondere il Parlamento sia la seguente: si è fatto tutto ciò che era possibile fare? Nel decreto del Governo, emendato alla Camera e ora giunto in Senato, si poteva fare di più rispetto ai conti pubblici per come sono combinati, rispetto alla propensione alla crescita? Si poteva fare di più? Ebbene, noi del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ci siamo detti che forse al momento questo è il massimo che si può fare. Abbiamo accettato di trasformare i nostri emendamenti in un ordine del giorno perché non intendiamo far mai dimenticare a questo Governo quali sono gli impegni assunti nei confronti del Mezzogiorno d'Italia; non faremo mai mancare il nostro assillo costante rispetto agli impegni che questo Governo ha assunto nel momento in cui ha ottenuto la fiducia, ma soprattutto rispetto a quella che riteniamo essere un'esigenza per l'Italia tutta. Ma da qui a dire che è tutto sbagliato, è tutto fatto male, ce ne vuole. Ho visto in questi giorni, da mattina a sera, per ore ed ore continuative, colleghi parlamentari meravigliosi che non hanno visto né l'ora del pranzo, né il tempo della cena o del sonno per poter produrre un ottimo lavoro parlamentare rispetto alle condizioni date; dobbiamo dirlo. Il fatto di trasmettere costantemente al Paese l'immagine di una vita parlamentare, istituzionale o politica, più ampiamente descritta come fattore di negatività, è una mera menzogna. Ma quando mai? Vogliamo che il Paese veda la politica solo come il luogo dell'attenzione rispetto alle vicende di un *leader* politico, ovvero ai congressi in casa di un altro partito, o dove tutto sembra messo in posizione di alternatività, un corpo a corpo, uomo contro uomo? No, non è questa la politica.

In queste settimane, in Senato, ho vissuto delle giornate di vita parlamentare assolutamente intensa e può pure essere, senatore Palermo, che forse qualche norma non sia perfetta. Anche il fattore tempo è stato fondamentale per il provvedimento in esame ed è ingiusto e ingeneroso non tenerne conto. Ieri il presidente Letta ha celebrato il suo centesimo giorno di Governo e la collega Bulgarelli, nel citare Bertrand Russell e nell'autodefinirsi intelligente (forse nel tentativo di voler definire tutti gli altri meno

intelligenti), ha dovuto riconoscere che in pochi giorni sono arrivati in Parlamento decreti giganteschi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Lo ha ammesso e lo ha dichiarato, senatrice Bulgarelli: sono arrivati dei decreti-legge contenenti tutto ciò che è possibile fare per consentire la possibilità di costruire il rilancio dell'economia. Quando ci si chiede se abbiamo fatto tutto il possibile, tutto ciò che era possibile fare con i dati a nostra disposizione, io rispondo ancora di sì, signora Presidente, perché nei primi 100 giorni bisognava dare il senso e fissare la rotta giusta, per far riprendere la produzione e risollevare il Paese. Se non riprende la produzione, non ci sarà occupazione, non ci sarà gettito fiscale per lo Stato, non ci sarà prospettiva e non ci sarà futuro.

Allora, tutti i punti contenuti nel provvedimento al nostro esame - che riguardino la semplificazione, l'università o il DURT - che pure possono sembrare tra loro disomogenei, hanno l'unico obbiettivo di far ripartire la produzione del Paese e di consentire all'Italia di agganciare la crescita che si comincia a registrare a livello europeo e mondiale. Per far sì che ciò accada, dobbiamo fare bene e presto.

Abbiamo avuto due splendidi relatori, che sono stati capaci, con pazienza e determinazione, di mettere insieme le pulsioni che giustamente arrivavano dai Gruppi parlamentari o dai politici, presi dall'ansia di far bene per il proprio territorio o per la propria gente. Tutto questo merita dunque la demolizione nel dibattito parlamentare? No, non la merita. Oggi andrò a casa contento: se il provvedimento in esame diverrà legge, sarò contento e potrò guardare in faccia la mia gente, nel mio territorio, perché potrò dire loro che ho fatto ciò che era possibile fare in questo determinato momento. E mi auguro che ciascuno di noi sappia fare altrettanto. In un Parlamento che è diventato il Parlamento delle citazioni - e mi auguro che esse non siano soltanto un coperchio per coprire i vuoti personali, perché talvolta ricorriamo alle frasi degli altri perché non sappiamo elaborarne di nostre - ricordo che, quando qualcuno, in maniera egregia, ha saputo chiedersi «Per chi suona la campana?», è stato risposto che la campana suona per ciascuno di noi.

Dunque, penso che ciascuno dei parlamentari che siede in questi alti scranni del Senato della Repubblica italiana debba avere sempre nel proprio cuore e nei propri atteggiamenti l'idea che sta lavorando per la Nazione e per i cittadini. Dobbiamo avere amore per la nostra missione e per ciò che possiamo fare: occorre tenerlo presente anche per il futuro.

Forse si sarebbe potuto evitare qualche strafalcione anche nella procedura di formazione del provvedimento, ma vi chiedo, colleghi: vogliamo toglierci la maschera? Vogliamo finalmente smettere di pagare ulteriori tributi a Pirandello? Una volta arrivati qui, in Aula, dobbiamo per forza recitare il ruolo della maggioranza o il ruolo dell'opposizione, sentendoci in dovere, a prescindere, di dire tutto il peggio possibile dell'avversario o dei provvedimenti in esame, solo perché non sono emanazione della propria parte politica? Il momento è così importante per il nostro Paese e così delicato, anche dal punto di vista politico, non lo nascondo, che è assolutamente necessario che ognuno si senta parte, pur in centesimi, del sistema istituzionale complessivo.

Siamo chiamati tutti quanti ad un senso di responsabilità straordinaria, perché straordinari sono i problemi che stiamo vivendo. Avremo servito i nostri giovani e i nostri disoccupati disperati, avremo servito davvero il nostro Paese se avremo dato il cuore e l'anima al provvedimento in esame.

Voglio quindi augurare ai colleghi di tutte le parti dell'emiciclo un ulteriore buon lavoro, perché tanto lavoro ci aspetta ancora e mi auguro che sapremo farlo con il giusto animo, con la giusta adesione e soprattutto con le idee che possono rafforzare la nostra economia ed il nostro futuro. *(Applausi dai Gruppi GAL, PdL e M5S e del senatore Santini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, purtroppo con questo "decreto del fare" si continua ad indebolire il testo unico sulla sicurezza sul lavoro: altro che impegno al raggiungimento del rischio zero!

Al di là della propaganda che ormai si ripete sempre uguale, di anno in anno, con i numeri dei morti e degli infortuni sul lavoro, che sarebbero in calo, la verità purtroppo resta una sola e cioè che l'ambiente

di lavoro continua ad essere anche causa di tragedie (morti, malattie e infermità) che tante sofferenze provocano nelle famiglie che le subiscono e ne segnano la vita per sempre.

Non è possibile ascoltare le parole di colleghi che, da un lato, dicono di essere attenti al tema della sicurezza sul lavoro e, dall'altro, con questi provvedimenti indeboliscono il testo unico in materia, che proprio a seguito delle tantissime modifiche a cui è stato sottoposto rischia seriamente di fallire, come è già successo per il decreto legislativo n. 626 del 1994.

La mia esperienza, colleghi, mi porta a dire che, quando per un Paese, per un'azienda la sicurezza diventa un peso insopportabile e non un dovere morale o di civiltà, quando il destino dei lavoratori o di un territorio rischia di tornare ad essere prepotentemente nelle mani padronali, allora tutto può diventare regressione: culturale, politica, civile ed ambientale. Quindi, se proprio la politica vuole fare, la finisca con l'indebolire la sicurezza sul lavoro, anzi la rafforzi. Questo sì che sarebbe un bel fare, un bel segnale per il Paese e per i suoi territori devastati, e naturalmente per i suoi cittadini. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice De Pin)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, farò un intervento un po' diverso, *sui generis* rispetto alla normalità di stamattina.

Ieri mattina mi sono recato nella solita edicola dove da anni ormai acquisto i giornali e ho incontrato una signora che conosco bene da molto tempo, di solito molto educata e discreta, la quale mi ha rivolto un'osservazione: non lavorate mai tutto l'anno, vi siete messi a lavorare ad agosto.

Non ho capito se fosse una domanda dettata dalla saggezza popolare o una provocazione, però una riflessione l'ho fatta. I primi giorni di agosto, signora Presidente, evocano le vacanze, il riposo: l'onesto lavoratore non aspetta che riunire la famiglia e passare qualche giorno insieme; il cittadino lavoratore aspetta il premio, le vacanze, le ferie.

Ma agosto evoca anche code estenuanti, traffico ingolfato e ingorghi. È agosto anche per il Governo, perché pare che l'Esecutivo sia obbligato a spingere sull'acceleratore per convertire in legge in pochi giorni, tra luglio e inizio agosto, appunto, parecchi decreti (per la precisione sette), pena la loro decadenza. Sette provvedimenti partoriti con il presupposto della necessità ed urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione: direi che sia una norma piuttosto allo stato gassoso, per adeguarla alla necessità, e non proprio come vorrebbe l'articolo 77.

Sette provvedimenti - lo abbiamo visto con quelli sin qui approvati - che meritavano più rispetto, più tempo, più attenzione per le materie trattate, per il momento storico-economico in cui sono contestualizzate e per l'apporto dell'opposizione, che può dare molto: l'ho già detto in un altro mio intervento, a volte l'opposizione dà un mucchio di suggerimenti gratis.

Ma ad agosto le vacanze evocano anche, a chi piace andare al mare, la pesca e lei, signora Presidente, mi insegna che nel torbido si pesca meglio. Quale occasione migliore per affrontare tutto questo ingorgo di provvedimenti e per cercare di farli fuori in poco tempo se non con la gestione di questo ingorgo istituzionale, con questa confusione, con questa fretta, con queste corse per approvare i decreti? Appunto, signora Presidente, pescare nel torbido. Fretta espressa a più riprese un po' da tutti: dal presidente Letta ai Ministri, agli autorevoli rappresentanti della maggioranza. Dal 21 luglio al 2 settembre, se non convertiti in legge dal Parlamento, decadono tutti. In verità qualcuno lo abbiamo anche approvato e vi possiamo garantire, signori ascoltatori da casa, che mai cosa è stata più inutile, sbagliata e addirittura, per alcuni versi, dannosa. Poco tempo per discutere. Poco tempo per gli emendamenti. Pochissimo o quasi niente per la ricerca della copertura finanziaria.

Signora Presidente, una pioggia di emendamenti sia alla Camera che al Senato. Un Ministro che all'uopo ha dichiarato: «Poiché abbiamo un calendario molto complicato prima della pausa estiva e non è possibile esaminare 800 emendamenti, a nome del Governo pongo la questione di fiducia». Spero che la stessa cosa non avvenga qua al Senato. Mi viene qualche brivido, ma spero non avvenga.

Il Gruppo della Lega Nord ha fatto un ottimo lavoro, tanto alla Camera quanto al Senato, con un impegno certosino, nella valutazione sia del testo originario che di quello licenziato dalla Camera

stessa. In questo lavoro certosino, signora Presidente, molti nodi sono venuti al pettine: qualche "marchettina" più o meno evidente infilata sapientemente tra le pieghe di qualche emendamento e qualche "marchettina" che era talmente e palesemente grande che, per nasconderla, non sono bastati 800 metri di strada da ultimare.

I nostri emendamenti erano e sono orientati a risolvere problemi e, se ascoltati e recepiti, avrebbero portato risorse a questo Paese, senza l'imposizione di nuove tasse e quindi probabilmente alla copertura di qualche emendamento: tagliare la spesa di questo Stato, mettere a dieta i conti pubblici, applicare i costi *standard*, federalismo fiscale. E invece, nuove assunzioni da una parte e esubero di personale dall'altra. Che strano questo Paese, signora Presidente! Troppo semplice usare il principio dei vasi comunicanti anche in questo campo: meglio nuove assunzioni. Creano consenso e Dio solo sa quanto questo Presidente del Consiglio ne abbia bisogno.

Ebbene, signora Presidente, la relazione introduttiva che il Governo ha premesso al decreto è desolante. Il provvedimento al suo interno prevede di tutto e di più. Io personalmente sono sempre dubbioso nei confronti di provvedimenti *omnibus*: si mette dentro un po' di tutto. Un bel minestrone, signora Presidente. Anzi, direi un bel passato, perché nel minestrone almeno carote e patate si riescono ancora a distinguere.

Il testo messo a punto non ha alcuna stella polare per le condizioni di questo Paese. Né è utile per favorire una ripresa orientata alla preservazione del tessuto industriale, dello Stato sociale, della dinamica tra categorie e dei rapporti tra banche e piccole e medie imprese. È utile però ad adempiere puntualmente ai dettami della Commissione europea, dell'asse franco-tedesco.

Gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno e, quindi, contrastare se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano, caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole imprese a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia del Paese. Queste imprese sono oggi in uno stato di profonda sofferenza. Molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono: difficoltà dovute all'accesso al credito bancario e alla fortissima oppressione fiscale che è tra le più alte d'Europa.

Una seria politica di rilancio del comparto produttivo italiano non può quindi prescindere da un'incisiva azione a sostegno delle micro, piccole e medie imprese che affronti in maniera strutturale i maggiori ostacoli alla loro crescita, primo tra tutti l'accesso al credito, non ultimo la pesantissima burocrazia.

C'è il problema della disoccupazione giovanile, gli esodati, l'agricoltura, gli anziani: problemi appena sfiorati o nemmeno toccati.

Concludo il mio intervento analizzando globalmente il decreto-legge. Esso non risolve nessuno dei problemi affrontati; cambia nome e forma ai problemi stessi, rimandandone la soluzione a tempi migliori.

È stato denominato "decreto del fare", ma con questo modo di legiferare non ci saranno, purtroppo, tempi migliori. I problemi già esistenti rimarranno, solo più drammaticamente aggravati, amplificati e incancreniti. Il decreto del fare sarebbe dovuto diventare il decreto del fare di più, del fare bene e del lascia fare a chi è volenteroso e capace. Il presidente Letta vede la luce in fondo al tunnel, ma, signora Presidente, la luce è quella posizionata sul caschetto del minatore.

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. E se si reca nel tunnel durante la pausa pranzo quella luce non la vedrà più. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannini. Ne ha facoltà.

GIANNINI *(SCpI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, scegliere e decidere è ciò che si chiede ad un Governo responsabile in una situazione di emergenza ed è ciò che la buona politica dovrebbe fare in ogni caso, anche in situazioni non di emergenza.

La visione di insieme di questo decreto-legge molto eterogeneo, molto complicato (colgo l'occasione

anch'io per ringraziare i relatori per il complesso lavoro che hanno svolto) induce, tuttavia, ad una ragionevole speranza e ad un sia pure cauto ottimismo: la speranza di una svolta politica nella selezione delle priorità di intervento e l'ottimismo che non in questa occasione, ahinoi, ma in futuro ad essa possa seguire lo stanziamento di risorse adeguate.

Ecco: scuola, università, ricerca, beni culturali, sport trovano adeguato spazio nel "decreto del fare". Era un dato molto atteso, ma non scontato, e quindi mi preme sottolinearne la rilevanza politica. Così come ci sembra meritorio lo sforzo di integrazione dei temi dell'istruzione e della cultura nel contesto nazionale con un occhio riservato al ruolo delle autonomie locali e territoriali nella gestione di alcuni processi e nella dimensione europea. Faccio qualche esempio molto rapido che mi pare emblematico.

Le Regioni e gli enti locali sono direttamente coinvolti nella gestione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, uno dei temi caldi della scuola italiana, l'articolo 18, con una misura di garanzia - il rispetto delle priorità territoriali - e di razionalizzazione, con il fine esplicito quindi di evitare duplicazioni di interventi e conseguenti sprechi di risorse.

Ancora. L'articolo 9 prevede il potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle pubbliche amministrazioni responsabili degli interventi a gravare sui fondi strutturali europei e prevede anche misure di accelerazione. Pertanto, è un articolo che risponde alla nostra debolezza sistemica che ben conosciamo nell'impiego dei fondi strutturali. In sintesi, per ogni euro ritornano a Roma 40 centesimi, cosa che ci penalizza moltissimo sul piano della comparazione con gli altri Stati membri e ci penalizza moltissimo in termini di sviluppo e crescita interna del Paese.

Tuttavia, ad un esame analitico, anche qui come altrove nell'avvio di questa legislatura, emergono luci ed ombre che credo sia nostro dovere richiamare.

Partiamo dalle luci, che si vedono meglio. L'articolo 58, al comma 1, anticipa di un anno la possibilità per università ed enti di ricerca di assumere per il 50 per cento del *turn over* del pensionamento in atto, e noi tutti sappiamo bene che ricerca ed innovazione la fanno molto meglio cervelli giovani rispetto a cervelli più maturi. A mio parere questa è, forse, la misura in potenza più importante dell'intero capitolo, il Capo III, che contiene "Misure in materia di istruzione, università e ricerca".

Le aspettative su questo decreto-legge per il settore dell'istruzione superiore erano veramente molto alte, legittimamente molto alte, perché il programma di governo dell'università e della ricerca del ministro Carrozza è stato presentato ed annunciato poco più di un mese fa dinanzi alle Commissioni congiunte Camera e Senato con l'assunzione di impegni molto precisi: ripristinare i 300 milioni di euro che mancano nel fondo già esausto di finanziamento ordinario (ricordo che tutto il sistema universitario è finanziato con circa 6,5 miliardi di euro), diminuito del 14 per cento nel corso degli ultimi cinque anni, e destinare questa quota alla valorizzazione del merito degli studenti, ad aiutarli a scegliere la loro università e quindi a spostarsi in un Paese che è sempre più statico nello spazio, nella scala sociale e generazionale.

Ecco, abbiamo lodato questo nobile intento, dentro e fuori le Aule parlamentari; continuiamo a pensare che, se tradotto in atti legislativi ed esecutivi, esso possa veramente rappresentare (o forse è meglio dire che esso rappresenterebbe) una svolta storica ed un'autentica inversione di marcia rispetto a quei decenni di trascuratezza rispetto al mondo dell'istruzione, della cultura e della ricerca che hanno impoverito il futuro di una generazione di italiani.

Oggi permettetemi però di dire che questo applauso mi sento di smorzarlo, perché altri provvedimenti legislativi contenuti del decreto dal fare sembrano tradire questo principio ed hanno generato motivato allarme. Il programma nazionale di borse di studio, di per sé molto importante e molto nobile, previsto dal decreto non godrà di finanziamenti aggiuntivi, e lasciatemi dire che il premio in ogni campo ed in ogni modo è un di più, non è un di cui, sennò non è premio. In una prima versione del testo congedato alla Camera, nell'articolo 59-*bis*, esso veniva addirittura finanziato con i 250 milioni circa ricavati dal fondo premiale che la legge assicura ormai da alcuni anni (addirittura dal 2008) alle università meritevoli. Non voglio tediare gli eroici colleghi superstiti in quest'Aula soffermandomi sui tecnicismi in merito, ma è come dire che per premiare il merito degli studenti si sottraggono risorse alle loro università, che già sono in affanno nella sostenibilità ordinaria.

Questa misura così com'era, quindi, risultava del tutto inaccettabile per ragioni semplici che elenco: in primo luogo, perché sconfessava nei fatti il principio meritocratico su cui Governo e Parlamento si sono impegnati; in secondo luogo, perché contraddiceva l'impegno a rifinanziare istruzione e ricerca espresso in sedi pubbliche dal presidente Letta e dal ministro Carrozza.

Il Gruppo di Scelta Civica ha da subito proposto la rimodulazione, se non l'abrogazione, dell'articolo 59-*bis* e ha sostenuto la rimodulazione dell'articolo 60, il cui principio ci pare comunque corretto: cioè, un incremento progressivo della quota premiale per le università virtuose. Quindi, oggi prendiamo atto che l'accoglimento delle nostre proposte ha sventato il pericolo di una deriva demagogica ripristinando la netta distinzione tra una retorica del merito, di cui molto sentiamo da molto tempo ed anche in questi tempi, e una vera cultura e pratica del merito, di cui abbiamo disperato bisogno. Pertanto, oltre a questa consapevolezza, ci auguriamo che in futuro ci sia anche più coraggio di passare da nobili principi ad atti legislativi adeguati. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD e delle senatrici Bernini e Mussini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signora Presidente, mentre le imprese, struttura portante, locomotiva della nostra economia, disinvestono, o meglio, per dirla con linguaggio chiaro, chiudono e non c'è imprenditore che non sia assillato dal dubbio amletico, che diventerà il tormentone di questa estate, resto o delocalizzo, mentre i lavoratori di tutto il Paese - quelli rimasti, intendo - sono in agitazione quasi perenne e comunque sempre più scontenti, mentre tre giovani su dieci sono NEET (non vanno a scuola né cercano un lavoro), arriva l'ennesimo decreto *omnibus* e con esso l'illusione che possa essere l'opportunità giusta e concreta per risolvere tutto e portarci fuori dalla crisi.

L'entusiasmo è stato tanto da conferirgli l'appellativo "decreto del fare", anche se, pensando agli effetti che avrà concretamente, forse sarebbe stato più opportuno chiamarlo "decreto del fare, dire, baciare, lettera e testamento", per trovare almeno un po' di conforto nell'ironia.

Purtroppo questo decreto non contiene nessun megaprovvedimento strutturale e risolutivo, nessuna vera riduzione degli sprechi nell'amministrazione pubblica, nessun piano industriale convincente, nessun intervento sull'eliminazione dei conflitti di interesse, nessun nuovo programma energetico, né misure per l'ambiente, ma circa cento misure dai margini peraltro molto incerti che non possono essere la cura miracolosa per salvare un Paese malato grave, ma forniscono soltanto un *maquillage* variopinto per rendere più presentabile il morto.

Qualche proposta buona, ad onor del vero, c'è. Qualcuna addirittura in stile simil-Cinque Stelle. Mi riferisco, ad esempio, ai provvedimenti sulle infrastrutture. Il Governo recupera risorse predisposte per le grandi opere non utilizzabili nell'immediato (come il ponte sullo Stretto di Messina, che mai si farà ma continua ad assorbire risorse, il Terzo Valico ligure e la linea di Alta velocità Torino-Lione) e preleva un fondo di 2 miliardi di euro per finanziare alcune infrastrutture immediatamente cantierabili, che dovrebbero cioè creare subito posti di lavoro, così da consentire la continuità di cantieri già in corso nel 2013, come la terza linea della Metro a Roma o la Quadrilatero nelle Marche, che non rimarrà - si spera - opera incompiuta. Questo mi sembra un dirottare fondi verso l'utile, ed apprezzo.

Sono stati promossi interventi per facilitare il credito delle imprese grazie anche all'aumento del Fondo di garanzia e il ricorso alla Cassa depositi e prestiti; si incentivano i pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione e si pone un freno allo strapotere di Equitalia con la non pignorabilità della prima casa e dei capannoni e l'innalzamento della soglia di credito per l'esproprio. Si cerca di porre rimedio all'arretrato della giustizia civile, soprattutto nelle corti di appello e in Cassazione, con il reclutamento di molti magistrati. Viene riproposta la mediazione obbligatoria, che aveva avuto successo, ma era poi stata bloccata dalla Corte costituzionale. Si dà il via - sembrerebbe con convinzione - all'agenda digitale e in ambito sanitario vengono eliminate diverse certificazioni e procedure inutili. Si predispone, grazie all'intervento dell'INAIL, anche un piano di edilizia scolastica da 100 milioni di euro, nonché lo stanziamento di fondi per la predisposizione di borse di studio e nuove assunzioni di ricercatori.

Ci si è mossi anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, intervenendo direttamente sul decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha fatto sempre insorgere tante polemiche dal suo avvento, nel 2008 appunto. Ricordo che fu varato l'ultimo giorno del Governo Prodi, in fretta e in furia e pieno di refusi; nel giro di un anno ci fu la prima revisione ed ha creato molti dubbi interpretativi. Ma proprio in questo decreto, forse perché sono nel settore, ravviso la maggiore occasione mancata. Molti sarebbero stati gli adempimenti meramente formali da eliminare in modo netto e indolore, senza pregiudizio per alcuno e senza toccare gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività ne sarebbe risultata al contrario rafforzata, in quanto tempo e risorse sarebbero state impiegate per assicurare il bene supremo, costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e non per recitare una farsa.

Le semplificazioni a cui mi riferisco e che avrei voluto riguardano - appunto - la figura del medico competente, come definito dal combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 38 del citato decreto, che è titolare di un ruolo fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e a cui la legge attribuisce attualmente l'obbligo di adempimenti amministrativi e burocratici che nulla hanno a che vedere con la prevenzione negli ambienti di lavoro. In sintesi, avrei voluto che veramente si fosse inciso in modo determinante, secondo il principio "meno carta e più sicurezza".

Tra questi adempimenti la non approvazione di un emendamento che avevo portato in Commissione anche ieri mi è parsa irragionevole. Perché non eliminare l'Allegato 3B annesso all'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che porta solo ad inserire dati inutili, non utilizzabili dal punto di vista epidemiologico e che non salvaguardano la salute? Cosa c'è dietro? Quale interesse?

Quanto al metodo proposto, esso non è all'altezza dei tempi, ma quasi un ricorso al pallottoliere. Mi chiedo: il medico del lavoro avrebbe avuto l'occasione di avere più spazio per tornare a fare il medico e per agire da consulente globale in azienda; invece, passerà questa estate ad inserire dati, uno ad uno, dati che non saranno utilizzabili da nessuno, dati già in possesso della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

FUCKSIA *(M5S)*. Riferisco che anche questa mattina la senatrice Bernini ha suggerito di non chiedere a cittadini ed aziende adempimenti inutili. Mi dico: perché questo? Però facciamo finta che così continuiamo a fare sicurezza, quando non la facciamo. Abbiamo fatto del lavoro non una semplificazione, ma ci siamo proposti come ufficio delle complicazioni delle cose semplici.

Abbiamo introdotto il concetto di rischio quando non c'è rischio o quando è basso. Quando è basso il rischio? Andiamo in un'azienda a cambiare una lampadina: passa un muletto e abbiamo l'incidente. Allora, chiediamoci se il rischio era basso o no. 30 giorni o 29 possono veramente cambiare un rischio, un profilo di salute? Però continuiamo così, continuiamo a dire che va tutto bene.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda, la prego.

FUCKSIA *(M5S)*. Come diceva il maggiordomo alla marchesa, al castello andava tutto bene, tranne un piccolissimo incidente, la morte del cavallo. Alla domanda della signora, il domestico spiegava che la morte era avvenuta per asfissia durante l'incendio delle scuderie, ma a parte questo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caridi. Ne ha facoltà.

CARIDI *(PdL)*. Signori del Governo, signora Presidente, onorevoli senatori, il Governo Letta, al quale abbiamo dato la fiducia, è nato con l'obiettivo prioritario e fondamentale di offrire immediate e risolutive risposte a partire dalla drammatica crisi economica e sociale che il Paese viveva - e vive - quotidianamente. Si intende allora che l'approvazione del disegno di legge n. 974 riveste un'importanza notevole sia sotto il profilo economico che sotto il profilo politico.

È chiaro che doversi confrontare con il provvedimento nei tempi e nei modi con i quali siamo arrivati a parlarne oggi in quest'Aula suscita qualche difficoltà. Lo dico con franchezza: la schiettezza delle richieste che mi giungono giornalmente non solo dalla mia terra, la Calabria, che ha bisogno di ulteriori e più incisive risposte, ma anche da ogni parte del nostro Paese non può indurmi al silenzio. I gridi di allarme che arrivano dal territorio, dalle organizzazioni di rappresentanza, dalle istituzioni pubbliche e private, dai tantissimi sindaci e rappresentanti delle istituzioni devono scuotere la nostra

coscienza e rafforzare la consapevolezza di essere uomini politici impegnati nelle istituzioni a servizio del popolo.

In quest'ottica non esistono barriere politiche o partitiche e in quest'Aula deve primeggiare non la polemica sterile, ma la capacità di realizzare azioni per tornare a far crescere questo glorioso Paese!

Il Parlamento non deve essere un tappo per le decisioni che il Governo assume, né può rappresentare il terminale di scelte calate dall'alto: deve essere il luogo degli italiani, senza distinzione, dove possiamo portare le istanze dei nostri territori, delle migliaia di cittadini che mi hanno espresso il consenso accompagnando la mia storia politica fino ad oggi, come tanti di voi.

Nel provvedimento ci sono alcune positività che vanno nella giusta direzione. Sono stati approvati solo alcuni emendamenti significativi per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia, ma serve più rapidità e maggiore determinazione nell'affrontare le difficoltà delle popolazioni italiane. Particolare attenzione meritano le azioni promosse per il rilancio delle infrastrutture, quali lo sblocco dei cantieri e il fondo per i piccoli Comuni, le semplificazioni in materia edilizia e di DURC.

Sul fronte del credito, però, nonostante le ingenti risorse messe a disposizione per le piccole e medie imprese, temo si dia risposta ad una parte dei problemi. La maggior parte delle imprese di oggi, più che effettuare nuovi investimenti, ha necessità di consolidare le passività e il sistema bancario non sostiene adeguatamente il tessuto produttivo italiano. Diciamolo con chiarezza: a fronte degli aiuti che lo Stato elargisce alle banche in difficoltà, gli istituti di credito si girano dall'altra parte quando gli imprenditori e gli artigiani si rivolgono loro per chiedere aiuto. È una situazione insostenibile per la quale bisogna intervenire sugli istituti bancari e sulle associazioni che le rappresentano.

Una riflessione a parte meritano, secondo me, le azioni a tutela del cittadino consumatore. La crisi di oggi, infatti, è sempre più la crisi dei consumi: ogni mese chiudono migliaia di negozi e falliscono numerose attività commerciali. I consumatori, le famiglie, vista la riduzione della capacità di acquisto subita in questi anni, stentano a fare nuovi acquisti e stanno riscoprendo varie forme di solidarietà anche familiare. In tutto questo è prevedibile pensare ad un aumento della capacità di entrate delle famiglie? Direi di no, stando ai dati crescenti sulla disoccupazione o alle misure di contenimento della spesa.

Allora, bisogna agire sulla riduzione dei costi in favore dei consumatori. Paghiamo già il prezzo della mancata concorrenza dai servizi pubblici alle assicurazioni, dai trasporti ai servizi bancari, e le tariffe che pagano gli utenti sono in costante aumento. Prevediamo delle notevoli riduzioni per le tariffe in favore di fasce deboli: per i pensionati, per le famiglie numerose o per le giovani coppie. Scegliamo da dove cominciare, ma facciamolo.

Infine, a proposito delle norme contenute nel pacchetto giustizia, si affrontano parzialmente alcune questioni che riguardano la velocizzazione dei procedimenti pendenti con l'inserimento di nuove figure, il nuovo ricorso alla mediazione obbligatoria e ad altre azioni. Ma è arrivato ormai il momento di organizzare una rivisitazione più ampia. Da una giustizia efficace ed efficiente si genera economia.

Gli eventi delle ultime ore indicano ormai la linea da seguire, che è quella della rottura dei vecchi schemi e della discontinuità con il passato. Non possiamo più far finta di niente, che non succede nulla per salvaguardare il futuro di un Governo. Oggi è in discussione il futuro e la democrazia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo,

il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea si pone l'obiettivo di proporre al Paese, a partire dai soggetti produttivi, un insieme di norme capaci di mettere in moto quelle risorse, competenze e capacità oggi indispensabili al nostro Paese per riemergere dalla grave crisi economica e industriale in cui si trova. È una crisi fatta di tassi di disoccupazione giovanile non più tollerabili, di divario crescente tra Nord e Sud, di difficoltà di accesso al credito e di progressivo ripiegamento del nostro tessuto produttivo fatto per lo più di medie, piccole e piccolissime imprese.

È un provvedimento complesso e articolato. Alcuni lo hanno definito sprezzamente *omnibus*, ma esso non smarrisce la sua missione di fondo, che è quella di intervenire sui pilastri di una possibile ripresa, quali la maggiore efficacia della leva del credito, l'impulso agli investimenti infrastrutturali, le semplificazioni amministrative e la celerità della giustizia civile, solo per ricordarne alcuni.

Alle critiche avanzate dai colleghi dell'opposizione e contenute nella relazione di minoranza rispondiamo che, per giudicare correttamente la portata di questo provvedimento, esso va inserito nell'iniziativa legislativa più ampia che il Governo ha avviato. Si tratta di un pacchetto di misure e provvedimenti tutti tesi al rilancio dell'economia: ad esempio il decreto-legge sull'occupazione, i provvedimenti sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica degli immobili.

Sono tutti provvedimenti del fare: certo, del fare nelle condizioni date, nelle compatibilità date, nel rispetto degli impegni presi.

Nel merito del provvedimento molto è stato detto. Vorrei sottolineare soprattutto le misure riguardanti le politiche di sviluppo; il miglioramento dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il potenziamento delle risorse per il Fondo stesso, per consentire al maggior numero di imprese di accedervi; la riattivazione della cosiddetta legge Sabatini per i finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari ed impianti, ma anche - come ha già detto il relatore - di beni immateriali; il rifinanziamento dei contratti di sviluppo anche per quelle realtà territoriali che fino ad oggi sono state sprovviste di dette agevolazioni; le misure per la promozione della concorrenza nei mercati energetici; le misure per il rilancio delle infrastrutture attraverso il rafforzamento della bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico e privato; le misure volte allo sblocco dei cantieri, utilizzando al meglio le risorse già stanziate per opere immediatamente cantierabili, e penso ai fondi per il Mezzogiorno.

Sono tutte le misure del fare che hanno visto un impegno profondo da parte prima della Camera e poi del Senato e delle Commissioni - anch'io desidero ringraziare i relatori per il prezioso, accurato ed efficace lavoro che hanno svolto - per migliorare il testo prodotto dal Governo e anche per correggere alcune parti provenienti dalla stessa Camera. Mi riferisco alla questione dei Confidi, alla cancellazione del DURT, alla misura, orgogliosamente proposta ieri, di riduzione degli stipendi dei *manager* delle aziende pubbliche, a quella di miglioramento dell'edilizia scolastica che affida ai Comuni il potere commissariale che consente loro finalmente di spendere le risorse in tempi certi entro il 2014; mi riferisco ancora alle misure per l'EXPO di Milano del 2015, all'avvio più convinto dell'Agenda digitale, grazie alla norma simbolo che cancella l'uso del *fax* e rilancia la posta elettronica, oltre a tutti gli altri interventi quali quelli di modifica della *governance* per l'Agenda digitale.

Vorrei poi citare anche due piccole norme di civiltà, innanzitutto quella che favorisce l'acquisizione della cittadinanza per i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, facendo in modo che non siano da ostacolo a questo obiettivo gli inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione. Inoltre, ricordo l'ordine del giorno accolto dal Governo relativo alle cure compassionevoli in favore delle persone colpite da malattia ad esito infausto.

Molte sono ancora le misure che sono state ricordate, in particolare quelle relative al sostegno alla scuola, alla ricerca, all'università, al rilancio delle borse di studio per studenti capaci e meritevoli.

Certamente si è fatto molto ma non si è fatto tutto. Abbiamo impegnato il Governo a migliorare il testo di questo decreto nei successivi provvedimenti che verranno emanati - penso al disegno di legge di stabilità - soprattutto con riferimento alle misure che possono agevolare l'occupazione, come la semplificazione del pagamento dell'IVA per le aziende in subfornitura e le aziende esportatrici, il rilancio dell'Agenzia delle infrastrutture, che oggi stanno bloccando molti investimenti, la disciplina delle emittenti locali o, ancora, le misure volte ad evitare che le esternalizzazioni in ambito scolastico diventino occasione di disoccupazione.

In conclusione, questo provvedimento, al di là di tutte le critiche, se guardato con occhi oggettivi, è utile ed è, soprattutto, parte integrante di un progetto complessivo del Governo Letta che deve continuare. In queste ultime settimane, come evidenziano i dati sulla produzione e anche qualche

segnale di fiducia degli italiani, forse è possibile intravedere primi segnali di ripresa, certo deboli e contraddittori. Noi però abbiamo il dovere di fare la nostra parte, abbiamo il dovere di fare il possibile per agganciare questa ripresa e credo che il decreto che oggi convertiremo in legge vada sicuramente in questa direzione. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Per quanto concerne il seguito dell'esame del decreto-legge in materia economica, la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dell'impegno di tutti i Gruppi di ritirare un cospicuo numero di emendamenti. Tuttavia, a fronte degli altri argomenti da affrontare nel corso della settimana (dichiarazione d'urgenza sui disegni di legge in materia elettorale, decreto?legge sull'esecuzione della pena, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, ratifiche di accordi internazionali), il calendario prevede il prolungamento delle sedute antimeridiane fino alle ore 14 e l'anticipo delle sedute pomeridiane alle ore 15, con rimessione alla Presidenza della valutazione circa l'orario di chiusura di queste ultime in relazione all'andamento dei lavori.

Il contingentamento dei tempi dovrà essere rigorosamente rispettato; a tal fine sono state concordate cessioni tra i Gruppi.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice éresidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	6	agosto	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 974 - Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 agosto)* - Dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per i disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685 di riforma della legge elettorale -Disegno di legge n. 896-B - Decreto-legge n. 78, esecuzione della pena *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 31 agosto)* - Ratifiche di accordi internazionali
"	"	"	pom.	h. 15	
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 15	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 15	
Venerdì	9	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 896-B (Decreto-legge esecuzione della pena) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 6 agosto.

Il calendario potrà essere integrato con lo svolgimento dell'interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sullo smaltimento illecito dei rifiuti in Campania nonché con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 974
(Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		43'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 896-B
(Decreto-legge n. 78, esecuzione della pena)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto) ***(*)***

Relatori		30'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 3 ore, di cui :		
PD		32'
PdL		27'
M5S		25'
SCpI		10'
LN-Aut		43'
Misto		15'
GAL		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		14'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi tiene conto di cessioni concordate tra i Gruppi.

Sul disastro ferroviario di Viareggio

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, 32: sono 32 le persone atrocemente ammazzate dal fuoco, esplose, dilaniate, carbonizzate, strappate alla vita nella strage della stazione di Viareggio di quattro anni fa. In Rete si possono trovare le storie di tutti loro, le loro speranze, le loro aspirazioni, i loro progetti per il futuro. Me li sono andati a leggere, ad ascoltare, e invito tutti voi a farlo per meglio sentirci partecipi di questa sofferenza, di tanta sofferenza. Oggi tutti loro non ci sono più.

Chi oggi resta non si dà pace e chiede verità e giustizia. Le famiglie delle vittime chiedono alle istituzioni delle risposte. Le famiglie delle vittime non vogliono più sentir dire che la tragedia dove morirono 32 persone fu semplicemente uno spiacevolissimo episodio. La strage della stazione di Viareggio si poteva e si doveva evitare. Le persone in questione, tante famiglie intere, bambini e bambine innocenti, morirono all'istante e molti di loro soffrirono le pene dell'inferno per giorni e giorni prima di chiudere gli occhi definitivamente. Atrocità.

L'incidente di Viareggio avvenne perché ci furono omissioni gravissime nei vertici di Ferrovie dello Stato, tanto che ben 32 dirigenti, tra cui l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, ingegner Mauro Moretti, sono stati rinviati a giudizio. I reati contestati dalla procura sono: disastro ferroviario colposo, incendio colposo e omicidio e, ancora, lesioni colpose plurime. Ad alcuni imputati sono state contestate anche violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Oggi, una manifestazione a Roma, di fronte a Trenitalia, ricorderà le vittime del disastro ferroviario e chiederà che l'ingegner Mauro Moretti non venga confermato nuovamente nel suo incarico. che oltretutto ogni anno gli frutta ben 870.000 euro in compensi.

A Viareggio, quella notte del 29 giugno 2009 non fu una fatalità. Quella strage avvenne perché chi doveva vigilare non vigilò, perché chi era chiamato a dirigere le Ferrovie non valutò e non verificò le conseguenze dei tagli alla manutenzione di linee e vetture. Nel settore del trasporto ferroviario la logica del mero profitto e della privatizzazione ha portato a una riduzione dei servizi offerti, a tagli ai treni dei pendolari e contemporaneamente a dare soldi a pioggia all'alta velocità: è cosi importante investire così tante risorse sui treni Frecciarossa quando dal 2007 ad oggi...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PAGLINI *(M5S)*. Le chiedo un minuto, proprio per queste persone.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PAGLINI *(M5S)*. Va bene, signora Presidente. Dicevo che noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che chi ha sbagliato debba pagare e non invece essere nominato cavaliere del lavoro, nomina mai peggio conferita, come è avvenuto all'ingegner Moretti poco dopo la strage di Viareggio.

La gente di Viareggio chiede giustizia e verità e noi del Movimento 5 Stelle fermamente chiediamo che chi deve essere responsabile e deve ricoprire incarichi importanti...

PRESIDENTE. La prego di concludere la frase.

PAGLINI *(M5S)*. La ringrazio, signora Presidente, va bene così. I cittadini hanno sentito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulle minacce contro studenti che collaborano a un giornale scolastico di Reggio Emilia

MUSSINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(M5S)*. Signora Presidente, desidero portare all'attenzione di tutti una vicenda che è successa nella mia città, Reggio Emilia.

Il contesto è un'*escalation* di roghi di origine dolosa che sta avendo luogo fin dal novembre dell'anno scorso. L'ultimo è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì ai danni di una dipendente di un'azienda di costruzioni, un'azienda che aveva già subito altri attacchi di questo tipo. Il proprietario di quest'azienda è figlio di Gaetano Blasco, proprietario dell'azienda Costruzioni Gb, sul cui cantiere è stato appiccato il fuoco ad alcuni infissi nella notte tra lunedì e martedì della settimana scorsa; lo stesso Gaetano Blasco arrestato e poi scagionato nell'inchiesta denominata "Scacco matto" per associazione mafiosa, fratello di Salvatore Blasco ucciso nel 2004 nella faida tra cosche Grande Aracri e Dragone.

Il fatto che voglio portare all'attenzione è che in questa vicenda un gruppo di giovanissimi cronisti del giornalino scolastico "Cortocircuito" ha avviato un'inchiesta: sono andati sul posto, su suolo pubblico, si sono recati sul cantiere, hanno effettuato alcune riprese e si sono visti minacciare con frasi del tipo: «se vedo qualcosa sul giornale ti vengo a cercare fino a casa»; sono stati aggrediti con manate alle attrezzature e pedinati da un furgone dopo che avevano lasciato il cantiere. Tali minacce non possono passare inosservate, tanto più se destinate a giovani che decidono di mettersi in gioco in una battaglia di legalità e civiltà che deve, giustamente, iniziare a partire dalle nuove generazioni.

Chiediamo quindi al Ministro dell'interno e al Governo di attivarsi celermente per far luce su questo ennesimo esempio di fenomeni in odore di mafia, che purtroppo sono sempre più frequenti in tutte le

Regioni d'Italia, e di farlo dotando anche gli organi preposti al controllo e all'indagine di tutti i giusti strumenti per effettuare questo lavoro.

In conclusione, desidero esprimere a nome del Movimento 5 Stelle la solidarietà a tutti i ragazzi e le ragazze del giornalino scolastico "Cortocircuito" di Reggio Emilia, nonché a tutti i ragazzi che in tutta Italia si impegnano a parlare di mafia.

Diceva Paolo Borsellino: «Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene», consapevole del fatto che il silenzio e l'omertà sono i suoi principali alleati. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Russo e Di Biagio)*.

PRESIDENTE. Credo sia importante quanto da lei evidenziato, senatrice Mussini.

Sul 150° anniversario dell'eccidio di Pietrarsa

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, oggi, 6 agosto, ricorre il 150° anniversario dell'eccidio di Pietrarsa, vale a dire della carica dei Bersaglieri dei Savoia ai danni di inermi operai: ne furono uccisi sette e feriti altri 20.

Cerchiamo di capire meglio. Nell'ottobre del 1839 venne inaugurata la tratta ferroviaria Napoli-Portici: soli 7,5 chilometri, ma la prima d'Italia. Era il coronamento di un corposo piano industriale - qualcuno dovrebbe imparare dal passato - destinato a svincolarsi dalla dipendenza tecnologica inglese: era il 1839 e guardavamo lungo!

Nacque nel 1837, proprio in riva al mare, il Reale Opificio di Pietrarsa, che sfornava prodotti in ghisa, ma, soprattutto, macchine e locomotive a vapore. In poco tempo Pietrarsa diventò il primo nucleo industriale della Penisola, precedendo - e di parecchi anni - colossi quali FIAT, Breda ed Ansaldo. Nel momento del suo massimo fulgore l'Opificio dava lavoro a 1.050 persone: giusto per capire, l'Ansaldo di Genova occupava 480 operai.

Cambiando gli scenari politici, con i Savoia per intenderci, si decise - oh, ma guarda un po' - di privatizzare Pietrarsa, svendendola - oh, ma guarda un po' - ad un tale Jacopo Bozza: fu l'inizio della fine. Il nuovo proprietario diminuì la paga degli operai, portandola da 35 a 30 grana al giorno. In breve lasso di tempo, con una drastica politica di licenziamenti, di 850 dipendenti civili, ne restò solamente la metà.

Il malumore dei lavoratori montava poderoso, fino a che giunse il 6 agosto del 1863. Di fronte all'ennesimo sopruso della proprietà, alle ore 3 del pomeriggio, qualcuno fece risuonare a distesa la campana della fabbrica: parecchie centinaia di operai, abbandonato il posto di lavoro, si radunarono nel cortile, lanciarono urla e parole di disapprovazione nei confronti della nuova proprietà. Spaventato, Bozza si precipitò a richiedere l'intervento dei Bersaglieri.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. I militari, in breve tempo, giunsero davanti allo stabilimento e, superato il cancello, baionette in canna, si lanciarono sugli operai, menando fendenti e sparando ad altezza uomo. In quel caldo pomeriggio agostano morirono sette operai.

Oggi a Portici, presso il Museo di Pietrarsa, si ricordano i 150 anni di quella prima manifestazione di protesta operaia dell'Italia unita. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cuomo)*.

Sulla messa in liquidazione dell'ISRIM

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, inizio il mio intervento con la frase che credo oggi abbiamo ripetuto già tre volte: «Nessuno deve rimanere indietro».

Vorrei portare all'attenzione dell'Aula il caso dell'ISRIM, l'Istituto superiore di ricerca e formazione sui materiali speciali per tecnologie avanzate di Terni. Tale istituto opera da circa vent'anni nella diagnostica ambientale, avendo maturato grande esperienza nella caratterizzazione chimica, fisica, biologica ed ambientale. Si occupa dello studio di acque, aria, terreni, reflui, fanghi ed emissione di rifiuti.

Ebbene, giovedì prossimo, dopodomani, è stata convocata un'assemblea che delibererà la messa in liquidazione dell'istituto.

Riteniamo che questo fatto sia molto grave, per due ordini di motivi: in primo luogo, l'istituto è un'eccellenza nel campo della ricerca biologica ed ambientale; inoltre, i 33 dipendenti dell'istituto hanno appreso la notizia solo pochi giorni fa, e questo è segno di grande mancanza di solidarietà verso persone e famiglie, soprattutto in questo periodo di grande crisi.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto ai soci pubblici dell'istituto, che sono Comune, Provincia e Regione, di rinviare tale assemblea a dopo le ferie estive e dopo che ci sia stato un effettivo confronto circa i possibili scenari risolutivi. Vorrei citare soltanto a caso alcuni dei risultati che possono essere trovati in una relazione che consegnerò oggi stesso al ministro Orlando: abbiamo vari brevetti, uno dei quali ad esempio per la fitodepurazione, per lo smaltimento del refluo oleario; vi è poi un altro progetto che è stato premiato come uno dei migliori dieci in campo ambientale a livello europeo.

Termino il mio intervento dicendo - ripeto - che nessuno deve rimanere indietro; cerchiamo di adoperarci per fare in modo che questo grande valore che abbiamo in Umbria, nella città di Terni, non vada perduto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sul 68° anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima

FERRARA Elena *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sottolineare che il 6 agosto ricorre anche il 68º anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima, tre giorni dopo su Nagasaki.

Non farò un resoconto dettagliato, come il collega rispetto alla precedente memoria, di una tragedia che invece tutti conosciamo e che ha segnato le nostre coscienze. Proprio questa mattina, qui, a Roma, attraversando la piazza del Pantheon, penso che tutti abbiamo sentito suonare la campana: questo è un segnale simbolo che risuona in tutto il mondo. A Hiroshima erano presenti 50.000 persone al momento della celebrazione questa mattina.

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, insieme al ministro giapponese Mitsuko e ad una *testimonial* importante quale Carla Fracci, ha commemorato questo momento portandolo all'attenzione e alla memoria di Roma, in un momento in cui questa città sta ripensandosi e in cui, non solo al suo interno ma in tutta la nostra Nazione, sta crescendo la voglia di partecipare e di ricostruire la memoria. Ignazio Marino ha parlato di intitolare un parco o una via. Credo che in tutti paesi, in tutte le città, in tutti i Comuni d'Italia si dovrebbe pensare (adesso si avvicinano i 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale) di ridare la memoria, dove manca, a passaggi così tragici e così importanti.

Naturalmente questo momento è stato sottolineato anche dal presidente Napolitano, il quale ha evidenziato che sicuramente è nostro dovere rimanere vigili per scongiurare il ripetersi di tragedie come Hiroshima e Nagasaki e per dare stabilità e pace; soprattutto lo dobbiamo alle future generazioni. Penso sia questa la prospettiva che dobbiamo tutti avere, cioè pensare alla stabilità di pace, pensare ai popoli che ancora non godono della pace e pensare all'aspetto del nucleare. Anche dal Giappone arrivano dei segnali importanti rispetto al progressivo disarmo nucleare.

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatrice Ferrara.

FERRARA Elena *(PD)*. Ci sono Paesi, come sappiamo, che vanno invitati a fare questo. Dobbiamo prefigurarci un futuro che, da questo punto di vista, sia più sicuro per le nostre generazioni su due versanti: non guerre e non guerre nucleari. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Per la calendarizzazione del disegno di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie

CALIENDO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(PdL)*. Signora Presidente, una settimana fa ho chiesto al presidente Grasso, alla fine della seduta, di capire per quale motivo non veniva calendarizzata la proroga della riforma della geografia giudiziaria votata all'unanimità dalla Commissione giustizia.

Io avverto un disagio, e i cittadini non capiscono il nostro lavoro, perché non ho ricevuto alcuna risposta e il provvedimento non è stato calendarizzato. La cosa è però ancora più grave, perché quello stesso testo, ad articolo unico, è stato presentato come emendamento al decreto?legge che stiamo esaminando. Esso è stato correttamente ritenuto improcedibile, perché si trattava di un decreto?legge, ma una volta trasformato in ordine del giorno ha ricevuto parere positivo ed è stato accolto dal Governo. Vi era quindi la necessità di dibattere, perché il Governo aveva dato parere contrario al disegno di legge e poi ha invece accettato di valutare la possibilità della proroga.

Allora, esiste un problema di efficacia ed efficienza della giustizia per i cittadini? Questo Parlamento non è in grado di rispondere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, ho letto in precedenza le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in merito al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, anziché alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,46)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (974)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e pili volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte Costituzionale, che

hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, assieme al ricorso, divenuto ormai consuetudinario, al ricorso alla fiducia, da un lato, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari;

l'utilizzo del decreto-legge, composto da argomenti eterogenei e che tutti, o parte di essi, non presentano caratteri di necessita e urgenza, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo *ex* articolo 77 della Costituzione, a cui si aggiungono le sovrabbondanti modifiche, proposte dallo stesso Governo durante l'*iter* di discussione parlamentare, che ne appesantiscono il contenuto aumentandone la disorganicità, tanto da farlo divenire, sempre pili spesso, un provvedimento *omnibus*, conferma la distorsione insopportabile del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento;

il decreto-legge in esame, disomogeneo, disorganico, ulteriormente appesantito dalle modifiche, accolte dal Governo, e introdotte dalla Camera, costituisce l'ennesimo esempio, addirittura il più lampante di questa legislatura, della mancanza dei requisiti costituzionali che prevedono interventi mirati, su argomenti specifici che, in modo straordinario necessitano di un intervento urgente al fine di risolvere problemi contingenti, di estrema gravità, e non risolubili attraverso altri strumenti normativi, e in palese violazione dell'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, che prescrive espressamente la rispondenza del titolo al contenuto tale che quest'ultimo, sia «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» stesso;

il titolo del decreto in esame recita: «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», mentre scorrendo solo alcune delle rubriche dei numerosi articoli si può facilmente constatare la non corrispondenza tra il titolo stesso del provvedimento con il contenuto degli articoli, che deve risultare «specifico e omogeneo»: 1. - *Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;* 12-*bis*. - *Limite compensi amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale;* 14. - *Misure per favorire il domicilio digitale;* 15. - *Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività;* 16-*bis*. - *Accesso alle banche dati pubbliche;* 25. - *Inquinamento acustico delle avio superfici;* 29-*bis*. - *Interpretazione autentica delle incompatibilità;* 30. - *Semplificazioni in materia edilizia;* 32. - *Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;* 33. - *Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia;* 34. - *Trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza;* 41. - *Disposizioni in materia ambientale;* 43. - *Disposizioni in materia di trapianti;* 48. - *Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale;* 54. - *Questionari per la predisposizione dei fabbisogni* standard*degli Enti locali;* 54-*bis*. - *Modifiche alla legge anticorruzione;* 59. - *Borse per la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi;* da 62 a 84-*bis*. - *Disposizioni varie in materia di giustizia;*

dall'analisi complessiva del testa si evidenzia come la disomogeneità sia composta da argomenti che non assumono caratteri di necessità e urgenza, non collegati tra loro, ma omogenei in sè, come ad esempio il tema della giustizia; la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro; gli interventi di carattere ambientale; la norma in materia di incompatibilità; le norme ordinamentali ovvero di interpretazione autentica; eccetera, e che potrebbero costituire oggetto di analisi approfondita e attenta da parte del Parlamento, una volta stralciati, potendo cosi seguire i normali *iter* parlamentari;

molte norme contenute nel decreto-legge in esame presentano profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione perchè, pur presentando evidenti e, anche, rilevanti effetti finanziari negativi, non presentano adeguata copertura prevedendo una norma di salvaguardia che di per sè non può garantire l'eventuale, futura, insorgenza di oneri, a carico della finanza pubblica,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

QP2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974 di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame - seppur formalmente riconducibili al titolo grazie al pretesto semantico connesso al «rilancio dell'economia», correlata all'assenza dei presupposti di necessita ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere «straordinari») - nonché la presenza di disposizioni ad effetto pluriennale, costituiscono elementi non conformi a quanta stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

in particolare, il contenuto normative del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, e stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»; inoltre essa e in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla «legislazione vigente» (articolo 78 Reg. Sen.). Da ultimo, con sentenza n. 171 del 2007, la Corte Costituzionale innovando la giurisprudenza costituzionale in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, ha dichiarato l'incostituzionalità di un decreto-legge non a motivo della sua reiterazione, bensì per la mancanza dei presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione («casi straordinari di necessita e urgenza»), rilievo cogente rispetto ad alcune delle numerose integrazioni normative proposte in sede di conversione;

come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono ala comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. E doveroso ribadire oggi che e indispensabile porre termine a simili «prassi», specie quando si legifera su temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. E in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare». In tale contesto si inserisce la peculiare tecnica legislativa adottata dal decreto in oggetto;

considerato, inoltre, che:

come già osservato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, il presente decreto-legge interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale - da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del disegno di legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

e altresì evidente come si possano rinvenire nel testa numerose disposizioni meramente descrittive, ricognitive, a vario titolo prive di portata prescrittiva e che possono quindi ragionevolmente considerarsi a priori inidonee ad innovare l'ordinamento. In altri casi, invece, il contenuto normativo delle disposizioni del decreto-legge, per un verso, non appare adeguatamente coordinato con l'ordinamento vigente - si pensi al continuo succedersi di norme, anche derogatorie, in materia urbanistico edilizia - e, per altro verso, non e agevolmente inquadrabile nell'ambito del sistema delle fonti del diritto. Sempre in relazione al coordinamento delle norme contenute nel decreto con l'ordinamento vigente, si registrano clausole abrogative generiche che dovrebbero essere

opportunamente specificate nonché di disposizioni che intervengono sui tessuto normativo previgente mediante modifiche non testuali, che dovrebbero essere riformulate in termini di novella;

risultano, altresì, presenti nel testa autorizzazioni alla delegificazione che non sono formulate in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché disposizioni che sembrerebbero consentire a fonti secondarie di integrare le disposizioni contenute in fonti di rango primario;

considerato, inoltre, che:

il disegno di legge presenta diversi profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla violazione dell'articolo 81, in quanto talune parti contenutistiche del disegno di legge, pur comportando oneri, non indicano i mezzi per farvi fronte. Preliminarmente occorre infatti stigmatizzare che all'atto della sua assegnazione al Senato, non e stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, relazione che poi e stata depositata con palese ritardo;

diversi articoli risultano privi di copertura finanziaria e tale aspetto e esplicitamente riconosciuto anche dalla relazione tecnica, in particolare con riferimento a quelle disposizioni che non sono state «bollinate » dalla ragioneria generale delle state e si tratta degli articoli 11-*bis*, 12-*ter*, 25 comma, 11-*sexies*, 46 commi 1-*bis*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, 56-*ter*, 57-*bis*;

l'articolo 17-*ter*, in cui si prevede la strutturazione di un sistema di identificazione generalizzato degli utenti della rete, cittadini e imprese, previa accreditamento, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale: appare evidente che la mera indicazione di una clausola di neutralità al comma 2-*septies* non assicura in se che dall'attuazione del dispositivo non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni, considerato che l'Agenzia e ente di regolazione dell'attività economica contemplata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale;

l'articolo 28 introduce, ai commi 1-12, il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. La misura si affianca all'istituto del risarcimento del danno da ritardo, già previsto dalla legge n. 241 del 1990 e, al pari di questo, e volta a conseguire un più vasto rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. L'applicazione delle disposizioni e consentita in via sperimentale per diciotto mesi. È chiaro che in presenza dei parametri per la determinazione della misura sanzionatoria e del limite massimo della spesa per la pubblica amministrazione che dovrà sopportarne l'onere, si e in presenza di un nuovo e maggior onere che, ai sensi del comma 11, le amministrazioni dovranno giocoforza fronteggiare, per giunta avvalendosi delle sole risorse già iscritte negli stanziamenti a legislazione vigente;

l'articolo 49, in tema di proroga e differimento termini in materia di *spending review*, alla lettera *a)* del comma 1, prevede il differimento dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 del termine, di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012. Ivi si prevede inoltre, alla lettera *b)*, il differimento dal 1º gennaio 2014 al 1º luglio 2014 del termine per l'assegnazione del servizio quinquennale alla società ceduta, di cui al comma 2 del citato articolo 4;

il comma 2 di tale articolo e volto a prorogare al 31 dicembre 2013 il termine di cui all'articolo 9, comma 4 del suddetto decreto-legge riguardante la soppressione degli enti, organismi e agenzie dipendenti dalle regioni e dagli enti locali non oggetto di riordino, con conseguente salvezza degli atti nel frattempo adottati;

in particolare, sui comma 01 dell'articolo 49 e necessario sottolineare che la RT all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 segnalava che in attuazione delle norme ivi contenute avrebbero potuto realizzarsi risparmi di spesa quantificabili in 93 milioni di euro annui per il triennio 2013/2015, per cui appare inevitabile che il differimento del termine previsto delia facoltà di recesso al31 dicembre 2013 appare perlomeno idoneo a ridurre i risparmi attesi per tale anno;

all'articolo 49-*bis*, il comma 1 provvede ad istituire un comitato interministeriale *ad hoc* e ad individuarne i compiti e le funzioni senza che al suddetto organismo vengano assegnate anche una sede e senza stabilirsi che per le spese relative al suo funzionamento ci si potrà avvalere di sole risorse

che sono già previste a legislazione vigente;

considerata, dunque, la violazione palese, oltreché latente, degli articoli 3, 77 e 81 della Costituzione, in aggiunta a numerosissime sentenze della Corte costituzionale,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 974.

QP3

BITONCI, VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di varare misure per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

la crisi economica non puo diventare lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 delIa legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politico economica fondata sulla teoria delle liberalizzazioni una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori economici pubblici e privati;

la Consulta con la sentenza n. 29 del 1995 ha affermato l'ammissibilità del controllo, da parte delIa stessa Corte, sulla sussistenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la legittima adozione delIa decretazione d'urgenza, ed e arrivata poi, con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, a pronunciare delle formali declaratorie di incostituzionalità di disposizioni contenute in un decreto-legge (e, correlativamente, nella corrispondente legge di conversione) per violazione dell'articolo 77 della Costituzione per evidente mancanza dei requisiti di adozione;

l'esame in Commissione di merito presso la Camera dei deputati del presente provvedimento è stato caratterizzato dall'approvazione di una serie di emendamenti completamente sostitutivi dei rispettivi articoli del decreto. Tale procedura conseguentemente, nei fatti produce effetti palesemente incostituzionali alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 22 del 2012, depositata il 16 febbraio 2012, che ha sancito che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento, rispetto al testo

del decreto-legge. Lo stesso Presidente della Repubblica, a seguito della pronuncia costituzionale succitata, ha ritenuto di ammonire attraverso comunicazione ufficiale i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché si uniformassero nella programmazione e svolgimento dei lavori delle Commissioni di merito e dell'Aula a quanta chiaramente sancito dalla Consulta;

il testo risulta di difficile leggibilità a causa dei ripetuti rinvii legislativi, in spregio all'esigenza di chiarezza: le numerose disposizioni del presente provvedimento deputate a sostituire, modificare e/o abrogare formulazioni normative attualmente vigenti nell'ordinamento, così come quelle che ad altre di queste ultime rinviano, sono spesso formulate in modo criptico, ovvero attraverso il mero richiamo ai «riferimenti numerici» delle norme sulle quali si vuole intervenire, in pieno contrasto con la *ratio* e lo spirito delle indicazioni racchiuse nel comma 1 dell'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo il quale «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe» deve indicare «espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate» e «ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente» deve indicare, «in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare»;

il presente decreto-legge contiene, inoltre in modo manifestamente incostituzionale moltissime norme di carattere ordinamentale; proroghe di termini che celano, nei fatti, modifiche di non lieve entità di discipline vigenti;

sul tema dell'immediata applicazione delle norme contenute nel decreto. In relazione a questo aspetto, si dà conto della presenza nel testo di norme ad efficacia differita in quanta richiedono l'adozione di numerosi adempimenti ai fini della relativa applicazione oppure prevedono fasi sperimentali prima che entrino a regime, nonché di norme che, espressamente, acquisteranno efficacia solo in un momenta distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge. Si tratta dunque di verificare la rispondenza delle disposizioni in questione al requisito, previsto da una fonte di rango primario, quale l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure contenute nel decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento. A tale ultimo proposito, segnala peraltro che la ricorrenza dei presupposti di necessità e di urgenza non è in radice esclusa dall'assenza di disposizioni prescrittive, poiché, in alcune circostanze, il solo fatto che il legislatore disciplini una fattispecie è sufficiente a considerare l'intervento sorretto dai presupposti di necessità e di urgenza;

da ultimo, si dà conto della presenza nel testo di autorizzazioni alIa delegificazione che non risultano formulate in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché di disposizioni che sembrerebbero consentire a fonti secondarie di integrare Ie disposizioni contenute fonti di rango primario;

il decreto in esame contiene molte disposizioni che determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica: in violazione dell'articolo 81 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 974 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento un'unica votazion e

Allegato B

Testo integrale della relazione della senatrice Bernini sul disegno di legge n. 974

Riferisco all'Assemblea per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, comprensive delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente.

L'articolo 28 introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo nella conclusione dei

procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. L'ipotesi attiene al ritardo determinato dalla pubblica amministrazione e dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. L'indennizzo è escluso nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi e nelle ipotesi di silenzio qualificato. La misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con un tetto massimo di 2.000 euro. Per ottenere l'indennizzo, il comma 2 richiede all'istante di azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990. L'istante deve rivolgersi al titolare del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. Nelle ipotesi di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'istanza deve essere presentata all'amministrazione responsabile del procedimento, che provvede a trasmetterla al titolare del potere sostitutivo. Il comma 3 prevede che qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento ovvero non liquidi l'indennizzo maturato fino a quella data, l'istante può proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Qualora il giudice dichiari inammissibile il ricorso o lo rigetti per inammissibilità o infondatezza, il ricorrente è condannato a pagare una somma da due a quattro volte superiore il contributo unificato in favore dell'amministrazione resistente. Il comma 5 riduce della metà il contributo unificato nei ricorsi e pone un vincolo di destinazione delle relative risorse in favore di un capitolo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. La segreteria del giudice è tenuta a comunicare la pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione alla Corte dei conti, al Procuratore regionale della Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento. Il comma 8 prevede che, nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento che devono essere pubblicate a cura delle pubbliche amministrazioni, debba essere fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. Il comma 9 novella la legge sul procedimento amministrativo, introducendo una disposizione che prevede, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, il diritto dell'istante di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. Sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e i procedimenti relativi ai concorsi pubblici. In caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere sono detratte dal risarcimento. I commi 10, 11 e 12 riguardano l'efficacia delle disposizioni sul diritto all'indennizzo da ritardo.

L'articolo 29 pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Inoltre, vengono posti obblighi in materia di pubblicità a carico del responsabile della trasparenza delle amministrazioni. La disposizione riguarda gli atti normativi del Governo, i regolamenti ministeriali e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono previste deroghe per i casi di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. L'inosservanza degli obblighi relativi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

L'articolo 29-*bis* reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha stabilito una causa di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti. Si prevede che tale incompatibilità si applichi a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo quindi l'applicazione di tale causa di incompatibilità agli enti territoriali tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 (17 settembre 2011).

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 29-*bis* in materia di incompatibilità tra mandato parlamentare e cariche elettive locali: esso reca in proposito disposizioni transitorie (non già "a regime" com'era nell'articolo 29-*bis* quale approvato dalla Camera

dei deputati). Esclude l'effetto di incompatibilità con la carica di deputato o senatore o membro del Governo, per le cariche elettive monocratiche le cui elezioni si siano svolte prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 (che quella incompatibilità ha sancito). Tale previsione è posta per le cariche monocratiche di enti pubblici territoriali tra 5000 e 20.000 abitanti.

Inoltre, con un emendamento aggiuntivo allo stesso articolo, si prevede che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (cosiddetto anticorruzione), in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non abbiano effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

Ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 30, vengono esclusi dal novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre ricompreso nella ristrutturazione edilizia il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Ai sensi della successiva lettera *e)* gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non sono più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). La successiva lettera *e)* chiarisce che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con l'emendamento 30.2 (testo 2), approvato dalle Commissioni in sede referente, si propone di inserire nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia) l'articolo 2-*bis*, ove si consente alle Regioni e alle Province autonome - nell'ambito della definizione di strumenti urbanistici - di dettare, anche in deroga al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, riguardante i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, una disciplina sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. Rimane ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà.

Con l'emendamento 30.6 approvato nel corso dell'esame in sede referente, si dispone la soppressione al comma 1 della lettera *a)* nonché della lettera *e)* che, con una modifica consequenziale, novella l'articolo 22, comma 2, del Testo unico edilizia - relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA - al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Di conseguenza, negli edifici non vincolati, sarà possibile operare con la DIA una variante al permesso di costruire anche qualora la variante stessa preveda modifiche della sagoma.

Il comma 1, lettera *b)*, novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia), abrogando la previsione della dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. La successiva lettera *d)* novella l'articolo 20 del Testo unico edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ponendo l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti. La lettera del comma 1 introduce nel Testo unico edilizia un nuovo articolo 23-*bis*, il quale al comma 1 prevede che, per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, prima di presentare la SCIA o contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico deve comunicare tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso ed è prevista la convocazione di apposita conferenza di servizi in mancanza della loro acquisizione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il comma 2 del medesimo articolo 23-*bis* prevede che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e

2, si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori prevista per gli interventi di edilizia libera, qualora siano necessari atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio. Il comma 4 reca una disposizione relativa alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito. La successiva lettera *g)* integra il disposto dell'articolo 24 del Testo unico edilizia, consentendo il rilascio del certificato di agibilità parziale anche in ulteriori casi e condizioni ivi indicati. La lettera *h)* integra l'articolo 25 del Testo unico edilizia: il nuovo comma 5-*bis* prevede un procedimento alternativo per il rilascio del certificato di agibilità, mentre il comma 5-*ter* demanda alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e all'effettuazione dei controlli.

Il comma 3 dell'articolo 30 prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'articolo 15 del Testo unico edilizia.

L'emendamento 30.35, approvato nel corso dell'esame in sede referente, consente la proroga solo se i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e nel caso in cui i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici.

Un'ulteriore modifica è stata introdotta con l'approvazione da parte delle Commissioni dell'emendamento 30.36 (testo 2) con il quale sono prorogati di cinque anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione a scopo edilizio, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Il successivo comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni citate del comma 3 anche alle DIA e SCIA presentate entro lo stesso termine.

Con l'emendamento 30.2 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, introducendo un comma 5-*bis*, si interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 - ove si chiamano le Regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali - stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

II comma 5-*bis* prevede l'obbligo, per i destinatari degli atti amministrativi ivi citati, del versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I del decreto ministeriale 267/2012. Il comma 5-*ter* è stato introdotto con l'emendamento 30.46, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente. A seguito della disposizione non è più necessaria la "posa in opera" per l'applicazione dell'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice degli appalti, che riguarda il pagamento delle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture (per le quali attualmente si chiede che siano accompagnate da posa in opera), le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

Le Commissioni, approvando l'emendamento 30.0.3, propongono un articolo 30-*bis*, recante disposizioni relative alle semplificazioni in materia agricola.

L'articolo 31 riguarda il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Esso estende la procedura compensativa in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Prevede inoltre che il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC. Dispone anche che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio e venga acquisito dalla stazione appaltante; inoltre, la richiesta del DURC viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito; il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e dì collaudo, viene acquisito ogni 120 giorni; infine, nel

caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento. L'emendamento 31.1 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone di escludere l'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione realizzati in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso a imprese.

Il comma 8-*ter* dispone che il DURC abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale. Sulla base dei commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario. Il comma 8-*sexies* dispone che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati. Il comma 8-*septies* prevede che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non sia soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

L'articolo 32 reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro. Le Commissioni, in sede referente, hanno approvato l'emendamento 32.19 il quale propone di specificare che il servizio di prevenzione e protezione è organizzato in via prioritaria all'interno della azienda o dell'unità produttiva, anziché mediante incarico a soggetti o a servizi esterni.

L'emendamento 32.30 (testo 2 corretto), anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone una riformulazione della novella relativa alle verifiche delle attrezzature di lavoro, disponendo che per la prima verifica il datore di lavoro si avvalga dell'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni, avvalendosi anche del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Una volta decorso inutilmente tale termine il datore dì lavoro può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate, a scelta del datore di lavoro, dalle ASL, dall'ARPA (quando previsto con legge regionale) o da soggetti pubblici o privati abilitati.

È stato altresì accolto dalle Commissioni l'emendamento 32.41 il quale propone che il costo del personale - ai fini dello scomputo in esame - sia valutato anche sulla base delle voci retributive stabilite dalla contrattazione integrativa (territoriale o aziendale).

L'articolo 33 introduce alcune disposizioni per il procedimento per l'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia, stabilendo che all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione, nonché disposizioni in materia di comunicazione all'interessato.

L'emendamento 33.4, approvato dalle Commissioni in sede referente, ha introdotto un comma 2-*bis* che prevede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo di strumenti informatici nell'acquisizione e trasmissione di dati e documenti, da parte degli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza.

L'articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni dì maternità.

L'articolo 35 individua apposite procedure al fine di semplificare gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, anche quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di un anno solare.

Le Commissioni riunite del Senato, nel corso dell'esame in sede referente, hanno, inoltre, approvato l'emendamento 35.8 (testo 2), concernente i parametri, per le Regioni a statuto ordinario, per le spese relative al personale che venga utilizzato con contratti diversi dal contratto dipendente a tempo indeterminato. L'emendamento propone, in merito, di far riferimento anche al parametro di un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale (delle Regioni a statuto ordinario) fra spesa per il personale e spesa corrente (quest'ultima è determinata al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno).

L'articolo 36 prevede la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013 e misure concernenti gli obiettivi di risparmio di tali enti.

L'articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese, senza peraltro apportare modifiche sostanziali al quadro normativo previgente.

L'articolo 38 è finalizzato alla semplificazione degli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle ed. nuove attività.

L'articolo 39 reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiarendo che la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente, oltre a incidere sul procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui viene estesa l'efficacia. I commi 1-*bis* e 1-*ter* abrogano le disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa e avevano fissato la procedura di assegnazione al MIBAC della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali.

L'articolo 40 prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. L'emendamento 40.3, accolto dalle Commissioni riunite in sede referente, introduce un comma volto a precisare che, in base all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

L'articolo 41, comma 1, è teso a semplificare la disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Sono inoltre disciplinati il ricorso al barrieramento fisico, lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura, la possibilità di reimmettere le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte e il trattamento delle acque. L'emendamento 41.1 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce il comma 1. Il nuovo testo specifica che per eliminare o isolare le fonti di contaminazione delle acque di falda emunte si può ricorrere anche ai trattamenti previsti dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina interventi di bonifica o messa in sicurezza, mentre viene eliminato il riferimento alla possibilità di procedere in subordine alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, oggetto del successivo comma 2 del nuovo articolo 243.

I commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* intervengono sulla disciplina in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Il comma 4 è volto a far sì che per le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per i turisti, sia non necessario il permesso di costruire. Il comma 5 chiarisce i poteri attribuiti al Commissario, nominato per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma, mentre i commi da 6 a 7 riguardano la gestione dei rifiuti in Campania. In particolare, ai sensi del comma 6-*ter*, i commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi (accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, o semplicemente accordi, come specificato nell'emendamento 41.25, approvato nel corso dell'esame in sede referente) fra i soggetti istituzionali interessati al fine di assicurare: l'accelerazione delle procedure; l'acquisizione degli impianti; la realizzazione delle opere complementari; il riconoscimento delle compensazione ambientale e l'associazione degli enti locali per l'utilizzo degli impianti.

I commi da 7-*bis* a 7-*quater* sono volti ad armonizzare la disciplina in materia di impianti geotermici pilota, qualificata di competenza statale.

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono recate dall'articolo 41-*bis*. L'emendamento 41-*bis*.5, approvato nel corso dell'esame in sede referente, inserisce un comma 6~*bis* volto a precisare che l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire "i materiali da scavo", integra le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 41-*ter* prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal decreto legislativo n. 152/2006.
L'emendamento 41-*ter*.0.2 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, introduce l'articolo 41 con il quale si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, la disciplina della produzione e dell'uso del pastazzo, quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo alla disciplina dei rifiuti. Si dispone, inoltre, che - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - il Ministro dell'ambiente stabilisca con decreto i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e per il riutilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi.
L'articolo 42 sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro. La soppressione fa salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'emendamento 42.2 (testo 2 corretto) e il coordinamento 4, approvati nel corso dell'esame in sede referente, propongono la soppressione di ulteriori fattispecie di obbligo di certificazione sanitaria, sempre con riferimento all'idoneità psicofisica al lavoro.
L'emendamento 42.0.1, approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone la soppressione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico-motoria amatoriale ed una modifica dell'obbligo di certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica. Per quest'ultima, l'emendamento prevede che il medico di base o il pediatra di libera scelta, dopo anamnesi e visita, valuti la necessità di ulteriori accertamenti, quali l'elettrocardiogramma (il quale, invece, nella normativa vigente, è tassativamente compreso nella visita per l'attività sportiva non agonistica).
L'articolo 42-*bis* reca specifiche semplificazioni relative alle verifiche condotte dall'INPS sull'accertamento delle invalidità.
L'articolo 42-*ter* interviene in materia di benefici previdenziali per i soggetti esposti all'amianto.
L'articolo 43 è finalizzato ad ottimizzare la circolazione di informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti.
L'articolo 44, ai commi 1 e 2, riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese dell'Unione europea. I successivi commi 3 e 4 sospendono, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione. I commi 4-*bis* e 4-*ter* sono volti a garantire tempi rapidi alla dispensazione a carico del Servizio sanitario nazionale di speciali categorie di farmaci. Il comma 4-*quater* prevede per gli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
In materia di medicinali, le Commissioni riunite del Senato, nel corso dell'esame in sede referente, hanno approvato l'emendamento 44.9 (testo 3), che introduce, per i casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, una procedura di autorizzazione (da parte dell'AIFA) della vendita al pubblico delle scorte, autorizzazione che viene subordinata alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.
L'articolo 45 novella l'articolo 107 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di omologazione delle macchine agricole.
L'articolo 45-*bis* reca disposizioni in tema di abilitazione all'uso di macchine agricole.
L'articolo 46 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'Expo Milano 2015. Nel contesto dell'emendamento 7.1000 - che attua una serie articolata di rimodulazioni di spesa - è stato soppresso dalle Commissioni riunite il secondo periodo, relativo alla copertura degli oneri. Il comma 1-*ter* obbliga il Comune di Milano,

nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento (di cui al comma 1), al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. I commi 1-*quater* ed l-*quinquies* prevedono che il Comune di Milano possa destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, e fino all'80 per cento dell'imposta, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento Expo 2015 denominato "*City Operations*", approvato con deliberazione della giunta comunale di Milano del 15 giugno 2013. Con riferimento al comma l-*quinquies*, l'emendamento 7.1000 sopprime l'esenzione dal Patto di stabilità le relative spese. Resta inalterata la non sottoposizione delle spese ai limiti ed ai divieti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Infine il comma 1-*sexies* prevede che anche i Comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area metropolitana, possano istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

L'articolo 46-*bis* dispone il rifinanziamento della legge n. 499 del 1999, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, nonché per la partecipazione all'evento. L'emendamento 46-*bis*.0.1000, approvato dalle Commissioni, aggiunge l'articolo 46-*ter* che dispone che la società Expo S.p.A. possa avvalersi della struttura della Consip S.p.A., mediante apposita convenzione. Le società *in house* degli enti locali soci di Expo S.p.A. possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per la realizzazioni di opere infrastrutturali nonché per la prestazione di servizi ed altre attività (subemendamento approvato 46-*bis*.0.1000/l), anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente. Si stabilisce anche che ai diritti per l'accesso all'Expo di Milano 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 10 per cento. Il subemendamento 46-*bis*.0.1000/3 ha introdotto un comma 4-*bis* con il quale si dispone che con siano revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'evento il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'articolo 47 reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

L'articolo 47-*bis* incide sulla disciplina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in particolare riducendone il numero dei componenti da dodici a dieci.

L'articolo 48 novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) al fine di disciplinare la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

L'articolo 49 reca disposizioni di proroga e differimento di termini in materia di *spending review*.

In particolare, l'emendamento 49.7, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente, ha modificato il testo del comma 2-*bis*, aggiungendo la lettera *b)*, in base alla quale al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma".

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 49 è stata sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento termini in materia di *spending review* e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».

L'articolo 49-*bis* reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, semplificando quella attualmente disposta dal decreto legge n. 52 del 2012 e confermando gli organi cui è affidata tale attività, vale a dire il Comitato interministeriale, nel quale viene incluso

anche il Ministro dell'interno, ed il Commissario straordinario, la cui durata viene estesa a tre anni. Il Commissario straordinario è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica, nonché - secondo quanto proposto dalle Commissioni (emendamento 49-*bis*.2) - in materia di organizzazione amministrativa. L'articolo 49-*ter* prevede l'obbligo per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'articolo 49-*quater* consente all'Associazione italiana della Croce rossa di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'emendamento 49-*quater*.0.6, accolto in occasione dell'esame in sede referente, introduce l'articolo 49-*quinquies* che, modificando l'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interviene in materia di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introducendo la facoltà dell'amministrazione in carica di rimodulare il piano di riequilibrio - con la presentazione della relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis* , comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 - nei casi in cui la delibera risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego. L'emendamento sostituisce anche all'articolo 243-*quater*, comma 2, del medesimo decreto legislativo, le parole «la sottocommissione di cui al comma 1» con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155». Le Commissioni hanno approvato l'emendamento 54-*bis*.500, sostitutivo dell'articolo 54-*bis*, che introduce modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, all'articolo 1, comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;» e al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

Anche l'articolo 54-*ter* è stato sostituito dall'emendamento 54-*ter*.500, approvato in sede di esame dalle Commissioni. In particolare, l'articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con il seguente testo: «3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.».

L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa. L'articolo 51-*bis* fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'anno scolastico 2013-2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

Con l'emendamento 7.1000, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente, le risorse per il 2014 passano da 2,6 a 2,2 milioni.

L'articolo 58 reca disposizioni concernenti il *turnover* nelle università e negli enti di ricerca, nonché le chiamate dirette nelle università e le assunzioni del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

Il comma 3-*bis* è stato aggiunto dalle Commissioni riunite in sede referente che hanno accolto gli emendamenti 58.9 e 58.10 (aventi identico testo). Esso inserisce anche i finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca tra quelli che sono esclusi dai vigenti limiti alle spese per missioni.

L'articolo 59 disciplina l'istituzione della nuova categoria delle "borse per la mobilità" degli studenti

universitari.

Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite in sede referente è stato approvato un emendamento 59.500 con il quale:

- si riformula il comma 1 dell'articolo che - tra l'altro - espunge il riferimento alle "more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario" e considera ai fini dell'individuazione degli aventi diritto alle borse anche la residenza delle famiglie di origine degli studenti;
- si interviene (al comma 4) sulla tempistica del procedimento per l'assegnazione delle borse;
- si prevede l'adozione - con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - di un Piano nazionale triennale per il merito e la mobilità degli studenti universitari, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Le risorse per il Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità.

Dell'articolo 59-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, il medesimo emendamento 59.500 prevede la soppressione.

L'articolo 60 interviene in materia di finanziamento delle università e dell'ANVUR e di procedure di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca.

L'emendamento 60.2, accolto dalle Commissioni riunite in sede referente, ha stabilito che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento.

L'articolo 62 precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina in materia di giudici ausiliari, di cui al Capo I del titolo III del decreto-legge in esame.

L'articolo 63 stabilisce, per le indicate finalità di deflazione del contenzioso civile pendente presso le corti d'appello, la nomina, con decreto del Ministro della giustizia, di un numero massimo di 400 giudici ausiliari.

L'articolo 64 individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria.

L'articolo 65 disciplina il procedimento per l'approvazione delle piante organiche dei giudici ausiliari e le modalità di presentazione delle domande per svolgere tale funzione.

L'articolo 66 disciplina la presa di possesso dell'ufficio da parte del giudice ausiliario.

L'articolo 67 stabilisce in dieci anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 68 prevede che dei collegi giudicanti presso le corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario e indica i parametri di operosità che il giudice ausiliario è tenuto a raggiungere.

L'articolo 69 prevede l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari, con specifiche ipotesi di incompatibilità per i casi in cui le funzioni di giudice ausiliario siano svolte da avvocati.

L'articolo 70 individua specifici casi in cui il magistrato ausiliario è obbligato ad astenersi.

L'articolo 71 individua le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 72 attribuisce ai giudici ausiliari lo stato giuridico di magistrati onorari e ne fissa l'indennità.

L'articolo 73 è volto a consentire l'accesso a *stage* formativi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza. Nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 73.1 (testo 2) con cui si è riformulato il comma 12, prevedendosi che l'esito positivo dello *stage*, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario e che, inoltre, costituisca medesimo titolo anche lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato. L'aspetto innovativo rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento va rinvenuto nella previsione del requisito del superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di

specializzazione per le professioni legali, originariamente non previsto.

L'articolo 74 è volto a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di ulteriori magistrati per una rapida definizione dell'arretrato civile.

L'articolo 75 interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della Procura generale nei procedimenti in Cassazione.

L'articolo 76 novella la disciplina della divisione "giudiziale" nelle comunioni, permettendo ai condividenti di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista che si occupi dell'intera procedura di divisione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato l'emendamento 76.2 (testo 2) con il quale sono state soppresse, nel primo periodo del primo comma le parole ", entrambi con poteri di autentica delle firme,", correlativamente aggiungendo, dopo il predetto primo periodo, un altro periodo con cui si specifica che le sottoscrizioni in calce al ricorso con cui viene chiesta al giudice la nomina del professionista possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato.

L'articolo 77 interviene sul codice di procedura civile per introdurvi l'obbligo per il giudice, in presenza di alcuni presupposti, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione.

L'articolo 78 interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere l'esecuzione provvisoria.

L'articolo 79 novella l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 79.1 interamente soppressivo dell'articolo in commento.

L'articolo 81 novella l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, al fine di escludere l'obbligo di intervento del pubblico ministero in relazione ad alcune udienze civili.

L'articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"). Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 82.500 con cui si prevede che la nomina del commissario giudiziale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, debba aver luogo con decreto motivato.

L'articolo 83 interviene sulla recente riforma della professione forense in materia di composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale, prevedendo che siano chiamati a farne parte prioritariamente magistrati in pensione e, in mancanza, magistrati in servizio.

L'articolo 84 novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012).

L'articolo 84 novella l'articolo 2643, primo comma, del codice civile, integrando l'elenco degli atti soggetti a trascrizione.

L'articolo 84-*ter*, proposto dalle Commissioni (emendamento 84-*bis*.0.1000), aggiunge tre commi all'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, dedicato ai compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Il nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 23-*bis* citato stabilisce che nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni (e nelle società da queste controllate), che emettono esclusivamente strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati nei mercati regolamentari, il compenso spettante ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (ossia la rimunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche) per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione (cda) non può essere stabilito (e corrisposto) in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

Il nuovo comma 5-*quinquies* prevede che nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni che emettono azioni quotate nei mercati regolamentari, in sede di rinnovo degli organi viene sottoposta

all'approvazione dell'assemblea una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società, conforme ai criteri di cui al comma 2 (ossia: classificazione delle società per fasce dimensionali e relativa determinazione dell'importo massimo del compenso); su tale proposta l'azionista di controllo pubblico deve esprimere il proprio assenso.

Il nuovo comma 5-*sexies* limita l'applicabilità dei due commi precedenti al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; i due commi precedenti non si applicano peraltro qualora nei dodici mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consigli di amministrazione pari almeno a quelle *supra* previste.

Durante l'esame delle Commissioni riunite in sede referente è stato altresì approvato l'ordine del giorno G/974/76/1 e 5 che impegna il Governo a limitare la decretazione d'urgenza ai casi ammessi dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti, nonché a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle amministrazioni non provengano suggestioni regolatone indiscriminate e, infine, a riferire in Parlamento, subito dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, sugli indirizzi che intende seguire in futuro nel ricorso ai decreti-legge.

Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti nella discussione generale del disegno di legge n. 974

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, «(...) migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente con altri impieghi».

Quanto avete appena ascoltato sono le parole pronunciate a Dogliani, 4810 abitanti a 50 Km da Cuneo, il 15 settembre 1960, presso l'impresa dei Fratelli Guerrino. A pronunciarle fu il secondo presidente della nostra Repubblica, l'economista Luigi Einaudi.

Nel mio intervento, del 31 luglio scorso, a favore del disegno di legge n. 941 (Tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale), mi sono permesso di citare Epicarmo di Iblea e Francesco d'Assisi. Il primo ammoniva che per essere sapiente sarebbe meglio prevedere piuttosto che ravvedersi (meglio anticipare che reagire, diremmo oggi); Francesco, invece, esorta alla speranza sul fatto che al "cominciare a fare il necessario" seguirà "il possibile" ed a questi "l'impossibile".

Dal mio piccolo angolo di parlamentare, librante con la prima parte dell'articolo 67 della Costituzione (la responsabilità verso la Nazione), ho anche azzardato un concetto generale. In una situazione di perigliosa concorrenza internazionale e di dominio della società meccanicistica e cartesiana, per rilanciare l'economia sarebbe opportuno promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, attraverso il quale il lavoro, salute ed impresa potranno essere sinergiche e moltiplicative. Un modello ecologico ed olistico per rendere sostenibile lo sviluppo, sia per le generazioni attuali sia per quelle future.

Miguel de Cervantes Saavedra, scrittore europeo di origine spagnola, scrisse, fra il 1598 ed il 1615, nel suo famoso "Don Chisciotte della Mancia", che "Dulcinea è del Toboso". Una modesta contadina, Dulcinea, di una sconosciuta contrada spagnola di campagna, a 150 km a sud est di Madrid, il Toboso, appunto, diviene, emblema del particolare che si fa universale. Infatti Miguel de Unamuno, altro filosofo europeo di origine spagnola, *ante litteram*, quattrocento anni dopo, proprio a proposito di Dulcinea scrisse (parafrasando) che solo nei particolari si può realizzare l'universale.

Un antico detto arabo, e molti di voi sapranno che nella mia terra di Sicilia gli arabi vi sono transitati ed hanno civilizzato non poco, afferma che una parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe

attraversare almeno tre porte: sull'arco della prima vi è scritta l'esortazione a verificare se la parola che state per pronunciare sia vera; alla seconda porta, successiva, la richiesta è quella di valutare se è necessaria; alla terza, infine, dovreste considerare se essa è gentile.

Il Governo attuale, detto delle larghe intese, con la conversione in legge del decreto detto del fare, ci propone di attraversare quelle tre porte, della verità, della necessità e della gentilezza. Ma il Governo delle larghe intese è una Dulcinea che pretende di reagire anticipando, di prevedere per non ravvedersi, di cominciare a fare il necessario, poi il possibile e quindi arrivare a fare l'impossibile.

Ho detto il decreto del fare e penso che, come direbbe Ennio Flaiano, «Ci sono molti modi di arrivare, il migliore è partire». Rilanciare l'economia non è solo onere ed onore del Governo; anzi, imprenditori e *manager*, banche ed istituzioni internazionali, associazioni di categoria e lavoratori, cittadini e classi dirigenti, sono gli attori principali, i soggetti attivi strategici. La politica e i Governi non sono più, fortunatamente, il codice unico universale intorno al quale ogni cosa gravita; il Governo sta facendo la cosa migliore: partire.

Purtro ppo con codesta partenza, per ragioni di tempo ed opportunità politiche che poco condivido, non sarà possibile dare forza al dibattito parlamentare. Non sarà possibile, per esempio, intervenire con proposte o critiche sulla libertà di spesa dei cittadini; con la scusa della lotta al riciclaggio si impone ad ognuno di noi la schiavitù del danaro virtuale (bonifici, assegni, *home banking*, rid, mav ...): anche i pensionati e i piccoli artigiani della manutenzione casalinga sono obbligati a pagare alle banche i costi di gestione dei propri piccoli scambi monetari; 1.000 euro di limite, imposto dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti fino al decreto legislativo n. 169 del 19 settembre 2012, è veramente una specie di pedaggio medievale alle banche. Come si fa a rilanciare l'economia se i consumi casalinghi saranno dominati dagli interessi delle banche? A tale proposito ho presentato un emendamento di modifica del limite per la tracciabilità dei pagamenti; da 1.000 euro a 3.500.

Altro esempio, di dibattito di un Parlamento sovrano è il problema delle infrastrutture al Sud; come si fa a rilanciare l'economia se metà del Paese manca delle infrastrutture centrali e strategiche per la produzione e la circolazione di merci, capitali, persone e conoscenza scientifica e tecnologica? Perché non pensiamo alla TAV nel tavoliere del Salento?

L'Europa mediterranea, solo per i Paesi del Nord Africa, riguarda 500 milioni di persone, un mercato di capitali, merci, persone e civiltà pari a quello dell'Unione Europea. E il Sud d'Italia potrebbe diventarne il corridoio strategico... Ma, da noi in Italia, non accade che attraverso una fattispecie si promuova la collettività, anzi poiché alcuni magistrati si svegliano tardi, e per colpirne uno colpiscono tutti, ecco che non abbiamo tempo ed opportunità per discutere in Parlamento dei beni comuni. Alcuni magistrati forse non conoscono la differenza fra *atychema* (infortunio), *amartema* (errore) e la *adikema* (malvagità), di cui già Aristotele avverte nella sua Etica, proprio per evitare gli orrori del dialogo e della lotta politica ridotti a dibattimento tribunalizio in sostituzione del dibattimento parlamentare.

Spero che quella gentilezza della terza porta del detto arabo sia sempre più estesa al maggior numero di cittadine e cittadini storicamente possibile. In questa speranza per ora mi astengo dal votare il disegno di legge n. 974 per il rilancio dell'economia, disegno di legge cosiddetto del fare.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Chiti, Ciampi, De Poli, Divina, Filippi, Formigoni, Guerra, Latorre, Pezzopane, Pinotti, Pizzetti, Sangalli, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896-B)

(presentato in data 06/8/2013).

S.896 approvato dal Senato della Repubblica
C.1417 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Taverna Paola ed altri
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (732)
previ pareri delle Commissioni 12° (Igiene e sanità)
(assegnato in data 06/08/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Stucchi Giacomo
Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza (738)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/08/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Stucchi Giacomo
Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età (741)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 06/08/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
S.896 approvato dal Senato della Repubblica
C.1417 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 06/08/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Scilipoti Domenico ed altri
Condono delle violazioni in materia fiscale e disposizioni concernenti l'espropriazione forzata per la riscossione coattiva dei crediti tributari (401)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 06/08/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Consiglio Nunziante
Modifica all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di rimborso delle accise indebitamente pagate (622)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/08/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Stucchi Giacomo
Modifiche alla tabella A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai libri pubblicati su supporto elettronico (744)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni

culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/08/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Stucchi Giacomo
Abrogazione dei commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale (745)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 06/08/2013);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Consiglio Nunziante
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni per favorire la realizzazione, la gestione e l'esercizio dei sistemi di trasporto tramviario (621)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/08/2013);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Di Biagio Aldo
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (320)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/08/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Marino Ignazio
Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (91)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/08/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. De Poli Antonio
Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (487)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 06/08/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Mattesini Donella ed altri
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (671)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi ed altri
Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate (680)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2013);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Stucchi Giacomo
Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (739)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 06/08/2013).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00302 della senatrice Puglisi ed altri.

La senatrice Bertuzzi e il senatore Casson hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00305 della senatrice Rita Ghedini ed altri.

I senatori Fabbri, Rita Ghedini, Lo Giudice, Spilabotte, Marcucci e Cuomo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00604 del senatore Collina.

Mozioni

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, BLUNDO, CASTALDI, MORRA, CIOFFI, PEPE, BULGARELLI, MONTEVECCHI, BATTISTA, FATTORI, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIETRO, CASALETTO, GAETTI, MARTON, FUCKSIA, AIROLA, SCIBONA, BUCCARELLA, COTTI, SERRA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CATALFO, GIARRUSSO, SANTANGELO, BENCINI, BOTTICI, PAGLINI, ROMANI Maurizio, CAPPELLETTI - Il Senato,

premesso che:

il 14 febbraio 2013 è stato adottato il decreto ministeriale n. 22 recante il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

l'oggetto del provvedimento è disciplinato dall'art. 1, che recita «le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione ed utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente e, in particolare senza: *a)* creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; *b)* causare inconvenienti da rumori ed odori; *c)* danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente»;

antecedentemente all'adozione del decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* aveva presentato al Parlamento, per il parere, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime di autorizzazione integrata ambientale; il medesimo schema di decreto del Presidente della Repubblica aveva ottenuto parere negativo da parte della Camera;

lo stesso Ministro, avendo ricevuto la "bocciatura" alla Camera dello schema di decreto, ha ritenuto opportuno modificare la strada normativa intrapresa ed ha quindi adottato due decreti: il citato decreto ministeriale n. 22 (in *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2013) recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), dove vengono stabiliti, tra l'altro, i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto e il decreto ministeriale 20 marzo 2013 (in *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2013) che modifica l'allegato X della parte quinta del codice ambientale, che recepisce i criteri contenuti nel suddetto decreto n. 22 affinché determinate tipologie di CSS cessino di essere qualificate come rifiuto e possano quindi essere riutilizzate;

con l'adozione dei suddetti provvedimenti, il Ministro *pro tempore* ha dimostrato la ferma volontà di proseguire in quella che appare la «scorciatoia» dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici,

bruciando rifiuti solidi urbani per alimentare i forni di cottura del *clinker*, cioè la componente principale del cemento;

valutato che:

come risulta noto, i cementifici sono impianti industriali altamente inquinanti (con o senza l'uso dei rifiuti come combustibile) ed i limiti di legge per le emissioni di questi impianti sono enormemente più permissivi e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori classici. Inoltre, un cementificio produce di solito almeno il triplo di anidride carbonica rispetto ad un inceneritore classico. La produzione annua di anidride carbonica da parte di questi impianti, secondo i dati del registro europeo delle emissioni inquinanti (E-PRTR) ammonta in Italia a circa 21.237.000 tonnellate;

la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare in merito all'emissione di diossine e composti organici clorurati e metalli pesanti. La produzione di diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati. Riguardo alle diossine, viene sottolineato da chi sostiene tale pratica come le alte temperature dei cementifici diminuiscano o addirittura eliminino le emissioni di queste sostanze, estremamente pericolose per la salute umana. Tale affermazione sarebbe invalidata da evidenze scientifiche che mostrano come, sebbene le molecole di diossina abbiano un punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850°C, durante le fasi di raffreddamento (nella parte finale del ciclo produttivo) esse si riaggregano e si riformano. Inoltre, considerata la particolarità chimica delle diossine (inquinanti persistenti per decenni nell'ambiente e nei tessuti biologici, dove si accumulano nel tempo), l'eventuale riduzione quantitativa della concentrazione di diossine nelle emissioni dei cementifici sarebbe abbondantemente compensata dall'elevato volume emissivo tipico di questi impianti. È stato dimostrato che la combustione di CSS nei cementifici causa un significativo incremento delle emissioni di metalli pesanti, in particolare mercurio, enormemente pericolosi per la salute umana. È stato calcolato che la combustione di una tonnellata di CSS in un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di 421 milligrammi nelle emissioni di mercurio, 4,1 milligrammi in quelle di piombo, 1,1 milligrammi in riferimento al cadmio. Particolari criticità dovute alla tipologia di rifiuti bruciati sono state riportate in merito alle emissioni di piombo. L'utilizzo del CSS nei cementifici prevede l'inglobamento delle ceneri tossiche prodotte dalla combustione dei rifiuti (di solito smaltite in discariche per rifiuti speciali pericolosi) nel *clinker* prodotto, e quindi nel cemento. Questo comporta rischi potenziali per la salute dei lavoratori e possibili rischi ambientali per l'eventuale rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche. Inoltre, le caratteristiche fisiche del cemento potrebbero essere alterate dalla presenza di scorie da combustione in modo tale da non renderlo universalmente utilizzabile;

rilevato altresì che:

per l'Associazione medici per l'ambiente «la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare di diossine e metalli pesanti»;

l'utilizzo di CSS per alimentare i forni di cottura dei cementifici produrrebbe, tra l'altro, gravi conseguenze nelle diverse aree del Paese dove sono ubicati numerosi cementifici in termini di inquinamento ambientale e di peggioramento degli attuali livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;

a ciò va aggiunta l'aggravante della mancanza nel nostro Paese di un serio ed efficace sistema nazionale di controlli ambientali;

utilizzare i combustibili solidi secondari è dannoso per la salute e soprattutto non è etico in quanto il riciclo è un preciso dovere. Esistono moderne tecnologie e soluzioni di selezione e recupero della materia senza l'uso della combustione, che generano una filiera economica ed occupazionale di sicura sostenibilità ambientale;

la scelta dell'incenerimento dei rifiuti CSS nei cementifici non può e non deve essere condivisa per tutte le ragioni anzidette ed in quanto continuare a bruciare rifiuti è uno spreco di risorse e un costo altissimo in termini ambientali, e non si rispettano le disposizioni europee sul recupero della materia che è prioritario nella gerarchia d'intervento, continuando a ignorare anche la direttiva 96/62/CE;

si rammenta che la direttiva 96/62/CE ha come obiettivi quelli di: definire e stabilire obiettivi di

qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso (art. 1); valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme; mantenere la qualità dell'aria ambiente, dove è buona, e migliorarla negli altri casi;

in base all'art. 7, in relazione al miglioramento della qualità dell'aria ambiente, vengono stabiliti i seguenti requisiti generali: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite. 2. Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve: a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo; b) non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; c) non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri. 3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite»;

alla luce di tali principi, il ricorso indiscriminato all'incenerimento dei rifiuti va in tutt'altra direzione ed è altresì contrario alla raccomandazione del Parlamento europeo (A7-0161/2012, adottata a maggio 2012) di rispettare la gerarchia dei rifiuti e di intraprendere con decisione, entro il prossimo decennio, la strada dell'abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili in altro modo;

una politica finalizzata alla transizione dal concetto di rifiuto a quello di risorsa, che preveda una progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti e una concreta politica di riutilizzo della materia attraverso trattamenti a freddo, è pratica sostenibile, economicamente vantaggiosa e orientata al bene comune,

impegna il Governo:

1) a revocare, fin da ora, ogni atto che vada nella direzione di consentire la "rinconversione" dei cementifici in inceneritori, onde evitare che aziende ed imprese investano in un settore che potrebbe dimostrarsi incompatibile con l'esigenza di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;

2) ad avviare i necessari approfondimenti per valutare sia le possibili conseguenze, sul piano ambientale e sanitario, della scelta di consentire ai cementifici l'incenerimento dei cosiddetti combustibili solidi secondari, sia l'opportunità di un *iter* procedurale fortemente semplificato nonostante l'oggettiva complessità della questione;

3) a promuovere studi scientifici sulle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall'uso dei rifiuti come combustibili, che tengano conto non solo del funzionamento degli impianti a regime e in condizioni di massima sicurezza, ma anche dei possibili rischi derivanti da mafunzionamenti o errori in fase di gestione.

(1-00121)

Interpellanze

VACCARI, GHEDINI Rita, MIRABELLI, SONEGO, PUPPATO, PEGORER, RUSSO, CORSINI, PAGLIARI, BERTUZZI, LO GIUDICE, COLLINA - *Al Ministro per la coesione territoriale* -

Premesso che:

l'obiettivo cooperazione territoriale europea è, assieme all'obiettivo sviluppo, uno dei due elementi cardine della politica di coesione dell'Unione europea;

la cooperazione territoriale è stata concepita con la finalità di rafforzare l'integrazione economica e sociale all'interno della UE e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni;

tali azioni sono sostenute attraverso i fondi europei per lo sviluppo regionale e gli strumenti per l'assistenza alla preadesione;

la politica di coesione dell'Unione europea incoraggia le regioni dei diversi Stati membri dell'Unione a lavorare insieme e imparare le une dalle altre attraverso programmi congiunti, progetti e reti;

nel periodo 2007-2013 l'obiettivo cooperazione territoriale europea prevede lo sviluppo di diversi tipi

di programmi: 53 programmi di cooperazione transfrontaliera lungo le frontiere interne dell'Unione; 13 programmi di cooperazione transnazionale; 4 programmi di cooperazione interregionale, di 3 di rete ed uno dedicato alla capitalizzazione delle strategie sviluppate nei programmi *mainstream*;

in tale periodo è stata operativa l'area di programma South east Europe (SEE), con un *budget* complessivo di 240 milioni di euro ed ha coinvolto oltre a molti Paesi dell'area danubiana e balcanica anche 11 regioni italiane;

nell'arco di 7 anni sono stati sviluppati 122 progetti che hanno visto cooperare 16 nazioni su 13 argomenti diversi (technology and innovation networks; innovation framework; integrated water management; management digital divide of natural assets; multi-modal platforms; urban development patterns; innovative entrepreneurship; prevention of environmental risks; energy and resource efficiency; primary and secondary transport networks; accessible growth areas; cultural assets);

nell'ambito del programma South east Europe l'Italia ha preso parte a diversi progetti capitalizzando svariati risultati tra cui un'importante rete di relazioni transnazionali che hanno consentito alle istituzioni locali di accedere a fondi per sviluppare strategie, tecnologie e politiche in "contesto europeo"; ciò ha comportato non pochi vantaggi per le aziende anche se non propriamente come beneficiarie dirette, bensì come fruitrici delle infrastrutture immateriali realizzate; esse hanno potuto sviluppare rapporti internazionali ed in alcuni casi avviare processi di internazionalizzazione;

ad esempio la Regione Emilia-Romagna ha coordinato la partecipazione del livello regionale al programma ed in particolare ha svolto il ruolo di punto di contatto nazionale nella gestione del programma SEE;

a seguito di un percorso esplorativo che ha visto il coinvolgimento di diversi portatori d'interesse, il 20 dicembre 2012 la Commissione europea ha condiviso, con lettera notificata agli Stati membri, la propria proposta di delimitazione delle aree geografiche di cooperazione territoriale europea, transfrontaliere e transnazionali, che riguardano le frontiere interne dell'Unione europea e quelle verso i Paesi in preadesione (Paesi che beneficiano delle risorse IPA);

una delle principali novità della proposta è lo smembramento del programma South east Europe in una nuova area denominata "Danubio" (composta da sud della Germania, Austria, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Croazia, Bulgaria e Romania) e in una denominata "South east gateway" (composta da Italia, Albania, Austria-due soli Länder, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Former Yugoslav Republic of Macedonia -FYROM-, Grecia, Malta, Montenegro, Serbia, Slovenia);

in particolare viene incluso tutto il territorio nazionale nell'area di programma South east gateway, mentre non si prevede la partecipazione di nessuna regione italiana all'area danubiana;

nonostante l'esistenza di una teorica possibilità per soggetti di Paesi non appartenenti all'area di programma di partecipare a progetti finanziati in un diverso ambito territoriale (con una quota complessiva di *budget* che non superi il 20 per cento del totale e a fronte di inoppugnabili giustificazioni), risulta pressoché impossibile da parte italiana realizzare azioni che coinvolgano sistematicamente partenariati adeguati;

in data 8 gennaio 2013, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica della Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, ha elaborato la propria proposta, proponendo modifiche al documento predisposto dalla Commissione ed esprimendo la posizione italiana, senza però tenere presenti i precedenti pareri espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

la proposta prevede la candidatura della Regione Emilia-Romagna come autorità di gestione del programma South east gateway e non fa alcuna menzione della partecipazione di alcune regioni italiane al programma danubiano; se ne deduce che l'Italia intende puntare esclusivamente sulla strategia macroregionale adriatico-ionica, consolidando e potenziando solo i rapporti commerciali con aree come quella dell'Albania e della Grecia;

l'11 luglio 2013 si è avuta la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui temi prioritari della cooperazione territoriale europea 2014-2020, che ha reiterato la richiesta di

avviare la procedura per inserire le regioni del nord-est (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia) nell'area danubiana;

in particolare, come si legge nel documento elaborato dalla Conferenza ("Documento di posizionamento e proposte operative delle regioni e province autonome sui temi prioritari della cooperazione territoriale europea 2014-2020"): «La posizione geopolitica del nostro Paese, testa di ponte nell'area dell'Europa centrale e corpo fondamentale dell'ampio bacino del Mediterraneo, con alcune porzioni di territorio che affondano le loro radici culturali e storiche anche nell'area dell'Europa dei Balcani occidentali, giustificano ampiamente la partecipazione ad una pluralità di sfide territoriali dal punto di vista della cooperazione, pena la non così remota possibilità che il nostro Paese sia emarginato da una serie di dinamiche di sviluppo, a cui lo stesso ha dimostrato di poter non solo efficacemente contribuire a livello europeo, anche grazie alle specificità e capacità delle Amministrazioni e stakeholders regionali, ma che risultano di valenza strategica per lo sviluppo dell'intero sistema Paese. Con specifico riferimento alla possibile esclusione dallo spazio di cooperazione Danubiano, cui peraltro diverse regioni interessate hanno reiteratamente avanzato la richiesta motivata di essere incluse, basti pensare alle tematiche dell'inclusione sociale (sotto il profilo del cambiamento demografico e della mobilità dei lavoratori), delle politiche sociali e sanitarie, dell'apprendimento permanente, o ancora allo sviluppo dei sistemi di trasporto integrato (stradali, ferroviari e marittimi) per dare una soluzione ai colli di bottiglia transfrontalieri così come all'armonizzazione di *standard* di sicurezza doganali e ambientali per generare la continuità e lo sviluppo di infrastrutture nell'area dell'Europa sud-orientale con conseguente aumento della competitività e dello sviluppo economico, anche a beneficio del nostro Paese»;

i rapporti istituzionali, economici e culturali che stringono da decenni le Regioni del nord-est italiano agli Stati dell'Europa centrale e sud-orientale sono importanti e consolidati, costruiti e mantenuti nel tempo grazie a risorse rilevanti e investono i sistemi imprenditoriali, le istituzioni locali e la società civile dei diversi territori, garantendo occasioni di sviluppo e crescita reciproca;

investire sulla prosecuzione e sul potenziamento di questo sistema di rapporti e traffici commerciali è di vitale importanza per la regioni del nord-est e quindi del sistema Italia;

il programma SEE ha già consentito di operare nel senso descritto, cioè lungo direttrici commerciali come quella tra Italia e Romania o Italia e Bulgaria; a tal fine basti ricordare il caso delle aziende emiliane del comparto agroalimentare che, nell'ambito di questo programma, hanno avuto l'opportunità di promuovere e sviluppare le loro competenze all'estero;

particolarmente significativo è il caso del progetto "Techfood", finalizzato a promuovere l'innovazione delle imprese del comparto alimentare del sud-est Europa. Questo progetto aveva già favorito la messa in rete di istituzioni delle diverse nazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell'agricoltura rumeno e austriaco (Istituto federale dell'economia agricola), la Provincia di Modena, l'Ente di promozione della regione istriana, la Camera di commercio di Atene e della bassa Austria, la regione bulgara di Stara Zagora, diversi centri di ricerca e trasferimento tecnologico come la Fondazione ellenica delle ricerche, l'università Corvinus di Budapest, il Centro ungherese di ricerca sulla carne e altri: una struttura di contatti che ha coinvolto 500 aziende in Grecia, Romania, Ungheria, Croazia, Serbia e Italia (di cui 95 solo in Emilia-Romagna);

le aziende coinvolte hanno sviluppato le attività previste nel progetto partecipando a tavoli di lavoro nazionali su specifiche tematiche di innovazione concernenti il comparto agroalimentare; di tutte le aziende coinvolte 80 hanno preso parte a gruppi di lavoro internazionali; le aziende italiane hanno trovato nell'ambito del progetto e grazie al programma di cooperazione SEE l'opportuna ed efficace "sponda" istituzionale capace di sostenere la fase di *start up* di un processo di internazionalizzazione;

si tenga anche presente che molte aziende emiliane agroalimentari sono situate in aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che queste sono state in grado di affrontare difficoltà ancora maggiori proprio grazie allo sviluppo delle azioni di supporto rese possibili solo grazie al programma SEE,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga inopportuno e lesivo per gli interessi delle Regioni, degli enti

italiani beneficiari e del Paese intero lo smembramento dell'area di programma South east Europe (SEE);
se non ritenga che la scelta italiana di puntare in via esclusiva sulla strategia adriatico-ionica risulti insufficiente ad esaurire le potenzialità del nord-est italiano, con il rischio di depotenziare in maniera irreversibile i rapporti tra alcune delle regioni italiane storicamente più produttive come l'Emilia-Romagna e i Paesi trainanti della crescita europea: Germania, Austria e Paesi dell'Europa centrale;
se non ritenga, quindi, doveroso attivarsi presso la Commissione europea per far sì che le Regioni del nord-est d'Italia vengano riagganciate alle strategie di sviluppo dell'area danubiana, così da non legarle alla programmazione concernente la sola area adriatica;
infine, se non ritenga doveroso raccogliere e promuovere, rendendole parte integrante della posizione ufficiale del nostro Paese in sede europea, le esigenze espresse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(2-00059)

Interrogazioni

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BATTISTA, PEPE, ORELLANA, CASTALDI, BLUNDO, DONNO, BIGNAMI, BULGARELLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che l'Ente regionale per lo studio universitario di Sassari (ERSU) nel dicembre 2012 ha stipulato un contratto preliminare di vendita, sottoposto a condizione sospensiva, al fine di acquistare un'area denominata "Ex semolerie Azzena", nella quale costruire un *campus* universitario. Il fondo, con destinazione d'uso industriale D1, si estende su una superficie di circa 10.970 metri quadrati, un'area vasta in cui realizzare molteplici servizi, tra cui: 250 posti letto, campi sportivi, mensa-ristorante, museo storico multimediale, aree verdi, autorimessa (sviluppata su due piani interrati per un totale di 76 posti auto), multisala digitale con caffetteria, palestra *fitness*, cinema all'aperto e piscina a vasca corta, oltre ad altri servizi;
considerato che:
il 5 settembre 2011 la Regione Sardegna ha comunicato l'avvio della procedura di assegnazione dei fondi FAS 2007-2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate) e il 6 settembre l'ERSU ha inviato la proposta di realizzazione di un *campus* universitario, delineando il progetto e determinando i costi in 40 milioni di euro, di cui 20 nella propria disponibilità, grazie alle leggi finanziarie regionali degli anni 2006, 2007, 2008, i restanti 20 milioni, invece, provenienti dal fondo FAS;
il 30 settembre 2011 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), dando attuazione al Piano nazionale per il Sud, ha assegnato al progetto del *campus* di Sassari 20 milioni di euro;
il 21 gennaio 2012 la delibera CIPE è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* indicando che i finanziamenti dovevano essere oggetto di "contratti istituzionali di sviluppo" sotto la sorveglianza del Ministero dello sviluppo economico, che definissero responsabilità, tempi e modalità di attuazione sulla base di interventi approvati;
il 9 marzo 2012 l'assessorato regionale al bilancio comunicava agli enti funzionali della Sardegna, quindi anche all'ERSU, la necessità di ridurre i residui passivi in bilancio; nel caso in cui, infatti, le risorse di cui alle autorizzazioni di spesa degli anni 2008 e precedenti non fossero state vincolate, attraverso un'obbligazione rilevante sotto il profilo giuridico, entro l'anno 2012, le stesse sarebbero state riversate nelle casse della Regione;
il 22 marzo 2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto l'attivazione del CUP (codice unico del progetto) al fine di monitorare gli investimenti pubblici inerenti al *campus* universitario e servizi accessori;
il 21 settembre 2012 l'ERSU ha comunicato all'assessorato della pubblica istruzione la data stimata di cantierabilità dei lavori, prevista entro il dicembre 2013, data, tuttavia, da definirsi a causa delle difficoltà di scelta dell'area a seguito della ridefinizione del PUC (piano urbanistico comunale) di Sassari, approvato nel luglio 2012 e in corso di valutazione da parte della Regione;

la produzione degli effetti del contratto, *sub conditione* sospensiva, stipulato dall'ERSU Sassari con la società Cator Srl, *dominus* dell'area, avverrà con la stipula del contratto definitivo di compravendita solo se si verificheranno le seguenti condizioni: l'accreditamento all'ERSU delle risorse stanziate dalla Regione e dal CIPE; la risoluzione degli ostacoli urbanistici in ordine all'edificabilità nell'area; che siano trovate le soluzioni che consentano la realizzazione di un progetto idoneo ad assicurare la viabilità anche ciclabile e pedonale e che il prezzo di 7 milioni di euro sia corrisposto dall'acquirente previo parere di congruità da parte dell'autorità regionale competente;

considerando inoltre che, a parere degli interroganti:

nella realizzazione del progetto sussistono, stante l'estrema importanza economica, strutturale e infrastrutturale dello stesso, notevoli punti di criticità anche relativi alla mancanza di un reale coinvolgimento dei potenziali fruitori del progetto: studenti, università, cittadini e la stessa amministrazione comunale che dovrà adottare, eventualmente, un provvedimento con il quale verrà modificata la destinazione d'uso dell'area di edificazione dell'opera;

sono molteplici i dubbi che scaturiscono in quanto appare opinabile il fatto che la scelta del luogo di edificazione dell'opera sia caduto in un'area sita ai margini della città rendendo, ragionevolmente, più difficoltoso per gli studenti il raggiungimento del centro cittadino. Inoltre, il progetto che l'ERSU presentava alla Regione Sardegna nel settembre 2011 prevedeva che il *campus* dovesse sorgere, necessariamente, nelle vicinanze del contesto cittadino e delle sedi universitarie, in considerazione della necessità di raggiungere l'impianto anche a piedi o in bicicletta e poter agevolmente avere accesso ai servizi pubblici;

non si comprende come e con quali risorse verrà gestita la struttura che appare monumentale già allo stato di sola progettazione; difatti, dato che le risorse che verranno impiegate per l'edificazione dell'opera sono di provenienza pubblica e non privata, appare quanto meno ragionevole dubitare sulla possibilità che si ricorra ad una forma di accordo contrattuale con privati che assuma la forma della finanza di progetto;

non appare del tutto evidente come una struttura di questo genere e di queste dimensioni possa interpretare le effettive esigenze della comunità studentesca fuori sede e se tale opera sia opportuna e sintetizzi i *desiderata* degli studenti e dell'università tutta;

il *campus* sorgerebbe all'interno di un'area prossima al cimitero e nonostante sia stata ridotta a Sassari da 200 metri a 50 metri la fascia di rispetto tra l'area cimiteriale e gli edifici di civile abitazione, al fine di consentire l'ampliamento dell'area e la costruzione di un centro commerciale, non appare comunque ragionevole e accettabile una distanza così esigua tra le tombe e un *campus* universitario in cui gravitano centinaia di ragazzi. Tanto più se si pensa che tale distanza minima, che si pone come limite insuperabile anche per la pubblica amministrazione (si veda la sentenza della Cassazione, sez III, n. 18900 del 2008), nel caso di specie parrebbe non sussistere considerando, altresì, che il vincolo cimiteriale di inedificabilità assumerebbe un triplice significato: da un lato vi è l'esigenza di garantire l'igiene e la salubrità, in secondo luogo si cerca di garantire il decoro e la tranquillità delle sepolture, in ultimo vi è la necessità di garantire futuri ampliamenti del cimitero. Il vincolo suddetto parrebbe non collimare con il progetto in questione;

il progetto di costruzione del *campus* è, tendenzialmente, orientato alla conservazione e riqualificazione degli edifici dell'ex semoleria, allo stesso tempo è, tuttavia, prevista l'implementazione e gestione da parte di privati di alcuni servizi accessori, i quali potrebbero implicare un ampliamento delle strutture esistenti;

l'art. 338 del regio decreto 1265 del 1934 recante il testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dalla legge n. 166 del 2002, prevede che all'interno della zona di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti siano ammessi interventi di recupero e di ampliamento nel limite del 10 per cento. Anche qualora il piano regolatore generale o il piano urbanistico comunale, quest'ultimo in corso di valutazione da parte della Regione, prevedessero ampliamenti superiori, la norma locale non solo sarebbe illegittima ma anche inapplicabile: troverebbe, infatti, applicazione la norma statale in luogo di quella locale, in quanto prevalente. In questo caso gli interroganti paventano, ragionevolmente,

l'eventuale violazione della norma in questione; ad esempio si pensi che anche i parcheggi in quanto pertinenza, anche se interrati, concorrono nella determinazione dell'ampliamento nel limite del 10 per cento;
l'avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricerca di un'area da destinare alla realizzazione del *campus* prevedeva, inizialmente, la realizzazione di 500 posti letto, ridotti, poi, a 250; l'avviso richiedeva, altresì, la presenza, preferibilmente, di alberi ad alto fusto all'interno dell'area, non sussistenti, tuttavia, nel fondo oggetto del preliminare di vendita. Era inoltre richiesto che il luogo di edificazione permettesse agevolmente di raggiungere le sedi universitarie e i principali servizi di interesse degli studenti, elementi tutti rimasti disattesi a seguito della scelta operata;
non si comprende, altresì, la presa di posizione, assunta nel mese di aprile 2013 e riportata dal quotidiano locale "La Nuova Sardegna" (si veda un articolo apparso il 13 aprile), da parte di Gianni Poggiu, presidente dell'ERSU: "il campus o si fa lì oppure niente", "se non passa darò fuoco a 40 milioni di euro",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, avviare e/o promuovere un confronto con i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda al fine di accertare la sussistenza della reale esigenza di un *campus* universitario, con le caratteristiche progettuali esposte, nella città di Sassari e se ritengano di doverne verificare la regolarità;
se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire presso le amministrazioni interessate al fine di fare chiarezza sull'uso e sulla congruità, anche in considerazione dei prezzi di mercato, delle risorse economiche necessarie per l'acquisto dell'area ove verrà edificata l'opera, al fine di impedire l'eventuale depauperamento di ingenti risorse che, se ben impiegate, potrebbero portare invece grande giovamento all'università di Sassari ed a tutta la comunità locale.
(3-00306)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LEPRI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:
con una nota del 16 aprile 2013 l'Inps ha chiesto al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un parere in ordine alla possibilità di sospendere, per tutto l'anno 2013, gli obblighi di assunzione relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti previsti rispettivamente dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, categorie protette nei confronti dei quali la legge prevede particolari tutele in materia di occupazione;
la richiesta di sospensione formulata dall'Inps si fonda sulle modifiche organizzative cui l'ente è stato sottoposto negli ultimi anni a causa degli interventi normativi che hanno disposto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, con trasferimento delle relative funzioni all'Inps e dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
il Dipartimento con il parere n. 23580 del 22 maggio 2013 si è espresso sul punto, stabilendo di fatto la sospensione dell'obbligo di coprire le quote di riserva per tali categorie di persone con l'eccezione dei centralinisti non vedenti "fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica";
le categorie protette comprendono invalidi civili, soggetti con minoranze fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di *handicap*, con una percentuale di invalidità non inferire al 46 per cento. Ed, inoltre, invalidi del lavoro, non vedenti, non udenti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
considerato che:
le argomentazioni addotte dal Dipartimento nel parere si pongono in palese contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999 e non tengono conto di quello che è la precisa finalità della legge stessa ovvero quella di riservare ai soggetti meritevoli di tutela una percentuale di posti in ragione del numero dei lavoratori occupati e non della dotazione organica (art. 3, comma 1);

a quanto risulta all'interrogante il parere non è condivisibile anche sotto altri, molteplici aspetti in quanto non tiene conto che: 1) la possibilità che la stessa legge offre di vedere sospesi gli obblighi di assunzione per le imprese private e gli enti pubblici economici che versano in particolari situazioni occupazionali (procedure di cassa integrazione, mobilità, eccetera) non si applica agli enti pubblici non economici come appunto è l'Inps (art. 3, comma 6); 2) nella circolare n. 6 del 2009 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione *pro tempore* Renato Brunetta prevede espressamente: "si ritiene siano esclusi dal divieto di assumere le categorie protette, nel limite di completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68"; 3) la disparità di trattamento riservata ai centralinisti non vedenti si configura come una palese discriminazione nei confronti di tutte le altre categorie di persone con disabilità titolari del medesimo diritto ad avere un lavoro all'interno degli enti pubblici; 4) escludere i lavoratori disabili dalla possibilità di trovare una collocazione lavorativa anche all'interno della pubblica amministrazione limita ulteriormente l'ingresso degli stessi in un mercato del lavoro attualmente falcidiato dalla crisi; 5) incentivare e non ostacolare il diritto al lavoro di tali persone anche all'interno delle pubbliche amministrazioni è già di per sé un vantaggio per lo Stato: solo attraverso il lavoro le persone con disabilità possono contribuire al benessere proprio e della collettività non essendo soggetti da assistere ma persone attive che si mantengono da sole e pagano le tasse; 6) infine, le indicazioni espresse nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento con legge 3 marzo 2009, n. 18, convenzione che, all'art. 27, comma 1, lett. *g)*, raccomanda di "assumere persone con disabilità nel settore pubblico",

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la sospensione dell'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 stabilita dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con il parere richiamato non si ponga in palese contrasto con lo spirito e gli effetti della stessa legge rispetto al diritto di accesso al lavoro dei lavoratori disabili;

se, pertanto, non ritenga di dover riconsiderare tale decisione;

quali iniziative intenda adottare per garantire comunque il diritto di accesso al lavoro per i disabili nelle amministrazioni pubbliche.

(4-00712)

PADUA, ORRU', DI GIORGI, MIRABELLI, ROMANO, CARDINALI, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, MATTESINI, ALBANO, MANASSERO, LUMIA, CIRINNA', GRANAIOLA, FILIPPIN - *Ai Ministri degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 1° agosto 2013, 2 motobarche di pescatori, la "Principessa I" della marineria di Licata (Agrigento) e "La Madonnina" di Scoglitti (frazione di Vittoria, Ragusa), sono state sequestrate dalle autorità Maltesi;

secondo la Polizia maltese le imbarcazioni si trovavano in acque di loro competenza. Le imbarcazioni erano partite per una battuta di pesca nella notte;

le imbarcazioni sono state trainate verso il porto di Malta, e lì sono stati tratti in arresto i due comandanti dei pescherecci siciliani;

a quanto si apprende da notizie di stampa, gli uomini dell'equipaggio sarebbero stati scortati ed intimiditi con i mitra puntati. Fino a tarda serata si sarebbero, poi, svolti gli interrogatori e subito dopo sarebbe stato confermato l'arresto dei pescatori che sembrerebbe siano stati rinchiusi in carcere in situazioni igieniche precarie, processati e condannati a tempo di *record*;

durante gli interrogatori i 2 comandanti hanno insistito nel dichiararsi assolutamente incolpevoli e che

si trovavano in acque internazionali;
dalla Farnesina, secondo fonti istituzionali locali, sarebbe giunto l'impegno a far recapitare al più presto a Malta le carte nautiche dalle quali si evincerebbe la posizione esatta dei due pescherecci, che confermerebbe la tesi dei marinai;
l'assessore alla legalità del Comune di Vittoria ha dichiarato, non appena avvertito dalle autorità portuali del sequestro, che "la ragione del provvedimento non è ancora del tutto chiara ed è in corso di esame la circostanza se l'imbarcazione avesse o meno superato il limite delle acque territoriali". Dell'accaduto sono state immediatamente avvisate le autorità regionali. Inoltre, sono state informate le autorità di polizia italiane, ed in particolare le Capitanerie di porto;
il giorno 2 agosto le autorità locali si sono recate a Malta dove hanno assistito ad un secondo interrogatorio dei marinai;
per consentire agli equipaggi di lasciare l'isola, le autorità maltesi hanno preteso un pagamento di 20.000 da ciascun peschereccio;
come è stato denunciato da più parti, eventi simili non dovrebbero più accadere, in particolar modo nell'ambito di una Comunità quale quella europea, dove norme e regole dovrebbero essere uguali per tutti;
anche laddove venga accertato effettivamente lo sconfinamento dei due pescherecci siciliani, tuttavia la pena comminata all'equipaggio per poter lasciare l'isola, seppur costituisca quella minima edittale, rappresenta l'equivalente di un anno di lavoro di intere famiglie, oltre tutto in un momento di grave crisi quale quello attuale,
le federazioni di pescatori siciliani hanno da sempre portato avanti una battaglia contro il bracconaggio marino, lottando per il rispetto delle regole e della legalità, che garantiscano sia il lavoro dei pescatori sia la risorsa mare e, tuttavia, non si possono più tollerare i metodi usati nel recente passato dai militari maltesi con abbordaggi a mitra spianati, nonché con detenzioni illegittime ed in condizioni umane ed igieniche precarie;
in attesa di ulteriori sviluppi della questione, è ormai improrogabile per il futuro che le autorità italiane e quelle maltesi approfondiscano gli accordi bilaterali esistenti in materia, in quanto, come rappresentato in più occasioni da imprenditori della marineria siciliana, gli stessi sarebbero sbilanciati a favore dei pescatori maltesi,
si chiede di sapere:
se il Ministro degli affari esteri sia al corrente di tale trattamento, che ha violato i più elementari diritti umani;
se non ritenga di chiedere alle autorità maltesi per quale motivo sia stato riservato ai pescatori siciliani tale trattamento;
quali misure urgenti e strutturali intenda adottare per giungere velocemente all'adozione di misure che impediscano il ripetersi di episodi del genere in futuro;
se non sia il caso di chiarire anche in un'ottica di rapporti bilaterali quale sia l'impegno del Governo;
più in generale, quale sia il futuro della pesca siciliana nel Mediterraneo dato che troppo spesso ci si ritrova alle prese con episodi che mettono a repentaglio il lavoro e la sicurezza dei lavoratori del mare.
(4-00713)

MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nel presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Sciacca (Agrigento) parecchie criticità rendono incerto il diritto alla salute dei cittadini, con la conseguenza di non garantire minimamente i livelli essenziali di assistenza, oltre a rendere estremamente difficoltosa, se non addirittura impossibile, la serena attività lavorativa di tutto il personale che con spirito di sacrificio opera nella medesima struttura;
l'unità operativa di medicina di urgenza è in perenne situazione di oggettiva difficoltà per la carenza di personale medico ed infermieristico con i conseguenti ritardi nell'erogazione delle prestazioni, specie in alcune fasce orarie, con oggettiva difficoltà al servizio di assistenza medica per l'osservazione breve, difficoltà che si acuiscono nei casi in cui si renda necessario il trasferimento presso altra struttura sanitaria di un paziente;

la carenza dei posti letto, specie nell'unità operativa di medicina interna, provoca un disagio notevole per i pazienti, anche affetti da gravissime patologie che sono costretti a sostare nei locali del pronto soccorso in condizione di assoluta precarietà, talvolta anche per più giorni prima di ottenere il ricovero;
il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria pubblica di Agrigento paventa l'accorpamento tra il servizio di emodinamica ed il reparto di cardiologia, a giudizio dell'interrogante non rendendosi conto (oppure facendo finta di ignorare) che il personale di tali strutture non è integrabile in quanto le attività sanitarie esercitate non sono fungibili tra di loro;
risulterebbero disparità di trattamento economico tra il personale che opera nel servizio di emodinamica dell'ospedale di Sciacca e quello del medesimo servizio del presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Agrigento;
carenze di personale sanitario e non interessano tutti gli altri reparti dell'ospedale di Sciacca con evidenti situazioni di disagio e criticità sia per gli utenti che per gli operatori, a cui conseguono talvolta momenti di tensione e conflittualità che solo lo spirito di abnegazione del personale tutto riesce ad affrontare;
il *turnover* delle sostituzioni dei posti vacanti assume il ritmo parossistico di un albergo diurno anziché di un'importante struttura ospedaliera, determinando instabilità e confusione;
non sono stati attivati i necessari concorsi per coprire gli organici dei reparti nemmeno in quelle branche in cui ciò è possibile anche alla luce della recente circolare dell'assessore per la sanità della Regione Siciliana, dottoressa Borsellino;
non sono utilizzate al meglio le professionalità esistenti presso il presidio ospedaliero, che potrebbero consentire un efficace servizio di anatomia e istologia patologica che potrebbe dare risposte non soltanto ai pazienti che afferiscono alla struttura saccense ma a quelli dell'azienda provinciale tutta, la quale peraltro è l'unica in Sicilia non avente tale servizio, il quale viene assicurato da strutture convenzionate esterne con notevole dispendio di risorse;
la stessa struttura ospedaliera appare in una situazione di degrado, probabilmente dovuto a carenza nella manutenzione ordinaria e dei necessari interventi straordinari;
ad oggi non si ha nessuna notizia del reparto di otorinolaringoiatria benché sia stato assunto il personale medico necessario alla sua attivazione;
il previsto reparto di geriatria, la cui attivazione decongestionerebbe altri reparti, resta ad oggi un'inevasa speranza;
risulta evidente come l'attenzione del commissario dottor Messina per il distretto ospedaliero di Agrigento penalizzi il distretto ospedaliero di Sciacca, in violazione di quanto previsto dalla legge regionale di riforma del sistema sanitario regionale e con la diretta conseguenza di rendere sempre più subalterne le strutture dell'ospedale, avviandole inesorabilmente sulla strada di un progressivo depotenziamento;
tali gravi inadempienze sono state più volte segnalate da associazioni di tutela dei diritti del malato, dai sindacati di categoria, dagli organi di informazione,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, dopo aver acquisito i necessari chiarimenti ed elementi informativi dalla Regione Siciliana, non ravvisi gli estremi per procedere ad un'attività ispettiva presso il presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Sciacca, al fine di verificare che la modalità di erogazione del servizio sanitario avvenga nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza che devono essere erogati e garantiti alla collettività sull'intero territorio nazionale.
(4-00714)
SAGGESE, FEDELI, DI GIORGI, PIZZETTI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, FERRARA Elena, FORNARO, GOTOR, LAI, LUMIA, ORRU', PAGLIARI, RUSSO, SCALIA, SPILABOTTE, TOMASELLI, VALENTINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:
l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha dettato norme in materia di relazioni commerciali di prodotti agricoli e agroalimentari;

in base a tale articolo, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e i pagamenti devono avvenire inderogabilmente entro il termine di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 per le altre merci;

il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 500.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di vigilare sull'applicazione delle disposizioni e di comminare le sanzioni previste;

successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato emanato il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", che ha introdotto norme in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali;

il decreto legislativo fissa i termini di pagamento nella misura di 30 giorni, ma prevede altresì che nelle transazioni tra imprese le parti possano pattuire un termine di pagamento superiore ai 30 giorni o addirittura superiore a 60, purché non sia gravemente iniquo per il creditore e sia espressamente stabilito in forma scritta;

infine, dispone che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora, mentre nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso;

considerato che:

l'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, con nota del 26 marzo 2013, ha evidenziato che l'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 deve essere considerato tacitamente abrogato, nella parte relativa ai termini di pagamento e alle relative sanzioni, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2012;

lo stesso ufficio ha peraltro messo in evidenza che il decreto legislativo è stato emanato in attuazione di una direttiva comunitaria e che, pertanto, le norme in questione non possono in ogni caso ricevere applicazione, in ossequio al principio della prevalenza del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto interno;

in risposta, l'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota del 2 aprile 2013, si è espresso in senso diametralmente opposto, ritenendo pienamente vigente l'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012, in quanto tale disposizione reca norme speciali, le quali non sono abrogate da norme generali successive alla luce del principio "*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*";

la nota del 2 aprile precisa peraltro che la stessa direttiva 2011/7/UE fa espressamente salva la possibilità che il legislatore interno adotti o mantenga disposizioni di maggior favore per i creditori rispetto a quelle necessarie per conformarsi alla direttiva;

la medesima nota sottolinea poi che in base al secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 231 del 2002, che non è stato novellato dal decreto legislativo n. 192/2012, sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore;

infine, la nota evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera n. 24220 del 6 febbraio 2013, ha deliberato di adottare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;

si registra pertanto uno stato di profonda incertezza sul regime giuridico delle transazione commerciali aventi ad oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per far chiarezza sulla questione.

(4-00715)
BATTISTA, GIROTTO, SANTANGELO, CASTALDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
come appreso da notizie di stampa, è stata annunciata il 17 luglio 2013 la chiusura dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico (Pordenone), di proprietà del fondo statunitense di *private equity* Bain Capital, specializzato nella produzione di ceramica sanitaria;
la comunicazione, avvenuta durante una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico dove la proprietà avrebbe dovuto illustrare a sindacati ed enti locali il piano industriale del gruppo, ha comportato l'immediata sospensione dell'incontro e l'abbandono del tavolo di confronto da parte delle organizzazioni dei lavoratori;
considerato che:
la chiusura dello stabilimento friulano metterebbe a repentaglio il posto di lavoro di oltre 450 persone, con conseguenze sociali insopportabili;
l'intero gruppo è interessato da un contratto di solidarietà difensivo fin dal 2010, destinato a scadere il prossimo 31 dicembre 2013 e, stante la normativa vigente, non prorogabile;
a quanto risulta agli interroganti, i sindacati avrebbero chiesto di riavviare il tavolo di confronto escludendo la questione pregiudiziale della chiusura dello stabilimento di Orcenico da parte dell'azienda;
la richiesta di riapertura del tavolo di confronto è stata accolta scevra dalla questione pregiudiziale e l'11 settembre 2013, presso il Ministero, si riprenderà la discussione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in occasione del prossimo incontro del tavolo di confronto, affrontare i problemi del mercato della ceramica con soluzioni che scongiurino qualsiasi ipotesi di chiusura dello stabilimento di Orcenico e quali iniziative intenda attuare.
(4-00716)
BILARDI, FERRARA Mario, BARANI, BIANCONI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MAURO Giovanni, SCAVONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per le riforme costituzionali, per gli affari regionali e le autonomie e delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:
il Consiglio dei ministri del 2 agosto 2013 ha esaminato, in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, e dei Ministri in indirizzo, un disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle Province che è stato sottoposto al parere della Conferenza unificata. Il provvedimento di modifica della Costituzione disciplina l'abolizione delle Province istituite nell'ambito del territorio delle regioni a statuto ordinario, recependo così un'istanza, largamente sentita e oramai giunta a maturazione, che mira al riordino del riparto di competenze fra livelli di governo a fini di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica ma anche di conseguimento di un'efficacia sempre maggiore dell'azione amministrativa negli enti territoriali. Quando il processo di modifica della Costituzione giungerà a compimento verranno anche individuate forme di aggregazione e di coordinamento fra Comuni per l'esercizio di funzioni di governo di cosiddetta "area vasta". Viene attribuito allo Stato il compito di definire, tra l'altro, anche il territorio delle città metropolitane;
alla legge costituzionale dovrà fare seguito una disciplina organica per la riorganizzazione delle funzioni che ora sono di competenza delle Province;
la Polizia provinciale è il Corpo di polizia dipendente direttamente dalla Provincia. Ha competenza su tutto il territorio provinciale, dove ha la possibilità di espletare funzioni e indagini di Polizia giudiziaria. Gli appartenenti a tale corpo, inoltre, ricoprono anche funzioni di agenti di pubblica sicurezza;
l'attività del Corpo è finalizzata al rafforzamento della sicurezza del cittadino attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni di legge in materia di esercizio venatorio, tutela della fauna ittica, contrasto del "bracconaggio", controllo dell'attività di pesca e di caccia, controllo della fauna selvatica. L'attività si estende, inoltre, ai servizi di Polizia stradale finalizzati al controllo del sistema di

postazioni *autovelox* sulle strade provinciali oltre alla gestione amministrativa dei procedimenti di contenzioso nelle materie di competenza provinciale;
la Polizia provinciale nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia giudiziaria e amministrativa è investita inoltre di molteplici attribuzioni e compiti istituzionali. Il Corpo assolve a tutti i compiti previsti dalla legge, dai regolamenti ed in particolare provvede a: a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia rurale, la circolazione stradale, l'edilizia e l'urbanistica, la tutela ambientale, i pubblici esercizi, la disciplina igienico-sanitaria, la vigilanza ittico-venatoria, la tutela della fauna, della flora e delle colture agricole, la salvaguardia delle coste, delle acque interne, delle zone umide nonché del patrimonio boschivo anche attraverso la prevenzione degli incendi; b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti; c) assolvere ai compiti di informazione, raccolta dati, di acquisizione di notizie, di accertamenti, di rilevazione, con riferimento alle materie proprie, delegate o trasferite; d) prestare servizi di vigilanza, accompagnamento e di rappresentanza per compiti istituzionali della Provincia; e) vigilare affinché siano rispettate le disposizioni concernenti il patrimonio ed il demanio provinciale, nonché tutelare il patrimonio in generale; f) provvedere all'esecuzione delle ordinanze emesse dalle autorità locali e statali; g) controllare lo stoccaggio e smaltimento dei liquami zootecnici, discariche, scarichi delle acque ed emissioni atmosferiche e sonore; h) svolgere funzioni di educazione ambientale e stradale secondo le attribuzioni conferite dalla legge; i) sovrintendere alle operazioni di: catture o lanci di fauna selvatica; protezione delle colture dai danneggiamenti della fauna selvatica; delimitazione e tabellamento di ambiti territoriali; valutazione qualitativa dei danni causati dalla fauna selvatica; ripristino e valorizzazione degli ambiti naturali; l) attuare piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992; m) effettuare controlli e sopralluoghi richiesti dai servizi provinciali; n) effettuare controlli e sopralluoghi in materia di polizia delle miniere e delle attività estrattive; o) svolgere attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico; p) svolgere attività di vigilanza relative a competenze proprie e delegate alla Provincia; q) collaborare nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato, previe disposizioni del presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta per specifiche operazioni dalle competenti autorità (legge 7 marzo 1986, n. 65);
si pone quindi il problema di ricollocazione del personale, circa 2.800 unità, una volta terminato l'*iter* della riforma,
si chiede di sapere quale sia l'indirizzo del Governo sul tema del ricollocamento del personale attualmente impegnato presso le Province, in particolare con riferimento al personale delle Polizie provinciali, posto che a giudizio degli interroganti è opportuno, considerate le competenze elencate, valutare disposizioni che ne consentano la confluenza nei ruoli del Corpo forestale dello Stato.
(4-00717)
SONEGO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, a firma della direttrice generale, ha impartito con circolare dello scorso 17 giugno 2013 nuove direttive per l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni disabili;
fra le varie indicazioni impartite, vi sono dettagliate disposizioni che quantificano l'ammontare orario di sostegno da assicurare agli alunni disabili distinti fra loro per gravità di disabilità;
nel compiere ciò la Direzione fa riferimento ad un accordo sottoscritto dalla medesima con l'Azienda dei servizi sanitari n. 4 del Friuli-Venezia Giulia;
con tale accordo viene sancita una nuova, e del tutto arbitraria, perché non prevista dalla legge, classificazione dei gradi di disabilità;
in particolare, oltre alla fattispecie dei disabili non gravi prevista dalla legge n. 104 del 1992, la circolare introduce fra i disabili gravi, parimenti previsti dalla legge n. 104, l'ulteriore ed inedita distinzione in: 1) disabili gravi, 2) disabili di straordinaria gravità, 3) disabili di eccezionale gravità,

assegnando d'ufficio a ciascuna delle diverse classi di gravità un differente grado di sostegno scolastico;
tale distinzione della disabilità grave in 3 ulteriori distinte tipologie di gravità non trova riscontro nelle disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è correlata ad una tecnicamente identificabile qualificazione del grado di disabilità;
tale "riforma" della legge n. 104 del 1992 compiuta dalla circolare della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia risulta essere priva di fondamento giuridico; fonte di illegittimità per ogni successivo atto amministrativo compiuto in attuazione della circolare medesima; motivo di confusione per l'azione degli operatori socio-sanitari che collaborano all'attuazione dei programmi di inserimento scolastico degli alunni disabili, ragione di disagio per le famiglie degli alunni disabili e i disabili medesimi;
è prevedibile che la circolare possa attivare non solo disagi ma anche azioni che contrastano con lo spirito e la lettera della legge n. 104 del 1992 nonché, di conseguenza, contenziosi avverso gli atti amministrativi derivanti dalla circolare medesima,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circolare della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;
quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga di dover sollecitare la Direzione stessa a revocare la circolare, sostituendola con un atto conforme allo spirito e alla lettera della legge n. 104 del 1992.
(4-00718)

FASANO - *Ai Ministri della giustizia e della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il generale di corpo d'armata Clemente Gasparri, in congedo a domanda dal 7 marzo 2013, al termine del mandato annuale di vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, sulla mera scorta di un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 23 giugno 2012 ma in carenza di qualsiasi formale denuncia a suo carico, è stato indagato dalla procura militare della Repubblica di Roma per il reato ipotizzato di "ingiuria a inferiore, aggravata ed in concorso formale" come si evince dall'avviso *ex* art. 415-*bis* del codice di procedura penale notificato al difensore di fiducia in data 30 aprile 2013 (dopo circa un anno);
l'interrogante si astiene da qualsiasi considerazione di merito, ma tuttavia segnala l'abnormità, a suo parere, del fatto che una delle asserite parti offese (capitano Carlo Bruno Spinetta), per servizio addetto agli uffici della procura militare della Repubblica di Roma, pur non risultando ivi alcuna posizione organicamente prevista dall'Arma dei Carabinieri a tale scopo, avrebbe ricevuto dal pm procedente dottoressa Antonella Masala formale delega "a svolgere ogni opportuno accertamento volto a far maggior luce sulla condanna posta in essere dall'Ufficiale Generale nelle circostanze di interesse". Il capitano Spinetta avrebbe quindi proceduto agli accertamenti delegati, riferendone l'esito al pm con comunicazione nel cui contesto avrebbe altresì espresso personali considerazioni sulla fondatezza degli addebiti mossi all'indagato dall'autorità giudiziaria militare;
a parere dell'interrogante, emergerebbe l'incontestabile sussistenza di un *fumus persecutionis* nelle attività d'indagine sviluppate dalla dottoressa Masala, la quale avrebbe così palesato una grave parzialità nell'esercizio delle sue delicatissime funzioni di pubblico ministero con pregiudizio dell'indagato, la cui vicenda processuale, a distanza di oltre un anno dagli eventi e dopo l'esborso di oltre 14.000 euro di spese legali, è stata poi archiviata per l'insussistenza oggettiva e soggettiva degli estremi di reato ipotizzati,
si chiede di sapere:
se risulti ai Ministri in indirizzo a quale titolo il capitano Spinetta presti il proprio servizio all'interno della procura militare della Repubblica di Roma e perché egli non abbia in ogni caso dichiarato la propria incompatibilità a svolgere gli accertamenti delegatigli, risultando parte offesa nella vicenda oggetto delle indagini preliminari;
se risulti quale azione di controllo abbia esercitato nella vicenda in esame il capo dell'ufficio

giudiziario militare, dottor Marco De Paolis;
se siano a conoscenza di quali provvedimenti intenda adottare il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in merito sia alla sanzione dei comportamenti disciplinarmente censurabili del capitano Spinetta, che alla revisione dell'impegno del medesimo ufficiale in un ambito che non lo prevede.
(4-00719)

FASANO, GASPARRI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alla strutture penitenziarie e l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo o degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria;
nell'ambito delle macro-categorie elencate, è possibile operare un'ulteriore classificazione distinguendo tra: 1) alloggi gratuiti di servizio in connessione con l'incarico di servizio (provveditore regionale, direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione di aggiornamento e comandante di reparto) (art. 2, comma 1); 2) alloggi destinati esclusivamente al Ministro e, ricorrendo motivi di sicurezza, ai Sottosegretari di Stato (art. 2, comma 4); 3) alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio, quali personale trasferito per ragioni di sicurezza, personale incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attività fuori dalla sede di servizio e personale che svolge la propria attività in sedi disagiate (artt. 4 e 5); 4) alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale (art. 6); 5) unità abitative ad uso temporaneo (cosiddette foresterie) destinate al personale dell'amministrazione quando ricorrono particolari esigenze di servizio o esigenze di sicurezza e al personale del Ministero in presenza di esigenze di sicurezza (art. 12, comma 1); 6) alloggi collettivi di servizio destinati al personale dell'amministrazione penitenziaria che vi abbia interesse (art. 12, comma 3);
in attuazione del decreto presidenziale il direttore generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato il provvedimento n. 3828 del 18 giugno 2013, con cui sono stati individuati i criteri di determinazione dei canoni di utilizzo delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio, con riferimento all'articolo 12, commi 2 e 4, del decreto stesso;
nell'osservanza di tali direttive alcuni provveditori regionali hanno già avviato la procedura per la riscossione dei canoni di locazione unitamente agli oneri accessori, anche per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria accasermato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 (di ordinamento del Corpo) riportato nelle premesse del citato provvedimento del direttore generale n. 3828,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga se quanto posto in essere da alcuni provveditorati regionali nei confronti del personale del Corpo accasermato, avallato a livello centrale, sia conforme alla normativa primaria vigente specifica per il Corpo di Polizia penitenziaria, poiché i contenuti di cui all'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 non sembra che possano essere assolutamente assorbiti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, riguardante l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria;
se non appaia evidente che gli alloggi collettivi di servizio non possono essere assolutamente fusi e confusi con le caserme, in quanto ontologicamente, storicamente e funzionalmente diversi dai primi, dal momento che mentre gli alloggi di servizio annessi alle strutture penitenziarie, come espressamente indicato negli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, sono unità abitative a tutti gli effetti, destinate esclusivamente al singolo individuo o a nuclei familiari, le caserme si compongono di stanze di pernottamento ad uso plurimo, in cui i destinatari hanno l'obbligo di permanere per soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale, per cui ne discende la naturale gratuità della fruizione complessivamente intesa: in tali sensi si è espresso anche il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica, in occasione di una visita ispettiva effettuata presso la scuola di via di Brava a Roma, occasione in cui ha

avuto modo di puntualizzare come il personale del Corpo che abbia l'obbligo di fruire degli alloggi collettivi per soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale non debba corrispondere alcun onere per la sistemazione in caserma, e ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 18 richiamato;
se ritenga possibile sovrapporre gli alloggi collettivi di servizio con la caserma, dal momento che l'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 disciplina l'alloggio di servizio e le caserme in modo differente, come si evince dai commi 6 e 7 del medesimo articolo: del resto, anche sul piano del linguaggio comune la locuzione "alloggio" rimanda al concetto di unità abitativa diversamente dalla "caserma", che si configura come un aggregato di stanze di pernottamento ad uso plurimo inscindibilmente e funzionalmente connesse alla sicurezza degli istituti e servizi penitenziari, peraltro in molti casi prive dei requisiti minimi di vivibilità, salubrità ed igiene *ex* tabella A annessa all'accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004;
se risulti se disposizioni in tal senso si rinvengano per la Polizia di Stato e per il Corpo forestale, atteso che la natura onerosa di tale fruizione si porrebbe in contrasto con il carattere strumentale delle caserme alle preminenti esigenze di sicurezza che esse assolvono, oltre a soddisfare, in via transeunte, rilevanti esigenze abitative, in occasione di assegnazioni di fine corso o trasferimenti d'ufficio improvvisi;
se ritenga che la natura che si pretende onerosa della fruizione delle caserme contrasti con il fatto che gli stipendi siano bloccati da 2 anni, e presumibilmente lo saranno fino al 31 dicembre 2014 e che non si possa dare corso alla liquidazione degli emolumenti accessori relativi agli avanzamenti di qualifica e all'assegno di funzione se non in misura pari al 46 per cento di quanto spettante nonché alle prestazioni straordinarie rese se non in modo dilazionato;
se, infine, un'imposizione del genere non risulti essere aberrante e che, se confermata, dovrebbe necessariamente essere estesa agli appartenenti a tutte le forze di polizia che si trovino nelle medesime condizioni, con ripercussioni incalcolabili.
(4-00720)

FASANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nella città di Bologna ha sede l'accademia delle belle arti, istituzione di alta cultura che compone, in conformità ai trattati comunitari, il sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale promosso e riconosciuto dall'art. 33, comma sesto, della Costituzione, così come affermato nello statuto dell'accademia medesima;
l'accademia è un ente pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomo nelle forme stabilite dalla legge e che, pertanto, è assoggettato alle disposizioni normative disciplinanti il settore, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003;
tale decreto è stato oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, Sez. VI, con propria decisione del 17 maggio 2005, n. 4923, ed in particolare l'art. 5 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva che il presidente venisse nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione professionale e manageriale proposta dal Ministro stesso;
il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disposizione contrastasse con il principio di autogoverno del corpo docente riconosciuto dalla Corte costituzionale come cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione;
a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 4923 del 2005, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 è stato modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006, prevedendo che il presidente sia nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale;
sulla nuova formulazione dell'art. 5 il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo con propria decisione n. 3157 del 25 luglio 2006, ritenendo la medesima rispettosa del dettato costituzionale e conforme alle pronunce della Corte costituzionale espresse sul punto;

con questa decisione si è ritenuto di riaffermare la centralità del corpo docente e che le censure espresse dal Consiglio di Stato attenevano pertanto proprio alla compressione del principio di autogoverno e di autonomia del medesimo;
in data 22 luglio 2013 si è tenuta la seduta del consiglio accademico finalizzata a designare la terna di nomi entro cui il Ministro deve individuare il presidente, seduta nel corso della quale, come è riscontrabile nel verbale di cui alla delibera del consiglio accademico n. 31/2013, dopo aver dato atto della presentazione di 4 candidature si afferma testualmente che "il Consiglio Accademico procede ad unica votazione palese per alzata di mano dei 3 nominativi (...) precedentemente individuati", senza dare alcun dettaglio in ordine alle procedure con cui si sono individuati i 3 nominativi medesimi;
per quanto risulta all'interrogante in data 23 luglio 2013, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dal corpo docente con cui si sarebbe rilevata una sensibile ingerenza da parte del direttore dell'accademia professor Mauro Mazzali in ordine alla scelta dei nominativi da designare e trasmettere al Ministro per susseguente nomina, il presidente dell'accademia avrebbe avviato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. *e)* , dello statuto un'indagine amministrativa interna finalizzata a verificare la fondatezza dei rilievi segnalati;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
la designazione della terna risulterebbe essere stata condotta prevalentemente dal direttore, il quale avrebbe indirizzato la scelta dei nomi da inserire nella terna, anche con modalità che sarebbero attualmente oggetto sia di un'indagine interna all'ente che di approfondimenti da parte dei componenti del consiglio di amministrazione di nomina ministeriale;
a parere dell'interrogante la designazione della terna, essendo stata condotta in maniera predominante dal direttore, risulterebbe compiuta con modalità lesive di quel principio di autogoverno e di autonomia del corpo docente a presidio del quale è intervenuto il Consiglio di Stato nella decisione n. 4923 del 2005, con cui si censurava l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 e che ha portato addirittura alla modifica del medesimo con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006, validato nella decisione del Consiglio di Stato n. 3157 del 2006;
nonostante come noto l'art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990 espressamente preveda che per documento amministrativo si debba intendere anche "ogni rappresentazione (…) elettromagnetica (...) del contenuto di atti, anche interni (…), detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse", disposizione che ha comportato un parere positivo della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi reso nella seduta del 4 giugno 2009 in ordine all'accessibilità delle registrazioni elettromagnetiche svolte in occasione di sedute ufficiali di enti pubblico, il direttore amministrativo dell'accademia avrebbe immotivamente negato a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta l'accesso a questi documenti, dai quali, secondo le indicazioni di diversi componenti dell'organo stesso, si evincerebbe con chiarezza l'ingerenza compiuta dal direttore Mazzoli;
i profili professionali che compongono la terna, tutti certamente di elevato spessore, tuttavia non presenterebbero, secondo l'interrogante, singolarmente considerati, i requisiti necessari per la nomina a presidente;
in particolare uno dei nominativi indicati nella terna (dottor M.F.) risulterebbe attualmente dirigente del Comune di Bologna e in particolare capo del Dipartimento economia e settore della città di Bologna, come riscontrabile sia dal *curriculum* inviato dallo stesso che dal verbale della seduta del consiglio accademico;
come noto, il decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 53, comma 8, prevede che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";
non risulterebbe che il dottor M.F., pur avendo presentato la propria candidatura, abbia richiesto alcuna autorizzazione preventiva al Comune di Bologna ai sensi dell'art. 53, comma 8, né che essa sia stata richiesta al Comune, ai sensi dell'art. 53, comma 10, dall'accademia di belle arti;
ritenuto che, per quanto risulta all'interrogante:
prima di procedere alla designazione nella terna il consiglio accademico e in particolare il direttore

avrebbe dovuto procedere ad una preliminare verifica delle condizioni oggettive e soggettive di candidabilità dei soggetti designandi, verifica che invece non è stata in alcun modo condotta;
pertanto il direttore dell'accademia delle belle arti di Bologna, in qualità di presidente del consiglio accademico, avrebbe dovuto procedere all'esclusione di detta candidatura, in quanto dalla lettura dell'art. 53, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 appare del tutto evidente come la terna a cui si richiama l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 debba ovviamente essere costituita da personalità che si trovano, al momento della designazione, nelle condizioni effettive di ricevere la nomina da parte del Ministro la quale, si ritiene non a caso, deve essere compiuta entro e non oltre 30 giorni dalla designazione della terna, senza ulteriori indugi, come invece comporterebbe la necessità di raccogliere l'eventuale e non scontata autorizzazione da parte del Comune di Bologna;
secondo l'interrogante la presentazione e la successiva designazione di una candidatura non ammissibile nella terna inviata al Ministro per la seguente nomina inficierebbe gravemente la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere atti o azioni finalizzate a verificare l'operato del direttore dell'accademia delle belle arti di Bologna, operato che da un lato apparirebbe esorbitante rispetto alle competenze attribuitegli (scelta della terna), da un lato carente delle funzioni che egli avrebbe dovuto svolgere (verifica delle condizioni oggettive e soggettive di candidabilità dei componenti la terna);
se intenda verificare e approfondire gli esiti dell'inchiesta interna avviata dal presidente dell'accademia o le segnalazioni pervenute al Ministero da altri soggetti interni al consiglio di amministrazione;
se ritenga legittime le procedure seguite per la composizione della terna inviata per la successiva nomina;
se intenda procedere alla nomina del presidente nell'ambito della terna designata dal consiglio accademico (*rectius*: dal direttore) o se intenda procedere diversamente e, in quest'ultimo caso, in quale modo.
(4-00721)

MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
nella notte del 5 agosto 2013 è giunta, in condizioni critiche, all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca (Agrigento) la signora Antonella Seminara, di 40 anni;
la donna, già ricoverata all'ospedale "Basilotta" di Nicosia (Enna), che non dispone di un reparto di rianimazione, era stata sottoposta in quella struttura ospedaliera ad un intervento chirurgico per un parto cesareo d'urgenza, a causa del distacco della placenta;
il bimbo è purtroppo nato morto e, a causa delle gravi complicazioni sopravvenute, si è reso necessario il trasporto in elicottero presso una struttura ospedaliera che disponesse di posti liberi nel reparto di rianimazione;
a causa di un guasto al mezzo, l'elicottero per il trasporto non era immediatamente disponibile e non vi erano posti in rianimazione negli ospedali delle province di Enna, Caltanissetta e Catania;
la signora Seminara è stata infine trasportata, mediante elisoccorso, all'ospedale di Sciacca dove non è stato possibile salvarle la vita,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare al fine di accertare le eventuali responsabilità che hanno determinato il tragico accadimento;
come intenda verificare se le modalità di erogazione del servizio sanitario in Sicilia avvengano nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza che devono essere assicurati alla collettività sull'intero territorio nazionale, anche con riferimento all'espletamento del servizio di soccorso ed emergenza del 118 tramite elicottero;
se tali incidenti non siano ascrivibili allo stato di difficoltà e confusione in cui operano le strutture ospedaliere siciliane, a seguito della riforma del Servizio sanitario regionale che ha soppresso le

aziende ospedaliere, accorpando le strutture con la sanità territoriale e creando le aziende sanitarie provinciali.
(4-00722)
LUMIA - *Ai Ministri degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per gli affari europei* - Premesso che:
intorno alle ore 17,00 di giovedì 1° agosto 2013, il motopeschereccio "La Madonnina", battente bandiera italiana e appartenente alla flotta di Scoglitti (Ragusa) con a bordo il comandante Salvatore Penna e i membri dell'equipaggio Vincenzo, Claudio e Giovanni Penna, è stato fermato in mare dalle forze di polizia della Repubblica di Malta in quanto, secondo quanto contestato al capo barca e all'equipaggio, essi avevano fatto indebitamente ingresso nella zona di gestione maltese, assunto, questo, ripetutamente negato dai nostri connazionali;
da quanto riferito dai componenti dell'equipaggio, il fermo del motopeschereccio è stato condotto con modalità di particolare ed inusitata violenza, posto che all'indirizzo dei nostri marinai sarebbero state puntate armi da fuoco e fucili mitragliatori da parte delle forze di polizia maltesi;
sempre da quanto riferito, i marinai sarebbero stati bloccati quando non avevano fatto ingresso nella zona di gestione maltese, e pertanto in acque internazionali, per poi essere condotti a motori spenti all'interno della zona di gestione;
dalla serata del 1° agosto, quando il motopeschereccio è approdato a Malta, alla data del 5 agosto, quando, celebrato il processo e procedutosi al pagamento dell'ammenda amministrativa nella misura di 23.000 euro comprensive delle spese processuali, il medesimo ha fatto ritorno in Italia, il trattamento riservato al capo barca e ai marinai è stato particolarmente severo, essendo stati tra l'altro i medesimi costretti a permanere per giorni all'interno della propria imbarcazione in stato di sostanziale fermo;
nella serata del 1° agosto si sono recati a Malta tramite un'imbarcazione privata due amministratori del Comune di Vittoria (l'assessore per il decentramento e quello per lo sviluppo economico), che hanno incontrato membri delle rappresentanze diplomatiche italiane nella Repubblica di Malta, e chiesto e ottenuto rassicurazioni;
analoga richiesta era stata inoltrata dai rappresentanti di quel Comune all'amministrazione regionale siciliana;
lo stesso giorno, oltre al motopeschereccio "La Madonnina", è stato fermato e condotto a Malta un altro motopeschereccio della marineria di Licata, il "Principessa I", con a bordo 6 marinai al comando del capo barca Salvatore Saporito, che sono stati allo stesso modo processati e condannati al pagamento della medesima sanzione amministrativa;
a giudizio dell'interrogante la vicenda ripropone la problematica rappresentata dalla situazione di indubbio privilegio di cui gode la Repubblica maltese rispetto alla comunità internazionale ed in particolare agli altri Paesi dell'Unione europea. Malta ha infatti unilateralmente istituito con una propria legge fin dal 1978 una zona esclusiva di pesca fino alla distanza di 25 miglia nautiche dalla propria terraferma, pretendendo poi, nel momento in cui è entrata a far parte dell'Unione, la formalizzazione di una zona di gestione di analoga delimitazione. Tale zona di gestione è stata pertanto dapprima disciplinata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 813 del 2004 ed attualmente è regolata dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006;
tali disposizioni appaiono ingiustificate tanto alla luce del principio generale che consente alle imbarcazioni battenti bandiera di tutti gli altri Paesi comunitari il libero esercizio della pesca oltre il limite delle 12 miglia nautiche costituito dalle acque territoriali di ciascun Paese, quanto alla luce dei principi comunitari di libertà di impresa e di divieto di disposizioni e di prassi che, espressamente o surrettiziamente, finiscano per determinare un'alterazione della concorrenza a beneficio di imprese stabilite in uno dei paesi comunitari rispetto alle altre, o addirittura evidenti discriminazioni. Circostanze che ricorrono nella fattispecie, tanto più che il limite delle 25 miglia è estremamente prossimo, in alcuni suoi punti, a quello delle acque territoriali italiane;
risulta evidente che le disposizioni in questione devono al più presto essere riesaminate e rese quanto più coerenti con i principi di libertà di impresa, di pari opportunità e di non discriminazione che stanno

alla base dei processi di integrazione europea, e che ciò costituisce un dovere morale delle autorità statali e comunitarie nei confronti di un territorio, come quello siciliano, che sta pagando prezzi elevati alla causa dell'integrazione europea soprattutto in termini di competitività dei propri tradizionali comparti produttivi, dall'agricoltura alla stessa pesca;
occorre pertanto raccogliere, a partire da questa vicenda, il condivisibile appello che sale dalle marinerie siciliane e, in particolare, della Sicilia sud-orientale, ma anche da numerose associazioni professionali tra le quali, in ultimo, Federcoopesca - Confcooperative, che ha chiesto che, quanto più urgentemente possibile, si riveda almeno l'elenco delle imbarcazioni autorizzate, in modo da consentire alle marinerie un esercizio della propria attività non esposto a pericoli di qualsiasi natura;
trattandosi di questioni che riguardano la modifica, almeno parziale, di regolamenti comunitari e quindi di diretta competenza delle autorità centrali, occorre innanzitutto una disponibilità del Governo nazionale a porre il problema nelle sedi comunitarie,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno riferire sulle circostanze del fermo dei 2 motopescherecci da parte delle autorità della Repubblica di Malta, ed in particolare se risulti alle autorità di polizia italiane che il fermo delle imbarcazioni dei nostri connazionali sia avvenuto in acque internazionali (come da loro riferito) o all'interno della zona di gestione maltese (come ritenuto dalle autorità di quel Paese);
quali siano state, in effetti, le modalità del fermo e se risponda a verità che siano state puntate armi da fuoco contro i nostri connazionali inermi e se gli stessi, una volta condotti a Malta, siano stati trattati in modo dignitoso;
quali siano stati i passi posti in essere dalle autorità diplomatiche italiane in questa occasione;
se, alla luce del particolare regime di cui gode la Repubblica maltese, non ritengano necessario e improcrastinabile porre a livello comunitario l'esigenza di una revisione di norme che non appaiono coerenti con alcuni dei basilari principi di integrazione europea.
(4-00723)
GAMBARO, BAROZZINO, DE PIN, URAS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il 1° agosto 2013 è stato convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale";
il provvedimento è stato definito decreto "salva Ilva" in quanto reca disposizioni normative riguardanti il commissariamento dell'Ilva di Taranto inserite nel testo con il fine salvaguardare la sopravvivenza dell'azienda stessa e i posti di lavoro dei suoi dipendenti, facendo coincidere le prospettive del piano di riqualificazione ambientale con il nuovo piano di rilancio industriale;
la *ratio* del provvedimento è quella di operare una ripresa dell'efficienza strutturale e commerciale dell'azienda, sostituendone *de facto* il *management*, utilizzandone le risorse economiche esistenti e perseguendo il fine di sveltire l'adempimento delle prescrizioni ambientali dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale);
considerato che:
il gruppo Ilva è un colosso industriale di straordinarie proporzioni e rappresenta il primo polo siderurgico europeo per estensione territoriale, i cui investimenti dal 1995 al 2011 sono stati pari a 6.323 milioni di euro, di cui 1.140 per ambiente e sicurezza;
il personale diretto impiegato dall'Ilva consta di 16.265 unità al 31 maggio 2013, di cui 11.431 solo a Taranto, a cui va aggiunto un indotto diretto (manutenzione, ripristini, eccetera) in un *range* di 5-6.000 unità e una stima di indotto indiretto (acquisti, servizi, trasporti, eccetera) in un *rang*e di 3-5.000 unità;
nel 2012 ha prodotto solo il 57 per cento dei HRC (laminati piani a caldo) italiani e solo il 9 per cento di quelli europei, in particolare, da novembre 2012 ad aprile 2013, si è registrato un *trend* commerciale imperniato su un forte calo di vendite e quindi una "crisi di mercato" senza precedenti dei suoi prodotti;

il 26 novembre 2012 il giudice per le indagini preliminari di Taranto ha disposto il sequestro preventivo dei prodotti finiti e semilavorati derivanti dai processi produttivi dell'area a caldo dello stabilimento tarantino, determinando un'ulteriore decrescita delle richieste e degli ordini commerciali;
in Italia storicamente l'adozione, a giudizio degli interroganti scoordinata, di procedure amministrative commissariali per motivi ambientali ha raramente risolto situazioni di criticità e problematiche legate ai danni ecologici conseguenti;
una parte rilevante delle prescrizioni AIA mai attuate riguarda gli aspetti ambientali che hanno un impatto diretto sulla città di Taranto, dalle coperture per il parco carbone e dei nastri trasportatori, alle emissioni delle cokerie che avvengono al livello del suolo;
per le emissioni invece convogliate per via aerea, oltre ai numerosissimi e noti casi di mortalità per malattie del sistema respiratorio nel territorio tarantino e del provato nesso scientifico-eziologico con le emissioni, bisogna considerare il "paradosso di Lecce", già al tempo segnalato del Ministro *pro tempore* Clini e dall'Arpa Puglia: la città salentina è quasi priva di industrie ma presenta un tasso di mortalità "di specie" di molto superiore alla media di altre città in quanto si trova precisamente sulle rotte dei venti provenienti dal polo siderurgico tarantino e quello petrolchimico brindisino;
le analisi epidemiologiche finora utilizzate, alla base delle ordinanze della magistratura, hanno fornito una stima emblematica e indicativa circa il nesso sostanziale di causa-effetto per i casi di malattia, tuttavia, secondo alcuni istituti nazionali ed internazionali competenti sulla materia, non costituiscono un sistema adeguato di controllo e prevenzione del fenomeno e dei reali danni agli abitanti che si paleseranno in futuro;
a giudizio degli interroganti con questo provvedimento si produce una legislazione del tutto straordinaria in questo Paese in campo ambientale che rischia di modificare i capisaldi dell'attuale normativa ambientale senza la piena consapevolezza degli effetti che potrebbero prodursi a scapito della trasparenza amministrativa, della salute pubblica e dell'inefficacia di procedure di controllo e contrappesi democratici posti a garanzia dei diritti dei cittadini,
si chiede di sapere:
se il Governo per ogni situazione di criticità ambientale abbia deciso di adottare sempre e comunque misure di intervento straordinario di tipo commissariale per far fronte allo stato di urgenza ed emergenza;
se intenda ottenere attraverso l'emanazione di questo provvedimento la deroga piena e incondizionata dai poteri AIA e alla normativa che regola il rispetto della stessa, determinando di fatto un blocco "fino a tempo indeterminato" delle prescrizioni e quindi un'elusione complessiva di tutte le indicazioni ambientali ivi contenute ed ingiunte;
se voglia fare chiarezza sull'eventuale estensione del commissariamento anche all'attività di bonifica in attuazione delle prescrizioni AIA, garantendo adeguati *standard* di efficienza e sostenibilità ambientale delle relative procedure, affiancando alle stesse utili attività di ricerca e di monitoraggio della qualità ambientale dei siti interessati e della salute degli abitanti;
se non ritenga opportuno dar seguito all'accordo di programma *ex* decreto legislativo n. 59 del 2005, sottoscritto per Taranto l'11 aprile 2008, circa la revisione di tutte la AIA rilasciate in via provvisoria alle maggiori imprese del territorio alla luce di una valutazione delle criticità ambientali della zona;
se non intenda consentire un maggiore coinvolgimento del territorio nella questione, attraverso la realizzazione di un piano parallelo di studio, previo "tavolo di concertazione" con enti locali, associazioni ecologiste e rappresentanze di cittadini, volto alla previsione di un ulteriore sistema di intervento che abbia come obiettivi il massimo risparmio energetico e di gestione delle risorse naturali, il migliore smaltimento dei rifiuti tossici e la massima riduzione delle emissioni inquinanti.
(4-00724)

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.